MEMORIE

DEL

REALE ISTITUTO VENETO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

AVVERTIMENTO

In esecuzione dell' art. 25 dello Statuto e dell' art. 50 del Regolamento, si dichiara che delle opinioni e dei fatti esposti nei loro scritti rispondono gli autori, che ne conservano la proprietà letteraria.

MEMORIE

DEL

REALE VENETO ISTITUTO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

VOLUME VENTIOTTESIMO

VENEZIA
PRESSO LA SEGRETERIA DEL REALE ISTITUTO
1907-1914.

INDICE DELLE MATERIE

DEL VOLUME XXVIII

MEMORIE

DEL

REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

VOLUME XXVIII. N.° I.

DIFFERENZA DI LONGITUDINE

FRA

PADOVA (Osservatorio) e ROMA (Monte Mario)

DETERMINATA NELL' AGOSTO 1906

DA

G. CISCATO M. E. E A. ANTONIAZZI

VENEZIA, 1907

PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

MEMORIE
DEL
REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
VOLUME XXVIII. N.° I.

DIFFERENZA DI LONGITUDINE

FRA

PADOVA (Osservatorio) e ROMA (Monte Mario)

DETERMINATA NELL' AGOSTO 1906

DA

G. CISCATO M. E. E A. ANTONIAZZI

VENEZIA, 1907
PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

INDICE

PREFAZIONE

DIFFERENZA DI LONGITUDINE PADOVA - ROMA

APPENDICE

PREFAZIONE

La scelta del punto trigonometrico di Monte Mario quale origine alle coordinate geodetiche dei vertici della rete italiana fece sorgere la necessità di conoscere in questo punto la longitudine rispetto ad altri già sicuramente connessi alla rete delle longitudini europee e di ripetervi misure di latitudine e di azimut, non potendosi ritenere sufficientemente accertati, a giudizio dello stesso autore, i risultati di quelle eseguite dal Respighi.

Pertanto nella riunione della Commissione geodetica italiana del Giugno 1900, su proposta del prof. Schiaparelli, venne deliberata la determinazione completa degli elementi astronomici nella stazione fondamentale di Monte Mario; e, relativamente alla longitudine, fu deciso di collegare il punto agli osservatori di Padova, Milano e Napoli.

Le misure di latitudine e di azimut furono eseguite da osservatori diversi negli anni 1904-1905, ed i risultati si trovano riassunti nel « Processo verbale delle sedute della Commissione geodetica tenute in Roma nell' Aprile 1906 ».

Delle tre progettate differenze di longitudine nel decorso anno 1906 venne determinata, per conto e a spese della Commissione geodetica, quella fra Padova e Roma. La Presidenza della Commissione geodetica affidò la direzione scientifica dell' operazione al direttore dell' Osservatorio di Padova; e questi trasmise a me il gradito incarico di concretare il relativo programma delle osservazioni e di svolgerlo con la collaborazione dell' astronomo D.r Antoniazzi.

Nel pubblicare la relazione delle osservazioni fatte e dei risultati ottenuti, i due osservatori ricordano con grato animo: che i preparativi tutti dell'operazione furono fatti dal loro comune maestro, il prof. Lorenzoni; che all'impianto della Stazione di Monte Mario collaborarono i professori E. Millosevich e V. Reina; che nelle osservazioni furono assistiti dagli astronomi ing. L. Gabba e dott. A. G. Favaro.

È poi doveroso dichiarare che alla riuscita dell' operazione cooperò tanto il Ministero delle Poste e Telegrafi che accordò il collegamento telegrafico direttissimo fra le due Stazioni e la libertà della linea durante le osservazioni, quanto l' Autorità militare da cui dipende il Forte di Monte Mario, che permise la costruzione nel recinto del Forte della stazione di longitudine e la occupazione di alcuni locali.

19 Maggio, 1907

G. Ciscato

DIFFERENZA DI LONGITUDINE PADOVA-ROMA

STAZIONI

PADOVA. — Le osservazioni vennero fatte all'altezza di 45 metri dal suolo nel piano superiore della Specola Universitaria, dove trova ora la sua sede la sezione astronomica del Gabinetto di Geodesia; più precisamente nella stanza cilindrica, con tre metri di diametro, della vecchia macchina parallattica di Utschneider e Liebherr. Questo locale nel 1905 fu adattato allo strumento dei passaggi di Bamberg, provvedendolo di un doppio tetto in ferro, in parte mobile su rotaie così da lasciar libera una spaccatura meridiana di 80 centimetri. L' asse del pilastro dello strumento dista dal meridiano e dal primo verticale dell' asse della Torre rispettivamente metri 2,89 e 2,72.

Nel piccolo locale a ponente della stanza di osservazione vennero disposti un cronografo a punte, il commutatore Cavignato per la recezione e trasmissione dei segnali e gli strumenti accessori bussola, relais e reostato; nello stanzino a questo sovrapposto fu collocato un gruppo Morse completo per la corrispondenza ordinaria con la stazione di Roma e con l' ufficio telegrafico di Padova. Nel camerino al piano della Sala delle figure vennero sistemate la pila di linea, di 125 elementi Callaud, e le due pile locali del micrometro registratore e del cronografo, di 8 elementi Meidinger ciascuna. Il pendolo normale Frodsham e la sua pila di 4 elementi Meidinger conservarono il loro solito posto all' altezza della sala meridiana.

L' impianto della stazione di longitudine venne diretto dal prof. Lorenzoni coadiuvato dal dott. Antoniazzi.

ROMA. — Una visita a Monte Mario, fatta dalla Commissione geodetica in occasione della sua riunione dell' Aprile 1906, aveva dimostrato la convenienza

di fare le progettate osservazioni di longitudine con Padova, Milano e Napoli in un punto diverso da quelli dove erano già state eseguite le determinazioni di latitudine e di azimut negli anni 1904, 905. Venne allora deciso di erigere la stazione di longitudine sul bastione del forte, circa 40 metri a levante del punto trigonometrico (asse della Torretta), e di poggiare il pilastro dello strumento sulla robustissima volta della riservetta che si trova in quella direzione.

La costruzione del pilastro venne ultimata nel Maggio sotto la direzione del prof. Reina; il quale, misurate nei primi giorni di Giugno le coordinate polari dell'asse del pilastro stesso rispetto al centro trigonometrico, trovò per la distanza (in metri) 37.885 e per l'azimut (da nord) 88° 45′ 30″.

In quel frattempo, per incarico della Presidenza della Commissione geodetica e su disegni del prof. Lorenzoni, venne fatta costruire, in Roma, dal prof. Millosevich la stanza di osservazione, in legno, trasportabile, con base quadrata di tre metri di lato, provvista di spaccatura meridiana di 80 centimetri. A questa stanza fu poi aggiunto dalla parte di levante un piccolo locale, con scheletro di legno e fodera di tela, per dar posto agli strumenti sussidiari in tutto eguali a quelli di Padova (cronografo, commutatore, bussola, relais e reostato) e ad un apparato Morse per la corrispondenza fra le due stazioni.

La riservetta sottostante alla stanza di osservazione trovasi divisa da parete di legno in due parti: nella più riparata venne collocato il vecchio pendolo Grant dell' Osservatorio di Padova (utilizzato anche a Bologna nella differenza di longitudine eseguita con Padova nel 1897); nell' altra, più vicina al cancello d' ingresso, furono ordinate le pile di linea e locali, costituite come quelle della stazione di Padova, e accomodato un secondo apparato Morse per la corrispondenza fra Monte Mario e l' ufficio telegrafico centrale di Roma.

La sistemazione completa della stazione di longitudine a Monte Mario venne curata dal prof. Ciscato.

STRUMENTI

Lo strumento dei passaggi adoperato dal prof. Ciscato, prima a Padova e poi a Roma, è il Bamberg II di proprietà dell' Istituto geografico militare; lo strumento a questo gemello, il Bamberg I appartenente alla Commissione geodetica italiana, servì al dott. Antoniazzi. L' obbiettivo di ciascun cannocchiale ha 68 millimetri d' apertura ed 835 millimetri di distanza focale.

I due strumenti nella primavera del 1906 furono oggetto di studio agli osservatori; ed in tale occasione si ritenne utile provvederli, fra altro, di un apparecchio per la illuminazione del campo con lampadina elettrica a 4 Volt. Questa ed altra eguale lampadina a mano, che serviva per le letture, erano animate alternativamente da uno stesso accumulatore; l' accensione dell' una o dell' altra e la loro simultanea estinzione si ottenevano comodamente per mezzo di un commutatore a bottone applicato al porta-lampadina a mano.

Nella osservazione dei passaggi venne adoperato il micrometro registratore Braun-Repsold con l' oculare di ingrandimento 120.

I valori delle costanti strumentali adottati nella riduzione delle osservazioni ed ottenuti in occasione di questa operazione di longitudine sono:

passo del micrometro	*Bamberg I*	$7^s.791$	*Bamberg II*	$7^s.804$
larghezza contatti e passo morto	»	0.065	»	0.066
1 parte della livella dell' asse	»	0.078	»	0.061

I cronografi adoperati, Fuess-Cavignato, sono a tre punte; ma non fu utilizzata la terza punta, perchè si rinunciò all' osservazione dei passaggi durante lo scambio dei segnali: il cronografo di Padova registrava il tempo del Frodsham, quello di Roma il tempo del Grant.

I reostati, da 5000 unità Siemens, portano la firma «Mayer et Wolf»; le bussole delle tangenti ed i relais polarizzati quella di « Siemens et Halske ». Il coefficiente di ciascuna bussola, che tanto nell'una come nell'altra stazione era sensibilmente alterato dalla presenza di vicine masse di ferro, fu determinato sul posto paragonando l' indicazione della bussola con quella di un milli-ampèremetro di precisione quando l' una e l' altro erano attraversati da una stessa corrente.

Allo scopo di rendere spedita la rettifica dello strumento dei passaggi e facile il controllo di eventuali variazioni sensibili dell' azimut strumentale durante le osservazioni delle singole sere, ciascuna stazione venne provveduta di una mira meridiana. La mira di Padova fu facilmente sistemata a sud nel piano superiore di un palazzo di proprietà del municipio di Albignasego alla distanza di 6200 metri e ad una depressione sotto l'orizzonte dello strumento di 22′ circa. La mira di Roma, che si volle avere a grande distanza perchè potesse servire anche in una determinazione dell' azimut di Monte Soratte, costò tempo e fatica al prof. Reina che riuscì a stabilirla mediante un collimatore Lépaute nel territorio di Scrofano in località detta Valle Lombarda: è lontana circa 22,5 chilometri ed ha una distanza zenitale di 89° 32′ 30″.

PROGRAMMA DELLE OSSERVAZIONI

Fu stabilito di far risultare la differenza di longitudine da almeno 8 sere di osservazioni fatte a Padova da Ciscato col Bamberger II e a Roma da Antoniazzi col Bamberger I; e da altrettante sere con osservatori e strumenti scambiati.

Una sera completa di longitudine comprende tre determinazioni di tempo con intervalli di mezz' ora fra la prima e la seconda e fra questa e la terza per lo scambio dei segnali. Ogni determinazione di tempo, della durata di circa un' ora, abbraccia otto stelle orarie circumzenitali e due polari, in culminazione diversa, con declinazione superiore a 80°; ogni scambio di segnali si compie con quattro serie di trenta segnali distribuiti in un minuto di tempo.

Nella seguente tabella I le trenta stelle prescelte sono distinte con i nomi, con le coordinate approssimate al principio del 1906 e con numeri, dei quali soltanto si farà uso in seguito per indicarle.

Furono scelte in preferenza stelle fondamentali e poi, per quanto fu possibile, stelle che avevano fatto parte dei programmi di longitudine dell' Istituto geodetico prussiano, al fine di utilizzare le posizioni dedotte dal materiale di osservazione raccolto in quelle operazioni. Come è indicato nell' ultima colonna della tabella I, delle trenta stelle sedici sono fondamentali, 7 sono state osservate nella differenza di longitudine determinata nel 1900 fra Potsdam e Bukarest, 5 nella differenza Potsdam-Borkum del 1904.

TAB. I *Programma delle determinazioni di tempo*

N.	Nome della stella	gr.	α 1906.0	δ 1906.0	Autorità
			h m s	° ′	
I	51 H. Cephei	5.1	6 56 42	87 11.9	B. A. J. 1906
1	ι Lyrae	5.0	19 3 57	35 57.2	„
2	ϑ Lyrae	4.3	13 6	37 57.9	„
3	Lyrae	5.9	20 58	43 12.2	Pots.-Borkum 1904
II	Cephei 1 Hs.	6.0	27 12	83 16.9	Pots.-Bukarest 1900
4	ϑ Cygni	4.6	33 55	50 0.2	B. A. J. 1906
5	Cygni	5.3	37 56	45 18.0	Pots.-Borkum 1904
6	δ Cygni	2.8	42 2	44 54.1	B. A. J. 1906
7	Cygni	6.0	47 24	40 21.6	AG. Bonn 13451
8	ε Cygni	5.1	58 42	49 50.6	Pots.-Borkum 1904
			Scambio di segnali		
9	ω² Cygni	5.5	20 28 25	48 54.2	Pots.-Borkum 1904
10	α Cygni	1.6	38 14	44 56.6	B. A. J. 1906
11	λ Cygni	4.6	43 45	36 8.7	„
III	76 Draconis	6.0	49 26	82 11.0	„
12	60 Cygni	5.6	57 54	45 47.1	Pots.-Borkum 1904
13	ξ Cygni	4.0	21 1 31	43 33.1	B. A. J. 1906
14	τ Cygni	4.0	11 2	37 38.6	„
15	68 Cygni	5.0	14 57	43 33.0	AG. Bonn 15325
IV	1 H. Draconis	4.3	9 23 44	81 44.6	B. A. J. 1906
16	74 Cygni	5.0	21 33 11	39 59.4	„
			Scambio di segnali		
17	Lacertae	5.3	22 2 14	44 33.4	Pots.-Bukarest 1900
18	Lacertae	4.6	9 51	39 14.9	„
V	30 H. Camel.	5.0	10 19 41	83 2.2	B. A. I. 1906
19	7 Lacertae	4.0	22 27 25	49 47.9	„
20	10 Lacertae	5.0	35 3	38 33.7	„
21	13 Lacertae	6.0	39 54	41 19.5	„
22	14 Lacertae	6.0	46 7	41 27.3	Pots.-Bukarest 1900
VI	36 H. Cephei	5.7	55 11	83 50.6	„
23	4 Andromedae	5.8	23 3 21	45 52.7	„
24	8 Andromedae	5.0	13 23	48 30.1	„

OSSERVAZIONE DEI PASSAGGI

Ogni stella oraria, avanti e dopo l' inversione dell'asse, venne accompagnata col filo mobile del micrometro per un intervallo corrispondente a circa tre rivoluzioni. Il tamburo del micrometro essendo provvisto di 10 contatti elettrici equidistanti (dei quali uno si trova in mezzo ad altri due contatti più vicini per segnare il principio della rivoluzione), sul nastro cronografico restavano registrate due serie di circa 30 segnali ciascuna, corrispondenti alle diverse posizioni orarie in cui si trovava la stella ad ogni successivo decimo di rotazione della vite. Non tenendo conto dei primi e degli ultimi, si rilevarono i tempi cronografici dei 5 contatti pari di un giro e dei 5 contatti dispari del giro successivo nella prima serie ed i tempi dei 10 contatti corrispondenti nella seconda. Correggendo la media dei tempi di ciascuna coppia di contatti corrispondenti, cioè di ciascun doppio contatto, per la larghezza dei contatti e per il passo morto della vite si ottennero così 10 valori del tempo del passaggio della stella per il cerchio massimo strumentale. Ogni polare venne, invece, accompagnata, nelle due posizioni dell' asse, per un intervallo corrispondente a poco più di una rivoluzione e furono considerati i tempi di 10 doppi contatti consecutivi.

Per decidere in quale misura nella media dei tempi di 10 doppi contatti si possano ritenere eliminati gli errori accidentali di osservazione, ogni osservatore, utilizzando il materiale delle serate più complete e facendovi concorrere per ciascuna stella 5 osservazioni fatte in una stazione e 5 fatte nell' altra, calcolò l' error medio nel tempo di un doppio contatto con gli scostamenti dei 10 valori singoli dalla loro media. I risultati di questo calcolo figurano nelle colonne 4ª e 7ª della seguente tabella II, nella quale le stelle sono ordinate secondo la declinazione.

La dipendenza dell' error medio (m) di un doppio contatto dalla declinazione della stella è rappresentata mediante le formole

Bamberg II , Ciscato; $m = \sqrt{0^s.041^2 + 0^s.0230^2 \sec^2\delta}$

Bamberg I , Antoniazzi; $m = \sqrt{0^s.040^2 + 0^s.0311^2 \sec^2\delta}$

I valori di m calcolati con queste sono dati nella colonne 5ª e 8ª della tabella, mentre nelle colonne 6ª e 9ª figurano le loro differenze dai valori osservati. Ordinando le differenze ottenute per le orarie secondo la grandezza delle stelle si ottiene in media:

	Bamberg II		*Bamberg I*	
gr.	$o-c$	n° stelle	$o-c$	n° stelle
1.6 — 4.0	$0^s.000$	5	$-0^s.003$	5
4.1 — 5.0	0.000	10	— 0.001	10
5.1 — 6.0	— 0.001	9	+ 0.002	9

La diversità dei risultati così ottenuti con i due strumenti ed altre, che saranno esposte in seguito, possono trovar spiegazione nelle diverse pro-

prietà ottiche dei due strumenti e nel modo diverso con cui ciascun osservatore accompagnava l'immagine della stella nel suo passaggio. Col *Bamberg I*, nel cui micrometro il triplo filo mobile determina due intervalli nel rapporto di 1 a 2, si manteneva l'immagine della stella nel mezzo di uno di questi; mentre col *Bamberg II*, essendo i due intervalli nel rapporto di 1 a 4, l'accompagnamento risultava più sicuro mantenendo bissecata l'immagine della stella sempre da uno stesso filo.

Tab. II *Error medio di un doppio contatto*

N.	gr.	δ	*Bamberg II*, Ciscato			*Bamberg I*, Antoniazzi		
			Osserv.	Calc.	O - C	Osserv.	Calc.	O - C
1	5.0	35° 57′	0.054 s	0.050 s	+ 0.004 s	0.054 s	0.056 s	— 0.002 s
11	4.6	36 9	50	50	00	52	56	— 04
14	4.0	37 39	47	50	— 03	50	56	— 06
2	4.3	37 58	46	50	— 04	49	56	— 07
20	5.0	38 34	55	50	+ 05	59	57	+ 02
18	4.6	39 15	50	51	— 01	62	57	+ 05
16	5.0	39 59	55	51	+ 04	52	57	— 05
7	6.0	40 22	52	51	+ 01	57	57	00
21	6.0	41 20	48	51	— 03	55	58	— 03
22	6.0	41 27	54	51	+ 03	60	58	+ 02
3	5.9	43 12	51	52	— 01	56	59	— 03
15	5.0	43 33	56	52	+ 04	60	59	+ 01
13	4.0	43 33	52	52	00	55	59	— 04
17	5.3	44 33	45	52	— 07	64	59	+ 05
6	2.8	44 54	56	52	+ 04	57	59	— 02
10	1.6	44 57	45	52	— 07	57	60	— 03
5	5.3	45 18	51	52	— 01	61	60	+ 01
12	5.6	45 47	60	53	+ 07	59	60	— 01
23	5.8	45 53	45	53	— 08	60	60	00
24	5.0	48 30	56	54	+ 02	73	62	+ 11
9	5.5	48 54	56	54	+ 02	77	62	+ 15
19	4.0	49 48	61	54	+ 07	63	63	00
8	5.1	49 51	52	54	— 02	56	63	— 07
4	4.6	50 0	45	54	— 09	59	63	— 04
IV	4.3	81 45	0.200	0.165	+ 0.035	0.253	0.220	+ 0.033
III	6.0	82 11	234	174	+ 060	299	232	+ 067
V	5.0	83 2	228	194	+ 034	285	259	+ 026
II	6.0	83 17	293	201	+ 092	347	269	+ 078
VI	5.7	83 51	234	219	+ 015	389	292	+ 097
I	5.1	87 12	345	472	— 127	475	636	— 161

Dalla tabella II si riconosce che, per ciascun osservatore, l'errore di osservazione nella media di 10 doppi contatti è inferiore a 0s.02 per le orarie, a 0s.1 per le polari. Pertanto nella correzione dell'orologio ottenuta con almeno 4 orarie, esso si riduce inferiore a 0s.01 ; e inferiore a 0s.02 nell' azimut istrumentale dedotto da una polare avente il coefficiente d' azimut superiore a 5. Effettivamente in ciascuna determinazione di tempo, salvo casi eccezionali, il numero delle orarie osservate fu sempre superiore a 4 ed il loro medio coefficiente d' azimut inferiore a 0.1 ; per cui gli errori di osservazione si possono ritenere sufficientemente eliminati nella correzione dell' orologio ottenuta da ciascuna determinazione. Il numero esatto delle orarie e delle polari osservate in ciascuna stazione nelle varie sere ed i corrispondenti medi coefficenti d' azimut sono contenuti nella seguente tabella III.

Tab. III *Numero delle stelle osservate*

1906 Agosto	Padova		Roma		Orarie comuni	Medio coefficiente d' azimut			
						delle orarie		delle polari	
	orarie	polari	orarie	polari		Padova	Roma	Padova	Roma
					Primo periodo delle osservazioni				
1	20	4	19	6	16	+ 0.063	— 0.029	5.765	7.505
2	23	6	20	6	20	51	47	7.082	7.505
3	24	6	16	4	16	45	34	7.082	8.288
4	18	5	23	6	22	31	42	5.493	7.505
5	19	5	24	6	19	45	39	7.338	7.505
6	11	2	15	3	11	46	39	10.139	8.749
7	23	6	24	6	23	41	39	7.082	7.505
8	24	6	23	6	23	45	31	7.082	7.505
10	22	6	24	6	22	39	39	7.082	7.505
11	20	3	23	6	19	44	31	5.250	7.505
					Secondo periodo delle osservazioni				
19	24	6	22	6	22	+ 0.045	— 0.042	7.082	7.505
20	24	6	20	4	20	45	52	7.082	5.884
21	24	6	24	6	24	45	39	7.082	7.505
22	24	6	22	6	22	45	41	7.082	7.505
23	22	6	23	6	22	42	32	7.082	7.505
24	16	4	12	3	12	49	48	7.558	8.749
25	23	6	24	6	23	50	39	7.082	7.505
26	18	4	24	6	18	71	39	8.208	7.505
27	24	6	21	6	21	45	44	7.082	7.505
28	18	3	23	6	17	44	43	5.555	7.505

POSIZIONE DELLE STELLE OSSERVATE

La posizione media ed il moto proprio delle polari fondamentali I, III, IV, V sono quelli del B. A. J. per il 1906 tenuto conto delle correzioni di Auwers: la posizione media alla stessa epoca delle polari II e VI fu dedotta da quella media al 1900.0 risultante dal materiale di osservazione relativo alla differenza di longitudine Potsdam-Bukarest adottando per moto proprio della polare VI + 0.s064 e + 0.″018.

Parimenti dal B. A. J. del 1906, tenendo conto delle correzioni di Auwers, furono tratti la ascensione retta ed il relativo moto proprio delle 12 orarie fondamentali 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21: la ascensione retta al 1906.0 delle orarie 3, 5, 8, 9, 12 fu dedotta dalla media al 1904.0 adottata nella differenza di longitudine Potsdam-Borkum; quella delle orarie 17, 18, 22, 23, 24 dalla media al 1900.0 adottata nella differenza Potsdam - Bukarest corretta di + 0s. 03, tale essendo in media la differenza fra le ascensioni rette (ridotte alla stessa epoca) delle stelle comuni a queste due determinazioni di longitudine. La ascensione retta delle altre due stelle, 7 e 16, fu dedotta dal catalogo dell' AG. adottando per moto proprio della 7 il valore — 0.s002, che risulta dalle posizioni della stella contenute nei cataloghi di Greenwich del 1845, 1860, 1880, 1890.

Allo scopo di rendere più omogeneo il sistema delle ascensioni rette delle orarie, accettando dapprima per esse i valori risultanti dalle fonti sopra indicate, in ciascuna stazione si dedusse da ogni determinazione di tempo, in cui almeno 6 delle 8 orarie del programma erano state osservate, un valore molto approssimato della media correzione dell' orologio. Il paragone fra le correzioni dell' orologio dedotte da questi medi valori per i tempi di culminazione delle stelle e le correzioni ottenute dalle singole stelle ha condotto alle seguenti medie correzioni $\Delta\alpha$ delle 24 orarie:

1	+ 0s.02	oss.	31	9	— 0s.01	oss.	27	17	— 0s.01	oss.	31
2	+ 04	»	33	10	00	»	31	18	00	»	30
3	— 03	»	32	11	+ 02	»	32	19	— 01	»	32
4	+ 01	»	32	12	00	»	33	20	+ 02	»	30
5	— 01	»	33	13	— 01	»	32	21	+ 02	»	32
6	00	»	33	14	+ 03	»	33	22	+ 01	»	31
7	— 01	»	32	15	— 03	»	32	23	00	»	31
8	— 01	»	32	16	00	»	32	24	— 02	»	31

L' accordo fra i valori delle correzioni superiori al centesimo, ottenute dai due osservatori, è questo:

Ciscato	(1)	+ 0s.011	oss. 15	(2)	+ 0s.042	oss. 16	(3)	— 0s.031	oss. 15
Antoniazzi		+ 028	» 16		+ 046	» 17		— 034	» 17
Ciscato	(11)	+ 0s.011	» 14	(14)	+ 0s.035	» 15	(15)	— 0s.038	» 15
Antoniazzi		+ 029	» 18		+ 031	» 18		— 030	» 17
Ciscato	(20)	+ 0s.016	» 15	(21)	+ 0s.019	» 16	(24)	— 0s.022	» 16
Antoniazzi		+ 017	» 15		+ 018	» 16		— 027	» 15

I medi valori $\Delta\alpha$, applicati alle ascensioni rette risultanti dalle fonti indicate, hanno dato i valori finali contenuti nella tabella IV.

Una compensazione delle ascensioni rette delle polari, poggiata sulla ipotesi della costanza dell' azimut strumentale nel corso delle osservazioni di ciascuna sera (la quale, data la piccola variazione dell' azimut da sera a sera, potevasi, a priori, ritenere permessa) ha condotto a correzioni inammissibili per le polari fondamentali. Si dovette pertanto ammettere una variazione serale dell' azimut strumentale; ed effettivamente questa a Roma venne confermata dalle letture micrometriche corrispondenti alle puntate che si fecero alla mira meridiana al principio ed alla fine delle osservazioni e durante lo scambio dei segnali con lo scopo di dedurre l' azimut della mira stessa. D' altra parte una tale compensazione non parve necessaria; sia perchè, date le fonti da cui le ascensioni rette delle polari erano state derivate, le loro correzioni devono essere piccole; sia perchè la distribuzione delle orarie attorno al zenit rende piccolissimo il medio coefficiente d' azimut delle otto orarie di ciascuna determinazione di tempo e trascurabili pertanto nella corrispondente media correzione dell' orologio le incertezze dell' azimut strumentale. Le coordinate medie delle polari e i loro moti propri contenuti nella Tab. IV sono quindi quelli ottenuti direttamente dalle fonti sopraindicate.

Tab. IV *Ascensioni rette medie delle orarie*

*	α 1906.0	m. p.	*	α 1906.0	m. p.	*	α 1906.0	m. p.
	h m s	s		h m s	s		h m s	
1	19 3 56.86	0.000	9	20 28 24.75	+ 0.001	17	22 2 13.50	. . . .
2	13 6.35	— 01	10	38 13.63	00	18	9 50.56	. . . .
3	20 58.23	. . . .	11	43 44.82	+ 01	19	27 25.00	s + 0.015
4	33 55.25	— 03	12	57 54.01	— 01	20	35 2.52	00
5	37 56.15	+ 08	13	21 1 30.67	+ 01	21	39 53.85	— 01
6	42 2.23	+ 05	14	11 2.33	+ 14	22	46 7.31	— 01
7	47 23.76	— 02	15	14 56.84	— 02	23	23 3 21.27	— 01
8	58 42.00	+ 02	16	33 10.82	— 00	24	13 23.02	+ 02

Tab. IV *Luoghi medi delle polari*

*	α 1906.0	m. p.	δ 1906.0	m. p.
	h m s	s	° ′ ″	″
I	6 56 41.71	— 0.050	87 11 51.3	— 0.037
II	19 27 12.42	. . . . .	83 16 51.4	. . . . .
III	20 49 26.07	+ 16	82 11 1.4	+ 27
IV	9 23 44.59	— 06	81 44 33.5	— 20
V	10 19 40.96	— 47	83 2 14.4	+ 31
VI	22 55 10.89	+ 64	83 50 35.2	+ 18

Le riduzioni al luogo apparente di queste coordinate medie sono riunite nella seguente Tab. V; esse furono calcolate dal dott. G. A. Favaro a mezzo delle costanti A, B, C, D, E del «Berliner Astronomisches Jahrbuch» e valgono per l' epoca delle rispettive culminazioni tanto a Padova quanto a Roma.

Tab. V *Riduzioni al luogo apparente*

*	Agosto									
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Orarie									
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	+ 2.36	+ 2,35	+ 2.35	+ 2.35	+ 2.34	+ 2.33	+ 2.31	+ 2,30	+ 2.28	+ 2.26
2	2.42	2.42	2.41	2.41	2.40	2.39	2.37	2.36	2.34	2.33
3	2.53	2.53	2.53	2.52	2.51	2.50	2.49	2.47	2.45	2.44
4	2.77	2.76	2.76	2.75	2.74	2.73	2.71	2.70	2.67	2.66
5	2.66	2.66	2.65	2.65	2.64	2.63	2.62	2.61	2.58	2.57
6	2.66	2.66	2.66	2.66	2.65	2.64	2.63	2.62	2.60	2.59
7	2.58	2.59	2.59	2.58	2.58	2.57	2.56	2.55	2.53	2.52
8	2.87	2.87	2.87	2.86	2.85	2.84	2.83	2.82	2.80	2.79
9	....	....	2.95	2.95	2.94	2.94	2.93	2.93	2.92	2.91
10	2.84	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.84	2.84	2.83
11	2.64	2.65	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2,66	2.65	2,65
12	2.91	2.92	2.92	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.92	2.92
13	2.84	2.86	2.86	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87
14	2.71	2.72	2.73	2.73	2.74	2.74	2.74	2.74	2.75	2,75
15	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.90
16	2.76	2.78	2.79	2.80	2.81	....	2.82	2.82	2.83	2.83
17	2.90	2.92	2.93	2.95	2.96	....	2.98	2.98	3.00	3.01
18	2.73	2.75	2.77	2.78	2.79	....	2.81	2.82	2.84	2.85
19	3.08	3.11	3.13	3.14	3.16	....	3.18	3.19	3.22	3.23
20	2.68	2.70	2.72	2.73	2.75	....	2.78	2.79	2.81	2.82
21	2.74	2.76	2.78	2.80	2.82	....	2.84	2.85	2.88	2.89
22	2.73	2.76	2.78	2.80	2.81	....	2.84	2.85	2.88	2.89
23	2.84	2.87	2.89	2.91	2.93	....	2.96	2.98	3.01	3.03
24	2.91	2.94	2.97	2.99	3.01	....	3.05	3.06	3.10	3.12
	Polari									
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
I	— 16.90	— 16.55	— 16.19	— 15.86	— 15.54	— 15.24	— 14.95	— 14.69	— 14.13	— 13.83
II	+ 9.67	+ 9.57	+ 9.46	+ 9.35	+ 9.25	+ 9.15	+ 9.05	+ 8.97	+ 8.78	+ 8.68
III	+ 10.31	+ 10.28	+ 10.24	+ 10.21	+ 10.17	+ 10.14	+ 10.11	+ 10.08	+ 10.04	+ 10.01
IV	— 8.09	— 8.06	— 8.03	— 8.00	— 7.97	.....	— 7.94	— 7.93	— 7.92	— 7.92
V	— 10.06	— 10.08	— 10.09	— 10.10	— 10.11	.....	— 10.16	— 10.20	— 10.28	— 10.33
VI	+ 13.45	+ 13.54	+ 13.61	+ 13.67	+ 13.73	.....	+ 13.86	+ 13.94	+ 14.11	+ 14.20
	″	″	″	″	″	″	″	″	″	″
I	— 15.1	— 15.4	— 15.6	— 15.8	— 16.1	— 16.3	— 16.5	— 16.8	— 17.3	— 17.6
II	+ 14.0	+ 14.3	+ 14.6	+ 14.9	+ 15.2	+ 15.4	+ 15.7	+ 16.0	+ 16.6	+ 16.9
III	+ 8.0	+ 8.4	+ 8.8	+ 9.1	+ 9.4	+ 9.7	+ 10.0	+ 10.4	+ 11.1	+ 11.4
IV	— 3.8	— 4.1	— 4.4	— 4.8	— 5.1	.....	— 5.7	— 6.0	— 6.6	— 6.9
V	+ 1.0	+ 0.7	+ 0.3	0.0	— 0.3	.....	— 0.9	— 1.2	— 1.8	— 2.2
VI	— 2.9	— 2.5	— 2.2	— 1.8	— 1.5	.....	— 0.9	— 0.6	0.0	+ 0.3

TAB. V *Riduzioni al luogo apparente*

*	Agosto									
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Orarie									
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	+ 2.18	+ 2.16	+ 2.14	+ 2.12	+ 2.10	+ 2.09	+ 2.07	+ 2.06	+ 2.04	+ 2.03
2	2.24	2.22	2.20	2.18	2.17	2.15	2.14	2.12	2.11	2.09
3	2.34	2.32	2.30	2.28	2.26	2.24	2.23	2.21	2.20	2.18
4	2.55	2.53	2.51	2.49	2.47	2.45	2.43	2.41	2.39	2.38
5	2.49	2.47	2.45	2.43	2.41	2.40	2.38	2.36	2.35	2.34
6	2.51	2.49	2.47	2.45	2.44	2.42	2.40	2.39	2.37	2.36
7	2.46	2.44	2.43	2.41	2.40	2.38	2.37	2.36	2.35	2.34
8	2.71	2.69	2.68	2.66	2.64	2.62	2.61	2.60	2.58	2.57
9	2.86	2.85	2.84	2.83	....	2.80	2.79	2.78	2.77	2.76
10	2.81	2.80	2.79	2.78	2.77	2.76	2.75	2.74	2.73	2.73
11	2.65	2.64	2.63	2.62	2.62	2.61	2.60	2.60	2.59	2.59
12	2.92	2.91	2.90	2.89	2.88	2.88	2.87	2.87	2.86	2.86
13	2.87	2.87	2.86	2.85	2.84	2.84	2.83	2.83	2.83	2.82
14	2.77	2.77	2.75	2.75	2.75	2.75	2.74	2.74	2.74	2.74
15	2.92	2.91	2.90	2.90	2.89	2.89	2.89	2.88	2.88	2.88
16	2.88	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.86	2.86	2.87	2.87
17	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	....	3.08	3.09	3.10	3.11
18	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	....	2.94	2.95	2.96	2.97
19	3.33	3.33	3.34	3.34	3.34	....	3.36	3.37	3.38	3.38
20	2.93	2.93	2.94	2.94	2.95	....	2.96	2.98	2.99	3.00
21	3.01	3.01	3.02	3.02	3.03	....	3.04	3.06	3.07	3.08
22	3.01	3.02	3.02	3.03	3.04	....	3.06	3.07	3.08	3.10
23	3.17	3.18	3.19	3.19	3.20	....	3.23	3.25	3.26	3.28
24	3.27	3.28	3.29	3.30	3.32	....	3.35	3.36	3.38	3.40
	Polari									
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
I	— 10.71	— 10.33	— 9.98	— 9.63	— 9.27	— 8.90	— 8.50	— 8.07	— 7.61	— 7.13
II	+ 7.64	+ 7.51	+ 7.38	+ 7.25	+ 7.12	+ 6.99	+ 6.85	+ 6.70	+ 6.55	+ 6.38
III	+ 9.57	+ 9.50	+ 9.44	+ 9.37	+ 9.32	+ 9.26	+ 9.20	+ 9.13	+ 9.05	+ 8.97
IV	— 7.54	— 7.49	— 7.45	— 7.42	— 7.38	— 7.34	— 7.30	— 7.24	— 7.17	— 7.09
V	— 10.28	— 10.27	— 10.26	— 10.26	— 10.26	.....	— 10.27	— 10.26	— 10.24	— 10.20
VI	+ 14.59	+ 14.62	+ 14.65	+ 14.68	+ 14.72	.....	+ 14.82	+ 14.86	+ 14.90	+ 14.92
	″	″	″	″	″	″	″	″	″	″
I	— 19.5	— 19.7	— 19.9	— 20.1	— 20.3	— 20.5	— 20.8	— 21.0	— 21.2	— 21.4
II	+ 19.2	+ 19.4	+ 19.7	+ 19.9	+ 20.2	+ 20.4	+ 20.7	+ 21.1	+ 21.3	+ 21.6
III	+ 14.2	+ 14.5	+ 14.8	+ 15.2	+ 15.5	+ 15.8	+ 16.2	+ 16.6	+ 16.9	+ 17.3
IV	— 9.7	— 10.0	— 10.3	— 10.6	— 10.9	— 11.3	— 11.6	— 12.0	— 12.4	— 12.8
V	— 5.0	— 5.3	— 5.6	— 6.0	— 6.3	.....	— 7.0	— 7.4	— 7.8	— 8.2
VI	+ 3.2	+ 3.6	+ 4.0	+ 4.3	+ 4.7	.....	+ 5.4	+ 5.8	+ 6.2	+ 6.7

Nel quadro che segue sono riuniti, per ciascuna stella e per le due stazioni, la correzione per la larghezza dei contatti e per la aberrazione diurna meridiana, calcolata con la formola $(0^s033 \mp 0^s0214 \cos \varphi) \sec \delta$ (i due segni corrispondendo alle due culminazioni superiore ed inferiore), ed i coefficienti d' inclinazione e d' azimut.

Stella	Ampiezza contatti e aberr. diurna		Coefficienti d'inclin.		Coefficienti d'azimut	
	Padova	Roma	Padova	Roma	Padova	Roma
	s	s				
1	+ 0.022	+ 0.021	+ 1.22	+ 1.23	+ 0.20	+ 0.13
2	023	022	1.26	1.27	+ 0.16	+ 0.09
3	025	023	1.37	1.37	+ 0.05	— 0.03
4	028	026	1.55	1.54	— 0.12	— 0.22
5	026	024	1.42	1.42	0.00	— 0.08
6	025	024	1.41	1.41	+ 0.01	— 0.07
7	024	022	1.31	1.31	+ 0.12	+ 0.04
8	028	026	1.55	1.54	— 0.12	— 0.21
9	027	026	1.52	1.51	— 0.09	— 0.18
10	025	024	1.41	1.41	+ 0.01	— 0.07
11	022	021	1.22	1.23	+ 0.20	+ 0.12
12	026	024	1.43	1.43	— 0.01	— 0.10
13	025	024	1.38	1.38	+ 0.04	— 0.04
14	023	022	1.25	1.26	+ 0.17	+ 0.09
15	025	024	I.38	1.38	+ 0.04	— 0.04
16	023	022	1.30	1.31	+ 0.12	+ 0.04
17	025	024	1.40	1.40	+ 0.02	— 0.06
18	023	022	1.28	1.29	+ 0.14	+ 0.06
19	028	026	1.55	1.54	— 0.12	-- 0.21
20	023	022	1.27	1.28	+ 0.15	+ 0.07
21	024	023	1.33	1.33	+ 0.10	+ 0.01
22	024	023	1.33	1.33	+ 0.09	+ 0.01
23	026	025	1.44	1.43	— 0.01	— 0.10
24	027	026	1.51	1.50	— 0.08	— 0.17
I	+ 0.980	+ 0.999	— 13.81	— 12.88	+ 15.02	+ 15.84
II	154	146	+ 6.75	+ 6.42	— 5.25	— 5.65
III	132	126	+ 5.89	+ 5.61	— 4.41	— 4.75
IV	334	341	— 4.20	— 3.86	+ 5.55	+ 5.79
V	396	404	— 5.13	— 4.73	+ 6.46	+ 6.76
VI	168	159	+ 7.30	+ 6.94	— 5.80	— 6.23

I valori delle latitudini introdotti nei calcoli sono 45° 24′ 1″ per Padova, 41° 55′ 26″ per Roma.

ERRORI STRUMENTALI

Inclinazione. — Questa risultò da letture fatte alla livella avanti e dopo l' inversione dell' asse. Per le orarie si leggeva alla bolla in una posizione dell' asse quando l' immagine della stella entrava nel campo del cannocchiale e nell' altra posizione subito dopo il passaggio: per le polari in ciascuna posizione dell' asse si facevano, in generale, due letture, una al principio ed una alla fine della osservazione.

La tabella VI contiene i valori della inclinazione osservati nelle singole sere ed i corrispondenti tempi siderali: la lettera E o W indica che l' oculare al principio della osservazione si trovava a est o ad ovest.

Tab. VI

Valori singoli della inclinazione

Stella	Ora siderale	Agosto 1		Agosto 2		Agosto 3		Agosto 4		Agosto 5	
		Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.
					PADOVA — *Bamberg II.*						
	h		s		s		s		s		s
I	19.0	.	. . .	W	— 0.016	E	— 0.042	.	. . .	E	— 0.167
1	1	W	+ 0.116	E	030	W	002	.	. . .	W	+ 006
2	2	E	110	W	026	E	003	.	. . .	E	000
3	3	W	099	E	027	W	042	E	— 0.111	W	006
II	4	E	073	W	012	E	041	W	114	E	— 007
4	5	W	079	E	030	W	045	E	112	W	006
5	6	.	. . .	W	011	E	017	W	101	E	+ 011
6	7	W	086	E	011	W	012	E	090	W	013
7	8	E	083	W	012	E	047	W	095	E	002
8	9	W	084	E	041	W	064	E	088	W	— 008
9	20.5	.	. . .	.	. . .	W	— 0.060	.	. . .	E	— 0.005
10	6	E	+ 0.053	W	— 0.041	E	070	.	. . .	W	010
11	7	W	053	E	059	W	036	.	. . .	E	005
III	8	E	047	W	042	E	080	E	+ 0.045	W	010
12	9	W	041	E	044	W	077	W	045	W	020
13	21.0	E	029	W	048	E	081	E	050	E	019
14	2	W	045	E	063	W	041	W	059	E	021
15	3	E	033	W	047	E	069	E	061	W	017
IV	4	W	019	E	067	W	093	W	064	E	033
16	5	E	024	W	048	E	099	E	048	W	017
17	22.1	W	+ 0.012	E	— 0.069	W	— 0.122	W	+ 0.056	E	— 0.026
18	2	E	— 011	W	041	E	138	E	056	W	029
V	3	W	009	E	062	W	135	W	051	E	038
19	5	E	015	W	059	E	154	E	051	W	035
20	6	W	000	E	060	W	098	W	057	E	032
21	7	E	017	W	060	E	124	E	051	W	017
22	8	W	026	E	063	W	129	W	051	E	036
VI	9	E	038	W	059	E	165	E	039	W	036
23	23.1	W	036	E	067	W	144	W	045	E	036
24	2	E	041	W	059	E	168	E	023	W	042
					ROMA — *Bamberg I.*						
I	19.0	E	— 0.172	W	+ 0.019	E	— 0.034	W	— 0.014	W	— 0.038
1	1	W	170	.	. . .	W	023	E	033	E	049
2	2	E	177	E	045	E	029	W	055	W	041
3	3	W	193	W	— 016	.	. . .	E	047	E	053
II	4	E	174	E	+ 021	.	. . .	W	047	W	050
4	5	W	174	W	018	W	+ 004	E	047	E	060
5	6	E	168	E	— 016	E	020	W	074	W	041
6	7	W	170	W	+ 006	W	— 002	E	043	E	047
7	8	E	166	E	000	.	. . .	.	. . .	W	064
8	9	W	177	W	— 012	W	+ 004	E	078	E	045
9	20.5	.	. . .	.	. . .	E	— 0.039	E	— 0.055	E	— 0.064
10	6	.	. . .	W	— 0.004	W	025	W	045	W	043
11	7	E	— 0.189	E	025	E	033	E	074	E	064
III	8	W	160	W	021	W	039	W	060	W	095
12	9	.	. . .	E	012	E	039	E	053	E	039
13	21.0	W	181	W	027	W	035	W	058	W	066
14	2	E	170	E	012	E	031	E	058	E	043
15	3	W	168	W	023	W	037	W	066	W	058
IV	4	E	197	E	038	E	045	E	073	E	074
16	5	.	. . .	W	020	W	039	W	045	W	045
17	22.1	W	— 0.150	W	— 0.023	E	— 0.039	W	— 0.045	W	— 0.025
18	2	E	170	.	. . .	W	033	E	047	E	045
V	3	W	153	E	062	E	045	W	047	W	060
19	5	E	174	W	039	W	053	E	031	E	055
20	6	W	174	E	037	.	. . .	W	049	W	045
21	7	E	152	W	043	W	031	E	047	E	041
22	8	W	154	E	039	E	037	W	062	W	049
VI	9	E	182	W	014	W	045	E	066	E	064
23	23.1	W	140	E	023	E	039	W	045	W	014
24	2	E	172	W	025	W	021	E	047	E	049

Tab. VI *Valori singoli della inclinazione*

Stella	Ora siderale	Agosto 6		Agosto 7		Agosto 8		Agosto 10		Agosto 11	
		Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.
					PADOVA — *Bamberg II.*						
	h		s		s		s		s		s
I	19.0	W	+ 0.067	E	+ 0.066	W	+ 0.030	E	+ 0.061	·	· · ·
1	1	E	133	W	073	E	029	W	059	E	+ 0.122
2	2	W	135	E	069	W	051	E	057	W	117
3	3	E	126	W	065	E	030	W	056	E	116
II	4	W	125	E	042	W	029	E	038	W	093
4	5	E	065	W	033	E	002	W	030	E	071
5	6	W	102	E	054	W	— 009	E	030	W	096
6	7	E	072	W	047	E	+ 002	W	039	E	096
7	8	W	079	E	039	W	016	E	030	W	108
8	9	E	056	W	035	E	— 003	W	011	E	039
9	20.5	·	· · ·	E	+ 0.011	W	— 0.012	E	— 0.002	W	+ 0.041
10	6	·	· · ·	W	035	E	005	W	+ 006	E	060
11	7	·	· · ·	E	018	W	+ 012	E	017	W	101
III	8	·	· · ·	W	003	E	— 011	W	— 011	E	024
12	9	W	+ 0.108	E	011	W	013	E	000	W	053
13	21.0	E	060	W	019	E	021	W	+ 009	E	036
14	2	W	066	E	004	W	015	E	005	W	053
15	3	·	· · ·	W	— 015	E	012	W	000	E	033
IV	4	·	· · ·	E	029	W	038	E	— 007	W	030
16	5	·	· · ·	W	015	E	020	W	+ 003	E	024
17	22.1	·	· · ·	E	— 0.022	W	— 0.033	E	— 0.002	W	+ 0.024
18	2	·	· · ·	W	036	E	026	W	003	E	012
V	3	·	· · ·	E	050	W	032	E	026	W	018
19	5	·	· · ·	W	045	E	036	W	017	E	026
20	6	·	· · ·	E	030	W	029	E	003	W	032
21	7	·	· · ·	W	045	E	030	W	012	W	031
22	8	·	· · ·	E	051	W	030	E	012	E	029
VI	9	·	· · ·	W	060	E	045	W	022	W	025
23	23.1	·	· · ·	E	060	W	035	E	026	E	004
24	2	·	· · ·	W	063	E	024	W	030	W	000
					ROMA — *Bamberg I.*						
I	19.0	E	— 0.016	E	— 0.049	E	— 0.006	E	+ 0.024	W	+ 0.084
1	1	W	+ 020	W	008	W	+ 002	W	051	E	074
2	2	E	— 002	E	018	E	006	E	027	W	113
3	3	W	+ 023	W	002	W	018	W	043	E	090
II	4	E	— 006	E	020	E	— 015	E	— 001	W	138
4	5	W	006	W	002	W	+ 021	W	+ 045	E	115
5	6	E	+ 035	E	+ 002	E	— 006	E	012	W	094
6	7	W	006	W	— 014	W	+ 018	W	014	E	105
7	8	E	021	E	+ 002	E	016	E	020	W	066
8	9	W	018	W	002	W	008	W	004	E	058
9	20.5	E	0.000	W	+ 0.020	·	· · ·	E	+ 0.035	·	· · ·
10	6	W	— 008	E	— 002	E	— 0.010	W	010	W	+ 0.135
11	7	E	010	W	010	W	+ 004	E	004	E	105
III	8	W	014	E	003	E	— 014	W	005	W	074
12	9	E	004	W	+ 006	W	+ 023	E	006	E	074
13	21.0	W	018	E	000	E	016	W	006	W	090
14	2	E	016	W	— 008	W	— 006	E	— 002	E	105
15	3	W	018	E	+ 004	E	000	W	+ 008	W	070
IV	4	·	· · ·	W	001	W	+ 002	E	— 033	E	075
16	5	·	· · ·	E	— 031	E	— 023	W	006	W	078
17	22.1	·	· · ·	E	— 0.008	E	— 0.004	E	— 0.006	E	+ 0.068
18	2	·	· · ·	W	020	W	012	W	014	W	051
V	3	·	· · ·	E	031	E	031	E	048	E	042
19	5	·	· · ·	W	+ 020	W	+ 016	W	+ 006	W	086
20	6	·	· · ·	E	000	E	— 010	E	— 012	E	084
21	7	·	· · ·	W	— 014	W	023	W	008	W	066
22	8	·	· · ·	E	016	E	008	E	008	E	072
VI	9	·	· · ·	W	029	W	017	W	+ 006	W	076
23	23.1	·	· · ·	E	027	E	035	E	— 018	E	076
24	2	·	· · ·	W	023	W	+ 006	W	002	W	072

TAB. VI *Valori singoli della inclinazione*

Stella	Ora siderale	Agosto 19		Agosto 20		Agosto 21		Agosto 22		Agosto 23	
		Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.
					PADOVA — *Bamberg I.*						
	h		s		s		s		s		s
I	19.0	E	+ 0.082	E	— 0.016	W	— 0.035	E	+ 0.030	E	— 0.067
1	1	W	092	W	+ 006	E	082	W	043	W	082
2	2	E	103	E	010	W	058	E	039	E	074
3	3	W	103	W	000	E	047	W	041	W	078
II	4	E	114	E	— 001	W	060	E	037	E	070
4	5	W	119	W	000	E	068	W	039	W	070
5	6	E	121	E	+ 012	W	092	E	037	E	072
6	7	W	113	W	004	E	092	W	039	W	076
7	8	E	119	E	008	W	088	E	039	E	074
8	9	W	117	W	008	E	094	W	051	W	082
9	20.5	E	+ 0.098	E	— 0.008	W	+ 0.027	W	+ 0.055	·	· · ·
10	6	W	117	W	033	E	023	E	037	·	· · ·
11	7	E	115	E	041	W	016	W	035	E	— 0.084
III	8	W	120	W	012	E	001	E	036	W	080
12	9	E	121	E	008	W	025	W	033	E	111
13	21.0	W	105	W	033	E	020	E	021	W	119
14	2	E	113	E	033	W	— 008	W	027	E	107
15	3	W	117	W	053	E	+ 002	E	029	W	117
IV	4	E	119	E	052	W	— 011	W	020	E	084
16	5	W	117	W	076	E	002	E	021	W	092
17	22.1	W	+ 0.115	E	— 0.082	W	+ 0.004	E	— 0.008	E	— 0.131
18	2	E	109	W	076	E	— 002	W	+ 004	W	142
V	3	W	120	E	101	W	018	E	001	E	147
19	5	E	140	W	066	E	014	W	002	W	129
20	6	W	123	E	043	W	033	E	000	E	146
21	7	E	121	W	055	E	018	W	— 008	W	148
22	8	W	133	E	058	W	043	E	016	E	117
VI	9	E	139	W	060	E	045	W	+ 002	W	136
23	23.1	W	138	E	023	W	018	E	006	E	115
24	2	E	125	W	045	E	018	W	— 006	W	119
					ROMA — *Bamberg II*						
I	19.0	E	— 0.004	·	· · ·	E	— 0.028	W	— 0.005	E	+ 0.044
1	1	W	012	·	· · ·	W	023	E	+ 006	W	045
2	2	E	031	·	· · ·	E	048	W	— 001	E	029
3	3	W	031	·	· · ·	W	037	E	010	W	034
II	4	E	040	·	· · ·	E	046	W	020	E	022
4	5	W	038	E	+ 0.110	W	030	E	033	W	030
5	6	E	035	W	127	E	043	W	014	E	023
6	7	W	035	E	120	W	029	E	027	W	032
7	8	E	026	W	124	E	026	W	008	E	027
8	9	W	046	E	117	W	028	E	034	W	018
9	20.5	E	— 0.081	W	+ 0.102	E	— 0.046	W	— 0.021	·	· · ·
10	6	W	042	E	106	W	029	E	018	W	+ 0.025
11	7	E	030	W	111	E	031	W	003	E	023
III	8	W	034	E	098	W	035	E	033	W	015
12	9	E	028	W	103	E	051	W	026	E	009
13	21.0	W	035	E	101	W	039	E	021	W	013
14	2	E	034	W	108	E	045	W	022	E	011
15	3	W	036	E	100	W	042	E	027	W	019
IV	4	E	053	W	090	E	060	W	018	E	000
16	5	W	042	E	105	W	033	E	015	W	009
17	22.1	E	— 0.027	W	+ 0.110	E	— 0.054	W	— 0.024	E	0.000
18	2	W	042	E	100	W	038	E	021	W	+ 016
V	3	E	053	W	095	E	066	W	025	E	007
19	5	W	050	E	084	W	051	E	030	W	006
20	6	·	· · ·	W	111	E	060	W	024	E	019
21	7	·	· · ·	E	105	W	045	E	021	W	030
22	8	E	027	W	090	E	055	W	023	E	026
VI	9	W	045	E	093	W	060	E	027	W	008
23	23.1	E	042	W	091	E	063	W	028	E	002
24	2	W	045	E	092	W	069	E	034	W	006

Tab. VI *Valori singoli della inclinazione*

Stella	Ora siderale	Agosto 24		Agosto 25		Agosto 26		Agosto 27		Agosto 28	
		Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.	Ocul.	Inclin.
					PADOVA — *Bamberg I*						
	h		s		s		s		s		
I	19.0	E	+ 0.035	W	− 0.012	E	+ 0.083	E	+ 0.062	·	. . .
1	1	W	035	E	027	W	117	W	021	·	s . .
2	2	W	058	W	053	E	109	E	000	E	+ 0.014
3	3	E	021	E	057	W	078	W	020	·	. . .
II	4	W	060	W	040	·	. . .	E	− 003	·	. . .
4	5	E	051	E	045	·	. . .	W	+ 031	·	. . .
5	6	W	039	W	062	·	. . .	E	035	·	. . .
6	7	E	029	E	072	·	. . .	W	008	W	027
7	8	W	029	W	080	·	. . .	E	− 004	.	. . .
8	9	E	076	E	101	·	. . .	W	+ 014	E	043
9	20.5	E	+ 0.004	E	− 0.111	·	. . .	W	0.000	E	+ 0.060
10	6	W	021	W	111	W	+ 0.037	E	− 014	W	074
11	7	E	014	E	117	E	099	W	006	E	066
III	8	W	024	W	115	·	. . .	E	001	W	091
12	9	E	025	E	107	W	070	W	041	E	092
13	21.0	W	− 006	W	127	E	082	E	031	W	080
14	2	E	018	E	115	W	084	W	039	E	074
15	3	W	002	W	117	E	064	E	033	·	. . .
IV	4	E	005	E	120	W	065	W	027	·	. . .
16	5	W	018	W	119	E	078	E	043	E	086
17	22.1	·	. . .	E	− 0.121	W	− 0.006	W	− 0.043	E	+ 0.082
18	2	·	. . .	W	123	E	+ 023	E	029	W	082
V	3	·	. . .	E	138	W	014	W	047	E	080
19	5	·	. . .	W	117	E	027	E	058	W	082
20	6	·	. . .	E	131	W	004	W	049	E	080
21	7	·	. . .	W	135	E	008	E	057	W	068
22	8	·	. .	E	117	W	− 002	W	045	E	078
VI	9	·	. . .	W	101	E	020	E	045	W	074
23	23.1	·	. . .	E	131	W	+ 004	W	060	E	076
24	2	·	. . .	·	. . .	E	000	E	051	W	078
					ROMA — *Bamberg II*						
I	19.0	W	− 0.005	E	+ 0.015	W	− 0.001	E	+ 0.004	W	+ 0.007
1	1	E	022	W	034	E	000	W	015	E	001
2	2	W	031	E	006	W	000	E	000	W	003
3	3	E	032	W	− 003	E	006	W	019	E	000
II	4	W	029	E	002	W	000	E	− 016	W	− 010
4	5	E	063	W	+ 015	E	024	W	000	E	025
5	6	W	045	E	005	W	018	E	006	W	000
6	7	E	041	W	006	E	000	W	+ 003	E	001
7	8	W	024	E	004	W	020	E	006	W	000
8	9	E	057	W	000	E	022	W	− 006	E	003
9	20.5	W	+ 0.024	E	− 0.010	W	− 0.018	E	− 0.040	W	+ 0.042
10	6	E	018	W	003	E	037	W	011	E	032
11	7	W	014	E	003	W	015	E	022	W	042
III	8	E	010	W	015	E	025	W	017	E	038
12	9	W	015	E	016	W	021	E	022	W	036
13	21.0	E	021	W	000	E	028	W	012	E	043
14	2	W	030	E	005	W	021	E	028	W	049
15	3	·	. . .	W	+ 001	E	024	W	024	E	055
IV	4	·	. . .	E	− 016	W	028	E	028	W	044
16	5	·	. . .	W	000	E	024	W	018	E	049
17	22.1	·	. . .	E	− 0.016	W	− 0.009	·	. . .	W	+ 0.043
18	2	·	. . .	W	000	E	030	·	. . .	E	039
V	3	·	. . .	E	005	W	033	E	− 0.036	W	035
19	5	·	. . .	W	007	E	049	W	031	E	028
20	6	·	. . .	E	003	W	020	E	028	W	046
21	7	·	. . .	W	004	E	033	W	026	E	048
22	8	·	. . .	E	+ 003	W	033	E	020	W	051
VI	9	·	. . .	W	− 010	E	045	W	027	E	039
23	23.1	·	. . .	E	009	W	033	E	045	W	039
24	2	·	. . .	W	009	E	036	W	029	E	036

Il buon funzionamento delle livelle durante l'intero periodo delle osservazioni è assicurato dalle piccole differenze fra i successivi valori della inclinazione ottenuti partendo dall' una o dall' altra posizione iniziale dell' oculare: chiamando i_e o i_o l'inclinazione quando l' oculare al principio si trovava ad est o ad ovest, risultò in media la differenza $(i_o - i_e)$

PADOVA	*Bamberg II* $+0\overset{s}{.}006$,	*Bamberg I* $0\overset{s}{.}000$
ROMA	» $+0.004$	» $+0.005$

Poichè le stelle orarie di ciascuna determinazione di tempo sono distribuite attorno al Zenit, la media delle inclinazioni ad esse relative corrisponde alla posizione verticale del cannocchiale; mentre la media delle inclinazioni relative alle due polari corrisponde ad una distanza zenitale di oltre 40°. Pertanto la differenza di queste due medie, relative a tempi prossimamente eguali, è indizio di una variazione della inclinazione con la distanza zenitale del cannocchiale. Chiamando i_z la inclinazione media relativa alle orarie di una determinazione di tempo e i_p la media relativa alle due polari, risultano i seguenti medi valori della differenza $(i_z - i_p)$, ciascuno da 28 valori semplici:

PADOVA	*Bamberg II* $+0\overset{s}{.}006 \pm 0\overset{s}{.}002$,	*Bamberg I* $0\overset{s}{.}000 \pm 0\overset{s}{.}003$
ROMA	» $+0.003 \pm 0.001$	» $+0.009 \pm 0.003$

Questa differenza non è trascurabile nè a Padova nè a Roma nel primo periodo delle osservazioni: ne fu tenuto conto per ridurre alla posizione verticale del cannocchiale le inclinazioni ottenute durante l' osservazione delle polari. Dopo questa riduzione i valori della inclinazione relativi a ciascuna determinazione di tempo furono riuniti in una semplice media contenuta nella tabella VII assieme al numero delle inclinazioni da cui risulta.

Da questa tabella si riconosce:

1°) l' inclinazione nelle varie sere si mantenne sempre così piccola che i risultati delle singole determinazioni di tempo si devono ritenere indipendenti da eventuali incertezze nelle costanti delle livelle; in media l' inclinazione risultò

		1ª det.	2ª det.	3ª det.	nella sera
PADOVA	*Bamberg II*	$+0\overset{s}{.}023$	$+0\overset{s}{.}007$	$-0\overset{s}{.}030$	$0\overset{s}{.}000$
	» *I*	+ 14	+ 03	— 20	— 01
ROMA	» *I*	— 15	— 27	— 33	— 25
	» *II*	+ 03	+ 02	— 05	00

2°) nel corso delle osservazioni di ciascuna sera l' inclinazione variò quasi sempre nello stesso senso di quantità non trascurabili tanto a Padova quanto a Roma, ma più nel primo che nel secondo periodo; dai medi valori della inclinazione relativi alle determinazioni di tempo 1ª e 3ª si ottiene per la variazione oraria della inclinazione

PADOVA	*Bamberg II* $-0\overset{s}{.}015$,	*Bamberg I* $-0\overset{s}{.}010$
ROMA	» *I* — 07	» *II* — 04

Tab. VII

Inclinazioni medie

1906 Agosto	PADOVA						ROMA					
	1ª det.		2ª det.		3ª det.		1ª det.		2ª det.		3ª det.	
	i	nº	*i*	nº	*i*	nº	*i*	nº	*i*	nº	*i*	nº
	Bamberg II						*Bamberg I*					
	s		s		s		s		s		s	
1	+ 0.092	8	+ 0.040	9	— 0.017	10	— 0.172	10	— 0.174	6	— 0.160	10
2	— 020	10	— 050	9	— 059	10	+ 009	9	— 018	9	— 032	9
3	— 030	10	— 069	10	— 137	10	— 007	7	— 034	10	— 036	9
4	— 102	7	+ 055	7	+ 049	10	— 047	9	— 057	10	— 047	10
5	+ 003	9	— 015	10	— 032	10	— 047	10	— 057	10	— 043	10
6	+ 097	10	+ 078	3	...	..	+ 011	10	— 010	8	...	..
7	+ 053	10	+ 005	10	— 045	10	— 009	10	000	10	— 013	10
8	+ 019	10	— 012	10	— 031	10	+ 008	10	+ 001	9	— 010	10
10	+ 042	10	+ 003	10	— 014	10	+ 026	10	+ 005	10	— 009	10
11	+ 096	9	+ 047	10	+ 021	10	+ 096	10	+ 092	9	+ 071	10
	Bamberg I						*Bamberg II*					
19	+ 0.108	10	+ 0.114	10	+ 0.126	10	— 0.030	10	— 0.042	10	— 0.041	8
20	+ 003	10	— 035	10	— 061	10	+ 120	5	+ 102	10	+ 097	10
21	— 072	10	+ 009	10	— 020	10	— 034	10	— 041	10	— 056	10
22	+ 040	10	+ 031	10	— 002	10	— 015	10	— 020	10	— 026	10
23	— 075	10	— 099	8	— 133	10	+ 030	10	+ 014	9	+ 012	10
24	+ 043	10	+ 004	10	...	..	— 035	10	+ 019	7	...	..
25	— 055	10	— 116	10	— 124	9	+ 008	10	— 007	10	— 006	10
26	+ 097	4	+ 072	8	+ 005	10	— 009	10	— 024	10	— 032	10
27	+ 018	10	— 024	10	— 048	10	+ 002	10	— 022	10	— 030	8
28	+ 028	3	+ 078	8	+ 078	10	— 003	10	+ 043	10	+ 040	10

Il senso della variazione trova a Padova facile spiegazione in un piccolo movimento diurno della torre dovuto alla insolazione; l'ubicazione diversa degli strumenti nelle due stazioni spiega la maggiore variazione a Padova; la variazione maggiore nel 1º periodo tanto a Padova quanto a Roma è forse dovuta alle diverse temperature dei due periodi. Dalle 4 letture termometriche, che si fecero ogni sera nel corso delle osservazioni, risulta in media la temperatura

nel 1º periodo a Padova $24\overset{\circ}{.}6$, a Roma $23\overset{\circ}{.}2$
» 2º » » 21.5 » 20.3 .

La accertata variazione della inclinazione non permetteva di adottare nella riduzione delle osservazioni le medie della tabella VII; nè sarebbe stato corretto tenerne conto accettando i medi valori sopra riferiti, poichè la variazione fu diversa da sera a sera e non sempre costante nell'intervallo delle osservazioni di ciascuna sera. Per questo le inclinazioni osservate, ridotte, come fu detto, alla posizione verticale del cannocchiale, vennero perequate di tre in tre e ne risultarono i dati della tabella VIII.

Nota. L'inclinazione fu corretta a Padova il 4 ed il 21 Agosto dopo la prima determinazione di tempo; il 5 Agosto dopo l'osservazione della polare I: a Roma in 24 e 28 Agosto dopo la prima determinazione di tempo.

Tab. VIII *Inclinazioni perequate*

Ora sid.	Agosto 1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	PADOVA — *Bamberg II.*									
h		s	s			s	s	s	s	
19.08	s . . .	− 0.022	− 0.014	. . .	s . . .	+ 0.114	+ 0.071	+ 0.039	+ 0.061	s . . .
21	+ 0.108	028	016	. . .	+ 0.004	131	069	037	057	+ 0.118
34	096	020	027	s . . .	002	131	061	039	052	111
46	086	021	041	− 0.110	000	107	049	022	043	095
55	. . .	016	032	107	001	099	045	009	035	089
63	. . .	017	025	101	006	080	045	− 002	033	088
71	. . .	011	025	095	009	084	047	+ 003	033	100
82	084	021	041	091	002	069	040	005	027	081
20.61	. . .	. . .	− 0.055	. . .	− 0.007	. . .	+ 0.021	− 0.002	+ 0.007	+ 0.067
73	+ 0.053	− 0.045	060	. . .	006	. . .	021	+ 001	006	064
84	049	046	062	. . .	010	. . .	013	− 002	004	061
94	041	043	077	+ 0.045	014	. . .	013	013	001	040
21.06	038	052	066	051	020	+ 0.078	011	016	005	047
15	036	053	064	057	019	. . .	+ 003	016	005	041
27	034	057	066	063	022	. . .	− 011	020	001	041
40	027	052	085	060	020	. . .	018	021	001	031
22.17	− 0.001	− 0.055	− 0.130	+ 0.056	− 0.029		− 0.034	− 0.028	− 0.008	+ 0.020
31	010	052	140	055	032		042	029	013	021
45	006	058	127	055	033		040	030	013	027
57	011	060	125	053	028		040	032	011	030
67	014	061	117	053	028		042	030	009	031
79	025	059	137	049	028		050	033	013	030
92	031	061	144	047	034		055	035	018	021
23.07	036	060	157	038	036		059	033	024	012
	ROMA — *Bamberg I.*									
19.08	− 0.170	+ 0.036	− 0.026	− 0.031	− 0.040	+ 0.004	− 0.022	+ 0.004	+ 0.037	+ 0.093
21	180	022	023	045	048	014	009	009	040	092
34	178	020	018	047	045	008	010	006	026	117
46	177	011	007	044	051	007	005	011	032	117
55	169	011	+ 006	053	047	011	004	003	022	119
63	171	003	007	055	049	012	005	011	024	105
71	168	− 003	006	059	051	021	003	009	015	088
82	171	002	001	060	052	015	003	014	013	076
20.61	. . .	. . .	− 0.032	− 0.058	− 0.057	− 0.006	+ 0.003	. . .	+ 0.016	. . .
73	. . .	− 0.014	029	057	064	008	− 002	− 0.004	009	+ 0.108
84	− 0.169	016	034	059	063	006	+ 001	+ 007	008	087
94	166	017	035	054	064	009	004	011	009	082
21.06	172	017	035	056	049	013	− 001	011	003	090
15	173	021	034	061	056	017	001	003	004	088
27	175	021	035	063	055	. . .	+ 002	002	− 006	086
40	. . .	024	037	058	056	. . .	− 006	− 004	007	077
22.17	− 0.155	− 0.038	− 0.036	− 0.043	− 0.040		− 0.017	− 0.013	− 0.020	+ 0.057
31	163	043	041	039	050		007	006	016	063
45	164	043	044	039	050		001	005	015	074
57	167	040	042	042	047		+ 002	006	005	079
67	160	040	037	053	045		− 010	014	009	074
79	160	029	035	055	048		017	013	000	074
92	156	022	037	055	039		021	017	004	078
23.07	162	018	032	050	039		023	012	002	078

Tab. VIII *Inclinazioni perequate*

Ora sid.	Agosto 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					PADOVA — *Bamberg I.*					
h	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
19.08	+ 0.092	0.000	— 0.058	+ 0.037	— 0.074	+ 0.043	— 0.031	+ 0.103	+ 0.028	
21	099	+ 005	062	041	078	038	046	101	014	
34	107	003	055	039	074	046	050	. . .	006	
46	112	000	058	039	073	044	047	. . .	016	
55	118	004	073	038	071	050	049	. . .	021	
63	118	005	084	038	073	040	060	. . .	025	
71	118	008	091	038	074	032	071	. . .	013	
82	116	007	091	043	077	045	084	. . .	006	
20.61	+ 0.110	— 0.027	+ 0.022	+ 0.042	. . .	+ 0.013	— 0.113	. . .	— 0.007	+ 0.067
73	117	029	013	036	. . .	020	114	+ 0.074	007	077
84	119	020	014	035	— 0.092	021	113	085	016	083
94	115	018	015	030	103	014	116	079	024	088
21.06	113	025	012	027	112	000	116	079	037	082
15	112	040	005	026	114	— 009	120	077	034	073
27	116	046	— 006	025	103	008	117	071	033	072
40	118	060	004	023	098	008	119	069	034	076
22.17	+ 0.115	— 0.086	— 0.005	— 0.001	— 0.140		— 0.127	+ 0.010	— 0.040	+ 0.081
31	123	081	011	+ 002	139		126	021	045	081
45	128	070	022	001	141		129	015	051	081
57	128	055	022	— 002	141		128	013	055	073
67	126	052	031	008	137		128	003	050	075
79	131	058	035	007	134		118	— 005	049	073
92	137	047	035	003	123		116	006	050	076
23.07	134	043	027	+ 001	123		. . .	005	052	076
					ROMA — *Bamberg II.*					
19.08	— 0.016	. . .	— 0.033	0.000	+ 0.039	— 0.019	+ 0.018	0.000	+ 0.006	+ 0.004
21	025	. . .	036	— 002	036	028	012	— 002	011	001
34	034	. . .	044	010	028	031	000	002	001	— 002
46	036	. . .	038	021	029	041	003	010	001	012
55	038	s . .	040	022	025	046	006	014	— 007	012
63	036	+ 0.119	034	025	028	050	009	014	001	009
71	032	124	033	016	027	037	005	013	+ 001	000
82	036	120	028	023	026	041	003	014	001	001
20.61	— 0.051	+ 0.106	— 0.035	— 0.014	. . .	+ 0.019	— 0.005	— 0.023	— 0.024	+ 0.039
73	035	105	032	018	+ 0.021	014	007	026	017	037
84	031	104	039	021	016	013	011	020	020	039
94	032	101	042	027	012	015	010	025	017	039
21.06	032	104	045	023	011	022	007	023	021	043
15	035	103	042	023	014	. . .	001	024	021	049
27	041	099	049	022	010	. . .	007	024	027	049
40	044	098	045	020	009	. . .	005	025	023	049
22.17	— 0.041	+ 0.102	— 0.053	— 0.023	+ 0.008		— 0.007	— 0.024	. . .	+ 0.039
31	048	093	052	025	010		004	037	. . .	034
45	. . .	097	059	026	011		005	034	— 0.032	036
57	. . .	100	052	025	018		005	034	028	041
67	. . .	102	053	023	025		001	029	025	048
79	. . .	096	053	024	021		004	037	024	046
92	038	091	059	026	012		005	037	031	043
23.07	044	092	064	030	005		009	038	034	038

Da questa tabella, con interpolazione semplice, si ricavarono i valori dell' inclinazione adottati nella riduzione delle osservazioni; quelli però relativi alle polari furono diminuiti delle corrispondenti differenze $(i_z - i_p)$.

Tenendo conto della variazione serale della inclinazione e delle differenze $(i_z - i_p)$, l' errore medio di una livellazione risulterebbe inferiore a $0^s.01$ per tutti e due gli strumenti.

Azimut. — I valori definitivi dell' azimut strumentale a dedotti dalle singole polari sono contenuti nella tabella IX insieme agli elementi che hanno servito a calcolarli mediante la formola

$$a = \frac{\alpha - (\mathrm{T} + \Delta\mathrm{T} + \mathrm{I}i)}{\mathrm{A}} \quad ;$$

nella quale T rappresenta il tempo cronografico osservato del passaggio della polare per il cerchio massimo strumentale corretto per la larghezza dei contatti e per l' aberrazione diurna meridiana, ΔT la correzione dell' orologio, Ii la correzione per la inclinazione i, A il coefficiente d' azimut, α l' ascensione retta apparente (non corretta per l' aberrazione diurna) diminuita di 12^h per le stelle osservate nella culminazione inferiore.

TAB. IX *Azimut strumentali*

Stelle		PADOVA, *Bamberg II.*				ROMA, *Bamberg I.*			
N.	Asc. retta	i	T	ΔT	a	i	T	ΔT	a
				Agosto 1					
	h m s	s	h m s	s	s	s	h m s	s	s
I	6 56 24.81	. .	. . . .	. . .	. . .	−0.171	18 56 16.19	+ 5.45	+0.061
II	19 27 22.09	+0.080	19 27 31.06	— 8.58	+0.177	186	19 27 17.95	81	085
III	20 49 26.38	. . .	. . . .	. . .	. . .	178	20 49 30.78	6.75	032
IV	9 23 36.50	021	21 23 45.22	57	— 011	192	21 23 28.47	7.14	026
V	10 19 30.90	— 016	22 19 39.42	58	003	172	22 19 22.40	76	— 010
VI	22 55 24.34	037	22 55 33.29	58	+ 017	165	22 55 17.35	8.16	+ 003
				Agosto 2					
I	6 56 25.16	−0.028	18 56 33.28	— 8.89	+0.025	+0.030	18 55 55.32	+27.32	+0.184
II	19 27 21.99	027	19 27 31.66	89	114	002	19 26 55.37	53	163
III	20 49 36.35	052	20 49 46.07	93	109	— 025	20 49 9.27	28.08	181
IV	9 23 36.53	058	21 23 44 94	93	050	033	21 23 7.31	31	136
V	10 19 30.88	058	22 19 39.30	96	037	052	22 19 1.12	71	118
VI	22 55 24.43	067	22 55 33.93	96	009	031	22 54 56.35	96	108
				Agosto 3					
I	6 56 25.52	−0.020	18 56 30.33	— 9.32	+0.281	−0.036	18 55 48.57	+34.09	+0.152
II	19 27 21.88	047	19 27 32.77	32	238	. . .	. . . .	. . .	. . .
III	20 49 36.31	068	20 49 47.19	36	254	043	20 49 2.77	62	177
IV	9 23 36.56	091	21 23 44.55	36	177	046	21 23 0.92	79	116
V	10 19 30.87	146	22 19 38.64	34	127	050	22 18 54.70	35.06	129
VI	22 55 24.50	150	22 55 35.80	34	148	. . .	. . . .	. . .	. . .
				Agosto 4					
I	6 56 25.85	. . .	. . . .	. . .	. . .	−0.020	18 55 42.50	+40.73	+0.149
II	19 27 21.77	−0.116	19 27 32.33	— 9.67	+0.021	053	19 26 42.07	86	145
III	20 49 36.28	+ 043	20 49 45.12	73	— 145	068	20 48 55.85	41.22	086
IV	9 23 36.59	054	21 23 47.45	73	164	067	21 22 54 32	37	110
V	10 19 30.86	049	22 19 42.81	69	311	048	22 18 48.29	63	105
VI	22 55 24.56	041	22 55 31.91	69	352	064	22 54 43.56	80	058

TAB. IX *Azimut strumentali*

Stelle		PADOVA, *Bamberg II.*				ROMA, *Bamberg I.*			
N.	Asc. retta	*i*	T	ΔT	*a*	*i*	T	ΔT	*a*
				Agosto 5					
	h m s	s	h m s	s	s	s	h m s	s	s
I	6 56 26.17	−0.167	18 56 38.92	− 9.95	−0.340	−0.039	18 55 40.62	+42.61	+0.154
II	19 27 21.67	006	19 27 30.19	95	280	060	19 26 40.57	61	200
III	20 49 36.24	018	20 49 44.59	10.00	399	072	20 48 54.47	62	095
IV	9 23 36.62	026	21 23 49.47	00	533	065	21 22 53.00	63	128
V	10 19 30.85	038	22 19 44.07	00	528	059	22 18 47.39	69	072
VI	22 55 24.62	. . .	. . . .	. .	. . .	048	22 54 42.60	72	059
				Agosto 6					
I	6 56 26.47	+0.108	18 56 44.62	−10.24	−0.427	−0.016	18 55 40.97	+43.29	+0.127
II	19 27 21.57	101	19 27 28.82	24	440	002	19 26 39.41	31	202
III	20 49 36.21	. . .	. . . .	. .	. . .	015	20 48 53.50	35	118
				Agosto 7					
I	6 56 26.76	+0.065	18 56 45.11	−10.60	−0.456	− 0.047	18 55 40.09	+44.13	+0.122
II	19 27 21.47	043	19 27 29.45	60	444	014	19 26 38.42	14	177
III	20 49 36.18	007	20 49 44.56	63	502	008	20 48 52,66	18	130
IV	9 23 36.65	− 024	21 23 50.21	63	546	015	21 22 51.88	20	088
V	10 19 30.80	048	22 19 44.85	61	571	016	22 18 45.78	27	099
VI	22 55 24.75	061	22 55 32 99	61	486	030	22 54 40.98	31	053
				Agosto 8					
I	6 56 27.02	+0.033	18 56 45.29	−10.92	−0.458	−0.007	18 55 41.00	+44.65	+0.081
II	19 27 21.39	016	19 27 29.95	92	428	+0.002	19 26 37.41	66	122
III	20 49 36.15	− 008	20 49 45.38	96	404	−0.002	20 48 51.86	68	080
IV	9 23 36.66	027	21 23 49.72	96	398	013	21 22 51.70	69	038
V	10 19 30.76	035	22 19 44.48	98	452	015	22 18 45.85	72	018
VI	22 55 24.83	041	22 55 33.72	98	412	026	22 54 40.45	73	027
				Agosto 10					
I	6 56 27.58	+0.055	18 56 45.98	−11.76	−0.391	+0.024	18 55 40.04	+46.23	+0.102
II	19 27 21.20	037	19 27 31.14	76	299	023	19 26 35.49	25	122
III	20 49 36.11	− 002	20 49 46.21	80	388	−0.001	20 48 50.06	33	057
IV	9 23 36.67	005	21 23 50.88	80	438	016	21 22 49.88	36	064
V	10 19 30.68	019	22 19 45.44	81	472	025	22 18 43.92	40	035
VI	22 55 25.00	024	22 55 34.58	81	416	013	22 54 38.59	43	− 011
				Agosto 11					
I	6 56 27.88	. . .	. . . .	. . .	. . .	+0.085	18 55 40.99	+47.17	+0.052
II	19 27 21.10	. . .	. . . .	. . .	. . .	108	19 26 33.39	18	029
III	20 49 36.08	+0.055	20 49 45.64	−12.07	−0.497	078	20 48 48.33	23	− 017
IV	9 23 36.67	025	21 23 51.90	07	550	068	21 22 49.51	25	+ 029
V	10 19 30.63	. . .	. . . .	. .	. . .	054	22 18 43.53	31	006
VI	22 55 25.09	015	22 55 33.82	08	559	069	22 54 37.13	34	− 022

Tab. IX

Azimut strumentali

Stelle		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Asc. retta	*i*	T	ΔT	*a*	*i*	T	ΔT	*a*
				Agosto 19					
	h m s	s	h m s	s	s	s	h m s	s	s
I	6 56 31.00	+0.083	18 56 46.48	—14.74	+0.027	—0.016	18 55 46.54	+47.56	—0.209
II	19 27 20.06	112	19 27 34.58	76	099	036	19 26 31.43	54	234
III	20 49 35.64	119	20 49 49.90	83	028	031	20 48 47.48	50	175
IV	9 23 37.05	118	21 23 52.09	84	054	040	21 22 50.95	50	271
V	10 19 30.68	123	22 19 45.64	85	080	048	22 18 45.12	52	324
VI	22 55 25.47	137	22 55 39.60	85	048	038	22 54 36.28	52	310
				Agosto 20					
I	6 56 31.38	—0.010	18 56 44.47	—15.32	+0.139	...	....	...	...
II	19 27 19.93	000	19 27 36.10	33	160	...	....	...	...
III	20 49 35.57	020	20 49 51.64	37	132	+0.104	20 48 46.19	+47.31	—0.313
IV	9 23 37.10	060	21 23 51.82	37	072	098	21 22 52.04	31	323
V	10 19 30.69	081	22 19 45.53	38	024	093	22 18 46.25	29	356
VI	22 55 25.51	047	22 55 41.92	38	119	091	22 54 35.08	29	403
				Agosto 21					
I	6 56 31.73	—0.045	18 56 44.37	—15.82	+0.170	—0.033	18 55 48.84	+46.84	—0.277
II	19 27 19.80	058	19 27 36.68	84	124	038	19 26 31.83	82	246
III	20 49 35.51	+ 014	20 49 52.14	92	179	039	20 48 47.66	75	278
IV	9 23 37.14	— 004	21 23 37.14	93	088	045	21 22 51.92	74	292
V	10 19 30.70	011	22 19 45.88	92	105	052	22 18 45.81	73	309
VI	22 55 25.54	035	22 55 41.87	92	026	059	22 54 37.16	73	331
				Agosto 22					
I	6 56 32.08	+0.031	18 56 47.53	—16.18	+0.077	0.000	18 55 50.25	+46.36	—0.286
II	19 27 19.67	039	19 27 36.35	21	139	— 021	19 26 31.79	36	292
III	20 49 35.44	035	20 49 52.24	29	163	021	20 48 47.78	39	292
IV	9 23 37.17	023	21 23 52.86	31	130	020	21 22 52.61	38	328
V	10 19 30.70	002	22 19 46.40	29	093	025	22 18 46.51	36	339
VI	22 55 25.57	— 003	22 55 42.78	28	157	026	22 54 37.03	35	381
				Agosto 23					
I	6 56 32.44	—0.070	18 56 44.69	—16.41	+0.212	+0.039	18 55 52.01	+46.10	—0.326
II	19 27 19.54	073	19 27 37.55	41	211	029	19 26 31.39	09	331
III	20 49 35.39	092	20 49 52.82	42	107	016	20 48 47.48	07	368
IV	9 23 37.21	098	21 23 52.23	42	178	009	21 22 53.25	07	375
V	10 19 30.70	139	22 19 45.43	41	150	010	22 18 47.33	05	389
VI	22 55 25.61	123	22 55 43.70	41	135	012	22 54 37.17	04	373
				Agosto 24					
I	6 56 32.81	+0.040	18 56 46.58	—16.63	+0.227	—0.019	18 55 52.28	+45.06	—0.302
II	19 27 19.41	044	19 27 37.23	65	280	041	19 26 33.04	06	278
III	20 49 35.33	021	20 49 52.91	69	229	+ 013	20 48 48.16	00	442
IV	9 23 37.25	— 008	21 23 52.63	70	232	...	....	...	...
				Agosto 25					
I	6 56 33.21	—0.012	18 56 46.65	—17.09	+0.232	+0.018	18 55 55.12	+43.94	-0.355
II	19 27 19.27	047	19 27 37.67	11	185	003	19 26 33.30	90	363
III	20 49 35.27	113	20 49 53.71	14	143	— 011	20 48 49.63	84	391
IV	9 23 37.29	119	21 23 52.97	15	175	005	21 22 55.88	80	416
V	10 19 30.69	126	22 19 46.51	14	104	004	22 18 49.84	76	434
VI	22 55 25.71	116	22 55 44.58	14	152	005	22 54 39.64	72	384

TAB. IX *Azimut strumentali*

Stelle		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Asc. retta	*i*	T	ΔT	*a*	*i*	T	ΔT	*a*
				Agosto 26					
	h m s	s	h m s	s	s	s	h m s	s	s
I	6 56 33.64	+0.093	18 56 48.26	−17.51	+0.277	0.000	18 55 56.88	+42.91	−0.388
II	19 27 19.12	...	...	...	...	− 010	19 26 34.10	89	388
III	20 49 35.20	...	...	...	...	020	19 48 50.65	88	374
IV	9 23 37.35	069	21 23 53.59	68	312	025	21 22 56.69	87	399
V	10 19 30.70	021	22 19 46.98	64	228	037	22 18 50.60	85	432
VI	22 55 25.75	− 006	22 55 44.36	63	162	037	22 54 40.80	84	381
				Agosto 27					
I	6 56 34.10	+0.055	18 56 48.71	−18.31	+0.297	+0.006	18 55 57.85	+41.92	−0.353
II	19 27 18.97	016	19 27 38.28	31	211	001	19 26 35.19	89	334
III	20 49 35.12	− 016	20 49 54.40	34	193	− 020	20 48 51.31	83	440
IV	9 23 37.42	034	21 23 54.78	35	153	023	21 22 57.68	80	371
V	10 19 30.72	045	22 19 47.93	38	145	032	22 18 51.34	77	376
VI	22 55 25.79	050	22 55 45.70	41	195	031	22 54 41.63	73	424
				Agosto 28					
I	6 56 34.58	...	...	...	...	+0.004	18 55 59.30	+40.96	−0.355
II	19 27 18.80	...	...	...	...	− 012	19 26 35.87	95	365
III	20 49 35.04	+0.083	20 49 54.26	−18.98	+0.166	+ 039	20 48 51.68	95	461
IV	9 23 37.50	...	...	...	...	049	21 22 59.23	93	426
V	10 19 30.76	081	22 19 49.41	19.06	127	034	22 18 53.32	90	487
VI	22 55 25.81	076	22 55 45.13	08	136	043	22 54 41.60	88	487

La tabella X riassume i risultati ottenuti da ciascuna polare nelle varie sere e i medi valori dell' azimut provenienti dalle due polari di ciascuna determinazione di tempo adottati nella riduzione delle orarie. Questi medi valori mettono in evidenza il fatto notevole della variazione dell' azimut nel corso delle osservazioni di ciascuna sera. In media, dagli azimut dedotti dalle quattro polari estreme nelle sere in cui tutte queste furono osservate, la variazione oraria risulta:

	PADOVA		ROMA	
Bamberg II	$-\overset{s}{0}.020 \pm \overset{s}{0}.0068$	5 sere	$-\overset{s}{0}.019 \pm \overset{s}{0}.0034$	8 sere
» *I*	-0.016 ± 0.0048	7 »	-0.023 ± 0.0020	8 »

Le piccole differenze che la variazione presenta per ciascuno strumento porterebbero ad ascrivere il fatto ad incertezze nelle ascensioni rette delle stelle, piuttosto che ad un vero movimento strumentale; tanto più che la ipotesi della costanza dell' azimut nel corso di una sera parrebbe convalidata, come fu già avvertito, dalla piccola variazione che esso subisce da sera a sera. Ma, se si deduce la variazione oraria dell' azimut prima dai valori medi di questo relativi alla prima e seconda determinazione di tempo e poi da quelli relativi alla seconda e alla terza, si trova un accordo così soddisfacente che non è verosimile attribuirlo ad errori nelle posizioni stellari. D' altra parte, l' ipotesi della costanza dell' azimut in ciascuna sera conduce alle seguenti correzioni per le ascensioni rette delle sei polari:

	I	II	III	IV	V	VI
	s	s	s	s	s	s
Bamberg II	− 0.408	+ 0.216	+ 0.059	+ 0.064	+ 0.272	− 0.161
» *I*	− 483	+ 214	− 001	+ 045	+ 196	− 198
Medio	− 446	+ 215	+ 029	+ 055	+ 234	− 180

Tab. X

Valori medi degli azimut

1906 Agosto	Valori singoli degli azimut						Valori medi degli azimut		
	I	II	III	IV	V	VI	I e II	III e IV	V e VI
				PADOVA — *Bamberg II*					
	s	s	s	s	s	s	s	s	s
1	...	+ 0.177	...	— 0.011	— 0.003	+ 0.017	...	...	+ 0.007
2	+ 0.025	114	+ 0.109	+ 050	037	009	+ 0.070	+ 0.080	023
3	281	238	254	177	127	148	260	215	138
4	...	021	— 145	— 164	— 311	— 352	...	— 154	— 332
5	— 340	— 280	399	533	528	...	— 310	466	...
6	427	440	...	...	...	...	434	...	...
7	456	444	502	546	571	486	450	524	528
8	458	428	404	398	452	412	443	401	432
10	391	299	388	438	472	416	345	413	444
11	...	...	497	550	...	559	...	524	...
				PADOVA — *Bamberg I*					
19	+ 0.027	+ 0.099	+ 0.028	+ 0.054	+ 0.080	+ 0.048	+ 0.063	+ 0.041	+ 0.064
20	139	160	132	072	024	119	150	102	072
21	170	124	179	088	105	026	147	134	065
22	077	139	163	130	093	157	108	146	125
23	212	211	107	178	150	135	212	142	142
24	227	280	229	232	...	...	253	230	...
25	232	185	143	175	104	152	208	159	128
26	277	...	...	312	228	162	...	...	195
27	297	211	193	153	145	195	254	173	170
28	...	...	166	...	127	136	...	...	132
				ROMA — *Bamberg I*					
1	+ 0.061	+ 0.085	+ 0.032	+ 0.026	— 0.010	+ 0.003	+ 0.073	+ 0.029	— 0.004
2	184	163	181	136	+ 118	108	174	158	+ 113
3	152	...	177	116	129	...	...	146	...
4	149	145	086	110	105	058	147	098	081
5	154	200	095	128	072	059	177	112	066
6	127	202	118	...	...	...	165	...	...
7	122	177	130	088	099	053	150	109	076
8	081	122	080	038	018	027	102	059	022
10	102	122	057	064	035	— 011	112	060	012
11	052	029	— 017	029	006	022	040	006	— 008
				ROMA — *Bamberg II*					
19	— 0.209	— 0.234	— 0.175	— 0.271	— 0.324	— 0.310	— 0.222	— 0.223	— 0.317
20	...	...	313	323	356	403	...	318	380
21	277	246	278	292	309	331	262	285	320
22	286	292	292	328	339	381	289	310	360
23	326	331	368	375	389	373	328	372	381
24	302	278	442	...	...	...	290	...	...
25	355	363	391	416	434	384	359	404	409
26	388	388	374	399	432	381	388	386	407
27	353	334	440	371	376	424	344	406	400
28	355	365	461	426	487	487	360	444	487

Quindi: le correzioni sono piccole per le polari della determinazione di mezzo, cioè per quelle più prossime all' epoca per cui vale il valor medio dell' azimut; sono forti invece per le altre polari ed hanno segno opposto per le stelle della stessa coppia come pure per le stelle osservate nella stessa culminazione.

Tutte queste circostanze, che non possono considerarsi come fortuite, trovano facile e completa spiegazione ammettendo la variazione dell' azimut. Tenendo conto di questa, si ottengono le seguenti differenze fra l'azimut dedotto dalla culminazione superiore e quello dedotto dalla inferiore in ciascuna determinazione di tempo:

PADOVA	*Bamberg II*	+ 0.ˢ040	22 diff.	*Bamberg I*	+ 0.ˢ011	25 diff.
ROMA	»	+ 0.007	27	»	+ 0.008	26

Tali differenze, benchè non del tutto accidentali, sono piccole abbastanza per poter adoperare senz' altro nella riduzione delle orarie di ciascuna determinazione di tempo il medio valore dell'azimut dato dalle due polari corrispondenti.

Applicando alle ascensioni rette delle polari le medie correzioni sopra riportate e rifacendo il calcolo degli azimut strumentali, con gli scostamenti dei valori singoli dal medio di ciascuna sera si trova che l' error medio dell' azimut ottenuto da una sola polare risulta

PADOVA	*Bamberg II*	± 0.ˢ058	,	*Bamberg I*	± 0.ˢ038
ROMA	»	± 0.030		»	± 0.023

Otteniamo risultati pressochè eguali senza fare alcuna compensazione delle polari, calcolando l' error medio di una determinazione d' azimut con gli scostamenti dal medio dei valori singoli, ridotti alla stessa epoca adottando per la variazione oraria — 0.ˢ02 medio dei 4 valori sopra riferiti. Si ha per questa via.

PADOVA	*Bamberg II*	± 0.ˢ061	,	*Bamberg I*	± 0.ˢ039
ROMA	»	± 0.030		»	± 0.023

Parallasse delle punte. — Questa venne misurata al principio e alla fine di ciascuna determinazione di tempo. Non se ne tenne conto in quelle sere in cui si mantenne costante: nelle altre ai tempi di ciascuna determinazione e di ciascun scambio venne applicato il medio valore delle due corrispondenti parallassi contenuto nel qui unito specchietto:

PADOVA	1 Agosto	2 Agosto	3 Agosto	4 Agosto	5 Agosto	10 Agosto
1ª determin. di tempo	— 0.ˢ077	— 0.ˢ017	+ 0.ˢ005	+ 0.ˢ022	0.ˢ000	+ 0.ˢ004
1º scambio di segnali	— 097	— 014	+ 005	+ 003	000	+ 001
2ª determin. di tempo	— 110	— 008	+ 003	— 002	+ 017	+ 021
2º scambio di segnali	— 097	— 008	+ 003	— 006	+ 019	+ 020
3ª determin. di tempo	— 092	— 008	— 005	— 009	+ 007	+ 019

SEGNALI

Lo scambio di segnali venne sempre eseguito con la intensità di 7.5 milliampères delle correnti tanto in arrivo che in partenza nelle due stazioni. Questa intensità si era manifestata la sera del 31 luglio nella più debole delle due correnti in arrivo quando si includeva nel reostato una resistenza di 1000 unità Siemens che è, prossimamente, la resistenza opposta dal relais e dalla bussola insieme. A una tale corrente, assunta come corrente normale, corrispondeva nella bussola di Padova la deviazione di 65°.2 e di 51°.9 in quella di Roma.

Nelle successive sere le correnti in arrivo e partenza furono ridotte alla intensità normale introducendo nel reostato le resistenze (in unità Siemens) notate in questo quadro.

1906 Agost.	Scambio	PADOVA Resistenza corrente in arrivo	PADOVA Resistenza corrente in parten.	ROMA Resistenza corrente in arrivo	ROMA Resistenza corrente in parten.	1906 Agost.	Scambio	PADOVA Resistenza corrente in arrivo	PADOVA Resistenza corrente in parten.	ROMA Resistenza corrente in arrivo	ROMA Resistenza corrente in parten.
1	1°	2200	1300	4990	850	19	1°	1125	900	1300	1000
	2°	2300	900	3000	790		2°	1110	850	1275	1000
2	1°	2300	900	2100	850	20	1°	1080	950	1300	1000
	2°	2500	1100	4000	770		2°	1110	950	1400	1150
3	1°	900	770	1000	700	21	1°	1130	970	1325	1125
	2°	970	680	1100	670		2°	1150	900	1350	1125
4	1ª	1500	1300	3300	1400	22	1°	1135	955	1300	1150
	2°	1500	1500	2200	1350		2°	1150	925	1275	1100
5	1°	1550	1250	1950	1400	23	1°	1200	970	1300	1010
	2°	1700	1300	2700	1200		2°	1200	920	1300	1000
6	1°	1150	1000	1600	900	24	1°	1200	980	1300	1000
	2°	1300	950	1500	750		2°	1310	900	1300	910
7	1°	1380	1180	1950	1250	25	1°	1200	1000	1275	1125
	2°	1120	920	1580	1000		2°	1200	950	1325	1035
8	1°	1080	970	1400	1050	26	1°	1370	1000	1400	940
	2°	1150	960	1500	1000		2°	1360	940	1450	850
10	1°	1600	900	1700	600	27	1°	1375	1020	1500	930
	2°	1890	920	4700	570		2°	1400	920	1575	800
11	1°	2450	900	1900	550	28	1°	1150	1100	1400	1150
	2°	2600	870	2300	550		2°	1150	1050	1400	1150

Ogni sera nell' intervallo fra la prima e la seconda determinazione di tempo e in quello fra la secònda e la terza si scambiarono generalmente quattro serie di segnali; due in partenza da Roma e due da Padova, nell'ordine Roma, Padova, Padova, Roma. Ogni serie comprendeva 30 segnali distribuiti in un minuto di tempo, allo scopo di eliminare nella media dei tempi corrispondenti le irregolarità periodiche a cui poteva essere soggetto l' interruttore di ciascun orologio. Ogni segnale era dato al passaggio alterno per la verticale di un pendolo filare, il quale perdeva ad ogni minuto una oscillazione sul pendolo registratore: così i tempi dei 30 segnali venivano a comprendere tutte le frazioni di un secondo; e nella loro media, pertanto, restavano eliminati gli eventuali errori di lettura dipendenti dall' apparecchio ausiliario usato nel rilievo dei nastri cronografici.

La tabella XI contiene la differenza cronografica Padova-Roma risultante dai singoli segnali e la successiva tabella XII la differenza cronografica media risultante da ciascun scambio assieme al suo errore medio (dedotto dagli scostamenti delle singole differenze cronografiche dalla media di ciascuna serie).

Nell' ultima colonna della tabella XII è dato il tempo di corrente dedotto dalle differenze delle colonne 3ª e 5ª con riguardo all' andamento degli orologi quando i tempi corrispondenti alle due differenze risultarono diversi. In media si ottenne:

$$\text{nel } 1^{\circ} \text{ periodo } + 0\overset{s}{.}0275 \pm 0\overset{s}{.}0018 \quad ; \quad \text{nel } 2^{\circ} \text{ periodo } + 0\overset{s}{.}0304 \pm 0\overset{s}{.}0010$$

Tab. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

1 Agosto								2 Agosto			
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
2 4.26	4.38	4.39	4.22	2 3.40	3.47	3.37	3.32	1 42.52	42.56	42.57	42.44
27	41	39	25	42	44	42	34	58	61	57	47
30	36	35	26	37	42	41	31	55	61	58	53
23	35	37	27	47	49	39	32	51	57	52	49
26	38	33	22	40	52	41	31	55	56	58	45
26	37	37	21	35	47	46	31	54	60	52	49
30	35	38	26	35	49	44	31	54	56	60	50
27	34	37	23	42	48	42	30	55	60	60	49
27	34	41	23	34	47	42	38	56	57	59	46
25	35	37	16	35	43	42	36	58	63	55	48
27	38	41	27	39	43	40	29	59	61	55	51
31	34	35	28	37	48	41	30	50	59	53	51
25	37	35	23	37	40	40	30	55	62	54	48
29	35	36	24	37	43	41	26	53	62	53	47
25	38	35	22	36	43	41	27	55	61	58	54
30	36	28	22	41	41	44	34	47	60	57	52
28	43	29	21	35	42	44	24	56	61	53	49
23	38	35	24	41	41	39	31	59	58	53	50
22	36	35	23	41	48	39	30	58	57	52	50
28	39	36	21	39	42	41	31	51	58	58	53
29	35	33	24	41	41	39	33	54	59	58	50
21	39	33	24	39	42	43	32	54	60	57	50
27	36	34	25	40	44	42	35	53	56	63	51
29	32	31	19	38	42	44	28	56	59	56	51
30	36	36	21	41	45	40	30	60	56	54	55
30	31	35	23	41	47	39	34	58	56	59	47
27	35	32	24	38	45	43	31	52	54	57	47
30	36	34	22	38	42	42	32	52	60	60	50
32	36	35	23	44	46	40	33	58	57	52	54
31	36	32	21	39	42	44	35	55	60	53	50

TAB. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

2 AGOSTO				3 AGOSTO							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 41.98	41.96	41.93	41.86	1 35.55	35.60	35.62	35.53	1 35.16	35.18	35.24	35.13
42.02	42.02	95	93	63	62	67	56	11	19	19	12
41.99	04	99	93	57	60	60	59	19	20	20	11
97	01	98	90	59	60	56	56	16	23	21	13
99	03	99	90	56	58	61	55	12	15	20	11
94	05	42.00	97	58	65	65	55	15	15	15	10
99	02	41.96	42.00	56	65	60	59	18	15	14	13
42.00	41.98	96	41.97	54	61	56	53	16	13	21	12
41.93	42.02	97	91	58	64	57	56	15	15	14	11
93	01	97	94	55	65	58	53	17	22	11	11
42.00	02	94	95	56	60	57	57	20	12	15	17
41.94	41.98	98	88	63	59	61	56	13	14	15	10
98	42.02	99	89	61	58	57	53	19	19	12	12
94	03	42.01	91	59	63	56	57	16	20	16	05
96	02	01	94	53	63	61	58	12	21	17	08
93	41.98	02	91	64	59	59	55	13	18	17	14
42.01	42.00	03	88	60	62	64	52	20	17	15	11
41.95	41.98	00	94	63	61	63	50	16	19	13	13
92	96	00	94	60	60	58	52	11	17	14	08
95	98	00	88	59	61	58	57	12	17	12	12
97	42.07	04	91	61	61	62	52	13	16	15	14
96	01	41.99	93	65	66	61	55	15	19	12	12
96	41.99	98	94	55	61	60	53	12	17	16	08
96	97	97	90	59	63	60	53	13	21	19	12
94	99	42.01	95	57	66	55	54	11	17	18	14
96	42.00	02	95	59	66	62	52	13	13	18	12
95	41.96	41.96	94	60	63	60	54	15	18	14	09
99	42.01	97	91	61	57	57	57	19	13	18	17
42.02	02	98	90	59	58	61	57	17	19	20	10
41.92	00	97	98	59	62	64	57	19	13	13	10

4 AGOSTO								5 AGOSTO			
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 28.72	28.72	28.79	28.68	1 28.15	28.27	28.24	28.20	1 26.87	26.88	26.86	26.79
77	76	81	68	22	29	23	23	80	85	85	80
72	72	75	68	26	33	25	23	88	83	86	84
77	72	77	67	21	29	26	19	83	89	82	83
70	80	78	70	24	27	25	20	83	87	89	81
72	79	76	64	24	25	28	22	85	85	87	83
68	79	74	69	20	25	31	25	81	86	83	86
70	75	70	70	22	31	29	25	79	90	84	84
72	78	78	72	23	27	21	22	80	88	85	82
71	78	80	63	20	26	27	26	82	90	88	87
71	80	75	67	18	25	22	22	79	85	84	82
66	80	75	72	25	24	23	21	79	88	83	80
73	74	72	71	21	27	28	18	80	90	83	80
76	78	77	69	20	27	22	12	80	84	81	81
72	80	75	70	28	32	26	21	79	86	87	80
71	80	74	70	24	25	24	16	79	90	89	79
75	79	76	72	28	29	29	18	81	89	83	81
74	76	78	71	23	28	28	20	83	82	88	80
71	79	74	70	24	28	24	20	82	86	86	79
73	77	75	70	24	30	28	16	80	84	86	80
72	78	77	62	21	22	27	20	82	83	87	76
71	77	74	65	20	29	27	23	78	83	89	78
75	79	74	68	26	31	24	17	83	87	87	78
68	80	71	67	26	32	22	19	81	85	88	79
70	81	76	66	27	27	27	24	86	87	87	80
69	76	72	65	23	31	26	24	82	86	86	81
69	74	77	67	27	30	29	22	81	82	88	80
68	76	76	67	22	28	27	16	83	88	87	81
70	80	74	68	25	25	26	25	82	85	84	85
71	78	76	62	28	30	29	19	78	84	83	82

TAB. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

5 AGOSTO				6 AGOSTO				7 AGOSTO			
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 26.78	26.88	26.86	26.81	1 25.83	25.87	25.83	25.80	1 24.69	24.67	24.72	24.65
77	86	82	73	84	86	84	81	62	72	69	62
79	83	81	78	76	87	80	76	63	69	68	67
79	88	81	80	80	88	88	79	67	71	69	67
83	87	82	78	80	85	86	80	68	71	73	65
77	82	82	75	85	82	86	79	63	73	70	61
75	84	88	79	81	84	88	82	62	70	67	63
79	88	86	80	79	88	82	82	66	69	73	65
76	85	82	80	79	88	83	81	64	72	75	59
79	83	82	73	82	84	83	80	63	70	70	62
73	85	83	78	80	86	86	80	63	69	71	66
76	85	82	79	80	86	85	81	68	71	69	64
82	87	81	79	82	82	81	81	62	72	73	63
74	79	80	74	80	81	83	77	67	72	72	67
78	82	81	75	83	84	90	79	65	70	69	68
79	81	86	77	80	86	83	80	67	70	71	63
78	78	83	74	82	82	83	77	68	70	70	65
74	86	82	75	81	80	88	76	65	67	68	62
72	81	80	79	80	81	89	76	63	71	67	66
75	85	85	80	81	85	86	76	70	72	65	62
81	82	82	78	81	81	83	80	66	72	68	65
79	80	81	77	79	81	82	77	70	70	64	69
78	85	81	85	81	84	83	80	66	70	66	66
77	85	79	78	82	82	82	80	64	69	65	68
79	83	79	72	81	83	86	79	67	65	69	64
79	79	82	70	76	82	84	79	62	67	70	66
75	83	80	79	80	83	84	85	68	69	71	71
77	84	84	76	80	80	84	83	66	72	73	63
77	82	87	73	80	82	76	80	63	64	72	65
77	80	82	77	79	81	82	79	66	67	73	62

7 AGOSTO				8 AGOSTO							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 24.59	24.63	24.60	24.60	1 23.80	23.88	23.83	23.81	1 23.70	23.80	23.75	23.72
58	65	67	58	81	85	87	78	68	77	73	72
61	60	61	58	83	85	88	79	72	75	76	74
60	63	62	61	82	88	87	79	71	78	77	76
61	63	62	59	77	82	80	79	66	80	77	73
60	59	62	58	76	82	85	75	74	76	77	72
60	62	69	57	80	85	88	76	72	75	78	73
62	58	59	59	80	76	89	77	75	77	78	78
61	63	62	55	77	85	85	76	70	73	76	73
57	65	63	55	80	88	84	80	68	74	78	73
58	61	63	54	79	85	86	80	69	76	79	72
61	61	62	56	77	83	82	79	71	78	77	73
61	60	62	60	78	81	83	77	70	73	73	71
54	64	66	59	84	85	89	78	72	74	78	69
59	63	65	55	79	84	85	80	77	78	83	70
62	61	65	59	78	85	84	78	70	80	84	71
54	69	61	57	79	87	84	77	74	80	76	70
60	64	68	59	79	85	85	83	76	78	79	72
59	64	66	64	79	84	87	81	78	74	80	67
62	64	66	58	79	85	86	82	73	79	79	67
59	63	61	58	78	82	83	79	76	79	74	65
59	65	64	59	83	83	82	83	70	78	82	71
56	62	65	59	85	84	82	77	71	76	84	71
61	66	64	62	81	86	83	74	72	77	80	70
59	67	62	56	77	87	81	79	74	80	77	70
55	62	60	59	85	87	83	81	72	76	78	71
54	61	63	59	80	89	85	77	74	77	78	77
59	68	68	53	75	85	83	78	72	77	77	78
57	68	64	53	81	87	79	80	72	78	75	71
58	60	62	58	85	88	83	85	74	78	77	74

TAB. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

10 AGOSTO										11 AGOSTO	
Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Roma	Padova
m s	s	s	s	s	m s	s	s	s	s	m s	s
1 21.36	21.31	21.30	21.30	21.30	1 21.19	21.28	21.27	21.22	21.19	1 20.17	20.19
40	31	26	32	33	20	27	27	21	22	15	13
35	36	32	29	33	19	27	22	20	15	13	17
35	34	28	29	36	22	28	24	20	22	12	17
31	36	23	28	32	18	31	30	21	19	17	13
34	32	33	31	31	24	23	28	22	19	18	17
31	33	28	29	37	23	27	26	20	19	15	18
32	40	28	30	33	21	29	26	19	19	13	19
33	39	27	26	34	21	23	32	22	20	13	17
32	38	27	27	35	16	22	28	20	19	11	13
32	34	29	23	35	22	26	22	21	20	11	20
37	35	23	24	38	20	30	24	21	20	13	15
31	33	32	28	33	18	22	32	20	18	11	14
33	31	35	25	33	20	24	31	22	21	13	21
33	34	30	23	33	21	28	26	20	19	08	15
38	38	27	27	38	29	26	28	23	19	10	18
40	34	31	27	35	21	26	30	21	27	12	17
32	34	32	28	45	23	27	29	22	20	11	20
34	32	26	23	36	20	31	27	28	16	10	20
36	33	23	30	42	17	26	29	22	23	12	19
38	34	28	30	32	22	26	29	18	25	09	28
34	31	29	29	34	21	32	30	25	17	10	20
35	34	29	26	31	22	24	25	21	20	15	16
40	31	27	30	30	20	21	28	19	29	09	22
36	30	34	33	29	20	22	30	18	19	12	23
43	29	27	30	33	25	32	26	21	21	12	21
40	31	23	28	34	23	28	23	25	25	15	20
33	33	26	30	30	21	28	24	18	21	15	22
34	39	26	30	34	24	31	27	22	19	16	21
37	37	28	27	34	24	29	28	21	16	14	17

11 AGOSTO							19 AGOSTO			
Padova	Roma	Roma	Padova	Roma	Roma	Padova	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	m s	s	s	s	s	m s	s	s	s
1 20.15	20.11	1 20.04	20.11	20.08	20.10	20.14	1 17.04	17.09	17.11	17.05
16	14	03	17	05	10	09	05	08	10	04
16	18	07	12	04	11	12	03	11	15	04
18	15	06	10	09	04	15	04	11	14	07
18	13	08	08	07	09	09	08	08	12	06
21	13	05	11	08	10	11	03	10	11	05
15	15	02	12	07	09	10	06	15	12	06
18	12	06	10	08	06	12	08	11	11	03
22	15	07	07	10	06	07	02	07	10	03
19	13	06	12	10	05	12	03	09	10	03
16	12	10	10	11	10	15	06	13	11	01
16	15	05	08	10	05	11	07	09	12	01
19	18	08	10	09	04	09	06	08	08	00
19	13	07	14	08	06	11	07	08	10	02
16	11	05	11	08	07	15	09	13	10	07
18	12	06	12	07	02	15	07	13	09	03
19	12	07	12	04	06	11	05	07	06	01
20	12	08	11	07	05	12	07	07	07	00
15	11	09	15	07	05	11	08	11	09	09
22	10	10	12	02	07	12	07	11	10	05
21	09	08	15	08	08	11	12	09	08	04
19	07	07	12	10	10	12	06	08	09	04
20	12	08	15	04	06	10	03	07	12	08
18	15	02	12	03	05	08	08	11	09	09
18	14	09	13	01	14	12	10	10	10	05
18	07	04	12	04	06	10	08	11	10	05
20	12	06	13	07	04	09	08	12	10	07
18	13	04	11	03	08	06	05	09	10	08
19	11	04	12	04	11	10	09	14	11	07
22	16	09	12	08	07	09	05	12	09	07

Tab. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

19 AGOSTO				20 AGOSTO							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 17.04	17.08	17.11	17.07	1 16.78	16.80	16.77	16.78	1 16.76	16.82	16.76	16.76
02	02	10	00	76	81	81	73	74	81	80	78
02	06	08	04	74	86	84	75	78	79	81	73
04	08	02	02	79	82	80	74	76	82	75	72
00	09	13	04	77	81	81	78	73	81	79	74
01	06	13	16.96	79	83	80	78	77	85	82	71
01	09	13	17.01	73	81	82	73	77	86	80	72
00	08	09	01	71	84	83	75	73	81	81	71
03	09	09	01	78	85	82	79	68	84	80	78
01	03	09	06	72	85	82	80	73	83	84	76
16.99	09	08	00	75	87	79	71	70	85	81	72
17.00	06	12	02	72	87	84	77	72	83	77	71
16.97	05	13	99	76	82	83	79	71	81	80	72
98	08	06	16.99	72	81	82	75	67	87	82	75
98	03	07	97	78	85	85	74	70	84	84	74
17.02	03	07	03	77	84	82	77	74	80	79	75
16.99	05	08	17.97	71	79	82	75	73	82	79	73
17.00	02	08	16.99	74	87	87	74	70	80	80	79
00	04	08	98	77	85	84	76	74	80	83	72
05	05	10	00	76	82	80	73	76	85	79	76
01	06	10	17.00	79	80	82	77	72	84	80	77
02	02	10	95	73	84	82	75	73	72	83	75
03	05	04	16.00	72	81	82	69	78	77	83	74
01	03	08	17.04	76	73	85	71	78	78	78	79
00	02	06	03	73	73	83	75	73	79	80	75
01	02	10	02	72	78	86	69	80	78	81	76
05	05	03	02	76	83	86	72	79	76	80	73
08	02	08	01	76	80	85	72	79	77	81	79
01	03	07	07	75	78	84	73	79	73	81	78
04	04	09	05	75	72	81	73	81	77	84	80

21 AGOSTO								22 AGOSTO			
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 16.74	16.84	16.76	16.72	1 16.76	16.79	16.76	16.71	1 16.72	16.78	16.80	16.73
77	83	80	78	74	79	80	70	75	80	80	73
76	81	80	74	74	75	71	74	75	82	86	75
72	83	80	71	76	81	80	75	78	80	82	69
73	80	80	71	75	79	79	74	77	80	82	77
73	81	78	72	68	77	79	70	75	80	84	74
74	82	79	72	78	78	80	70	77	78	83	69
69	80	79	70	77	86	80	79	72	84	81	72
66	80	80	70	74	79	78	70	77	80	80	73
70	82	79	70	71	78	79	70	72	77	84	69
69	81	80	66	74	77	80	69	72	79	85	73
64	79	80	70	73	76	76	71	74	80	83	75
69	77	80	68	71	74	78	71	76	81	80	67
70	79	81	68	72	74	80	71	79	78	80	66
67	77	84	68	73	72	79	71	77	81	84	74
66	77	81	66	71	72	79	71	75	83	82	72
73	77	82	69	69	71	80	75	74	81	81	70
70	79	79	71	74	73	78	66	74	80	78	69
68	79	81	69	73	75	79	74	75	81	82	71
69	76	80	69	69	72	77	73	72	80	78	74
75	77	80	73	65	77	79	71	73	78	80	70
72	73	77	68	73	74	79	70	74	76	79	68
72	78	81	72	74	74	80	69	78	77	80	74
72	74	77	72	73	77	73	78	72	77	78	75
74	74	82	71	69	77	78	75	74	74	78	76
72	75	80	76	77	74	81	72	75	71	81	73
71	76	80	74	74	78	79	73	75	77	79	77
73	73	78	73	69	78	78	70	76	79	76	77
77	74	76	72	73	82	80	74	71	79	79	73
77	78	77	72	73	76	79	70	73	75	82	71

TAB. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

22 AGOSTO				23 AGOSTO							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 16.69	16.79	16.71	16.69	1 16.89	16.97	16.94	16.90	1 16.88	16.98	16.94	16.89
75	79	81	69	91	92	95	87	88	99	94	87
71	78	80	69	91	91	93	82	90	99	97	88
71	78	74	70	92	93	96	87	89	97	91	86
74	78	78	72	90	98	97	86	87	98	93	89
77	78	78	72	92	96	94	90	93	98	90	90
70	78	73	72	90	94	98	89	91	99	92	89
70	78	75	68	90	95	98	86	89	17.03	92	89
77	76	74	69	91	96	95	83	88	16.97	92	91
73	75	78	70	90	94	97	83	86	95	95	91
70	75	75	78	93	91	94	86	87	00	92	88
71	76	76	71	89	93	97	82	89	17.96	97	90
71	71	79	69	89	97	98	88	88	16.98	93	93
73	70	78	71	90	98	98	84	89	97	17.00	95
73	75	78	74	86	91	99	87	86	94	16.99	93
71	75	77	70	85	92	97	85	87	95	99	96
72	71	80	66	89	95	95	89	90	97	97	92
70	70	77	68	91	93	97	89	87	93	17.00	90
73	72	80	71	84	93	94	92	87	98	16.97	91
72	72	74	68	85	92	96	89	89	93	96	93
76	74	78	66	87	97	95	90	92	98	98	90
70	79	79	71	86	92	98	88	89	99	98	91
73	78	78	73	88	89	95	93	92	94	97	89
74	76	74	71	85	89	95	88	88	95	97	89
70	77	74	69	87	93	95	90	87	93	98	92
71	75	73	67	88	94	92	93	88	96	17.00	91
70	74	76	69	86	89	94	93	91	93	16.97	90
73	79	77	69	86	88	97	88	91	98	95	88
71	75	77	69	87	91	94	93	92	96	99	89
76	78	73	71	87	93	95	90	90	98	17.00	89

24 AGOSTO				25 AGOSTO							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 17.68	17.78	17.75	17.71	1 18.34	18.44	18.42	18.36	1 18.43	18.48	18.48	18.41
69	75	81	72	38	46	41	35	41	51	45	45
69	81	80	73	36	44	40	34	40	50	47	39
69	78	81	73	35	44	43	33	45	52	45	44
67	75	76	72	33	43	41	32	44	54	45	41
71	75	74	76	33	48	37	35	39	49	45	44
71	77	77	75	38	45	43	36	42	52	47	38
68	75	80	73	33	44	39	38	45	48	44	40
65	78	78	72	32	44	43	40	40	53	48	41
70	73	81	67	32	43	40	38	37	50	48	40
71	79	79	74	37	42	42	39	41	49	44	39
72	78	78	71	37	47	44	43	42	52	47	40
69	72	78	73	34	44	42	35	40	48	44	41
71	72	74	68	36	40	43	36	39	45	49	43
70	74	79	71	35	40	44	31	40	50	47	39
72	71	74	72	35	47	47	43	40	49	48	41
72	72	76	71	33	44	44	37	43	47	48	41
71	71	76	69	34	42	44	40	40	47	49	38
73	74	79	70	39	42	41	40	40	49	52	40
70	71	78	68	39	44	43	38	40	48	50	43
71	76	78	66	40	45	49	36	40	48	51	41
71	74	76	70	34	41	41	40	43	47	49	41
72	77	77	68	37	47	44	39	36	45	50	43
71	77	79	68	36	44	47	40	42	46	50	46
66	71	76	71	38	43	49	35	39	45	49	49
74	77	75	71	38	48	46	39	41	47	51	41
74	75	76	68	36	45	46	38	41	49	50	45
73	75	78	69	35	46	45	37	43	51	51	44
68	76	76	67	38	42	45	39	42	48	49	42
69	75	78	70	38	43	45	41	41	48	50	41

Tab. XI *Differenza cronografica dai singoli segnali*

26 Agosto								27 Agosto			
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	m s	s	s	s
1 19.00	19.01	18.98	18.93	1 18.99	19.00	18.99	18.98	1 19.24	19.26	19.32	19.24
18.94	01	98	98	99	00	19.01	96	24	27	29	24
96	06	99	96	95	18.99	18.99	19.00	21	28	31	23
92	03	19.00	91	97	99	98	18.97	21	26	30	23
94	05	18.96	92	96	99	19.00	97	24	25	33	20
99	03	99	97	99	19.01	01	98	21	24	33	23
98	03	97	93	96	00	00	97	18	29	30	22
99	04	99	90	96	02	18.98	98	17	27	30	23
97	08	98	96	93	02	99	97	20	28	28	25
97	04	19.00	93	97	06	19.05	98	20	29	29	25
95	04	18.97	94	92	07	04	97	24	28	30	22
96	00	97	91	93	02	00	98	21	30	29	21
97	05	99	91	92	03	18.98	96	22	26	30	23
94	06	98	93	94	01	19.04	99	21	29	29	25
94	02	19.02	94	94	03	03	95	21	26	28	21
98	07	01	94	93	02	00	95	25	25	30	22
96	01	18.99	95	97	04	18.98	92	19	25	27	22
97	00	99	93	91	02	19.02	94	20	30	24	26
96	01	19.00	91	89	04	18.98	92	25	32	28	23
97	02	06	97	90	04	19.01	90	26	30	23	20
94	01	19.00	99	90	02	02	93	27	27	27	20
93	01	18.99	97	91	00	01	93	22	30	26	22
90	00	19.04	98	92	18.98	01	91	25	29	28	22
92	18.99	05	97	94	19.04	01	93	26	25	28	20
93	99	03	97	90	03	01	91	25	25	29	21
95	19.00	00	19.00	95	18.98	03	91	29	31	29	22
93	18.99	03	18.95	91	98	04	90	26	29	26	23
94	96	05	95	98	96	01	97	27	26	28	18
93	19.01	05	98	93	96	02	93	28	25	30	22
94	01	00	98	90	98	06	92	27	23	26	20

27 Agosto				28 Agosto							
Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma	Roma	Padova	Padova	Roma
m s	s	s	s	m s	s	s	s	s	s	s	s
1 19.23	19.29	19.37	19.26	1 19.58	19.62	19.64	19,59	1 19.60	19.59	19.60	19.61
27	26	33	26	61	60	60	59	56	57	61	56
30	25	32	25	60	63	64	58	50	59	61	59
28	25	32	25	57	60	68	62	60	62	58	61
29	30	34	24	59	66	64	54	60	58	67	56
25	29	33	25	53	61	53	57	59	54	61	54
28	25	30	26	56	65	59	61	57	55	57	59
27	24	32	27	56	60	62	57	58	57	59	56
24	28	32	27	51	63	59	50	53	58	64	60
26	30	32	28	56	60	58	49	55	65	61	51
28	28	31	23	55	61	58	49	59	61	61	55
24	28	28	27	50	62	59	53	55	57	62	48
26	37	37	22	53	63	62	52	53	60	60	53
27	31	39	23	53	63	61	52	58	64	60	51
24	27	32	27	58	63	61	51	59	63	62	51
23	30	30	27	53	62	60	55	57	65	60	52
23	31	31	22	51	58	60	52	54	65	59	51
25	30	29	28	52	61	60	55	54	62	57	52
23	29	29	25	52	60	60	52	52	65	61	57
23	29	30	23	52	59	61	53	52	68	59	56
25	33	29	21	55	56	65	53	51	67	58	52
27	27	29	25	55	59	59	54	51	63	62	55
25	29	28	28	57	56	59	54	57	63	54	57
27	25	26	21	51	54	64	56	52	68	53	56
24	31	27	24	53	61	62	52	58	65	57	54
23	30	29	24	56	65	60	58	53	64	60	55
22	27	29	25	53	64	62	56	54	60	57	60
25	27	28	23	53	61	65	58	54	66	56	53
24	30	26	24	51	61	59	50	52	65	67	54
27	30	29	28	53	62	56	56	59	62	65	59

TAB. XII *Differenza cronografica da ciascun scambio di segnali*

1906 Agosto	Segnali di Roma		Segnali di Padova		Media			Tempo di corrente
	Ora cron. a Padova	Differenza cronografica	Ora cron. a Padova	Differenza cronografica	Ora cron. a Padova	Differenza cronografica	Errore medio	
	h m	m s	h m	m s	h m	m s	s	s
1	20 27.0	2 4.349	20 27.0	2 4.454	20 27.0	2 4.401	± 0.0025	+ 0.052
	21 49.0	3.449	21 49.0	3.527	21 49.0	3.488	26	39
2	20 30.3	1 42.536	20 30.5	1 42.588	20 30.4	1 42.562	25	26
	21 51.5	41.953	21 51.7	42.003	21 51.6	41.978	27	25
3	20 12.2	1 35.563	20 12.4	1 35.603	20 12.3	1 35.583	25	20
	21 42.3	35.130	21 42.3	35.164	21 42.3	35.147	27	17
4	20 12.1	1 28.694	20 12.3	1 28.762	20 12.2	1 28.728	25	34
	21 45.6	28.225	21 45.7	28.275	21 45.6	28.250	27	25
5	20 15.5	1 26.813	20 15.5	1 26.859	20 15.5	1 26.836	22	23
	21 43.5	26.753	21 43.7	26.811	21 43.6	26.782	25	29
6	20 11.6	1 25.800	20 11.7	1 25.839	20 11.6	1 25.820	22	20
7	20 19.2	1 24.651	20 19.2	1 24.697	20 19.2	1 24.674	23	23
	21 42.9	24.584	21 43.0	24·633	21 43.0	24.608	23	25
8	20 10.7	1 23.794	20 11.0	1 23.846	20 10.8	1 23.820	24	26
	21 44.6	23.720	21 44.8	23.774	21 44.7	23.747	24	27
10	20 20.9	1 21.281	20 19.1	1 21.343	20 20.0	1 21.312	25	31
	22 0.0	21.189	21 53.9	21.250	21 57.0	21.220	23	27
11	20 23.9	1 20.127	20 23.9	1 20.184	20 23.9	1 20.155	25	28
	21 45.7	20.067	21 47.9	20.114	21 46.8	20.090	20	24
19	20 11.1	1 17.055	20 11.5	1 17.101	20 11.3	1 17.078	21	23
	21 43.1	17.013	21 43.5	17.069	21 43.3	17.041	25	28
20	20 9.3	1 16.749	20 9.2	1 16.821	20 9.2	1 16.785	27	36
	21 41.6	16.747	21 42.2	16.806	21 41.9	16.776	29	30
21	20 9.0	1 16.712	20 9.5	1 16.789	20 9.2	1 16.751	26	39
	21 43.3	16.723	21 43.5	16.775	21 43.4	16.749	26	26
22	20 11.0	1 16.735	20 11.2	1 16.799	20 11.0	1 16.767	23	32
	21 42.8	16.711	21 43.5	16.761	21 43.2	16.736	24	25
23	20 21.1	1 16.882	20 25.2	1 16.945	20 23.2	1 16.913	24	31
	21 43.0	16.896	21 43.6	16.964	21 43.3	16.930	22	34
24	20 8.1	1 17.704	20 8.5	1 17.762	20 8.3	1 17.733	22	29
25	20 8.1	1 18.366	20 8.8	1 18.437	20 8.4	1 18.401	23	35
	21 43.0	18.413	21 44.0	18.484	21 43.5	18.449	21	35
26	20 9.1	1 18.950	20 8.5	1 19.012	20 8.8	1 18.981	24	31
	21 42.7	18.944	21 43.1	19.010	21 42.9	18.977	25	33
27	20 9.8	1 19.226	20 10.2	1 19.280	20 10.0	1 19.253	22	27
	21 42.9	19.252	21 43.1	19.297	21 43.0	19.275	23	23
28	20 8.9	1 19.545	20 9.8	1 19.609	20 9.4	1 19.577	28	32
	21 43.5	19.553	21 43.9	19.609	21 43.7	19.581	31	28

L'error medio della differenza cronografica risultante da ciascun scambio di segnali (in generale da quattro serie di 30 segnali) essendo ± $0^s,0024$, l'errore medio nella differenza risultante da una serie sarà di circa ± $0^s,005$. A determinare la grandezza di questo errore, per il modo con cui fu calcolato, hanno influito le irregolarità dell' interruttore degli orologi, le quali restano invece senza effetto nella media differenza cronografica di una serie di segnali quando questi siano uniformemente distribuiti nell' intervallo di un minuto. Ci siamo convinti che per gli orologi da noi adoperati dette irregolarità non sono trascurabili, riunendo le 30 differenze cronografiche di ciascuna serie in due modi diversi:

1° in 3 medie di 10 differenze ciascuna, corrispondenti rispettivamente alla prima decina di segnali, alla seconda, alla terza;

2° in tre medie corrispondenti rispettivamente ai 10 segnali 1,4,7,... 28; 2,5,8,... 29; 3,6,9,... 30.

Le medie formate nella seconda maniera, relative a segnali distribuiti nell' intervallo di un minuto, presentano un accordo molto maggiore di quelle formate nell' altro modo e che si riferiscono a segnali distribuiti nell'intervallo di un terzo di minuto. Considerando, ad esempio, le 10 serie seguenti: 7ª del 3 Agosto, 4ª ed 8ª del 4, 4ª del 10, 2ª dell' 11, 6ª del 19, 5ª del 20, 2ª del 21, 1ª del 27, 6ª del 28, l' errore medio di una media di 10 differenze (calcolato con gli scostamenti delle 3 medie parziali dalla media delle 30 differenze) risultò:

nel 1° caso ± $0^s.0245$ nel 2° caso ± $0^s.0052$

CORREZIONI DEGLI OROLOGI

La tabella XIII contenente le correzioni degli orologi ottenute dalle singole stelle non abbisogna d' altra spiegazione quando siasi detto che nella colonna intestata « Tempo del passaggio » è data la media dei tempi dei 10 doppi contatti corretta per la larghezza dei contatti e per l' aberrazione diurna meridiana.

Poichè la osservazione delle polari ebbe per scopo la deduzione degli azimut strumentali, le correzioni provenienti da queste stelle stanno chiuse fra parentesi per indicare che non furono considerate nel formare le medie correzioni degli orologi corrispondenti a ciascuna determinazione di tempo. Queste medie correzioni degli orologi, insieme al numero delle stelle orarie da cui ciascuna risulta, sono riunite nella tabella XIV, la quale contiene anche la correzione media risultante dalla prima e seconda determinazione di tempo e la media delle determinazioni seconda e terza, i tempi cronografici corrispondenti a queste due medie e la variazione oraria che dalle stesse risulta. Queste ultime correzioni medie degli orologi corrispondono prossimamente in ambedue le stazioni ai tempi cronografici medi del 1° e 2° scambio di segnali dati nella tabella XII; per cui si può presumere che il loro trasporto a questi tempi non introduca incertezze sensibili (*).

(*) Il Grant fu corretto due volte nel primo periodo: le mattine del 2 e del 5 Agosto. Tale necessità si presentò per il fatto che in questo orologio il mezzo per variare la lunghezza del pendolo non permette una rettifica sicura.

Tab. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg II*				ROMA, *Bamberg I*			
N.	Ascen. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				1 Agosto 1906					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 24.81					18 56 16.19	+ 2.20	+ 1.16	+ 5(*26*)
1	19 3 59.22	19 4 7.63	+ 0.13	+ 0.04	— 8.58	19 3 53.86	— 0.21	0.01	56
2	13 8.77	13 17.18	14	03	58	13 3.32	23	01	67
3	21 0.76	21 9.24	13	01	62	20 55.25	24	00	75
II	27 22.09	27 31.06	54	— 93	(*58*)	27 17.95	1.19	— 41	(*74*)
4	33 58.02	. . . . .	. .	. .	. .	33 52.42	0.26	02	88
5	37 58.81	. . . . .	. .	. .	. .	37 53.09	24	01	97
6	42 4.89	42 13.34	13	00	58	41 59.20	24	01	94
7	47 26.34	47 34.78	11	+ 02	57	47 20.57	22	00	99
8	58 44.87	58 53.39	13	— 02	63	58 39.03	27	02	6.13
9	. . . . .	. . . . .	. .	. .	. .	. . . . .	. .	. .	. .
10	20 38 16.47	20 38 24.94	+ 0.07	0.00	— 8.54	. . . . .	. .	. .	. .
11	43 47.46	43 55.94	06	00	54	20 43 41.03	— 0.22	0.00	+ 6.65
III	49 36.38	. . . . .	. .	. .	. .	49 30.78	1.00	— 14	(*74*)
12	57 56.92	58 5.45	06	00	59	. . . . .	. .	. .	. .
13	21 1 33.51	21 1 42.03	05	00	57	21 1 26.88	0.24	00	87
14	11 5.04	11 13.51	05	00	52	10 58.26	22	00	7.00
15	14 59.69	. . . . .	. .	. .	. .	14 52.85	24	00	08
IV	9 23 36.50	23 45.22	— 09	— 06	(*57*)	23 28.47	+ 74	+ 17	(*12*)
16	21 33 13.58	33 22.13	+ 03	00	58	. . . . .	. .	. .	. .
17	22 2 16.40	22 2 25.02	0.00	0.00	— 8.62	. . . . .	. .	. .	. .
18	9 53.29	10 1.80	00	00	51	22 9 45.81	— 0.20	0.00	7.68
V	10 19 30.90	19 39.42	+ 08	+ 04	(*64*)	19 22.40	+ 81	— 03	(*72*)
19	22 27 28.08	27 36.71	— 01	00	62	27 20.52	— 25	00	81
20	35 5.20	35 13.78	01	00	57	34 57.45	21	00	96
21	39 56.59	40 5.17	02	00	56	39 48.82	21	00	98
22	46 10.04	46 18.64	04	00	56	46 2.18	21	00	8.07
VI	55 24.34	55 33.29	27	— 04	(*64*)	55 17.35	1.15	+ 02	(*12*)
23	23 3 24.11	23 3 32.75	05	00	59	23 3 16.12	0.23	00	22
24	13 25.93	13 34.60	06	00	61	13 17.83	26	00	36
				2 Agosto					
I	6 56 25.16	18 56 33.28	+ 0.39	+ 1.05	— 9(*56*)	18 55 55.32	— 0.39	+ 2.76	+ 27(*47*)
1	19 3 59.21	19 4 8.11	— 03	0.01	8.88	. . . . .	. .	. .	. .
2	13 8.77	13 17.64	03	01	85	19 12 41.26	+ 03	0.02	46
3	21 0.76	21 9.68	03	00	89	20 33.32	03	— 01	42
II	27 21.99	27 31.66	18	— 37	9(*12*)	26 55.37	01	98	(*59*)
4	33 58.01	34 6.96	03	01	8.91	33 30.44	02	04	59
5	37 58.81	38 7.75	02	00	92	37 31.25	00	01	57
6	42 4.89	42 13.80	02	00	89	41 37.28	00	01	62
7	47 26.35	47 35.26	03	+ 01	89	46 58.65	00	+ 01	69
8	58 44.87	58 53.88	03	— 01	97	58 17.20	— 01	— 04	72
9	. . . . .	. . . . .	. .	. .	. .	. . . . .	. .	. .	. .
10	20 38 16.48	20 38 25.48	— 0.07	0.00	— 8.93	20 37 48.48	— 0.01	— 0.01	+ 28.02
11	43 47.47	43 56.47	06	+ 02	96	43 19.44	02	+ 02	03
III	49 36.35	49 46.07	31	— 35	9(*06*)	49 9.27	14	— 75	27(*97*)
12	57 56.93	58 5.93	06	00	8.94	57 28.80	02	01	28.16
13	21 1 33.53	21 1 42.53	07	00	93	21 1 5.43	02	01	13
14	11 5.05	11 14.03	07	+ 01	92	10 36.85	03	+ 02	21
15	14 59.70	15 8.67	08	00	89	14 31.50	03	— 01	24
IV	9 23 36.53	23 44.94	+ 24	44	9(*09*)	23 7.31	+ 12	+ 92	(*18*)
16	21 33 13.60	33 22.53	— 07	01	8.87	32 45.23	— 03	01	39
17	22 2 16.42	22 2 25.49	— 0.08	0.00	— 8.99	22 1 47.89	— 0.04	— 0.01	+ 28.58
18	9 53.31	10 2.35	07	00	97	. . . . .	. .	. .	. .
V	10 19 30.88	19 39.30	+ 30	+ 15	(*87*)	19 1.12	+ 25	+ 76	(*75*)
19	22 27 28.11	27 37.13	— 09	00	93	26 59.41	— 07	— 02	79
20	35 5.22	35 14.25	08	00	95	34 36.47	05	+ 01	79
21	39 56.61	40 5.66	08	00	97	39 27.89	05	00	77
22	46 10.07	46 19.10	08	00	95	. . . . .	. .	. .	. .
VI	55 24.43	55 33.93	49	— 13	(*88*)	54 56.35	21	— 70	(*99*)
23	23 3 24 14	23 3 33.21	09	00	98	23 2 55.11	03	01	29.07
24	13 25.96	13 34.99	09	00	94	12 56.90	03	02	11

Tab. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg II*				ROMA, *Bamberg I*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				3 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 25.52	18 56 30.33	+ 0.28	+ 3.97	— 9(06)	18 55 48.57	+ 0.46	+ 2.41	+ 34(08)
1	19 3 59.21	19 4 8.46	— 02	05	28	19 3 25.12	— 03	0.02	10
2	13 8.76	13 18.04	02	04	30	12 34.63	03	01	15
3	21 0.76	21 10.10	04	01	31	. . . . .	. .	. .	. .
II	27 21.88	27 32.77	32	— 1.37	(20)	. . . . .	. .	. .	. .
4	33 58.01	34 7.41	05	0.03	32	33 23.66	+ 01	— 03	37
5	37 58.80	38 8.17	04	00	33	37 24.57	01	01	23
6	42 4.89	42 14.24	03	00	32	41 30.57	01	01	32
7	47 26.35	47 35.71	05	+ 03	34	. . . . .	. .	. .	. .
8	58 44.87	58 54.37	06	— 03	41	. . . . .	. .	. .	. .
9	20 28 27.70	20 28 37.16	— 0.08	— 0.02	— 9.36	20 27 53.25	— 0.05	— 0.03	+ 34.53
10	38 16.48	38 25.93	08	00	37	37 41.98	05	01	56
11	43 47.48	43 56.83	08	+ 04	31	43 12.96	04	+ 02	54
III	49 36.31	49 47.19	40	— 95	(53)	49 2.77	24	— 70	(48)
12	57 56.93	58 6.40	11	00	36	57 22.30	05	01	69
13	21 1 33.53	21 1 43.01	09	+ 01	40	21 0 58.92	05	01	67
14	11 5.06	11 14.48	08	04	38	10 30.29	04	+ 01	80
15	14 59.71	15 9.17	09	01	38	14 25.08	05	— 01	69
IV	9 23 36.56	23 44.55	+ 39	1.19	(57)	23 0.92	+ 18	+ 85	(61)
16	21 33 13.61	33 23.02	— 11	0.03	33	32 38.80	— 05	01	85
17	22 2 16.43	22 2 25.89	— 0.18	0.00	— 9.28	22 1 41.57	— 0.05	— 0.01	+ 34.92
18	9 53.33	10 2.78	17	+ 02	30	9 18.36	05	+ 01	35.01
V	10 19 30.87	19 38.64	+ 75	89	(41)	18 54.70	+ 24	87	(06)
19	22 27 28.13	27 37.71	— 20	— 02	36	26 53.08	— 07	— 03	15
20	35 5.24	35 14.72	16	+ 02	34	. . . . .	. .	. .	. .
21	39 56.63	40 6.16	16	01	38	. . . . .	. .	. .	. .
22	46 10.09	46 19.58	18	01	32	. . . . .	. .	. .	. .
VI	55 24.50	55 35.80	1.10	— 80	(40)	. . . . .	. .	. .	. .
23	23 3 24.16	23 3 33.74	0.23	00	35	. . . . .	. .	. .	. .
24	13 25.99	13 35.56	24	01	32	. . . . .	. .	. .	. .
				4 Agosto					
I	6 56 25.85	. . . . .	. .	. .	. .	18 55 42.50	+ 0.26	+ 2.33	+ 40(76)
1	19 3 59.21	. . . . .	. .	. .	. .	19 3 18.48	— 04	0.02	75
2	13 8.76	. . . . .	. .	. .	. .	12 28.00	06	01	81
3	21 0.75	19 21 10.62	— 0.15	0.00	— 9.72	20 19.99	06	00	82
II	27 21.77	27 32.33	78	— 11	(67)	26 42.07	34	— 83	(87)
4	33 58.00	34 7.88	17	00	71	33 17.24	08	03	87
5	37 58.80	38 8.56	14	00	62	37 17.97	08	01	92
6	42 4.89	42 14.72	13	00	70	41 24.05	08	01	93
7	47 26.34	47 36.22	12	00	76	. . . . .	. .	. .	. .
8	58 44.86	58 54.75	14	00	75	58 3.96	11	03	41.04
9	20 28 27.70	. . . . .	. .	. .	. .	20 27 46.75	— 0.08	— 0.02	+ 41.05
10	38 16.48	. . . . .	. .	. .	. .	37 35.38	08	01	19
11	43 47.48	. . . . .	. .	. .	. .	43 6.34	07	+ 01	20
III	49 36.28	20 49 45.12	+ 0.25	+ 0.68	— 9(77)	48 55.85	38	— 46	(27)
12	57 56.94	58 6.60	07	00	73	57 15.72	08	01	31
13	21 1 33.54	21 1 43.20	07	— 01	72	21 0 52.33	08	00	29
14	11 5.06	11 14.76	07	03	74	10 23.84	08	+ 01	29
15	14 59.72	. . . . .	. .	. .	. .	14 18.47	09	00	34
IV	9 23 36.59	23 47.45	— 23	85	(78)	22 54.32	+ 26	57	(44)
16	21 33 13.62	33 23.27	+ 08	02	71	32 32.26	— 06	00	42
17	22 2 16.45	22 2 26.08	+ 0.08	— 0.01	— 9.70	22 1 35.00	— 0.06	— 0.01	+ 41.52
18	9 53.34	10 3.00	07	05	68	9 11.82	06	+ 01	57
V	10 19 30.86	19 42.81	— 25	2.14	(56)	18 48.29	+ 23	55	(79)
19	22 27 28.14	27 37.67	+ 08	+ 0.04	65	26 46.58	— 06	— 02	64
20	35 5.25	35 14.90	07	— 05	67	34 23.58	05	+ 01	71
21	39 56.65	40 6.30	07	03	69	39 14.91	07	00	81
22	46 10.11	46 19.74	06	03	66	45 28.42	07	00	76
VI	55 24.56	55 31.91	30	+ 1.92	(57)	54 43.56	44	— 50	(94)
23	23 3 24.18	23 3 33.82	05	0.00	69	23 2 42.48	07	01	78
24	13 26.01	13 35.67	05	03	74	12 44.17	07	01	92

Tab. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg II*				ROMA, *Bamberg I*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				5 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 26.17	18 56 38.92	+ 2.31	− 4.66	− 10(*40*)	18 55 40.62	+ 0.50	+ 2.80	+ 42(*25*)
1	19 3 59.20	19 4 9.20	0.01	0.06	9.95	19 3 16.67	− 05	0.02	56
2	13 8.75	13 18.75	00	05	95	12 26.21	06	02	58
3	21 0.74	21 10.71	00	02	95	20 18.17	06	− 01	64
II	27 21.67	27 30.19	− 04	+ 1.63	10(*11*)	26 40.57	38	1.00	(*48*)
4	33 57.99	34 7.89	00	0.04	9.94	33 15.47	07	0.04	63
5	37 58.79	38 8.70	+ 01	00	92	37 16.26	07	02	62
6	42 4.88	42 14.85	01	00	98	41 22.36	07	01	60
7	47 26.34	47 36.33	00	− 03	96	46 43.82	07	+ 01	58
8	58 44.85	58 54.80	00	+ 04	99	58 2.31	08	− 04	66
9	20 28 27.69	20 28 37.70	− 0.01	+ 0.04	− 10.04	20 27 45.21	− 0.09	− 0.02	+ 42.59
10	38 16.48	.....	. .	. .	. .	37 33.96	08	01	61
11	43 47.48	.....	. .	. .	. .	43 4.90	08	+ 01	65
III	49 36.24	49 44.59	11	2.05	(*29*)	48 54.47	40	− 53	(*70*)
12	57 56.94	.....	. .	. .	. .	57 14.42	09	01	62
13	21 1 33.54	.....	. .	. .	. .	21 0 50.98	07	00	63
14	11 5.07	21 11 15.11	02	− 0.08	9.94	10 22.52	07	+ 01	61
15	14 59.73	15 9.76	03	02	98	14 17.18	08	00	63
IV	9 23 36.62	23 49.47	+ 11	2.58	10(*38*)	22 53.00	+ 25	65	(*72*)
16	21 33 13.63	33 23.76	− 03	0.06	04	32 31.05	− 06	00	64
17	22 2 16.46	22 2 26.52	− 0.04	− 0.01	− 10.01	22 1 33.85	− 0.04	0.00	+ 42.65
18	9 53.35	10 3.43	04	07	9.97	9 10.72	05	00	68
V	10 19 30.85	19 44.07	+ 19	3.41	10(*00*)	18 47.39	+ 28	+ 45	(*73*)
19	22 27 28.16	27 38.13	− 05	+ 0.06	9.98	26 45.51	− 08	− 01	74
20	35 5.27	35 15.36	04	− 08	97	34 22.62	06	00	71
21	39 56.67	40 6.73	04	05	97	39 14.01	06	00	72
22	46 10.12	46 20.22	04	05	10.01	45 27.45	06	00	73
VI	55 24.62	.....	. .	. .	. .	54 42.60	33	42	(*77*)
23	23 3 24.20	.....	. .	. .	. .	22 2 41.53	06	01	74
24	13 26.03	23 13 36.08	06	+ 04	03	12 43.41	07	01	70
				6 Agosto					
I	6 56 26.47	18 56 44.62	− 1.49	− 6.52	− 10(*14*)	18 55 40.97	+ 0.20	+ 2.61	+ 42(*69*)
1	19 3 59.19	19 4 9.36	+ 0.14	0.09	22	19 3 15.85	00	0.02	43.32
2	13 8.74	13 18.93	17	07	29	12 25.42	02	01	29
3	21 0.73	21 10.85	18	02	28	20 17.42	01	− 01	31
II	27 21.57	27 28.82	68	+ 2.28	(*21*)	26 39.41	− 01	93	(*10*)
4	33 57.98	34 8.05	15	0.05	27	33 14.64	+ 02	04	36
5	37 58.78	38 8.91	11	00	24	37 15.47	02	01	30
6	42 4.87	42 14.99	13	− 01	24	41 21.59	03	01	26
7	47 26.33	47 36.53	09	05	24	46 43.02	02	+ 01	28
8	58 44.84	58 54.94	11	+ 05	26	58 1.50	02	− 04	36
9	20 28 27.69	.....	. .	. .	. .	20 27 44.32	0.00	− 0.02	+ 43.39
10	38 16.48	.....	. .	. .	. .	37 33.10	− 01	01	40
11	43 47.48	.....	. .	. .	. .	43 4.06	01	+ 01	42
III	49 36.21	.....	. .	. .	. .	48 53.50	08	− 56	(*35*)
12	57 56.94	20 58 7.13	+ 0.11	0.00	− 10.30	57 13.68	01	01	28
13	21 1 33.54	21 1 43.77	10	− 02	31	21 0 50.22	02	00	34
14	11 5.07	11 15.34	10	07	30	10 21.74	02	+ 01	34
15	14 59.73	.....	. .	. .	. .	14 16.49	03	00	27
IV	.....	.....	. .	. .	. .	.....	. .	. .	. .
16	.....	.....	. .	. .	. .	.....	. .	. .	. .

TAB. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg II*				ROMA, *Bamberg I*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				7 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 26.76	18 56 45.11	— 0.90	— 6.76	— 10.(*69*)	18 55 40.09	+ 0.60	+ 2.38	+ 43(*69*)
1	19 3 59.17	19 4 9.78	+ 08	0.09	60	19 3 15.00	— 03	0.02	44.18
2	13 8.72	13 19.30	09	07	60	12 24.59	01	01	13
3	21 0.72	21 11.26	08	02	60	20 16.56	01	— 01	18
II	27 21.47	27 29.45	29	+ 2.36	(*63*)	26 38.42	09	85	43(*99*)
4	33 57.96	34 8.46	07	0.06	63	33 13.88	01	03	44.12
5	37 58.77	38 9.29	06	00	58	37 14.67	01	01	12
6	42 4.86	42 15.44	07	— 01	64	41 20.74	00	01	13
7	47 26.32	47 36.92	05	05	60	46 42.20	00	+ 01	11
8	58 44.83	58 55.30	06	+ 06	59	58 0.68	00	— 03	18
9	20 28 27.68	20 28 38.23	+ 0.03	+ 0.05	— 10.63	20 27 43.48	+ 0.02	— 0.02	+ 44.20
10	38 16.48	38 27.08	03	— 01	62	37 32.31	00	01	18
11	43 47.48	43 58.15	02	10	59	43 3.33	00	+ 01	14
III	49 36.18	49 44.56	04	+ 2.31	(*73*)	48 52.66	— 04	— 52	(*08*)
12	57 56.94	58 7.56	02	0.01	65	57 12.75	+ 01	01	19
13	21 1 33.54	21 1 44.20	01	— 02	65	21 0 49.36	00	00	18
14	11 5.07	11 15.77	00	09	61	10 20.93	00	+ 01	13
15	14 59.73	15 10.38	— 02	02	61	14 15.48	00	00	25
IV	9 23 36.65	23 50.21	+ 10	2.91	(*75*)	22 51.88	06	63	(*08*)
16	21 33 13.64	33 24.33	— 03	0.06	60	32 29.47	— 03	01	19
17	22 2 16.48	22 2 27.10	— 0.05	— 0.01	— 10.56	22 1 32.21	— 0.02	— 0.00	+ 44.29
18	9 53.37	. . . . .	. .	. .	. .	9 9.18	02	00	21
V	10 19 30.80	19 44.85	+ 25	3.41	(*89*)	18 45.78	+ 08	+ 51	(*43*)
19	22 27 28.18	27 38.77	— 07	+ 0.06	58	26 43.88	00	— 02	32
20	35 5.30	35 16.01	05	— 08	58	34 21.05	00	+ 01	24
21	39 56.69	40 7.40	06	05	60	39 12.42	01	00	28
22	46 10.15	46 20.84	07	05	57	45 25.92	02	00	25
VI	55 24.75	55 32.90	45	+ 3.06	(*85*)	54 40.98	21	— 47	(*45*)
23	23 3 24.23	23 3 34.97	09	0.01	66	23 2 39.92	03	01	35
24	13 26.07	13 36.79	09	04	67	12 41.74	04	01	38
				8 Agosto					
I	6 56 27.02	18 56 45.29	— 0.46	— 6.66	— 11(*15*)	18 55 41.00	+ 0.09	+ 1.61	+ 44(*32*)
1	19 3 59.16	19 4 10.12	+ 04	0.09	10.91	19 3 14.50	00	0.01	65
2	13 8.71	13 19.67	05	07	94	12 24.03	01	01	66
3	21 0.70	21 11.62	05	02	95	20 16.03	01	00	66
II	27 21.39	27 29.95	11	+ 2.32	(*99*)	26 37.41	01	— 58	(*55*)
4	33 57.95	34 8.83	01	0.05	94	33 13.26	00	02	71
5	37 58.76	38 9.70	00	00	94	37 14.09	02	01	66
6	42 4.85	42 15.74	00	— 01	88	41 20.17	01	01	68
7	47 26.31	47 37.29	01	05	94	46 41.67	02	00	62
8	58 44.82	58 55.69	01	+ 05	93	58 0.19	02	02	63
9	20 28 27.68	20 28 38.58	0.00	+ 0.04	— 10.94	. . . . .	. .	. .	. .
10	38 16.47	38 27.42	00	00	95	20 37 31.77	— 0.02	0.00	+ 44.72
11	43 47.48	43 58.50	00	— 08	94	43 2.82	01	+ 01	66
III	49 36.15	49 45.38	— 05	+ 1.77	(*95*)	48 51.86	01	— 28	(*58*)
12	57 56.94	58 7.92	02	0.00	96	57 12.29	+ 02	01	64
13	21 1 33.54	21 1 44.55	02	— 02	97	21 0 48.84	01	00	69
14	11 5.07	11 16.15	02	07	99	10 20.36	00	+ 01	70
15	14 59.73	15 10.74	03	02	96	14 15.02	00	00	71
IV	9 23 36.66	23 49.72	+ 11	— 2.23	(*94*)	22 51.70	05	36	(*55*)
16	21 33 13.64	33 24.69	— 03	0.05	97	32 28.97	— 02	00	69
17	22 2 16.48	22 2 27.51	— 0.04	— 0.01	— 10.98	22 1 31.80	— 0.02	0.00	+ 44.70
18	9 53.38	10 4.43	04	06	95	9 8.72	02	00	68
V	10 19 30.76	19 44.48	+ 18	2.79	11(*11*)	18 45.85	+ 07	+ 16	(*68*)
19	22 27 28.19	27 39.17	— 05	+ 0.05	10.98	26 43.47	— 01	00	73
20	35 5.31	35 16.39	04	— 07	97	34 20.59	01	00	73
21	39 56.70	40 7.77	04	04	99	39 12.01	02	00	71
22	46 10.16	46 21 24	05	04	99	45 25.47	02	00	71
VI	55 24.83	55 33.72	30	+ 2.50	11(*09*)	54 40.45	18	— 14	(*70*)
23	23 3 24.25	23 3 35.30	05	0.01	01	23 2 39.52	02	00	75
24	13 26.08	13 37.00	04	04	10.92	12 41.30	00	00	78

TAB. XIII

Correzioni degli orologi

STELLE		PADOVA, *Bamberg II*				ROMA, *Bamberg I*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				10 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 27.58	18 56 45.98	0.76	— 5.18	— 12(*46*)	18 55 40.04	— 0.31	+ 1.77	+ 46(*08*)
1	19 3 59.14	. . . . .	. .	. .	. .	19 3 12.88	+ 05	0.01	20
2	13 8.69	19 13 20.48	+ 07	0.06	11.80	12 22.43	05	01	20
3	21 0.68	21 12.41	07	02	78	20 14.32	04	00	32
II	27 21.20	27 31.14	25	+ 1.81	12(*00*)	26 35.49	15	— 63	(*19*)
4	33 57.92	34 9.62	05	0.04	11.79	33 11.62	03	02	29
5	37 58.73	38 10.45	05	00	77	37 12.48	03	01	23
6	42 4.83	42 16.55	05	00	77	41 18.59	02	01	23
7	47 26.29	47 38.03	04	— 04	74	46 39.94	02	00	33
8	58 44.80	58 56.46	04	+ 04	74	57 58.54	01	02	27
9	20 28 27.67	20 28 39.45	+ 0.01	+ 0.04	— 11.83	20 27 41.33	+ 0.04	— 0.01	+ 46.31
10	38 16.47	. . . . .	. .	. .	. .	37 30.13	02	00	32
11	43 47.47	43 59.29	01	— 08	75	43 1.19	01	+ 01	26
III	49 36.11	49 46.21	— 01	+ 1.82	(*91*)	48 50.06	— 01	— 29	(*35*)
12	57 56.93	58 8.73	00	0.00	80	57 10.58	+ 01	01	35
13	21 1 33.54	21 1 45.36	+ 01	— 02	81	21 0 47.22	00	00	32
14	11 5.08	11 16.94	01	07	80	10 18.69	01	+ 01	37
15	14 59.73	15 11.56	00	02	81	14 13.39	— 01	00	35
IV	9 23 36.67	23 50.88	02	2.29	(*94*)	22 49.88	+ 06	34	(*39*)
16	22 33 13.65	33 25.47	00	0.05	77	32 27.27	— 01	00	39
17	22 2 16.50	22 2 28.33	— 0.01	— 0.01	— 11.81	22 1 30.10	— 0.02	0.00	+ 46.42
18	9 53.40	10 5.28	01	06	81	9 7.01	03	00	42
V	10 19 30.68	19 45.44	+ 10	2.87	(*99*)	18 43.92	+ 12	+ 08	(*56*)
19	22 27 28.22	27 40.02	— 02	+ 0.05	83	26 41.86	— 02	00	38
20	35 5.33	35 17.27	01	— 07	86	34 18.92	01	00	42
21	39 56.73	40 8.57	01	04	79	39 10.38	01	00	36
22	46 10.19	46 22.01	02	04	76	45 23.79	00	00	40
VI	22 55 25.00	55 34.58	18	+ 2.57	(*97*)	54 38.59	09	— 07	(*57*)
23	23 3 24.28	23 3 36.14	04	0.01	83	23 2 37.78	00	00	50
24	13 26.12	13 37.88	04	04	76	12 39.69	00	00	43
				11 Agosto					
I	6 56 27.88	. . . . .	. .	. .	. .	18 55 40.99	— 1.10	+ 0.63	+ 47(*36*)
1	19 3 59.12	19 4 11.19	+ 0.14	— 0.11	— 12.10	19 3 11.84	+ 0.11	01	16
2	13 8.68	. . . . .	. .	. .	. .	12 21.41	12	00	15
3	21 0.67	. . . . .	. .	. .	. .	20 13.28	16	00	23
II	27 21.10	. . . . .	. .	. .	. .	26 33.39	69	— 23	(*25*)
4	33 57.91	34 9.80	13	+ 06	08	33 10.60	18	01	14
5	37 58.72	38 10.66	13	00	07	37 11.40	15	00	17
6	42 4.82	42 16.78	14	— 01	09	41 17.53	12	00	17
7	47 26.28	47 38.34	11	06	11	46 38.99	10	00	19
8	58 44.79	58 56.64	13	+ 06	04	57 57.43	09	01	28
9	20 28 27.66	20 28 39.66	+ 0.10	+ 05	— 12.15	. . . . .	. .	. .	. .
10	38 16.46	38 28.45	09	— 01	07	20 37 29.13	+ 0.19	0.00	+ 47.14
11	43 47.47	43 59.59	08	10	10	43 0.17	13	00	17
III	49 36.08	49 45.64	32	+ 2.31	(*19*)	48 48.33	44	— 03	(*34*)
12	57 56.93	58 8.95	05	0.01	08	57 9.50	12	00	31
13	21 1 33.54	21 1 45.54	06	— 02	04	21 0 46.17	12	00	25
14	11 5.08	11 17.15	05	09	03	10 17.70	11	00	27
15	14 59.74	15 11.74	05	02	03	14 12.35	12	00	27
IV	9 23 36.67	23 51.90	— 11	2.91	(*21*)	22 49.51	— 26	+ 04	(*38*)
16	21 33 13.65	33 25.73	+ 04	0.06	06	32 26.29	+ 09	00	27
17	22 2 16.51	22 2 28.59	+ 0.03	— 0.01	— 12.10	22 1 29.10	+ 0.08	0.00	+ 47.33
18	9 53.41	10 5.56	02	08	09	9 6.06	07	00	28
V	10 19 30.63	. . . . .	. .	. .	. .	18 43.53	— 25	— 05	(*40*)
19	22 27 28.23	. . . . .	. .	. .	. .	26 40.77	+ 11	00	35
20	35 5.34	35 17.53	04	08	15	34 17.93	10	00	31
21	39 56.74	. . . . .	. .	. .	. .	39 9.33	10	00	31
22	46 10.20	46 22.22	04	05	01	45 22.84	10	00	26
VI	55 25.09	55 33.82	11	+ 3.24	(*08*)	54 37.13	48	+ 05	(*43*)
23	23 3 24.30	23 3 36.34	01	0.01	06	23 2 36.82	11	00	37
24	13 26.14	13 38.17	02	04	09	12 38.65	11	00	38

Tab. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				19 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 31.00	18 56 46.48	— 1.15	+ 0.95	— 15(*28*)	18 55 46.54	+ 0.21	— 3.52	+ 47(*77*)
1	19 3 59.04	19 4 13.75	+ 0.11	01	14.83	19 3 11.55	— 02	0.03	54
2	13 8.59	13 23.17	13	01	72	12 21.08	03	02	56
3	21 0.57	21 15 19	15	00	77	20 13.08	05	+ 01	53
II	27 20.06	27 34.58	76	— 33	(*95*)	26 31.43	23	1.25	(*61*)
4	33 57.80	34 12.41	18	01	78	33 10.24	06	0.05	57
5	37 58.64	38 13.22	17	00	75	37 11.14	05	02	53
6	42 4.74	42 19.36	17	00	79	. . . . .	. .	. .	. .
7	47 26.22	47 40.79	15	+ 01	73	46 38.74	05	— 01	54
8	58 44.71	58 59.31	18	— 01	77	57 57.17	06	+ 05	55
9	20 28 27.61	20 28 42.25	+ 0.15	0.00	— 14.79	20 27 40.16	— 0.08	+ 0.04	+ 47.49
10	38 16.44	38 31.13	16	00	85	37 28.93	07	02	56
11	43 47.47	44 2.17	14	+ 01	85	43 0.07	04	— 03	47
III	49 35.64	49 49.90	70	— 18	(*78*)	48 47.48	17	+ 1.06	(*27*)
12	57 56.93	58 11.57	17	00	81	57 9.47	05	0.02	49
13	21 1 33.54	21 1 48.24	16	00	86	21 0 46.11	04	01	46
14	11 5.10	11 19.75	14	+ 01	80	10 17.64	04	— 02	52
15	14 59.76	15 14.45	16	00	85	14 12.33	06	+ 01	48
IV	9 23 37.05	23 52.09	— 50	23	(*77*)	22 50.95	+ 17	— 1.29	(*22*)
16	21 33 13 70	33 28.40	+ 15	00	85	32 26.30	— 06	0.01	47
17	22 2 16.58	22 2 31.28	+ 0.16	0.00	— 14.86	22 1 29.05	— 0.06	+ 0.02	+ 47.57
18	9 53.49	10 8.26	15	+ 01	93	9 6.04	05	— 02	52
V	10 19 30.68	19 45.64	— 63	41	(*74*)	18 45.12	+ 23	2.14	(*47*)
19	22 27 28.33	27 42.97	+ 20	— 01	83	26 40.84	— 07	+ 0.07	49
20	35 5.45	35 20.12	16	+ 01	84	. . . . .	. .	. .	. .
21	39 56.86	40 11.51	17	01	83	39 9.42	06	00	50
22	46 10.32	46 25.04	17	01	90	45 22.84	05	00	53
VI	55 25.47	55 39.60	1.00	— 37	(*76*)	54 36.28	26	1.97	(*48*)
23	23 3 24.44	23 3 39.07	0.19	00	82	23 2 36.96	06	0.03	51
24	13 26.29	13 40.88	20	01	78	12 38.79	07	05	52
				20 Agosto					
I	6 56 31.38	18 56 44.47	+ 0.14	+ 2.25	— 15(*48*)	. . . . .	. .	. .	. .
1	19 3 59.02	19 4 14.31	00	0.03	32	. . . . .	. .	. .	. .
2	13 8.57	13 23.83	01	02	29	. . . . .	. .	. .	. .
3	21 0.55	21 15.88	00	01	34	. . . . .	. .	. .	. .
II	27 19.93	27 36.10	00	— 79	(*38*)	. . . . .	. .	. .	. .
4	33 57.78	34 13.13	01	02	34	19 33 10.23	+ 0.18	+ 0.07	+ 47.30
5	37 58.62	38 13.93	01	00	32	37 11.06	17	03	36
6	42 4.72	42 20.06	01	00	35	41 17.16	17	02	37
7	47 26.20	47 41.53	01	+ 02	36	46 38.69	16	— 01	36
8	58 44.69	59 0.06	01	— 02	36	57 57.12	18	+ 07	32
9	20 28 27.60	20 28 43.04	— 0.03	— 0.01	— 15.40	20 27 40.13	+ 0.16	+ 0.06	+ 47.25
10	38 16.43	38 31.87	04	00	40	. . . . .	. .	. .	. .
11	43 47.46	44 2.81	04	+ 02	33	43 0.05	13	— 04	32
III	49 35.57	49 51.64	12	— 45	(*50*)	48 46.19	58	+ 1.51	(*29*)
12	57 56.92	58 12.30	03	00	35	57 9.43	14	0.03	32
13	21 1 33.54	21 1 48.93	03	00	36	21 0 46.06	14	01	33
14	11 5.10	11 20.50	05	+ 02	37	10 17.67	13	— 03	33
15	14 59.75	15 15.20	06	00	39	14 12.27	14	+ 01	33
IV	9 23 37.10	23 51.82	+ 25	57	(*54*)	22 52.04	— 38	— 1.84	(*28*)
16	21 33 13.69	33 29.13	— 10	01	35	32 26.30	+ 13	0.01	27
17	22 2 16.58	22 2 32.03	— 0.12	0.00	— 15.33	22 1 29.14	+ 0.14	+ 0.02	+ 47.28
18	9 53.49	10 8.98	11	+ 01	39	9 6.07	13	— 02	31
V	10 19 30.69	19 45.53	+ 41	46	(*71*)	18 46.25	— 44	2.57	(*45*)
19	22 27 28.33	27 43.77	— 11	— 01	32	26 40.85	+ 15	+ 0.08	25
20	35 5.45	35 20.91	07	+ 01	40	34 18.07	13	— 03	28
21	39 56.86	40 12.32	07	01	40	39 9.44	14	01	29
22	46 10.33	46 25.81	08	01	41	45 22.91	13	00	29
VI	55 25.51	55 41.92	34	— 42	(*65*)	54 35.08	63	+ 2.37	(*43*)
23	23 3 24.45	23 3 39.90	06	00	39	23 2 36.96	13	0.04	32
24	13 26.30	13 41.77	07	01	39	12 38.81	14	07	28

Tab. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				21 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 53 31.73	18 56 44.37	+ 0.62	+ 2.21	— 15(*47*)	18 55 48.84	+ 0.44	— 4.15	+ 46(*60*)
1	19 3 59.00	19 4 14.89	— 07	0.03	85	19 3 12.24	— 04	0.03	83
2	13 8.55	13 24.45	08	02	84	12 21.82	05	02	80
3	21 0.53	21 16.45	08	01	85	20 13.72	06	+ 01	86
II	27 19.80	27 36 68	39	— 77	(*72*)	26 31.83	24	1.48	(*73*)
4	33 57.76	34 13.71	11	02	82	33 10.89	06	0.06	87
5	37 58.60	38 14.58	12	00	86	37 11.81	05	02	82
6	42 4.70	42 20.67	13	00	84	41 17.90	05	02	83
7	47 26.19	47 42.15	12	+ 02	86	46 39.37	04	— 01	87
8	58 44.68	59 0.70	14	— 02	86	57 57.87	04	+ 06	79
9	20 28 27.59	20 28 43.51	+ 0.04	— 0.01	— 15.95	20 27 40.80	— 0.05	+ 0.05	+ 46.79
10	38 16.42	38 32.33	03	00	94	37 29.68	05	02	77
11	43 47.45	44 3.33	02	+ 03	93	43 0.83	04	— 04	70
III	49 35.51	49 52.14	08	— 59	16(*12*)	48 47.66	22	+ 1.35	(*72*)
12	57 56.91	58 12.77	02	00	15.88	57 10.20	06	0.03	74
13	21 1 33.53	21 1 49.41	02	+ 01	91	21 0 46.82	06	01	76
14	11 5.08	11 20.98	01	02	93	10 18.46	05	— 03	70
15	14 59.74	15 15.61	— 01	01	87	14 13.05	07	+ 01	75
IV	9 23 37.14	23 52.56	+ 02	74	16(*18*)	22 51.92	+ 17	— 1.65	(*70*)
16	21 33 13.69	33 29.64	00	01	15.96	32 27.02	— 06	0.01	74
17	22 2 16.58	22 2 32.53	0.00	0.00	— 15.95	22 1 29.90	— 0.07	+ 0.02	+ 46.73
18	9 53.49	10 9.43	— 01	+ 01	94	9 6.83	07	— 02	75
V	10 19 30.70	19 45.88	+ 06	42	(*66*)	18 45.81	+ 25	2.16	(*80*)
19	22 27 28.34	27 44.28	— 03	— 01	90	26 41.62	— 09	+ 0.07	74
20	35 5.46	35 21.36	03	+ 01	88	34 18.82	07	— 02	73
21	39 56.87	40 12.80	04	01	90	39 10.21	07	00	73
22	46 10.33	46 26.31	05	01	94	45 23.66	07	00	74
VI	55 25.54	55 41.87	26	— 38	(*69*)	54 37.16	41	+ 2.00	(*79*)
23	23 3 24.46	23 3 40.44	04	00	94	23 2 37.78	09	0.03	74
24	13 26.31	13 42.27	03	00	93	12 39.65	10	06	70
				22 Agosto					
I	6 56 32.08	18 56 47.53	— 0.43	+ 1.62	— 16(*64*)	18 55 50.25	0.00	— 4.58	+ 46(*41*)
1	19 3 58.98	19 4 15.09	+ 05	0.02	18	19 3 12.67	00	0.04	35
2	13 8.53	13 24.67	05	02	21	12 22.18	00	03	38
3	21 0.51	21 16.63	05	01	18	. . . . .	. .	. .	. .
II	27 19.67	27 36.35	26	— 57	(*37*)	26 31.79	— 13	+ 1.63	(*38*)
4	33 57.74	34 13.91	06	01	22	33 11.42	03	0.06	29
5	37 58.58	38 14.75	05	00	22	37 12.19	04	02	41
6	42 4.68	42 20.86	05	00	23	41 18.28	02	02	40
7	47 26.17	47 42.34	06	+ 01	24	46 39.84	03	— 01	37
8	58 44.66	59 0.83	08	— 01	24	57 58.27	03	+ 06	36
9	20 28 27.58	20 28 43.78	+ 0.08	— 0.01	— 16.27	20 27 41.14	— 0.02	+ 0.06	+ 46.40
10	38 16.41	38 32.69	06	00	34	37 30.04	02	02	37
11	43 47.44	44 3.64	04	+ 03	27	43 1.10	02	— 04	40
III	49 35.44	49 52.24	21	— 64	(*37*)	48 47.78	12	+ 1.47	(*31*)
12	57 56.90	58 13.16	04	00	30	57 10.55	04	0.03	36
13	21 1 33.52	21 1 49.74	04	+ 01	27	21 0 47.14	03	01	40
14	11 5.08	11 21.34	03	02	31	10 18.74	03	— 03	40
15	14 59.74	15 16.03	03	01	33	14 13.38	03	+ 01	38
IV	9 23 37.17	23 52.86	— 10	81	(*40*)	22 52.61	+ 08	— 1.80	(*28*)
16	21 33 13.69	33 29.93	+ 03	02	29	32 27.35	— 03	0.01	38
17	22 2 16.58	22 2 32.88	— 0.01	0.00	— 16.29	22 1 30.22	— 0.03	+ 0.02	+ 46.37
18	9 53.49	10 9.77	00	+ 02	30	9 7.15	03	— 02	39
V	10 19 30.70	19 46.40	01	81	(*50*)	18 46.51	+ 12	2.43	(*50*)
19	22 27 28.34	27 44.62	00	— 01	27	26 42.03	— 04	+ 0.08	27
20	35 5.46	35 21.73	00	+ 02	29	34 19.16	03	— 03	36
21	39 56.87	40 13.18	01	01	31	39 10.53	03	00	37
22	46 10.34	46 26.58	01	01	24	. . . . .	. .	. .	. .
VI	55 25.57	55 42.78	02	— 73	(*46*)	54 37.03	18	+ 2.24	(*48*)
23	23 3 24.46	23 3 40.73	00	00	27	23 2 38.12	04	0.04	34
24	13 26.32	13 42.65	00	01	32	12 39.92	04	06	38

TAB. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				23 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 32.44	18 56 44.69	+ 0.97	+ 3.19	− 16(*41*)	18 55 52.01	− 0.50	− 5.20	+ 46(*13*)
1	19 3 58.96	19 4 15.41	− 09	0.04	40	19 3 12.82	+ 05	0.04	13
2	13 8.52	13 24.98	10	03	39	12 22.40	05	03	10
3	21 0.49	21 17.05	10	01	47	20 14.36	04	+ 01	08
II	27 19.54	27 37.55	49	− 1.11	(*41*)	26 31.39	19	1.85	(*11*)
4	33 57.72	34 14.29	11	0.03	43	33 11.49	04	0.07	12
5	37 58.56	38 15.06	10	00	40	37 12.41	04	03	08
6	42 4.67	42 21.18	10	00	41	41 18.50	04	02	11
7	47 26.16	47 42.65	10	+ 02	41	46 40.02	03	− 01	12
8	58 44.64	59 1.19	13	− 02	40	57 58.46	04	+ 07	07
9	. . . . .	. . . . .	. .	. .	. .	. . . . .	. .	. .	. .
10	20 38 16.40	. . . . .	. .	. .	. .	20 37 30.25	+ 0.03	+ 0.03	+ 46.09
11	43 47.44	20 44 3.96	− 0.10	+ 0.03	− 16.45	43 1.38	03	− 05	08
III	49 35.39	49 52.82	54	− 63	(*26*)	48 47.48	09	+ 1.76	(*06*)
12	57 56.89	58 13.39	15	00	35	57 10.78	02	0.04	05
13	21 1 33.51	21 1 50.03	16	+ 01	37	21 0 47.42	02	01	06
14	11 5.08	11 21.62	14	02	42	10 19.04	02	− 03	05
15	14 59.73	15 16.28	14	01	42	14 13.62	01	+ 01	09
IV	9 23 37.21	23 52.23	+ 41	79	(*22*)	22 53.35	− 04	− 2.15	(*05*)
16	21 33 13.68	33 30.29	− 12	02	51	32 27.60	+ 01	0.02	09
17	22 2 16.58	22 2 33.21	− 0.19	0.00	− 16.44	22 1 30.50	+ 0.01	+ 0.02	+ 46.05
18	9 53.49	10 10.07	18	+ 02	42	9 7.46	01	− 02	04
V	10 19 30.70	19 45.43	+ 71	92	(*36*)	18 47.33	− 05	2.58	(*00*)
19	22 27 28.34	27 44.95	− 22	− 02	37	26 42.20	+ 02	+ 0.08	04
20	35 5.47	35 22.03	18	+ 02	40	34 19.43	02	− 03	05
21	39 56.88	40 13.45	18	01	40	39 10.80	03	01	06
22	46 10.35	46 26.94	18	01	42	45 24.27	03	00	05
VI	55 25.61	55 43.70	90	− 82	(*37*)	54 37.17	08	+ 2.37	45(*99*)
23	23 3 24.47	23 3 41.07	18	00	42	23 2 38.39	01	0.04	46.03
24	13 26.34	13 42.96	18	01	43	12 40.21	01	07	05
				24 Agosto					
I	6 56 32.81	18 56 46.58	− 0.55	+ 3.80	− 17(*02*)	18 55 52.28	+ 0.25	− 4.60	+ 44(*88*)
1	19 3 58.95	19 4 15.48	+ 05	0.05	16.63	19 3 13.97	− 02	0.04	45.04
2	13 8.50	13 25.05	05	04	64	12 23.46	04	03	11
3	21 0.47	21 17.06	06	01	66	20 15.43	04	+ 01	07
II	27 19.41	27 37.23	30	− 1.33	(*79*)	26 33.04	26	1.64	44(*99*)
4	33 57.70	34 14.29	08	0.03	64	33 12.71	07	0.06	45.00
5	37 58.55	38 15.15	06	00	66	37 13.50	07	02	10
6	42 4.65	42 21.24	05	00	64	41 19.57	05	02	11
7	47 26.14	47 42.75	06	+ 03	70	46 41.16	05	− 01	04
8	58 44.62	59 1.19	09	− 03	63	57 59.56	06	+ 06	06
9	20 28 27.55	20 28 44.22	+ 0.01	− 0.02	− 16.66	20 27 42.44	+ 0.03	+ 0.08	+ 45.00
10	38 16.39	38 33.10	02	00	73	37 31.25	03	03	08
11	43 47.43	44 4.07	02	+ 05	71	. . . . .	. .	. .	. .
III	49 35.33	49 52.91	12	− 1.01	(*69*)	48 48.16	07	2.10	(*00*)
12	57 56.89	58 13.55	02	0.00	68	. . . . .	. .	. .	. .
13	21 1 33.51	21 1 50.16	00	+ 01	66	21 0 48.48	03	0.02	44.98
14	11 5.08	11 21.72	− 01	04	67	10 20.11	03	− 04	98
15	14 59.73	15 16.43	01	01	70	. . . . .	. .	. .	. .
IV	9 23 37.25	23 52.63	+ 03	1.28	(*69*)	. . . . .	. .	. .	. .
16	21 33 13.68	33 30.40	− 02	0.03	73	. . . . .	. .	. .	. .

TAB. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				25 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I.	6 56 33.21	18 56 46.65	+ 0.17	+ 3.13	— 16(*74*)	18 55 55.12	— 0.23	— 5.69	+ 44(*01*)
1	19 3 58.93	19 4 16.07	– 04	0.04	17.14	19 3 14.99	+ 02	0.05	43.97
2	13 8.49	13 25.66	06	03	14	12 24.56	01	03	95
3	21 0.46	21 17.65	07	01	13	20 16.53	00	+ 01	92
II	27 19.27	27 37.67	32	— 1.09	16(*99*)	26 33.30	02	2.03	(*92*)
4	33 57.68	34 14.91	08	0.03	17.12	33 13.69	01	0.08	90
5	37 58.53	38 15.74	08	00	13	37 14.53	01	03	96
6	42 4.63	42 21.80	10	00	07	41 20.70	01	03	89
7	47 26.13	47 43.33	11	+ 02	11	46 42.20	00	— 01	94
8	58 44.61	59 1.82	16	— 02	03	58 0.66	01	+ 08	86
9	20 28 27.54	20 28 44.83	— 0.17	— 0.01	— 17.11	20 27 43.65	— 0.01	+ 0.07	+ 43.83
10	38 16.38	38 33.65	16	00	11	37 32.56	01	03	80
11	43 47.42	44 4.69	14	+ 03	16	43 3.61	01	— 05	87
III	49 35.27	49 53.71	67	— 70	(*07*)	48 49.63	06	+ 1.92	(*78*)
12	57 56.88	58 14.18	17	00	13	57 13.05	01	0.04	80
13	21 1 33.50	21 1 50.81	16	+ 01	16	21 0 49.65	01	02	84
14	11 5.07	11 22.35	15	03	16	10 21 29	00	— 04	82
15	14 59.73	15 17.04	16	01	16	14 15.90	01	+ 02	82
IV	9 23 37.29	23 52.97	+ 50	88	(*06*)	22 55.88	+ 02	— 2.34	(*73*)
16	21 33 13.68	33 31.00	— 16	02	18	32 29.91	— 01	0.02	80
17	22 2 16.58	22 2 33.88	— 0.17	0.00	— 17.13	22 1 32.79	— 0.01	+ 0.03	+ 43.77
18	9 53.50	10 10.80	16	+ 02	16	9 9.77	01	— 02	76
V	10 19 30.69	19 46.51	+ 65	82	(*29*)	18 49.84	+ 02	2.77	(*60*)
19	22 27 28.36	27 45.73	— 20	— 02	15	26 44.59	— 01	+ 0.09	69
20	35 5.48	35 22.76	16	+ 02	14	34 21.75	01	— 03	77
21	39 56.89	40 14.18	17	01	13	39 13.15	00	01	75
22	46 10.37	46 27.69	16	01	17	45 26.61	01	00	77
VI	55 25.71	55 44.58	85	— 74	(*28*)	54 39.64	04	+ 2.55	(*56*)
23	23 3 24.50	23 3 41.77	16	00	11	23 2 40.77	01	0.04	70
24	13 26.37	. . . . .	. .	. .	. .	12 42.59	01	07	72
				26 Agosto					
I	6 56 33.64	18 56 48.26	— 1.28	+ 4.16	— 17(*50*)	18 55 56.88	0.00	— 6.15	+ 42(*91*)
1	19 3 58.92	19 4 16.30	+ 0.12	0.06	56	19 3 16.04	00	0.05	93
2	13 8.47	13 25.82	13	05	53	12 25.59	00	03	91
3	21 0.44	21 17.82	12	01	51	20 17.53	00	+ 01	90
II	27 19.12	. . . . .	. .	. .	. .	26 34.10	— 06	2.19	(*89*)
4	33 57.66	. . . . .	. .	. .	. .	33 14.70	02	0.09	89
5	37 58.51	. . . . .	. .	. .	. .	37 15.56	02	03	94
6	42 4.62	. . . . .	. .	. .	. .	41 21.66	02	03	95
7	47 26.12	. . . . .	. .	. .	. .	46 43.23	02	— 01	92
8	58 44.60	. . . . .	. .	. .	. .	58 1.65	02	+ 08	89
9	20 28 27.53	. . . . .	. .	. .	. .	20 27 44.61	— 0.04	+ 0.07	+ 42.89
10	38 16.37	20 38 33.94	+ 0.08	0.00	— 17.65	37 33.45	03	03	92
11	43 47.42	44 4.94	09	+ 06	67	43 4.61	03	— 05	89
III	49 35.20	. . . . .	. .	. .	. .	48 50.65	11	+ 1.84	(*82*)
12	57 56.88	58 14.40	11	00	63	57 13.99	04	0.04	89
13	21 1 33.50	21 1 51.02	11	01	64	21 0 50.65	03	02	86
14	11 5.07	11 22.62	10	05	70	10 22.28	03	— 04	86
15	14 59.72	15 17.29	10	01	68	14 16.91	03	+ 01	83
IV	9 23 37.35	23 53.59	— 29	1.73	(*68*)	22 56.69	+ 10	— 2.24	(*80*)
16	21 33 13.68	33 31.26	+ 10	0.04	72	32 30.87	— 03	0.02	86
17	22 2 16.59	22 2 34.24	0.00	0.00	— 17.65	22 1 33.75	— 0.03	+ 0.03	+ 42.84
18	9 53.51	10 11.06	+ 01	+ 03	59	9 10.71	03	— 02	85
V	10 19 30.70	19 46.98	— 11	1.26	(*43*)	18 50.60	+ 17	2.75	(*68*)
19	22 27 28.37	27 46.02	+ 02	— 0.02	65	26 35.50	— 05	+ 0 09	83
20	35 5.50	35 23.12	02	+ 03	67	34 22.76	04	— 03	81
21	39 56.91	40 14.53	00	02	64	39 14.13	04	01	83
22	46 10.38	46 28.04	— 01	02	67	45 27.56	05	00	87
VI	55 25.75	55 44.36	04	— 1.13	(*44*)	54 40.80	26	+ 2.53	(*68*)
23	23 3 24.52	23 3 42.11	01	0.00	58	23 2 41.69	05	0.04	84
24	13 26.38	13 44.06	00	02	66	12 43.47	06	07	90

TAB. XIII *Correzioni degli orologi*

STELLE		PADOVA, *Bamberg I*				ROMA, *Bamberg II*			
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzione orologio
				27 Agosto					
	h m s	h m s	s	s	s	h m s	s	s	s
I	6 56 34.10	18 56 48.71	— 0.76	+ 3.82	— 17(*67*)	18 55 57.85	— 0.08	— 5.45	+ 41(*78*)
1	19 3 58.90	19 4 17.11	+ 03	0.05	18.29	19 3 17.01	+ 01	0.04	92
2	13 8.46	13 26.72	02	04	32	12 26.54	01	03	94
3	21 0.43	21 18.78	01	01	37	20 18.51	00	+ 01	91
II	27 18.97	27 38.28	11	— 1.33	(*09*)	26 35.19	00	1.94	(*84*)
4	33 57.64	34 15.95	03	0.03	31	33 15.68	— 01	0.07	90
5	37 58.50	38 16.81	04	00	35	37 16.56	00	03	91
6	42 4.60	42 22.88	02	00	30	41 22.71	00	03	86
7	47 26.11	47 44.36	01	+ 03	29	46 44.23	00	— 01	89
8	58 44.58	59 2.88	01	— 03	28	58 2.60	00	+ 07	91
9	20 28 27.52	20 28 45.85	0.00	— 0.02	— 18.31	20 27 45.64	— 0.04	+ 0.07	+ 41.85
10	38 16.36	38 34.75	— 01	00	38	37 34.53	03	03	83
11	43 47.41	44 5.72	01	+ 03	33	43 5.63	02	— 05	85
III	49 35.12	49 54.40	09	— 76	(*43*)	48 51.31	11	+ 1.93	(*99*)
12	57 56.87	58 15.27	03	00	37	57 15.02	02	0.04	83
13	21 1 33.50	21 1 51.86	05	+ 01	32	21 0 51.80	03	02	71
14	11 5.07	11 23.40	04	03	32	10 23.31	03	— 04	83
15	14 59.72	15 18.09	05	01	33	14 17.91	04	+ 02	83
IV	9 23 37.42	23 54.78	+ 14	95	(*45*)	22 57.68	+ 09	— 2.35	42(*00*)
16	21 33 13.69	33 32.07	— 05	02	35	32 31.95	— 03	0.02	41.79
17	22 2 16.60	22 2 35.02	— 0.06	0.00	— 18.36	. . . . .	. .	. .	. .
18	9 53.52	10 11.99	05	+ 02	44	. . . . .	. .	. .	. .
V	10 19 30.72	19 47.93	+ 23	1.10	(*54*)	22 18 51.34	+ 0.15	— 2.71	+ 41(*94*)
19	22 27 28.38	27 46.84	— 08	— 0.02	36	26 46.59	— 05	+ 0.08	76
20	35 5.51	35 23.94	07	+ 03	39	. . . . .	. .	. .	. .
21	39 56.92	40 15.35	07	02	38	39 15.17	03	— 01	79
22	46 10.39	46 28.83	07	02	39	45 28.67	03	00	75
VI	55 25.79	55 45.70	37	— 99	(*55*)	54 41.63	21	+ 2.50	(*87*)
23	23 3 24.53	23 3 43.03	08	00	42	23 2 42.82	05	0.04	72
24	13 26.40	13 44.91	08	01	42	12 44.66	05	07	72
				28 Agosto					
I	6 56 34.58	. . . . .	. .	. .	. .	18 55 59.30	— 0.05	— 5.70	— 41(*03*)
1	19 3 58.89	. . . . .	. .	. .	. .	19 3 17.98	00	0.05	40.96
2	13 8.44	19 13 27.27	+ 0.02	+ 0.03	— 18.88	12 27.54	00	03	93
3	21 0.41	. . . . .	. .	. .	. .	20 19.44	00	+ 01	96
II	27 18.80	. . . . .	. .	. .	. .	26 35.87	08	2.03	(*98*)
4	33 57.63	. . . . .	. .	. .	. .	33 16.59	02	0.08	98
5	37 58.49	. . . . .	. .	. .	. .	37 17.48	01	03	99
6	42 4.59	42 23.47	04	00	92	41 23.62	00	03	94
7	47 26.10	. . . . .	. .	. .	. .	46 45.16	00	— 01	95
8	58 44.57	59 3.43	07	— 02	91	58 3.56	00	+ 08	93
9	20 28 27.51	20 28 46.33	+ 0.09	— 0.01	— 18.90	20 27 46.41	+ 0.06	+ 0.08	+ 40.96
10	38 16.36	38 35.25	10	00	99	37 35.31	06	03	96
11	43 47.41	44 6.29	09	+ 03	19.00	43 6.46	05	— 06	96
III	49 35.04	49 54.26	49	— 73	18(*98*)	48 51.68	22	+ 2.11	41(*03*)
12	57 56.87	58 15.75	13	00	19.01	57 15.89	06	0.04	40.88
13	21 1 33.49	21 1 52.37	11	+ 01	00	21 0 52.46	06	02	95
14	11 5.07	11 23.95	09	03	00	10 24.15	06	— 04	90
15	14 59.72	. . . . .	. .	. .	. .	14 18.69	07	+ 02	94
IV	9 23 37.50	. . . . .	. .	. .	. .	22 59.23	— 19	— 2.57	41(*03*)
16	21 33 13.69	33 32.59	11	02	03	32 32.72	+ 06	0.02	40.93
17	22 2 16.61	22 2 35.53	+ 0.12	0.00	— 19.04	22 1 35.65	+ 0.06	+ 0.03	+ 40.87
18	9 53.53	10 12.47	10	+ 02	06	. . . . .	. .	. .	. .
V	10 19 30.76	19 49.41	— 41	85	(*09*)	18 53.32	— 17	— 3.29	(*90*)
19	22 27 28.39	27 47.34	+ 13	— 02	06	26 47.33	+ 06	+ 0.10	90
20	35 5.52	35 24.54	09	+ 02	13	34 24.61	05	— 04	90
21	39 56.93	40 15.89	10	01	07	39 15.99	06	01	89
22	46 10.41	46 29.37	10	01	07	45 29.45	06	01	91
VI	55 25.81	55 45.13	55	— 77	(*10*)	54 41.60	30	+ 3.03	(*88*)
23	23 3 24.55	23 3 43.49	11	00	05	23 2 43.53	05	0.05	92
24	13 26.42	13 45.40	12	01	09	12 45.40	06	08	88

Tab. XIV *Medie correzioni degli orologi e loro variazioni orarie*

1906 Agosto	PADOVA						ROMA					
	Det. tem.	Num. stelle	Correz. orologio	Ora cronogr.	Correz. orologio	Variaz. oraria	Det. tem.	Num. stelle	Correz. orologio	Ora cronogr.	Correz. orologio	Variaz. oraria
			s	h m	s	s			s	h m	s	s
1	1a	6	— 8.593	20 16.2	— 8.575		1a	8	+ 5.861	20 17.5	+ 6.380	
	2a	6	8.557	21 49.2	— 8.568	+ 0.004	2a	4	6.900	21 52.5	+ 7.456	+ 0.680
	3a	8	8.580				3a	7	8.011			
2	1a	8	— 8.900	20 17.8	— 8.910		1a	7	+ 27.581	20 19.1	+ 27.875	
	2a	7	8.920	21 50.2	— 8.940	— 0.019	2a	7	28.169	21 51.1	+ 28.510	+ 0.415
	3a	8	8.960				3a	6	28.852			
3	1a	8	— 9.326	20 15.6	— 9.344		1a	5	+ 34.234	20 11.9	+ 34.450	
	2a	8	9.361	21 48.1	— 9 346	— 0.001	2a	8	34.666	21 35.4	+ 34 847	+ 0.286
	3a	8	9.331				3a	3	35.027			
4	1a	6	— 9.710	20 25.7	— 9.718		1a	7	+ 40.877	20 13.7	+ 41.069	
	2a	4	9.725	21 54.3	— 9.705	+ 0.009	2a	8	41.261	21 47.2	+ 41.488	+ 0.269
	3a	8	9.685				3a	8	41.714			
5	1a	8	— 9.955	20 19.8	— 9.978		1a	8	+ 42.609	20 14.8	+ 42.616	
	2a	4	10.000	21 50.4	— 9.995	— 0.012	2a	8	42.623	21 47.3	+ 42.666	+ 0.032
	3a	7	9.991				3a	8	42.709			
6	1a	8	— 10.255	20 18.1	— 10.279	— 0.032	1a	8	+ 43.310	20 12.3	+ 43.330	+ 0.029
	2a	3	10.303				2a	7	43.349			
7	1a	8	— 10.605	20 15.7	— 10.612		1a	8	+ 44.144	20 14.8	+ 44.163	
	2a	8	10.620	21 50.0	— 10.612	0.000	2a	8	44.182	21 47.3	+ 44.236	+ 0.047
	3a	7	10.603				3a	8	44.290			
8	1a	8	— 10.929	20 15.7	— 10.945		1a	8	+ 44.659	20 17.0	+ 44.673	
	2a	8	10.960	21 48.1	— 10 967	— 0.014	2a	7	44.687	21 49.4	+ 44.705	+ 0.021
	3a	8	10.974				3a	8	44.724			
10	1a	7	— 11.770	20 19.2	— 11.783		1a	8	+ 46.259	20 14.7	+ 46.296	
	2a	7	11.796	21 49.6	— 11.801	— 0.012	2a	8	46.334	21 47.2	+ 46.375	+ 0.051
	3a	8	11.806				3a	8	46.416			
11	1a	6	— 12.082	20 18.2	— 12.076		1a	8	+ 47.186	20 16.8	+ 47.213	
	2a	8	12.070	21 48.9	— 12.076	0.000	2a	7	47.240	21 49.3	+ 47.282	+ 0.045
	3a	6	12.083				3a	8	47.324			

Tab. XIV *Medie correzioni degli orologi e loro variazioni orarie*

1906 Agosto	PADOVA						ROMA					
	Det. tem.	Num. stelle	Correz. orologio	Ora cronogr.	Correz. orologio	Variaz. oraria	Det. tem.	Num. stelle	Correz. orologio	Ora cronogr.	Correz. orologio	Variaz. oraria
			s	h m	s	s			s	h s	s	s
19	1ª	8	— 14.768	20 15.7	— 14.800		1ª	7	+ 47.546	20 14.0	+ 47.519	
	2ª	8	14.833	21 48.2	— 14.841	— 0.027	2ª	8	47.492	21 47.3	+ 47.506	— 0.008
	3ª	8	14.849				3ª	7	47.520			
20	1ª	8	— 15.335	20 15.7	— 15.352		1ª	5	+ 47.342	20 22.0	+ 47.325	
	2ª	8	15.369	21 48.2	— 15.374	— 0.014	2ª	7	47.307	21 48.6	+ 47.297	— 0.019
	3ª	8	15.379				3ª	8	47.288			
21	1ª	8	— 15.847	20 15.7	— 15.884		1ª	8	+ 46.834	20 14.7	+ 46.789	
	2ª	8	15.921	21 48.2	— 15.922	— 0.025	2ª	8	46.744	21 47.2	+ 46.739	— 0.032
	3ª	8	15.923				3ª	8	46.733			
22	1ª	8	— 16.215	20 15.7	— 16.256		1ª	7	+ 46.366	20 15.5	+ 46.376	
	2ª	8	16.297	21 48.2	— 16.292	— 0.023	2ª	8	46.386	21 46.5	+ 46.370	— 0.004
	3ª	8	16.286				3ª	7	46.354			
23	1ª	8	— 16.414	20 20.0	— 16.417		1ª	8	+ 46.101	20 16.8	+ 46.087	
	2ª	6	16.420	21 52.5	— 16.417	0.000	2ª	7	46.073	21 49.3	+ 46.060	— 0.017
	3ª	8	16.413				3ª	8	46.046			
24	1ª	8	— 16.650	20 15.8	— 16.672	— 0.030	1ª	8	+ 45.066	20 10.3	+ 45.038	— 0.043
	2ª	8	16.693				2ª	4	45.010			
25	1ª	8	— 17.109	20 15.8	— 17.128		1ª	8	+ 43.924	20 14.8	+ 43.873	
	2ª	8	17.146	21 45.6	— 17143	— 0.010	2ª	8	43.823	21 47.2	+ 43.782	— 0.059
	3ª	7	17.141				3ª	8	43.741			
26	1ª	3	— 17.533	20 8.2	— 17.602		1ª	8	+ 42.916	20 14.8	+ 42.895	
	2ª	7	17.670	21 50.4	— 17.654	— 0.031	2ª	8	42.875	21 47.2	+ 42.861	— 0.022
	3ª	8	17.639				3ª	8	42.846			
27	1ª	8	— 18.314	20 15.8	— 18.327		1ª	8	+ 41.905	20 14.8	+ 41.860	
	2ª	8	18.339	21 48.2	— 18.367	— 0.026	2ª	8	41.815	21 53.6	+ 41.782	— 0.047
	3ª	8	18.395				3ª	5	41.748			
28	1ª	3	— 18.903	20 17.5	— 18.946		1ª	8	+ 40.955	20 14.8	+ 40.945	
	2ª	7	18.990	21 47.0	— 19.031	— 0.057	2ª	8	40.935	21 49.2	+ 40.915	— 0.019
	3ª	8	19.071				3ª	7	40.896			

Gli scostamenti delle correzioni ottenute dalle singole orarie dalle corrispondenti medie (tenuto conto dell' andamento dell' orologio) hanno condotto ai seguenti valori dell' error medio di una correzione ottenuta da una sola stella :

PADOVA	*Bamberg II* ± 0s.031	*Bamberg I* ± 0s.030
ROMA	» ± 0s.029	» ± 0s.038

DIFFERENZA DI LONGITUDINE

Con i dati delle tabelle XII e XIV venne compilata la tab. XV ; la quale contiene i valori della differenza di longitudine corrispondenti alle successive sere ed i pesi relativi.

TAB. XV *Valori serali della differenza di longitudine*

1906 Agosto	Differenza cronografica	Differenza correzioni orologi	Equazione personale istrumentale	Differenza di longitudine	Scostamenti dal medio	Pesi
	m s	m s	s	m s	s	
1	2 3.944	0 15.546	— 0.004	2 19.486	+ 0.052	0.81
2	1 42.270	37.171	004	437	+ 0.003	0.89
3	35.365	44.018	004	379	— 0.055	0.80
4	28.489	50.990	004	475	+ 0.041	0.84
5	26.809	52.625	004	430	— 0.004	0.88
6	25.820	53.606	004	422	— 0.012	0.53
7	24.641	54.813	004	450	+ 0.016	0.98
8	23.784	55.644	004	424	— 0.010	0.98
10	21.266	58.137	004	399	— 0.035	0.96
11	20.122	59.326	— 0.004	444	+ 0.010	0.89
19	1 17.060	1 2.332	+ 0.004	2 19.396	— 0.038	0.96
20	16.780	2.675	004	459	+ 0.025	0.91
21	16.750	2.666	004	420	— 0.014	1.00
22	16.752	2.645	004	401	— 0.033	0.96
23	16.921	2.490	004	415	— 0.019	0.94
24	17.733	1.706	004	443	+ 0.009	0.57
25	18.425	0.965	004	394	— 0.040	0.98
26	18.979	0.506	004	489	+ 0.055	0.86
27	19.264	0.171	004	439	+ 0.005	0.93
28	19.579	0 59.914	+ 0.004	497	+ 0.063	0.84

I pesi furono calcolati con la formola

$$p = \frac{2}{n} \frac{ab}{a+b}$$

dove a e b indicano il numero delle orarie osservate nell'una e nell'altra stazione e n è il numero delle orarie del programma (nel caso nostro 24). Non si è avuto alcun riguardo al numero delle polari perchè la distribuzione delle orarie attorno al zenit rende trascurabili le possibili incertezze dell'azimut strumentale nella media correzione degli orologi.

Tenendo conto dei pesi, dai dati della tabella XV si ottiene:

differenza di longitudine fra gli assi dei pilastri di osservazione $2^m\ 19^s.434$
equazione personale e strumentale (A. Bamberg I — C. Bamberg II) $-0^s.004$

L' error medio del risultato di una sera di peso 1 è $\pm\ 0^s.032$.
Applicando la riduzione $-\ 0^s.110$ al centro trigonometrico orientale di Monte Mario (asse della torretta) e la riduzione $+\ 0^s.009$ al centro trigonometrico occidentale di Padova (asse della torre astronomica) abbiamo:

Differenza di longitudine
fra i punti trigonometrici di Padova e Monte Mario
$2^m\ 19^s.333$

errore medio $\pm\ 0^s.0077$; errore probabile $\pm\ 0^s.0052$; peso 17,5; sere 20.

Applicando a questo risultato la riduzione $-\ 0^s.019$ si ottiene:

Differenza di longitudine fra il quadrante murale dell' Osservatorio di Padova e il punto trigonometrico di Monte Mario

$2^m\ 19.^s314$

APPENDICE

AZIMUT DELLA MIRA DI SCROFANO

Come è accennato alle pag. 9 e 15, durante le osservazioni di longitudine vennero fatte nella Stazione di Monte Mario delle puntate micrometriche alla mira meridiana di Scrofano allo scopo di determinare l' azimut di questo oggetto che doveva poi collegarsi al punto trigonometrico di Monte Soratte.

Un valore dell' azimut del Soratte ottenuto per tale via era desiderato dalla Presidenza della Commissione geodetica a motivo della discordanza che presentano fra loro i valori precedentemente determinati con strumenti altazimutali (vedi: *Processo verbale delle Sedute della R. Commissione geodetica italiana* tenute in Roma nell' Aprile 1906).

Le basse nebbie, frequenti nella campagna romana durante i mesi estivi, resero sempre difficili e in molte sere impossibili le puntate alla mira meridiana nel corso delle operazioni di longitudine; e perciò, finite queste, nella speranza di rimediare alla deficienza del materiale raccolto, vennero dedicate due sere (quelle del 29 e 30 Agosto) esclusivamente a misure d' azimut della mira.

Per le stesse condizioni atmosferiche sfavorevoli riuscirono inutili i tentativi fatti nei primi giorni di Settembre per collegare la mira al segnale di Monte Soratte. Il collegamento venne però effettuato dal prof. V. Reina sul finire del successivo Ottobre.

Noi completiamo pertanto il nostro lavoro col riportare in tre tabelle:

A) i risultati delle determinazioni di tempo fatte nelle sere del 29 e 30 Agosto per la deduzione dell' azimut strumentale;

B) i risultati delle misure micrometriche sulla mira meridiana;

C) i valori conclusi per l' azimut della mira.

La tabella A non ha bisogno di spiegazioni e relativamente alla tabella B avvertiamo:

a) ogni lettura M_e, o M_o, è la media di 5 letture semplici corrispondenti a 5 puntate fatte nella posizione est, od ovest, dell' oculare;

b) la puntata alla mira si eseguiva portando, con rotazione positiva del micrometro, uno dei due intervalli determinati dal triplo filo mobile ad abbracciare l' immagine della mira, la quale in condizioni buone si presentava nel campo del cannocchiale come l' immagine di una stella di 3ª in 4ª grandezza;

c) la distanza zenitale della mira essendo 89° 32',5, nel risultato delle letture micrometriche era trascurabile qualunque incertezza nell' inclinazione dell'asse, e l' inclinazione stessa, inferiore a $0^s.05$. Per questo furono ommesse le letture alla livella durante le puntate, poichè la inclinazione dell' asse risultava con sufficiente esattezza dalle livellazioni precedenti e seguenti le puntate stesse.

Tab. A *Determinazioni di tempo*

STELLE		CISCATO, *Bamberg II*					INCLINAZIONI	
N.	Ascens. retta	Tempo del passaggio	Correzioni incl.	Correzioni azim.	Correzioni orologio	Azimut strumentali	singole	medie
				29 Agosto				
	h m s	h m s	s	. . .	. . .	s	s	s
I	6 56 35.07	18 56 1.78	— 0.61	s	s	— 0.391	+ 0.051	+ 0.047
1	19 3 58.88	19 3 18.84	+ 06	— 0.05	+ 40.03		043	
3	21 0.40	20 20.23	02	+ 01	14		017	
II	27 18.63	26 36.35	12	. . .	. . .	366	028	
4	33 57.62	33 17.41	03	08	10		000	+ 0.018
5	37 58.48	37 18.32	03	03	10		025	
6	42 4.58	41 24.43	03	03	09		019	
8	58 44.56	58 4.41	00	08	07		000	0.000
9	20 28 27.50	20 27 47.34	+ 0.02	+ 0.08	+ 40.06		+ 0.017	
10	38 16.35	37 36.26	02	03	04		012	+ 0.014
11	43 47.41	43 7.40	02	— 06	05		023	
III	49 34.95	48 52.62	08	. . .	. . .	— 0.452	006	
13	21 1 33.49	21 0 53.45	01	+ 02	01		006	
14	11 5.07	10 25.07	01	— 04	03		012	
15	14 59.72	14 19.65	01	+ 02	04		014	+ 0.010
IV	9 23 37.59	23 0.14	— 04	. . .	. . .	440	006	
17	22 2 16.62	22 1 36.56	+ 0.01	+ 0.03	+ 40.02		0.000	
18	9 53.54	9 13.57	00	— 03	00		+ 011	+ 0.004
V	10 19 30.81	18 53.89	— 02	. . .	. . .	— 0.454	000	
20	22 35 5.54	34 25.58	00	04	00		— 003	
21	39 56.94	39 16.95	00	01	00		+ 006	
22	46 10.43	45 30.40	00	01	04		003	+ 0.001
VI	55 25.82	54 42.83	+ 01	. . .	. . .	477	— 003	
				30 Agosto				
I	6 56 35.57	18 56 0.55	+ 0.23	. . .	. . .	— 0.282	— 0.020	
1	19 3 58.87	19 3 19.69	— 02	— 0.04	+ 39.24		009	— 0.018
2	13 8.42	12 29.24	02	03	23		025	
II	27 18.45	26 37.56	26	. . .	. . .	336	050	
4	33 57.60	33 18.35	06	+ 07	24		040	
5	37 58.47	37 19.20	06	03	30		041	— 0.040
6	42 4.57	41 25.36	06	02	25		028	
8	58 44.55	58 5.30	08	07	26		049	— 0.049
9	20 28 27.49	20 27 48.30	— 0.10	+ 0.06	+ 39.23		— 0.068	— 0.068
10	38 16.35	37 37.07	+ 05	02	21		+ 037	+ 0.033
11	43 47.41	43 8.16	04	— 04	25		028	
III	49 34.85	48 53.83	19	. . .	. . .	— 0.337	034	
13	21 1 33.49	21 0 54.23	05	+ 01	20		041	
14	11 5.07	10 25.84	04	— 03	22		037	+ 0.035
IV	9 23 37.68	23 0.31	— 14	. . .	. . .	296	027	
16	21 33 13.70	32 34.45	+ 05	01	21		035	
17	22 2 16.63	22 1 37.37	+ 0.04	+ 0.02	+ 39.20		+ 0.025	
18	9 53.55	9 14.36	03	— 02	18		025	
V	10 19 30.87	18 53.96	— 12	. . .	. . .	— 0.319	025	+ 0.025
19	22 27 28.41	26 49.15	+ 04	+ 07	15		026	
21	39 56.96	39 17.75	03	00	18		028	
22	46 10.44	45 31.18	03	00	23		031	+ 0.026
VI	55 25.82	54 44.41	18	. . .	. . .	328	020	
23	23 3 24.59	23 2 45.35	04	03	17		026	

Nota. Il 30 Agosto dopo l' osservazione della stella 9 venne corretta l' inclinazione.

Tab. B *Letture micrometriche nelle puntate alla mira meridiana.*

1906 Agosto	Ocul.	Letture M_e	Letture M_o	Ora delle puntate
		Osservatore Antoniazzi		
		R	R	
1	OE	5.3432	5.2656	avanti la 1ª deter.
	OE	3440	2732	dopo „ 3ª „
2	EO	5.4335	5.3504	avanti la 1ª „
	EO	4394	3584	dopo „ „ „
	EO	4508	3754	avanti „ 3ª „
	EO	4444	3776	dopo „ „ „
4	EO	5.4367	5.3636	avanti „ 1ª „
	EO	4432	3552	dopo „ „ „
	OE	4384	3690	avanti „ 3ª „
	OE	4394	3610	dopo „ „ „
5	EO	5.4330	5.3608	avanti „ 1ª „
	OE	4288	3620	dopo „ „ „
	EO	4346	3638	avanti „ 3ª „
	OE	4296	3696	dopo „ „ „
7	OE	5.4402	5.3602	avanti „ 1ª „
	EO	4352	3696	dopo „ „ „
	OE	4400	3710	avanti „ 3ª „
8	OE	5.4312	5.3600	avanti „ 1ª „
	OE	4338	3672	dopo „ „ „
	EO	4262	3812	avanti „ 3ª „
	EO	4373	3765	dopo „ „ „
		Osservatore Ciscato		
23	OE	5.9104	5.9426	avanti „ 1ª „
	EO	9122	9456	dopo „ „ „
	EO	9104	9638	avanti „ 2ª „
	EO	9104	9574	dopo „ „ „
	OE	9064	9544	avanti „ 3ª „
	EO	9074	9540	dopo „ „ „

1906 Agosto	Ocul.	Letture M_e	Letture M_o	Ora delle puntate
		Osservatore Ciscato		
		R	R	
24	OE	5.9012	5.9636	dopo la 1ª deter.
	EO	8996	9604	avanti „ 2ª „
25	OE	5.9076	5.9503	avanti „ 1ª „
	EO	9134	9670	dopo „ „ „
	OE	9280	9648	avanti „ 2ª „
	EO	9008	9716	dopo „ „ „
	OE	9204	9698	avanti „ 3ª „
	EO	9063	9751	dopo „ „ „
26	EO	5.9106	5.9534	avanti „ 1ª „
27	OE	5.9030	5.9530	avanti „ 1ª „
	EO	9014	9582	dopo „ „ „
29	EO	5.8984	5.9600	avanti „ 1ª „
	OE	8950	9556	durante „ „ „
	EO	8958	9556	dopo „ „ „
	OE	8916	9586	avanti „ 2ª „
	EO	8886	9590	durante „ „ „
	OE	8924	9692	dopo „ „ „
	EO	8946	9594	avanti „ 3ª „
	OE	9022	9780	durante „ „ „
	EO	8986	9762	dopo „ „ „
30	EO	5.8998	5.9477	avanti „ 1ª „
	OE	9068	9504	durante „ „ „
	OE	9086	9592	dopo „ „ „
	OE	9106	9627	avanti „ 2ª „
	EO	9114	9590	durante „ „ „
	EO	9118	9594	dopo „ „ „
	OE	9165	9546	avanti „ 3ª „
	EO	9086	9602	durante „ „ „
	OE	9076	9436	dopo „ „ „

L' azimut A della mira meridiana, contato da nord verso est, fu calcolato con la nota formola

$$A = -a + \frac{1}{2} R \frac{M_e - M_o}{\operatorname{sen} Z} - \frac{1}{2} \frac{ie - io}{\operatorname{tg} Z},$$

indicando a l' azimut strumentale, R la costante del micrometro, Z la distanza zenitale della mira, M_e e M_o le letture micrometriche nelle posizioni est ed ovest dell' oculare, ie e io le inclinazioni dell' asse nelle stesse posizioni.

I risultati, ottenuti con riguardo agli elementi delle precedenti tabelle A e B ed a quelli della tabella X a pagina 31, figurano nella tabella C; in questa la colonna intestata $(-a)$ contiene (col segno cambiato) il valore dell' azimut strumentale quale risulta dalle due polari di ciascuna determinazione di tempo; e la colonna successiva il corrispondente medio risultato delle misure micrometriche fatte avanti, durante e dopo la stessa determinazione. Devesi però avvertire:

1.°) che al risultato delle misure micrometriche del 1.° Agosto, in cui le puntate alla mira furono possibili solo al principio e alla fine delle osservazioni di longitudine, venne fatto corrispondere il medio valore serale dell' azimut;

Tab. C *Valori dell' azimut della mira meridiana*

1906 Agosto	$-a$	$\frac{1}{2} R \frac{Me - Mo}{\text{sen } Z}$	$-\frac{1}{2} \frac{ie - io}{\text{tg } Z}$	A in tempo	A in arco	pesi
		Osservatore Antoniazzi				
	s	s	s	s	''	
1	− 0.033	+ 0.289	+ 0.001	+ 0.257	+ 3.85	1
2	174	320	000	146	2.19	1
»	113	277	000	164	2.46	1
4	147	314	000	167	2.51	1
»	081	288	000	207	3.10	1
5	177	270	000	093	1.40	1
»	066	255	000	189	2.83	1
7	150	284	000	134	2.01	1
»	092	269	000	177	2.65	1/2
8	102	269	000	167	2.51	1
»	022	206	000	184	2.76	1
		Osservatore Ciscato.				
23	+ 0.328	− 0.128	0.000	+ 0.200	+ 3.00	1
»	372	195	000	177	2.66	1
»	381	185	000	196	2.94	1
24	360	240	000	120	1.80	1
25	359	188	000	171	2.56	1
»	404	210	000	194	2.91	1
»	409	230	000	179	2.68	1
26	388	167	000	221	3.31	1/2
27	344	208	000	136	2 04	1
29	379	236	000	143	2.15	1
»	446	279	000	167	2.50	1
»	465	284	000	181	2.71	1
30	309	185	000	124	1.86	1
»	317	192	000	125	1.88	1
»	324	163	000	161	2.42	1

2.°) che fu dedotto per interpolazione l' azimut corrispondente alla serie di misure micrometriche fatte la sera del 7 Agosto prima della 3ª determinazione di tempo;

3.°) che l' azimut strumentale del 24 Agosto risulta dalle polari II e III, perchè in quella sera le misure micrometriche furono eseguite fra le osservazioni di queste due stelle.

Con riguardo ai pesi risulta:

dalle osservazioni di Antoniazzi A = + 2".56 ± 0".19 (e. m)
» » » Ciscato A = + 2.48 ± 0.11

Riterremo, in media,

A = + 2".52 ± 0".11

MEMORIE

DEL

REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

VOLUME XXVIII. N.° 2.

DOTT. ROBERTO CESSI

Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV

(Presentata dal prof. N. TAMASSIA, *m. e., nell' adunanza del 13 gennaio 1908)*

(Approvatane la stampa nell' adunanza privata dell' Istituto del giorno 12 aprile 1908 sopra proposta dei Commissarî mm. ee.: BRUGI, CATELLANI, *e del s. c.* PREDELLI)

VENEZIA, 1908

PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

MEMORIE

DEL

REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

VOLUME XXVIII. N.° 2.

DOTT. ROBERTO CESSI

Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV

(Presentata dal prof. N. TAMASSIA, *m. e., nell' adunanza del 13 gennaio 1908)*

(Approvatane la stampa nell' adunanza privata dell' Istituto del giorno 12 aprile 1908 sopra proposta dei Commissarî mm. ee.: BRUGI, CATELLANI, *e del s. c.* PREDELLI)

VENEZIA, 1908

PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

INTRODUZIONE

Per poco si volga lo sguardo allo sviluppo industriale del medioevo italiano, in mezzo al tumulto della vita sminuzzata nei singoli centri, balza quasi repentino al nostro occhio tutto il quadro di un faticoso lavoro di rinnovamento, che ad una aristocrazia decadente sostituisce una democrazia plutocratica. L' ultimo sviluppo del comune segna il trionfo del mercante, mercante in genere e lanaiolo in specie. La lana diventa uno dei mezzi più lucrosi di guadagno e la sua lavorazione costituisce, come ben rilevò lo Schulte, « il principale cespite della ricchezza nazionale. Gli è invero intorno all' arte tessile che si svolge e si matura l' unica forma d' industrialismo medioevale, il solo che meriti tale nome, poichè rompe l' armonia del protezionismo particolarista del comune italiano: è l' industria per eccellenza, che concorre alla formazione del capitale ».

Cresciuta a tipo industriale fino dall' età romana (1), non fu mai spoglia del carattere di industria famigliare, che nei tempi più antichi avea assunto specialmente per l' applicazione della mano d' opera servile, quand' anche per la donna nobile, per la matrona, non era indecoroso trascorrer la vita fra le ancelle a filar lana o tessere la tela.

Ma nel trasformarsi dell' organizzazione economico-sociale dell' alto medioevo, un sensibile arresto dello sviluppo tecnico esiste veramente: unico centro industriale diventa il monastero, il quale provvede alla fornitura del proprio ente economico ed ai mercati vicini. Nella *curtis* l' operaio lavora non vincolato siccome artigiano, ma per effetto della concessione di beni immobili e provvede in parte ai bisogni della *curtis* stessa. Dicemmo in parte, poichè la deficenza tecnica dell' arte non può consentirgli una produzione abbondante e rispondente ai bisogni della vita. Se il prodotto dell' industria famigliare può soccorrere alle necessità più urgenti, come si potrà arrivare a spiegare il lusso signorile?

Nella città il lavoro non doveva essere spento e se gli antichi *corpora* si erano sfasciati per consunzione, non possiamo però ammettere che proprio tutta la produzione locale fosse stata distrutta. Certo che essa dovea esser ben poca cosa, ed

(1) Choisy N., *Sur les corporations ouvrières de l'empire Romain* in « Bullett. de la société de législation comparée » vol. IV (1873) p. 44 sg.; Wenel E., *De opificio opificibusque apud veteres Romanos* in « Iahresbericht der Berliner Friedr. Wilhelmsgymn. » 1881; Calderini, *Arti e mestieri nelle epigrafi della Gallia Transpadana* in « Rend. del R. Istituto Lomb. di S. e L. » s. II°, vol. XL, fasc. IX, p. 523 sgg.

al momento del suo risorgere trar la forma dallo sviluppo dell' arte estera. Nel mercato italiano dell' età comunale all' industria cittadina precede il commercio estero, specialmente dall' Oriente e dalle Fiandre, dove la vita industriale risorge molto prima che nelle altre regioni (1).

Per l' Italia si parlò molto dell' industria esercitata dagli Umiliati. Pur senza voler diminuire il valore che il lavoro di questo ordine religioso ebbe nello sviluppo dell' arte, non possiamo consentire che ad essi si deva il rifiorimento dell' industria, quando già prima i monasteri avevano procurato per conto proprio di dare incremento a quest' arte. Tutt' al più il nuovo ordine religioso perseguì più alacremente in questa via, ma non fu certo esso che valse a trasformare l' industria, che anzi dallo sviluppo di questa ne fu travolto. Altre cause d' indole economica hanno contribuito a questo mirabile slancio e sopratutto l' estendersi delle relazioni commerciali dei sec. XI e XII che, aumentando il capitale mobile e dando a questo la prevalenza sulla proprietà immobiliare, portarono a conoscenza ed a profitto delle popolazioni nostre il vantaggio arrecato all' arte dal precoce sviluppo delle popolazioni d' oltralpe.

Non si tratta già di un lavoro d' imitazione, ma di una necessità tecnica ed economica. Tant' è vero che non la Fiandra ha bisogno della tecnica fiorentina pel raffinamento dei panni: gli è invece che il commercio fiorentino metteva a profitto il materiale greggio d' oltralpe per aumentare il proprio capitale, quando li difetto della materia prima impediva la diretta produzione della merce. È infatti dall' Italia che si estraggono le lane gentili, o non è piuttosto dall' estero ch' esse provengono e colla più frequente loro importazione favoriscono lo sviluppo di quella produzione locale, che è in ritardo rispetto agli altri paesi? Se ben si pon mente al movimento corporativo italiano, non può non sorprendere il fatto di veder precedere costantemente la corporazione dei mercanti (2); così a Firenze, a Siena, a Lucca, a Bologna, a Genova ecc. ed in tutti i maggiori centri industriali d' Italia. E se un' industria locale c' è, questa è limitata ad una produzione piuttosto tenue. Ben poca è la diffusione del panno nazionale quando già il panno forestiero è molto sparso nel mercato e non solo quello greggio, che diventa primo strumento di lavorazione, bensì quello gentile.

Il primo centro di industria nazionale è la Toscana, poichè ivi si trova un accumulamento di capitali mobili in mano di forti case bancarie, che cambio e mercatura esercitano parallelamente. Pel moltiplicarsi delle relazioni commerciali, pel bisogno di impiegare sempre più proficuamente il capitale accumulato, sorge spontanea sotto l' influsso della tecnica straniera l' arte nazionale e gli è allora che la produzione dei paesi nostri fiorisce. Infatti le Fiandre perdono ter-

---

(1) Cito per brevità il lavoro del PIRENNE, *Histoire de Belgique*, vol. I. *Des origines au commencement du XIV siècle*, IIa ed., Bruxelles, 1902, p. 160 sgg. e 242 sgg., poichè è una chiara sintesi degli studi più recenti, ivi ricordati in nota.

(2) Il poderoso lavoro del DOREN (*Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte*, B. I° *Die Florentiner Wollentuchindustrie von Vierzehnten bis zum Sechzehnten Jahrhundert*, Stuttgart, 1901; cfr. anche dello stesso *Entwicklung und organisation der Florentiner Zünfte im 13 und 14 Jahrhundert*, Leipzig, 1897, p. 59 sgg.; BONOLIS *Sull' industria della lana in Firenze*, estr. dall' « Arch. Stor. It. » disp. 4 del 1903) è la più bella riprova di quanto sosteniamo nel testo. Si veggano del resto gli statuti editi dal BONAINI, dal GAUDENZI, dal POLIDORI, dal BANCHI, dal MONTICOLO ecc. e cento altri di cui daremo conto particolare in una prossima bibliografia di fonti edite ed inedite per la storia dell' arte della lana e delle industrie tessili in Italia.

reno nel campo industriale e commerciale, quando contemporaneamente in Italia da una parte, in Inghilterra dall' altra, si sviluppa l' industria locale (1).

In Italia, da Firenze e dalla Toscana il movimento si imprime nelle altre città, ove la minor quantità di numerario disponibile rende più difficile l' introduzione dell'arte e, quando questa sorge, ha bisogno della protezione come *extrema ratio* di vita. Firenze e la Toscana restano unico esempio nella storia italiana dei sec. XIII e XIV pel loro sviluppo industriale ed a torto, a nostro avviso, si volle attingere al loro esempio per spiegare molta parte della vita italiana. Essa toccò l' apice dell' incremento capitalista e per questo vediamo ripetersi in Firenze gli stessi moti convulsivi e rivoluzionari delle classi proletarie di Fiandra (2), moti che in Italia non ebbero altra eco, poichè lo sviluppo locale non avea acuito il contrasto fra la classe capitalista e la classe lavoratrice. Gli è per questo che unico esempio restano i grandi fallimenti del sec. XIV della Toscana, i quali nella storia economica d' Italia segnano un' epoca notevole (3). Non si tratta infatti solo dello scacco subìto dal commercio e dall' industria Toscana nelle piazze estere, dei grossi prestiti insolvibili, capaci di determinare il crack fatale, ma c' è anche una condizione generale dell' economia nazionale, che, risorgendo e reagendo contro il dominio del capitale fiorentino, ne limita il campo nel libero gioco dello scambio nazionale. Con quest' epoca invero coincide anche il diffondersi dell' industria locale nel nord e nel sud d' Italia, in buona parte anche per opera dei fiorentini stessi (4). Ricevuto da essi il primo impulso, il mercante locale se ne libera e chiude le porte del mercato cittadino, esercitando la più spietata concorrenza su quelle piazze che erano rimaste aperte.

Se altre cause d' indole finanziaria ebbero in ciò buona parte, non ultima fu certo quella testè accennata, quando si pensi che la politica veneziana, poichè non era Venezia città industriale, tendeva ad ostacolare e infrangere la potenza commerciale fiorentina, che minacciava di invadere i paesi d' Oriente.

Nel presente lavoro, attraverso allo sviluppo dell' arte della lana e dei mercanti, rileggeremo buona parte della storia della società padovana dei sec. XIII e XIV, vita di lotte e contrasti, che se non assurgono a quella notorietà propria di un ambiente, ove danaro e sapienza meglio abbondano, hanno però esercitato il loro effetto sulle condizioni generali dell' economia italiana. Troppo e non a torto si tenne l' occhio sulla storia del comune Fiorentino, che per l' affascinante suo splendore parve offuscare la vita delle altre città: e desso era ben degno di trovare amorosi illustratori, perchè non una delle sue glorie, non diversamente che le miserie, le quali intristirono la sua grandezza, andasse perduta alla memoria dei posteri. Ma la storia di Firenze non è la storia d' Italia e neppure del popolo italiano; diciamo del popolo italiano, poichè ben più largamente vogliamo intendere lo studio dell' attività nazionale pur in mezzo ai contrasti

(1) Cfr. Pirenne, op. cit. pag. 255 sgg.

(2) Cfr. Rodolico, *Il popolo minuto*, Bologna, 1899; *La democrazia fiorentina nel suo tramonto*, Bologna, 1905.

(3) Arias, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell' età dei comuni*, Roma, 1905, p. 139 sgg

(4) Cfr. fra l'altro: Yver G. *Les commerces et les marchands dans l'Italie meridionale au XIII et au XIV siècle*, Paris, 1903, p. 84 sgg.

antagonistici di città e città, di comune e comune. E questa va studiata nell'intimità particolarista di ciascuna di esse, nei suoi caratteri specifici e locali, pur non dimenticando quei rapporti più generali e complessi, che nel dissenso delle parti singole costituiscono la base unitaria della storia della nazione italiana. Il nostro lavoro non è che un modestissimo contributo sopra uno di questi elementi. Non pretendiamo d'aver esaurito l'argomento; forse altri potrà fare meglio e più di noi. Questo non è che un saggio di altri studi di storia padovana, che ci sembrarono non immeritevoli d'esser presi in considerazione (1).

---

(1) Nell'atto di licenziare per la stampa il presente lavoro, che ottenne il premio ABRAMO e MOISÈ LATTES, orientalisti filologi di Venezia, di fondazione ELIA LATTES, ricordo con particolare affetto i miei maestri proff. VITTORIO LAZZARINI e CAMILLO MANFRONI.

CAPITOLO I.

Le industrie tessili nel sec. XII e l'origine dei corpi d'arte in Padova

Sommario: L'industria famigliare nei sec. XI e XII e l'esercizio libero dell'arte — La costituzione politica del comune nella II.ª metà del sec. XII e la rivoluzione del 1200 — Le prime leggi sulle industrie tessili — Mercanti e fabbricanti e l'origine dei corpi d'arte — Il lavoro monacale.

Delle industrie tessili padovane ben poco parlano i documenti dei sec. XI e XII. Un *Johannes qui dicitur tesedure* si incontra in un atto del 1033 (1); *Albizo tesedure*, teste, nel 1073 (2); *Petrus tesedure*, teste, nel 1130 (3); *Henricus tinctor* nel 1149 e poi ancora nel 1157 (4). Solo in due atti del 1175 si incontra per la prima volta un *Martinellus mercator*, livellario del monastero di S. Pietro (5).

Se con queste scarse testimonianze confrontiamo invece le numerose notizie di sarti, che si ricavano dai documenti di questo tempo (6), non può non meravigliarci la sproporzione fra produttori ed accaparratori della materia prima da un lato e quelli, che di essa avevano bisogno nell'esercizio della loro arte, dall'altro.

Nell'ultimo trentennio del sec. XII e nei primi anni del sec. XIII le notizie intorno ai mercanti si fanno più frequenti (7): come spiegare allora il silenzio degli anni precedenti? forse lo dovremo imputare soltanto alla perdita dei documenti, i quali pur parlano di tessitori e di sarti e di qualche pettinatore di la-

---

(1) Gloria A., *Codice diplomatico padovano*, in « Monumenti storici della Deput. Veneta di Storia Patria » S. Iª: Documenti, I, 128.

(2) ivi, I, 218.

(3) ivi, II, 214.

(4) ivi, II, 683. In un documento del 1155 (II, 642) è ricordato un *Einricus trizatore:* forse si tratta di un tessitore?

(5) *Cod. dipl. pad.*, II, 1182, 1183.

(6) Cfr. Roberti M., *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri*, In « Mem. del R. Ist. Ven. di S. L. ed A. » vol. XXVI n. 8 cap. I°, appendice, pp. 21 sgg.

(7) Le *stationes negociatorum* sono ricordate in documenti del 12 ottobre 1210 [Archivio del Museo Civico di Padova, *Diplomatico*, n. 822: *Actum in Padua apud stationes negociatorum*]; 18 Gennaio 1213 [ivi, n. 887: *sub stationibus negociatorum*]; 1223, 12 Settembre [ivi, n. 1156: *sub stationibus mercatorum*]; 1225, 18 Aprile [ivi, n. 1240]; 1226, 6 marzo [ivi, n. 1270]; 1229, 19 febbraio [ivi, n. 1372: *sub stationibus negociatorum pres. Johanne Maiolo negociatore*]. Fra i mercanti son ricordati *Fenile mercatore* [1222, 24 ottobre — ivi 1146]; *mag. Antonius texator, qui stat in burgo Pentito* [1222. 6 aprile — ivi n. 1127]; *Pilius et Albertus de Montagnana negociatores* [1223, cfr. Roberti M., *Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223* in « Memorie del R. Ist. Ven. di S. L. ed A. » vol. XXVII, N. 6, p. 77]; *ante stacionem Walfredini negociatoris* [1225, 12 dicembre — *Dipl.*, n. 1262]; *Vivianus textarius de Est* e *mag. Wilielmus* di Padova [1226, 6 marzo — ivi n. 1270], Gerardo Rubeo tellarolo [1224, 14 gennaio — ivi, n. 1183]; *Dominicus textor de Tesana et habitator in dicta Plebe* [1226 — ivi, n. 1264]; Giovanni Maiolo già cit. nel 1229; Pisso *draperius* [Arch. Civ. *Pergamene*, XV, 21]; *Aiolfo texarius q. Petri, Çanino a pignolatis q. Johannis — omnes de contrata Vignalium* [1234, 12 aprile — *Diplom*, n. 1198]; *Philipus negociator, qui fuit de Verona, Cemissius negociator* [1235, 3 maggio — ivi, n. 1547]. Cfr. anche Roberti M. *Un formulario* cit., pag. 12 sgg. e la formula *societatis negociatorum*, ivi, pag. 77.

na (1)? Ciò sembra poco probabile, quando anche si pensi che, se relazioni esistevano fra sarti, tessitori, pettinatori e le parti degli atti, a maggior ragione doveano intercedere fra quest'ultime ed una classe, che economicamente più ad esse si avvicinava. Gli è invece che, se non si ha ragione per negarne assolutamente l'esistenza, non possiamo non amettere lo sviluppo piuttosto limitato.

L'industria e la produzione famigliare è il vero carattere del sec. XI ed in parte del sec. XII (2); anche se qualche accenno ad una industria libera si abbia, questo non è tale da far supporre che fra la classe artigiana produttrice ed il consumatore si costituisca un forte ordine mercantile, che coordini la produzione alla richiesta, provvedendo a controbilanciare le variazioni del mercato sfruttandole contemporaneamente a suo vantaggio.

Il primo passo fuori del lavoro famigliare dovea essere imprescindibilmente il libero esercizio dell'arte: questo, pur differenziandosi da quello, ha ragione di continuarne in molta parte certi indirizzi, finchè il progressivo sviluppo dell'economia cittadina e rurale non favorisca il predominio di quella classe borghese, che poggia la sua esistenza sulla sfruttamento dei prodotti delle industrie. La sua prima apparizione accade sotto forme imprecise: il merciaio ne costituisce il primo nucleo, da cui poi escono differenziate le varie classi mercantili. Infatti l'anonimo autore del *Liber Regiminun* che ci dà notizia della costruzione delle botteghe del comune circa il 1191 parla di *stationes merçariorum comunis Padue* (3). Orbene questa testimonianza, se sotto un certo rispetto può attestare le preesistenza di botteghe nella città, è anche non incerta riprova del debole sviluppo commerciale cittadino rispecchiato nella deficenza tecnica di uno degli elementi, se non essenziali, per lo meno necessari.

Abbiamo accennato testè all'esercizio libero dell'arte: in qual senso però si deve intendere questa libertà? e quale è lo sviluppo, che sotto tale regime l'industria raggiunge?

La prima origine ed il progressivo sviluppo della classe mercantile si deve ricercare nell'evoluzione di tutto l'organismo sociale, che precede e segue la costituzione autonoma del comune politico: tratteremo in altro lavoro (4) tutte le questioni che si ricconnettono allo svolgimento storico del comune padovano; qui solo anticipiamo in breve riassunto alcune delle più notevoli conclusioni, a

---

(1) *Cod. dipl. pad.* II, 268 — a. 1134; *Johannes petenario,* teste.

(2) Un' indizio dell' industria famigliare si ha nelle contribuzioni in natura, per ciò che riguarda il lino, le quali si incontrano in contratti livellari [*Cod. dipl. pad.*, II, 246, 565, 619], nell' eccezione a favore dei monasteri, di cui parleremo in seguito, nella proibizione alle donne, che si recano al mercato, di filare sulla piazza [Cfr. GLORIA A. *Gli statuti comunali di Padova dal sec. XII al 1275*, Padova, 1873, (*Cod. stat. com.*) n. 859 a. 1236]. Ancora nel sec. XV se ne trovano larghe tracce negli impedimenti, che ad essa si oppongono.

(3) BONARDI A., *Il Liber Regiminum Paduae*, estr. dalla « Miscellanea edita per cura della R. Deput. Ven. di Stor. Patria », S. II, Vol. VI, pag. 65. Il GLORIA (*Intorno al « Salone » di Padova*, Padova, Randi, 1877) non tien conto di questa notizia, sicchè altri interpretava la parola *statio* non già nel senso di bottega, bensì di posto pubblico, si noti invero che il cronista non dice esser queste fabbricate sotto il palazzo del comune, anzi sembra che sorgano isolate: a ciò però contraddicono le notizie posteriori sullo stesso argomento. Ci riserviamo di esaminare a parte la questione intorno alla costruzione del Salone, che dal GLORIA, a nostro avviso, non fu risolta. Qui solo a noi importa far rilevare l' importanza di questi primi aggruppamenti di mestiere.

(4) *Studi sul comune e sull'associazione di mestiere in Padova fino a tutto il secolo XIV*, di prossima pubblicazione.

cui siamo giunti colle nostre ricerche, necessario per una retta intelligenza di quanto verremo esponendo.

Nella prima metà del sec. XII due erano gli ordini del Comune, potere esecutivo rappresentato dai consoli, e potere legislativo, rappresentato da una sola assemblea popolare, dalla *concio publica*. La classe magnatizia era stata quella che più attivamente avea partecipato alla formazione dell'organizzazione del comune ed in essa prevaleva e per l'autorità giurisdizionale inerente alla propria persona e per la sua potenza economica, senza perciò escludere il *populus* dal beneficio di essere rappresentato nel Comune. Il consolato cittadino è un organismo politico che non estende la sua autorità oltre i limiti del distretto padovano; nel contado invece qui, come altrove, sussiste un Comune di carattere puramente amministrativo ed una curia del signore, da cui il primo dipende solo mediatamente. Di fronte all'autorità sovrana il consolato non appariva una usurpazione, bensì una legittima continuazione dell'ente locale di diritto pubblico, come le curie signorili una necessaria integrazione delle concessioni immunitarie. Il potere dell'uno e degli altri era legittimo, o perchè creato da precedenti concessioni regie o perchè fondato su necessità consuetudinarie. Il tentativo di rivendicazione da parte dell'impero di diritti, resi ormai nulli dal tempo o per lo meno capaci solo di un riconoscimento ideale, si compie non in danno solo dei comuni, ma anche delle curie signorili. Se non che mentre le une si affrettano a riconoscere l'autorità imperiale, sicure ch'essa non era altro che un fantasma, gli altri invece, sorretti da un ordinamento più complesso ed espressione di un più vasto ordine di interessi e bisogni, alla violenza imperiale oppongono la propria. In questo lento ma pur continuo lavoro di opposizione si costituisce la forza della parte *popolare*, che nella città ha un valore ed un significato politico, nel contado invece si rafforza per sottrarsi al dominio della curia signorile.

La classe magnatizia derivava la sua forza più da quello che il Comune non poteva fare, che dal predominio nell'organismo consolare. È soggetta anch' essa alla sanzione del Comune pel diritto di cittadinanza, di cui fruisce, e ne gode i benefici; ma d'altro lato mantiene propri privilegi immunitari, che la sottraggono in molta parte al dominio del potere pubblico, anzi questo è circoscritto e limitato da quello dei magnati.

Tale limitazione ha la sua ripercussione nella organizzazione del Comune, il quale ci apparisce dapprima incerto ed instabile ed organizzato molto semplicemente, senza una chiara o precisa distinzione di ordini politici ed amministrativi. Questa si compie attraverso due serie di lotte, parte contemporanee, parte consecutive: l'una del Comune contro l'autorità sovrana per mantenere l'autonomia conquistata, l'altra dell'elemento *popolare* contro la classe magnatizia. Sì nell'una che nell'altra è sempre l'elemento *popolare*, che esercita l'azione di propulsione e sospinge la classe magnatizia a compiere l' organizzazione o lo sviluppo dell'organismo comunale.

Gli è così che nella seconda metà del sec. XII il Comune assume la sua piena figura di organo politico e si fissa nei suoi diversi ordini curiali: è in quel torno di tempo che si sviluppa l'organizzazione curiale cittadina, la quale è rappresentata dalle due corporazioni dei giudici e dei notai, senza che esse ancora assurgano al grado di opposte fazioni, nobiliare e popolare; gli è allora che al consolato s'aggiunge (e non si sostituisce) il podestà, il quale diventa il reggente del *Comune* senza distinzioni di classi.

Queste svolgono la loro libera azione nella vita quotidiana; quando i contrasti si acuiscono più fortemente, quando le lotte fra nobile e nobile hanno indebolito la forza dell'unione gentilizia, quando l'aumento della ricchezza e lo sviluppo della città da un lato, le rivendicazioni del contado dall' altro hanno dato maggior forza alla classe *popolare*, questa, con moto in parte violento ed in parte calmo, sottrae *legalmente* alla classe magnatizia non già il diritto di partecipazione alla vita pubblica, bensì l'esercizio di tutte quelle funzioni di diritto pubblico, che, passate in mano sua per vie diverse attraverso le varie vicende dell'età precedente, ora vengono nuovamente avocate a quel potere, che ne era il legittimo rappresentante.

Il cronista riferisce al 1200 questa trasformazione dell'ordinamento comunale e intorno a quell'epoca vediamo accumularsi gli statuti del comune, che riscattano mano mano tutte le funzioni di diritto pubblico esercitate in città e nel contado dalla classe feudale.

Si tratta dunque di un allargamento delle attribuzioni giurisdizionali del Comune cittadino, il quale vincendo nell'agone l'autorità imperiale, avea conquistato il diritto di esercitare la sovranità politica. Dopo questa prima conquista il Comune non poteva essere arrestato nel suo progressivo sviluppo, cui il privilegio era un inciampo. La facoltà di poterlo sopprimere derivava dalla natura stessa del Comune, siccome ente di diritto pubblico ormai capace di una giurisdizione sovrana.

Così, quando la legalità giuridica avesse trovato un substrato nell'organismo sociale favorevole alla sua applicazione, la sostituzione del Comune al dominio signorile sarebbe stata inevitabile. Gli è per questa via che il contado diventa dominio del Comune cittadino: l'ordinamento fondamentale amministrativo della villa resta immutato, solo la giurisdizione sovrana passa dalle mani del signore della villa al Comune cittadino. Non già che il trasferimento della sovranità si compia soltanto per vie pacifiche; di lotte violente fra Signori e Comune abbiamo notizia; lotte però, nelle quali il Comune riesce vittorioso, abbattendo torri e castelli feudali, costringendo i signori ad accettare il suo dominio e cacciando inesorabilmente dal suo seno quelli che erano irriducibili all'obbedienza. Così si spiega l'esclusione di alcuni magnati dalla partecipazione al governo, poichè, lo ripetiamo, il movimento *popolare* del 1200 non aveva avuto come esito la cacciata di tutta la classe magnatizia dal seno del Comune.

Questa resta ancora a far parte del Comune, ma fiaccata, prostrata, costretta ad assimilarsi alla classe *popolare*, con la quale forma la *communantia populi*, perde la sua fisionomia aristocratica, tanto che, costituitasi una nuova aristocrazia, quella del danaro, gli stessi contemporanei non ne sapranno più distinguere l'origine e l'antico carattere.

Che cosa era la classe *popolare?*

Lo dice chiaramente il Da Nono: essa è costituita da quelli che non esercitano alcuna giurisdizione signorile. Non si tratta dunque di una classe ristretta ad un determinato ordine di persone, ma, se mai, la sua partecipazione al governo politico ed amministrativo del Comune potrà esser limitata in base a criteri fiscali. Con ciò noi escludiamo risolutamente che la fazione popolare sia un tutt'uno con la corporazione di mestiere e che quest'organizzazione porti quella al governo del Comune. L'associazione di mestiere, ben lungi dal costituire il primo nucleo dell'organismo comunale, sorge forse contemporaneamente al mo-

vimento popolare del 1200, ma si svolge in un'altro campo e per un momento non ha contatto col comune; poi, quando dalla forma più semplice del *sacramentum*, che determina l'unione primigenia, per una necessità di difesa, passa all'esercizio arbitrario di atti, che si risolvono di danno della collettività, quando cioè l'associazione esce dal campo del diritto privato ed entra in quello del diritto pubblico, allora il comune esercita la sua funzione protettiva di ente collettivo, temperando l'attività della corporazione colle sue sanzioni.

Ritornando ora, dopo questa necessaria digressione, a parlare del ceto mercantile, non possiamo non riconoscere un momento di libero esercizio dell'arte, poichè se la corporazione o per lo meno il ceto mercantile avesse costituito la base del comune, mal si spiegherebbe la trasformazione del 1200, di cui quasi preanunzio è la costruzione delle botteghe del 1191. Nè questa affermazione è sorretta da una mera induzione: l'esame critico di alcuni documenti dà, a nostro avviso, piena ragione di quanto abbiamo detto.

Due capitoli inseriti nel codice statutario repubblicano (1) sotto la data *ante 1236*, i quali si riferiscono direttamente alle industrie tessili, valgono a lumeggiare bene il nostro asserto. Convien quì riferirli integralmente, poichè il testo loro offre materia di discussione:

I.º *Statutum vetus conditum ante dictum millesimum* [1236]. *Mercatores qui vendunt pannum. vendere debeant ipsum pannum et ad equalitatem mensure et passi veneciarum. nec aliqua presa fieri debeat de dicto panno nisi unius unguis et quod mercatores teneantur portare pannum usque ad extremam partem stationum. ita quod possit videri pannus ad lucem* (2) *et qui contrafecerit solvat pro qualibet vice solidos sexaginta. Et mercatores non vendant cum virgula seu vercella. sed cum passo grosso modo supradicto. et iusticierii de hoc specialiter habeant curam. Et gastaldiones mercadentium qui pro tempore fuerint. habeant et habere et tenere compellantur duos passos ferratos ad modum passi veneciarum. qui gastaldiones iurare debeant quod curam habebunt et cercabunt passos mercadencium huius civitatis in quolibet mense. et illos quos invenerint uti passo falso vel falsum passum tenere ad vendendum. potestati infra triduum manifestabunt. et qui contrafecerit et manifestatus fuerit per illos gastaldiones solidos sexaginta comuni pro qualibet vice componat.*

II.º *Statutum vetus conditum ante dictum millesimum. Statuimus quod quilibet qui voluerit laborare misterium pignolatorum teneatur iurare. quod ad voluntatem potestatis laborabit dictum misterium. exceptis religiosis personis que non teneantur iurare. iuste tamen debeant laborare. et qui contrafecerit pro unaquoque vice solvat comuni Padue solidos viginti pro pena. et gastaldiones illorum qui faciunt pignolatos teneantur et possint inde curam habere et manifestare* (illum) *qui contrafecerit. et ipsis gastaldionibus vel uni illorum tantum credatur de dicto suo.*

Nei due capitoli qui riportati si parla già dei *gastaldiones mercadentium* e dei *gastaldiones illorum, qui faciunt pignolatos*, i quali in ogni caso non si possono

(1) *Cod. stat. com.*, nn. 821, 822.

(2) Questa prima parte dello statuto ci richiama alla mente il cap. 177 degli statuti dell'arte della lana, ove è stabilita che, *quando si vende alguno drapo a scaveço od engroso e che lo dito drapo se mesura, no debia tirar el drapo, ma debiase destendere su la tavola sença alguno tirare.*

confondere fra loro, come meglio in seguito spiegheremo. La presenza loro ci porta a considerare l'organizzazione del lavoro nella corporazione di mestiere, ad uno stadio cioè piuttosto evoluto. Noi però osiamo spingere lo sguardo più in là e, se le nostre argomentazioni non falliscono, in essi statuti noi ravvisiamo elementi, i quali ci riconducono allo stadio immediatamente anteriore, vale a dire, nella redazione dei due capitoli, a noi giunta, che risale al più al 1236, si trovano fuse insieme parti di anni diversi. A chi abbia famigliarità di statuti medioevali e ne conosca anche superficialmente la genesi, non riuscirà strano questo lavoro di correzioni ed aggiunte, apportato ai singoli capitoli mantenendo inalterata la datazione originaria (1). Nel caso nostro poi dacchè si tratta di due capitoli, che provengono da una redazione compilata nel 1236, e forse fu la prima, riordinati e ricuciti sotto una data generica [*Stat. vetus conditum . a . mill . duc . tric . sextum*], da testi più antichi, questa fusione non può destar meraviglia: fortunati noi, se, come argomentiamo nel caso speciale, in essi potremo riuscire a discernere le singole parti.

Quanto alla materia adunque la parte più antica dei due sopracitati capitoli dovea terminare nel primo colle parole: *et iusticierii de hoc specialiter habeant curam;* l'altra parte, che si riferisce ai gastaldi, spetta senza dubbio ad un'epoca più tarda. Nel secondo lo statuto originario dovea terminare colle parole: *solvat solidos viginti pro pena;* anche in questo la disposizione riferentesi ai gastaldi è un'aggiunta posteriore.

E vediamone le ragioni.

Tratteremo altrove dell'indole e dello spirito delle più antiche leggi sulle arti inserite nel codice repubblicano. Solo qui osserviamo che nel caso specifico il comune vuol guarentire il consumatore sulla integrità della misura e della qualità della materia, chiamando a rispondere direttamente il contravventore e sottoponendolo alla sua sanzione per utilità pubblica (2) senza presupporre che un'altro organo abbia ad esercitare la stessa funzione; anzi la sanzione di questo nulla può valere, se il gastaldo è tenuto a denunciare il contravventore al podestà.

Quale allora sarebbe stata la funzione del gastaldo, se non quella di un pubblico ufficiale legalmente riconosciuto dal comune e da questo dipendente? Se ciò non fosse, l'azione sua, apparentemente coordinata alle funzioni del pubblico potere rappresentate dal giustiziere, in realtà si opporrebbe ad esse quando e l'una e le altre si vogliano ritenere originariamente contemporanee. Infatti e giustiziere e gastaldi secondo la redazione attuale dello statuto eserciterebbero lo stesso ufficio: due autorità diverse, che mettendo capo a due distinte organizza-

(1) Vedremo più avanti le modificazioni introdotte nei due citati capitoli secondo le redazioni del *Codice Carrarese* [Ms. della bibl. del Mus. civ. di Padova segn. B. P. 1237] e del *Codice Veneto o riformato* [ivi, B. P. 1238]: eppure la data primitiva non fu modificata. Cfr. del resto BOTTEGHI L. A., *Gli Statuti di Padova*, in « Atti e Mem. della R. Accad. di Padova » vol. XXI, p. 147 sgg.; GAUDENZI, *Gli Statuti delle società delle armi e delle arti di Bologna* in « Bollettino dell'istituto storico italiano » n. 8, p. 13.

(2) Il MONTICOLO (*L'Ufficio della Giustizia Vecchia in Venezia dalle origini fino al 1330*, in « Monum. editi dalla Deput. Ven. Stor. Patr. » — Miscellanea. S. IV, vol. XII, p. 47), dopo aver studiato la legislazione sulle arti dipendenti dai giustizieri, osserva: « Tutti questi poteri, che giusta i documenti furono esercitati dalla giustizia vecchia tra il 1278 ed il 1330 e forse anche prima, sono conseguenza logica del fine, col quale quell' ufficio fu istituito nel 1177; infatti rappresentano un freno che nell'interesse del pubblico fu imposto all' ingrosso ed al minuto, perchè non commettessero frodi a danno dei consumatori nei prezzi e nella qualità delle merci ». Il valore che assume la legislazione in questa materia è sempre lo stesso: ciò però non toglie che il rapporto, cui si riferisce, sia costantemente identico.

zioni sono egualmente investite dal potere politico delle stesse funzioni di diritto pubblico (1). Ci si impone il dilemma: o la corporazione precede l'organizzazione autonoma del comune e ne è, per così dire, il primo elemento costitutivo ed allora non possiamo darci ragione della funzione del giustiziere; o ciò non è, come noi asseriamo, ed allora non possiamo far a meno di dubitare sulla primitiva coesistenza delle due magistrtaure: se coesistenza è ammissibile, questa non può essere giustificata, se non nel caso che la corporazione, acquisita la capacità giuridica, sia un organismo attivo del comune e questo avvenga in un momento posteriore alla prima organizzazione. Allora risulta ovvia la duplicità delle magistrature, dirette ad uno stesso fine, con attribuzioni l'una generiche, quale rappresentante del comune, l'altra specifiche, risalente al corpo d'arte.

Convien però subito notare che ancora il comune mantiene accentrata in sè ogni giurisdizione, poichè non alla corporazione fa capo la denuncia del gastaldo, bensì al comune: su questo argomento avremo occasione di ritornare in seguito.

Se poi consideriamo il capitolo nel suo lato formale risulta tosto evidente che la seconda parte non è che la duplicazione della prima: ciò che prima è riferito al giustiziere, si ripete parimenti pei gastaldi dell'arte, i quali però, siccome rappresentanti di un organismo estraneo al comune, devono prestare giuramento (2).

Nel secondo dei capitoli in parola le due parti distinte sono più visibili: il solo esame formale basterebbe a rendercene certi. Se non che non possiamo affidarci a questa sola prova di fatto: convien piuttosto analizzarne la materia.

Esiste invero contraddizione di coesistenza originaria fra l'obbligo imposto a chi volea esercitare il *ministerium pignolatorum* di prestar giuramento al podestà di lavorar *ad voluntatem potestatis* e la presenza del *gastaldio*.

Vediamo anzitutto qual valore abbia il giuramento prestato al podestà: è forse il riconoscimento di un diritto di servitù? può considerarsi in qualche modo quale testimonianza di una prestazione servile? L'analogia della legislazione veneziana, che potremmo richiamare a spiegazione del problema formulato, anche dopo le conclusioni o meglio le acute ipotesi del Monticolo, non potrebbe esser

---

(1) L'ufficio orginario del giustiziere era il controllo sui pesi e misure [Cfr. ROBERTI, *Le corporazioni* cit., pag. 93], anzi il nostro statuto aggiunge *et iusticerii de hoc* SPECIALITER *habeant curam*. Da ciò non si può dedurre (nè valgono le altre prove arrecate in proposito dal ROBERTI a sostegno della sua tesi) che l'istituzione del giustiziere derivi dalla legislazione veneziana; le due magistrature sono affatto diverse. A Venezia il giustiziere è investito di giurisdizione sulle arti, a Padova invece non gode mai di alcuna giurisdizione. Tuttavia se l'esempio di Venezia non può esser citato, come quello che abbia esercitato un influsso sulla legislazione padovana, può esser assunto come prova per analogia di processo evolutivo, anche se ha caratteristiche proprie. A Venezia invero, ove le arti sono in più stretta dipendenza rispetto al pubblico potere, sia nella loro origine che nel loro successivo sviluppo, sono sottoposte alla giurisdizione del giustiziere. A Padova invece (poichè le arti si svolgono liberamente, almeno nel periodo della loro origine) ciò non ha luogo, per cui il comune dapprima per conto proprio pensa alla tutela dell'interesse collettivo col mezzo di uno speciale magistrato; quando la corporazione è costituita, all'azione sua coordina anche quella del gastaldo, senza però che questa implichi un'assoluta dipendenza dal potere pubblico.

(2) Più tardi, quando al giustiziere fu sostituito il milite delle vittuarie, lo statuto non fu tosto modificato, ma ad esso fu aggiunta la disposizione riferentesi al milite senza mutare la data, nè eliminare la parte, in cui si parlava del giustiziere: *Et de hiis miles domini potestatis ad victualia deputatus habeat curam et inquisitionem facere teneatur et repertos culpabiles condempnare*. [*Cod. Carr.* cit., c. 189 v.].

assunta come prova sufficente (1). Meglio è ricercare nella stessa legislazione padovana contemporanea, od almeno non molto posteriore, la spiegazione del valore, che si deve attribuire al giuramento prestato dagli artefici.

Il capitolo 406 del codice repubblicano, anch'esso datato *ante 1236*, parla dei *sacramenta facta per negociatores, peliparios*, *sartores* e ogni altro artefice delle fraglie *de non dando in credencia*, *de non aptando pelles*, *de non portando pannos et suas mercadancias ad domum illius cuius fuerint,* e li dichiara illegali proclamando *libere absoluti* quelli, che li aveano prestati: il podestà ed i gastaldi erano obbligati a dar esecuzione a tale decreto (2).

La corporazione apparisce ormai costituita, retta dai suoi capi: i gastaldi; ciò ora a noi non interessa, poichè la nostra attenzione è rivolta a considerare i *sacramenta* prestati dai mercanti. Se questi *sacramenta* vengono dichiarati irriti, vuol dire che nei tempi anteriori erano entrati in uso, e potrebbero darci il fondamento della prima costituzione della corporazione. Il *sacramentum* si può in tal caso considerare come opposto al giuramento prestato al podestà, poichè l'uno è quasi l'espressione dell'indipendenza dall'altro.

L'artigiano per effetto del *sacramentum*, che in ultima analisi non è altro che il vincolo corporativo, proclama la necessità di dover consociare le proprie energie a quelle dei compagni, onde organizzare un lavoro di resistenza agli altri elementi, base e fondamento del corpo d'arte: da ciò appunto scaturisce la opposizione fra il giuramento prestato dinnanzi al podestà ed i *sacramenta* dell'arte, opposizione che si spiega solo come risultato di uno stato di lotta. E bensì vero che perciò non si può confondere l'uno con l'altro, ma si può pur sempre stabilire un rapporto di interferenza tra l' associazione di mestiere e questo *sacramentum*, in modo non dissimile che fra il libero artigiano e l'atto di giuramento davanti al podestà. La natura giuridica di tale rapporto non ha certo lo stesso contenuto, perchè la corporazione non è il comune, ma il suo valore sociale ed economico non differisce che nella finalità. Vale a dire, quando la corporazione non è costituita, per il libero artigiano non sussiste altra sanzione moderatrice, che non promani dal potere pubblico, cui quello presta giuramento; poi, quando subentra un' organismo, nel quale l' artigiano riconosce il suo legittimo rappresentante, tenta di trasferire a questo, per effetto del suo giuridico riconoscimento, gli attributi del potere pubblico, che lo possono riguardare: sotto questo rispetto non ci sembra illogico di poter ravvicinare le due formule.

Non può dunque il giuramento essere considerato come il fondamento di una prestazione servile della classe lavoratrice rispetto al comune, neppur se si volesse accettare l'ipotesi del Gabotto sulla formazione di questo ente; detto giuramento non può avere, se non il valore di una sanzione del potere pubblico

(1) Senza entrare ora in merito alle conclusioni del MONTICOLO (*Capitolari delle arti veneziane sottoposte alla giustizia e poi alla giustizia vecchia*, in « Fonti per la storia d' Italia » Roma, 1878, vol. II. p. I.) osserviamo che, anche se queste potessero esser accettate integralmente, ciò che dubitiamo, non possono esser qui a ragione citate, poichè non è possibile stabilire in alcun modo una relazione di dipendenza fra la legislazione veneziana e quella padovana. Già l' abbiamo visto nelle note precedenti.

(2) È bensì vero che quì si tratta di *negociatores*, mentre l'altro statuto si riferisce a quelli che esercitano il *ministerium pignolatorum*, i quali, come vedremo, non si possono confondere fra loro; ma poichè qui non si tratta di considerare un elemento di natura economica, pel quale un rapporto analogico sarebbe pericoloso, bensì invece di determinare la natura di un rapporto giuridico, non crediamo che valga la pena di tener conto della accennata diversità.

sulla polizia del mestiere, quando ancora questo non s'era decentrato nei singoli organismi, riconosciuti quali enti giuridici; la sanzione in tal caso non ha nessun carattere protettivo da far ritenere che involga un principio di oppressione a vantaggio delle arti, bensì è l'espressione della difesa dell'interesse collettivo contro il singolo cittadino, che esercita una professione, necessaria all' esistenza della collettività stessa.

Dalle premesse osservazioni ci sembra chiaramente scaturire la conclusione, che noi riteniamo legittima ed altrettanto importante nell'evoluzione dell'industria cittadina, come cioè negli statuti precedentemente ricordati si possa distinguere la legislazione di due momenti storici, l' uno più antico, l'altro più recente, i quali consecutivamente si succedono nell'ordine naturale evolutivo dello sviluppo sociale. E questa conclusione permette di stabilire la condizione dell'arte in uno dei più antichi periodi dell'autonomia comunale, quando cioè l'organismo politico ed amministrativo è subordinato alla costituzione magnatizia. Libero è l'esercizio dell'arte, come libero è il lavoratore, libertà che è relativa solo all'interesse della collettività e non già dei consociati; in questa libertà il mercante trova l' aiuto del potere pubblico, che ne favorisce lo sviluppo progressivo. L'associazione di mestiere comparisce più tardi, quando la figura del comune ha raggiunto il suo completo sviluppo e quando l'indirizzo politico ha mutato direttiva pel trasformarsi dei rapporti economici degli aggruppamenti sociali. E dessa comparisce in quella forma intermedia di incertezza, che deriva dalla mancanza di un fondamento giuridico da un lato e dalla tenuità della sua potenzialità economica dall'altro; essa comincia ad appropriarsi man mano gli attributi del potere pubblico, ma non può sfuggire ad esso (nè mai lo potrà, data l' origine sua) e neppur all' autorità di quello sovrapporsi.

Più difficile ricerca è doveroso ora tentare, se pur questa potrà dare qualche buono ed utile risultato, poichè su taluni argomenti convien piuttosto confessare la nostra ignoranza, che inoltrarci su terreno infido ed affidarci a congetture non fabbricate su solide basi.

Quando e perchè si costituì la corporazione?

È ben grave illusione creder di poter stabilire un anno per ciascuna corporazione, come pur più grave errore è voler assegnare una stessa epoca d'origine a tutte le corporazioni.

Nel caso speciale invano noi andremmo in cerca di un qualsiasi dato cronologico: le scarsissime notizie, che alludono ad un aggruppamento d'arte, le notizie cioè della costruzione delle botteghe, non hanno troppo valore: tuttavia da esse si può sempre inferire, che un nucleo di mercanti di panni, con caratteristiche professionali proprie ancor non esisteva od almeno il cronista non seppe distinguerlo, abbracciandoli in una sola arte e confondendoli coi merciai. Comunque, ripetiamo, la testimonianza dell'anonimo cronista, se lascia intravvedere il principio di una organizzazione di mestiere attraverso all'aggruppamento delle botteghe sotto il palazzo del comune, non è tale da offrircene l'assoluta sicurezza. Maggior luce al nostro argomento è offerta invece dallo statuto, di cui abbiamo testè esaminato il contenuto, nel quale si parla dei *sacramenta* prestati dai mercanti. Lo stato di lotta, che esso rivela, la semplicità originaria di un vincolo, che sotto la più breve espressione di un *sacramentum*, determina l'associarsi di

energie economiche man mano integrantisi, tutto questo ci permette di concludere che, sotto l'azione continua ed insistente, violenta o no, di movimenti sociali, si origina la prima e più semplice forma corporativa. Questa ammette anche la necessaria individualizzazione professionale relativamente allo sviluppo economico dell'arte, nel cui ambito l'artigiano svolge la propria attività, fenomeno questo, che diventa tanto più generale, quanto più la democratizzazione degli ordinamenti sociali da una parte e l'aristocratizzazione professionale dall' altra vanno compiendosi.

Così da una forma mercantile indistinta, che nella persona del merciaio si caratterizza, si passa ad una più evoluta e più forte, quella del *negociator*, che comincia ad entrare siccome forte intermediario degli scambi. Non è però desso il negoziante che in tempi anteriori comparisce sul mercato a provvederlo delle merci necessarie, bensì il mercante, che, conseguentemente allo sviluppo dei bisogni locali, entra nella vita commerciale lucrando su un determinato genere e precisamente su quello, di cui la produzione locale dà scarso approvvigionamento. Se rispetto alle altre il lavoro locale è sufficente per tener provveduto il mercato, nelle industrie tessili tale produzione è assolutamente deficente. Infatti, se il negoziante rappresenta sul mercato non solo l' intermediario fra il consumatore ed il produttore locale, ma anche quello che mette a profitto la produzione delle altre piazze, ove lo sviluppo industriale ha raggiunto un grado più elevato, la produzione locale invece si trova in uno stadio molto infantile, poichè essa non offre che prodotti molto rozzi, contrastanti col lusso, se non ricercato, certo abbastanza curato del nostro primo dugento.

Ecco così delinearsi le prime due corporazioni delle industrie tessili, mercanti di panni da un lato, fabbricanti dei pignolati dall'altro, la cui personalità procede d'ora in poi distinta sotto il reggimento di proprî capi, di gastaldi, che escono dal loro seno.

Già la sanzione legislativa, che li riguarda, ancor prima della unione corporativa, lascia intravvedere la distinzione dei due ordini professionali, il mercantile ed il fabbricante: anzi gli è appunto questa determinazione d'arte, che costituisce la base dell'associazione. Il potere centrale non li considera se non quali liberi esercitanti, della cui arte tien conto per quanto può interessare i bisogni della collettività. Così nel caso dei mercanti si vogliono proteggere gli interessi del consumatore per ciò che riguarda la bontà della merce e l'esattezza della misura, di cui solo il mercante può esser chiamato a rispondere, qualora tenti di esercitare inganni in danno del compratore. Rispetto invece al fabbricante la sanzione riesce più generica e la dipendenza dal comune meno limitata, poichè implica uno sviluppo tecnico, che meno facilmente, per il momento almeno, si può abbracciare nell'ambito di una legislazione appena nascente.

Il primo tipo industriale dell'arte è offerto dal lavoro monacale, il quale, derivando pur la sua vita dall'elemento feudale, non poteva esser ristretto soltanto entro le mura del monastero. L'eccezione ammessa dallo statuto comunale non lascia dubbio che tale esercizio dell' arte da parte dei monasteri fosse uno degli elementi principali dell'industria cittadina e, se non la fonte precipua, certo quella che esercitava la concorrenza sulla piazza. L'eccezione naturalmente deriva dalla natura giuridica dei rapporti fra clero e comune, quando ancora il privilegio immunitario, che sottraeva alla giurisdizione laica, sotto ogni rapporto, la persona esclesiastica, non era stato spezzato dallo sviluppo economico, giuridico e sociale

del comune. E da ciò ricaviamo una nuova prova per riconfermare la nostra ipotesi di una assoluta assenza di vincolo corporativo in una età, che deriva essenzialmente da elementi feudali, modificantisi e svolgentisi sotto l' impulso della formazione di nuove classi sociali.

Ben poco possiamo ancor aggiungere per quello che riguarda la produzione della materia prima. Nessun documento parla di lana, per quanto numerosi si annoverino i pascoli del contado. Ben più diffusa era invece la coltivazione del lino: ricordiamo che i Saccensi, per ottenere la libertà di navigazione dai Veneziani, aveano promesso la contribuzione di 200 libbre di lino (1), ciò significa che quel territorio ne era fertile.

Nè si tratta di un caso isolato; son frequenti nei documenti di questa età le contribuzioni dei livellari in lino e la coltivazione di questo vicino al frumento. Se altrettanto non possiamo provare per le lane tuttavia v'è ragione per credere che non ne fosse sprovvisto il territorio, tanto più se poniamo mente che buona parte del terreno a pascolo era proprietà del clero e dei monasteri.

---

(1) *Cod. dipl. pad.*, I, 82: cfr., anche ivi II°, 773, 1254; BRUNACCI, *De cultu lini apud Patavinos*, in *Protogiornale* del VANZI per l'anno 1778.

CAPITOLO II.°

Le corporazioni dei mercanti e dei lanaioli nei sec. XIII° e XIV°

SOMMARIO: Il commercio e l'arte dei mercanti nel periodo preezzeliniano. — La signoria ezzeliziana. — “ L' ars pignolatorum „ e “ l' ars mercatorum „ nella seconda metà del sec. XIII e l' origine della corporazione della lana “ gentile „. — Le arti nel periodo prescaligero. — I primi anni della signoria Carrarese. — La trasformazione dell' ordine mercantile ed il predominio dell' industria locale nel sec. XIV. — Il dominio dell' arte della lana nella IIª metà del sec. XIV.

Il vincolo corporativo originatosi dalla libera elezione dei consociati sotto forma del *sacramentum*, che ne è la più semplice espressione, segna il progressivo sviluppo non solo di quella classe artigiana, che della fazione *popolare* è un forte elemento, bensì anche dell'economia locale.

Lo sviluppo industriale invero non ha troppa importanza, ma cede l'alea al commercio ed alla classe mercantile, cui dà forza il dominio del danaro pervenuto in gran parte nelle sue mani. Non già che il comune popolare abbia creato al suo sviluppo un campo privilegiato, chè quelle giurisdizioni, le quali, già patrimonio dei signori feudali, gravavano su tutta la classe mercantile, non erano state abolite, ma soltanto trasferite al comune. L' incremento dunque dell' arte deriva non dalla protezione accordata dal comune, ma dallo sviluppo dell' economia cittadina, non disgiunto dalle rivendicazioni del contado.

Il genealogista padovano, risalendo colla sua memoria ai tempi, che precedettero il dominio ezzeliniano, ci ha lasciato una viva pittura di quella società colta e spensierata, che nelle feste e nei conviti, nelle gare e negli amori trascorreva la sua vita guardando con occhio sprezzante quella classe popolare e mercantile, la quale lucrava sul fasto dissolvente la ricchezza degli antichi signori (1).

La semplicità del primitivo costume, ormai abbandonata, è sostituita dalla fine ricercatezza di una moda straniera, che s'è insinuata nella città, moda, che non è solo l'indice di una tendenza imitativa di riprodure il costume straniero, ma è connessa con uno scambio attivo e frequente delle nostre regioni coi paesi nordici. Narra il Da Nono che fino all' età dei 20 anni i giovani padovani *incedebant cum capite discoperto,* ma trascorsa quell'età *infulas et galeria foroiuliano more incipiebant portare aut capucia cum rostris* (2) *ante naxonem plus in altitudinem quam ad deprehensionem tendentibus; interulas* (3) *a late-*

---

(1) Da Nono, *Cronaca,* ms. della Bibliot. del Museo Civico di Padova segn. B. P. 1239 XXIX, c. 2. Intorno all' autore ed all' età della cronaca vedi: Raina P., *Le origini delle famiglie padovane e gli eroi di romanzi cavallereschi*, in « Romania », IV (1875), p. 161 sgg. ; Marinelli, *Padova in una cronaca medioevale*, Padova, tip. coop., 1903; De Claricini N., *Lo stemma dei da Onara e da Romano*, Padova, Prosperini, 1906, pag. 14 e sgg.

(2) I capucci portavano molto spesso lungo becco. Cfr. Cecchetti, *La Vita dei Veneziani nel 300. Le Vesti,* Venezia, 1886, p. 59 ; Merkel, *Tre corredi Milanesi del quattrocento*, in « Bollett. Ist. Stor. It. », n. 13, pag. 147.

(3) Il Du Cange, *Glossarium,* s. v., spiega *camisia.*

ribus scindi faciebaut et duploides (1) *ex anteriori parte. Tunicas etiam a lateribus scindutas et a parte anteriori omnes portabant epitogia* (2), *pannos vestium emebant, quorum brachium ad plus viginti constabat soldis.* Tale era il costume della gioventù padovana del primo dugento: nè era diverso quello del bel sesso. Narra sempre lo stesso cronista: *Urbis Padue mulieres ante quam de potencia Eçerini de Romano auferentur et forte per XV annos post, suis interulis singulos girones faciebant eorum tunice et hominum pariter supra scapulas crispabantur, quibus singuli girones faciebant ante et retro: sua namque epitogia cum singulis ordinabantur gironibus ante et retro per ante os stomaci et aliquantulum infrapositis. Clamides tam nupte quam viduate cum cristis amplis unius semissi post illarum scapulas erant ordinate et hec clamides grosire dicebantur, quas ectiam homines etatis mature portabant tempore nominato* (3). *Domine loco pignolatorum chotas de tella lini subtilissimas portabant crispatas, quorum singula quinquaginta vel sexaginta brachia continebant et requirebant hominum facultates.* Se dunque eran stati abbandonati i patri costumi, cui ripensa con qualche rimpianto il cronista, vuol dire che il commercio esterno, il quale faceva convergere in città i prodotti di altri paesi, avea subito larga espansione in danno della produzione locale. L'industria cittadina, per allora produceva solo il *pignolato*, il panno cioè meno fine e meno costoso: ad esso e vittoriosamente il prodotto estero faceva concorrenza, poichè di Germania per la via del Friuli scendevano in Italia e la moda e le novità tessili (4).

Questo incremento avea portato come naturale conseguenza un rialzo nei prezzi di costo della merce, cui parallelamente corrispondeva anche un maggior consumo. Non possiamo certo stabilire con precisione le variazioni prodotte sul mercato, ma il racconto del cronista, che precisa con molta verità il termine cronologico (5), merita ben fede per quello ch'egli lascia comprendere di questa lenta e progressiva trasformazione del mercato cittadino. Del resto non è la parola soltanto del cronista, che possiamo assumere a testimonio del nostro asserto, ma se ne ha ricordo anche negli statuti cittadini.

Abbiamo altrove ricordato altrove il divieto fatto dal comune ai *negociatores* di prestar *sacramenta de non dando in credencia...., de non portando pannos et suas mercadancias ad domus illius cuius fuerint* (5). *Il sacramentum* si riconnette al vincolo corporativo, di cui era stato la prima espressione: il *sacramentum* poi, che si rinnova nel seno della corporazione, tende a rafforzare questo vincolo per eliminare gli elementi di concorrenza ed offrir modo al consociato

---

(1) Ivi, s. v., spiega *laena duplicata* e riporta lo statuto aquileiese del 1343.

(2) *L' epitogium* era un mantelletto, che solitamente era portato sopra la tunica. Cfr. CECCHETTI, op. cit., pag. 70.

(3) Per la varia forma delle vesti cfr. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, Bergamo, 1905, vol. I, p. 244 sgg.

(4) Pel commercio fra la Germania e l'Italia cfr. SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, Leipzig, Duncker u. Humbolt, 1900.

(5) Il DA NONO (l c.) nel primo dei due passi cit. dice: *Ante dominium Eçerini de Romano et post per aliquod tempus;* e nel secondo: *antequam de potencia Eçerini de Romano auferentur et forte per XV annos post.* Vedremo poi come questo termine corrisponda con molta approssimazione al mutamento manifestatosi nell' industria cittadina.

(6) *Cod. stat. com.*, n. 406.

di esercitare il suo dominio nel mercato. Di qui necessariamente il contrasto fra l' interesse del mercante, che corre l' alea del rialzo, difeso e protetto dalla fiducia della classe mercantile, e l' utile del compratore, che non può cercare protezione se non nella sanzione del potere pubblico. Poichè infatti questi *sacramenta* riuscivano di danno alla collettività, *non faciendo quod pertineat ad comoditatem civium Padue vel alicuius civis Padue,* doveano ben cadere sotto la sanzione del comune, il quale rappresenta il *defensor tocius populi.* Così se il comune avea giuridicamente riconosciuto i *sacramenta* e i *banna* della corporazione, quand' essi fossero *licita et honesta,* vale a dire non *preiudicando alicui civi Padue* (1), qui nel caso particolare riconosceva che i mezzi usati da quella non erano legali e tendevano a distruggere uno dei più gravi elementi d' equilibrio sociale, iniziando la lotta di oppressione di una classe sulle altre. Gli è per questo che il comune li sopprime, liberando i consociati dal dovere di ubbidienza: il podestà dovea ordinare ai *gastaldiones* l' annullamento non solo dei *sacramenta*, bensì anche di quei *banna*, *que fecerint occasione predictorum.* E continua lo statuto: *nec illi de fratalea teneantur observare*, *nec aliquis condempnari pro aliquo servicio* (2), *quod fecerit alicui de Padua.*

Il progressivo sviluppo del ceto mercantile era coordinato ad un sensibile arresto della produzione locale: questa non seguiva che molto lentamente il rapido svolgersi dell'economia cittadina, poichè il danaro trovava più facile impiego nel prestito ad usura e nel commercio (3). S'aggiunga poi che il sistema feudale non era stato completamente distrutto e poteva esercitare ancora una non difficile concorrenza alle libere energie lavoratrici: si ricordi la piena libertà concessa alle industrie tessili esercite dai monasteri (4).

Nei più antichi patti con Venezia non si ricorda mai alcuna esportazione di panni padovani; d'altra parte neppure le più remote notizie di dazi imposti alle diverse qualità di panni importati in Venezia ricordano quello padovano. Ciò dimostra che esso non era ancora entrato nello scambio internazionale, mentre già sappiamo che in questo tempo ne giungevano a Venezia, oltre che dall'Oriente, dalla Francia, dalla Germania, dalle Fiandre, da moltissime altre città d' Italia come Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Pavia, Firenze, ecc. (5). Tuttavia gli

---

(1) *Cod. stat. com.*, n. 403.

(2) La parola *servicium* non ha il valore di prestazione servile da parte dell' artigiano verso i *cives,* ma soltanto di prestazione volontaria della propria opera dietro mercede o ricompensa.

(3) Il DA NONO nella cit. cronaca da notizie importanti a questo proposito. Parlando dei Delesmanini dice che furono *divites et potentes cives Padue et omnes quasi congregatores usurarum* e perciò possedettero molta parte del quartiere di ponte Altinà [ms. cit., c 12 r]. Gli Scrovegni furono uomini *vilis condicionis ante dominium Eçerini de Romano* ed erano *iaclatores*; anch' essi si arrichirono colle usure [ivi, c. 13 v.]: lo stesso si dica dei Buzzacarini [c. 16 v.], dei De' Berni, dei De' Brozarii [ivi, c. 22 v.], i quali aveano anche beni presso le piazze. Gli stessi mercanti esercitavano ed arrichivano con l' usura: così i Rizzoleto erano *negociatores et divites usurarii* [c. 25 r.]; Guglielmo da Menduga *negociator, qui ex usuris fecit valorem viginti mill. libris* [c. 23 v.]; Bernardo degli Scalzi *pauper de melioribus sartoribus factus est ditissimus feneratur* [c. 22 v.]; i Da Granfione furono *venditores vini, olei et negociatores pannorum et nec non vasali nobilis militis Eçerini de Romano* [c. 21 v.]; i Da Lavazzolo di vil condizione *seu factores lebetum* e divenuti ricchi per usura [c. 22 v.] Il DA NONO ne ricorda ancor molti altri: abbiamo accennato soltanto ai principali ed ai più noti.

(4) *Cod. stat. com.*, n. 822 già cit.

(5) Sono ricordati negli elenchi dei dazi dei panni *lombardi seu francisci* del principio del sec. XIII. Biblioteca Marciana, Lat. Cl. V, cod. 130, c. 36 v.; Arch. di Stato in Venezia — *Bifrons*, c. 52 r.

scambi con Venezia non erano infrequenti, siccome via di transito per la terraferma. Ricorderemo la clausola del famoso trattato del 1216 con cui si stabiliva, che *omnes mercatores volentes venire et abire Venetias per Paduam et Paduanam, promittant venire et redire et non impediemus aliquo modo in personis vel rebus, nisi sint nostri manifesti inimici* (1): e ricordiamo questo patto poichè in esso si parla di ruberie commesse dai Padovani in danno di mercanti Francesi, che aveano approdato alla torre di Babia (2).

Lottava invero Padova per non rimanere mancipia del commercio veneziano; ma il governo Veneto per mezzo di convenzioni con Ferrara cercava di toglierle una via di sfogo verso il sud: del resto ormai la politica veneziana procedeva a larghi passi sulla via del predominio marittimo dell'Adriatico.

Nel patto concluso nel 1235 fra Padova e Venezia si legge: *De facto ballarum ita dicimus, quo dicte balle pannorum, que fuerunt intromisse et ablate Venetiis et que fuerunt Venetorum, asportate Padue dictis Venetis restituantur aut valimentum dentur* (3). Ciò dunque che i Padovani non potevano ottenere per le vie di pacifici accordi, cercavano di raggiungere col mezzo di rappresaglie, non vantaggiose nè agli uni nè agli altri.

Nella prima metà del sec. XIII° la figura del mercante più agilmente s'impone nella vita economica poichè rapidamente accresce il proprio capitale. Mentre da un lato le altre arti, le quali men facilmente sono suscettibili della concorrenza esterna, come appunto i sarti, i beccai, i pelliciai, i calzolai, i fabbri ecc., non hanno pel momento bisogno di restrizioni al proprio esercizio, queste invece si impongono nell' industrie tessili. Il patto del 1216, che pur dà notizie di molti artigiani, di tintori, di drappieri e mercanti numerosi, non ricorda nessun nome di lanaiolo o pignolatore: non già che si possa attribuire un valore assoluto a questo fatto; soltanto lo possiamo assumere siccome uno degli elementi probativi dello sviluppo industriale.

Il centro del commercio cittadino era la piazza del comune (4): sotto il palazzo del comune le botteghe a tal uopo adattate per la prima volta nel 1191, come già dicemmo, accoglievano dapprima, assieme ad altri artefici, i merciai: ma in seguito lo sviluppo del centro urbano, come aveva reso necessaria la costruzione di altri edifici per adattarvi gli uffici del comune, che man mano aveano bisogno di maggior locale, così anche alla classe artigiana avea fatto sentire il bisogno di nuove botteghe.

Nelle ricostruzioni e nei successivi ingrandimenti dei palazzi se ne tenne conto e così un po' per volta si formarono gli aggruppamenti di venditori dei diversi generi. Sotto il palazzo del consiglio, costruito *paulo ante dominium ad-*

---

(1) PREDELLI R., *Documenti relativi alla guerra pel patto del Castello di amore* in « Archivio Veneto », N. S., a. XV (1885), T. XXX, p. II, p. 435.

(2) *Raubaria, quam Paduani nuper fecerunt in Babia quibusdam mercatoribus francigenis, reddatur* [ivi, p. 436]. Nel patto del 1227, 4 marzo si accenna al commercio di transito per Padova: *De rebus autem ultramontanis undecunque aportate fuerint seu..... quas Paduani vel alii pro eis duxerunt vel miserunt in Veneciis, dabunt quadragesimum comuni Venecie secundum quod darent Mediolanenses vel Cremonenses*, [Arch. di Stato in Venezia — *S. Gregorio,* Busta I]. Questo patto fu poi rinnovato integralmente nel 1232 [Ivi, *Pacta*, I, 183 sg.; II, 25 sg.]. Il patto più antico del 1204, 12 marzo [*Pacta*, I, 141 v.] non contiene alcuna clausola commerciale.

(3) Arch. di Stato in Venezia — *Pacta*, I, 187.

(4) GLORIA, *Intorno al Salone* già cit., doc. XXVI, p. 58.

ventum Federici ducis Svevie, si trovavano nella parte, *que aspiciet ad septentrionem*, le botteghe *in quibus nobilles panni et cendalia vendentur;* dalla parte opposta, *ex altera parte meridionali*, vi erano quelle dei pelliparî; *in parte septentrionali* erano ordinate le *stationes sartorum, qui novas consuunt vestes*. Il cronista però riferendo la tradizione storica non sa far astrazione dallo stato di cose del momento, in cui scrive, e riproduce nella sua notizia un ordinamento, che si era stabilito solo gradualmente.

Comunque la primitiva divisione delle botteghe del comune, quale è ricordata nel *Liber Regiminum*, è poi conservata posteriormente e la ritroviamo confermata negli statuti della seconda metà del dugento e poi dal nostro cronista. Se non che dalla notizia del *Liber* a quelle posteriori noi vediamo una modificazione di fatto, che si riconnette a quello sviluppo della vita cittadina, cui prima accennavamo. Dal primo nucleo man mano si staccano le arti di minor conto e, mentre nella prima sede resta il mercante, che, arrichitosi, ha riservato per sè il commercio delle stoffe più fine e di maggior prezzo, sotto i nuovi edifici del comune, che vanno sorgendo, si aprono le botteghe di quelle arti sussidiarie, che son di minor momento. Si ricordano infatti le *staciones negociatorum, qui vendent pannos veroneuses griseos et alios pannos non magni precii*, poste sotto il *secundum palacium*; sotto il palazzo del podestà si vendeva il *bambaxium ac omnis maneriei pignolata*. Sotto i palazzi adiacenti a quelli del consiglio e del podestà, che formavano il nucleo principale, altre ne sorsero: *sub duobus septentrionalibus palaciis vendentur corigie, cirothece, sericum et alie res filo atque serico laborate*; sotto gli altri due, verso oriente, *fient diploides et cultre et etiam vendentur ibidem* (1): dalla parte orientale della loggia, che sorgeva in mezzo al *pironium fructuum*, v' erano le *stationes vendentium et ementium telas et alia ornamenta lini*.

Tutta la vita dunque si svolge ora attorno a questo punto, che forse un tempo paludoso, secondo riferisce la tradizione, in parte per azione naturale in parte per mano dell'uomo era stato prosciugato (2). Presso la chiesa di S. Martino, sorta in quelle vicinanze nel IX secolo precedente si riuniva l'assemblea popolare (3); uscita questa dalla prima fase d'incerta costituzione, avea gettato le basi della propria abitazione richiamando ivi l'attività delle classi mercantili ed artigiane, che sentivano il bisogno di una certa coesione. Dato questo primo impulso, rapido dovea succedere il loro progresso, quale appunto abbiam veduto nella prima metà del sec. XIII°.

Una delle prime conseguenze, fu l' applicazione di un sistema restrittivo nell' esercizio dell' arte e ciò tanto più presto in quelle arti, che col dominio

(1) Il DA NONO, op. cit. c. 22 r., parlando dei *De Mongaspiscis*, raccoglie questa leggenda, che credo opportuno riferire, poichè ci richiama alla mente la nota novella del SACCHETTI (Nov. 92) sul lanaiolo friuliano: *Aipertus de Monaspiscis fuit venditor cultrarum et cociarum, unde cum semel unus rusticus cultram unam vellet emere et non esset sibi ad sufficienciam longam, sic ait: Magister, hec cultra non est mihi satis longa. Et ille respondit: Rustice, extende te super terram, ut videar si est tibi longa. Rusticus extensus super terram, cum videretur pedes suos discopertos, iterum ait: Magister, ecce videte, quod non est mihi longa. Tunc Aipertus, ellevato baculo, percussit fortiter pedes rustici, ita quode eos sub cultra traxit et recordatus est rustico illud proverbium: Illi qui non potest se extendere, debet se retrahere.*

(2) GLORIA, *Intorno al Salone* cit., p. 14.

(3) *Cod. dipl. pad.*, II, 409, 410.

del danaro tenevano più strettamente soggette le sorti dei minori esercenti fino a giungere alle loro parziale soppressione. Tale è lo scopo dello statuto del 1239, con cui si vietava la vendita dei panni nuovi al minuto sulla piazza del comune sotto pena di libbre 10 (1). Si voleva invero evitare una dannosa concorrenza, poichè i più facili mezzi di vendita, concessi ai venditori ambutanti ed occasionali, avrebbero potuto favorire a costoro il modo di offrir la merce a minor prezzo degli altri: tant'è vero che non si faceva neppur eccezione pel sabato, giorno di mercato, *quo possit impune vendere ipsos pannos* (2). Questa restrizione poi, applicata nel 1239 ai mercanti di panni, nel 1267 (3) fu estesa anche a tutte le altre arti e per quanto in essa non manchi il carattere di una disposizione di polizia dell'arte non disgiunta da una ragione fiscale, tuttavia lo spirito protettivo è manifesto laddove si dice di non arrecar incommodo alle botteghe. Non son queste che le prime avvisaglie; vedremo nei secoli seguenti rendersi più vivo tale antagonismo, quando il mercante sarà più forte.

La tirannia di Ezzelino non valse ad arrestare il progresso delle arti: se il novello signore non risparmiò grandi e piccoli (4), se contro alcuni mercanti rivolse l'arma della sua vendetta, altri ne protesse ed ebbe cari e fedeli seguaci (5). La perdita della legislazione del periodo Ezzeliniano toglie ogni possibilità di seguire più dappresso lo sviluppo delle nostre arti: nè altri documenti possono colmare la lacuna. Però lo stato, in cui sorprendiamo le corporazioni ed il commercio negli ultimi anni della dominazione Ezzeliniana, e meglio in quelli immediatamente successivi, lascia trasparir che tanto tempo non era trascorso inutilmente. Un documento del 4 Agosto 1258 parla *de dacio solvendo per Paduanos et Mantuanos:* è una deliberazione del Maggior Consiglio di Venezia: *Capta fuit pars quod ut homines Venecianum solvunt dacium in Venetiis de omnibus illis, de quibus datur dacium communi Veneciarum, sic de cetero homines Padue et Mantue debeant solvere dacium de ipsis rebus et ipsum dacium debeat eis solvi* (6). A questa deliberazione tien dietro una rubrica *de dacio solvendo, de draparia, telis et fustagnis, prout inferius continetur.*

---

(1) *Cod. stat. com.*, n. 825.

(2) L'eccezione pel sabato non si trova nello statuto primitivo, ma fu aggiunta posteriormente. Il testo dello stat. com. non dà l'inciso *excepto die sabbati, quo possit impune vendere ipsos [pannos]*; questo si trova nella redazione del *Codice Carrarese*, c. 191 r. Certo però la correzione appartiene al sec. XIII, poichè è ammessa nell'analogo capitolo del 1267 [*Cod. stat. com.*, n. 1130].

(3) *Cod. stat. com.*, n. 1130. Lo stesso statuto è inserito anche nel *Codice Carrarese* cit. c., 212 *r.* [cfr. ROBERTI, *Le corporazioni* cit., c. III°, doc. XXX°, p. 130], ma fu rimaneggiato alleviando un po' le restrizioni del testo primitivo pur conservando immutata la data. Si confrontino anche le restrizioni della legislazione Vicentina di questo stesso tempo [*Gli Statuti di Vicenza* ed. da F. LAMPERTICO, in « Mon. Deput. Ven. Stor. Patr. », Statuti — S. II^a, vol. I°, p. 134, 197, 229], e di quella Veneziana [Arch. di Stato in Venezia — *Liber Communis* I, c. 62 r. e 102 r.].

(4) ROLANDINO, *De rebus gestis Marchiae Tarvisinae* in R. I. S. ed. BONARDI, Città di Castello, Lapi, 1906, p. 56; GERARDO PIETRO (ed. di Venezia, 1543), p 43 sg. Cfr. ROBERTI, *Le Corporazioni* cit., p. 44.

(5) DA NONO, op. cit. c. 21 v.: *Hii qui a Gramphione denominantur..... fuerunt..... in Padua venditores vini olei et negociatores pannorum et nec non vasali nobilis Eçerini de Romano;* ivi, c. 20 r.: *Cavacii fuerunt divites populares tempore Eçerini....., qui antea extiterant campiones bellorum.* Cfr. anche BOTTEGHI L., *Di Ezzelino da Romano, appunti e documenti,* in « Bollett. Mus. Civ. di Padova », a. X (1907), n. 4, p. 85 sgg.

(6) Arch. di Stato in Venezia — *Magg. Cons.*, *Liber Comunis* II, c. 112 r.

Non si può dire se le diverse qualità di panni ivi registrate derivassero dalla produzione locale o non piuttosto giungessero a Padova da altre città e di quì poi passassero a Venezia.

Comunque gli è certo che il commercio padovano, favorito ora da Venezia, siccome altre volte osteggiato, non doveva esser cessato neppur ai tempi della signoria Ezzeliniana. Che se anche qualche sensibile arresto ebbe a subire, ciò non valse ad impedire lo sviluppo dell' industria locale.

Abbiamo precedentemente rilevato come nella prima metà del sec. XIII l'industria cittadina fosse rappresentata dall'*ars pignolatorum*, che si estendeva alla lavorazione dei panni e delle tele gregge (1): di questa sola corporazione parlano i documenti che fino ad ora abbiamo esaminato. Nella seconda metà di questo stesso secolo troviamo notizia di un'altra corporazione, la quale è sorta così modestamente da trovar posto solo in coda all' elenco delle corporazioni permesse del 1287.

In questo elenco il primo posto è tenuto da quella dei notai (2), cui tien dietro immediatamente quella dei *mercatores* (3): sono poi ricordate siccome corporazioni distinte quella dei linaroli, dei pignolati e dei tellaroli: ultima di tutte è quella dei lanaioli (4). Quantunque non si possa dare un valore assoluto al posto d' ordine assegnato a ciascuna in questo elenco, poichè ben sappiamo che essi erano formulati su altri precedenti, nei quali si cancellavano od aggiungevano il nome delle corporazioni secondo un criterio di opportunità o di necessità senza però spostarne l' ordine per seguire il criterio di maggior o minor sviluppo (5), tuttavia crediamo che nel caso nostro possa esser assunto siccome buon elemento di prova. Forse il posto di iscrizione delle ultime due fraglie, tellaroli e lanaioli, è in stretta relazione alla loro relativamente tarda organizzazione in corpi autonomi (6): e ciò appunto perchè il criterio della com-

---

(1) Nell' elenco più sotto citato l' arte dei tellaroli apparisce distinta da quella dei pignolati. I rapporti posteriori fra le due arti (poichè di questa prima età ben poco sappiamo) ci convinsero che, se per nn certo tempo le due corporazioni ebbero un' esistenza autonoma, dapprima ne formarono una sola, come poi nel sec. XV. Un *Leonardus qui vendit telam* è ricordato nel patto cit. del 1216. Si veggano le notizie, già riportate, del DA NONO sulle botteghe e le nostre osservazioni sull' arte dei lanaioli. In altro elenco più sotto ricordato la fraglia dei tellaroli è l' ultima inscritta. Nei patti del 1268 e del 1290 fra Padova e Venezia v' è ricordo del commercio di canapa e lino [Arch. di Stato in Venezia — *Pacta*, IV, c. 141 e 155].

(2) Così pure anche in quello del 1269 e del 1420.

(3) Altrove rilevammo la corrispondenza dei *mercatores panni*, *negociatores pannorum* o più semplicemente anche *mercatores* cogli *scapiciatores panni* o *drapperii* di tempi posteriori [Cfr. il nostro lavoro: *Un privilegio dell' arte dei drappieri in Padova*, nel vol. « In memoria di Oddone Ravenna », Padova, 1904, p. 47 sg.]. Qui aggiungeremo che la seconda denominazione è l' espressione volgare latinizzata, l' altra invece è la latina classica, la quale si conserva nella tradizione degli statuti del comune, mentre va perdendosi nei documenti notarili e negli statuti delle corporazioni. Si veggano i documenti e gli statuti in appendice al presente lavoro.

(4) ROBERTI, *Le corporazioni* cit., c. III, doc. 14, p. 122.

(5) Cfr. *Un privilegio* cit., p. 46. Osserviamo però che nell' elenco inserito nel *Codice Veneto* [cfr. ROBERTI, *Le corporazioni* cit., c III, doc. XXXIX, p. 136] il primo posto è sempre assegnato alla corporazione dei notai, poi seguono subito quelle dei *mercatores* e dei *lanarii;* quella dei tellaroli è posta vicino a quella dei pignolati, la quale conserva lo stesso posto, che nell' elenco precedente.

(6) In uno statuto del 1269, conservatoci in una pergamena del sec. XV [Arch. Civ. — *Diploma-*

pilazione di questi elenchi è più propriamente cronologico. Non nascondiamo però che l'argomento testè addotto avrebbe poca importanza, ove non concorressero altre prove più sicure a convalidare il nostro asserto.

Uno statuto del 1265, podestà Lorenzo Tiepolo, imponeva al podestà, con l'aiuto di tre sapienti per quartiere e degli anziani, *dare operam omnibus modis, quibus fieri poterit, quod laborerium lane et pignolatorum reducatur et manuteneatur in Padua* (1). È questa la prima notizia che si incontra dell' *ars lane*: dessa appare strettamente legata all'altra dei pignolati e per quanto una specializzazione professionale possa essersi determinata nel seno della primitiva arte, la divisione non è ancor precisa. Riesce del resto alquanto strano il fatto di non trovare anche il concorso dei gastaldi dell'arte, che abbiamo visti menzionati fin dal principio del sec. XIIIº e che sono ricordati anche pochi anni prima del citato statuto (2). E tanto più strana riesce questa disposizione statutaria, quando si pensi che neppure i tre sapienti per quartiere, scelti a tale scopo, sono persone tecniche. Forse la ragione deve esser ricercata nel debole sviluppo dell'arte stessa: nè si capirebbe d'altra parte la ragione dell'interessamento del comune per *reducere et manutenere* in Padova l'arte.

L'espressione *reducere* ha qui il significato di far sorgere ed è integrato dall'altra *manutenere*, che vuol dire appunto meglio sviluppare. E quali provvedimenti fossero escogitati ed applicati dal podestà, è detto nel codice comunale.

Uno statuto dello stesso anno 1265 riferisce l'esenzione di dazi e tolloneo per quei forestieri che abitassero o venissero ad abitare in Padova per esercitarvi l'arte della lana: *Et foresterii, qui nunc habitant in civitate Padue vel de cetero venient ad laborumdum, qui laborant et laborari facient misterium lane et pignolatorum, non debeant solvere aliquam daciam vel tolloneum pro illo laborerio usque ad quinque annos* (3). E l'azione a favor dello sviluppo dell'arte, iniziata con tanta larghezza, è perseguita tenacemente, ciò che spiega il rapido suo progresso. Nel 1273, podestà Michele dall'Oro, veniva emesso un bando, forse rinnovato poi annualmente, che stimiamo opportuno riportare integralmente: *Potestate domino Micaele de Auro. Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio*

---

tico, n. 1912], è registrato un elenco delle fraglie che doveano contribuire per la festa del beato Pellegrino: son ricordati i *drappieri*, che devono pagare l. 4, i *merciai* l. 2, ultimi i *tellaroti* l. 2; dei lanaioli non si tiene parola; forse ancora la fraglia, se pur esisteva, non era stata riconosciuta od almeno registrata.

(1) *Cod. stat. com.*, n. 58.

(2) Nel patto *de pace Marchie Tarvisine* del 1262 [cfr. *Statuti di Vicenza* cit. p. 245 sgg.] sono menzionati fra gli anziani e i gastaldi padovani *Jacobus negociator de Marcio, Zavatv q, Gisleri pignolator, Ototinus filius Salvagni pignolator, Boaterius Blancheti draparotus, Iohannes de Spiritis negociator*: sano pure ricordati *Metius filius quondam Nicholai de Casellis tetlarotus, Bernardus tettarolus*: non comparisce invece alcun lanaiolo

(3) *Còd. stat. com.*, n. 1206. Questo capitolo non porta data alcuna, ma facilmente se ne può stabilire l'anno di redazione. Il capitolo n. 1205 è del 1265, podestà Lorenzo Tiepolo, e si riferisce alla gabella di esportazione del lino; il capitolo 1205 I è del 1277, podestà Guido de' Roberti, ma è una riforma del consiglio cittadino [*In reformatione conscitii facto partito* etc.] inserita negli statuti per ordine del consiglio stesso [*et qnod hec reformacio ponatur in statuto et pro statuto preciso debeat observari*] ed accolta nel codice, quando fu trascritto nel 1285. Se si toglie questo capitolo, il n. 1206 è strettamente unito al 1205 ed appar chiaro come esso sia compreso nella data di questo. S' aggiunga poi che esso è richiamato nel bando del 1273, che riportiamo nel testo: in ogni caso deve essere anteriore a detto anno.

additum fuit. Cridetur publice per Paduam ad hoc, quod laborerium lane et pignolatorum habeatur et manuteneatur in Padua, quod omnes laboratores lane et pignolatorum undecunque sint. libere et sicure possint Paduam venire et stare pro ipso opere exercendo in civitate Padue. exceptis forbanitis de Padua pro maleficio. non obstantibus aliquibus represaliis stando et permanendo Padue cum massaricia et familia sua. et quod in ipsa cridacione certificetur statutum loquens de laboratoribus lane et pignolatorum venientibus et stantibus Padue. Et quod omnes illi qui venerunt et de cetero venient Padue ad laborandum et exercendum misterium lane et pignolatorum veniant coram notario ancianorum qui pro tempore fuerit ad faciendum se scribi. et faciant scribi millesimun et mensem in quo venerunt et de cetero venient in civitate Padue pro ipso misterio exercendo. et quanto tempore steterunt civitate Padue. Et ex hiis fiat unus liber qui semper stet et permaneat penes notarium ancianorum qui pro tempore fuerit. Et illi qui fuerint scripti in ipso libro gaudeant beneficiis scriptis in statuto comunis Padue et non alii (1).

Noi saremmo qui tentati ad escludere l'esistenza di una fraglia di lanaioli, cui d'altra parte corrispondeva un debole sviluppo dell'altra dei pignolati. Il bisogno di una industria cittadina si fa sempre più sentire, ed a questa necessità non può più sufficentemente bastare la vecchia arte. D'altra parte essa non ha in sè gli elementi per integrare le proprie energie e sviluppare nel suo stesso seno l'adattamento ai nuovi bisogni. Lo sviluppo tecnico dell'arte non si può compiere con gli elementi indigeni, ma occorre l'aiuto ed il concorso di quei centri industriali, che hanno già affermato la loro preponderanza. Gli è per questo che della corporazione dei pignolati nei citati statuti non si fa parola ed è il comune stesso che per mezzo dei propri organi procede all'organizzazione dello sviluppo industriale cittadino. Dal contado e dalle regioni straniere si richiama in città una forte corrente immigratoria colla promessa di esenzioni (2), le quali man mano si vanno ampliando. Dalla esenzione dei dazi e del tolloneo, imposti all'esercizio dell'arte, si passa successivamente all'esenzione delle fazioni personali ed alla concessione di abitare liberamente in città *cum massaricia et familia* senz' essere soggetti agli oneri fiscali gravanti sugli altri cittadini. Non solo: ma ciò che ha più valore, per richiamare l' immigrazione forestiera si sopprime il diritto di rappresaglia contro questi, diritto che teneva sempre sospesi gli animi di artefici e mercanti in paese straniero (3).

Di tale immigrazione noi abbiamo notizia (4); il bando che abbiamo sopra

(1) *Cod. stat. com.*, n. 1207. Per la prima volta in un documento del 1269, 19 Aprile si incontra fra i testimoni un tal *Rubeus lanarius* [Arch. Civ., *Diplom.*, n. 2388]. Nel 1282, 5 luglio, Giovanni Piper lascia alla chiesa di S. Daniele di Padova un *sedimen* con casa, *que teneretur iure libelli perpetualis per Manfredum, qui fuit Vincentie, laboratores lane* etc. [*Diplom.*, n. 2985]. Raynaldino *a lana, olim domini viri de contrata sancte Chaterine,* fa testamento e nomina fidecomissari le figlie e *dominus Albertus a lana* nel 1296, 9 ottobre [*Diplom.*, n. 3826].

(2) Un aumento di popolazione si riscontra realmente in questi anni: cfr. Luzzatto G., *La popolacione del territorio padovano nel 1281*, estr. dal « N. Arch. Ven. », N. S., T. III, p. II, p. 3 sgg.

(3) Cfr. Roberti M., *Le rappresaglie negli statuti padovani* in « Atti e Mem. della R. Accad. di S. L. ed A. di Padova » vol. XVII, disp. II, p. 139 sgg.

(4) I documenti privati ricordano numerosi *negociatores* e *drappieri* o *draparoli* e non solo come testi, ma anche come parti [cfr. Arch. Civ., *Diplomatico,* nn. 1682, 1706, 1807, 1941, 1827, 2757, 2629, 2648, 2844, 2986, 3048, 3064, 3066, 3158, 3774]. Non appariscono mai siccome forestieri, ma sembrano tutti originari: accanto ad essi si trova pur ricordo di qualche forestiere: *Petrinus draperius dictus*

riferito, parla di artefici, i quali già erano venuti ad abitare nella città. Dicemmo artefici, conservando la dizione data dal bando, *laboratores:* lo statuto del 1265 parla di *foresterii, qui nunc habitant in civitate Padue vel de cetero venient ad laborandum, qui laborant vel laborari facient;* il bando invece parla di soli *laboratores* e, per quanto non si debba sottilizzare sulle espressioni, pure ci sembra che ben si possa stabilire una certa scarsezza di mano d'opera, cui il bando più propriamente si riferisce. Poichè nei tempi anteriori abbiamo bensì trovato accenni a tintori e tessitori, giammai però si ricordano p. es. o cimatori od altri sottoposti dell' arte. Il principio della raffinatura dei panni in Padova a nostro avviso data appunto dalla seconda metà del sec. XIII°, quando l' arte, soccorsa dalla tecnica e dalla mano d'opera forestiera, si specializzò nei suoi diversi rami formando le tre corporazioni dei pignolati, dei tellaroli e dei lanaioli.

Di fronte a queste il commercio non ha perduto ancor terreno e l'importazione straniera è sempre una ricca fonte di guadagno.

Del commercio colla Germania abbiamo ricordo in una deliberazione del governo Veneto in data 12 maggio 1272, con cui si vietava a qualsiasi Veneziano di venir nel Trevigiano e nel Padovano per comprar *mercancias aliquas, qui veniant de Alemannia*, pena la perdita della mercanzia stessa (1). L'espressione è molto vaga, ma in essa dovean ben esser compresi anche i panni e gli altri prodotti tessili, che dalla Germania, come abbiam visto, affluivano a Venezia per seguire poi la via d'Oriente.

Le alterne vicende delle relazioni fra Padova e Venezia e le altre città aveano sempre prodotto un utile alla prima. Il patto concluso con Venezia nel 1268 stabiliva fra l'altro: *De strata vero Verone hoc modo deffinitum, est quod quando dicta strata aperta erit Paduanis vel aliis per eos, quod aperietur et erit libera Venetis ita quod per eam ibunt libere et sicure* (2). E se pur talora nell'inasprirsi della lotta il comune ricorreva al protezionismo doganale elevando i dazi d'entrata, come nel periodo 1271-1276, ben presto l'una e l'altra parte dei contendenti si rimetteva alle consuetudinarie esazioni (3).

Bragalda, qui fuit de Mantua et nunc stat a sancto Georgio [*Diplom.*, n. 3137-1284, 12 Dicembre]; *Zulianus draperius q. Petrini Villani de Mantua, qui nunc stat Padue in contr. s. Malgarite* [*Diplom.*, n. 3136-1284, 12 Dic.]. Meno numerosi sono gli artefici originari [p. es. *Diplom.* 2650, 1789, 2822]: più frequenti del contato o forestieri: *Dominicus texarius, qui fuit de Plebe Sacci* [*Diplom.*, 2783-1285, Gennaio]; *Joannes texatore q. Amati, qui fuit de Çimilana* ed *Henricus coreçarius qui stat in stacione ipsius; Iohannes texator q. Martini, qui fuit de Curterodulo; Ormadeo texatore, qui fuit de Verona* [*Dipl.*, n. 2783-1277, 5 Sett.]; *Mastinellus linarolus, filius q. Barth. de Puteo campione, qui fuit de Plebe Sacci* [*Dipl.*, n. 2219-1266, 18 marzo]; *Alegrinus texator, qui fuit de Verona* [*Dipl.*, 2399-1269, 17 Ag.]; *Jacobus çimator, qui fuit de Verona* [*Dipl.* n. 2564-1273, 18 Febbr.].

(1) Arch. di Stato in Venezia. — *Magg. Cons.*, *Liber Communis* I, c. 18 v.; *Fractus*, c. 44 v. Cfr. MINOTTO, *Docum. ad Bellunum, Cenetam, Feltrim, Tarvisium spectantia*, Venetiis, 1871, p. 56. Per lo svolgimento della lotta, cui qui si accenna, cfr. CESSI B., *Venezia, Padova ed il Polesine di Rovigo*, Città di Castello, Lapi, 1904, p. 20 sg.; GHETTI, *I patti tra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313 esaminati nel loro testo e nel loro contenuto storico*, Roma, Loescher, 1907, p. 140 sg.

(2) Arch. di Stato in Venezia, *Pacta*, IV, C. 139 e 162.

(3) A ciò si riferisce il trattato del 1277, 5 Marzo. [Arch. di Stato in Venezia. — *Pacta*, IV, 141). Fra le altre clausole, come nei patti precedenti, si riconosce ai Veneti residenti a Padova il diritto di libera esportazione dei prodotti delle loro terre, ma di questi soltanto Si condona poi l' aumento di dazio imposto da ambo le parti negli ultimi anni ed i contraenti si rimettono ad altra convenzione del 1274. Padova poi doveva restituire tutte quelle nuove tasse, che avea posto negli ultimi due mesi. Per gli avvenimenti di questi tempi, cfr. GHETTI, op. cit., pag. 140 sgg.

A ciò s'aggiunga la soppressione o almeno la limitazione dell' istituto delle rappresaglie. A tal fine mirarono i patti stretti fra Padova e Verona nel 1280 (1) e fra Padova e Cremona nel 1283, perchè i mercanti delle due città potessero *venire stare et redere, non obstantibus aliquibus represaliis.* E nel 1286 il consiglio cittadino decideva di spedire uno o più notai *in qualibet parte* per stringere trattati speciali di non concedere rappresaglie *nisi pro robaria* (2).

Seguiamo ora lo sviluppo industriale cittadino.

Un documento del 1273, 17 settembre ricorda l'erezione di edifici per folli presso il ponte *Piocioso*, nelle vicinanze di Pontecorvo presso i molini colà esistenti (3); e forse altri ne sorgevano nel tratto di fiume fra le porte Contarine ed il ponte suddetto (4).

In questi stessi anni anche in Venezia si manifesta un certo risveglio industriale: una deliberazione del 29 agosto 1272 stabiliva che i lavori di pertinenza dell'arte si facessero a Torcello o nelle altre isole o contrade di quel podestariato e nel 1278 il Maggior Consiglio ordinava al podestà di Torcello di dare le case agli artigiani secondo la terminazione del 1272: probabilmente ogni casa era anche la sede di un piccolo opificio (5). La deficenza tecnica però è manifesta nel fatto che i Veneziani erano costretti a valersi degli opifici del Trivigiano e del Padovano. Venezia forniva a Padova la materia prima ed un documento del 1281 parla di lane di Romania, di Schiavonia, di Puglia, di Sicilia, di Garbo, di Barberia, di Cipro, di Francia e d'altre lane grosse, importate a Padova, di cui si determinano i dazi d'esportazione (6). In questo stesso anno erano stati inaspriti i dazi in danno dei Padovani in modo che *si solvunt quattuor, solvant*

---

(1) Fu concluso in seguito alla guerra scoppiata in quell' anno fra Padovani e Veronesi. Cfr. *Liber Regiminum* cit., p. 122; PICOTTI, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso fino al 1313*, Livorno, Giusti, 1904, p. 83; VERCI, *Marca Trevigiana*, II, 15 sgg.

(2) Cfr. ROBERTI, *Le rappresaglie* cit. p. 143 sgg. Le stesse clausole si trovano nel cit. patto con Venezia del 1268, 30 ottobre.

(3) Arch. Civ. — *Diplomatico*, n. 2594 - 1273, 17 Aprile; il comune di Padova cede in cambio di una posta di molini al monastero di S. Maria di Porciglia un tratto di terreno presso il ponte Piocioso, *in quo debent construi et edificari mollendina et fullones.*

(4) Uno statuto del 1283 conservato dal *Codice Veneto*, c. 226 v., determina: *Nullus possit facere teneri vel habere molendina seu aliquod edificium vel fullum in loco fluminis, quod labitur a ponte Contarinorum usque ad molendina pontis Piogiosi, ad penam librarum ducentarum. Et si quod est, destruatur.* Noi riteniamo che tale proibizione possa esser stata determinata dalla necessità di non diminuire la capacità tecnica di quelli già esistenti sottraendo loro l' energia idraulica necessaria. Ne vedremo poi altri esempi.

(5) Cfr. MONTICOLO G., *Spigolature d' archivio: I. La sede dell' arte della lana in Venezia nei secc. XIII e XIV,* in « N. Arch. Veneto », T. III, p. II, p. 358. I capi di ciascun opificio per 10 anni doveano aver in quel luogo la casa per la loro abitazione, senza obbligo di pigione, ed a Rialto alcune botteghe per lo spaccio dei loro prodotti; queste venivano fissate da una commissione di tre. Il comune di Venezia dovea pagare a Torcello il fitto delle case col dazio di produzione; in Venezia era permessa la sola filatura: Cfr. anche del MONTICOLO la recensione al già cit. lavoro del CECCHETTI in « Arch. Stor. Ital. », S. V^a, vol. I^o, p. 140 sg.

(6) Documento I. Talune di queste disposizioni sono ripetute anche per Treviso [Cfr. MINOTTO. op. cit., p. 66]. Una deliberazione del 23 ottobre dello stesso anno dice esplicitamente, *quod pro meliori draparie, que laboratur Tarvisii*, si liberano dal pagamento del quadragesimo sia nell'andata che nel ritorno, se muniti delle lettere di transito dei visdomini, quanti volessero andare a follar panni a Portogruaro [MINOTTO, op. cit., p. 67]. Venezia, nella necessitá di non restar priva degli strumenti tecnici, cerca un mezzo di abbattere l' industria forestiera anche favorendo la concorrenza fra le varie cittá.

quinque et sic per ratam, eccettuati l'olio, il formaggio, le carni etc., di cui poco prima era stato stabilito l'ammontare: tutte le mercanzie, che potevano esser trasportate liberamente nelle altre regioni, se dirette a Padova, erano sottoposte al dazio di denari 6 per per libra *exceptis lanis specificatis*, che abbiamo or ora ricordato.

I favori accordati dai Padovani ai lavoratori aveano certo adescato molti dei contermini e aveano sottratto a Venezia molta mano d'opera, rendendo più difficile lo sviluppo tecnico dell'arte incipiente. Nel già cit. doc. del 1281 si vieta a qualsiasi Veneziano o ivi abitante sotto pena di libbre 300 di lavorare o far lavorare *lanam seu laborerium lane vel bombasium* in Padova o nel Padovano. Questa restrizione al libero esercizio dell'arte non altrimenti si può spiegare se non amettendo l'inevitabile concorrenza fra i due centri industriali.

Nè crediamo che questa potesse esser determinata da ragioni economiche, quanto piuttosto da necessità tecniche. Se infatti si confrontano le esenzioni ed il favore, accordato ai forestieri dai Padovani, con quelle di Venezia, riesce ovvia la miglior condizione offerta dal governo Veneto, pur relegando a Torcello l'arte. Ma non bastava; la deficenza tecnica non poteva esser sufficentemente supplita da concessioni protettive locali. La protezione dovea piuttosto rivolgersi a combattere l'industria forestiera contermine, che era la più dannosa antagonista.

Altro indizio manifesto di questa lotta d'interesse è la limitazione opposta all'introduzione di panni e fustagni padovani in Venezia sotto minaccia della perdita della merce importata, mentre invece si accordava libera entrata a quelli che provenivano da Padova per via di transito. Ogni altra mercanzia restava interdetta e tre anni appresso nel 1284 tale proibizione era rinnovata estendendola a quelle *mercationes, quae veniant de Alemannia vel de Foroiulio in Padua* (1); il commercio però delle città italiane con Venezia transitante per Padova non era soggetto a tale sanzione protettiva (2).

Comunque la necessità imprescindibile di non arrestare il movimento ascendente dell'arte, anche in mezzo ai contrasti politici ed economici, costringeva il governo veneto a cercare in terraferma quel sussidio tecnico, di cui l'arte avea bisogno. Una deliberazione del Maggior Consiglio del 1284, 13 maggio, prescrive, *quod drappi, qui portabuntur ad follandum Tarvisium, possint redduci in Venetias, si de ipsis non solvent aliquod datium Tarvisium et si inveniretur quod aliquod datium foret inde solutum vel quod alii drappi, quam illi, qui forent laborati Venetiis et portati ad follandum Tarvisium, conducerentur Venetias, perdant dicti drappi et committatur vicedominis Lombardorum, qui debeant facere inquiri et provideri diligenter, quod non possint adduci alii drappi, nisi illi qui*

---

(1) Archivio di Stato in Venezia — *Magg. Cons Luna*, c. 39 r. - 1284, 8 Luglio. Cfr. MINOTTO, op. cit., p. 69 sg.

(2) Ivi, ibid. c. 45 v. - 1284, 12 Settembre. Gli ufficiali del doge avevano fatto sequestrare mercanzie, le quali aveano transitato per Padova; il doge dichiara che essi non aveano potere di far questo. Le limitazioni erano però ristrette solo alle mercanzie originarie di Padova e Treviso: per questo se ne ordinava la restituzione. Nel 1285, 11 Dicembre, Tebaldino e Domenico di Padova aveano portato lino da Padova *et fuit eis intromissum per contrabannum*; il Maggior Consiglio negò la restituzione della merce sequestrata, poichè originaria del padovano [ivi, 72]. Troviamo però ricordo in un documento del 1283 della concessione d' importar in Venezia frutta e rape da Padova e Treviso [MINOTTO, op. cit., p. 68].

iverint de Venetiis illuc (1). Pur qui, sotto la veste protettiva di escludere la concorrenza, che, per via di sostituzione della merce, poteva effettuarsi, apparisce l'assoluta necessità di valersi dei folli stranieri; nè questa via risolutiva poteva esser diversa anche accomunando nell' antagonismo fra la terraferma e le isole le sorti di Padova e Treviso (2). Venezia avea accordato ogni esenzione a questi panni di fattura locale, i quali emigravano dalla città per ritornarvi raffinati (3), ma non poteva permettere, che ne approfittasse l'industria forestiera, sulla quale sensibilmente gravavano i dazi d' entrata (4), anche se accordava temporaneamente certe franchigie (5); ne parla espressamente una deliberazione del Maggior Consiglio del 1292, 11 Novembre (6): *Quia panni, qui laborantur Tarvisii, de quibus debet solvi, quantum occulte conducuntur Venetias cum pannis, qui a follis reduntur Venetias, capta fuit pars quod aliquis volens mittere pannos ad fullandum non audeat caricare nec caricari facere nisi primitus venerit ad faciendum scribi in quaterno ad tabulam Lombardorum* e se non avesse ricevuta la lettera di transito dai visdomini *et quod teneatur dictos pannos facere caricari ad ripam Rivoalti, ubi moratur navigium, quod vadit Tarvisium:* nel ritorno doveano essere scaricati col permesso dei visdomini e da essi registrati. I barcaiuoli doveano giurare ai custodi di Maiorbio sia nell'andata che nel ritorno di dar le generalità sui panni da loro trasportati. *Et idem teneatur nauta, qui portabit pannos ad fullum Padue, facere eos scribi scribanis morantibus ad palatam Venetiarum Urgiagi: et quod teneatur caricare et discaricare dictos pannos solum ad ripam, ubi moratur navigium, quod vadit Tarvisium et non alibi, cum verbo dictorum et licentia vicedominorum secundum quod est dictum superius de illis qui feruntur Tarvisium* etc. Inoltre il barcaiuolo, che portava i suddetti panni *ad fullum Tarvisii vel Padue* era tenuto *dare securitatem ad tabulam Lombardorum* di libbre 10. Il panno poi dovea ritornare in Venezia entro il termine segnato dai visdomini: in caso contrario era sottoposto al dazio consueto, cioè denari 6 per libra di valore del panno.

---

(1) MINOTTO, op. cit., p. 69. Pochi anni prima invece era accordata piena libertà di importazione; nel trattato del 1276 fra Venezia e Treviso [MINOTTO op. cit. p. 56 sgg] si legge: *De pannis lane et lini et de pignolatis, que laborantur Tarvisii vel in districtu et Venecias adducerentur, nullum dacium tolletur et si venditi in Veneciis non erunt, libere extrahi.*

(2) MINOTTO, op. cit., p. 67.

(3) MINOTTO, op. cit., p. 67 sg. : *Item quod precipiatur vicedominis Lombardorum, qui non debeant accipere dalium de drappis, qui de Venetiis portantur ad follandum Tarvisium, quando reducantur Venetias et si a tempore consilii capti de dicti drappis portandis ad follandum Tarvisium citra, quod fuit die decima tertia madii huius indictionis, acceptum foret aliquod datium de dictis drappis, restituatur illis quibus acceptum* etc.

(4) MINOTTO, op. cit., p. 73: sono registrati i dazi sui panni Trevigiani del 1287.

(5) Sotto il 1286, 15 Giugno è registrata la seguente deliberazione del Maggior Consiglio [*Zaneta*, c. 89 v.]: *Item cum poneretur pars quod de capitiis, que conducuntur de Padua vel de Paduano, quod non debeat de ipsis accepi datium et alia pars quod deberet de ipsis accipi datium scilicet denarios decem octo pro libra denariorum, capta fuit pars, quod de capitiis, que conducuntur de Padua vel de Paduano non debeat accipi datium.* Son qui manifeste le due tendenze della politica commerciale veneziana contraria e favorevole ad un indirizzo protettivo: forse prevalse la seconda per ragione di cause occasionali a noi non note. Una deliberazione del 1287, 22 Marzo segna un ritorno ad un indirizzo protettivo e ciò dice il documento *occaxione discordie inter nos et eos* [*Zaneta*, c. 24 v.]: contro Treviso si vegga la deliberazione 31 Luglio 1288 [MINOTTO, op. cit., p. 72 sg.]. Però nell' anno appresso si fa eccezione per le merci provenienti dalla Germania [MINOTTO, op. cit., p. 73]. Un inasprimento di balzelli si nota anche rispetto al Friuli nel 1291 [MINOTTO, op. cit., p. 74].

(6) Arch. Stato Venezia. — *Magg. Cons.*, *Pilosus*, c. 25. Cfr. MINOTTO, op. cit. p., 79 sg.

Or dunque non possiamo ammettere che si trattasse di un momento eccezionale o di un fenomeno transitorio. Se pur il governo fa sforzi per riuscire a dar incremento all'arte locale, l' industria straniera apparisce tecnicamente più sviluppata.

E qui noi ci riferiamo a quel che riguarda Padova.

Treviso forse meglio favorito dai numerosi corsi d'acqua era luogo più adatto al sorgere ed al fiorire dell' arte: Padova, se non poteva starle a paro, nella seconda metà del sec. XIII° ben poteva tentarne la concorrenza su un terreno nuovo e producendo panni per alimentare il commercio interno ed esterno e accaparandosi il lavoro d'altre città.

Il comune non avea mancato perciò di invigilare sulla tecnica dell'arte stessa. Uno statuto del 1255 regolava con severa sanzione la misura e la qualità dell'ordito (1). Le pezze di pignolato doveano esser fatte *per eos, qui eas faciunt, de viginti, septem portaturis, ordite cum viginti filis ita quod sint viginti quinque brachia et tercia greze et debeant esse in fine de viginti quinque brachiis garzate ad rationem brachii et debeant fieri de bono babaxio* (sic) *et non de garzatura vel de pilamine*. La disposizione forse non era nuova, ma rinnovava probabilmente vecchi ordinamenti del comune adattandoli al nuovo sviluppo tecnico. Infatti, sottoposti i panni alla revisione dell'ufficio dei bollatori del comune (i quali ricevevano un danaro per pezza) doveano questi seguire la norma dei vecchi statuti controllando la misura, cui doveano corrispondere i panni stessi [*observando formam statuti veteris de illis, que non essent ad dictam mensuram et modum, ut superius dictum est*].

Il *bullator* ha il carattere di una nuova istituzione, cui sono deferiti ufficii, che forse un tempo spettavano ai giustizieri.

Già abbiamo rilevato come ai giustizieri in tempi anteriori competesse l'ufficio di controllare le misure dei *negociatores*: accanto ad essi, allorchè sorse la corporazione, trovammo anche i gastaldi esercitare lo stesso ufficio e tenere *duos passos ad modum passi veneciarum* (2). Nel 1265 si stabiliva che quanti comperavano *mercimonia victualia, pannos, tela, vel quascumque alias res ad mensuram vel pondus*, con qualsiasi misura, staio, metro e passo dovessero anche venderli alle stesse misure incaricando i giustizieri di *providere super hiis* (3). Notevole però è l' obbligo fatto a quelli, *qui emunt telam*, di comperarla *ad passum comunis:* il che prova che ormai alla misura veneziana era stata sostituita quella padovana ed è forse a quest' anno che risale la variante del codice carrarese a proposito dello statuto già ricordato ante *1236* sulla misurazione dei panni: mentre lo statuto comunale parla di *passi veneciarum,* quello carrarese parla di *passi paduani* (4). Nel 1277 infatti, stabilita quale dovea essere la lunghezza del filo per la tessitura del pignolato, ad evitar frodi si faceva scolpire *quedam pertica sub loza* (5) *comunis longa secundum quod pecie esse debent* (6).

---

(1) *Cod. stat. com.*, n. 823.

(2) *Cod. stat. com.*, n. 821.

(3) *Cod. stat. com.*, n. 818.

(4) *Codice Carrarese,* ms. cit., c. 189 v.

(5) Nel *Cod. Carr.*, si legge *podiolo.*

(6) *Cod. stat. com.*, n. 824.

Così non poca importanza acquistava l'ufficio del *bullator* (1), il quale dovea essere eletto *ad brevia in maiori consilio*. Egli è un ufficiale del comune istituito per la necessità di regolare più efficacemente la produzione, oltre che per ragioni d'indole fiscale: ed il suo apparire segna un progresso nello sviluppo dell'arte.

Esso è intimamente legato al comune, che, oltre le ragioni fiscali a lui competenti, si riserva anche il governo della polizia di mestiere, il controllo diretto del prodotto, al cui miglioramento contribuiva. Lo stabilire una misura locale avea non poca importanza, poichè si individualizzava il prodotto indigeno, essendo appunto la misura e l'orditura gli elementi essenziali della tecnica medioevale. Gli è per questo che adottando una misura stabile e diversa da quella usata nelle altre città si semplificava la procedura di contenzioso, perchè bastava nelle liti ricorrere alla misurazione del panno colla pertica suddetta.

Negli statuti qui ricordati si parla, è vero, di pezze di pignolato: ma anche la lavorazione fine dà numerosi prodotti: il panno *zentile*, lo *stanforte*, *il saio* non tarderanno ad essere ricordati e la tintura di guado e la garzatura ad esser regolate. Ne parla largamente una *reformatio* del consiglio del comune in data 20 settembre 1276, che crediamo opportuno riportare integralmente (2): *Potestate domino Guidone de Robertis . millesimo ducentesimo septuagesimo sexto . Indictione quarta. die decimo exeunte . septembri . Reformatum fuit. quod in Padua et Paduano districtu panni infrascripti debeant fieri per modos infrascriptos . videlicet quod saie debeant fieri de triginta octo portatis de quadraginta filis pro portatura . Et quod quelibet pecia magna de saia habeat viginti soldatas de guao ad minus . Et pecia parva habeat decem soldatas de guao ad minus . et qui contrafecerit condempnetur solidis quadraginta pro qualibet picia magna et solidis viginti denariorum pro pecia parva et qualibet vice . Item quod brune. guácete et quilibet pannus altus de lana zentili non sit minus de trigintatribus portatis ordinatis cum viginti filis pro pecia et qui contrafecerit condempnetur solidis viginti pro qualibet vice et pecia . Item quod stamen forte altum de lana grossa non sit minus de triginta portatis ordinatis cum viginti filis pro pecia et qui contrafecerit condempnetur solidis XX pro qualibet vice et pecia . Item quod tutalani bassi non fiant minus de XX portatis ordinatis cum XX filis et qui contrafecerit condempnetur solidis XX pro qualibet vice et pecia . Item quod sentellaria non sint minus de trigintatribus portatis et ordinatis cum viginti filis. Et qui contrafecerit condempnetur solidis viginti pro qualibet vice et pecia . Item quod quelibet garzatura foresteria sit de Padua et Paduano districtu ex toto bannita . Item quod nullus eadem utatur nec Paduam nec in Paduanam conducat nec emat et salvo quod quilibet faciens artem lane in Padua et districtu possit suam propriam garzaturam laborare sicut ei videbitur magis utile preter quam in saglis . Et qui de garzatura foresteria in Paduam et Paduanam conduxerit condempnetur libris decem pro qualibet vice. et qui emerit totidem et amittat garzaturam et qui ex ea laboraverit condempnetur libris decem pro qualibet*

(6) Si rilevi la notevole differenza fra i nn. 823 ed 824 del *cod. stat. com.*, per ciò che riguarda il *bullator*. Quanta importanza questo ufficio andasse acquistando lo si rileva dalla severa penalità minacciata dagli statuti. Lo statuto del 1272 dice: *Item illi qui, bullant eas* (pecias), *debeant ipsas bullare bene et iuste et si contra fecerint, solvant comuni Padue libras decem et ponatur et scribatur in libro falsariorum.*

(7) *Cod. stat. com.*, n. 825 I.

vice et qui laboraverit in soglis de aliqua garzatura condempnetur libris decem pro qualibet pecia. Item quod nullus pannus de sentellario debeat garzari a roverso et qui contrafecerit condempnetur solidis viginti pro qualibet pecia. Item quod nullus pannus debeat remitti ad claudariam nisi sit tinctus postquam est fullatus et qui contrafecerit condempnetur solidis viginti pro qualibet pecia. Item quod quelibet lana a pillipariis sit de Padua et Paduano districtu bannita. et qui conduxerit condempnetur solidis centum et amittat lanam et qui de lana a pillipariis laboraverit condempnetur solidis centum pro qualibet vice. Item quod nullus pilus de bove debeat tingi in aliquo colore nisi in nigro. nec possit poni in aliquo panno nisi in griseis a tribus soldis ad brachium. et ab inde infra. et qui contrafecerit condempnetur solidis XX pro qualibet vice. Item quod in nullo panno vergato ponatur lana tincta de nigro et qui contrafecerit condempnetur solidis XX denariorum pro qualibet vice. Item quod nulla lana paoneta possit tingi sive lumine. ruza et guao. et qui contrafecerit condempnetur solidis XX pro qualibet vice. Item quod omnes artifices misterii lanę possint laborare de eis lanis quas nunc habent usque ad proximum festum sancti Andree. Item quod predicta omnia scribantur in volumine statutorum et pro statuto observentur.

Abbiamo creduto opportuno di riportare integralmente questo capitolo, che fu inserito nel codice comunale e riportato anche in quello carrarese [c. 192] con lievi modificazioni e soppresso nella redazione di quello veneto, poichè esso è la base di più complesso corpo di leggi, che solo un organismo autonomo avrebbe potuto compilare. La corporazione o non è ancora costituita, o non ha statuti propri o non sono dal comune accolti fra i *banna licita*. Il capitolo predetto abbraccia nel suo complesso ogni processo tecnico, quando l'arte è ancora bambina. L'industria locale produce il saio, lo stanforte, il panno tuttolana, il panno gentile, il santellaro, il bruno; misure ed orditi sono stati fissati regolarmente; son state bandite quelle lane e quelle materie, che, prima in uso e permesse per panni rozzi, posson costituire una base di frode con danno e dell' aquirente e dell'arte. Il processo di raffinamento è anch'esso regolato: garzatura, follatura e tintura dei panni son soggetti alla vigilanza del comune, il quale non trascura anche il prodotto meno fine e forse più necessario. L'industria dunque apparisce pienamente organizzata e suddivisa nei suoi diversi membri, ma essa non ha una costituzione propria: non si fa ancora menzione alcuna di magistrati ad essa pertinenti, perfino il *bullator* è un ufficiale del comune. Che sia forse questo statuto il principio di una organizzazione di mestiere?

Non possiamo nè vogliamo giungere fino alla determinazione proprio dell'anno di costituzione della nuova arte: però non possiamo non nascondere la nostra convinzione, che cioè in questo torno di tempo l'arte della lana, distinta dalla vecchia arte dei pignolati, sorgeva come un corpo autonomo.

Vari fatti concorrono a darne, se non la certezza, almeno una forte probabilità. Lo statuto precitato termina con una disposizione di carattere transitorio, che lascia supporre l'esistenza di un nuovo ordine di cose molto recente: nè si comprenderebbe altrimenti, perchè si concedesse agli *artifices omnes ministerii lane* di lavorare fino alla prossima festa di S. Andrea tutte le varie qualità di lane acquistate, se non ammettendo d'allora in poi l'applicazione di nuovi ordini, di cui possiamo ravvisare la parte essenziale in quelli da noi qui trascritti. Le parole del Da Nono, altrove ricordate, le quali riportano a quindici anni dopo la caduta del dominio Ezzeliniano il mutamento della moda padovana, non sono

certo senza valore. Il cronista, vissuto in questo tempo, (1) egli stesso di nobile famiglia, fra la società elegante, ben poteva ricordarci tale mutamento, cui egli era stato spettatore, con sicura determinazione. E che tal mutamento si ricolleghi alle trasformazioni avvenute nell'ordine industriale cittadino, ci sembra che lo stesso cronista lo lasci trasparire, quando dice che i costumi, fino allora usati, erano stranieri. Le giovani energie immigrate in città, richiamate dal favore accordato dal comune, non dovevano esser rimaste a lungo inerti: la loro azione nel campo dell'economia locale dovette ben presto agire sullo stato sociale e di fronte al vecchio organismo corporativo, cui forse non erano soggette, costituire un nuovo vincolo associativo per la protezione dell'esercizio dell'arte. Forse ad un tentativo di ordinamento dell'arte possono corrispondere le disposizioni del ricordato capitolo: non ne abbiamo però alcuna prova diretta ed ogni ulteriore ipotesi non potrebbe acquistar valore che di probabilità, mai di certezza. Gli è sicuro invece che solo in questo tempo si parla per la prima volta della corporazione, che potremmo denominare della *lana gentile*: per questo crediamo che un certo valore abbia il posto assegnato all'arte nell'elenco del 1287.

Così alla fine del sec. XIII, quando nel comune popolare l'elemento artigiano avea conquistato una forte posizione, l'industria è sul nascere, mentre il commercio forestiero raggiunge il suo massimo sviluppo. La corporazione dei mercanti occupava nella vita sociale padovana il primo posto e nonostante le non infrequenti restrizioni che Venezia durante i periodi di guerra aperta opponeva al commercio padovano (2), la fama delle loro botteghe *per diversas partes Italie divulgabatur jam dudum utpote in dictis stacionibus erat locus pulcrior pro vendendis pannis, quam in aliqua civitate Italie* (3).

Ma all'apparire del sec. XIV lo sviluppo dell'industria da un lato, i dissensi economici interni dell'arte, le fazioni violente di una classe nobiliare, che disputava fra sè e sè il dominio politico della città e l'attiva partecipazione a tutto l'altro movimento politico d'Italia rovinarono questa potenza dell'arte primigenia fino a renderla in seguito mancipia dell'altra.

Se nei primi momenti all'accumulamento del capitale poteva ben portare aiuto il mercante straniero, più tardi il particolarismo cittadino si affermerà risolutamente. L'antagonismo fra originari e stranieri, reso meno aspro dallo sviluppo tecnico dell'arte, tutta assorbita dal commercio estero, presto o tardi dovea rompere in aperta discordia, quando sullo stesso terreno si trovassero in concorrenza. E questa avea ragione di rendersi d'ora in poi sempre più acuta, perchè, come vedremo, il mercante originario, dinnanzi al sorgere dell'industria locale, entra egli stesso nell'ambito della nuova corporazione trasformandosi in industriale. Il contrasto sul principio del sec. XIV° è appena latente: *et ut inter mercatores pannorum cives et forenses aliqua discordia esse non possit, quod forenses, qui ad presens videntur utiles esse* etc., dice il doc. del 1306, che regola il commercio dei panni nelle botteghe del comune (4).

---

(1) Claricini, op. cit., p. 15 sgg.

(2) Minotto, op. cit., p. 88. — Si riferisce al commercio dei panni provenienti *de Alemania* e *de Forojulio* transitanti per Treviso e Padova.

(3) Documento II. Cfr. il nostro lavoro: *Un privilegio* cit., p. 47.

(4) Già in uno statuto del 1287 era stata regolata la distribuzione delle botteghe liberando i ga-

Secondo l'ordine dei gastaldi della fraglia dei mercanti i forestieri potevano vender panni e zendadi nelle botteghe del comune pel periodo di cinque anni, *si processerit de voluntate maioris partis negociatorum civium nacione Padue*, che allora avessero diritto alle dette botteghe. In esse potevano vendere *ad minutum sive ad retaium.... pannos et çendale*, ma non potevano esercitar l'arte in alcun altro luogo, neppur nei sobborghi, sotto pena di libbre 50.

Trascorso il periodo di 5 anni, se la maggior parte dei negozianti della città, cui spettavano le botteghe, non volessero più sapere dei forestieri, questi, entro quindici giorni dalla denuncia loro fatta dai gastaldi, doveano lasciarle libere. Privati della bottega perdevano ogni diritto di esercitar l'arte, poichè restava sempre in vigore il divieto di vendere al minuto nella città o nei borghi o in qualunque altro luogo del distretto. L'azione prottettiva del commercio interno non solo era diretta contro i forestieri, ma anche contro ogni altro escluso dall'arte, che la esercitasse per sè o per interposta persona, vietando così la circolazione e l'impiego del capitale accumulato. Era invece concessa più larga libertà ai mercanti di panni veronesi greggi *et alios pannos non magni precii,* come dice il Da Nono: poichè già da tempo (lo notammo precedentemente) si erano venuti costituendo nuclei diversi che esercitavano il commercio delle diverse qualità di panni: il più forte teneva nelle sue botteghe panni di Francia e Germania, panni fiorentini e zendadi ed occupava il lato settentrionale del Salone e gli altri invece, che vendevano panni forestieri di minor prezzo e i pignolati d'origine locale, stavan sotto la cancelleria ed il palazzo del maggior consiglio (1) ed eran forse dessi soggetti alla sorveglianza dei gastaldi dei mercanti (2), ciò che lascia supporre il predominio del grande commercio.

Gli avvenimenti politici dei primi anni del sec. XIV° erano stati favorevoli all'incremento del commercio padovano. Narrano i cronisti che circa il 1310 Padova, sola fra tutte le città del Veneto retta a comune, *erat statu excelso* (3). Allargato infatti il dominio territoriale, rinnovata ed abbellita all' interno (4), chiesta d' alleanza dai paesi contermini, poteva contendere il passo a Venezia oppressa da gravosa guerra (5).

Il trattato del 1312 (6), mentre ci istruisce sui reciproci tentativi fra Padova

---

staldi dall' obbligo di dare *stationes petentibus, nisi essent alique stationes vacue, que dare debeant primo civibus natione, secundo civibus non natione, tertio et ultimo et in defectum eis, qui alias habuerint de ipsis stacionibus et alienaverint eas, ita quod qui nunc habent de ipsis stacionibus, sive sint cives natione, sive non, nullatemus gra entur, vel expellantur de ipsis stacionibus.* In ciò si rilevano i primi sintomi del contrasto fra originari e forestieri, ma la condizione di quest'ultimi è per ora protetta contro ogni oppressione, (cfr. ROBERTI, *Le Corporazioni* cit., c. III, doc. XI, p. 1217).

(1) Nel DA NONO (op. cit., l. c.) si legge: *Secundum erit palacium consilii.... Sub hoc palacium erunt staciones negociatorum qui vendent pannos veronenses griseos et alios pannos non magni precii. Tercium dicetur palacium potestatis.... ; sub hoc palacium vendentur bambagium ac omnis maneriei pignolata.* Si confrontino questi passi con quelli del documento II pubblicato in fine del presente lavoro

(2) Lo sospettiamo dalle parole *de quorum cognitione et determinatione sit in determinatione gastaldorum fratalee negociatorum* del cit. documento.

(3) *Liber Regiminum,* cit., p. 143; CORTUSIORUM, *Historiae,* in R. I. S., t. XII, L. I, c. XI.

(4) Ricorderemo la ricostruzione del Salone del 1306 e il riattamento delle *stationes circa palatium* del 1309 [Cfr. *Liber Regiminum* cit., pp. 141 e 142; GLORIA, *Intorno al Salone* cit., p. 29 sgg.].

(5) Cfr. CESSI B., op. cit., p. 26 sgg.; PICOTTI, op. cit., p. 216 sgg. e p. 225 sgg.; SORANZO G., *La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara,* Città di Castello, Lapi, 1905, p. 177 sgg.

(6) Arch. Stato Venezia. — *Pacta*, III, 143.

e Venezia di una lotta doganale, d'altra parte comprova che quest'ultima, trovate chiuse le bocche del Po, avea bisogno che almeno l'Adige fosse libero *ab omni vexatione, turbatione, extorsione et violentia et a quibuscumque personis vel universitatibus omnibus mercatoribus et aliis omnibus rebus transeuntibus ascendendo vel descendendo per dictum navigium.* Padova accordava a tal uopo la sua protezione, promettendo la punizione dei colpevoli ed il risarcimento dei danni su richiesta del comune Veneto per i delitti commessi nel circuito della sua giurisdizione (1) e s'obbligava a fare statuti speciali in proposito. Intercettata la via del Po, tutto il commercio di Venezia con la Lombardia avea preso la via dell'Adige e ciò non senza vantaggio per Padova.

Già fin dal 1305 Venezia avea tolto il divieto posto all'importazione dei panni di Germania provenienti dal Padovano e dal Trevigiano (2). Ora, nel 1317, si vedono transitare pel Padovano le balle di fustagni, di santellari, di panni greggi provenienti dalla Lombardia, i torselli di Francia e grosse balle di panno fine di Milano (3).

Se non che, mentre in città infieriscono le lotte di parte, più grave pericolo incombe all'esterno coll'aumentare di potenza del principato Scaligero, cui di necessità si oppone la politica veneziana, riconnettendosi a quel largo movimento politico italiano del primo trecento, intento a ristabilire l'equilibrio degli stati italiani, allorchè si maturano i germi del principato. Quale ne sia l'effetto sul commercio padovano avremo occasione di vedere in seguito: convien ora ritornare sui primi passi e delineare lo svolgimento dell'industria locale nel primo ventennio del sec. XIV°.

Premettiamo subito che nulla sappiamo intorno alla organizzazione ed allo sviluppo della corporazione della lana sul principio del sec. XIV°. Tuttavia non crediamo di errare ravvisando nell'assenza di notizie una conferma della debolezza della fraglia, la quale è altrimenti provata per via indiretta. In uno statuto del 1308 (4) si accenna all'intervento diretto del podestà e degli anziani nella regolazione dell'esercizio dell'arte ed anzichè affidata ai gastaldi, la polizia di mestiere è raccomandata alla vigilanza di *quattuor sapientes viri* per quartiere eletti dagli anziani. D'altra parte invece sussiste la tendenza di limitare l'influenza dei gastaldi delle fraglie nel campo economico, poichè alla loro giurisdizione son sottratti buona parte di sottoposti alle arti.

Nello sviluppo industriale dell'arte si nota invece la sicura suddistinzione degli ordini tecnici: da una parte il *magister*, dall'altra il *laborator ad precium*;

(1) Se il danno fosse stato arrecato fuori del distretto padovano da cittadini, questi doveano esser puniti in Venezia, anche se trovati in Padova.

(2) Arch. Stato Venezia. — *Magg. Cons.*, *Magnus*, c. 210 v. I documenti [Ivi. — *Capricornus*, c. 1 r.] parlano di panni portati a Venezia da Enrico de' Scrovegni - 1305, 21 Dicembre.

(3) I mercanti diretti verso il mare doveano pagare den. 3 grossi *pro qualibet balla de fustagnis, de santellaresiis et de griseis et pannis a centenario et den. quattuor Venec. gross. pro qualibet balla de tellis, et pro qualibet balla sive torsellis de Francia et pro qualibet balla et cassa vel balla de merçaria. Et. den. duodecim Venec. gross. pro quallibet ballono de Mediolano..... Den. duo pro qualibet lib. guadi, foie*, etc. [*Pacta*, l. c.]. I Padovani aveano il diritto di porre ufficiali a Castelbaldo per la riscossione dei dazi di transito. Durante la guerra fra Venezia e la S. Sede i Padovani aveano commesso violenze sul territorio Veneziano: le scuse del comune Padovano non ottennero l'effetto desiderato *propter aliquas novitates, que tunc comuni Padue emerserunt facte.* Si vegga il patto del 1314, 12 Settembre in *Pacta* III, 149.

(4) Documento III.

ma sì l'uno che l'altro subiscono limitazioni nell'esercizio del proprio ministero, poichè lo statuto fissa i termini del lavoro in modo preciso: *et debeant esse ad laborandum et in laborerio esse de mane ad sonum campane, que appellatur marangona, et laborare usque ad horam tercie et post prandium teneantur reverti ad sonum campane, que pulsabatur hora competenti in determinacione domini potestatis et similiter fiat in hora none et ab inde antea usque ad sonum campane, que dicitur marangona, que pulset de sero.* Lo stesso *magister* non è sempre libero esercitante, ma sopra di lui sta anche un *dominus*, di cui è salariato e che ha potere di ritener un quarto della mercede promessa *pro hora et in racione, diei* quando tentasse di sottrarsi ai limiti dell'orario segnato dallo statuto.

Inoltre bisogna tener conto della mano d'opera forestiera. Lo statuto parla di coloro, *qui etiam appellari possunt vagabundi, scilicet qui paucis diebus stant in una civitate et paucis in alia.* Nei contrasti economici delle fraglie ciascuna tendeva ad accaparrarsi e stringere a sè la mano d'opera, prova non dubbia della scarsezza. Se questo fatto avea minore importanza per le fraglie che soddisfacevano ai bisogni del mercato locale, ben più pesava sulle condizioni delle industrie tessili, ove la distinzione fra capitale e lavoro era più sensibile. La determinazione dello statuto lascia trasparire questa preoccupazione e la libertà di lavoro concessa agli operai *seu laboratoribus diurnis,* sia in città che nei sobborghi, *absque eo quod sit in aliqua fratalea*, non avea altro scopo che di assicurarne la presenza assolutamente necessaria.

Ma ciò dimostra che la corporazione non avea sviluppato ancora il forte vincolo di coesione, cui forse sfugge l'industriale forestiero, sì da astringere il sottoposto al suo dominio. D'altra parte una specie di industria di stato, la quale non ha indirizzo protettivo, bensì mira ad esercitare un'azione di propulsione nello sviluppo industriale, si vien sempre meglio organizzando fino a costituire per buona parte del sec. XIV la ricchezza della città. Parla il nostro statuto di erezione di folli in città, nei borghi e nel distretto, *qualitercumque melius fieri potest, ubi possint fullari panni et cottidie et continue secundum provisiones eorum et maioris consilii procedatur:* era forse questa una necessità dell'industria per aumentare lo sviluppo dell'arte e richiamare in città i *forenses occasione faciendi fieri laborerium lane*, preparando i mezzi tecnici per l'esercizio del mestiere (1). Vedremo poi quali fossero le conseguenze di questo sistema.

Abbiamo altrove accennato (2) alla necessità d'adattamento della politica commerciale degli Scaligeri in relazione al dominio loro in Padova. Qui solo aggiungeremo che nel periodo di lotte, precedente alla costituzione del governo signorile cittadino, si manifestano due opposte correnti, che esercitano non poca influenza sullo sviluppo commerciale ed industriale di Padova. La città potè sopportare la preponderanza Scaligera, finchè l'ordinamento fiscale non turbò con

(1) Anche a Venezia in questo tempo sorgono nuovi opifici: nel 1306 si revoca la terminazione del 1272 e si stabilisce che l'arte della lana possa esser esercitata in Venezia [cfr. MONTICOLO, *Spigolature* cit., p. 358 sg.]; nel 1318 si concede a Bernardo fustagnero di aprire un lavatoio per fustagni, di cui Venezia era priva [Arch. Stato Venezia. — *Magg. Cons., Clericus*, c. 278].

(2) Cfr. la nostra nota: *L'espugnazione di Monselice,* in « Atti della R. Accad. della Scienze di Torino » vol. XLI, p. 462 sgg.

aggravi lo *statu quo*, condizione però impossibile d'esser perseguita dagli Scaligeri. Al loro predominio si contrapponeva la politica di espansione di Venezia e di Firenze. Fra molte altre ragioni politiche, che consigliavano l' unione dei due stati per ristabilire l'equilibrio politico italiano, non crediamo fosse estraneo il bisogno di reciproco aiuto, per stabilire una linea commerciale continua, ed anche la reciproca gelosia. Il trattato concluso nel 1337 fra Venezia, Firenze ed i Carraresi (1) segna il momento più acuto di questo antagonismo: poichè il commercio fiorentino dovea rivaleggiare e contendere con quello veneziano, non sembra improbabile che Firenze s' intrattenesse negli affari di Padova per contrabilanciare quasi la potenza veneziana (2).

Così Padova asserviva sempre più il suo commercio a quello straniero, anzichè conquistare la propria indipendenza. Si può dire che d'ora in poi tre vie restassero aperte al suo campo d'azione: Firenze, Venezia e la via di Germania; ma Venezia, poich'era più vicina e più potente, presto ne assorbì ogni attività.

I dissensi interni fra mercanti cittadini e forestieri si facevano sempre più acuti, tanto più che quest'ultimi, molto probabilmente non ascritti alla fraglia, si sottraevano alle gravezze che pesavano sui mercanti corporati (3). Restò ad essi la palma della vittoria, poichè nel 1338, ristabilito appena il governo carrarese, veniva proclamato il libero commercio (4). Tale grave deliberazione (e diciamo grave, poichè si ricollega ad una delle questioni più vitali agitate dall' arte dei mercanti) fu certo una conseguenza del trattato del 1337, rattificato anche dal comune padovano. Per quanto Padova ripristinasse i dazi dell' età comunale (5) (ragione, per cui i trattati dei primi Carraresi fecero testo anche in seguito nella legislazione commerciale padovana (6)), tuttavia le limitazioni imposte al commercio interno dovettero esser oggetto di discussione, poichè la contesa fra stranieri ed originari sussisteva. Non pretendiamo ora di voler giudicare l' atto del signore padovano: a noi preme piuttosto di vedere, quale ne fosse l'effetto, anche se fu un'abile mossa politica per guadagnarsi il favore degli alleati. Il disgregamento dell'arte datava già da tempo e gli è probabile, che a ciò avesse contribuito il sistema protezionista di fronte al sorgere delle nuove industrie.

---

(1) LAZZARINI V., *Storia di un trattato fra Venezia, Firenze e i Carraresi*, Venezia, 1899.

(2) Cfr. il nostro lavoro: *Gli Alberti di Firenze in Padova*, estr. dall' « Arch. Stor. It. » S. V. T. XL, fasc. IV, a. 1907, p. 7.

(3) Ne abbiamo un esempio nello statuto del 1331, Maggio, con cui si stabiliva *quod omnes festivitates, que celebrentur per frataleam negociatorum et fratres ipsius fratalee, celebrentur per quoslibet vendentes pannos etiam forenses sub pena soldorum centum parvorum, si denunciatum fuerit eis per decanum vel nuntium ipsius fratalee negociatorum.* Cfr. CESSI B., *Gli statuti padovani durante la dominazione scaligera in Padova,* estr. dagli « Atti dell'Accad. Veneto-Trentino », Classe di sc. stor., N. S., a II, p. 52.

(4) BEDA G., *Ubertino da Carrara, signore di Padova,* Città di Castello, S. Lapi, 1906, appendice, n. LXV, p. 168 sg.

(5) La formula del testo del trattato del 1337 « *sicut fiebat quando civitas Padue erat in comuni* » non era troppo chiara e nel 1345 fu spiegata, rinnovando integralmente l' elenco dei dazi secondo le norme antiche: in quell' addizione al patto fra l' altro si legge: *De rebus autem et mercimoniis que laborantur vel nascuntur in Padua vel districtu, scilicet......... capiciis, lino et pannis de lino......., que de Padua... extraentur et conducentur Venecias....., den. VI.* Non si fa cenno qui a panni di lana e ciò perchè il capitolo in parola, a nostro avviso, deve esser stato trascritto dalla redazione dell'età comunale. Cfr. LAZZARINI, op. cit., p. 41.

(6) Cfr. la nostra nota: *Il Malgoverno di Francesco il Vecchio, signore di Padova,* in « Atti del R. Ist. Ven.d i S. L. ed A. », T. LXVI, p. 739.

Nel momento attuale la immediata proclamazione del libero commercio non poteva non avere come conseguenza l'abbassamento della *mercanzia*, poichè era ferita proprio nel cuore della sua potenza: libera introduzione di panni gentili e zendadi e libera vendita al minuto ed all'ingrosso e in città e nel distretto: insomma si apriva il campo alla libera concorrenza fra mercante e mercante (1) e, quel ch'è più, fra originari e forestieri. La decadenza dell'arte dei mercanti avea arrecato fino a quest' ultima conseguenza le necessità del commercio; ma non si deve dimenticare anche quanto vi contribuisse il progressivo sviluppo dell'industria cittadina, non ancor capace di soddisfare alle esigenze del mercato. La motivazione, che legittima il deliberato provvedimento, per quanto capziosa, ben lascia comprendere che, se c'era forse un movente politico, esisteva però anche una ragione economica non trascurabile. *Et quod panni*, si legge nello statuto *et cendali conducti et conducendi ad Paduam et Paduanum districtum, in quantum vendentur in Padua et Paduano districtu, sint et esse intelligantur victualia et pro victualibus habeantur secundum iura et leges.* Se dunque si applicava il concetto di vittuaria al commercio della stoffa e soltanto sotto questo nuovo titolo le si aprivano le porte, vuol dire che il bisogno c'era, nè la produzione locale era sufficente. La vecchia arte dei pignolati fioriva organizzata ancora sotto i vecchi ordini, gastaldi e nunzî, nè aveano essi allargata la loro giurisdizione, tant'è vero che, costituitosi nel suo seno l'ordine dei maestri ed aumentata fortemente la classe dei sottoposti nei diversi membri esercitanti l'arte, battitori, tessitori e filatrici di bambagia, l'arte non avea la forza di costringere quest'ultimi sotto la sanzione dei suoi bandi, ma avea bisogno dell' intervento del comune che vietasse loro le alienazioni della materia prima e punisse severamente i trasgressori (2). « Siamo sempre, giustamente osserva il Beda (3), nel solito principio di stringere ciascuno entro la stretta cerchia del ramo d' industria da lui scelto e di impedire che un aggruppamento di più mestieri possa portare uno a godere nel commercio una posizione privilegiata ». L'arte, ferma alla tradizione, dipende completamente dal comune, poichè l'inquisizione contro i trasgressori era operata dal podestà *cum nuntio potestatis* e la denunzia dovea esser deferita al podestà ed al giudice dei malefici, i quali doveano procedere anche su denuncia del gastaldo, quando fosse avvalorato da un testimonio: tutte le cause poi fra maestri e lavoratori doveano esser giudicate dal podestà e dal suo giudice, prestando fede al giuramento del mercante fino alla somma di soldi 100 (4).

L'opera del signore si esplica sempre più intensa invece a favore dell' arte della lana, che, indipendente dalle altre, svolgeva la propria attività all' infuori della giurisdizione del comune. Ubertino da Carrara fa sorgere al portello d'Ognissanti un edificio di folli (5), altro ne sorge per sua concessione e per sua

(1) Se ne ha conferma nella concessione fatta a coloro, *qui vendunt linum et telam* i quali potevano stare *a loça usque ad stationes draparolorum occasione thelonei, dummodo non habeant discos, scampna, nec aliquam coperturam,* ed esercitar la loro vendita: così era alleviata la restrizione del 1277, cui prima si accennò [cfr. *Cod. Carr.* cit., c., 212 r.].

(2) Beda G,, op. cit., appendice, n. LXVI, p. 167.

(3) Ivi, p. 109.

(4) Richiamiamo l' attenzione su questa particolarità procedurale. Da un lato il gastaldo ha bisogno di corroborare la sua denunzia con la presenza di un testimonio, mentre se questo denunciante, in materia ben s' intende commerciale, è un mercante, non ne ha bisogno fino alla somma di s. 100.

(5) Cortusiorum, op. cit., col. 910. Cfr. Lazzarini V., *L' industria della carta nel Padovano du-*

munificenza d'iniziativa di due fiorentini al ponte delle Torricelle (1) ed in questo stesso tempo, a nostro avviso, sotto l'incubo di una crisi della produzione tessile (2), sorse anche il fondaco dei panni non lungi dalla curia del comune.

Nessun' altra notizia a noi giunse dell'arte fino al 1360; eppure il periodo dal 1338 al 1360 dovette essere uno dei più attivi: lavoro di ricomposizione fra i vari ordini dissolventisi delle vecchie corporazioni delle industrie tessili: assorbimento ed asservimento di quei avanzi dell'antico comune: trasformazione della costituzione originaria del comune riuscendo alla organizzazione del foro civile e criminale proprio, cui l'arte trae dipendenti e connessi.

I capitoli dei dazi del 1357 parlano ancora dei panni provenienti dalla Fiandra e dalla Francia, delle saie di Scozia (3) soggette agli stessi dazi che già si riscuotevano all'età del libero comune (4). L' esazione di questi spetta ancora al comune, ma ciò che più strettamente si riconnette all'arte è sottratto alla sua diretta amministrazione. Nei capitoli dei dazi del 1356 si legge: *Item quod mercatores, qui non sunt artis lane, debeant solvere dacium mercandiarum de mercanciis per eos aductis ad commune Padue, dummodo non sint pro arte lane* (5).

Man mano l'arte della lana costituisce i suoi ordinamenti; dall' orbita del comune passano alla giurisdizione dell'arte quelli che prima erano emanazione di questo (6).

Uno statuto del comune del 1360 parla dell'ufficio dei sensali dell'arte della lana, che dal comune era stato concesso a Francesco di Terranegra q. ser Panino de' Spinelli e suoi eredi, e ne fissa gli ordinamenti (7).

Ciascun sensale dovea dar sicurtà *in canipis communis Padue* e questa dovea esser registrata *ad cancelleriam communis*, nè prima poteva esercitare il suo mestiere. Entro tre giorni dalla conclusione del *mercatum* dovea farlo regi-

---

rante la dominazione carrarese, in « Atti e Memorie della R. Accad. di S. L. ed A. di Padova », vol. XV, pp. 134 e 137; BEDA, op. cit., p. 72.

(1) BEDA, op. cit., doc. VI, p. 121. Cfr. ivi, pp. 72 e 103.

(2) Lo desumiamo da uno statuto del 1346 [*Cod. Carr.*, cit. c. 180 r.], in cui si determina *quod nullus cimator audeat vel presumat, in pena librarum X, ire subtus staciones, ubi venduntur panni et pignolati, nec ad staciones sartorum causa petendi pannos ad cimandum, sed stare debeant ad suam stacionem et expectare illos vel eorum nuntios vel sartores eorum, qui emerunt et emerint vel ement pannos, quod dent eis dictos pannos ad cimandum ad LXX, ut evitentur odia et cedes seu maleficia, que occurrere possent et quod de predictis quilibet possit accusare et denuntiare contrafacientes secrete et eius sacramento credatur cum uno teste et habeat medietas banni.* Gli *odia* e le *cedes*, a cui allude lo statuto, derivavano dalla concorrenza reciproca fra artigiani, non ancora regolata, nell' impiego della mano d' opera, nè dal comune, nè dall'arte.

(3) Documento IV.

(4) Arch. Notarile di Padova. — *Ufficio dell' Aquila, Dazii*, c. 32 r.: *Salvis et reservatis pactis et conventionibus inter communia Veneciarum et Florentie ex una parte et dominum Ubertinum de Carraria, olim civitatis Padue et districtus dominum genarallem et comune Padue, ex altera, que pacta et conventiones debeant inviolabiliter observari et salvis pactis, gratiis et beneficiis concessis per olim bone memorie magnifficum dominum Iacobum de Carraria, civitatis Padue dominum generallem, et in futurum concedendis per dominum Franciscum de Carraria, civitatis Padue et districtus dominum generallem, et ipsum comune Padue.* I patti, cui qui si allude, son quelli del 1338 e del 1345 già cit.

(5) Arch. Notar. — *Ufficio dell' Aquila, Dazii*, c. 3 r.

(6) L' ufficio dei dazi di panni nel 1357 dipendeva dal comune: tant' è vero che i panni di lana condotti da Bassano doveano esser presentati ai daziarii *ad portas pro dicto dacio mercandie* e della multa esatta dai contravventori metà spettava ai daziari, metà al comune [Arch. Notar. — *Ufficio dell' Aquila, Dazii* cit., c. 4 r.

(7) *Codice Carrarese* cit., c. 190.

strare *in libro autentico* esistente presso il notaio e ciò per evitare che il sensale tenesse per sè tutta la mercede della sensaria sotto pena di soldi 10, se la somma dell'affare concluso era inferiore a libbre 50, e libbre 5, se superiore.

Era obbligatorio accettare da parte dei contraenti l'intervento del sensale, il quale dovea registrare la vendita fatta, e tanto più se si trattava di una compra-vendita fatta allo scopo di far ritornare sul mercato la merce, o se l'acquirente fosse un forestiere, *hospes*, il quale comperasse il panno *ab aliquo mercatore causa revendendi.*

Le esazioni delle sensarie venivano ripartite fra i sensali ed il notaro nel modo seguente:

Per ogni centenario di lana il sensale riceveva dalle parti per la registrazione nel libro delle sensarie *feriatim* den. 8 piccoli: per un panno tuttolana s. 3, d. 4., di cui d. 6 p. spettavano al notaio; per ogni panno bassanese e per ogni panno mezzolana s. 2, d. 8, al notaio d. 6 p.; per centenario di panni greggi s. 4, al notaio d. 8 p,; per ogni centenaro di guado, roggia, allume *de fece et de rocha* o altra mercanzia dell' arte della tintoria e della lana s. 1, d. 6, al notaio s. 6. p.; per ogni pezza greggia lavorata in Padova s. 2, p., al notaio d. 6. p.; per ciascun sacco di bambagia s. 6, d. 8 p., al notaio s. 1, d. 8 p.; per ogni pezza di pignolato, di tela, di velluto, d. 6 p., al notaio d. 2.

L'ufficio di sensaria così costituito era una istituzione del comune e ad essa facevan capo egualmente l' arte dei mercanti, dei pignolati e della lana.

Giova però credere che quest'ultima avesse già raggiunto un notevole sviluppo, poichè nel 1361 è ricordato il rettore dell'arte col titolo di *rector artis lane* (1) e ad esso, siccome è un uomo legale, spetta ormai la giurisdizione sulle cose dell'arte assistito dai gastaldi in numero di tre. Ciò non vuol dire però che l'arte abbia compiuta la sua parabola ed abbia raggiunto il massimo suo sviluppo. Sia nell'ordine giuridico che nell'ordine economico ancor nell'ultimo scorcio del sec. XIV° l' arte dovea molto ottenere. Gli ostacoli da superare erano molti: i rapporti fra l'arte e le altre corporazioni esercenti le industrie tessili ed il commercio, le difficoltà tecniche e la mancanza di mano d'opera.

È bensì vero che guerra fra Venezia e Genova del 1350-55 avea fatto emigrare molti lavoratori di panni e di fustagni da Venezia a Padova, e di ciò lo stesso governo Veneto si preoccupava grandemente, poichè vedeva immiserire un'arte ben forte e ben sviluppata (2). Nè si trattava solo di un fatto occasionale e transitorio; nel 1361 anche Chioggia ripete gli stessi lamenti, prevedendo che se non si avesse provveduto in tempo le terre *remanebunt quasi vacue* (3). Le esenzioni e le franchigie concesse dagli stati di terraferma, ora nuovamente rinnovate, valevano a richiamare i lavoratori là dove il bisogno di mano d' opera poteva preparare una condizione di favore. Ed ancor nel 1378 Venezia constatava quest'esodo in massa di mano d'opera ingaggiata da incettatori forestieri (4).

Il decreto di Francesco da Carrara (5) del 25 ottobre 1365, per quanto possa

(1) Arch. Civico. — *Lanificio, Atti Civili,* T. I, c. 6 v. — 1361, 2 Luglio. — *Providus et sapiens vir Petronus de Tarabotis de Anchona, rector artis lane civitatis Padue* etc.

(2) Documento V.

(3) Arch. Stato Venezia. — *Magg. Cons., Novella,* c. 81 r.

(4) Arch. Stato Venezia. — *Magg. Cons., Novella,* c. 163 r.

(5) Documento VI. Il Vannozzo, poeta padovano del 300, in una acre invettiva contro i signori

sembrare non altro che una conferma degli antichi statuti comunali, a nostro avviso ha non poca importanza, poichè tende a richiamare in città quella mano d'opera di cui c'è scarsezza. Il signore si indirizza non già ai *mercatores,* bensì ai *textores, fillerii, fillerie, fullatores, garzatores,* ai membri cioè dell'arte, perchè vengano in città *cum suis operariis.* A quelli che erano già venuti da 16 anni ad abitare a Padova e nel distretto o venissero in seguito, accorda l'esenzione personale e reale d'ogni gravezza in città o nelle ville; concede loro la facoltà di introdurre nel Padovano esenti da ogni dazio, muda o pedaggio lane o qualsiasi altra cosa necessaria all'esercizio dell'arte od alla tintoria dei panni, concessione estesa anche ai cittadini ed originari; libera era pure l'esportazione dei panni fabbricati nella giurisdizione padovana, quando si fosse prima soddisfatto ai bisogni di tutto il territorio. A ciò s'aggiunga la facoltà di poter ricondurre nel territorio senza pagamento di dazio il prodotto cittadino già esportato, ma rimasto invenduto sul mercato estero, favore che non ai soli forestieri dimoranti era accordato, bensì anche ai cittadini esercitanti ed a qualunque persona, *quae emeret dictis pannis laboratis in civitate Padue vel districtu.*

All'esenzione andava accoppiato anche il riconoscimento di capacità giuridica, della quale erano sempre privi quanti non sostenevano gli oneri del comune, specialmente nei riguardi del contenzioso. Gli è vero che era costituito il foro dell'arte, cui spettava il giudizio in materia del magistero suddetto; anzi il privilegio, che fa il nome del rettore dell'arte Francesco de' Falconetti di Firenze, deferisce al tribunale di costui e dei gastaldi la risoluzione delle questioni insorgenti nell'esercizio dell'arte, ammettendo i contendenti al beneficio del processo sommario, *ut expensis et laboribus non graventur.* Forse anche per questo riusciva ad allargarsi la giurisdizione dell'ufficio dell'arte, poichè è solo adesso che si accorda valore ufficiale alle dichiarazioni rilasciate da questo in favore di terzi: resta però sempre fermo il controllo del potere pubblico.

Se non come a Venezia, ove talora il governo si assumeva la spesa d'alloggio dei lavoratori, certo la questione dell'abitazione anche allora, come oggi, doveva essere uno dei problemi più interessanti, quando l'aumento della popolazione, o per naturale sviluppo delle condizioni demografiche o per artificioso incremento, rendeva più frequente la richiesta e meno facile l'offerta. La stabilità dei contratti di locazione era tanto più necessaria ai lanaioli, pei quali allora la casa rappresentava anche l'opificio: da ciò il divieto fatto al padrone di cacciare dalla casa, ove abitava il lavoratore per rinnovare il contratto di locazione: un solo caso era ammesso dal privilegio, oltre quello di insolvenza, qualora cioè il proprietario volesse egli stesso venir ad abitare nella detta casa, la qual eccezione conferma ciò che dianzi dicevamo sulla necessità di impedire l'artificioso aumento del prezzo d'alloggio.

Rifugio di banditi poteva ben dirsi il decreto del signore padovano, poichè accordava ai nuovi venuti la grazia sovrana per debiti, contratti od obbligazioni stipulate prima della loro dimora sul territorio padovano, nè sentenza alcuna avea valore sia *de iure vel de facto*, e perciò sottratti all'arresto, alla detenzione

---

del suo tempo li chiama « *mercatanti di lino e de stoppa* ». Cfr. *Le rime di* FRANCESCO *di* VANNOZZO *e dei suoi corrispondenti secondo la lezione del cod. 59 del Seminario di Padova e di altri mss.* per cura di E. LEVI, Bergamo, 1907, III, 53 sgg.

ed al giudizio pel periodo di cinque anni, salvi però i patti stipulati con Venezia, di fronte ai quali il presente decreto non avea alcun vigore (1).

Il bando del Carrarese ebbe certo il suo effetto, se noi dobbiamo argomentarlo dagli atti dell'arte. I volumi degli *Atti Civili* di questi anni ricordano numerosissimi forestieri fra gli operai, specialmente tessitori, e mentre i *maestri* son di preferenza Fiorentini e Lombardi, i salariati vengono dalla Germania e li troviamo preferibilmente aggruppati in due borghi della città: quello delle Noci e borgo Zucco (2).

L'arte non ha ancora fissato la sua sede stabile; in questi anni essa occupa una casa d'affitto in via S. Clemente per gli uffici (3); il grande commercio è accentrato nel fondaco del signore, donde escono grosse partite di panni che alimentano il mercato cittadino e del contado (4); è questo il grande organismo che regola le variazioni del mercato, rendendone meno aspre le alternative coll' accogliere in deposito il soprappiù di merce rimasta invenduta sulla piazza; è la gran fabbrica padovana del' 300 che distribuisce il lavoro ai singoli membri dell'arte (5) e si trova talora in conflitto con gli altri mercanti, che nell' arte hanno la protezione dei loro interessi (6).

L'ultimo trentennio del sec. XIV° segna il completo sviluppo dell'arte della lana. La fisionomia del commercio si tramuta profondamente, poichè si compie

---

(1) Era inoltre rinnovato il divieto, che abbiamo altrove incontrato, di prestar a mutuo su lane o altre materie e cose spettanti all' arte della lana senza che fosse concesso speciale licenza dal rettore o dai gastaldi. Nella concessione di tener banco di pegni in Montagnana del 1398, per decreto di Francesco da Carrara in favore dell' ebreo Diodato, é inclusa la libertà di poter prestare *super quibusvis pignoribus et rebus mobilibus scilicet lane, lini, auri, argenti* etc. [CISCATO A., *Gli ebrei in Padova*, Padova, 1901, doc. II, p. 233]. Il CISCATO [ivi, p. 25], dopo aver rilevato la perdita dei capitoli concessi ai banchieri della città, osserva che questi doveano esser uguali a quelli del contado. Noi non possiamo convenire col CISCATO, per quanto riguarda la limitazione di pegno in materia di lane: se non giunsero a noi i capitoli originali dell' età carrarese, possediamo però le riconferme dell' età veneta, punto diverse dai precedenti [Arch. Notar. — *Instrumenti di* PILEO DE' PILEI I, 343 - 1406 5 Ottobre]. Orbene qnesti parlano soltanto di prestiti *super pignoribus argenteis seu aureis, vel perlarum aut jocalibus a pannis vestis*. Cfr. il nostro lavoro: *La condizione degli ebrei in Padova nel sec. XIV*, in « Bollet. Mus. Civ. di Padova », a. X, f. VI, p. 207, e doc. II, p. 210

(2) Cfr. Arch. Civ. — *Lanificio. Atti civili*, T. I già cit.

(3) *Atti Civili* cit., I, 237 - 1376, 3 Marzo: *In contrata sancti Clementis in domo, ubi reditur ius hominibus et personis artis lane. Presentibus etc. Iure locationis et affictus durature per unum annum incipiendo dicta locatio ad festum s. Iustine elapsum — Bartholomeus speciallis q. mag. Benedicti de contrata platee domini locavit — Iohanni lanario q. ser Vilani de Bononia et habitatori Padue in contracta s. Georgii masario fratalee lanariorum civit. Padue et recipienti pro dicta arte lane unam domum de muro et lignamine, cohopertam de cupis, ubi reditur ius hominibus et personis artis lane civit. Padue, positam in contracta s. Clementis, coheret etc. — ita ut admodum quod licitum sit officio dicte fratalee artis lane hinc tenere et gaudere dictam domum* etc.

(4) Ne parlano ad ogni pagina gli *Atti Civili*: cito qualche esempio. Nel 1367, 21 maggio, dinnanzi a Giovanni de' Porcellini, rettore dell' arte, ed ai gastaldi Bartolomeo da Legnago, Guglielmo linarolo e Rolando de' Capodilista, drappiere, il fontegaro del fontego dei panni chiede sentenza contro tal Lorenzo per esser soddisfatto di certi suoi crediti [I, 69]. Nel 1376, 24 aprile, Francesco de' Piombioli chiede di esser pagato di più che l. 2000 (I, 134); il 6 Ottobre vende per 2500 libbre la casa di certo Orgnoni per debito verso il fontego [I, 155]. Cfr. anche ivi I, 154, 159 ecc. contro mercanti drappieri debitori di grosse somme verso il fontego: ad esso attingono pure i piccoli mercanti, che negli *Atti* compariscono debitori anch'essi di piccole somme [I, 72, 74, ecc.]. Vedi anche Arch Notar. — *Istrumenti* di ZILIO *de'* CALVI, I, 80 - 1382, 24 Maggio.

(5) *Atti Civili* I, 72, 154 ecc.

(6) Arch. Notar. — *Istrumenti di* MARSILIO DE' ROVERINI, IV, 103 - 1388, 23 Aprile.

la sostituzione già da lunga mano preparata dell'industria cittadina al commercio estero. Così è mutata anche la vita, poichè la città si popola di artigiani (1); si aprono numerose le botteghe dei maestri d'arte e gli opifici si moltiplicano. Oltre ai folli del ponte Piocioso (2) e delle Torricelle (3) ne sorgono altri nella località di Terranegra fuori porta Pontecorvo, con concessione di derivare l'acqua dalla Brentella del Prato (4), altri nello stesso Prato della Valle (5). I tiratoi e i lavatoi di S. Maria in Vanzo, forse un tempo eserciti dall'omonimo monastero, cui appartenevano, erano passati in locazione ad artefici forestieri (6): tintorie erano state aperte al ponte Molino, alle Torricelle, in Borgo de' Rogati (7) ed altre ancora, di cui giunsero a noi scarse notizie: sorge infine e si sviluppa la *garzeria*, che diventa la mente direttiva dell'arte.

Nell'arte il *mercator* è diventato l'arbitro; arrichitosi prima nel commercio, impiega ora il capitale nell'industria; il semplice mercante diventa anche industriale; tiene un piede nella garzeria, nell'arte dei drappieri l'altro, per aver sempre a sè astretto il minor *scavezzatore*, che lucra soltanto sul commercio. La distinzione, che teoricamente sussiste fra le due arti dei drappieri (poichè tal nome più modesto ha assunto la vecchia arte dei *mercatores*) e dei mercanti di lana, si infrange nella pratica, poichè nulla vieta al ricco drappiere, che ha capitale disponibile, di entrare nell'una e nell'altra (8).

Gli è perciò che sotto nuova forma risorge ora il protezionismo in materia di commercio (9). Mentre per lo innanzi la lotta era rivolta contro la persona dello straniero, ora è rivolta contro la merce straniera, perfino quella veneziana, per quanto si procuri di mantenere i rapporti commerciali regolati sulla base dei trattati conclusi al tempo di Ubertino e di Iacopo II°.

---

(1) Anche nell' ultimo trentennio del sec. XIV si verifica un aumento di popolazione. Cfr. LUZZATTO, op. cit., p. 9.

(2) Furono fondati, come dicemmo, dal monastero di S. Maria di Porciglia per concessione del comune nel 1273, Ora sono eserciti da artigiani laici. Nel 1361 ne è locatario Lorenzo di Milano *folatore de ponte Piogloso* [*Atti Civili*, I, 11 v.]: deve ricevere da Balçarolo da Milano l. 2 e s. 6 *pro folatura et tiratura panni.*

(3) Forza q. Clario e Iacopo di Caccia, fiorentini, costruttori di questi folli [cfr. BEDA, op. cit., doc. VI, p. 121], li tennero fino al 1355, nel qual anno, 25 Agosto, li cedettero a Solimano speziale q. Arimondo [Arch. Civ. — *Famiglie private*, vol. 46: *istrumenti della famiglia Lion*, I, p. 99]. Nel 1362, 25 Febbraio, per libre 600 sono concessi a livello dal sindaco del comune a Francesco q. Pietro dei Lion, col consenso di Giovanni Salgaredo, succeduto qualche tempo prima nel livello a Solimano [Ivi, p. 100, e pp. 66 e 97]. Nel 1361 Francesco *folator de Turrisellis* dovea ricevere s. 13 da Bertolino da Mantova, scardassiere, *pro afictu domi et lecti* [Arch. Civ. — *Lanificio*, *Atti Civili*, I, 16. Cfr. anche Ivi, *Allegazioni*, T. E, p. II, n. 2, c. 10 - 1380, 31 Marzo].

(4) Son ricordati nel 1361: Pace *folator de Terranigra* è creditore di s. 16 p. *facta omni ratione et hec nominatim pro folatura et garçatura* [*Atti Civili*, I, 7 r.]. Altri ne sorsero più tardi. Cfr. Documento XIII.

(5) In un documento del 1361, 2 Luglio, son ricordate le chiodare del Prato della Valle [*Atti Civili*, I, 6 v.].

(6) *Atti Civili*, I, 130 v. - 1375, 4 Nov.; c. 172 - 1376, 6 Gennaio.

(7) Arch. Notar. — *Istrumenti di* ENRICO DA BORGORICO I, 303 sgg., — 1346, 20 Luglio; Arch. Civ. — *Lanificio, Atti Civili*, I, 30 v. - 1391, 28 Sett.; c. 41 - 1361, 9 Dic.; c. 11 - 1361, 27 Ag.

(8) Ciò abbiamo dedotto dal confronto della *matricola dell' arte della lana*, che comincia col 1393 [Ms. della Bibl. Civ. di Padova segn. B.P. 169] con quella dell' arte dei drappieri, che comincia col 1395 [Ms. segn. BP. 355].

(9) Documento VII. Cfr. anche analoghe proibizioni in Arch. Com. di Este - *Ducali*, L. I, c. 21 r. a. 1394. — Arch. Notar. — *Ufficio dell' Aquila*, *Dazii*, c. 72 v. [fine del sec. XIV s. d.].

Quest'esclusione risponde ad un bisogno intimo dell'industria, che vive solo a patto di non subire la concorrenza estera. Così mentre il mercante si sforza di estendere al di fuori l' ambito del suo commercio, gettando la sua merce sulle piazze di Germania, per la via del Friuli, su quelle delle Marche e delle Puglie, per la via di Venezia, invadendo le vicine province del Trivigiano, del Vicentino e del Polesine, ove l'arte o non avea raggiunto sì ampio sviluppo da dominare la vita economica di tutto il territorio o non sussisteva affatto (1), nello stesso tempo egli chiude la porta al prodotto estero.

Nei rapporti dello sviluppo interno la ricostituzione del nuovo ceto mercantile avea determinato nuove condizioni alla mano d' opera (2).

Fra maestro e lavorante il distacco s'è fatto più forte: il sottoposto non è il maestro dei membri dell'arte; quando poi il maestro partecipi contemporaneamente anche al commercio o sia padrone di un forte opificio, entra a far parte dell' arte. L'esclusione grava su quelli che o son privi degli strumenti di lavoro, oppure, pur tenendo sotto di sè operai e discepoli nella loro misera bottega o stanza di lavoro, devono attendere che il mercante, il quale li ha accaparrati, appresti loro il lavoro. Così p. es. alcuni tintori sono inscritti nella matricola dell' arte, e son nomi, che compariscono poi nei documenti siccome ricchi mercanti; tale pure è la condizione dei maestri garzatori delle botteghe della garzaria, di follatori e cloaroli, mentre più infelice è la condizione del tessitore, che deve spesso attendere il telaio dal maestro e non può alienarlo, se prima non abbia compiuto il lavoro per cui è stato accaparrato. Ma sotto di essi vi sono quelli che nulla hanno di proprio, neppur la casa, e coabitano col maestro, che dà loro nutrimento e vestito; questi sono vincolati da contratto di locazione, che talora è brevissimo, ma il più delle volte varia per un periodo di anni da 1 a 5 e ricevono una mercede, regolarmente pattuita nel contratto, o alla scadenza della locazione, ciò che avviene più propriamente per quelli che praticano l' alunnato presso il maestro, o a rate di uno o due o tre o sei mesi, quale è il caso del vero e proprio salariato.

Parallelo a questo asservimento delle arti inferiori è l'accumularsi del capitale impiegato colla costituzione di società a tipo della commenda, la sola permessa dagli statuti dell'arte. Più diffusa ne sarà l'applicazione durante il sec. XV°, che è l'epoca di pieno dominio dell'arte e più numerosi anche ne saranno allora gli esempi. Le basi di costituzione per una durata da 1 a 5 anni sono in generale: la contribuzione del capitale da parte di uno dei contraenti (e questo varia da 1000 a 3000 e 5000 libbre) e l'impiego del capitale col sacrificio della propria opera personale da parte dell'altro, restando fisso a metà, e talora a $^1/_3$ o a $^1/_4$ il danno o il lucro, che poteva derivare dall' impiego del capitale stesso. Così molto danaro entrava in circolazione e favoriva il sorgere di un concorrente sul mercato, oppure riusciva a rafforzare la posizione finanziaria del mercante.

L' arte della lana rappresenta dunque il più ampio sviluppo della classe borghese, la quale ora più propriamente che nel passato esercitava il suo dominio.

---

(1) Cfr. Arch. Civ. — *Lanificio, Libro tratte.*

(2) Le notizie, che seguono, son tolte dai volumi degli *Atti Civili.* Crediamo superfluo citare documenti speciali, poichè in ogni carta, si può dire, di quei volumi si ha la documentazione di quanto esponiamo nel testo.

Gli statuti dell'arte costituivano un corpo di legge, pel quale il signore riconosceva la necessità, approvandolo per la prima volta nel 1368 (1), di redigerli in un corpo statutario a sè, formando il testo di legge del foro della garzaria, foro privilegiato che potrebbe ben paragonarsi a quello della mercanzia sorto in altre città d'Italia (2). Solo che, mentre altrove la mercanzia governava in generale ogni ramo della polizia di mestiere e di commercio (3), qui il foro dell'arte era soltanto limitato alle industrie tessili, sottratte all' ufficio delle vittuarie e comunque alla giurisdizione degli uffici del comune. La piena autonomia era raggiunta nel 1392 quando anche l'ufficio di sensaria dell'arte era sottratto alla giurisdizione del comune e unito agli uffici della corporazione sì da fare, come nota il privilegio stesso, di essa un organismo completo in ogni sua funzione (4). Allora l'arte ha raggiunto il pieno suo sviluppo. Nella crisi successa alla rovina finanziaria del governo carrarese il ceto mercantile avea saputo approfittare ed è in questo torno di tempo che il fontego dei panni, da opificio della signoria diventa proprietà dell'arte, che sottentra nell'esercizio di questo, ed in esso fissa la sua sede (5). Un documento del 1392 parla del restauro della garzaria e ne deplora lo stato miserando, in cui era caduta (6).

Gli ultimi anni del governo carrarese prima della dominazione viscontea erano stati finanziariamente disastrosi, tanto che allo scoppiare delle ostilità si impongono nuove collette (7) e si riccorre alla *extrema ratio* della vendita in massa dei beni del comune (8). Il fontego, seguendo il sistema segnato dal signore,

(1) Nel *Codice Veneto* cit. a c. 291 r. si legge il seguente statuto: *Statuta fratalee artis lane, que non pauca sunt, scribantur in uno volumine per se et ipsum volumen teneatur et conservetur ad cancellariam comunis Padue.* Probabilmente si riferisce a questo anno, in cui fu veramente redatto il codice degli statuti dell' arte, anche se nel codice è compreso sotto la data del 1420 di altro capitolo.

(2) Altrove [cfr. *Un privilegio* cit. p. 48] parlando dell' arte dei drappieri scrivevamo: « Solo aggiungerò che, a mio avviso, la drapperia rappresenta in Padova quello che altrove fu la mercanzia per l'estensione delle sue relazioni: ma non raggiunse, come altrove, una preminenza sulle altre corporazioni, poichè limitata fu sempre la sua sfera d'azione ». Dopo le ricerche, di cui è frutto questo studio, senza venir meno all' affetto che portiamo a quelle pagine scritte per ricordare una data per noi dolorosa, non possiamo non riconoscere il nostro errore, in cui fummo tratti, poichè allora ci eran sconosciuti molti dei documenti ora messi a profitto.

(3) Bonolis G., *La giurisdizione della mercanzia in Firenze nel sec. XIV*, Firenze, Seeber, 1901.

(4) Documento IX.

(5) Nel 1382, 24 Maggio, si trova nei documenti: *Padue, in contrata Portelli, in domo fontici pannorum* [Arch. Notar. — *Imbr.* di Zilio de' Calvi, I, 80], altrove: *in contrata s. Martini in fontico pannorum* [ivi — *Imbr.* di Giovanni de' Campolengo II, 104 - 1382, 22 Dic.]. Nel 1388 si legge: *in contrata s. Martini in domo fontici pannorum domini, ad officium artis, presente discreto et sapiente viro domino Iohanne de Porcelinis, legum doctore Padue et rectore artis lane* [Brunacci, *Cod. dipl. pad.*, ms. del Seminario di Padova, n. 81, T. I, p. 1243]. Forse in quest'anno vi si insediò l'ufficio dell'arte, tant'è vero che ancora si conserva il vecchio nome. Del resto nel 1385 era ancora nella vecchia sede: in *contrata s. Clementis, in domo ubi reditur ius hominibus et personis artis lane* [*Atti Civili*, II, 157 - 1385, 29 Dic.]. Vedi la n. 8.

(6) Documento X.

(7) Arch. Notar. — *Imbrev. di* Zilio de' Calvi, I, 290 sgg.

(8) Ivi - ibidem, cc. 315 sgg. Fra le numerose vendite si incontrano quelle delle *beccarie civitatis Padue,* del *laborerium ab oleo,* della *domus olim pellipariorum a sancto Antonio confessoris* [ivi c. 329-22 Nov.] e perfino della zecca di S. Bartolomeo [ivi, c. 337]. Il 24 Dicembre 1388 è venduta a Iacobo Equitatore di Montagnana *infrascriptam muragliam cum sedimine ubi erat garçaria penes hospicium bovis* [ivi, c. 340]. È perciò probabile che il fontego, ch'era lì presso fosse in questa occasione ceduto all'arte. Molte di queste vendite riuscirono inefficaci, quale appunto quella della loggia della garzeria. Il Gatari nelle *Storie padovane* (seguo la lezione del cod. 262 della Nazionale di Parigi - c. 148 v.] narra che il 23

dovea esser carico di insolvenze, nell'impossibilità di ritrarre il suo avere neppur per sentenza dell'ufficio dell'arte. Così rovinato e trascurato seguì la sorte degli altri possessi comunali e fu trasferito in proprietà dell'arte sorretta da pochi grossi mercanti. Il passaggio da via S. Clemente a via S. Martino segnò il trionfo dell'arte, poichè il mercato della città trovò un altro punto di sfogo; concentrato fino allora nella piazza comune si spostò ben presto anche verso la *garzaria*, che d'allora in poi fu uno degli organismi più potenti della vita economica padovana, ben presto allargata per donazioni di privati, per successive compere di terreni contermini lasciati in abbandono (1) e per la cessione della loggia anteriore, del cortile e del pozzo, ove furono adattati gli uffici e sviluppato il processo di garzatura e purgo, come meglio vedremo trattando dello sviluppo dell'arte nel sec XV.

Chi dalla momentanea rovina del governo avea tratto guadagno era stato il grosso mercante, che avea prontamente raccolto le redini dello stato, quando il signore abbattuto e sfinito s'era ritirato dalla città. Fra il disordine degli ultimi anni del caduto governo taluno aveva tentato di sopprimere a proprio vantaggio l'altrui libertà di commercio (2), ma il tentativo era riuscito vano: la classe mercantile avea saputo leggermente uscire da una situazione difficile. Se non che esigenze politiche e cause occasionali aveano ridato il potere al carrarese fra l'indifferenza della città, siccome indifferente era stato il precedente governo visconteo. Non possiamo qui scendere a maggiori particolari, per non sconfinare troppo dal nostro argomento, tanto più che altri tratterà di questo argomento, con maggiore diligenza. A noi qui preme di rilevare che le condizioni delle nostre arti nell'ultimo periodo aveano raggiunto il grado di adattamento più velocemente sotto l'influenza della crisi testè accennata. Il piccolo commercio ne usciva, se non completamente rovinato, certo molto depresso: (3) lo statuto dell'arte dei drappieri del 1395, che, a nostro avviso, è lavoro di una nuova costituzione dell'arte, è ben poca cosa, se lo confrontiamo con la numerosa congerie degli ordi-

---

Maggio 1387 per un incendio sviluppatosi nella bottega *delle carrette* fu distrutta buona parte del palazzo degli anziani e il palazzo del podestà e soggiunge: *e perchè per lo presente meglio intendi dove fu il deto fuoco, fu dove è adesso le garçiarie e la raxione di l'arte di la lana* etc. ». Dunque nel 1387 l'arte della lana ancora non dovea aver colà alcun diritto. Dopo il 1390 si perde la memoria della vecchia natura del fontego: i documenti danno: *in contrata s. Martini in domo ubi redditur ius hominibus et personis artis lane et pannorum civitatis Padue* [Arch. Not. — *Istr. di* ANTONIO DALLE DONNE, vol. unico, c. 7 - 1397 - 17 febbraio]. In un documento del 1397, 3 novembre, sono ricordate col nome di *garzarie nove* [GLORIA, *Monumenti dell' Università*, Padova, 1888, vol. II, p. 319, n. 1987].

(1) Tebaldo q. Bartolomeo degli Engleschi il 2 Gennaio 1397 cede a Iacobo Manzoni, massaro dell'arte della lana, per l. 2150 alcuni *sedimina garba* confinanti colle garzarie [Arch. Civ. — *Lanificio, Catastatico*, I, 3 sg.]. Il 27 Gennaio 1328 donna Francesca dona a Zuliano, lanaro per l'arte della lana, un *sedimem garbum* situato presso l'orto [ivi, c. 4 v]; il 1 luglio Fredo cambiatore q. Francesco de' Piombioli, già fontegaro del fontego, a nome dei fratelli cede per la stessa ragione un *sedimen garbum* per libbre 100 e den. 60 [ivi, c. 5]. Sull'espressione *sedimem garbum* cfr. il nostro lavoro: *Nuove ricerche intorno alla dizione « sedimem garbum » negli antichi documenti padovani*, in « Atti e Mem. della R. Accad. di S L. ed A. di Padova », vol. XXI, disp. IV, p. 277 sgg.

(2) Cfr. quanto scrivemmo altrove: *Un processo carrarese del 1389*, in « Memorie Storiche Cividalesi », a. II, f. II, p. 37, n. 4; *Documenti inediti sulla zecca padovana dell' età carrarese* in « Bollett. Mus. Civico di Padova ». a. IX (1906), n. 6, p. 108 sgg.; *Il Malgoverno* già cit., p. 747.

(3) A questa crisi accennano alcuni statuti del 1390: *Et exinde locuptetibus adeo credendi voluntas aufertur, quod mercatoribus spes mercandi deficit, artificibus esercitiorum promptitudo subtrahitur et civibus nostris, quos guerrarum calamitas egenos efficit, spes emendi* etc. [*Cod. Carrarese* cit., c. 154 r. e 156].

namenti dell' arte della lana, ridotti definitivamente in forma organica due anni avanti. La corporazione dei drappieri, molto ridotta di numero, detta solo in quell' anno per la prima volta i suoi nuovi ordinamenti per fissare esattamente le proprie competenze. E diciamo per la prima volta, poichè ad ordinamenti statutari anteriori non si fa a cenno alcuno; anzi il privilegio concesso dal signore Carrarese in data 8 Giugno 1395 (1), quasi siccome inizio della riorganizzazione dell'arte (gli statuti son del luglio seguente), si richiama sempre alla consuetudine esistente precedentemente. Che prima esistessero o no statuti scritti dell' arte dei mercanti, non sappiamo; certo se esistettero non furono messi a profitto nelle nuove redazioni, poichè di essi non si fa cenno. In una prima redazione del privilegio citato si parla proprio di una riforma della corporazione, riforma che significa ricostituzione *ex integro* della fraglia stessa (2); nei capitoli della prima redazione si parla di riconoscimento siccome *universitas legitima et aprobata*, quasi che si trattasse di una organizzazione appena sorta; e si parla ancora del diritto di fare *inter se leges*, *statuta et ordinamenta*, come del resto avvenne pochi mesi appresso. Ma il contrasto esistente con l' arte della lana appare laddove l'*universitas scapiciatorum* tende a sottoporre alla sua giurisdizione anche i *venditores pignolatorum*, facendo obbligo a quest'ultimi di entrare nell' arte, se volessero esercitare la vendita al minuto ed adire soltanto il foro della drapperia. Non riuscì questo tentativo di fronte alle precise disposizioni degli statuti dell' arte della lana, che avea astretto al suo foro sia l' arte dei pignolati, (3) come quella dei tellaroli; nè riuscirono i drappieri nell'altro lor tentativo di gareggiare con l'arte della lana, pretendendo che si prestasse fede ai libri dei mercanti *de quacumque summa et de quocumque tempore*, mentre ai lanaioli stessi questa era limitata soltanto fino alla somma di libbre 100. Le due corporazioni animate da opposti interessi si trovavano così a disputarsi il terreno a palmo a palmo, indipendenti l' una dall' altra, ma quella dei drappieri ben più debole dell'altra sia economicamente, che giuridicamente. A quest' ultima si aggiungevano come sussidiarie le altre due dei tellaroli e dei pignolati, le quali per quanto organizzate con propri gastaldi ed ufficiali, per quanto protette da statuti e privilegi particolari, erano definitivamente entrate nella giurisdizione e nel dominio dell' arte della lana, la quale avea sperduto le ultime traccie dell' età feudale proibendo il libero lavoro dei monasteri (4).

---

(1) Documento X. Questo doc. fu già da noi pubblicato [cfr. *Un privilegio* cit., pp. 57 sgg.] secondo il testo della conferma veneta, quale è dato dai *Pacta*, VII, cc. 29-30. Lo ripresentiamo ora nel testo originale, anche se nella parte sostanziale non differisce da quello già edito: speciale importanza hanno le redazioni preliminari, che si trovano fra gli atti del notaio BANDINO DE' BRAZZI e da noi riferite in nota al testo del documento.

(2) Riportiamo in appendice [Documento VIII] uno statuto s. d., che si trova fra le aggiunte del *Codice Carrarese*, c. 381 v, sulle misure da usarsi nella vendita dei panni. Questo sostituisce il n. 821 del *cod. stat. com.* da noi esaminato precedentemente, come si riscontra poi nel *Cod. Veneto*, c. 290, ove, pur mantenendo la data originaria ante *1236*, al vecchio statuto è sostituito il nuovo. Noi crediamo che esso coincida con la riforma dell' arte, tanto più che alla denominazione *mercatores* è sostituita l' altra *scaveçatores pannorum*.

(3) D' ora in poi si legge sempre nelle intitolazioni *banchum solitum iuris, ubi reditur ius hominibus et personis artis lane et piguolatorum*; prima invece no. [cfr. Arch. Notar. — *Imbr. di* ANTONIO DALLE DONNE, c. 29 - 1398, 18 Novembre].

(4) *Statuti dell' arte della lana*, c. 73 in appendice al presente lavoro.

(5) *Statuti dell' arte della lana* c. 43.

CAPITOLO III.

Gli statuti e l'organizzazione delle arti

SOMMARIO — I° « *Gli Statuti* » — Lo statuto dell'arte della lana — Lo statuto dell'arte dei drappieri — Gli statuti delle arti dei pignolati e dei tellaroli.

II° « *L'organizzazione delle arti* » L'organizzazione amministrativa delle arti ed il foro privilegiato — L'organizzazione tecnica ed economica delle arti.

I. Gli Statuti. — Solo nella seconda metà del sec. XIV° apparisce il primo monumento legislativo dell'arte della lana, come corpo organico di leggi. Il nucleo primitivo risale senza dubbio ad un'epoca anteriore (1), ma oggi noi non siamo più in grado di ravvisare in quei codici le disposizioni più antiche e tanto meno poi abbiamo gli elementi sufficenti per precisarne il tempo: dobbiamo perciò accontentarci di partire nel nostro studio dal 1368, data ultima a cui si può arrivare.

Prima però di analizzare la materia degli statuti convien parlar dei codici e delle redazioni, secondo le quali a noi giunsero.

Due sono le redazioni a noi pervenute, le quali non presentano fra loro grandi differenze. La prima è conservata in un bel codice originale della seconda metà del sec. XIV° di scrittura gotica nitidissima (2): la seconda è data da una serie di codici, i quali derivano tutti dalla riforma del 1393, primo fra questi il

---

(1) L' esistenza di un codice, contenente le disposizioni statutarie dell' arte anteriore a quello a noi pervenuto sembra esser testimoniata dalle parole: *statuta in presenti volumine descripta*, che si incontrano nella *confirmatio* del 1368. Cfr. anche Arch. Civ. — *Lanificio, Atti Civili*, I, 3 sgg.

(2) Codice membranaceo del sec. XIV, mm. 315 × 230, di cc. 42 numerate dalla c. 22 alla c. 65 secondo la numerazione recente e da c. I a c. XLII secondo altra contemporanea alla scrittura del codice in alto a destra qualche volta troncata dalla rilegatura. Le cc. 22-25 contengono l' indice dei capitoli di mano del sec. XV, trascritti in carte bianche, che precedevano il codice. A c. 25 comincia lo statuto colle parole: « *Al nome della sancta Trinità* etc. »; la c. 25 porta un ampio fregio, non inelegante, partente dalla prima lettera *P* del testo, in carmino, azzurro, rosa, nero, oro e bianco, alquanto rovinato e in molti punti ritoccato da mano del sec. XVI: i titoli sono in rosso con l' iniziale fregiato d'azzurro alternativamente. La scrittura è gotica statutaria molto elegante e regolare, solo verso la fine è meno curata: è però difficile pensare a mano diversa dal principio.

Il codice, in cui lo statuto è conservato, è miscellaneo e contiene anche lo statuto dei medici padovani del sec. XV e la raccolta dei privilegi dell' arte della lana: oggi è posseduto dalla Biblioteca del Museo Civico di Padova [ms. segn. BP. 2245] per munifico dono di sir Fairfax Murray [Cfr. Bollett. Mus. Civ. a. IX (1906), n 2, p. 28]. Appartenne già alla celebre biblioteca Canonici, presso il quale lo consultò il Verci [*Marca Trevigiana* cit., vol. XIV°, p. 30, doc. 1615]. Trasportato in Inghilterra con altri della stessa raccolta fu acquistato da Gualtiero Schneyd [cfr. *Catalogue of the Libraray of Rev.* W. Schneyd, London, 1903, n. 583]. A questo codice allude la deliberazione del collegio dei mercanti del 1618 di far ricopiare gli statuti, poichè ve ne era un sol libro, *se bene altre volte ve ne era anco un' altro, qual fu smarrito:* il vecchio codice dovea restare nella *cancelleria* dell' arte [Arch. Civ. — *Lanificio, Atti e Parti*, T. III, c. 160]. Il Battaglia in una memoria manoscritta [Bibl. Mus. Civ ms. segn. BP. 106 IX] parla di un esemplare degli statuti in pergamena esistente al suo tempo [fine del sec. XVIII] *in mano di un erudito raccoglitore:* deve trattarsi senza dubbio del nostro codice.

codice Lazzara, trascrizione del sec. XV° (1) Questa seconda redazione non è indipendente dalla prima, se non che le variazioni introdotte nel testo e più ancora le variazioni della disposizione organica dei capitoli, ci consigliano a mantenere distinta l'una dall'altra.

Le variazioni non sono di grande importanza e comprendono quasi esclusivamente l'ultima parte degli statuti. Diverso naturalmente è il proemio, nel quale è indicato l'anno della redazione ed il nome dei compilatori; dopo il capitolo XXV nella seconda redazione fu introdotta una deliberazione del collegio dell'arte del marzo 1370 sulla qualità di lane, che potevano essere lavorate; un piccolo spostamento si incontra ai capitoli 139-142, dove è invertito l'ordine; dopo il cap. 145 vi è un'aggiunta [c. L. cap. 148] intorno alle registrazioni di persone non appartenenti alla fraglia; dopo i capitoli 154, 161, 163 nei sommari si trova l'intitolazione di tre statuti [c. L. cap. 158, 166, 169] e i numeri corrispondenti nel testo, ma l'intero capitolo fu ommesso; il cap. 186 fu inserito dopo il cap. 210.

L'ultima parte invece fu modificata più sensibilmente: i capitoli 196-200 della prima redazione furono omessi nella seconda, nella quale si incontrano modificazioni ed aggiunte dopo il cap. 210 del codice originale spettanti tutti agli anni 1392 e 1393.

Però qui si affaccia subito un dubbio, se cioè il cod. del sec. XIV° sia completo o no. Che sia l'originale è certo e ce ne assicura la sua costruzione; ma

(1) Il codice Lazzara, così detto per la provenienza, è cartaceo del sec. XV in carattere gotico minutissimo, di mm. 293 × 216, di cc. 101 num. e 4 bianche non numerate: intitolazione, capitoli e titoli in rosso. A c. 7 comincia col solito *P* grande miniato in rosso e nero. La prima lettera di ciascun capitolo è grande in rosso con ornamentazione semplice ed uniforme. Le c. 1-7 r. contengono l'indice dei capitoli, il quale però differisce da quello premesso al codice precedente: lo statuto occupa le cc. 7 v. - 70 v. e termina colla sottoscrizione del copista: *Ego Michael de Venturino scripsi*: *Deo gratias, amen.* Segue poi la raccolta dei privilegi, di cui parleremo più avanti: anche qui la prima lettera è sempre più grande del testo, miniata in rosso e nero: i segni dei paragrafi sono in rosso. La mano che trascrisse questa seconda parte è sempre la stessa, e, poichè tanto la numerazione, quanto l'impaginatura è continua, la trascrizione delle due parti deve esser stata fatta a breve distanza; non sapremmo altrimenti spiegare la sottoscrizione del copista a c. 70 v. e l'indentità di scrittura, a meno che non si voglia ammettere che nell'eseguire la trascrizione sia stata riportata anche la sottoscrizione del copista del vecchio codice: negli altri esemplari però non si trova. Il cod. Lazzara è conservato oggi nella bibl. del Mus. Civ. segn. B.P. 1218; di esso si ha pure una copia del sec. XVIII, ms. seg. B.P. 314, di pp. 340 numerate: a p. 313 però comincia la copia della matricola dell'arte della lana dal 1393 al 1557, *cavata da una, che s'attrova appresso il signor Alessandro da Este, nobil padovano*: a p. 326 sgg. è trascritto il *registro delli rettori* del collegio dell'arte. Altra copia del sec. XVIII è contenuta nel cod. marciano it. cl. II, cod. XXXV. Lo statuto fu pubblicato secondo il testo del cod. Lazzara dal RUBINI (Schio, Marin, 1877) per nozze Rossi-Bozzotti. Abbiamo ritenuto necessario ripubblicarlo secondo il testo originale, anche come testo di lingua volgare.

Un'altra copia degli statuti è conservata nel cod. membr. segn. B.P. 404 del sec. XVI di millimetri 350 × 235, di cc. 186 numerate: precedono cc. 15 con numerazione di pag. [I-XXX] contenente un indice delle materie compilato nel 1615 dal rettore G. Paolo Trevisi: in altre 8 carte con num. proprie si trovano gli indici dei capitoli. Lo statuto comprende le cc. I - LXI: nelle carte seguenti, sono raccolti i privilegi di cui parleremo più avanti: la scrittura è umanistica regolare; gli indici sono scritti in gotico d'imitazione. Questo codice, rilegato in pelle verde con fregi d'oro, deriva dal cod. Lazzara, ma presenta nell'ultima parte qualche differenza: fu usato per tutto il sec. XVIII come apparisce dalle note di presentazione alla camera fiscale, segnate sui fogli di guardia. Fu trascritto nel 1608 [Arch. Civ. — *Lanificio, Atti e Parti*, T. III, c. 160] e la copia di questa trascrizione è conservata nell'Arch. del Lanificio segn. P. 1465. Il cod. B. P. 404 fa parte della collezione Piazza, nelle mani del quale pervenne dopo che la copia, oggi conservata ancora nell'archivio del Lanificio, divenne d'uso comune; quest'ultima non presenta alcun carattere speciale da rilevarsi.

la fine del testo apparisce tronca sia nella parte formale, poichè manca ogni formula finale o sottoscrizione notarile, le quali invece sono state conservate nel corpo del testo in coda ad ogni serie di capitoli, sia anche per la materia, come si può dedurre dal confronto con le redazioni posteriori. Tuttavia noi crediamo che una ragione sussista, senza bisogno di elevare dubbio di sorta sull'autenticità e sul valore del codice stesso. Per giungere però alla risoluzione del problema qui proposto dovremo esaminare la formazione genetica dello statuto stesso (1).

Di maggior momento sono le modificazioni, apportate nella seconda redazione alla disposizione organica della materia, non tanto per l'alterazione dell'ordine dei capitoli, quanto per la soppressione dei capitoli di conferma e delle sottoscrizioni notarili, che seguono le singole serie di capitoli. Infatti queste, conservate nel nostro codice, permettono di stabilire l'anno delle singole parti ed il modo di formazione dello statuto stesso.

Alla prima serie di capitoli [cap. 1-165] segue la prima *confirmatio* del 1368, 28 ottobre; una seconda del 1380, 21 aprile è inserita dopo il capitolo 181; una terza del 1379, 1 aprile dopo il cap. 195 ed un' ultima del 1384, 28 aprile dopo il cap. 200: al cap. 210, che è l'ultimo della redazione, come abbiamo detto sopra, non segue alcuna formula di corrobazione, nè l'*explicit*. Orbene le diverse *confirmationes* permettono di stabilire il termine *usque ad* delle singole parti della redazione, mentre la loro soppressione nella redazione del 1393 ne ha determinato la fusione in un corpo unico.

I. capp. 1-165, a nostro avviso costituiscono il corpo di leggi più antico. La *confirmatio* del signore ad essi apposta avvisa che qui si tratta di una prima revisione. Non si parla già di uno statuto organico, quanto invece di una serie di disposizioni, che regolavano prime l'esercizio dell'arte da parte dei singoli membri. Si parla infatti dei possibili errori degli esercenti l'arte *absque fiendorum statutis ordinibus* e ciò *propter rerum varietatem et grandem numerum operantium et laborantium in dicta arte*. Lo statuto, redatto ora per la prima volta in forma organica con valore di legge municipale *per rectorem et gastaldiones dicte artis cum hominum ipsius fratalee dispositione*, era sottoposto alla sanzione del signore, cui era riservato il diritto di introdurre, come di fatto avvenne, quelle modificazioni che fossero opportune pel bene e l'utilità dello stato, sentito il parere di uomini legali.

In seguito naturalmente furono introdotte norme aggiuntive che si rendevano sempre più necessarie ad integrare il diritto positivo dell'arte proporzionalmente al suo sviluppo tecnico ed economico: si tratta in parte di eccezioni sollevate intorno ai vecchi statuti, in parte di conferme di capitoli già approvati ed in parte di casi nuovi. Tutte queste aggiunte furono trascritte di seguito al primitivo statuto senza alterarne il testo e ripetendo la nuova conferma. Dei capp. 166-168 e 169-195, i quali formano due gruppi distinti, come appare dal proemio ad essi premesso [cap. 166: *imperçochè la casa e la iesia* etc; cap. 169: *A caschauna persona sia manifesto* etc. (2)] non si può determinare il tempo della

(1) Solo dopo il cap. 165 [Cod. Lazzara cap 173] fu conservato nella seconda redazione il titolo della conferma in margine: *Confirmatio statutorum artis lane*. Il cod. B. P. 404 dà la *Confirmatio* dopo il cap. 168 e nello spazio, lasciato in bianco per non esser stato trascritto il capitolo, è copiato lo statuto del 1265: nello stesso codice poi è mantenuta dopo il cap. 183 [cod. orig. cap. 182; cod. Lazzara cap. 186] l' ordine del Carrarese del 1380; la terza *confirmatio* manca in ambedue i predetti codici.

(2) Qusta seconda intitolazione manca negli altri codici.

compilazione. In ogni modo però non possono essere posteriori al 1379, poichè di tale anno è la *confirmatio* che ad essi si riferisce. E qui sarà bene richiamare l'attenzione sulla diversità di formule corroborative, che si incontrano in questa seconda *confirmatio*, rispetto alla prima, e ciò anche a conferma di quanto si è detto precedentemente. Si riconosce ormai l' esistenza di un corpo di leggi, il quale ha valore di legge municipale; ma esso ha subìto, dalla sua prima redazione ed approvazione, correzioni ed aggiunte, le quali *sapiunt commodum publicum et iustitie honestatem* A questi nuovi capitoli, già editi dai gastaldi e trascritti nel codice degli statuti per esser validi siccome *lex municipalis*, occorreva l'approvazione del signore.

Una eccezione invero del 1380 non riconosce più ai capp. 179-181 il valore di *statuta*, ma solo sono mantenuti *in forma gratie valiture iuxta nostre* [del signore] *beneplacitum voluntatis, eo quod a principio ordinationis ipsorum mens nostra ita fuit* (1).

I capp. 196-200 appartengono al 1384 come si rileva dall'analoga conferma, la quale manca delle solite formule proemiali e corroborative (2). A nostro avviso questa è l'ultima serie di capitoli che i revisori del 1384 (poichè a tale anno risale la compilazione del codice), poterono inserire nella redazione a loro affidata. Qui dovea terminare nella sua prima forma il codice, il quale allora non presentava alcuna manchevolezza formale, per quanto la struttura sua organica non riuscisse punto omogenea, dal momento che si volle mantenere rigidamente la divisione cronologica delle singole parti (3).

I capp. 201-210 furono aggiunti in seguito dopo già che il codice era stato trascritto: nè può aver valore il fatto che fra le parti non esista differenza calligrafica, poichè la stessa osservazione si potrebbe ripetere pel capitolo che riguarda le feste dell'arte, trascritto poche carte più avanti (4): nulla osta che il trascrittore sia stato sempre lo stesso. Invece se si osserva che nella redazione del 1393 alcuni di questi capitoli portano la data 12 ottobre 1392 (5), non è inverosimile

(1) Dal cap. 179 apparisce [*Da chi enanci çaschauna* etc.] che di lì comincia una nuova serie di capitoli, tant'è vero che il cap. 180 comincia: *Primo che çaschauna* etc. Anche questi però unitamente ai precedenti sono compresi sotto la data 1379. Si legge nella *confirmatio* ad essi apposta: *ut statuta ipsa per eos edita et in ipso statutorum volumine descripta a prima aliorum ratificatione usque ad hanc non vacantia sub isto signo prothonotarii infrascripti manu notata deberentur* etc., ed il notaio sottoscrive: *meque subscripsi in testimonium premissorum et sunt statuta XXVIIII*, quanti infatti sono dalla prima sottoscrizione. Nel nostro codice non compariscono gli *statuta vacantia*, nè la firma autografa del notaio, come in altri, p. es. in quello della fraglia dei ciechi del 1377. [Cfr. il nostro lavoro: *La fraglia dei ciechi in Padova* in « Bollet. Mus. Civ. di Padova » a. VIII (1905), p. 106]: ciò conferma l' ipotesi dell' esistenza di un altro libro statutario dell' arte più antico di quello a noi giunto. Allora si spiega anche come mai avvenne che la *confirmatio* del 1379, annotata probabilmente in margine nel vecchio codice, passò poi nella trascrizione nel corpo del testo.

(2) Questa serie di capitoli non fu inserita nella seconda redazione: ecco perchè scomparve anche la *confirmatio*.

(3) Crediamo che il lavoro di revisione si limitasse alla soppressione degli *statuta vacantia*, a cui prima si accennò; nelle redazioni posteriori si incontrano parti anteriori al 1384: così dopo il cap. 25 fu posta una parte del 1370, che nel cod. orig. non si trova.

(4) Questo capitolo fu certo trascritto più tardi ad integrare il cap. 51. In tutte le redazioni posteriori, le quali dipendono da questa, è sempre inserito in fine agli statuti col richiamo al capitolo del testo.

(5) Il cap. 20 nel cod. B. P. 404 [cap. 208] porta la data 1392, 12 ottobre, così pure il capitolo 186 nei cod. Lazzara e B. P. 404 è posto sotto la data 1392, 12 ottobre.

pensare che se non tutti risalgano a tale anno, almeno appartengano al periodo 1384-1392. È probabile che in quest'anno se ne iniziasse la trascrizione, allorchè, deliberata la nuova revisione del codice, si tralasciò ogni ulteriore lavoro di trascrizione: così a nostro avviso si spiegherebbe la manchevolezza del nostro codice, che non è per nulla mutilo.

Della nuova redazione del 1393 a noi non sono giunte che copie del sec. XV° e XVI°, di cui il miglior esemplare è il codice Lazzara sopra descritto. L'erronea intitolazione proemiale (1) non si può altrimenti spiegare se non ammettendo l'esistenza di un altro codice a noi non arrivato: nè vale la pena di rilevare che il dominio veneto cominciò in Padova nel 1405 e non potevasi quindi nel 1393 parlare della *serenissima et eccelsa nostra ducale segnoria.*

Quando invece fu abbattuta la tirannide carrarese, si vollero cancellare tutte le vestigia del nefasto dominio di quella casa, che si vantava *heroum domus* e l'odio tenace non risparmiò neppure i bei codici, ove figuravano alluminati i nomi degli ultimi signori (2). Non può perciò esser dubbio che anche sul nuovo codice, come già sul vecchio, si ponesse la mano per distruggere le tracce del dominio carrarese e vi si sostituisse invece il nome della signoria veneta senza punto alterare la data, dal momento che il testo era nuovamente confermato, salvo qualche lieve motificazione, *ad litteram.* S'aggiunga che le modificazioni introdotte dal governo veneto ai capp. 64, 76, 91 [cod. orig. capp. 62, 74, 89] non sono riprodotte nei codici a noi giunti, per cui è lecito credere che la trascrizione del sec. XV venisse compiuta direttamente sul codice del 1393, storpiato nella intitolazione, senza però tener conto della ducale 27 ottobre 1406 (3).

Non più alterato lo statuto fondamentale dell'arte, la cui redazione definitiva coincide, a nostro avviso, col momento più vigoroso della corporazione, nei secoli appresso si procedette a raccogliere privilegi e deliberazioni, che, se non aumentavano, almeno rafforzavano e meglio assicuravano l' esercizio dei diritti acquisiti. La prima di queste raccolte è del sec. XV° (4), non molto posteriore

---

(1) Il titoto è il seguente: *Al nome de meser Iesu Christo e de la gloriosa madre de vita eterna e de tuta la corte celestiale. Questi sono i statuti de larte dela lana facti et reformè per la serenissima et excelsa nostra ducale segnoria de Venecia soto el rezimento del savio homo meser Andrea de Forcadura da Bassan, licencia en raxon civile, çudexe e rectore de larte dela lana di pagni e di pignole, gastaldi dela dita arte sier Bertholomio scrivano, sier Benegnuu day Liçi, sier Beneto da Vicença e questo del M°CCC°LXXXXIII, indicione prima.* La derivazione dei detti codici da altro, che conteneva la riforma del 1393 è confermata dalle date apposte ai capitoli della nuova redazione. Al cap. 214 si ha la data *M°CCC°LXXXXII die sabati XII mensis octubris;* al cap. 216: *Millesimo CCC°LXXXXII, die Iovis vigessimo secundo mensis Februarii facta fuerunt infrascripta statuta videlicet* etc.; al cap. 222: *Millesimo CCC°LXXXXII, ind. XV°, die Iovis XVIIII° setembris. Facta fuit infrascripta et ultrascripta crida per Paxetum a tubeta;* al cap. 226: *Millesimo CCC°LXXXXII, die mercurey VIII mensis maii. In pleno capitulo ventum fuit* etc.: segue poi *l' explicit: Deo gratias amen.* A questo tien dietro un capitolo del 1401, che corregge altro già inserito nel codice: probabilmente nel codice stesso fu poi aggiunto questa riforma. Segue infine il capitolo delle feste col richiamo al cap. 94, il quale anche nel cod. del 1393 dovea esser registrato a parte; in coda a questo il copista appose la sua firma con la formula: *Deo gratias amen.*

(2) Così si riscontra in tutti i codici di provenienza Carrarese, come anche nel cod. originale degli statuti dell' arte.

(3) Doc. XIIII.

(4) È quella del cod. Lazzara trascritta forse contemporaneamente o poco appresso agli altri statuti: va da c. 71 a c. 101. La seconda redazione, di cui parliamo nel testo, è rilegata assieme al cod. orig. degli statuti con duplice numerazione, una contemporanea alla trascrizione da c. 1 a c. 86, l' al-

al 1444, poichè fino a tale anno giunge la redazione del cod. Lazzara. Un' altra redazione, che comprende e continua la precedente, fu compilata nel 1532 sotto il rettorato del dottor Matteo Montone ed il gastaldiato di Sebastiano Rizzi e Matteo de' Negri.

Una terza redazione si ha nel cod. cit. BP. 404 ed arriva fino al 1596 e continuata poi fino al 1759.

Lo statuto dell' arte dei drappieri, come già dicemmo, porta la data del 5 Luglio 1395 e a noi giunse nel codice originale della fine del sec. XV (1). A questo codice è annessa anche la matricola dell' arte dal 1395 in poi, ma la scrittura di questa è evidentemente posteriore a quella dello statuto ; fino al 1440 questa è di una sola mano meno bella, meno regolare dell'altra dello statuto: certo chi trascrisse l' una parte del codice non trascrisse l' altra.

Lo statuto presente non si riconnette a precedenti tradizioni statutarie dell' arte, ma ha tutta la figura di uno statuto compilato agli inizî di vita di una nuova organizzazione.

La fraglia esisteva, ma completamente disorganizzata ; per contrapporsi all' altra più potente della lana, determinava anch'essa le propie competenze e

---

tra posteriore e continuativa ai precedenti da c. 67 a c. 150. L' indice delle materie, che precede nelle cc. 64-66 fu redatto posteriormente ; manca nel cod. Lazzara. La seconda redazione non s' arresta col 1532 data recata dall' intitolazione, ma continua con molte lacune fino al 1565. La terza redazione è data dal cod. B. P. 404 e dal cod. P. 1465: anche questa fu continuata oltre la data preposta alla redazione. Cfr. pure il cod. marc. it. cl. II, 36. Le tre redazioni concordano fino alla deliberazione del comune di Padova del 12 settembre 1425 [c o. c. 841 ; c. L. c. 981 ; B. P. 404 c. LXIII] ove si legge la formula : *Deo gratias amen. Laus tibi, domine, rex eterne glorie in sempiterna* [questa seconda parte solo nel cod. Lazzara]. Dopo questa non si può stabilire un' assoluta identità ; tuttavia le omissioni o le aggiunte non sono di tale importanza, che si devano ora elencare ad una ad una. Una redazione diversa dalle precedenti è conservata nel cod. marciano it. cl. II, 128: fu compilata da Nicolò da Glara nel 1554 ed è divisa per materia. Cc. 1-9: indici del volume - Cc. I-XV: indice dei privilegi. - Cc. XXI-XXX: giurisdizione dell' arte della lana. - Cc. XXXIIII-XLIII: ordinamenti sulle lane. - Cc. XLVIII-LI: contenzioso su lane. - Cc. LV-LXXXIII: ordinamenti su panni. - Cc. LXXXV-fine: contenzioso su panni.

(1) Bibl. del Mus. Civ. di Padova, ms. segn. B.P. 355. — Il cod. è di pp. 139 di nnmerazione moderna : misura mm. 267 × 195, rilegato in cartone. Precedono due carte, non numerate, che contengono le sottoscrizioni di molti massari dell' arte, tutti del sec. XVI, l' ultima è quella di Graziano de' Zorzi del 1570. Pp. 1-13: Statuto della fine del sec. XIV o principio del XV, di scrittura gotica regolare, ritoccata da mano posteriore. Comincia con l' invocazione in rosso ; in rosso e bleu sono le iniziali dei singoli capitoli, con qualche ornamentazione. L' iniziale del proemio è ornata di fiorami in rosso giallo e bleu che si stendono per tutta la pagina : a pag. 7 vi è un'aggiunta del sec. XVI. Mancano l' explicit e la tavola dei capitoli. — Pp. 15-20: Matricola dal 1395 al 1440 di scrittura gotica meno bella della precedente, scritta tutta da una sola mano. — Pp. 21-34: Continua la matricola fino al 1493, non più di scrittura calligrafica, bensì notarile di mani diverse. Fino a p. 23 sono registrati i soli nomi colla data di immatricolazione : in seguito si trascrive l' intiera formula e da pp. 23 a 28 si incontra la formula *fratallea scapiciatorum* e talora *pannorum laneorum*, da p. 29 a p. 34 la denominazione *fratallea draperiorum*. — P. 35: copia del cap. del 1420 della rub. XVI, *De iurisd. com. Pad.* sulle botteghe. — P. 36: Matricola [*Fr. scapic.*]. — Pp. 37-64: Documenti vari. — Pp. 65-67: Matricola [*Fr. Draperiorum*]. — Pp. 67-90: Documenti e Matricola [*Scapic.*]. — Pp. 91-105: Documenti. — Pp. 104-106: Matricola [*Scapic. et Draper.*]. — Pp. 106-187: Documenti fino al sec. XVI. Il codice è mutilo. Una nuova redazione dello statuto dell' arte è contenuta nel cod. B. P. 608: è una riforma del sec. XVI e per ora non ci interessa direttamente. Cfr. quanto scrivemmo in proposito: *Un privilegio* cit., pag. 53, n. 1.

le proprie giurisdizioni. Perciò la costruzione formale dello statuto dei drappieri è ben diversa da quello dell' arte della lana. Lasciamo pur da parte il fatto che la minor complessità del primo deriva dallo sviluppo tecnico ed economico molto più ristretto: non vogliamo ora richiamare l' attenzione su ciò, bensì sulla loro formazione organica.

Nello statuto dell' arte della lana non si ravvisa alcuna disposizione sistematica della materia, poichè non ha la natura originaria di codice statutario. Abbiamo già visto come si originò e si sviluppò ed il capitolo già ricordato, che determinava di raccogliere in un codice a parte le sanzioni dell' arte della lana, *que non pauca sunt*, indica quale è il primo momento della redazione del codice. L' opera degli statutari non era in questo caso rivolta a stabilire le norme fondamentali di diritto e di procedura secondo un concetto sistematico di riordinamento, ma soltanto limitata a trascegliere fra la grande congerie di ordini e disposizioni, riflettenti l' arte, quelle che potevano essere mantenute in vigore ed applicate. Gli è per questo che molte delle competenze giurisdizionali dell' arte e molte questioni di diritto amministrativo, quale ad es. la procedura per l' elezione del rettore, non sono determinate negli statuti, ma giova credere ch' esse fossero regolate secondo la tradizione consuetudinaria. E tutto il lavoro di compilazione e di riforma precedentemente esposto è una conferma di quanto abbiamo detto sul carattere formale dello statuto dell' arte della lana.

Quello dei drappieri ha un' origine ben diversa e però l' elemento formale ha caratteri distinti dall' altro. Le norme pratiche dell' economia e del diritto son fissate secondo uno schema. Poichè appunto si trattava di segnare il limite di competenza dell' arte gli è naturale che eliminata tutta la parte dispositiva di polizia dell' arte, regolata più che altro dalla consuetudine, si arrivasse a stabilire solo le norme più generali. Ecco quindi il *capitolo* dell' arte regolarmente convocato esaminare la carta fondamentale della sua organizzazione elaborata dal giudice, lavoro che procede da una lunga serie di discussioni e contestazioni, di cui l' immediato precedente si può ravvisare nel privilegio del signore del giugno anteriore.

Da questo, in cui dapprima erano state fissate le norme di diritto regolanti i rapporti del consociato col potere pubblico, si passa successivamente alla elaborazione del testo, che, integrando i precedenti ordini, regola i rapporti interni dell' organizzazione. Nell' un caso è necessario l' intervento diretto del signore, nell' altro questo non è necessario, ma è sufficiente la presenza di un ufficiale pubblico, della cui personalità parleremo poi, il giudice; l' uno è un semplice *decretum*, l' altro il vero *statutum*, l'atto fondamentale, cui l' arte sempre attinge: esso non deriva da disposizioni singole mal coordinate, bensì da una sistemazione razionale (per quanto lo consentiva il tempo) di norme e principi necessari all' esercizio dell' arte.

Delle altre due arti, tellaroli o pignolati, non giunsero a noi che due statuti piuttosto tardi. Il primo, pei tellaroli, è conservato in un codice del sec. XV di scrittura gotica (1) l' altro, per i pignolati, in una copia del sec. XVI inserito fra

(1) Cod. pergam. del sec. XV conservato nella bibl. Mus. Civ. segn. B. P. 353, di c. 28 numerate, mm. 263 × 183, rilegato in cuoio rosso: precedono 4 carte non numerate in cui sono registrate sotto-

i privilegi dell' arte della lana (1). Si l' uno che l' altro non sono veri statuti, ma serie di capitoli regolanti l'esercizio dell'arte. Essi risalgono ad un tempo, in cui si era compiuta nell' ordine mercantile una profonda modificazione, che illustreremo in altro momento studiando la società padovana del sec. XV. Vale la pena di rilevare che le due arti dei tellaroli e dei pignolati, un tempo separate, forse fin dal sec. XIV aveano costituito una sola associazione. I capitoli da noi qui riferiti accennano a questa unione ; gli uni riguardano la vendita ed il mercato della merce, gli altri invece la produzione locale. L' antagonismo fra mercante e fabbricante trattandosi d' arti minori si era attenuato fino al punto di permettere la fusione delle due corporazioni, movimento che nel sec. XV si manifesta anche nei rapporti fra l' arte della lana e quella dei drappieri. S' osserva infatti che ambedue le serie di capitoli sono approvate nel 1430 con la stessa ducale.

IIº Organizzazioni delle arti. — A capo dell' arte della lana nella II metà del sec. XIV stanno il rettore, i gastaldi e i sapienti.

Quando sia stato istituito il rettorato dell' arte non lo possiamo determinare con certezza: i primi documenti che ne fanno menzione risalgono al 1361, dal qual anno comincia la serie degli *Atti Civili* dell' arte a noi pervenuti (2). Già in questo tempo il rettore esercita la funzione giudiziaria in materia civile, e, poichè ancor nel 1339 i giudizii in materia di polizia dell' arte sono deferiti al podestà ed al giudice delle vittuarie (3), è probabile che l' istituzione del rettorato sia posteriore a questo anno e coincida col trasferimento all' arte dell' attribuzione del potere giudiziario.

Infatti rettore dell'arte è sempre un giudice del collegio dei giudici di palazzo e la sua funzione specifica è l' amministrazione della giustizia nelle questioni pertinenti all'arte sia civili che criminali. Secondo quale procedura fosse eletto, e certo dai componenti la fraglia, noi non lo sappiamo; i documenti più tardi (poichè gli statuti e i privilegi carraresi non ne parlano), i quali fissano nuove norme procedurali, parlano di una consuetudine dei tempi anteriori, che era intesa dall'arte con troppa libertà (4); quale però fosse non è detto. Forse di tempo in tempo si stabilivano le norme per mutuo accordo fra l' arte ed il collegio dei giudici (5), tanto che talora si incontra la durata del rettorato di un

---

scrizioni dei sec. XVII e XVIII. Cc. 1-4: Statuto. — Cc. 5-11: Ducali e documenti. — Cc. 12: Matricola dell' arte s. d. — Cc. 13-28. Atti, parti, ducali e documenti vari.

(1) Cod. segn. B. P. 404 c. LXIX v. sgg. Abbiamo già descritto precedentemente questo codice. Gli statuti in parola non si trovano negli altri codici dei privilegi sopra descritti.

(2) Arch. Civ. — *Lanificio, Atti Civili,* T. I.

(3) Beda G., op. cit., Appendice, n. LXIV, p. 168. Nel 1308 ogni giurisdizione sui membri dell' arte della lana competeva al podestà assistito da un collegio di *sapientes* eletto per quartieri. Cfr, Documenti XIV.

(4) *Arch. Civ., Ducali,* Reg. III — c. 39 sgg., a. 1425 [cfr. anche ivi, *Liber tabularum* c. 64 v. sgg.]. In questo anno il consiglio cittadino di sua iniziativa regola l' elezione del rettore *ad obviandum malitiis et inconvenientiis, que oriuntur ex amplissimo arbitrio, quod lanarii et homines ministerii artis lane habent in eligendo quemcumque velint rectorem artis lane.*

(5) Un esempio è dato dall' accordo del 1409 fra l' arte ed il collegio dei giudici — Arch. Civ. *Ospedale di S. Francesco, Rettori dell' arte della lana.*

anno dal 1 gennaio al 31 dicembre, talora dal 29 giugno di un anno a quello successivo e talora di due o più (1).

L'ufficio dell'arte era costituito dal rettore e dai gastaldi. Questi ultimi non erano eletti dal capitolo dell'arte, ma estratti fra i brevi di quelli capaci ad ottenere il gastaldiato. Il rettore ed i gastaldi in carica doveano estrarre 15 o 8 giorni prima della scadenza del loro ufficio, per ciascuno dei tre ordini, in cui era divisa l'arte maggiori, mezzani e minori, un breve (2).

I primi estratti restavano in carica come gastaldi per sei mesi ed esercitavano l'ufficio alternativamente per ciascun mese (3), nè potevano esser rieletti se non alla distanza di un anno dalla loro elezione. L'eletto non poteva rifiutare l'ufficio sotto pena di l. XXV salvo in caso di malattia (4): avvenuta l'estrazione dei *brevi*, il rettore ed i gastaldi in carica doveano mandare a chiamare gli estratti e raccomandar loro di amministrare bene le cose dell' arte, sotto pena di s. 40 per ciascun gastaldo che omettesse questo suo dovere (5). Non è detto che prestassero giuramento, mentre questo era obbligatorio per altri ufficiali dell' arte come ad es. i cercatori (6): del resto ben poco valore ad esso poteva attribuirsi, perchè se ne richiedeva il rinnovo in casi singoli e nel secolo appresso si proponeva di sopprimerlo anche in confronto dei consoci. Il gastaldo riceveva per compenso 1 ducato d'oro al mese ed alla fine dell'ufficio una regalia in spezie comprate a spese dell'arte (7); non potevano però esser eletti quelli, che non sapevano scrivere, od almeno per ciascuna gastaldia poteva esserne ammesso uno soltanto che si trovasse in tale condizione (8). Con identica procedura erano eletti anche gli altri ufficiali dell'arte: sapienti, stimatori, cercatori. In tutto questo però il capitolo dell'arte non entra mai, neppur nella correzione dei brevi di elezione, che era affidato dal rettore e dai gastaldi ad una commissione di tre, di cinque o di sette, i quali doveano esaminare, se gli ascritti erano sufficenti ai detti ufficî ed in caso procedere alla loro cancellazione od aggiungerne di nuovi (9). Il capitolo generale dell'arte e membri dell'arte era convocato una sola volta nel primo mese della nuova gastaldia, ma in esso non si prendeva alcuna deliberazione: era convocato soltanto per udire la lettura degli statuti (10). Un capitolo più ristretto con valore deliberativo era formato dal rettore dai gastaldi e da coloro, i quali erano ascritti al numero degli eleggibili; in esso si trattava tutto quello che *serà utile e necesario per l'arte;* la convocazione non scadeva ad epoca fissa, ma era determinata dalle varie occasioni; le decisioni aveano valore,

(1) Nel 1361 fino al 31 dicembre fu rettore Pietrobono de Taraboti di Ancona; Antonio da Cividale è invece rettore dal 29 giugno 1374 al 28 giugno 1375, [Arch. Civ. — *Lanificio, Atti Civili*, T. I]. Colombano de Rizolto è rettore dal 1399 al 1404 [Arch. Civ. — *Lanificio, Atti e Parti* T. I].

(2) *Statuti dell' arte della lana* cc. 1, 2. [Ved. Appendice].

(3) Ivi, c. 2; Arch. Civ. — *Lanificio, Atti Civili*, T I, c. 124: è registrato l' ufficio dell'arte del 1375: la serie dei magistrati dell' arte comincia ininterrottamente dal 1398. Cfr. Arch. Civ. — *Lanificio, Atti e Parti*, T. I sgg.

(4) *Statuti lana*, c. 4.

(5) Ivi, c. 5.

(6) Ivi, c. 3.

(7) Ivi, c. 14. Le regalie in natura furono però aggiunte posteriormente. Nel cod. orig. non se ne parla: se ne fa cenno nelle redazioni posteriori.

(8) Ivi, c. 7.

(9) Ivi, c. 6.

(10) Ivi, c. 13.

come *se'l fose fato in lo chapitolo generale* (1). Ciò dimostra che in tempi anteriori nel seno dell'arte non sussistevano distinzioni di classi, ma tutti i sottoposti partecipavano egualmente alla trattazione degli interessi ad essa partinenti. Poi sviluppandosi tecnicamente ed economicamente l'arte, ogni potere venne restringendosi in mano di pochi, che riuscirono ad esercitare un vero dominio. Chi partecipasse al capitolo non sappiamo direttamente, ma forse ci è facile dedurre dagli atti del secolo seguente: sono quei *magistri* che sono anche *mercatores.* Tuttavia la dipendenza dal potere pubblico è ancor forte, tant' è vero che la convocazione non può effettuarsi senza il consenso del signore seguendo le norme stabilite dagli statuti del comune (2).

Ancora per tutto il sec. XIV° ebbe notevole importanza nell' ufficio dell'arte il collegio dei sapienti, i quali, in numero di 6, erano eletti secondo la procedura stessa del gastaldo (3). Questo collegio deriva certo dal vecchio collegio dei sapienti, che eletto per quartieri, assieme col podestà, nei tempi antichi dovea provvedere allo sviluppo dell'arte: i termini generici che si riferiscono al loro ufficio coincidono con quelli segnati dagli statuti esaminati nel precedente capitolo. Vedremo ora come il collegio dei sapienti, che è divenuto un organo dell'arte e quindi emanazione di questa, partecipasse alla funzione più importante dell'ufficio dell'arte, l'amministrazione della giustizia. Tale giurisdizione infatti conferisce all'arte quella autonomia che, conquistata gradualmente, portò inesorabilmente il foro della garzaria a trovarsi in conflitto col giudice ordinario. Dicemmo che questa autonomia fu conquistata gradualmente e, nel campo del potere giudiziario, questa nostra asserzione è confermata dal privilegio carrarese del 1363, ove, pur riconoscendo al rettore ed ai gastaldi la competenza nelle cause dell'arte, si riduce il loro potere all' esercizio dell' *jus summarium et expeditum sine libelli oblatione et litis contestatione, breviter, de plano, sine strepitu et figura iudicii*; il fatto di non accordar *ipso iure* fede alle dichiarazioni emesse dal rettore in confronto di terzi per adire la competenza d'altro magistrato, ma di sottoporre queste alla vidimazione del vicario del signore, significa chiaramente che l'autonomia giurisdizionale non era per allora raggiunta, come invece apparisce in tempi posteriori. S' aggiunga a ciò la giurisdizione del fontego del signore, che sebbene anch' esso per questioni dell' arte dovesse adire il foro del rettore (4), esercitava la sua competenza in certi uffici, i quali limitavano il dominio dell'arte.

In giudizio sedevano il rettore ed i gastaldi, talora però il rettore era assistito dai sapienti e da un collegio estemporaneo di *boni et discreti mercatores,* assunti dal rettore come periti (5). Talvolta il rettore apparisce quale *iudex delegatus per magnificum d. d. Franciscum de Carraria* (6), o piuttosto come arbitro (7); spesso però nel giudizio dell'ufficio si sostituisce un collegio di arbitri composto di 3 persone, due elette dalle parti, una dall' ufficio dell' arte (8).

---

(1) Ivi, c. 15. Il capitolo non era però legale se non intervenivano almeno 25 corporati [ivi c., 63] ed ogni maestro citato dovea presentarsi [ivi c. 65].

(2) Questa restrizione cessó colla redazione del 1393.

(3) *Statuti lana*, c. 20.

(4) Cfr. i numerosi documenti in proposito nel T. I degli *Atti Civili* cit.

(5) Arch. Notar. di Padova. — *Instrumenti di* ANTONIO DALLE DONNE, vol. unico, c. 99 [1401, 25 Nov.]; e 103 [1402, 15 Marzo].

(6) Ivi, ibid., c. 54 [1401, 22 Marzo].

(7) Ivi, ibid., c. 11 [1390, 11 Febb.].

(8) Ivi, ibid., c, 84-85 [1400, 14 Agosto].

Comunque gli statuti dell' arte, i quali non prevedono tutti questi casi singoli della procedura, propri del resto del diritto comune, estendono la competenza ordinaria del foro dell' arte a tutte le questioni *de l' arte dela lana, la quale sia et serà entro zaschauna persona si terrera como forestera* di Padova o distretto (1); il rettore ed i gastaldi doveano render ragione dei mercati sia all' ingrosso che al minuto compiuti in Padova o nel distretto contro qualsiasi persona terriera e forestiera che comperasse panno nei modi suddetti. Il capitolo degli statuti in proposito dice espressamente, che in tale questione la giurisdizione del rettore si estendeva sull' arte *de lana et de drapi et de pignole et de banbaxo et che tutti i statuti che parla de l' arte dela lana abia luogo en l' arte di banbaxi et di pignole.* Dunque la dipendenza di quest' ultima dal foro della garzeria è chiaramente stabilita, per quanto l' arte abbia gastaldi propri ed eserciti una polizia di mestiere sui propri consociati (2).

Men chiaro però è il rapporto, che intercede fra l' arte della lana e la fraglia degli scavezzatori. La competenza di giurisdizione delle due fraglie, prima del 1395, non dovea esser ben chiaramente delineata: infatti il citato capitolo dei lanaioli e più altri, che limitano e per lo meno regolano il commercio interno ed esterno dei panni, tendono a trarre al proprio foro quanti, ascritti all' altra arte, ne sarebbero sfuggiti. È bensì vero che il cap. 23 stabilisce che tutti quei drappieri, i quali volessero godere del beneficio del foro dell' arte della lana, dovessero inscriversi nella matricola di detta fraglia e pagare al massaro *uno duchato d' oro et de zecha,* salvo poi a godere dei benefici del magistero dell'arte, quando si fossero inscritti nella matricola dei maestri e avessero pagato libbre 10. Ma l' incertezza era tale, che il contravvenire alle norme consuetudinarie era facile. Così il giudice ordinario da un lato sentenzia in cause riguardanti l' arte dei drappieri (3), e giudizi già iniziati davanti al rettore dell' arte sono poi continuati davanti ai giudici di palazzo (4). A tal proposito non crediamo inutile riferire un documento del 1393, 12 febbraio, ove chiara apparisce la contestazione dei limiti di giurisdizione dei due fori (5).

Col privilegio del maggio 1395 veniva regolato l' ufficio giudiziario dell' arte dei drappieri (6). A somiglianza dell' arte della lana anche quella dei drappieri per tradizione consuetudinaria eleggeva suo capo un giudice col titolo di *iudex et rector,* il quale era scelto fra quelli sedenti agli uffici del comune. Questo doveva esser scelto fra i dischi del bue, del cervo o del leopardo ogni quattro mesi e quivi dovea esser mantenuto per detto tempo l' ufficio dell' arte ; solo

---

(1) *Statuti lana,* c. 22.

(2) *Statuti dei pignolati* in appendice al presente lavoro.

(3) Arch. Civ. — *Uffici Giudiziari, Orso,* T. I della filza I[a], f. I, c. 7, 8, 10 [a. 1365]; T. XI della filza II[a], f. 8, c. 3 r. (a. 1393).

(4) Ivi, ibid., c. 4 r. (a. 1393).

(5) Ivi, ibid., Filza II[a] del T. XI, 2. — *MCCCLXXXIII, ind. secunda, die Iovis XII febr. — Quia questio coram nobis rectore et gastaldionibus artis lane civitatis Padue vertitur super pocioritate iuris occasione librarum octo parvorum, in quibus Nicolaus q. Petri de Ronchaia tenetur et obbligatus est Nicolao q. Petri de Baldo, cui Iacobus de Curtarodulo, ut asseritur, est procurator et secundum petebat dicto Nicolao Petri ad officium vestri visi etc. Eapropter vos egregium legum doctorem dominum Ludovicum de Curtosiis precamur, quatenus non velitis vos de cetero de dicta questione impediri et dictum Iacobum uti volentem aliquo iure, nomine predicto, ad nos remittere, cum cognitio spectet ad nos, attenta forma, ordinamentis statutorum artis predicte.*

(6) Cfr. Documento XII.

più tardi fu eletto stabilmente il giudicedell' orso. Questo dovea render giustizia a tutti quelli, appartenenti all' arte, che adissero al suo foro; e qui si noti la frase *sponte ire volentibus ad iudicem antedictum*, la quale, ben lungi dal costituire l' obbligo assoluto di adire soltanto il foro dell'arte, lasciava la facoltà, del resto necessaria, data la frequente duplice qualità di mercante *(draperius)* e industriale *(lanarius)*, ai *fratelli* di scegliere fra questo e quello della lana (1). Gli è naturale però che non da altri potevano istruirsi processi in materia di panni e lane e lo statuto del successivo luglio vieta a chi *sponte veniat pro iusticia consequenda in pallacio comunis Padue coram rectore et iudice et gastaldionibus dicte fratallee scapiciatorum* di invocar l' intervento di altro giudice *occasione artis predicte scapiçarie et dependentium ac connexorum ab eadem arte* e però doveano pagare tutte le spese necessarie per l' ufficio predetto e specialmente pel salario del giudice (2).

Non solo come creditori i consociati traevano al loro foro i debitori estranei all' arte, ma i creditori, non appartenenti all' arte, aveano diritto di invocare giustizia da questo giudice contro i mercanti e scavezzatori lor debitori. Così uno degli uffici giudiziari del comune si trasformava in un foro privilegiato, tanto più che l' arte poteva scegliere a suo piacere i due notai, purchè ascritti alla fraglia di questi. Inoltre l' arte imponeva al giudice la propria consuetudine sia nelle questioni di merito che in quelle di procedura, *non obstantibus feriis que ex forma statutorum comunis Padue servantur in palacio*: anche in ciò si doveva seguire *l' antiqua consuetudo* dell' arte. Il privilegio però vigeva solo per quelli dell' arte o con essi litiganti.

Alcune norme di diritto erano comuni ai due fori. Così p. es. il divieto di udire il giudizio per mezzo di procuratori, salvo il caso di malattia, o se si trattasse di vedove o pupilli o legittimo impedimento, purchè però il procuratore non fosse costituito in persona di un giudice di palazzo (3). Così trattandosi di debitori. *fugientes* (4), poteva il giudice sequestrare i beni immobili e mobili di lui o degli eredi tenendoli presso di sè o affidandoli in custodia a persone fidate, fino a che, trascorso il periodo di due mesi, fossero posti all' asta.

Nessuna carta di obbligazione poteva impedire il sequestro; solo era concesso alla moglie di far valere i suoi diritti della carta dotale fatta *in Pava o distretto*: così lo statuto dell' arte della lana. Ma qui osserviamo che, mentre quello dei drappieri applica il diritto comune ed accorda al debitore la facoltà di riscatto entro 5 giorni se si tratta di beni mobili, e di due mesi, se di beni immobili, tutto ciò non è ammesso da quello della lana, che si estendeva anche ai debitori appena morti.

L' eccezione a favore delle vedove, accolta nello statuto solo nel 1370, non poteva mai essere estesa a cose spettanti all' arte della lana nè a *mercandaria*, ma in tal caso era ammessa *ex aequo* che gli altri creditori al risarcimento del credito, purchè la carta dotale fosse stata rogata in Padova o nel distretto.

(1) Ben diverso è invece lo spirito dello statuto della lana, il quale vieta (c. 30) a chiunque di chieder ragione di cose le quali spettino all' arte della lana, dei pignolati o bambagio ad altro giudice che al rettore e gastaldi dell' arte.

(2) *Statuti dell' arte dei drappieri* in appendice.

(3) *Statuti lana*, c. 64 e *Stat. drappieri*.

(4) *Statuti lana*, cc. 74, 75, 83. Cfr. *Statuto drappieri* e Documento XII.

Ai debitori contumaci o *fugientes* era applicato il bando e l' iscrizione nel libro dei banditi, che ciascuna delle arti teneva per proprio conto (1). Il privilegio dei drappieri non ammette il bandito ad alcuna allegazione nel processo, *nisi prius solvat debitum*, concedendo ad esso il termine di due mesi, trascorso il quale poteva esser convenuto *realiter et personaliter*, ma permanendo il bando non poteva esser udito in giudizio *secundum consuetudines veteres*: così pure *secundum consuetudines veteres ipsorum mercatorum* nessun debitore da s. 40 in su poteva cedere i beni per sottrarsi al giudizio. Gli statuti dell' arte della lana ammettono l'arresto per debito, oltre che il bando; solo l'uno poteva essere attenuato per consenso del creditore con la cessione dei beni, l' altro sospeso per un periodo di 5 giorni per licenza del rettore (2); in ogni modo *fugientes* e banditi non potevano essere riammessi all' arte, se non dopo aver soddisfatto il loro debito.

La materia del debito era certo una delle parti più importanti nella procedura dell' arte: ebbe maggior svolgimento nell' arte dei drappieri, poichè costituiva l' obbietto dei loro rapporti commerciali e di credito, meno pei lanaioli, cui il lato industriale non faceva perder di vista le questioni tecniche ed economiche del mercato. Ben lungi d' aver nei nostri statuti una procedura completa sul debitore, convien credere che nei casi non contemplati dagli statuti si ricorresse, all' applicazione del diritto comune, anzi il privilegio dei drappieri si richiama ad esso espressamente. Del resto questa procedura, poichè riservata ad un foro privilegiato, dovea completare appunto le eccezioni al diritto comune nelle norme non applicabili a quelli che godevano del beneficio del privilegio.

Il tribunale delle arti era sede di prima istanza. Nel privilegio e negli statuti dei drappieri non si parla mai del diritto d' appello, forse perchè su tal punto si seguivano le vie ordinarie di procedura. Ne parlano invece quelli dell' arte della lana. Il ricorso contro la sentenza del rettore e dei gastaldi dovea essere inoltrato entro dieci giorni, ponendo sicurtà di libbre 5 da esser corrisposte all' arte, qualora la sentenza fosse confermata (3). L' appello era discusso presso due e più mercanti eletti dalle parti o delegati, secondo sappiamo dalla procedura più tarda, dai pubblici poteri, e la sentenza dovea esser emessa entro 4 mesi dalla prima, altrimenti sarebbe caduta in prescrizione. Il foro privilegiato era continuato anche in sede d' appello, e, data la composizione di questa corte, era ben naturale che per i facili abusi dovessero sorgere conflitti fra il privilegio ed il potere pubblico, come avvenne nel secolo appresso. Nè poteva valere certo la tenue penalità minacciata dall' arte ai contravventori, i quali patteggiassero coi loro giudici per far soccombere la parte avversaria, quando più impellente era il bisogno del reciproco aiuto e faceva pur comodo applicare il principio del *do ut des*, laddove l' accusato dell' oggi poteva domani esser giudice del suo giudice.

La funzione giudiziaria assorbiva gran parte dell' attività dell' ufficio dell' arte, il quale per tale via arrivava all' applicazione delle sanzioni stabilite. Ogni altro congegno dell' organismo burocratico dell' arte confluiva ad esso

---

(1) *Statuti lana*, cc. 77 e 78. Cfr. *Statuto drappieri* e Documeuto XII.

(2) *Statuti lana*, cc. 90, 91. Non potevano però esser imprigionati in chiesa e in casa loro o sotto il portico della loro abitazione, essendo considerati come luoghi inviolabili [ivi, c. 166].

(3) *Statuti lana*, c. 89.

e da esso riceveva l'ordine: tutta l'applicazione della legislazione tecnica si compiva attraverso un ordinamento di spionaggio e di sorveglianza, che, nominalmente affidato ai gastaldi ed al rettore, era compiuto più o meno rigorosamente dagli ufficiali dell'arte.

Siccome un tempo il podestà, i *sapientes* ed i loro ufficiali doveano curare la polizia e lo sviluppo tecnico dell' arte, ora quest' ufficio era stato demandato al rettore ed ai gastaldi, i quali ultimi coi cercatori doveano inquirere per le botteghe dei mercanti e portar seco una misura di ferro per misurare i pettini dei tessitori ed una stadera per pesare i *pexeli* del filo di stame, almeno una volta al mese (1). Inoltre uno dei gastaldi avea attribuzione finanziarie e fungeva da massaio dell' arte, tenendo conto di tutte le ragioni diritti di questa (2).

Passiamo ora alle altre magistrature dell' arte.

Secondo la procedura usata pel gastaldo erano estratti anche altri sei mercanti, i quali doveano esercitare la funzione di stimatori sia delle lane che dei panni e nella compra-vendita e nel contenzioso: duravano anch' essi in carica 6 mesi. I cercatori (3) invece erano estratti ogni mese in numero di tre ed essi doveano *andar cerchando l' arte sovra ogno membro el quale spete ad arte de lana o de drapi* con piena libertà di entrare nelle case e nelle botteghe per adempiere al loro ufficio, sotto pena di libbre 10 a chi glielo impedisse, almeno una volta alla settimana: doveano prestar giuramento *de non guardare ad amore nè a preso*, ma denunciare inesorabilmente i contravventori degli statuti, cui il rettore da parte sua dovea applicare le sanzioni dell'arte, e potevano condur seco un *comendadore*.

Gli uffici, di cui abbiamo parlato fino ad ora, erano sempre riservati alle persone dell' arte, sia perchè richiedevano conoscenze tecniche, sia anche pel senso di particolarismo medioevale di non ammettere estranei all' esercizio dell' arte. Estranei all' arte erano i notai ed i banditori. I notai (4) erano eletti in numero di due ogni sei mesi, trascorsi i quali potevano essere riconfermati o sostituiti. Più tardi il notaio fu uno solo: forse dapprima uno di essi sedeva al banco di via S. Clemente, l'altro al fontego: quando i due istituti furono fusi non si sentì più il bisogno di mantenere due magistrati. I banditori invece erano numerosi: nell' ufficio del 1375 se ne contano ben 18 (5), ma giova credere che non tutti esercitassero l' ufficio contemporaneamente: portavano, come distintivo (6), una berretta al collo durante le adunanze e alla cintola, quando erano mandati in missione nel distretto.

Altri uffici però sfuggirono alla diretta dipendenza dell' arte fino a che questa non si sostituì al fontego; tali sono quelli della bolla e dei sensali.

Il bollatore, che, come abbiamo visto precedentemente, era in altri tempi un ufficiale del comune, venne poi eletto dall' arte ed al bollo del comune si sostituì il bollo dell' arte con l' insegna dell' agnello.

---

(1) *Statuti lana*, c. 12.

(2) I capitoli 7 e 9 degli statuti parlano della elezione del massaro e del suo ufficio, come se fosse distinto da quello del gastaldo: dagli atti dell' arte del sec. XIV risulta che il terzo gastaldo fungeva da massaro.

(3) *Statuti lana*, cc. 3 e 158.

(4) Ivi, c. 16.

(5) Arch. Civ. — *Atti Civili, Lanificio*, T. I, c. 124.

(6) *Statuti lana*, c. 19.

Rettore e gastaldi (1) doveano eleggere il bollatore, che apponeva il sigillo dell' arte ai panni lavorati in Padova o nel distretto e così pure a quei panni stranieri, la cui importazione fosse permessa; il dazio di bollo era diviso a metà fra l' arte ed il bollatore, cui spettava soddisfare gli oneri veri verso il comune. Nessun panno poteva nè esser mostrato, nè venduto, prima di esser sottoposto all' ufficio della bolla, la cui sede era al fontego (2), non solo quando fosse finito, ma anche attraverso i diversi processi di lavorazione; passando il panno dalle mani di un artefice a quelle di un altro, dovea esser sempre prima presentato all' ufficio e soggetto alla registrazione: tale era il timore, che si potesse eventualmente sostituire con prodotto forestiero. Si noti però che tale misura avea anche l' intento di assicurare l' integrità della lavorazione.

L'ufficio di mezzadria era stato un tempo un ufficio del comune. Come già dicemmo, nel 1360 era stato nominato notaio dell' ufficio con diritto ereditario Francesco di Terranegra q. ser Panino de' Spinelli ed in questa occasione era stata nuovamente fissata la *consuetudo* e *l' ordo* dell' ufficio. I sensali doveano iscriversi e dar sicurtà *in canipis communis Padue, que ad cancellariam communis Padue debeat registrari,* prima di poter esercitare l'arte loro: l'ufficio rilasciava loro copia della iscrizione *de bene et legaliter exercendo officium suum* dietro il pagamento di s. 40 p. Essi erano obbligati a far registrare i mercati entro tre giorni, sotto pena di 40, poichè si voleva evitare che il sensale tenesse per sè la mercede della sensaria, la quale, come vedemmo, dovea esser divisa col notaio, ed inoltre assicurare la legalità della compra-vendita contro gli abusi dei trasgressori: il giudizio dei colpevoli era affidato al podestà. Gli statuti dell'arte parlano a lungo dei sensali ancor prima che l'ufficio di sensaria fosse trasferito all'arte della lana: giova credere che anche l'arte tenesse conto dei mercati di panni e lane che si trovassero in città e nel distretto. I sensali costituivano una specie di associazione e nominavano ogni mese il loro massaro (3), il quale dovea riscontrare i contratti conclusi, che quelli registravano ciascuno in un libro con patti e condizioni e nomi delle parti e misure dei panni alla presenza di due testimoni (4). Ogni lunedì il libro del sensale dovea esser presentato al notaio per la registrazione ad evitare possibili inganni o sostituzioni di nomi (5). Le registrazioni dei sensali aveano valore legale fino a tre anni, trascorso il qual termine non aveano più alcun effetto, salvo che le parti non avessero avanzato atto di ricorso presso l'ufficio dell' arte in tempo utile, nel qual caso si intendevano rinnovate per altri tre anni, se pur per sentenza non si intendevano rinnovate per dieci anni (6). Il sensale dovea registrare la vendita di lane solo se fatta a persone dell'arte ed all'ingrosso (7): d'altra parte nessuna vendita di panni e lane poteva esser compiuta senza l'intervento del sensale: non potevano scrivere alcuna sensaria di panno greggio senza permesso del rettore (8), ciò che è in contrasto con gli ordini espressi del comune. Ai sensali era vietata

(1) Ivi, c. 21.
(2) Ivi, c. 152.
(3) Ivi, c. 155.
(4) Ivi, c. 145, ed il capitolo dell' edizione a stampa già citata.
(5) Ivi, c. 206.
(6) Ivi, c. 167.
(7) Ivi, c. 108.
(8) Ivi, c. 148.

l' incetta di lane a favore di questo o quel mercante (1) ed era pure vietato di concludere mercati col forestiere, se prima non gli avesse mostrato tutte le garzerie ed il fontego dei panni (2): anzi a tal uopo i garzatori non potevano impedire al sensale l' accesso alle loro botteghe (3). Gli appartenenti ai membri dell' arte, compresi i maestri (4), non potevano esercitare la sensaria, sotto pena di s. 40 per gli uni e lib. 25 per gli altri: solo era concesso al garzatore di vendere i panni dietro consenso del maestro. Gli statuti fissavano anche gli emolumenti dei sensali, e più di quanto era stabilito non potevano esigere, concedendo ad essi il tempo di un mese per far valere i loro diritti (5). Nella stipulazione dei contratti infine le parti potevano dar sicurtà per l' esecuzione del mercato concluso, ma questa poteva valere solo quando fosse registrata dal notaio, ed allora il fideiussore poteva esser convenuto dal creditore, purchè non si opponessero gli statuti del comune (6).

Tale era l'organizzazione amministrativa dell' arte alla fine del sec. XIV°, quando tutti gli uffici furono concentrati nelle nuove garzerie di via S. Martino.

Convien ora dire qualche cosa dell' organizzazione tecnica ed economica dell'arte. Quanto al tecnicismo dell'arte non si incontrano speciali procedimenti, che non siano già noti: il poderoso lavoro del Doren, che abbiamo già ricordato, può ben considerarsi non solo come lo studio della tecnica fiorentina, ma pur anche italiana. L'influenza esercitata dall'industria di Firenze su quella del resto d'Italia è innegabile, e per quanto nei singoli centri industriali si aguzzassero le armi per migliorare il prodotto e correr più sicuramente l'alea della concorrenza, questa tendenza, già lo dicemmo, è piuttosto tarda e sorge quando Firenze ha già raggiunto un notevole sviluppo industriale.

Per Padova poi abbiamo notevole documentazione in quella forte corrente immigratoria che alla metà del sec. XIV° giunge in città: che se anche dalle altre regioni numerosi artigiani concorrono quì, ben più numerosi e più ricchi sono i Fiorentini, i quali sono sempre sostenuti da banchieri emigrati, loro connazionali, donde traggono alimento i loro commerci. Son dessi infatti che volgono buona parte del commercio verso le Fiandre, dove tengono ancora le forti loro case commerciali e son essi larghi provveditori della materia prima, di cui forse era alquanto scarsa la produzione locale. Tutte le lane di produzione locale erano raccolte dalle mandre, che venivano dalle regioni alte, specialmente dalla Valsugana, a pascolare qui durante la stagione invernale. Ma se nel secolo appresso, quando Venezia, estendendo il suo dominio in terraferma, avea eliminato molti di quelli ostacoli, che impedivano il libero transito, per quanto anch' essa lo costringesse sotto norme restrittive, queste erano ben più gravi nelle continue perturbazioni della fine del sec. XIV, che le clausole dei trattati dell' epoca tendono ad eliminare (7). Tutte le norme restrittive del commercio e della vendita della materia

(1) Ivi, c. 154.
(2) Ivi, c. 209, dell' edizione a stampa cit.
(3) Ivi, c. 128.
(4) Ivi, cc. 129.
(5) Ivi cc. 147, 149, 151, 153.
(6) Ivi, cc. 202, 203.
(7) Arch. di Stato in Venezia. — *Pacta Paduae*, c. 77 2. - a. 1381.

prima garentiscono l'acquirente anzitutto della presenza della materia stessa per l'esercizio dell'arte, poi della qualità della lana ed infine elimina la concorrenza fra maestro e maestro. Così sottoponendo i lanaiuoli di Bassano e di Cittadella alla giurisdizione del rettore di Padova, si vietava loro di comperar lane fuori del distretto e, in caso di bisogno, doveano servirsi del mercato di Padova: così pure si vietava l' incetta delle lane e l'esportazione loro, mentre ne era favorita l'importazione, specialmente per quelle più fine, quali appunto le *francesche* (sotto il qual nome si comprendevano quelle provenienti dal Nord d'Europa) e quelle di *Garbo*, che per la via di Venezia affluivano nella nostra città. Dal prodotto locale di lane si voleva raccogliere naturalmente la maggior produzione di panno che fosse possibile e, se per garantire lo smercio si punivano le sofisticazioni della lavorazione, sia che derivassero da malizia del mercante sia da frode del lavoratore, si teneva altresì stretto conto del rapporto, che intercedeva fra la lana accaparrata ed il prodotto messo sul mercato, restrizione che sarà ancor più ferrea nel sec. XV°.

Lo sviluppo tecnico rivestiva il duplice carattere di industria famigliare e concentrazione di fabbrica nella molteplice suddivisione delle diverse operazioni di raffinamento.

Operata la prima funzione di cernita e cardatura della lana (la lavatura era affidata in generale ad appositi opifici) la filatura si compiva o nella bottega del maestro stesso, il quale nella sua *staçone* dovea allora effettuare tute le altre *conse le quale pertene al magisterio de l'arte dela lana, çoe cernère, vergeçare cimolare, petenare, scarteçare in pena de libre XX per çaschauno contrafaçando,* oppure era distribuita per la filatura e preparazione delle tele da tessere alle lavoratrici che esercitavano l'arte nelle loro case. Il primo tipo, per quanto rudimentale, dell'industria comincia colla tessitura del panno, poichè, se talvolta il tessitore esercita da sè il mestiere con uno o più telai, propri od affittati dal maestro, spesso anche nella bottega del *magister texator* si raggruppano i salariati ed i discepoli, che lavorano per mercede, vincolati da un obbligazione settimanale o da contratti di locazione di mano d' opera, cui più sopra abbiamo accennato. Più spiccato è il tipo industriale degli altri opifici di *garzatura, di purgo, follatura, tintura e tiratura dei panni*, ove la differenza fra il *magister* ed il salariato è più sentita. Anzi quando, trasferita la sede dell'arte nel fontego del signore, furono erette le nuove garzerie, il tipo industriale del medio evo, siccome concentrazione di fabbrica, è raggiunto col divieto di esercitare le due operazioni più salienti nel raffinamento dei panni, la *garzatura* ed il *purgo* fuori della sede dell'arte, ove ogni processo tecnico si compiva dalla produzione degli istrumenti di lavoro all'ultimo atto di raffinamento.

Così nello sviluppo tecnico ed economico tre sono gli ordini dell'arte: *mercatores, magistri e lavoranti*. La prima mantiene il dominio ed esercita lo sfruttamento in danno delle altre due. Il lavorante è escluso dall' arte e la sua personalità non ha alcun valore: nonostante il divieto degli statuti, continuano a ricevere buona parte della loro mercede in natura, come abbiamo visto esaminando il contratto di locazione. Esso è sempre nello stato di soggezione; nè l'incremento dell' arte, nè le condizioni dell'economia locale sono tali da favorire un tentativo di riscatto. Le possibili collisioni potevano determinarsi fra i *mercatores* ed i *magistri*, se fra essi fosse sussistita una chiara e netta distinzione di ordini, come a Firenze. Ciò invece non era e, specialmente nell' ordine dei tintori e dei

garzatori, le due funzioni si confondevano anche perchè molto limitato ne era il numero. L' ordine più numeroso era quello dei tessitori, i quali meno attratti per la loro potenzialità economica nella sfera del commercio, più grave sentivano l' oppressione del *mercator*. Saranno questi infatti che nel secolo seguente tenteranno invano di sottrarsi allo sfruttamento mercantile costituendo una corporazione autonoma.

Il dominio dunque del *mercator lanarius* si assicurava per tre vie: sfruttamento delle classi sottoposte (acquisto della materia prima e dipendenza dei membri dell'arte), annichilimento della concorrenza interna, divieto di quella estera. A quest'ultima abbiamo già accennato precedentemente rilevando come questo indirizzo dell'economia locale fosse necessario quale misura protettiva della produzione cittadina, e, derivato dalla trasformazione dell'ordine mercantile, avesse rovinato il commercio esterno. Tuttavia il divieto, per quanto restrittivo, non era assoluto. Si estendeva bensì a tutto il territorio, che anche commercialmente diventava mancipio del dominio della classe mercantile cittadina, inizio dei contrasti aspri e dolorosi del sec. XV° (1). Il divieto era grave, poichè colpiva anche il panno di uso personale, sicchè non era raro il caso che il pacifico cittadino vedesse sequestrati i propri indumenti, perchè di panno forestiero, e tanto più grave poichè colpiva i panni di media qualità, ch'eran di più facile uso: infatti si concedeva l'importazione dei panni fini e di quelli greggi. Contro la severità del divieto, con non minor severità applicato, sorgeva la mala pianta del contrabbando e su larga scala Le serie dei processi criminali dell' ultimo scorcio del sec. XIV° ne sono piene e si può dire che contro il forestiere da un lato, il lavoratore dall'altro stia vigile il magistrato per colpirli inesorabilmente, mentre contro il *mercator*, che esercita pur esso doppia parte in causa, favorendo di sotto mano ciò che, come giudice, condanna, la vendetta del magistrato è molto più mite. Forse che desso era il fior fiore del galantuomo? Non sembra, poichè gli atti civili, le filze giudiziarie, gli atti notarili non proiettano troppo buona luce sulla persona sua, che per forza del danaro sfruttava tutto e tutti, produttore ed acquirente.

Tutta la storia del sec. XV° segna il suo dominio nel campo dell' economia locale; ma sotto l'incubo della crisi economica, che colpisce la vita della fine del quattrocento, s'apre la via a nuove fortunose vicende, le quali per mal sentito senso conservatore lentamente distruggeranno la prima e più vigorosa industria locale.

---

(1) A questo proposito vale la pena di riportare integralmente un ordine del signore del 1394 nell' importazione di panni, poichè in esso son bene esplicati i concetti prevalenti nel governo di questa materia. — Arch. Com. di Este. *Ducali*, L. I, c. 21 r.: 1394. — *Considerando l' utile per tutto il territorio per l' arte della lana, la qual se fa grandementre in la nostra cità e ogno di va acrescendo e multiplicando e quanto più ampliamente la se farà, tanto più guadagno, favore et utele seguirà communementre a tutti et a fare questo io son disposto e voio tegnire e che'l sera tegnu ogno bono modo per tuti i suditi mei, la qual consa e non veço che a mo' far far se possa se no façando che 'l guadagno, el qual se distribuiva et lo qual conseguiva i foresteri de fora de la mia cità de Pava e del destreto romagnando in...... i citadini et subditi dela citade e del proprio, li quali adoprono e fono la dita arte de lana o altro mistero de precedente de quella et in pena no voiando che quelle el quale se po' avere in la mia citade o destreto se vada perquerando altrove, portandose ancora così bona roba et per generale bon merchò e prixio e me' cha altrove, et voiando mi che ogni guadagno romagna il lo corpo de dicta arte, per que servando questo modo el se darà materia et occasione de amplificar la ditta arte*, si fa gridare che non si possa introdurre panni forestieri *né per vestire* sè o altri, nè per *far mercandaria alguna, nè per alguno altro colore, modo e forma* sotto pena di perdita del panno e le altre stabilite dagli statuti dell' arte.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.º

[R. Archivio di Stato in Venezia - *Maggior Consiglio, Liber Communis primus*, c. 97 v]

De daciis et bannis factis contra Paduanos.

Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione X^{a}, die XXIII octubris.

Fuit capta pars quod sal detur Paduanis cum dacio libr. XVI ad grossos pro cent., solvendo quintum secundum consuetudinem et eundo per Seucum et non aliunde.

De eodem.

Item quod dentur tante mercaciones comitatui Rodigii, quante possent esse sibi sufficientes ad hoc, ut non possint dare superfluum de eo quod non foret sibi neccesse Paduanis et hoc consilium detur illis officialibus qui constituti sunt super ipsis factis.

De eodem.

Item quod de oleo tollatur Paduanis libr. XI de mill. ; de caseo, carnibus et lardo tollatur lib. V de mill. ; de oleo de lino tollatur libr. IIII. de milliar.

De eodem.

Item de pipere, bonbacio, cera et omni speciaria den. VI pro libra. De lana Romanie, Sclavonie, Apulie, Sicilie et omni alia lana grossa den. XII pro libra ; de lana Garbi, Barbarie, Cypri et Alexandrie et de Suria den. VI.º pro libra.

De eodem.

Item quod omnes res, que vadunt per gratiam et per dacium, illi qui volunt eas portare Paduam solvant quantum plus de eo, quod alii solvunt in aliis partibus: hoc est si solvunt quattuor, solvant quinque et sic per ratam, exceptis oleo, caseo et carnibus, et lardo, que solvant ut superius dictum est.

De eodem.

Item quod omnes mercaciones, que vadunt libere extra terram sine dacio et sine gratia, qui volunt eas portare Paduam solvant den. VI pro libra, exceptis lanis specificatis que solvant, ut dictum est supra.

De eodem.

Item quod nullus Venetus seu habitator Veneciarum sub pena libr. CCC audeat laborare seu facere laborari lanam vel laborerium lane vel bonbasium in Padua nec in Paduana et quicunque accusabit aliquem facientem contra predicta illis qui erunt per dominun ducem et consiliarios constituti, ita quod per eius accusacionem veritas sciatur, habeant medietatem et alia medietas sit comunis et teneatur de credencia

De eodem.

Item quod laboreria draparie et fustagnorum, que laborantur in Padua et Paduena non possint venire Venecias et si aportabuntur, perdantur et quicunque accusabit illis, qui erunt per dominum ducem et consiliarios constituti, aliquem facientem contra predicta, ita quod per eius accusacionem veritas sciatur, habeat medietatem et alia medietas sit comunis et teneatur de credencia.

De eodem.

Item quod omnia de Padua et Paduana et que conducerentur per Paduam et Paduanam sit (*sic*) forbanita, exceptis capiciis, donec dominus dux et consiliari melius et minucius viderint super ipsis et salvo quod Veneti et habitatores Veneciarum possint conducere Venecias res suas per totum mensem novembris, sicut factum est de rebus Tarvisinis.

De eodem

Item quod aliquis Venetus seu habitator Veneciarum non possit nec debeat mutuare aliquid seu facere credenciam, dare aliqua alicui civi seu habitatori civitatis et districtus Padue in pena perdendi tantum quantum valebit imprestitum seu credencia, que fiet et qui accusaverit, ita quod per eius accusacionem veritas sciatur, habeat medietatem et alia medietas sit comunis et accusator teneatur de credencia et ista accusacio debeat fieri illis qui ordinati fuerint per dominum ducem et consiliarios, salvo quod homines Veneciarum, qui habent terras in Padua et Paduana possint concedere et imprestare suis vilanis res necessarias pro sua terra.

DOCUMENTO II.°

[Archivio antico dell' Università di Padova - *Statuta et matricula collegii iudicum*, ms. 123, c. 8 v. 9 r]

Statutum conditum super facto mercatorum coati ad standum sub palacio comunis Padue. — In tercio libro, sub rubrica de negociatoribus pannorum et pignolatorum.

Potestate nobili milite domino Bertolino de Maçis de Brixia. Millesimo tricentesimo primo, indictione quartadecima, mense maii. Infrascriptum statutum conditum et factum fuit per discretos et sapientes viros dominos Marchexinum judicem de Pusis (*sic*) Ipredicum domini Amadini et Percevallem notarium domini Tebaldi de Guariento electos statutarios per dictum dominum potestatem et ançianos ad faciendum statutum hoc modo et forma. — Statuimus et ordinamus pro honore comunis Padue et lucidacione et pulcritudine palacii magnifici comunis Padue et ut ipsum a parte inferiori versus septentrionem a mercatoribus abitetur et resummat nomen suum, quod per diversas partes Jtalie divulgabatur jam dudum, ut pote in dictis stacionibus erat locus pulcrior pro vendendis pannis quam in aliqua civitate Jtalie, et ut inter mercatores pannorum cives et forenses aliqua discordia esse non possit, quod forenses, qui ad presens videntur utiles esse, in determinacione gastaldionum fratalie negociatorum de Padua debere ire ad vendendum pannos et cendalia sub stacionibus infrascriptis possint impune usque ad quinque annos et ultra si processerit de voluntate maioris partis negociatorum civium nacione Padue, qui habent vel tunc habebunt staciones sub palacio magno comunis Padue versus septentrionem, vendere ad minutum sive ad retaium sub dicto palacio versus septemtrionem pannos et çendale et non in aliquo alio loco Padue vel burgis sub pena librarum quinquaginta denariorum parvorum pro quolibet et qualibet vice. Et si in capite quinque annorum maior pars negociatorum civitatis Padue nacione, qui tunc habebunt staciones sub dicto palacio magno comunis Padue a latere versus septentrionem voluerit quod forenses, qui tunc erunt et habitabunt in dictis stacionibus pro vendendis pannis seu pro qualibet alia causa, debeant recedere de dictis stacionibus positis sub dicto

palacio versus septentrionem nec ulterius in eis permanere, quod ipsi forenses teneantur et debeant infra quindecim dies postquam denunciatum fuerit eis per gastaldiones fratalie negociatorum, qui pro tempore erunt, de dictis stacionibus positis sub dicto palacio versus septentrionem exire et recedere et ipsas staciones omnimodo evacuare expedire et disbrigare et eas liberas, expeditas et disbrigatas fratalie negociatorum dimitere, reddere et consignare nec ulterius in dictis stacionibus positis sub dicto palacio versus septentrionem, nec in aliquo alio loco in civitate Padue, nec in burgis vendere, nec vendi facere pannos vel cendale, per se vel per interpositam personam ad minutum sive ad retaium. Que omnia attendere teneantur et observare forenses antedicti in pena librarum 50 den. parv. comuni Padue persolvendarum pro quolibet et qualibet vice, que tociens comittatur, quociens eis denunciatum fuerit per gastaldiones quod recedere debeant de dictis stacionibus positis sub dicto palacio versus septentrionem, si inter dictum tempus quindecim dierum a die facte denunciactionis non exiverint. Et quilibet possit accusare et habeat medietatem banni. Et potestas qui pro tempore erit teneatur et debeat in pena libr. quingentarum den. parv. venec. de suo salario facere forenses omnes, quibus denunciatum fuerit per gastaldiones fratalie negociatorum, exire de dictis stacionibus positis sub dicto palacio versus septentrionem et ipsas staciones omnimodo evacuare et disbrigare et eas vacuas et disbrigatas fratalie negociatorum dimittere et consignare.

Et quod de cetero aliqua persona, colegium vel universitas non possit vendere vel vendi facere per se vel per interpositam personam ad minutum vel ad retagium pannos vel cendale in civitate Padue vel burgis nisi sub palacio magno in stacionibus positis versus septentrionem et meridiem et in stacionibus positis subtus cançellariam comunis Padue et sub palacio consilii maioris, in quibus consuetum est quod panni vendantur. Eo tamen salvo quod cives Padue possint in dictis stacionibus positis sub dicto palacio versus meridiem et positis sub cancellariam comunis Padue et sub palacio consilii maioris vendere omnes pannos preter quam pannos de Francia, florentinos et cendale, de quorum cognitione et determinatione sit in determinacione gastaldionum fratalee negociatorum et ipsorum sacramento seu maioris partis stari debeat et hec in pena libr. quinquaginta den. venec. parv. pro quolibet contrafaciente et qualibet vice tam forensibus quam civibus supradictis. Et quilibet possit accusare et habeat medietatem banni pro quolibet capitullo non observato. Et predictum valeat ex nunc et sit precisum. [*Omissis*].

DOCUMENTO III.°

[Biblioteca del Museo Civico di Padova — *Codex Carrariensis* - B P. 1237, c. 192 r.].

Potestate domino Pyno de Wernaciis de Cremona, MCCCVIII, indictione sexta, de mense Augusti. Statuimus et ordinamus quod laboratores lane, batarii lane et generaliter omnes magistri et laboratores cuiuslibet artis, qui laborant ad precium pro die et in ratione diei teneantur et debeant esse ad laborandum et in laborerio esse de mane ad sonum campane, qui appellatur marangona et laborare continue usque ad horam tercie et reverti ad sonum campane, que pulsabitur hora competenti in determinacione domini domini potestatis et similiter fiat in hora none et abinde antea usque ad horam, que dicitur marangona, que pulsat de sero, et cuilibet magistro et operario contrafacienti possit dominus vel faciens laborari retinere quartam partem prexi sibi promissi pro hora et in racione diei et quod operarii seu laboratores diurni ad precium et qui etiam appellari possunt vagabundi, scilicet qui paucis diebus stant in una civitate et paucis in alia, non compellantur per aliquos

gastaldiones recedere a laboreriis inceptis occasione quod solvant soldos decem et novem cum dimidio ut intrent suas frataleas, ymo quilibet operarius seu laborator diurnus possit licite in qualibet arte laborare cuilibet habitanti Padue vel in burgis absque eo quod sit in aliqua fratalea. Et ita faciat observari potestas Padue in pena librarum centum pro quolibet et qualibet vice et quod quatuor sapientes eligantur per dominum potestatem et ancianos, qui provideant. quod fulones fiant in civitate Padue vel burgis vel districtu qualitercunque melius fieri potest, ubi possint fullari panni cottidie et continue secundum provisiones eorum et maioris consilii procedatur. Et quod singulis mensibus per dominum potestatem et ancianos eligantur quatuor sapientes viri pro quarterio, qui provideant quod boni panni de lana fiant in civitate et districtu, et provideant omnia et singula utilia pro comuni Padue, ut boni panni de bona lana in civitate Padue et districtu fiant et utilia pro magistris facientibus laborari artem lane. Et predicta fiant ut ars lane in civitate Padue augmentetur per forenses venientes ad civitatem Padue occasione faciendi fieri laborerium lane, et provisiones, que fiunt per dictos sapientes, ponantur ad maius consilium et secundum consilii maioris voluntatem procedatur et fiat.

DOCUMENTO IV.°

[Archivio Notarile di Padova - *Ufficio dell' Aquila - Dazii,* c. 27].

Addita fuerunt infrascripta pacta in millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indictione XII.

Item declaratum fuit quod de infrascriptis mercandiis dacium modo infrascripto exigatur, videlicet de mercandiis, que conducentur de Flandria ad civitatem Padue causa extrahendi de Padua et paduano districtu, solvatur pro qualibet pecia panni Francischi sold. decem parv. et pro qualibet soma de saglis de Urland et de Scoto sol. viginti octo parv. et pro qualibet soma de boldronibus sold. decem parvorum et de omnibus alliis mercandiis denarium unum pro libra valloris.

Item de omnibus mercandiis que conducentur ad civitatem Padue causa conducendi Flandriam den. duos parvorum pro libra, intelligendo omnem somam ponderis libr. quingentarum quinquaginta sex . . . .; et si conducentes dictas mercandias facient fidem daciariis per instrumenta daciariorum illius loci de quo . . . . . . fuerint omni precio earum (*sic*) hiis daciarii civitatis Padue fidem credullam adhibeant et nullo modo somas earum mercandiarum removeri faciant.

Item de pannis qui conducentur in Padua et Paduano districtu pro asumando et vendendo solvatur pro qualibet pecia de Coltrav, de Overso, de Ruthao et de Donadio libr. duas parv.

Item quod nullus barcarollus vel nauta vel aliquis mercator audeat vel presumat cum sua navi vel aliquibus mercimoniis rivare ad aliquam ripam introytum civitatis, nisi ad ripam ubi stant daciarii sub pena perdendi naves et mercimonia.

[*Omissis*].

DOCUMENTO V.°

[R. Archivio di Stato in Venezia. - *Magg. Cons., Novella,* c. 50 r.].

1356-18 Ottobre

Cum previdendum sit per omnem honestum et iustum modum de conducendo populum in Venecias et manifestum sit unicuique quod ars pannorum et ars fustagnorum sunt hee,

que pocius faciunt ad populationem civitatum mundi quam alie et sicut est manifestum ante guerram Ianue laborabatur maxima quantitas pannorum lane et fustagnorum in Veneciis et tam occasione guerre quam in quod fuit elargatum quod panni de omni loco possent navigari cum navigio armato et disarmato intra Culphum et extra Culphum, quod redundat in maximum damnum istius terre et nunc in tempore pacis cum Ianuensibus correcta sit in tantum, quod panni facti in Veneciis possint navigari cum navigio armato et disarmato intra Culphum et extra et aliquis alius pannus non: et propterea hii qui faciebant laborari dictam artem ita sint diminuti de hac terra cum suis laboratoribus et se reduxerunt Paduam ad habitandum in non modicum damnum et sinistrum istius terre, et similiter fiat de arte fustagnorum, volendo super hoc salubriter providere, ut dicte artes pocius fiant hic, quam alibi, vadit pars quod a modo in antea omnes panni lane et fustagni laborati in aliqua terra vel loco nobis non subdito vel eorum districtibus a XXX milliariis citra circum circa, qui conducentur Venecias per quascumque personas debeant solvere de dacio ad tabulam Lombardorum s. V pro libra iuxta valorem eorum, non habentibus dictis officialibus propterea aliquid utilitatis ultra id quod soliti sunt habere. Et si aliquis vel aliqui seu alique inventi fuerint conduxisse de predictis vel aliquo predictorum in Veneciis et non fuerint presentate dicto officio, perdere debeant totum id quod sibi inventum fuerit sic conductum vel tantundem pro valore dictarum rerum. Et si aliquis receperit in domo, volto, vel aliquo alio loco aliquid de predictis, quod non fuerit presentatum, ut dictum est, et dicte res non forent sue proprie, cadant de libr. II parvorum pro quolibet et qualibet vice. Et caput barcharum vel alterius navigii discaricans vel permittens discaricare predicta vel de predictis, si primo non fuerint presentate, ut dicum est, stare debeat tribus oris in uno carcerum inferiorum et debeat perdere barcham vel aliud navilium, cum quo conduxisset dictas res vel rem, ut est dictum, et illa barcha seu aliud navilium omnino comburatur super ripa beccarie pro bono aliorum exemplo. Et non possit fieri gratia de predictis alicui contrafacienti vel aliquo predictorum sub pena duc. M. auri pro quolibet consiliario, cap. et alio ponente vel consentiente partem in contrarium. Et predicta vel aliquod predictorum non possint revocari, nisi per VI consil., III° cap. de XL, XXXV de XL et III partes maioris consilii, intelligendo quod si dicta pars debebit poni ad maius consilium, non possit poni nisi in festo solemni, ut consilium sit bene asemblatum. Et predicta comittantur vicedomino Lombardorum et omnibus officiis, qui habeant licenciam armorum, qui debeant diligenter inquirere et inquiri facere ac circare et circari facere de contrafacientibus, habendo tercium, accusator tercium, si veritas habebitur per eius accusationem et teneatur de credentia et comune tercium. Et teneantur dicti officiales habere apud se bonas personas cognoscentes de pannis et fustagnis, ita quod quum conducentur panni cum fustagnis de Lombardia Venecias, ipsos videri faciant, ne in predictis posite non forent de dictis rebus laboratis in locis predictis pro laboratis in aliis partibus, ut predicta nostra intencio adimpleatur et per aliquem modum minime falsificari possit. Et habeant dicti officiales vicedomini libertatem dandi dictis extimatoribus quid sibi iustum videbitur pro suo labore, intelligendo quod dicti extimatores debeant stimare vallorem dictorum fustagnorum et pannorum conductorum de dictis locis et de stima, quam fecerint, solvantur s. quinque pro libra, ut dictum est. Et ad similem condicionem sint omnes panni et fustagni laborati in locis prefatis, qui irent ad aliquas terras et loca subiecta dominationi, intelligendo illos tamen qui non solvissent dacium in hac terra et si consil. etc. Et predicta cridentur et dicentur per totam presentem guerram et in ultra, donec non fuerint revocata.

DOCUMENTO VI.°

[Biblioteca del Museo Civico di Padova. — *Statuti e privilegi dell' arte della lana* - B. P. 2245 c. 67 sgg.].

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quartadecima, die martis vigesimo quinto mensis octobris, Padue, in palaciis habitacionum infrascripti magnifici domini, presentibus nobile milite domino Manno de Donatis quondam domini Apardi de Florentia, habitante Padue in contrata sancte Agnetis, sapiente viro domino Bartholomeo de Placentinis, legum doctore, quondam domini Rolandi de Parma, habitante Padue in contrata s. Clementis, et nobile viro Francisco de Leone, quondam domini Petri, de contrata sancte Lucie, testibus ad infrascripta rogatis. Magnificus et excelsus dominus Franciscus de Carraria civitatis et districtus Padue etc. pro sacro romano imperio vicarius generalis volens civitatem suam Padue et districtum ad bonum imo optimum statum reformare manutenereque et causam ac materiam prebere, ut ad ipsam civitatem et districtum mercatores homines bone conditionis et ad ipsius reformationem civitatis utiles ad standum laborandumque veniant et inter alios mercatores et homines pro ipsius civitatis reformatione utiliores existant mercatores, magistri et operarii in arte et ministerio lane et pannorum et scientes laborare lanam et pannos et facere ministerium artis lane, statuit, decrevit et ordinavit quod omnes et singuli forenses tam masculi quam femine, qui et que venerint ad habitandum et standum a sexdecim annis citra et de cetero veniant in civitatem Padue et suburbia et in Paduanum districtum ad faciendum et fieri faciendum et laborandum ac laborari faciendum realiter et actu artem seu ministerium lane et pannorum lane et tinctoriam lane pannorum ac laboratores ipsorum puta textores, filerii, filerie, fullatores, garzatores cum suis operariis et laboratores ipsius ministerii lane et circa ministerium lane, donec in ipso ministerio et arte lane et circa ipsum ad queque opera actu laborabunt et laborari faciunt, habeant, gaudeant et fruantur infrascriptis privilegiis, gratiis, immunitatibus, et commodis secundum quod inferius continetur:

Primo quod sint exempti, absoluti et immunes ab omnibus et singulis factionibus gravaminibus, datiis, mutuis, collectis, impositionibus, angariis et perangariis impositis et imponendis, realibus et personalibus aut mixtis per comune Padue vel alicuius ville Paduani districtus. Et in aliquibus predictis et aliquo predictorum non possint seu debeant per aliquos molestari, impediri inquietarive aliqua ratione vel causa.

Item quod possint et debeant omnes lanas et quecumque necessaria et utilia ad opus et ministerium lane et tinctoriam pannorum lane de extra Paduanum districtum conducere undecumque ad civitatem Padue et Paduanum districtum et conduci facere sine aliqua muda, pedagio vel gabella, libere et expedite. Et idem facere possint omnes cives et forenses facientes vel fieri facientes artem et ministerium lane in civitate Padue et districtu. Et quod omnes et singuli undecunque ad civitatem Padue vel districtum conducentes vel conduci facientes lanas et quecumque neccessaria alia ad artem et ministerium lane et tinctoriam pannorum lane, que convertantur in operibus predictis intra civitatem Padue vel districtum, possint huiusmodi conducere vel conduci fecere sine aliquo datio, vel muda, vel pedagio, vel gabella, libere et expedite.

Item quod possint et debeant omnes et singulos pannos quos facerent et fieri facerent Padue vel in Paduano districtu et inibi nequirent, distribuere et expedire seu vendere extra Paduam et Paduanum districtum portare et portari facere sine aliquo datio, pedagio, vel gabella cum bulleta tamen officialis domini ad bullettas vel ad fonticum pannorum in arbitrio

magnifici Domini supradicti. Et hoc idem facere possint omnes cives et forenses et quelibet alia persona facientes et fieri facientes artem et ministerium lane et quelibet persona, que emeret de dictis pannis laboratis in civitate Padue vel districtu.

Item quod possint petere, agere et defendere in iudicio et extra secundum quod possent et possunt cives civitatis Padue ac si sustinerent cuncta onera comunis Padue.

Item quod non possint realiter et personaliter capi aut detineri vel detenti teneri vel conveniri pro aliquibus debitis vel aliquibus decretis et contractibus aut obligationibus, que commisissent ante adventum ipsorum extra civitatem Padue vel districtum. Quod si secus fieret, non valeat, nec teneat de iure vel de facto, sed immediate libere et expedite debeant relaxari et omnis novitas contra ipsos vel eorum aliquem facta debeant integraliter revocari. Et hoc usque ad quinque annos proxime venturos locum habeat. Alia autem tam suprascripta quam infrascripta locum habeant ad beneplacitum domini memorati, salvis et reservatis pactis et conventionibus habitis cum comuni Veneciarum, que, his non obstantibus, habeant roboris firmitatem.

Item quod aliqui mutuatores seu aliqui alii non possint mutuare vel mutuari facere super pannos aliquos, aut lanam aliquam, nec filum lane, super res aliquas necessarias ad artem lane, aliquibus laborantibus vel fileriis vel aliquibus aliis, nisi illis, seu presentibus illis quorum essent dicte lane vel pannos aut fila, scilicet cum licentia et bulleta rectoris et gastaldionum artis lane predicte, nec eas vel ea in pignus accipere sub pena perdendi pecuniam et etiam ultra sub pena soldorum decem parvorum pro quaque libra denariorum mutuatorum.

Item quod discretus vir Franciscus Falconeti de Florentia, rector, et gastaldiones artis lane, qui sunt et pro tempore erunt in civitate Padue, teneantur et debeant mercatoribus magistris, tinctoribus et operariis super predictis omnibus et singulis, si que emergerent questiones, rationem et jus summarium et expeditum reddere et facere sine libelli oblatione et litis contestatione, breviter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, ut expensis et laboribus non graventur.

Item quod si in aliqua causa expediret fidem fieri de aliquibus ex suprascriptis alicui officiali domini vel potestatis Padue, tunc bullete rectoris predicti cum deliberatione videlicet domini Bartholomei de Placentinis, vicarii domini, vel Francisci de Leone, debeat per officiales predictos fides plenaria adhiberi.

Item quod magistri lanarii et operarii artis lane non possint de domibus, ubi habitant per illos, quorum sunt, expelli neque per aliquem alium nisi habentes ius in domibus ipsis vellent eas proprio habitare, tunc eo casu liceat expellere ipsos habitatores de domibus antedictis, huiusmodi privilegio non obstante.

Que omnia et singula supradicta in presenti decreto contenta et qualibet sua parte magnificus dominus predictus rata et firma esse voluit et mandavit inviolabiliter observari et ipsa minime infringi sub pena ad voluntatem ipsius magnifici domini a contrafacientibus auferenda.

In quorum omnium certitudinem pleniorem ac testimonium evidens presens publicum instrumentum scribi per me suum notarium infrascriptum mandavit magnificus dominus antedictus sui pendentis sigilli munimine roborandum.

Ego Nicoletus filius q. Petri de Alexio de Capite Istrie, qui habito in quarterio domi, centenario sancti Nicolai et contrata sancti Petri publicus imperiali auctoritate notarius et supra scripti magnifici Domini scriba, premissa omnia de ipsius magnifici domini mandato scripsi et in publicam formam redegi sub meis signo et nomine consuetis

DOCUMENTO VII.°

[Bibl. Mus. Civ. - *Statuti* cit., c. 70].

Franciscus de Carraria, Padue dominus, etc.
Voglio et comando li infrascripti mei ordini esser per zascauno deligentemente osservadi, delli quali fatta ense publica notificenza et cridè per parte mia.

Prima che nessuna persona terriera, forestiera, de que condition o grado se sia et la quale me sia subdita o non subdita, presuma nè ardisca portare nè far portare, per si, nè per altra interposita persona, nè per atto di mercandare, nè per modo di mercandia, nè anche per suo uso, nè per uso d' altrui dentro la città mia de Pava, nè del Pavan destretto senza mia licentia o de' miei officiali algun panno forestiero de alguna sorta o lana, nè integro, nè a scavezzo, se non panni de grana fina, de colpo o divisadi o grisi, sotto pena de perdere i ditti panni, i quali contra l'ordene e senza licenzia fossero portadi e soldi diese per libra de quello che serà stimado lo panno che se portasse contrabando. Et zaschauno possa accusar et haverà el terzo del contrabando et un terzo della pena pecuniaria, l' altro terzo vada in lo comune de Pava et l' altro terzo in l' arte della lana e serà lo accusadore tenuto in credenza et starasse al suo sagramento, se 'l serà homo de bona fama o altramente con uno testimonio e questo starà in determination del rettore o dei gastaldi de l' arte della lana et che 'l sia perdudo la nave o carro over bestia, suso li quali se portasse el ditto contrabando, et particasse, come è ditto de sopra, per terzo çoè al comun, all'arte della lana et allo accusadore et le cose preditte si habbia luogo, salvo cha se 'l fosse panno lo qual se portasse per transito.

Item che tutti i panni de grana, de colpo o divisadi o grisi, li quali se condurrà dentro de Pava o del Pavan destretto per qualonque atto o per modo de mercandia o per uso altrui, se debbia per quelli, che li condurà, apresentare et far scrivere al datio usado et sea tegnu' de osservare li ordeni dell' arte della lana. Et questo in pena de perdere i ditti panni et de soldi quattro per libra del valore dei panni.

Item se algun saverà che altrui, et sia chi se vuoia, habbia condutto over portado dentro da Pava o dal Pavan destretto algun panno forestiero, el quale sea devedado per lo presente ordene et no el manifestasse, cazirà in quella pena medesima, in la quale incoresse et incorerave colui che condusesse i ditti panni et così serà punido.

Item se ad alguno cimaore fisse portado algun panno a cimare de quilli che s' è devedadi o per altro modo che a soa notizia vegnisse de alguno che havesse contra fatto, el ditto cimaore sea tenudo et debba inquirere et spiare et sapere per ogni modo che sa et che po', donde è sta' partado el ditto panno et chi l' ha condutto contro l' ordene e subito debba manifestarlo al rettore et gastaldi dell' arte della lana, sotto pena d' essere condannato tanto quanto vale el ditto panno e de soldi X per brazzo, segondo che se conten in li statuti et ordeni dell' arte della lana.

Item che quello che è ditto del cimaore se intenda ancho et habbia logo in lo sartore, quando occorrerà che ello andesse a tagiare, overo che alguno ge portasse panni per far tagiare vesta nè lavoriero alcuno, et questo sotto la ditta pena, in la quale incorre el ditto cimaore.

Item che sotto specie de mercandaria nessuno nè terriero ne forestiero non ose, nè presuma de condurre, nè far condurre in Pava, nè in lo Pavan destretto, alguna vesta, nè guarnimento, nè lavoriero alguno da homo né da donna, el quale fosse fatto de panni novi, de que condicion et sorte se voia, sotto pena de perder le ditte veste et lavorieri condutti contra l' ordene et in pena de soldi quattro per libra de zascaun cavo de lavoriero et zascaun possa accusare et haverà el terzo del contrabando et un terzo della pena pecuniaria,

un terzo in lo comun de Pava et un terzo in l'arte della lana: et serà lo accusaore tegnu' in crenza et starasse al so sagramento, se serà homo de bona fama, o altramente con un testimonio. Et questo sarà in determination del rettore et gastaldi dell' arte della lana.

Item che per lo mio poestà de Pava et per i soi zudesi et officiali et per zascaun altro officiale del comun de Pava lo presente mio edicto et ordene debbia inviolabilmente essere osservato, segondo che in quello se conten.

Item che tutti i mei capitanei, officiali, guardie et daciarii deputadi alle porte della città de Pava et de fuora a zascaun mio passo, fortezza et luogo del Pavan destretto in zascaun mio luogo sea tenuto et debbia diligentemente cercare et spiare et introvegnire delle predette cose, sapiendo che elli haverà un terzo della pena pecuniaria, un terzo in lo comun de Pava et un terzo in l' arte della lana, come è ditto de sopra. Et in quanto el se spiasse che per lo passo overo loco, dove i son deputadi, fosse portado el contrabando d'alcuna delle predette cose, i' cazirave in quella pena medesima, in la quale incorresse colui che condusesse o che fesse condurre il contrabando.

Item che tuti i poestè, vicari et capitani del mio Pavan destretto presente o de vegnire debbia con ogni diligentia, cura et sollecitudine servare et far servare questi miei ordeni et questo mio edito novamente fatto et si lo debbia mettere et scrivere intro li altri soi ordeni de Pava che se dà a poestà, vicari et altri officiali azò che illi et zascauno suo successore sempre l'habbia pronto et apparecchiato sotto pena della mia indignatione. Et li mei poestè preditti et vicari debbia personalmente comandare ai paesi sudditi alle poestarie et vicarie che questa mia volontà sea con effetto osservada et mandada ad esecuzione et debbia informare de zò i capitani e guardie deputade ai ditti passi et per il simile debbia informare tutti i suoi sudditi et massimamente cavallari . . . . . et sui famigli che vanno cercando i contrabandi.

Item che i detti mei poestè et vicari presenti et futuri, zascaduna volta che illi entri in rezimento, debbia far pubblicamente cridare in le terre e in li altri loghi usadi delle sue poestarie et vicarie de parola in parola, segondo che fanno cridare alcuna fiera o che scriveno lettere per quella fiera, che sempre si fazza mentione che questo ordine staga fermo et inviolato et sia servado com' è scritto.

Item se occoresse caso che alguno contra l' ordene volesse portare o far portare alguna delle preditte cose contrabando, che i poestè, i vicari in le poesterie et guarde de passi, che i trovasse, sea tenuti et debbia tor sigurtè dai predetti delinquenti per tanto et de tanta summa, quanto importa el contrabando et la pena, di presentarse al rettore et gastaldi dell' arte della lana et comandarghe che i se presente alloro et debbia mandare apresentare al ditto rettore et gastaldi el contrabando trovado et scrivere la qualità et la quantità del contrabando et el fatto come sta, et se i non possesse dar sigurtè de presentarse che illi li mande sotto bona guarda a presentarse col contrabando al ditto rettore et gastaldi dell' arte della lana et scriva similmente la qualità et quantità del contrabando et el fatto ben per ordene, come è ditto di sopra.

Dato in Pava in la mia cancelleria a di ultimo di Febraro MCCC XCIiI, indictione tertia. — Bandinus de Braziis scripsi.

DOCUMENTO VIII.°

[Bibl. Mus. Civ. — *Codex Carrariensis* cit., c 381 v.].

Statuimus et ordinamus quod scaveçatores pannorum mensurent pannos cum passis rotundis de ligno, ita quod ab ambobus capitibus sit una vereta bulata bulla comunis et ita

quod unoquoque passo mensurato ellevent passum. Et quod mensurent pannos ponendo ci mossas simul, ita quod mensurent pannum duplum et pro una spana longe a cimossis ponatur passum mensurando; et quando mensurent testas sive teras de capitibus peciarum, quod non incidant, sed in toto panum scindant per filum absque incisione. Et qui contrafecerit vel qui pannum in stacione invenerit fieri incisum, solvat comuni Padue soldos centum. Et quod aliquis non audeat ponere ad clauduras aliquem pannum forensem nisi de licentia iudicis victualium cum consilio duorum expertorum, an sit bonum quod ponatur ad clauduras vel non, sub pena librarum decem arbitrio domini potestatis. Et quilibet sartor vel cimator, qui predicta sciverit vel scire poterit, denunciare teneatur iudici victualium in pena librarum decem parvorum.

DOCUMENTO IX.°

[Bibliot. Mus. Civ. — *Statuti* cit., c. 69]

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo, indictione tertiadecima, die mercurei XII mensis octobris, Padue, in palaciis habitacionis infrascripti magnifici domini, in camera a quadris, presentibus honorabilibus viris dominis Danielle a Rido legum doctore quondam d. Iohannis de contrata Puthei Vacca, Baldo de Bonafariis de Plombino, in utroque iure licienciato, quondam d. Francisci, referendario ipsius magnifici domini, habitante Padue, in contrata Domi, et Francisco de Benigrado, legum doctore, quondam ser Iohannis civis Paduani de contrata Domi, testibus ad infrascripta vocatis, rogatis et habitis. — Suprascriptum privilegium et indultum concessum per magnificum genitorem eius dominum Padue officio artis lane Padue, prout stat de verbo ad verbum, de sue plenitudine potestatis omnique sua auctoritate, qua fungebatur et fungitur, ac omni modo, iure, via, et forma, quibus melius ed efficacius potuit et potest, retificavit, probavit, laudavit et emologavit presentique indulto laudat, approbat et ratificat, et si opus est, de novo concedit dicto officio artis lane privilegium et gratiam suprascriptam voluitque valere et tenere ac obtinere roboris firmitatem, perinde ac si ipse magnificus dominus illud artis lane officio privilegium indulxisset. Nam paterni monitus cum iustitie et iuris moderatione sunt et potissimum commodum bonumque publicum concernentes, ad eorum observationem invitant filios et quoslibet successores, quo quidem indulto sic attento volens magnificus dominus antedictus quod ab officio artis lane, uti ex informatione honorabilis et sapientis viri d. Iohannis de Porcellinis legum doctoris, patavini civis, rectoris dicti officii artis lane, habuit, fuerit separatum secum unire et totum officium sapere quod est suum, quia res unita in se ipsa est fortior quam dispersa, de sua plenitudine potestatis omnique sua auctoritate, qua fungebatur et fungitur, ac omni iure, via, modo et forma, quibus melius et efficacius fieri potuit atque potest, statuit decrevit et ordinavit ac statuit, decernit et ordinat, nulla exceptione iuris vel facti in contrarium admittenda, quod registrum messetariorum de cetero sit et esse debeat officii artis lane et ad officium ipsius artis spectare et pertinere ac spectet et pertineat pleno iure aliquibus decretis privilegiis ante quam post actis in contrarium loquentibus non obstantibus nec obstare volentibus. Quibus ex certa scientia derogavit derogatumque esse voluit, perinde ac si de ipsis et ipsorum quolibet in derogatione presenti specialis et expressa mentio facta foret. In quorum fidem et certitudinem pleniorem idem magnificus dominus mandavit de premissis per me, suum protoscribam, infrascriptum debere confici publicum instrumentum suique pendentis sigilli munimine corroborandum.

Ego Nicolettus, filius q. Petri de Alexio, qui habito Padue in quarterio Domi, cente-

nario s. Nicolai et contrata Putei Mendosi, publicus imperiali authoritate not. et suprascripti mag. domini prothoscriba, premissa de ipsius mag. domini mandato scripsi et in publicam formam redegi et sub meo signo et nomine consuetis subscripsi.

DOCUMENTO X.°

[Arch. Notar. di Padova. — *Istrumenti di* BANDINO de' BRAZZI, IV°, 437].

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo nonagesimonono, indictione septima, die Iovis secundo mensis Iannarii, super alodia artis lane et Padue in contrata sancti Martini.

Constat et est verum frataleam lanariorum civitatis Padue ac artem lane et homines, qui sunt membrum honorabile et pars egregie civitatis, de suis propriis facultatibus atque bonis de novo construxisse, fundasse, erexisse ac edificasse garzarias et stationes garzariarum positas et sitas in dicta civitate Padue et contrata sancti Martini ex opposito hospicii bovis non sine gravibus sumptibus dicte artis et dictorum hominum, utpote quod unaquaque singularis persona habilis dicte artis et potissinum infrascripti participantes de expensis predictis contribuerunt, dederunt et errogaverunt ad fabricam constructionem et erectionem garçariarum ipsarum stationum et circum adiacentium omnes et singulas infrascriptas pecuniarum summas, secundum quod uniuscuiusque possibilitas passa est. Que quidem stationes, edes et garçarie usufructuari, teneri, haberi et possideri debent per ipsam artem et frataleam lanariorum, quibus ut uti debet et gaudere, verum cedant et sint commodum, dumtaxat eorum quantum est pro affictu et redditu earum exinde sequendo et inter eos propotionabiliter dividendo, qui ad ipsam expensam contribuisse noscuntur, cumque equum sit et consentaneum rationi ut unicuique caveatur et assecuret quilibet ad memoriam posterorum de eo quod ad ipsarum garçariarum, stationum et edium fabricam contulit et quale emolumentum consequatur exinde, ne irremuneratum reliquatur quod est conscio teste laudabili, idcirco in pleno et generali capitulo fratalee lanariorum et artis lane de Padua et confratrum et hominum eius preconis monitu et citatione preambulo more et loco solitis in unum convocato et congregato, in quo quidem capitulo interfuerunt nobilis et sapiens vir dominus Columbanus de Placentia, rector dicte artis, ac * * * * * gastaldiones dicte artis, nec non ex ipsis fratribus et hominibus dicte artis et fratalee habentibus vocem in capitulo numero qui sunt plus quam due partes dictorum hominum et confratrum dicte artis et fratallee et totam ipsam artem et fratalleam rapresentantium, arrengato solempniter per ipsum dominum rectorem in ipso capitulo de infrascripto sindico constituendo et creando ad omnia et singula infrascripta, et demum facto partito ad busolos cum ballotis, assentientibus omnibus, tamen exceptis * * * * * a voluntate plurium declinantibus, ipse dominus rector, gastaldiones et homines in dicto capitulo congregati pro maiore parte ut supra concordes omni iure, via, modo et forma, quibus melius et efficacius potuerunt et possunt, bonam fidem agnoscentes, fecerunt, constituerunt, exaudiverunt et ordinaverunt prudentem virum * * * * * *, ibi presentem et omnis mandati huiusmodi sponte suscipientem, suum et dicte fratalee ac artis et hominum eius certum et verum nuncium, missum, actorem, negociorum gestorem et legitimum et specialem sindicum et procuratorem et quidquid magis melius et amplius dici, conferi et esse potuit, specialiter ad nominatim comparendum pro eis et eorum nomine coram dicto domino * * * * * rectore et gastaldionibus presentibus et futuris in iudicium vel extra indicium ad dicendun et confitendum ipsos infrascriptos omnes et singulos et eorum quemlibet de suis propriis pecuniis posuisse et erogasse pro fabrica et fundatione dictarum garçariarum stationumque et edium ipsarum

pecuniarum quantitates infrascriptas, que unicuique et ad nomen uniuscuiusque sunt descripte et ad constituendum se sindicario nomine dicte artis ac fratalee et hominum eius ac ipsam artem debitricem et debitores dictorum omnium infrascriptorum in dictis summis pro eorum cautione et cautela, qui denarii semper et perpetuo debeant remanere et esse in ipsa arte et fabrica ipsius artis modo predicto nec unquam creditoribus eis restitui nisi procederet de bene placito dicte artis; verum pro ipsorum remuneratione et profectu habeant et habere debeant dicti creditores anno singulo proporcionaliter pro rata denariorum suorum atque percipere affictum de affictu, quo ipse stationes garzariarum locabuntur et affictabuntur. Et hoc usque quo dicti denarii incorporati remanserint dicte arti, prout sunt ad presens, verum extincto debito sit extracta etiam prestacio dicti affictus. Liceat autem unicuique personarum creditorum ius sibi competens contra ipsam artem in dictis summis quocumque profectu ac....... sequendo...... prudentibus ab eisdem vendere donare et cuique lanariorum dumtaxat voluerit alio titulo alienare et transferre et pro predictis et eorum quolibet ipsam artem ac dictas gazzarias et bona omnia dicte artis, mobilia et immobilia, presentia et futura, dictis infrascriptis creditoribus obligandum et exinde instrumentum et instrumenta unum aut plura et tot quot sunt nomina creditorum faciendum, rogandum et celebrandum in iudicio vel extra iudicium scribi ac fieri rogari et celebrari faciendum, ac omnibus preciis, provisionibus, obligacionibus, renunciationibus, penarum adiccionibus solempuitatibus et clausulis, preceptis et gravaminibus ac iuratoriis caucionibus, que in huiusmodi sumtibus, que in contractibus de iure aut de consuetudine requiruntur, et aliis etiam quibuscunque novis clausulis, capitulis et cautelis, que dicto sindico et procuratoribus videbuntur. et generaliter ad omnia alia et singula agendum, dicendum, faciendum, procurandum, promittendum et executioni mandandum, que merita negociorum exigunt et requirunt et que in predictis et circa ea fuerint necessaria, utilia et oportuna et que ipsi omnesmet (*sic*) constituentes ac ipsa ars et fratalea facere possent, si ad unumquemque actum personaliter adessent, dantes et concedentes dicto suo sindico et procuratore plenum, liberum et generale mandatum ac etiam speciale, ubi exigitur, cum plena, libera, generali et speciali administratione et potestate, etiam si talia maiora vel groviora forent et prorsus .... que mandatum exigerent speciale, et promictentes ipsi constituentes mihi Antonio a Dominabus notario infrascripto, tanquam publice persone stipulanti et accipienti nomine et vice omnium et singulorum, quorum interest vel poterit interesse, sic scriptum firmum, ratum, gratum habere, tenere, attendere et observare quicquid per ipsum suum sindicum et procuratorem factum gestum et procuratum fuerit in predictis et circa ea ac in dependentibus et conveniens ab eis eorum quolibet et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa sub ipotheca et obligatione omnium bonorum dicte artis mobilium et immobilium presentium et futurorum.

Nomina dictorum creditorum cum sumis pecuniarum quas ad dictam fabricam contulerunt sunt infrascripta :

Ser Domeneginus olim ser Prandi de Descalciis de contrata sancti Leonardi lib.*****
Ser Iacobus Manzonus q.**** de contrata s Iohannis a navibus intra portam lib.*****
Et sic de singulis fiat.

DOCUMENTO XI.°

[Arch. Notarile di Padova — *Imbr. del not.* MARCO DE' GUARNARINI, Vol. unico, c. 113 segg.].

Donacio logie cum puteo a garzariis

In Christi nomine, amen. Anno ab eiusdem nativitate millesimo trecentesimo nonagesimo nono. indictione septima, die dominico vigesimo secundo mensis Iunii, Padue, sub podiolis inferioribus a puteo a latere coquine palaciorum habitacionis magnifici domini Padue infrascripti,

presentibus honorabilibus et sapientibus viris magistris Nicolao de Fano quondam magistri Iacobi phisici habitatore Padue in contrata sancti Clementis et Iacobo a Sancto, filio magistri Bartholomei a Croxaria. phisicis doctoratis, et domino Columbano quondam Egidii de Placencia, rectore artis lane civitatis Padue, de contrata Sancti Lunardi***** testibus ad hoc vocatis habitis et aliis. Ibique magnificus et potens dominus dominus Franciscus de Carraria, Carrarie dux et comes Anguilarie ac civitatis Padue et districtus et dominus et capitaneus generalis, natus olim recolende memorie magnifici et excelsi domini domini Francisci Senioris de Carraria, de sue plenitudine potestatis, qua fungitur et fungebatur, etiam sibi atribute per comune Padue ex forma statuti dicti comunis Padue, cuius statuti tenor sequitur infrascriptus de verbo ad verbum, videlicet: Millesimotrecentesimononagesimo, indictione tercia decima, die vigesimo septimo mensis Augusti, potestate nobili milite domino Rizardo de sancto Bonifacio, comite Verone civitatis, Padue potestate etc., ac omni modo, iure, via et forma, quibus melius et efficacius potuit atque potest, iure tituloque pure, mere, simplicis et irrevocabilis donationis, que dicitur inter vivos, que revocari non possit aliqua ingratitudine vel offensa magna vel parva aut quod foret immensa et non esset actis legiptime insinuata coram preside vel pretore vel quod excedentur sumam quingentorum aureorum, quod si concederet, ex nunc prout ex tunc facit tot donationes quot quelibet ipsarum per se dictam summam legitimam non excedat aut quacumque alia ratione vel causa, renuncians legi *sancimus* et legi *si quis argertu* (sic) codice de donationibus et omnibus aliis legibus iuribus et statutis de hac materia donationum et insinuacionum earum loquentibus in contrarium, donavit, transtulit, cessit, tradidit atque mandavit arti lane civitatis Padue et artificibus et fratalee lanariorum dicte civitatis Padue, et michi Marcho de Guarnarinis notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dictorum artis et fratalee lanariorum ac rectoris et gastaldionum dicte artis lane civitatis Padue presentium et futurorum et pro eis reverenter acceptanti logiam de muro a tribus lateribus soloratam, copertam de cupis, positam Padue intra garzarias novas de contracta sancti Martini prope hospicium bovis mediante via comuni, qua itur ad portellum Iohannis Francisci Galmarelle seu Fallarotti, cui logie cum uno puteo murato, choeret a duabus partibus iura dictarum garzariarum, ab allia via comunis et ab allia parte Beuedictus q. ser Marchexini garzatoris et forte dicte logie et puteo sunt alie et plures choherencie veriores. In qua et sub qua logia reddebatur et ad presens redditur ius lanariis et personis dicte artis per rectorem et gastaldiones dicte artis lane. Ea vero racione et forma ut admodo dicta ars lane, rector et gastaldiones et fratalea lanariorum et successores eorum in dicta arte debeant et possint dictam logiam et puteum de subtus et de supra habere, tenere, possidere. usufructare et ius reddere in dicta arte et eius ocasione et omnem suam utilitatem, commoditatem et voluntatem ex eis facere sine conditione, molestia et repetitione prefati magnifici domini donatoris et suorum heredum et comunis Padue et cuiuscumque alterius persone cum accessibus, ingressibus, introitibus et exitibus viis, andiis, amplis et capulis, adiecenciis et pertinenciis inferioribus et superioribus, servitutibus et aque et aquarum ductibus, stilicidiis, usibus et requisitionibus, et cum universo iure, usu et actione reali et personali, utili et directo, tacito et expresso, quod, quem et quam dicta logia et puteus intra infra et supra se habent ac ipsis rebus donatis et ipsi domino donatori pro eis et earum occasione quoquo modo spectantibus et pertinentibus, dans, cedens et mandans dictis arti et fratale lanariorum ac rectori et gastaldionibus eius et michi notario infrascripto, ut publice persone pro ipsis stipulanti, presenti et recipienti omnia, sua iura omnesque suas actiones, rationes et persecutiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas, ypotecarias et mixtas, pretorias et civiles, quem, quas, quantas et qualia prefactus magnificus dominus donator habet, habebat et habere poterat et videbatur quoquo modo in dictis logia et puteo.

Constituens dictam artem lane et dictos eius rectorem et gastaldiones ac frataleam et me notarium infrascriptum ut publicam personam, nomine et vice premissorum et pro ipsis arte et fratalea et eorum successorum recipientem donationis procuratores in rem suam et ponens eos et eas in locum suum, ita ut deinceps dicte ars et fratalea ac earum rector et gastaldiones presentes et futuri in dicta arte possint agere, placitare, causari, petere. convenire, exigere et experiri ac eas res logiam et puteum sic et se in eis defendere et tueri et demum omnia facere in omnibus et contra omnes tam in agendo quam in defendendo ocasione et pretextu predictarum rerum donatarum logie et putei, prout sicud et quemadmodum prefatus magnificus dominus donator ante hanc donationem facere poterat, dicens et asserens prefactus magnificus dominus donator se predictam logiam et puteum donatum nemini dedisse, donasse, permutasse, alienasse et obligasse vel modo aliquo obnoxiasse in toto vel in parte nisi nunc dictis donatariis modo et forma predictis ; quod si secus factum fore reperiretur, promisit dictos donatarios indemnes conservare in vacuam, liberam et expeditam tenutam predictorum inducere et inductos manutenere et conservare omnibus suis periculis et expensis Que omnia et singula in presenti contractu donationis contenta prefactus dominus donator promisit rata, grata, perpetuo firma habere, tenere, attendere et observare et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena dupli damni interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. Renuncians super hec feriis, diebus feriatis, statutis, provisionibus, reformationibus. et ordinamentis consiliorum comunis Padue factis et fiendis, remedio appellationis, supplicationis et nullitatis, in integrum restitutionis beneficio et omni alio suo iure per pactum expressum.

DOCUMENTO XII.°

[Archivio Notarile di Padova. — *Liber VI instrumentorum* Bandini de Brazzis c. 214].

Franciscus de Carraria, Carrarie dux et comes Anguillarie, civitatis et districtus Padue dominus et capitaneus generalis Acta fuerunt premissa omnia et singulà in civitate Padue, in palatiis habitacionum prefati magnifici domini, in camara Lucretia, presentibus spectabilibus ac egregiis et sapientibus viris domino Michaele de Rabatha, milite, filio quondam nobilis viri Anthonii de Rabatha de contrata sancti Nicolai. domino Francisco de Buzacharinis, milite, filio egregii et generosi militis domini Arichoani de Buzacharinis, patavi, de contrata sancti Urbani, domino Morando comite de Purciliis, filio quondam egregii viri domini Gueceli comitis de Purciliis de contrata sancti Iohannis a navibus intra portam, domino Benedicto de Senis, legum doctore et prefati magnifici domini Padue vicario. filio quondam magistri Marchi phisici de Girlandis, de contrata Domi, domino Daniele de Rido, legum doctore, filio quondam domini Iohannis a Rido, de contrata Pontiscurvi, domino Iohanne de Porcelinis, legum doctore. filio quondam ser Umberti Porcelini, de contrata sancti Petri. domino Francisco de Beningradu, legum doctore, filio quondam Iohannis de Beningradu de contrata Domi, Luca et Paulo fratribus de Leone, filiis quondam egregii viri Chechi de Leone de contrata sancte Lucie, domino Henrico de Gallis, licenciato in iure civili, filio providi viri Uliverii Galeti de contrata Domi predicta, et domino Baldo de Bonafaris de Plombino, in utroque iure licenciato, prefati magnifici domini, referendario. filio quondam Francisci de Bonafaris de contrata Domi prefata, omnibus civitatis Padue habitatoribus et prefati magnifici domini consiliariis, testibus vocatis et rogatis et aliis.

Currente anno nativitatis dominice M° III^{e} LXXXXV, iudicione III^{a}, die veneris XVIII mensis Iunii.

Sedula me civitatis me (*sic*) Padue, cuius deo anuente moderamen assumpsi, cura solicitat, ut et civium tranquillitas inconcussa perseveret et artium honestarum incrementa proficiant, quorum quidem alterum plurimum alit et fovet, si iusticie inviolato tenore via litigiis absidatur, alterum, si, rescissa doli materia, fructum quisque laboris sui imminute senciat respondere. Cum enim inter mecanicas artes, que precipue infirmitati patrocinantur humane, panificina negociatio honorem (1) habeat singularem, eo vigilantia maiore eius est integritati studendum, quo et decorem et necessitatem videtur civitati abundantius paritura. Proinde societate draperiorum seu scapiciatorum ipsius civitatis mee Padue vendentium pannos ad scapitium seu retaleum humili ac laudabili supplicatione poscente ut pro decidendis litibus cognoscendisque singulorum iuribus, ne quis fraudibus locus pateat et sua recte negotiantibus quies inturbata permaneat, quosdam eorum ordines et statuta, ut patet inferius, quibus unanimiter consenserunt et ea sibi indulgeri suppliciter postularunt, de speciali gratia ratificarem, aprobarem et mea auctoritate, decreto interposito, confirmarem, cernens dictam suplicationem esse laudabilem et ad augmentum dicte artis seu negotiationis ipsorumque suplicantium concordiam pertinere, premissorum consideratione permotus volens gratiam facere specialem universitati predicte mercatorum et scapiciatorum seu negociatorum pannorum dicte mee Patave civitatis, infrascripta sibi de gratia, ut supra, postulancium indulgeri, prout eorum supplex petitio continebat, de mee plenitudine potestatis ac omni mea auctoritate, qua fungor, omnique iure, via, modo et forma, quibus melius et efficacius possim, statuo, decerno, iubeo, volo, mando et ordino, nulla exceptione iuris vel facti in contrarium admitenda, ac eisdem indulgeo.

Primo (2) quod cum per collegium iudicum civitatis Padue dentur seu decernantur ad brevia iuxta morem suum in palacio comunis Padue, ubi ius redditur, inter alia eorum officia tres dischi seu banchi videlicet bovis, cervi et leopardi, ideo dicta universitas fratalea et mercatores predicti possint et valeant legitime ac eis liceat unum ex dictis dischis sive banchis, quem ipsi vel eorum pars maior eligere voluerint, singulis quattuor mensibus vel etiam continuo, si dicte fratalee et universitati libuerit, ad unum ex dictis tribus officiis seu banchis perseverare et continuare ac esse et stare. Et quod iudex, quem sorte seu nomine suo proprio tetigerit bancus seu discus ex dictis tribus per dictam universitatem et frataleam elligendus aut alius surrogandus loco dicti iudicis secundum formam statutorum comunis Padue, teneatur et debeat ipsis mercatoribus ac universitati et fratalee presentibus et futuris petentibus (3) ius ab eo et sponte ire volentibus ad iudicem antedictum contra quoscumque

---

(1) Nell'atto stesso a. c. 202 si legge: *post agriculturam*, trascritto anche nel presente e poi soppresso.

(2) Ivi, c. 202 sgg., sono aggiunti i due capitoli seguenti:

Primo quod dicta universitas scapiciatorum seu negociatorum de Padua sit et esse intelligatur fratallea et universitas legitima et aprobata gaudeatque ac gaudere possit et debeat cunctis privilegiis et commodis statutorum et ordinamentorum civitatis et comunis Padue, quibus funguntur et gaudent alie fratalee civitatis Padue.

Item quod homines dicte universitatis et fratalee pro gubernatione et reformatione dicte fratalee possint et valeant sibi eligere et constituere sindicos, gastaldiones et rectores per quos dicta fratalea regatur et gubernetur et sibi et inter se leges, statuta et ordinamenta componere, ac sibi penas et mulctas indicere prout et secundum quod faciunt alie artes et fratalee civitatis Padue. Ita tamen quod dicte mulcte seu pene summa quatraginta soldorum non excedant. [Cfr. ivi c. 209 r.].

(3) A. c. 203 r.: contra quoscumque suos debitores ex causa dictorum mercantiarum scilicet venditionis pannorum et pignolatorum et omnium et singulorum dependentium et conexorum ab eis. Et converso etc.

suos debitores reddere et facere iuris et iustitie complementum occasione venditionis pannorum facte per ipsos mercatores seu scapiciatores ac omnium dependentium et connexorum ab ipsa venditione. Et e converso reddere debeat ius contra ipsos adversariis ipsorum mercatorum seu scapiciatorum dicta de causa. Si autem ipsi scapiciatores venderent aliquam peciam pannorum integram alicui forensi que exportaretur, fiat messetaria de ea vel de eis.

Item quod dicti mercatores universitas et fratalea possint et valeant elligere, deputare, instituere, confirmare et cassare prout volent duos notarios sibi gratos qui sint de matricula notariorum et quo ad ipsum officium exercendum suficiat eis esse in dicta matricula. Qui notarii continùo ad dictum bancum elligendum per ipsos mercatores et frataleam stent firmi et acta, cetulas, confessiones et alias quascumque scripturas generis cuiusvis ipsorum mercatorum et aliorum quorumcumque ad ipsum bancum et officium declinantium ex causa predicta scribant et officium ipsum exerceant. Et quandocumque videatur ipsis fratalee et universitati vel eorum parti maiori, possint et valeant alium vel alios notarios surrogare (1).

Item quod dictus iudex per ipsos mercatores ac dictam universitatem et frataleam elligendus et ad unum dictorum trium officiorum deputandus teneatur et debeat reddere ac reddat ius eisdem mercatoribus ac fratalee et universitati iuxta consuetudinem elapsis temporibus observatam et prout inferius continetur.

Et primo quod dictus iudex elligendus et supra teneatur et debeat singulis diebus sedere ad bancum et officium ipsum ad ius reddendum universitati et mercatoribus ipsis, non obstantibus feriis que ex forma statutorum comunis Padue servantur in palatio, verum per ipsum iudicem et mercatores ferie et festivitates ille serventur, que per eos iuxta eorum antiquam consuetudinem solite sunt servari aut que per ipsos servari statuentur imposterum.

Item quod ulli persone citate vel requisite personaliter vel cridate ad domum sue habitationis, sive in civitate Padue habitaverit, sive extra, venienti ad confitendum debitum, ad quod teneretur, non possit assignari terminus ad solvendum prolixior diebus decem, nisi processerit de beneplacito creditoris.

Item si quis debitor pignoratus fuerit ad alicuius ipsorum mercatorum instantiam, primo per voluntatem et postea per vim non possit debitor ipse petere revocari vel facere revocari pignus acceptum et si expensas solvere voluerit sub pretextu vel colore accipiendi aliquem terminum ad solvendum, sed statim ad ipsius pignoris venditionem iuris remediis procedatur.

Item quod si contingat aliquem debitorem vetare pignus sibi petitum per voluntatem seu voluntarie possit et debeat statim ipso iure et facto per vim pignorari et de suis bonis tenuta et pignus accipi. Et pignus ipsum per vim acceptum statim possit et debeat conduci et poni in forciam et manibus creditoris secundum consuetudines in favorem ipsorum mercatorum in preteritum observatas, nullis in hoc obstantibus statutis palacii seu comunis Padue.

Item quod precepta ad eorum petitionem factam ac cetule sue sive voluntarie sive per vim aut ad detinendum facte durent et durare debeant duos mensibus continuis (*sic*) connumerandis a die qua facte et facta fuerint.

Item quod omnia pignora de bonis debitorum suorum ad ipsorum mercatorum et cuiuslibet ipsorum petitionem accepta, factis tribus incantibus et citatis his, quibus accepta fuerint, possint et valeant ac debeant plus offerenti et danti dari et vendi. Et quod hi, quibus dicta pignora accepta fuissent, habeant terminum quinque dierum ad exigendum illa, si fuerint mobilia, si vero fuerint immobilia tunc ipse debitor et quilibet alius usque

---

(1) A. c. 203 r. agg.: *eandem auctoritatem et privilegium habituros quod et quam habebant et habent.*

ad duos menses in suis iuribus audiatur. Quibus quidem terminis elapsis dicta pignora iuxta consuetudines hactenus eis servatas non possint ullatenus revocari, repeti vel advocari pro dotibus nec aliqua ratione vel causa, iure aut modo per aliquem, qui putaret sua interesse vel interfuisse, vel qui pretenderet seu allegaret dicta pignora ad eos spectare. Et non obstante aliqua exceptione, que in contrarium dici vel pretendi posset, omne ius pignoris ipsius et ipsum pignus dictis terminis elapsis in ipsum emptorem vel emptores ipso iure et facto transferatur et translatum esse intelligatur et sit.

Item quod ad dictum officium sive banchum elligendum per eos nulli alii reddatur ius nisi dictis mercatoribus, secundum presentes ordines et statuta, nisi ille talis esset in fratalea et universitate mercatorum ipsorum.

Item quod quilibet qui volet tenere stationem scapiciarie, teneatur et debeat intrare frataleam scapiciatorum et mercatorum ipsorum secundum formam statutorum comunis Padue usque ad quinque dies postquam inceperit ipsam stationem tenere et sibi denunciatum fuerit. Verum unicuique lanario liceat impune in garçariis nec non in domibus ac stationibus suis, et extra civitatem, in nundinis et foris publicis vendere ad scapicium de pannis suis propriis, utpote per eum seu ia sua statione factis. De alienis autem pannis, factis per alios lanarios nullus lanarius possit emere pro vendendo ipsos pannos emptos ad scapicium, et hoc in pena librarum decem parvorum pro unoquoque contrafaciente huic capitulo et cuilibet eius parti et pro vice qualibet qua contrafecerit, cuius pene medietas aplicetur comuni Padue et alia medietas denuncianti. Et stetur sacramento ipsius denunciantis, si fuerit homo bone fame, in arbitrio dicti iudicis et unius ex gastaldionibus ipsius fratalee et universitatis, vel aliter cum uno teste.

Item quod coram dicto iudice reddituro ius mercatoribus ipsis aut ad ipsum discum, ubi eis ius reddetur, non possit venire vel comparere iudex aliquis, procurator vel advocatus vel alia quevis persona occasione alicuius scripture producende vel exceptionis vel contradicionis opponende, pro aliquo vel in favorem alicuius vel pro patrocinio aliqualiter cuiquam prestando in pena librarum decem parvorum comuni Padue componenda.

Item quod credatur et credi debeat libro seu libris ipsorum mercatorum usque ad summam librarum decem parvorum. Et usque ad XXV libras credatur ei cum sacramento et uno teste: abinde vero super fiat mercatoribus ipsis ius et iustitia secundum iuris comunis dispositionem. De tempore autem credatur libris eorum per tempus et de tempore trium annorum (1).

---

(1) Nell' atto a c. 202 sgg. i capitoli XI e XIII sono modificati nel modo seguente:
XIII. Item quod quilibet qui volet tenere stationem scapiciarie vel vendere pannos aut pignolatos ad scappicium, quos ab aliis emerint causa scappiciandi aut vendendi ad minutum, teneatur et debeat intrare frataleam scapiciatorum et mercatorum ipsorum usque ad quinque dies postquam inceperit ipsum misterium exercere et sibi denunciatum fuerit, in pena librarum decem parvorum pro unoquoque contrafaciente et vice qualibet, qua contrafecerit, cuius pene medietas applicetur comuni Padue et alia medietas denuncianti. Et stetur sacramento dicti denunciantis, si fuerit homo bone fame, in arbitrio dicti iudicis et unius ex gastaldionibus dicte universitatis et fratalee vel aliter cum uno teste. Et cognitio veri spectet ad iudicem ipsum.

XIIII. Item quod quilibet vendens pannos aut pignolatos ad scapitium, qui sit de fratalea scapiciatorum, teneatur et debeat ire ad ius petendum ad dictum discum et officium deputandum et elligendum, ut supra, et non alibi in pena predicta, modo et forma predictis comitenda et exigenda.

XV. Item quod quilibet, qui emeret pannos aut pignolatos, qui non essent de suis propriis, ut pote per eum seu in sua statione factis, pro scapiciando seu vendendo ad minutum sive ad scapicium teneatur intrare dictam frataleam mercatorum seu scapiciatorum antequam incipiat scapiciare seu vendere ad minutum in pena predicta, modo et forma predicta committenda et exigenda.

Il cap. XVI corrisponde al cap. XII del testo qui pubblicato.

Item quod quilibet debitor sive reus sive personaliter citatus vel bis cridatus ad domum non comparens et qui contumax fuerit, poni debeat ad librum seu forbaniri in libro ipsius officii faciendo seu instituendo per notarium ipsius officii. In quo libro stare debeat forbannitus duobus mensibus et non ultra et nullus forbanitus possit aliquid allegare, excipere vel oponere durante forbanicione, nisi prius solvat debitum. Ipsorum autem duorum mensium termino elapso, conveniri possit ipse forbanitus realiter et personaliter. Et non possit nec debeat audiri aliqua ratio vel ius suum secundum consuetudines mercatorum ipsorum forbanicione ipsa durante.

Item quod secundum consuetudines veteres ipsorum mercatorum nullus eorum debitor a soldis XL parvorum supra possit aut permitatur cedere bonis (1).

Item quamdiu iudex ipse ad bancum sederit ante vel post sonum prime vel secunde aut III[e] campanelle de palatio, sive ante terciam vel post nonam, ea hora qua sederit intelligatur esse et sit iuridica quantum ad scapiciatores et mercatores prefatos (2).

Item quod gastaldiones creati per frataleam ipsam dictorum mercatorum et scapiciatorum presentes et futuri possint et debeant mitere executioni quicquid fuerit expediens pro dicta arte et fratalea et quemlibet contrafacientem dicti gastaldiones possint multare et punire usque ad ad soldos XX parvorum pro quolibet et vice qualibet contrafacta aplicanda dicte fratalee. Et ad predicta executioni mandanda iudex deputatus ad ius reddendum, ut supra, teneatur et debeat dictis gastaldionibus seu nunciis suis prestare et dare auxilium consilium. Ex hoc tantum non preiudicando primo capitulo quod in fine sui facit mencionem de volentibus tamen ire ad ius coram dicto iudice et cetera; volentes autem ire ad dictum iudicem ad ius petendum, non teneantur subire ullas expensas illius iudicis dicti officii.

Nullis obstantibus in premissis vel aliquo premissorum statutis, reformacionibus, provisionibus et ordinamentis quibuslibet comunis Padue et collegii iudicum et fratalee notariorum ipsius civitatis Padue generalibus vel specialibus, factis et fiendis, nec aliquibus aliis statutis, iuribus, et exceptionibus tam iuris quam facti, tacitis vel expressis, aut consuetudinibus aliquibus loquentibus in contrarium quibus vel eorum seu earum aliqua vel aliquo contra presens decretum et que sequetur ex eo dici vel fieri posset ullo modo. Quibus omnibus et singulis in quantum huic decreto vel alicui eius parti contradicerent idem illustris et magnificus dominus ex nunc prout ex tunc derogavit et voluit in hac parte esse totaliter derogatum proinde ac si de eis et eorum quolibet in derogatione presenti de verbo ad verbum specialis et expressa mentio facta foret, volens ac iubens decernens valida esse et efficacia et firma omnia et singula vigore presentis decreti dicenda, gerenda, exercenda et facienda. Quibus omnibus et singulis pro eorum validatione et robore ex nunc prout ex tunc meam et comunis Padue autoritatem interpono pariter et decretum. De uberioris quoque mee gratie dono et plenitudine potestatis mando et vollo hoc meum privilegium, gratiam et indultum debere proprio in futurum per quoscumque meos et comunis Padue presentes et futuros potestates, rectores et officiales et alias singulares personas cuiusvis status prominentie aut dignitatis ipsis fratalee ac universitati et

---

XVII. Item quod credatur libro mercatorum de quacumque summa et de quocumque tempore et secundum tamen qualitatem mercatoris et plus et minus ad beneplacitum volluntatis iudicis ipsius deputati ad ius reddendum cum duobus mercatoribus artis ipsius, quos possit et debeat iuxta se eligere sibi gratos.

(1) A carte 208 v. a questo capitolo fu apposta una postilla marginale, poi tagliata: *fiat secundum formam statutorum artis lane.*

(2) Nell' atto a c. 202 sgg. il presente capitolo non è riportato; così pure a c. 211 v. Altre piccole variazioni si incontrano fra le varie redazioni degli atti, ma non hanno importanza alcuna.

mercatoribus et scapiciatoribus presentibus et futuris inviolabiliter observari et nil contra ipsum attentari vel exquiri et quominus validum et firmum ac valida et firma sint queque vigore ipsius sub mee gratie indignationis incursu vel aliter sub pena meo arbitrio a quolibet contrafaciente irremisibiliter auferenda.

Ego Bandinus notarius domini scripsi.

DOCUMENTO XIII.

(Arch. Mus. Civ. - *Famiglie private*, *Lion.* vol. I, n. 53).

In Christi nomine . Amen . Anno a navitate eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo nono, indictione septima, die veneris decimonono mensis decembris, Padue, in palaciis habitationum infrascripti illustri principis et magnifici domini sub podiolis inferioribus penes camera Lucrecie, presentibus egregiis et honorabilibus viris domino Henrico de Gallis, licenciato in iure civili, filio ser Uliverii de Gallis de contrata domi, Iohanne Parisino quondam domini Mediicomitis de contrata sancti Nicolai, Bartholomeo ab Armis quondam Antonii, de contrata santi Iohannis a navibus ab intra sive domi, et Bernardo de Castrobaldo quondam Cenonis, de contrata Sarasinesche, civibus et habitatoribus Padue, testibus rogatis et ad hoc specialiter convocatis et aliis. Illustris princeps et magnificus et excelsus dominus dominus Franciscus de Cararia, Cararie dux et comes Anguillarie, civitatis et districtus Padue dominus et capitaneus generalis, recta mentis meditatione considerans reipublice presidentium interesse non solum civium numero civitatem fore frequentem, verum etiam inveniri edificiorum constructione decorum, quia tunc civitatis amplitudo monstratur, cum habitationum series reperitur accomoda. Et propterea ne qua parte suo expers decore compareat libenter indulgens edificandi postulantibus facultatem et his potissimum qui construunt, unde non solum ornatur civitas, sed etiam vite usibus opportuna reddatur et utilis, ex hocque volens nobili viro Paulo de Leone quondam nobilis viri domini Chechi de Leone, honorabili civi patavo, de contrata sancte Lucie, et honorabili ac circumspecto viro Iohanni a Savonarola quondam ser Michaelis, civi Padue, de contrata sancte Lucie, edificare volentibus fullos pannorum et purgos seu fullanoriam ac purgatoriam stationem et alia forte edificia ad humane vite usum utilia gratiam facere, in suis bonis et laudabilibus propositis adiuvare, de sue plenitudine potestatis et omni sua autoritate, qua fungebatur et fungitur, et presertim ex attributa sibi potestate bailia et arbitrio per statuta Patave civitatis et maxime ex forma statuti positi in primo libro voluminis statutorum comunis Padue sub rubrica; de iurisdictione bailia et arbitrio dicti magnifici domini, quod incipit: Millesimo trecentesimo nonagesimo, indictione terciadecima, die vigesimo septimo mensis Augusti, potestate nobile et egregio milite domino Riçardo de sancto Bonifacio, comite Verone, civitatis Padue potestate. Ad honorem et reverentiam sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus sancti etc. In quo quidem statuto effectualiter continetur ipsum magnificum dominum bailiam, arbitrium et potestatem habere, bona, havere, iura et iurisdictiones, terras et loca civitatis Padue et districtus recuperandi, disponendi, donandi, alienandi, et expendendi secundum quod ipso domino melius placuerit etc. ac omni iure, via, modo et forma melius et efficacius potuit atque potest, dedit, cessit, tradidit, et donavit titulo et nomine mere, pure, simplicis et irrevocabilis donationis, que dicitur inter vivos, que revocari non possit nec debeat aliqua ingratitudine vel offensa magna vel parva, vel ob hoc quod foret immensa, licet actis legitime insinuata non foret coram preside vel pretore, nec aliqua alia racione vel causa, dicto nobili viro Paulo de

Leone pro se et dicto Iohanne a Savonarola ac eorum heredibus stipulanti et recipienti unum sedimen garbum situm extra et apud civitatem Padue in contrata Pontiscurvi, cui coheret ab una parte via publica, ab alia pons dicte porte Pontiscurvi, per quam intratur et exitur in civitatem et extra, ab una alia parte flumen et ab alia iura proprietaria Bartholamei quondam Açonis de Campolongo, et forte sunt alie coherentie veriores; item unam mareçanam que est inter murum civitatis et flumem incipiendo a dicta porta Pontiscurvi usque ad molendina de Terranigra, ad habendum, tenendum et possidendum omnemque suam voluntatem et utilitatem ex dictis garbo et mareçana et quidquid ipsis Paulo Iohanni et eorum heredibus perpetuo placuerit faciendum, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, sine repetitione, contradictione, molestia et revocatione dicti illustris et magnifici domini et comunis Padue ac alterius cuiuscumque persone cum omnibus et singulis rebus que infra predictos continetur confines aut alios, si qui forent, accessibus et egressibus suis usque in vias publicas et cum omnibus dominiis et servitutibus, viis, anditis adiacentiis et pertinentiis, superioribus et inferioribus omnibusque iuribus et actionibus usibus et requisitionibus et causis, utilibus et directis, tacitis et expressis ipsis sedimini garbo et mareçane ac ipsi magnifico domino et comuni Padue pro eis in integrum spectantibus et pertinentibus quovis modo. Et insuper idem illustris princeps et magnificus et excelsus dominus ex certa scientia et iam dicte sue plenitudine potestatis et auctoritate antedicto nobili viro Paulo de Leone stipulanti et recipienti nomine suo ac dicti Iohannis a Savonarola, licenciam, arbitrium potestatem et omnifariam potestatem tribuit et concessit, quatenus de et super ipso sedimine garbo possint et valeant licite et legitime construere et edificare, construi et edificari facere domus, edificia, purgos, fullos ad fullandum pannos et aliud quodcumque edificium et laborerium ad vite hominum sustentationem et usum frugiferum et accomodum, et pro ipsis fullis et purgis ac omni alio edificio super ipso sedimine garbo construendo aquam oportunam et sufficientem ad ipsorum Pauli et Iohannis beneplacitum de flumine Bachilionis et Brentelle, quod de versus Baxanellum ad civitatem Padue labitur, accipere per bottas factas prope portam sancte Crucis et aquam ipsam per dictas bottas et fossatum, inde factum in foveam sancte Iustine, conducere, bottasque ipsas et fossatum claudere, aperire seu levare, stringere et ampliare, fodere profundius, levare, deprimere et reparare, prout sibi videbitur et placebit et quotienscumque voluerit. Et de fovea ipsa sancte Iustine, ubi est una rosta de muro ad transversus ipsius fovee fundata et facta, libere et ad omne beneplacitum ipsorum Pauli et Iohannis aquam oportunam et sufficientem pro dictis fullis et purgis ac omni edificio, quod ipsi Paulus et Iohannes super ipso garbo construerent, extrahere et ad ipsos fullos, purgos et edificia conducere per redefossum dicte fovee et bottas Pontiscurvi, et ipsam rostam levare et altiorem facere ac deprimere et declinare, ut et quotiens sibi videbitur et placebit. Et etiam dictas bottas Pontiscurvi, per quam labitur et fluere debet dicta aqua, claudere et apperire pro eorum libito voluntatis, ut esse viderint oportunum, nullis obstantibus in premissis vel aliquo promissorum legibus, statutis, provisionibus, reformationibus et ordinamentis quibuslibet generalibus vel specialibus comunis Padue factis et faciendis et maxime lege: *Si quis argentum* et lege: *Sancimus* codice de donationibus et omnibus legibus et iuribus loquentibus de infirmationibus faciendis, nec aliquibus aliis legibus, iuribus et exceptionibus tam iuris quam facti, tacitis vel expressis, quibus vel eorum aliquo contra presentem contractum et gratiam in eo contentam dici vel fieri posset ullo modo. Quibus omnibus et singulis in quantum huic contractui aut alicui eius parti contradicerent, antelatus illustris princeps et magnificus dominus derogavit et esse noluit in hac parte totaliter derogatum perinde ac si de ipsis et ipsorum quolibet in derogatione presenti specialis et expressa mentio facta foret, mandans et struere precipiens hunc donationis contractum et gratiam in eo concessam debere per quoscumque suos et comunis

Padue potestates ceterosque officiales presentes et futuros dictis Paulo et Iohanni inviolabiliter observari et minime contrairi sub pena gracie sue indignationis incursus et alia qualibet suo arbitrio auferenda. In cuius rei evidens testimonium et robur perpetue firmitatis ac fidem et certitudinem pleniorem antedictus illustris princeps et magnificus dominus mandavit de his omnibus per me suum notarium infrascriptum fieri presens publicum documentum et sui sigilli cimerialis munimine roborari.

(S. N.) Ego Zilius, filius ser Facini de Calvis de Montagnana, civis et habitator Padue in quarterio et centenario Domi ac contracta sancti Petri, imperiali auctoritate notarius publicus et antelati illustris principis et magnifici domini scriba, his omnibus interfui et rogatus ac de ipsius domini mandato fideliter scripsi.

DOCUMENTO XIII.°

[R. Arch. di stato in Venezia — *Pacta*, vol. VII.°, c. 28].

Michael Steno dei gratia dux Venetiarum etc. Universis et singulis presens nostrum privilegium inspecturis salutem et sincere dilectionis affectun. Assidua nos cura sollecitat ut ad conservationem et amplificationem artium et misteriorum, quibus populi nobis subditi universaque plebs civitatum et terrarum nostri culminis ditioni deo previo subiectarum, et quarum regimen ministramus, aluntur, totis sensibus intendamus ac ad statutorum ordinum et bonarum consuetudinum artium predictarum robur et confirmationem summo studio vigilemus. Exinde enim dicte artes et misteria non solummodo conservantur, sed etiam augentur fraudumque materie et nequitiarum radices de quorumque mentibus extirpantur, si sciveriut per iustitie honestatis et equitatis tramitem debere procedere et dolis viam fore rescisam. Quo circa sedulo meditantes quale membrum nostre Patave civitatis sit ars et misterium lanificii, quantumque fructum et sustentamentum universo populo ipsius civitatis generaliter afferat, ad ipsius lanificii conservationem et augmentum utiliter intendentes supplicationibus mercatorum et artificum artis lane dicte nostre civitatis Padue coram nobis humiliter et devote porrectis gratiose susceptis de solita nostre liberalitatis gratia ac de nostre plenitudine potestatis omnia statuta artis lane et universa capitula in ipsorum statutorum volumine scripta atque contenta de verbo ad verbum, sicut continetur, generaliter confirmamus, laudamus et tenore nostri presentis privilegii etiam approbamus, volentes et mandantes omnibus et singulis rectoribus et officialibus nostre civitatis eiusdem atque districtus ac omnibus et singulis rectoribus, officialibus et artificibus artis lane iamdicte Patave civitatis atque districtus presentibus et futuris ad quos ipsa statuta vel aliquid de contentis in illis spectat et pertinet nel pertinere poterit in futurum, quatenus omnia ipsa statuta et ordines dicte artis observare facere debeant cum correctionibus ed modificationibus infrascriptis, quas quibusdam capitulis statutorum artis iamdicte pro maiori equitate et honestate fecimus, sicut inferius per singulum describetur. Quas quidem correctiones et modificationes simul cum dictis capitulis mandamus et volumus observari, aliis omnibus statutis et ordinibus dicte artis lane in statu condictione et vigore, quibus sunt ad presens, ut predicitur, penitus remanentibus.

Ad capitulum autem sexagesimum quartum in statutis et ordinibus artis predicte descriptum, continens in effectu quod nullus terrigenus vel forensis audeat vel presumat ducere nec duci facere nec mittere aliquem iudicem nec procuratorem nec aliquas alias personas causa procurandi pro eis coram rectore et gastaldionibus sub pena etc., sicut in capitulo continetur, dicimus quod volumus quod capitulum illud locum non habeat nec

intelligatur in personis, que per egritudinem sive morbum vel aliam iustam causam impedite forent, nec in viduis et pupillis non habentibus pro eis personas habiles ad placitandum, quod sit in arbitrio rectoris iudicis artis lane.

Item cum capitulum septuagesimum septimum in statutis predictis descriptum contineat quod si aliqua persona artis lane vel pignolatorum vel bombicis cuiuscumque condictionis et status existat de civitate Padue et in disbrictu inhoneste recedet propter aliqua debita, rector et gastaldiones teneantur et debeant ire ad domum illius qui taliter aufugerit vel recesserit et omnia bona et res que repperientur in domo et alia bona mobilia et stabilia, que repperientur eidem, qui taliter recesserit, reduci facere in scriptis et diligenter inquiri facere, si aliqua alia bona mobilia vel stabilia de sius repperirentur alicubi vel apud aliquas personas, que bona spectarent illi qui recessisset, vel si deberet habere ab aliqua persona aliquam pecunie quantitatem etc., sicut in ipso capitulo prolixe describitur. Ipsum capitulum in ea parte, qua loquitur de concursu creditorum modificamus et corrigimus circa dotes, videlicet quod in dotibus non vendicet sibi locum, sed in eis servetur ius commune tam in dotibus Padue, quam alibi constitutis.

Capitulum autem vigesimum primum, continens quod si aliqua sententia lata fuerit per rectorem et per gastaldiones artis predicte contra aliquam personam cuiuscumque conditionis et status existat et illa persona, que sententiata fuerit, se voluerit appellare a dicta sententia alicui persone, quod idem teneatur appellare se infra decem dies postquam sententia lata fuerit, quod si infra dictum terminum non fecerit, non valeat et sententia firma remaneat et cetera sicut in ipso capitulo distincte cavetur , modificamus atque corrigimus in ultima parte ipsius, ubi dicit quod non possit committi per illam personam, ad quam appellatum foret, nec per alium alicui persone nisi alicui mercatori dicte artis, videlicet quod potestas noster Padue dictam talem sententiam committat cui sibi videbitur, dummodo committat artificibus eiesdem . Volumus etiam quod, partibus componentibus, pena remittatur.

Ultimate autem decretum illud lanariis predictis indultum, continens in effectu quod magistri lanarii et alii laboratores ipsius artis lane non possint quoquomodo expelli seu molestari de domibus in quibus habitant et earum affictibus etiam per cives non exercentes dictam artem, quorum sunt dicte domus, corrigimus et modificamus hoc modo videlicet, quod si dominus dicte domus, que per lanificem habitatur, habet aliam domum, non possit ipse lanifex molestari . Sed si dominus aliam domum non haberet, tunc sibi lanificem expellere liceat in casu quo illam pro sua habitatione vellet : et stetur eius sacramento, quod per se ipsum ipsam domum voluerit habitare.

Quocirca volumus et iubemus, quatenus correctiones et modificationes praedicta dictis capitulis per nos factas simul cum dictis capitulis observentur . Alia autem omnia statuta ordines et capitula in statutis artis iamdicte contenta, sicut iacent, firma vallida et illibata permaneant el effectualiter impleantur ac inviolabiliter observentur . In premissorum autem fidem et evidentiam pleniorem presens nostrum auctenticum privilegium fieri iussimus et bulla nosta plumbea pendente muniri.

Datum in nostro ducali palatio, die vigesimo septimo octobris, indictione XV[a], millesimo quadringentesimo sexto.

APPENDICE

I.

Statuto dell' Arte della Lana

Ms. c. 25. Al nome de la Sancta Trinità e de tuta la corte celestiale, amen. Questi sie y statuti de l'arte dela lana dela citè de Pava fati e reformè, compilè e aprovè per lo magnifico e posente segnore nostro meser Francesco de Carara dela citè de Pava e de Tarviso etc., per la Dio gratia segnor generale, soto la retorìa, el rezimento del savio homo miser Zuane di Porcelini da Pava, doctore de lexe e rectore de la dicta arte, ecciamdio soto la gastaldia di savi homini Bonantonio da Mantoa, Iacomo Vulpe e Nicolò da Citadela, lanari, corando i agni del nostro segnore mille tresento octanta quatro de domenega del mese de novembre.

Capitolo I.

Statuto de qui de l'arte i quale de' avere electione a podere esere gastaldi e officiale dela dicta arte.

Primo statuimo et ordenemo che l'arte de lana si debia avere sempre una chasa, la quai chasa debia avere doe chiave; l'una tegna el retore, l'altra el gastaldo masaro, in la qual sea i bosoli, in li quale sea i nome de queli de l'arte dela lana, i qual sea ste eleti per eser gastaldi e stemaore e savi e zerchaore per l'arte dela lana. Et che meser lo rectore e i gastaldi sea tegnu' per di XV osea VIII enançi che se compia la soa gastaldia de andare a tirare fuora i gastaldi e li officiali, in pena de s. XL de picoli per çaschauno gastaldo, se i lasase pasare el dito termene, la qual pena pervegna in la fraia et se accusaor ge fose, abia la mitè dela pena.

Capitolo II.

Statuto in que modo se de' fare i gastaldi e in que tempo e per quanto tempo.

Ancora che in la dicta chasa si debia esere tri busoli, che en l'uno di diti busoli sea una parte di lanari maore, en lo segondo di lanari meçani, en lo terço di lanari menori de queloro i quale che averà electione a poere esser gastaldi de queli de l'arte dela lana, che meser lo rectore e i gastaldi o la maor parte de elli si debia trar dentro i dicti busoli tri gastaldi, çoe tri breve e metere in li altri dui busoli, e quando i dicti busoli, dui di quale se de trare fuora, sera rivi, che i dicti breve sea mesee bene ensembrerà et po' se començe da cavo, et chosi simelmentre se traga di diti busoli i stimaore e i savi

de l' arte e che i dicti gastaldi debia durare VI mesi in la gastaldia. Et che nesuno che sea stado gastaldo nè stemaore, posa più eser gastaldo nè stemaore infina uno anno, començando dal di che serà insuido dela soa gastaldia et de stemaore.

Capitolo III.

Statuto in que modo se de' trare fuora i cerchaore de l' arte.

Ancora che dei dicti busoli se debia per la persona del dicto rectore o altra persona a ço electa in gastaldia trare ogno mese tri breve, in nome de quale sea tegnu' de andare cerchando l'arte sovra ogno membro el qual spete ad arte de lana o de drapi. Et che i dicti cerchaore possa intrare in ogni staçone, chasa, et luogi per cerchare per la dicta arte et che çaschauna persona per si o per altri devetase a dicti cerchaore che i no entrase in le sue staçone, chase e luogi o i dicti volese intrare per cerchare, caza in pena de libre X de picoli, de la qual pena pervegna lo terço a l' arte dela lana, lo terço a l'achusaore e l'altro terço al comun de Pava o ai dicti cerchaore, se illo denunciasse. Et che i dicti cerchaore sea tegnu' de cerchare la dicta arte ogni setemana una fia, in pena de soldi XL per zaschauno e per çaschauna fia; la qual pena vegna in la fraia, et se achusaore se troverà, abia la mitè dela pena e l'altra mitè sea de l'arte. Et che i dicti zerchaore ogni fia che i serà trati sea do per miser lo rectore et per i gastaldi el segramento de cerchar bene et diligentemente la dicta arte et de non guardare ad amore nè a prego nè a prexio et sel se trovase che i predicti cerchaore fose trovè che i li avese trovò alguno defeto in l' arte de la luna (*sic*) che eli non l' avese manifesto, che i dicti çerchaore chaza in pena de libre XXV de picoli per çaschauno per sperzuro et se achusaor ge fose abia el terço del bando, el terzo el chomum, el terço l' arte et che i dicti cerchaore posa domandare uno di comandaore de l'arte, qual i vorà, purchè lu no habia officio (*Ms. c. 26*), el quale i debia conpagnare, et se alguno comandaore recuserà d' andare con i dicti çerchaore, chaça in pena de soldi XL per zaschauna fia chel recuserà d' andarge. La qual pena pervegna a l'arte çoe in la fraia. Et che se i gastaldi stese chelli no andase ogno mese dela soa gastaldia de andare a trare i dicti çerchaore caça in pena de soldi XL per çaschauno gastaldo, la qual penna pervegna in la fraia.

Capitolo IV.

Statuto che nesuno el quale sea trato per gastaldo posa refuare.

Ancora che nesuno, el quale serà trato fuora per gastaldo, possa refuare l' officio dela gastaldia s'elo no paga libre XXV de piçoli, de le qual pervegna la mitè al comum e l' altra mitè a l' arte dela lana, salvo sel non fose in chaso de infirmitè.

Capitolo V.

Statuto in que modo e quando se de' dare el segramento ali officiali de l' arte.

Ancora che miser lo rectore e i gastaldi velgi, sea tegnu', quando serà trati i breve fuori di gastaldia (*sic*) e dei stemaore e dei savi de mandare per tuti e darge el segramento de far bene e lialmente i soi officii, in pena de soldi XL per çaschauno gastaldo, el quale no manderà per eli inançi che l'escha de gastaldo e de zaschauno gastaldo novo, el quale rechuserà de andare a zurare, le qual pene pervegna in la fraia.

Capitolo VI.

Statuto a que tempo se de' fare la electione de queli che de' provere sovra tuti li ordenamenti de l'arte e per que modo.

Ancora che per meser lo rectore e per i gastaldi e per i savi de l' arte ogno anno in le feste de Nale fia electi III o V o VII, i quali si abia per segramento albitrio de corezere i breve de quili che serà in la chasa per eser gastaldi e stimaore e savi e cerchaore, e che se ai dicti parà che alguni de qui breve no serà sufficiente ai dicti officii, che i dicti posa tuore fuora et se ai dicti parà alguno in la dicta arte, i qual non sea in li dicti breve, che i dicti gili posa metere et quelo che i farà, vaia per lo dicto anno infina che i altri ferà electi, et che çaschauno de queli III, o V, o VII, i quale serà electi al dicto officio, che rechusasse de fare e de provere, como è scrito de sovra, caza in pena de libre V de pizoli per çaschauno, la qual pena pervegna in la fraia per la mità et l' altra mità in lo comum.

Capitolo VII.

Statuto che nesuno che no sapia letere pose eser gastaldo.

Ancora che nesuno, el quale che no sapia lezere nè scrivere, non possa eser gastaldo, nè stemaore, nè savio de l' arte, salvo che ogni gastaldia possa eser un gastaldo el quale no sapia letere, ma non possa eser nè masaro, nè stemaore.

Capitolo VIII.

Statuto in que modo se de' fare el masaro de l'arte.

Ancora che i dicti tri breve, i quale serà trati fuora per gastaldi, sea mesee insembre et seane trato uno fuora, el quale ensirà in prima e quelo sia masaro e debia dare bona segurtè de quelo che ge pervegnerà in le mane de quelo de l' arte dela lana de renderne e farne bona raxone e de pagare quelo che ge avançasse oltra le spexe, et che se i altri dui gastaldi no tollese bona segurtè, che i predicti sea tegnu' de pagare ogni dano e interesse che incorese a l' arte, perchè i no avese tolesto bona segurtè.

Capilolo IX.

Statuto quando se de' tuore dele bolete de l'arte.

Ancora chel dicto masaro no possa tuore dele bolete, le quale fi fate ai mastri de l'arte, più de IIII soldi per çaschauna boleta, e sel manchase a contentare i noari dele bolete, chel dicto maro [*massaro*] debia compire de quelo de l' arte et sel ge avançasse, sea de l' arte senza parola de meser lo rectore et dei gastaldi et di soi conseierii.

Capitolo X.

Statuto quanto se de' asentare el rectore e i gastaldi a far raxone.

Ancora chel dicto meser lo rectore e i gastaldi debia andare ala chamera de l'arte ogno di dela setemana, salvo chal sabo, per render raxon a çaschauno el quale la domanderà. Et licito sea ai dicti arendere raxone a zaschaono ogno dì et hora che li parà necessario a zaschauno et terrero e forestero per l' arte dela lana.

Capitolo XI.

Statuto come e quando de' rendere la soa raxone el masaro de l'arte.

Ancora chel masaro de l' arte dela lana sia tegnu' de rendere rasone dela soa masaria infra uno mese da po' chel serà ensu' de gastaldo, et de pagare quelo che ie avancerà in le mane del dicto masaro novo (*Ms. c.* 27) infra el dicto mese, in pena de libre XXV per çaschauno masaro, la qual pena pervegna in la fraia per la mitè, et l'arta (*sic*) mitè pervagna (*sic*) in comum, e nientremente chel dito masaro sea tegnu' de rendere rasone. Et chel dicto masaro non posa rendere raxone sel no ge se la persona de el rectore e i gastaldi e i savi de l'arte in la dicta pena. Et che i dicti masari sea tegnu' de schuore tute le condanasone e le bole e le stemarie fate soto la soa gastaldia, et se alguna consa ge manchase, che i sea tegnu' de pagare del so, salvo se no fese legitima fe', como quili che devese dare fose andò via o no avese de que pagare.

Capitolo XII.

Statuto quanto e quando de' andare cerchando i gastaldi de l'arte dela lana.

Ancora che i dicti gastaldi si debia andare cerchando l' arte una fia al mexe e più se alli ge parà, et licito sea ai dicti de tuore dui de queli de l' arte, i quale meio ie parà o piaserà et uno noaro et uno comandaore, et çaschauno, el quale rechuxase de andare como i dicti gastaldi, caza in pena de s. XL per zaschauno, la qual pena pervegna in la fraia et sia creçu ai dicti gastaldi et che i dicti gastaldi debia dare el sagramento ai dicti, i quali i menerà con sie, che i farà bene e lialmente la dicta cercha. Et se alguno per sì o per altri contrafesse ai dicti gastaldi et cerchaore e officiale, che ei no intrase in le sue stazone et luogi per cerchare per la dicta arte de lana, caza in la pena segondo che se contene in lo capitolo di cerchaore, et che i dicti gastaldi sea tegnu' de far portare con sie una mesura de fero de mesurare i petene di tessari, se elli sea la mesura segondo che xe ordenò.

Capitolo XIII.

Statuto quando se de' comandare chapitolo generale.

Ancora che meser lo rectore e i gastaldi sea tegnu' de far comandar chapitolo generale per tuta l' arte e per tuti i membri de l' arte, in lo quale chapitolo non sea facto altro che lezere i statuti de l' arte dela lana e questo sea el primo mexe dela soa gastaldia. Et se i dicti gastaldi lasase pasare el dicto primo mexe che i no fese comandare el sovra dicto chapitolo et lezere i dicti statuti, che i dicti gastaldi chaza in pena de soldi XL p. per zaschauno gastaldo, la qual pena pervegna in la fraia et se acusaore ge fose, abia la mitè et la fraia l' altra mitè.

Capitolo XIV.

Statuto como de' eser salariè i gastaldi de l' arte.

Ancora che i dicti gastaldi debia avere per so salario ducato uno d'oro al mexe per çaschauno per çaschauno (*sic*) che i starà in la soa gastaldia.

Capitolo XV.

Staluto che li electi possa far capitolo.

Ancora che per la persona de meser lo rectore e per li gastaldi e per tuti queli, i quale sie scripti su i breve dai gastaldi, o per la maor parte de elli possa fir facto chapitolo intro sie a provere tuto quelo che serà utile e necesario per l' arte, ogno fia che a elli parà e quelo che serà fato per elli o per la maor parte vaia e tegna, como sel fose fato in lo chapitolo generale, con bon piasere et laldaxone (*sic*) del magnifico nostro segnore Francesco da Charara, requirando el podestà segondo la forma di stati (*sic*) del comun de Pava.

Capitolo XVI.

Statuto quanti noari de aver l' arte.

Ancora che meser lo rectore e i gastaldi debia avere al dicto officio dela gastaldia dui boni e suficiente e liale noari per scrivere e fare tute quele conse le quale serà necesarie et utele a tute quele persone, le quale comparerà al dicto officio per domandare raxone o fare tuto quelo che serà utele per l' arte : i quale noari no debia avere nesuna provixione da l' arte, et licito sia al dicto meser lo rectore e ai gastaldi de poere confermare et chassare i dicti noari ogno chavo de VI mese, segondo che a eli parerà che serà meio et utele per la dicta arte.

Capitolo XVII.

Statuto in que modo de' eser pagè i noari de l' arte.

Ancora che i dicti noari si debia eser pagè de le sue scriture e faige da quele persone, le quale conparerà denanço de meser lo rectore e i gastaldi, segondo iuro di ei statuti infrascriti, zoé de zaschauna comision et relacione, denari VI per persona. Item de zaschauna presentation, denari III per persona. Item de zaschauna cetola de pegnoraxone, d' entredito, de sequestro, soldi I per zaschauna persona et per metere le dicte zetole, intredicti, sequestri in libro destincte, denari IIII per persona, le qua relatione, çotole, (*sic*) intredicti et sequestri i dicti noari sea tegnu', de metere destincti in libro, pena e bando de libre X p. per zaschauna relation, intredicti et sequestri aqui (*sic*) fata et non metua (*Ms. c. 28*) in libro, la qual pervegna per la mità al comune, l' altra mità ala fraia. Item che i debia avere per zaschauno termene alogò ale parte denari IIII e per zaschauna demandaxone da libre X in zò, soldi I, et da libre X in su infina libre L, denari XX per çaschauna, e da ive in su infina a libre C, soldi II per zaschauna, et da ive in su per zaschauno centenaro, soldi I. Item per zaschauna protestacion denari VI, e per meterla in libro, denari VI, et per redurla in publica forma, soldi II infina ala somma de libre C°, e da ive in su groso uno. Item per zaschauna confessione da libre X in zò, per meterla in libro, denari VI, et per quela redurla in publica forma, denari XVIII, et da ive in su infina ala soma de libre C°, soldi II, et da ive in su per çaschauno centenaro soldi I. Et per le examinatione di testimuni, soldi II per zaschauno testemonio, et men in arbitrio del rectore et gastaldi. Et per çaschauna sentença da' per lo rectore e per li gastaldi, soldi III infina ala soma de libre XX, e da ive in su infina ala soma de libre C°, soldi V, et da ive in su,

soldi II per zentenaro, et per redurla in publica forma doa cotanto. Et che i dicti noari debia partire ogno guagno, el quale i farà, al dicto officio et a quele conse le quale aspecte al dicto officio de l' arte dela lana insembrementre, çoè che l'uno abia tanto quanto l'altro e questo sea in determinatione de meser lo rectore e di gastaldi, sel guagno de eser chomum o no.

Capitolo XVIII.

Statuto quanti comandaore de' aver l'arte e per que modo i de' esser pagè de le suoe faige.

Ancora chel dicto rectore e i gastaldi debi avere VI buoni et sufficiente comandaore e più, segondo che a eli parà, ai quale comandaore debia eser do el sagramento de far bene e lialmentre el dicto officio de la comandaria senza alguno engano, et che i dicti comandaore debi fare bona segurtè de libre XXV per le sovra dicte cose oservare, et che i dicti comandaore debia eser pagè dele sue faige in questo modo, zoè inprima de zaschauno comandamento, che i farà in la citè de Pava et in li burgi, denari VI per persona et de fuora dai borgi infra i termene soldi I, çoè de una persona sola, et da ive in su per pluxor persone, denari IIII per zaschauna persona et per zaschauno meiaro, e s' elo adevegnise che per comandamento del dicto rectore e gastaldi fose facto comandamento ad alguni maistri de l' arte dela lana, che i no devese dare da lavorare ad alguno lavorente a demandaxon d' alguno, el quale dovese avere dinari dal dicto lavorente, che i dicti comandaore debia avere per zaschauno comandamento fato ai dicti maistri o ale sue caxe o ale sue stazone dinari II per persona. Item che de zaschauna çetola de pegnoraxone dela citè de Pava et infra i temene (*sic*) soldi I per persona et oltra i termene dinari VI per persona e per zaschaun meiaro. Item sea tegnu' i dicti de fare le sue relacion di suoi comandamenti intrediti et sequestri de quili dela citè de Pava et di burgi et infra i termene. Item infra III di et de fuora da i termene di VIII, in pena de libre V per zaschauno comandaore et per zaschauna relation no fata, la qual pena pervegna per la mitè in comum et l'altra mitè in la fraia, et se achusaor ge fose, el terzo. Et che se i dicti comandaore rechaxase (*sic*) de andare a fare alguno comandamento, o pegnoraxone, o intredicto, o sequestro sea licito al dicto rectore e ai gastaldi de dar licencia ai comandaore de palaço de andare a fare le sovra dicte conse, el dicto comandaore o i dicti, i qual averà rechuxò de andarge, caza in pena de soldi XX per zaschauno et per zaschauna fia, la qual pena pervegna, como è scrito qui de soto. Et che i dicti comandaore debi far la guarda, l' uno al fontego et l' altro al rectore ogna setemana e partirse dui per setemana, in pena de soldi XL e per zaschauno comandaore a chi la tochase e per zaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia. Et che se i dicti comandaore tolese più presio per fare le sovra scripte conse, como è scrito de sovra, che i caza in pena de soldi XL per zaschauna fia e per zaschauno comandaore, le quale pervegna in la fraia et se acusaore ge fosse, abia la mitè et l' altra la fraia.

Capitolo XIX.

Statuto del berete (sic) *di comandaore.*

Ancora che tuti i comandaore de l' arte debia avere una bereta per homo da comandaore, le qual berete sia fate ale spese de l' arte e che i dicti comandaore sea tegnu', de portare zaschauno la soa bereta al cholo el di che se farà raxone a l' arte dal sono primo

dela prima campanela infina al terço sono, in pena de soldi V per çaschauno comandaore e per zaschauna, fia la qual pena pervegna in la fraia. Et che i dicti comandaore sea tegnu', de portare le dite (*Ms. c. 29*) berete per la terra e per lo destreto ala centura, quando i andarà fazando el so officio in pena de soldi XX per zaschauno comandaore et zaschauno posa achusare i contrafazando et averà la mitè del bando e l' altra la fraia.

Capitolo XX.

Statuto quanti savi de' aver l' arte.

Ancora chel dicto rectore e i gastaldi debia avere VI buoni et suficiente conseieri de l' arte a fare et a governare quelo che serà suficiente et utelle per l'arte, i quale sea electi e trati sicomo è scrito in lo statuto di gastaldi.

Capitolo XXI.

Statuto per que modo se de' fare el bolaor de l' arte.

Ancora chel dicto rectore e i gastaldi electi abia licencia de poere fare uno bolaore per l' arte e più, segondo che a eli e ala maior parte parerà, el quale o i quale bolaore debia bolar tuti i drapi, i quali se farà in la citè de Pava et in lo destreto, dela bola de arte de piombo al modo uxò. Et sea tegnu', el dicto bolaore o i dicti de scrivere in uno libro tuti i nome di maistri, i quale farà lavorar in la citè de Pava et in lo destreto e drio i dicti nome el lombro (*sic*) di drapi, i quale averà fati i dicti maistri in lo tempo del dicto bolaore del so officio et tuore de zaschauno drapo denari IIII per drapo e sea tegnu, el dicto bolaore de rendere raxone ogno chavo de VI mese al dicto rectore e gastaldi de tuti i drapi fati in la citè de Pava e del destreto e bolè per lu in lo dicto tempo. Et dare e consegnare al masaro dela dicta arte denari II per pano chossì fato e bolò, in pena e bando del albitrio del dicto rectore e gastaldi. Et chel dicto masaro dela dicta arte debia pagare al dicto bolaore tuto el piombo, el quale anderà a bolare i dicti drapi a spexe dela dicta arte. Et chel dicto o dicti bolaore no ardische nè proxome de borlare (*sic*) nè far bolare alguni drapi e chavici, i quale non sea fati in la citè de Pava o in lo destreto, in pena e bando de libre XXV per zaschauno drapo o chavezo cosi bolò et de stare in la presum del comun I mexe et zaschauno posa achuxa' i contrafazando bolaore et averà el terço del bando, el terço el comun, el terço l' arte, et serà ben tegnu' in crença. Chosì simil modo debi aver l' arte la mitè dele bolaure de tuti i grixi, i qual firà conduti in Pava e bolè per lo dicto bolaore, et che i dicti grixi sia scriti su uno libro, como è i drapi de l' arte, et chel masaro de l' arte page el pionbo el quale anderà a bolare i dicti grixi ale spexe de l'arte. Item chel dicto bolaore o i dicti sea tegnu' d'andare ogni di che se lavora per le garçarie e stazone a bolare tuti i drapi, i qual se troverà che non serà bolè pavani, pena e bando de soldi XL per zaschauno di che i no anderà bolando. Et che zaschauno garzaore sea tegnu' de mostrare et manezare i dicti drapi, o far mostrare e manezare a altri per si, in la pena predicta, e zaschauno posa acuxare i contrafaçiando et averà la mitè del bando et l' altra mitè l'arte, e fia crexu' al dicto del bolaore.

Capitolo XXII.

Statuto de quanto e chomo po' cagnoscere el rectore, i gastaldi.

Ancora chel dicto rectore e gastaldi, i quale è e per tempo serà, possa et debia cognoscere, pernunciare, termenare, et sentenciare et mandare a execucion de tute quante le

question de l'arte dela lana, le quale sie et serà entro zachaune persone si terrere, como forestere, dela citè de Pava e del destreto, e far raxone de zaschauno drapo, el qual fi vendu' in grosso et a menu' in Pava et in lo pavan destreto, contra zaschaune persone si terrere, como forestiere, et de zaschauna condicion esto chel sea, i qual conprase alguno drapo in grosso et a menu' da alguna persona, como è dicto de sovra, et de zaschauna consa, la qual spete ad arte de lana, e fare e rendere raxone di zaschauna soma e quantitè de pecunia, segondo che a eli parà iusto e conveniente de facto de arte de lana et de drapi et de pignole et de banbaxo, et che tutti i statuti che parla de l'arte dela lana abia luogo en l'arte di banbaxi et di pignole.

Capitolo XXIII.

Statuto che zaschauno schavezaore sea tegnu' de intrare in l'arte.

Ancora che zaschauno, el quale vende o fa vendere drapo in grosso o a menu' in la citè de Pava et in lo destreto, i qua voia comparere denanço del dicto rectore e gastaldi per domandare raxone alguna de alguna consa, si sea tegnu' de intrare in la fraia et in la marigo[la] de l'arte dela lana e pagare al masaro dela dicta fraia uno duchato d'oro et de zecha. Et si dicti non intrasse in la dicta arte et non pagasse el dicto ducato, chel no ge dibia eser fato raxore a l'arte in pena de libre V per zaschauno (*Ms. c. 30*) gastaldo, e zaschauno possa accuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço [el] comum, el terço la fraia et serà tegnu' in crença: et se per alguno tempo i diti cosi intrè volese fare arte de lana o far fare, che i dicti sea tegnu' de intrare in la marigola di maistri de l'arte et de pagare al masaro lib. X per la dicta arte, salvo chel non abia luogo in persona che non facesse arte de lana in Pava o in lo pavam destreto.

Capitolo XXIV.

Statuto che non se possa comprare lana per inchanevare.

Ancora che alguna persona terrera o forestiera, de que condicion esto voia e sea, non ardischa, nè proxome de comprare nè far comprare in Pava nè in lo pavam destreto alguna lana d'alguna condicion, la qual sea nasua in Pava o in lo pavam destreto per chaxum de quela inchanevare e po' revendere, pena e bando de libre V per zaschauno centenaro de la[na] per quello cosi compra' e per zaschauno e per zaschauna fia e zaschauno possa achusare i contrafazando et averà el terzo del bando, el terzo el comum, el terço la fraia.

Capilolo XXV.

Statuto chel no se possa comprar lana da alguno che l'avesse compra' per inchanevare.

Ancora che alguna persona dela citè de Pava et del destreto, terrero o forestiero, de que condicion esto voia e sea, no ardischa nè proxome de comprare nè far comprare in la citè de Pava nè in lo destreto alguna lana nasua in la citè de Pava nè in lo destreto da alguna persone, i qual comprase o avese comprò la dicta lana per chaxum de quela inchanevare e po' revendere, pena e bando de libre V per zaschauno zentenaro, o per zaschauna fia e zaschauno posa acuxare i contrafazando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço la fraia, e serà tegnu' in crença.

Capitolo XXVI.

Statuto che nesuno posa vendere lanà altra che in la citè de Pava.

Ancora azò che la citè de Pava abia abundancia de lana et aziò che ogna materia et enzegno se toia via che nesuna persona porte lana fuora del pavam destreto, digemo che zaschauno vorà alguna lana vendere o far vendere, la qua[l] sea nasua sul pavam destreto sea tegnu' et debia la dicta lana condure in la citè de Pava et quela vendere in la citè de Pava et no altro, pena e bando de libre V per centenaro e per zaschauno e per zaschauna fia et zaschauno posa acusare i contrafazando et serà ben tegnu' in crenza et averà el terço de la pena, el terço el comum, el terço la fraia.

Capitolo XXVII.

Statuto in que modo et de le crie che de' fare el rectore e i gastaldi et in qual luogo et a que tempo.

Ancora chel rectore e i gastaldi dela dicta arte sea tegnu' et debia ogno anno due fie, zoè del mexe de fevraro et del mese de luio, far fare le crie sula piaza de Montagnana et de Este et de Monzelexe et etciam (*sic*) sula piaza del comum de Pava chel sovrascrito statuto sea oservò, soto pena de libre V per zaschauno gastaldo, la qual pena pervegna in lo comum per la mitè e per l' altra mitè in la fraia et se acusaor ge fose, abia el terço.

Capitolo XXVIII.

Statuto que de' pagare queli che vorà intrare in l' arte per lanari.

Ancora che zaschauno, el quale vorà lavorare o far lavorare in la citè de Pava e in lo destreto, sea tegnu' de intrare e farse scrivere in la marigola de l'arte dela lana e pagare al masaro per bene intrare la dicta arte libre X picoli. Et che sel se trovase che meser lo rectore e i gastaldi recevese alguno in la dicta arte chel no pagase, como è dicto de sovra, che i dicti gastaldi caza in pena de libre XXV per zaschauno, et se alguna persona lavorase o fese lavorare in la dicta citè o in lo destrecto, che i no se fese scrivere, incontenente che i dicti caza in pena de libre L per zaschauno e per zaschauna fia e zaschauno posa achuzare i contrafazando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l' arte.

Capitolo XXIX.

Statuto que bando e ano ubidire ai comandamenti de meser lo rectore e dei gastaldi.

Ancora che zaschauno maistro o maistra, lavorenti o lavorente, de que membro e condiciom voia e sea de l' arte dela lana et d'ogni consa che specte ad arte de lana, si debia et eser debia obediente ai comandaminti a quili facti per meser lo rectore e per i gastaldi o per li soi comandamti (*sic*) (*Ms. c. 31*), in pena e bando de s. XL per zaschauno e per zaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia.

Capitolo XXX.

Statuto che nesuno posa domandare raxone altro cha a l'arte de conse che specte a arte de lana.

Ancora che alguna persona, de que condicion esto voia e sea, non ardischa nè proxime (*sic*) de domandar raxone de alguna consa, la quale specte o pertegna ad arte de lana. de pignolo o de banbaxo, denanzo de alguno xuxe (*sic*) o persona, se no solamente denanço dal rectore et dai gastaldi de l' arte dela lana, pena e bando de libre X per zaschauno e per zaschauna fia e zaschauno posa achuxare i contrafazando et averà el terco dela pena, el terço el comum, el terço l' arte e serà tegnu' in crenza.

Capitolo XXXI.

Statuto in que modo se de' fare stemaore e chomo i de' esere pagè dele lane.

Ancora che meser lo rectore e i gastaldi sea tegnu' ogno cavo de VI mexe de trare dei breve, i quale sia electi a podere eser gastaldi e savi e stimaore, VI nome i qual si debi eser stimaore per VI mexe, a quale sea do el segramento de far bene e lialmente el so officio dela stemaria et che quii, che serà electi, no posa refuare in pena de libre X per zaschauno ; i qual stemaore sea tegnu' de stemare tute le lane, le quale firà vendu' in la citè de Pava si terrere cosi forestere, le quale lane sea da uno centenaro in su, et licito sea ai dicti stimaore tuore per pagamento soldi II per zaschauno centenaro de lana, et l'una mitè page el compraore et l'altra el vendaore, salvo che de lana taxinaza e de quela condicion, dele quale lane taxinaze o de quela condicion i dicti debia tuore pur soldi I per centenaro, la mitè al compraore e l' altra al vendaore, i quali stemaore sia tegnu' le dicte stemarie redure in scripto su uno libro e darle ai noari dela dicta arte, i quale noari debia tute le stimarie scrivere in lo libro dele stemarie per ordene, açò che zaschauno le posa vere, quando i vorà, dele quale tutte stemarie i dicti stemaore sea tegnu' de dar ai dicti noari per scrivere quele in libro denari II per zaschauno centenaro, pena e bando de soldi XL per zaschauno stimaore el quale no darà le sue stemarie e per zaschauna stimaria e simelmentre per zaschauno noaro, el quale no la metarà in libro e per zaschauna stimaria et zaschauno posa acusare i contrafaciando et averà la mitè del bando, e l' altra sia dela fraia, e serà ben tegnu' in crença.

Capitolo XXXII.

Statuto in que modo se de' pagare i stemaore dele stemarie di drapi che i farà.

Ancora che se alguna persona vorà fare stimare alguno drapo, che i dicti stimaore sia tegnu' de stimare i dicti drapi de ogni defecto non contrafazando alguno ordene de l'arte e licito sea ai dicti stimaore de tuore per soa faiga per ogno drapo soldi IIII per drapo, di qual soldi IIII la mitè page quelu che fa stimare e l' altra mitè quelu contra chi serà sta' la dicta stima, overo che averà vendu' el dicto drapo o i dicti drapi. Et che le dicte stime l' arte in debia avere el quarto, e liçito sea ai dicti stimaore de tuore dai sovradicti per dare ai noari soldi I per zaschauna stema, çoè se stemerà X e XX drapi de una persona soldi I et sel fose pur un drapo solo soldi I, et se i fose più soldi I, pur che i sea d' una persona e vendu' a una persona; che i dicti stimaore debia scrivere le dicte stimarie di dicti drapi per ordene sul so [libro] dele stimarie dele lane e darle ai noari de l' arte infra di VIII dapo' che [illi averà] stimò, in pena de libre XXV per

zaschauna stima, la quale no darà per scrito e per zaschauno stimaore. Et che i dicti noari sea tegnu' de metere le dicte stime in libro destincte, azò ch'ele posa vere, soto la dicta pena et averà per soa faiga soldi I per zaschauna stima, como è dito de sovra e l'acusaor abia la mitè e l'altra mitè la fraia; et che i dicti stimaore no possa nè debia fare alguna stima de lana o de drapi si non favela inprima a entrambe le parte o se la parte, contra chi serà fata la dicta stima, no serà sta ceta' personalmente o cria' doe fie ala soa habitacion che sea a vere e stimare le dicte lane o drapi et si lo fa, chel no vaia nè no tegna, se alguna dele parte no asente e che tute le stimarie de lane o de drapi e d' ogni altra consa, la qual spete ad arte de lana e de drapi no posa nè debia fir revochò nè moveste per alguno modo nè enzegno, se i stimaore serà ste tolesti de volontà dele parte (*Ms. c. 32*) e del comandamento del rectore e di gastaldi.

Capitolo XXXIII.

Statuto que parte de' avere l' arte de tute le stemarie.

Ancora che i dicti stimaore sea tegnu' infra di XV dapo' che i serà in su de stimaore de dare al masaro de l'arte el quarto de quelo che monterà tute quante le stemarie dele lane e di drapi, le quale l'averà fate in li dicti VI mexe, e che çaschauno di dicti stimaore sea tegnu' et ubigò (*sic*) in tutto per la parte de l'arte, pena e bando de libre V se i no dà i dicti dinari al dicto termene e zaschauno posa achusare i contrafazando et averà el terço, e l'altro terço l' arte et l' altro el comum e serà tegnu' in crença.

Capitolo XXXIIII.

Statuto che i stimaore de' faresi uno masaro.

Ancora che i dicti stimaore sea tegnu' de fare infra si uno masaro, el quale scriva tute le stimarie dela lana e di drapi e che i dicti stimaore sea tegnu' ogno di VIII de dare al dicto sovrascrito masaro in scrito tute le stimarie, le quale i averà fate in li dicti di VIII, in pena e bando de soldi XL per zaschauno masaro e per zaschauna fia, et che i dicti stimaore sea tegnu' de dare i dicti dinari dele dicte stimarie in lo dicto termene al dicto masaro soto la dicta pena e zaschauno possa achuxare i contrafaçiando et averà la mitè del bando, et l'altra mitè la fraia, et serà ben tegnu' in crença.

Cbpitolo XXXV.

Statuto chel no se possa comprar lana senza far stimare.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o so fatore, o compagno ardischa nè proxome de comprare alguna lana d'alguna condicione da alguna persona, la qual lana i dicti compraore e vendaore non faza vere e stimare ai stimaore de l' arte dela lana a çò deputè e stimare de ogni sacho, stuere et d' ogni consa, in la qua fose la dicta lana, et de ogni altro defeto, el quale avese la dicta lana, in pena e bando de lib. V per çaschauno centenaro e per zaschauno compraore e vendaore, lo qual fose de l'arte, o per zaschauna fia. Et che se la devegnese che i dicti compraore o vendaore fose [1] alguno pato dela dicta

(1) Poi corretto in *fese*.

stima dele dicte lane o che le dicte lane no fose stimè, caza in la dicta (*sic*) e zaschauno posa achuxar i contrafazando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço la fraia, et che i dicti stemaore sea tegnu' de stimare bene e lialmentre tute le dite lane o drapi et ogna altra consa, la quale spetase a l'arte dela lana. Et se alguno di diti stimaore recuxase de andare a stimare dele sovra dite conse, quando i fose domandè, che i dicti o 'l dicto stimaore caza in pena de soldi XL per zaschauno e per zaschauna fia, et zaschauno posa acusare i contrafazando et averà la mitè et l' altra la fraia.

Capitolo XXXVI.

Statuto che zaschauno maistro sia tegnu' de zurare de non comprar lana senza stima.

Ancora che per meser lo rectore e per i gastaldi fia mandò per li comandaore de l' arte a comandare a tuti i maistri dela lana che i debia vegnire ala chamera de l' arte e çurare in le man del dicto rectore e di gastaldi de non comprar lana de alguna condiciom nè far comprare in la citè de Pava nè in lo destreto, la qual lana non sia stima' e vezua per li stimaore de l' arte dela lana et de oservare el statuto sovra scrito, in pena e bando de libre XXV per sperçuro e nientementre el statuto de sovra fia osservò. Et se alguno di dicti maistri rechuxerà de vegnire a zurare, caza in pena de lib. V per zaschauno e per zaschauna fia che i serà comandè et chel sia cretò el sagramento di comandaore, se i serà comandè, et se i dicti gastaldi lasase ensire el primo mexe dela soa gastaldia, che i no fese fare el dicto comandamento, caza in pena de libre V per zaschauno gastaldo e che i noari de l' arte sia tegnu' de asempiare sule strate tuti i maistri e maistre de l' arte et darle ai dicti comandaore de l' arte infra di VIII dapo' che serà intra' in la gastaldia, in pena de soldi XL per zaschauno noaro e per zaschauna fia. Et che i dicti noari sea tegnu' de scrivere su uno libro zaschauno che zurerà el die, açò se posa vere chi averà çurò e chi no, et avere per soa faiga denari IIII per zaschauno che zurerà. Et che i dicti comandaore sea tegnu' infra di VIII dapo' che illi averà abue le strate da comandare a tutti queli, che serà scriti su le sue strate, o guarentarle ai noari de l'arte, in pena e bando de soldi XL per zaschauno comandaore e per zaschauno no comandò e per zaz[chauna] fia e zaschauno posa acuxare i contrafaz[an]do et averà el terço dei s[ovrascriti ban]di, dei quale serà acuxaore, e l'altro terço el comum e l'altro l'arte, e serà tegnu' in crença. (*Ms. c. 33*).

Capitolo XXXVII.

Statuto che nesuna persona debia comprare lana de fuora de Pava in sul contò.

Item che alguno maistro, o maistra, o fatore de l' arte dela lana, nè alguna altra persona per quili nè per sie o terriero o forestiero, de que condicion esto voia e sea, no ardischa nè proxome de andare fuora dela citè de Pava per caxum de comprare lana del contò de Pava, pena e bando de libre II per caschauna fia e per zaschauno. Et licito sea a tute le persone dela citè de Pava e del destreto, i quale averà lana da vendere, poderla condure sula piaza del comum de Pava et in li altri luogi uxè in la citè de Pava e i dicti maistri posa andare a vere e a comprare le dite lane e zaschauno possa acuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l' arte, e serà ben tegnu' in crençia.

Capitolo XXXVIII.

Statuto chel no se posa prestare per casum de comprare lana nostrana.

Ancora che alguno maistro, o maistra, nè fatore, nè alguna altra persona per quili nè per si, terrero o forestiero, de que condizione etsto (*sic*) voia e sia, no ardischa nè proxome de prestare, nè fare prestare, nè parare dare alguna quantità de pecunia o drapi o alguna altra cosa alguna ad persona dela citè de Pava, nè del destreto, i qual avese lana del contò da vendere per caxone de avere o de comprare la dicta lana, pena e bando de libre XX per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l'arte, e serà ben tegnu' in crença.

Capitolo XXXIX.

Statuto che a l' arte debia esere quatro çirii grande dai corpi che morà de qui de l' arte.

Item che la dicta arte dela lana si debia avere continuo IIII çirii grande per caxone de portare ai corpi morti de quili dela dicta fraia et una chassa de legno in la qual debia eser metù i dicti çirii et debia comprare i dicti candeloti, che i sea suficiente et çaschauno dela dicta fraia, che serà al dicto corpo, serà tegnu' de stare ala glexia como uno dei dicti candeloti in mano enpresodo, fintanto chel dicto corpo serà sepelio, in pena de soldi V per çaschauno, el quale non ge starà etiam che çaschauno, el quale serà comandò personalmente a andare ai dicti corpi e no ge andarà, caça in la dicta pena. Et chel debia esere in la dicta arte una cassa, in la quale sea i dicti candeloti et chel masaro de l'arte debia comprare tute le sovra dicte consa et quele no lasar manchare in la soa masaria a spese de l' arte, in pena de soldi XL çaschauno masaro soto el qual manchase le dicte conse, le quale tutte pene pervegna in la fraia.

Capitolo XL.

Statuto che nesuno lavorente posa fare arte de lana.

Ancora che nesuno lavorente, maschio nè femena, i quale lavore, o altri in Pava nè in lo pavam destreto posa, nè debia fare, nè far fare alguni pani tutilana, nè meçalana sença liçientia et parola del dito rectore e gastaldi de l'arte dela lana, in pena e bando de libre L picoli per çaschauno e per çaschauna fia et eser bandeçè de Pava e del destreto per furtu. Et s'elo adevegnise che alguno lanaro fese alguni pani o pano per lo dicto lavorente chosi bandeçò, chel dicto lanaro da vie innanço infina a V anni no posa nè debia fare, nè far fare arte de lana in Pava nè in lo pavam destreto, in pena e bando de libre C per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço di sovrascriti bandi, di quali elo serà sto achusaore, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo XLI.

Statuto chel no se posa comprare alguna lana lavora'.

Item che nesuno maistro o maistra, nè fatore, nè fameio, i quale lavore o lavorar faça arte de lana in Pava o in lo pavam destreto, ardischa nè proxome de comprare nè de far comprare

alguna lana lavora', nè lana la qual sea de metere in lavoriero, recevua d' algune persone se no propriamentre dai maistri lanari de chi fose le dicte lane, in pena e bando de libre L per çaschauno e per çaschauna fia et che çaschauno maistro, o maistra, o fatore, o fameio, a chi fose presenta' la dicta lana per vendere, sia tegnu' et debia retegnire la dicta lana et denunciare a meser lo rectore o gastaldi dela dicta arte quela persona, la quale averà posta la dicta lana per venderla (*Ms. c. 34*) pena e bando de libre XXV per çascauno e per çaschauna fia e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço, el comum, el terço l' arte.

Capitolo XLII.

Statuto chel no se posa prestare sovra alguna lana.

Ancora che nesuna persona, de que condizion esto voia e sea, ardischa nè prosome de prestare nè far prestare alguna consa sovra alguna lana fila' nè lavora' nè altra lana, in pena e bando de libre II per çaschauna libra de lana et nientrementre la dita lana sea rendua a quelu, de chi la serà, et sel no se poese far prova de chi la fose, che la dicta lana pervegna in l' arte dela lana, nè sovra alguno drapo pavam, nè sovra algum caveço de drapo che sea de V braça in su, pena e bando de libre L per çaschauno drapo o caveço tolesto in pegno, e nientementre el drapo sea renduo a quelu, de chi elo serà sto', sença parola e liçencia de meser lo rectore e dei gastaldi et çaschauno posa acuxare i contrafaçiando et averà el terço di diti, el terço el comum, el terço l' arte et serà ben tegnu' in crença.

Capitolo XLIII.

Statuto che i monestieri no posa fare arte de lana si i non do bona segurtè.

Item che nesuno monestiero de frare nè de monege dela citè de Pava nè del destreto posa nè debia lavorare nè far lavorare arte de lana per alguna condicion, si no fa scrivere in la marigola di lanari de l' arte dela lana i nome de queli o de quele et de qual monestiero et ordene i serà a prestar e far dar bona segurtè per persoae mondane de oservare o far oservare i statuti e li ordenamenti e reformaxone de l'arte dela lana, in pena e bando de perdere i drapi che i fese o fese fare. Et che i dicti frare o monege debia oservare tuti i statuti de l' arte, soto pena la quale se contene in li dicti statuti, e le sue segurtè sea sibigè ai dicti bandi et pene. Et se queli no volese farse scrivere in la marigola de l' arte, che algum non li debia dar alturio nè favore a far la dicta arte, in pena de libre X, la qual el terço vegna al comum, el terço ala fraia, el terço a l' acusaore.

Capitolo XLIV.

Statuto de quanto peso de' esere i pexeli del stame.

Ancora che çaschauno maistro, o maistra, o fatore de l' arte dela lana sea tegnu' e debi fare i suoi pexeli de zaschauna lana petenà a petene, çoè lana francescha, nostrana, e de garbo, e thoesca, e taxinaça de libre III el pexelo e no oltra, pena e bando de s. X per çaschauno pexelo e per çaschauno contrafaçiando o per çaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia e liçito sea a çaschauno, el quale darà a filare lana batua a aixo, de darne quanta ge piaxerà.

Capitolo XLV.

Statuto de quanti filli de esere le porte.

Item che nesuna porta de alguna tella se posa fare de men de XL filli per porta, de que lana e raxon de lana voia e sea, in pena e bando de s. XL de çaschauna porta, la quale la fese e che la fexe fare, la qual pena pervegna in la fraia, et se acuxaor ge fose, abia la mitè.

Capitolo XLVI.

Statuto chel no se posa fare alguna tela de meu de vintidue porte.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l' arte dela lana ardischa nè prosome de far nè de far far alguna tela de men de XXII porte, in pena e bando de s. XL per çaschauna tela altramentre fata e per çaschauna fia, ecepto che de tele de grixi et che nesuna dele dicte tele de XXII porte posa nè debia fir tessu' in petene de più de VIII quarti largo soto la dicta pena, la qual pena pervegna in la fraia.

Capitolo XLVII.

Statuto chel no se debia dare da lavorare a nesuno, el quale sia sto bandeçè per furto.

Item che nesum maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana ardisca nè proxome de far dare nè de dare alguna consa da lavorare ad alguno lavorente o maistro, el quale sea sto bandeçò per furto de alguna lana per quelo involа' in alguna citè, vila, o castelo, e che avese mala nomenança de furto de lana, pena e bando de libre V per çaschauno e per çaschauna, la qual pena pervegna in la fraia [*Ms. c. 35*] per la mità e l'altra mità el comum, e se acusadore fosse, partesse per terço.

Capitolo XLVIII.

Statuto che nesuno non debia tegnire in chasa pel de bo, nè tondela, uè banbaxiua.

Ancora che nesum maistro, o maistra, o fatore dela predicta arte ardisca nè proxome tegnire in chaxa soa, nè in le sue staçone, alguna lana de piliçari, nè pel de bo, nè tondela, nè goton, nè banbaxin per caxone de farne alguni pani tuti lana, nè meçalana, in pena e bando de libre XXV per çaschauno a chi le fose trovè e per çaschauna fia, et che i drapi, in li quale fose alguna de le dicte conse, sea bruxè sula piaça del comum de Pava, salvo chel no s' entenda che se le dicte conse fose trovè per caxon de farne grixi, e questo in termenation de meser lo rectore et dei gastaldi, se le dicte conse serà trovè en sto de farne grixi o altro, e çaschauno possa acusare i contrafaçiando et averà el terço, el terço el comum, el terço l' arte.

Capitolo XLVIIII.

Statuto chel uo se posa comprare garçaura, ne vete, nè pedom.

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore d' arte de lana ardischa nè proxome de comprare nè far comprare in la citè de Pava nè in lo destreto alguna garçaura, nè vete, nè

pedom, nè lana dela polle, nè sacolle da alguna persona sença parola e liçença de meser lo rectore e di gastaldi de l'arte dela lana. Et che alguna persona terrera o forestera, de que condicion esto voia e sea, no proxome de vendere nè far vendere alguna garçaura ad alguna persona, se no propriamentre al maistro de chi serà sta' la dicta garçaura, pena e bando de tute le sovra dicte conse de libre X per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno e çaschauno (*sic*) possa acuxare et averà el terço, el terço el comum, el terço la fraia.

Capitolo L.

Statuto che nesuno non posa metere garçaura in alguno panno che vaia da s. XXXIIII in su.

Ancora che nesum maistro, o maistra, o fatore de arte dela lana ardisca nè proxome de metere nè de far metere alguna garçaura in alguno pano, el qual sea da soldi XXXIIII in su, in pena e bando de libre X per çaschauno drapo e per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno possa achuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço la fraia.

Capitolo LI.

Statuto chel nol se posa fare borse, nè cordoni, nè cenglete de lana.

Item che nesuna persona, de que condicion esto voia e sea, o terrera, o forestera, ardisca nè proxome de far nè de far fare algune borse, cordon, nè cenglete, nè tesu' de lana, pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte et che i gastaldi sea tegnu', ennançi che enscha el primo mexe de soa gastaldia, de far criar ale spexe de l'arte sule piaçe del comum e per le contrè e in li burgi uxè el dito statuto, in pena de soldi XL per çaschauno gastaldo, la qua pena pervegna in la fraia.

Capitolo LII.

Statuto che no se posa lavorar alguna garçaura forestiera.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana ardischa nè proxome de lavorare nè far lavorare per si nè per altri alguna garçaura forestiera, nè de quela meterre in alguni pani tuti lana, nè meçalana, nè alguni altri drapi, pena e bando de libre C° per çaschauno e per çaschauna fia et esere bruxè le lane e i drapi, in le quale fose metu' le dicte garçaure, su la piaça del comum de Pava et eser bandeçè, che i no posa lavorare, nè far lavorare, né per si, nè per altri infina a V anni arte de lana in Pava, nè in lo pavam destreto. Et se alguno cosi bandeçò fosse trovò lavorare nè far lavorare in Pava nè in lo pavam destreto, caça in pena de libre II^c^ picoli et se alguno maistro, o maistra, o fatore, o alguna altra persona dela citè de Pava fose trovò lavorare o far lavorare per lo dicto bandeçò, chaça in pena de libre II^c^ e çaschauno posa achuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço la fraia et serà ben tegnu' in crença.

Capitolo LIII.

Statuto chel no se posa condure alguna garçaura forestiera in Pava.

Item che nesuna persona, terrera o forestera, de que condicion esto voia e sea, ardischa nè proxome condure nè far condure alguna garçaura forestiera, nè tondela, in la citè de Pava nè in lo destreto sença parola e licencia de meser lo rectore e di gastaldi de l'arte dela lana. Et se alguno conduese [*Ms. c. 36*] o fese condure dela dicta garçaura in Pava e in lo pavam destreto, sea tegnu' de quela presentare e denunciare al dicto rectore e gastaldi infra uno di dapo' che eli l'averà conduta in Pava, in pena e bando de libre L per çaschauno e per çaschauna fia. Et se alguno merchante conduese o fese condure alguna garçaura in la citè de Pava o in lo destreto per caxon de quela portare fuora de Pava e del pavam destreto, no possa nè debia de quela garçaura vendere in la citè de Pava nè in lo destreto ad algune persone, i qual faça arte de lana in la citè de Pava, in pena e bando de libre L si al vendaore como al compraore per çaschauno e per çaschauna fia, et çaschauno possa acusare i contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço la fraia.

Capitolo LIIII.

Statuto che nol se possa portare drapi a mexurare che in su le garçarie e sul fontego.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana, i quale venda drapi in la citè de Pava, ardischa nè proxome de portare nè portar fare alguni de qui drapi a mexurare in alguno luogo se no propriamentre en le sue staçone o in le sue garçarie e sul fontego, in pena e bando de soldi X per çaschauno drapo e per çaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia.

Capitolo LV.

Statuto chel possa fir do termene de di X p.r meser lo rectore e per i gastaldi.

Item che per meser lo rectore e i gastaldi de l'arte dela lana posa e debia fir do termene de di X o men ad arbitrio del rectore et di gastaldi a çaschauno, el quale serà condanò e sentenciò per elli a dare alguna quantitè de pecunia, la qual ne fose domanda', et obedire ai soi comandamenti, in pena e bando ai contrafaçando ai dicti termene el albitrio del dito rectore e gastaldi.

Capitolo LVI.

Statuto chel no se posa lavorare lana de mecin nè de machon.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana ardischa nè proxome de lavorare nè far lavorare in la citè de Pava nè in lo destreto alguna lana de mecin nè de machon, pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LVII.

Statuto che no se possa lavorare alguna lana pelà.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore, el quale lavora o lavorar fa in la citè de Pava e in lo destreto. ardischa nè proxome de stameçare, nè far stameçare alguna lana pela', nè sola, nè acompagna', in pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno possa acusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LVIII.

Statuto de grisi forestieri che po' fir conducti per li forestieri.

Item che çaschauna persona posa e debia condure e far condure drapi de grixo sença pelo, i qual grixi sea de valore de soldi X p. e non più, i quale non se possa vendere en groso nè a retaio più de soldi XII, a pena e bando de perdere i dicti grixi. liberamentre e siguramentre pagando la intra', ch'è observa' infina qui, con questa condicion, che i condutore dei dicti grixi sea tegnu' de far trata dela città de Pava de tanti drapi pavani, quanto monterà i dicti grixi conduti per quelli e qui grixi cosi conduti in la citè de Pava sea tegnu' e debia infra di V, dapo' che i serà rivè in Pava o in lo destreto, de presentarli ala camera de l'arte dela lana, i quale grixi debia fir stimè per li stimaore, i qual serà electi per meser lo rectore e per i gastaldi a stimare i dicti grixi, si serà de maor prexio o no. Et che i dicti stimaore debia far bolare le dicte peçe, le qual no serà devee (*sic*), dela bola de piombo a çò deputa' da uno cavo e da l'altro, in pena e bando de libre V de çaschauna peça no bola', et che i dicti grixi no posa nè debia fir stimè nè bolè altro cha l'arte, pena e bando de soldi XL per çaschauno stimaore e bolaore, e che i dicti condutore debia pagare ai stemaore sovrascripti per çaschauna peça denari XII, et ai bolaore denari IIII per çaschauna bola et che i dicti condutore di dicti grixi no posa nè debia vendere nè far vendere a retaio nè a menu' di dicti grixi in Pava nè in lo pavam destreto, in pena e bando de libre L per çaschauno e per çaschauna fia et de perdere i dicti grixi. Et sea tegnu' e debi i dicti condutore de far bona segurtè ai stemaore predicti et al noaro de fare [*Ms. c. 27*] la dicta trata infra tri mexe començando dal die che elli averà presentè i dicti grixi, in pena e bando de libre L e çachauno (*sic*) possa acusare i contrafaçando et averà et terço, el terço el comum, el terço l'arte et serà tegnu' in credença, et se i dicti stimaore o noaro no tolle buona segurtè, che i dicti sea tegnu' ala segurtè.

Capitolo LVIIII.

Statuto di grixi forestieri che po' fir conduti per li abitaor de Pava.

Ancora che çaschauna persona habitaor de Pava, o terrero, o forestero, possa e debia condure dele parte de Trivisana o de Feltre e de Civie drapi grixi sença pelo e de cascum altro luogo, i qual sea de valore de X soldi el braço e no più, et se i dicti grixi valese più, che i dicti grixi sea perdu', si stese in Pava oltra l'infrascripto termene de di V, e pervegna la mitè a l'arte e l'altra al comum, e i dicti condutor dei dicti grixi sea tegnu'

de presentare i dicti grixi a l'oficio de l'arte dela lana infra di V, dapo' che i' serà rivè in pena (*sic - in Pava*) e in lo destreto; i qual grixi debia fir stimè per li stimaore, i quale serà electi per meser lo rectore e per i gastaldi a stimare i dicti grixi, se i serà del dicto prexio, et che i dicti stimaore debia far bolare le dicte peçe de grixi da intrambi i chavi, le quale no serà contro l'ordene, dela bola de piombo a çò deputa', in pena e bando de libre V per çaschauna peça no bola' a chi la fose trova', et che i dicti grixi no posa nè debia fir stimè nè bolè altro cha l'oficio de l'arte dela lana, in pena e bando de soldi XL per çaschauno bolaore e stemaore et che i dicti condutore debia pagare ai stimaore sovrascriti denari XII per peça et al bolaore denari IIII per bola. Et sea tegnu' i dicti condutore de far trata de tanta quantitè de drapi pavani fuora de Pava e del destreto, quanto monterà i dicti grixi a dinari e dare bona segurtè ai dicti stemaore e al noaro de fare la dicta tracta infra III misi dapo' che i serà presentè, in pena de libre L piçoli, e çaschauno posa acusare i contrafaçando et averà el terço dele sovrascripte pene, el terço el comum, el terço l'arte, et serà tegnu' in crença, et se i dicti stimaore e noari no tolese bona segurtè. che i dicti sea tegnu' ala dicta segurtè.

Capitolo LX.

Statuto che nesuna persona ardischa de tegnire alguno grixo, el qua non sea abolò.

Item che nesuno negrosente o schaveçaore, nè alguna altra persona ardischa nè proxome de tegnire in caxa nè in le staçone alguno grixo, nè peça, nè caveço, el qua no sea bolò dela bola de piombo de l'arte dela lana, pena e bando de libre V per çaschauna peça o caveço trovage no bola' e de perdere i dicti grixi. Et çaschauno posa acusare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l' arte, e serà ben tegnu' in crença.

Capitolo LXI.

Statuto che çaschauno sea tegnu' de fare el segno sui soi drapi.

Ancora che çaschauno maistro, o maistra, o fatore, o compagno sea tegnu' de fare el so segno o de far fare sui soi drapi, i qual i fa o fa fare, pena e bando de soldi XX per çaschauno pano e per çaschauna fia e çaschauno possa acuxare et averà la mitè e l'altra mitè la fraia e serà tegnu' in crença.

Capitolo LXII.

Statuto chel no se possa procurare nè avocare per altri a l' oficio de l' arte.

Item che nesuna persona terrera o forestiera ardischa nè proxome de menare nè de far menare, nè mandare algun çuxe, nè procuraore, nè algune altre persone per casone de procurare per elli denanço da messer lo rectore e di gastaldi, in pena e bando de libre X per çaschauno o per çaschauna fia et che nesuna persona, de quė condition esto voia e sea, non ardischa nè proxome de vegnire denanço al dicto rectore e gastaldi per caxone de

procurare soto la dicta pena, le quale pene pervegna in la fraia, salvo che se la persona citada per algun caxo, o, vedandolo l'onestà non podesse comparer, posa mandar per si e quelo comparer sença bando, lo quale non sea procuradore o advocato de palaço. Et nientemen sel po' vegnire o no, remagna in arbitrio del rectore e di gastaldi.

Capitolo LXIII.

Statuto chel no se possa far capitolo con men de XXV persone.

Ancora chel no se posa far capitolo con men de XXV persone de qui breve eleti l'arte dela lana a far quelo che sea utele e necesario per l'arte dela lana e quelo, che serà fato per quili, vaia e tegna si como el fose fato per tuti quili de l'arte.

Capitolo LXIIII.

Statuto de quanta breve de' esere i chaviçi de fillo alti o bassi.

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana, o compagno ardischa nè proxome de comprare, nè far comprare per si nè per altri alguno caveço de fillo dei alti, el qual sea men de braça XLII longi o XLI, e di basi che sea men de braza LI, et se l' adevegnise che ale man d'alguno di sovrascriti pervegnise [*Ms c. 38*] alguno di dicti caviçi più corti, che no è dito de sovra, sea tegnu' e debia quili dicti caviçi o persone de chi illi serà, denuntiare al dito rectore e gastaldi, i qual rectore o gastaldi, veçua la malicia, sea tegnu' de commandare (*sic*) quela persona, de chi serà sto el dicto caveço, in soldi XX per çaschaum caveço et de quili a chi pervignerà ale man i diti caviçi nol denuncierà, como è dito de sovra, caça in la dicta pena, la qua pena pervegna in la fraia.

Capitolo LXV.

Statuto de çaschauno, el quale serà comandò a chapitolo, si ge debia vegnire.

Ancora che çaschauno maistro de l'arte dela lana, el qual çetò personalmente a dover adevegnire a chapitolo e a far quelo che serà necesario per la dicta arte e no ge vegnirà, caça in pena de soldi V per çaschauno e per çaschauna fia et li officiali de soldi X per çaschauno e per çaschauna fia, le qual pene pervegna in la fraia.

Capitolo LXVI.

Statuto chel no se posa portare stame nè lana per far filare.

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore, o altri per elli ardischa nè proxome de far portare alguno stame, nè lana nè banbaxo per chaxon de quelo far filare dentro dai termene dela citè de Pava, in pena de soldi X per çaschauna libra de stame (1) e çaschauno

(1) Agg. in marg.: *o lana.*

possa achusare i contrafaçando e averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l'arte. Et liçito sea a çaschauno de poerne portare o far portare de fuora dai termene.

Et liçito sea a çaschauno de poer mandare stame e lane ale staçone de çaschauno lanaro, i quale faça lavorare in la citè de Pava, per far filare.

Capitolo LXVII.

Statuto se alguno disse: hyo so bene chi porta stame ale fillere, como se ge de' proçiere.

Ancora che se alguna persona dixese a meser lo rectore o alguno di gastaldi: E so ben chi porta stame per la terra a filare e dentro dai termene, che quelo che dixese la parola, no volexe acuxarla, chel dicto meser lo rectore e gastaldi sea tegnu' de constrençerlo per segramento osea per inquisition chel ge diga, chi l'è e che, seando achata' la veritè, debia far condanare, quelu che averà porta' dicta lana a filare, segondo el statuto che dixe, che nesun debia portare lana a filare, e la parte de l' acusaore pervegna a l'arte.

Capitolo LXVIII.

Statuto chel no se posa far alguna staçone per far filare lana, sel no se ge fa tuto l'altro megesterio.

Item che se alguno maistro, o maistra, o altri per elli o per si volese fare alguna staçone in Pava nè dentro dai termene per caxone de dare stame o lana a filare, che i predicti no la posa fare nè far fare, se i no fa fare in la dicta staçone tute le altre conse le quale pertene al magisterio de l'arte dela lana, çoe cernere, vergeçare, cimolare, petenare scarteçare, in pena de libr. XX per çaschauno contrafaçando tante fie, quante fie i serà trovè o acuxè dela predicta consa, et çaschauno possa acuxare i contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LXVIIII.

Statuto chel no se possa fare alguno drapo che l'ordimento no sea filò a rocha e petanò a petene.

Ancora che nesuna persona de l'arte dela lana dela citè de Pava e del destrecto ardischa nè proxome de fare nè far fare alguni pani tuti lana, di qual l' ordimento no sea sto fillò tuto quanto a rocha de lana, petena' a petene, pena e bando de libre C per çaschauno pano altramentre fato e de perdere el dicto pano, el qual pano pervegna in le mane del dicto rectore e gastaldi, el qual rectore e gastaldi sea tegnu' e debia el dicto panno far bruxare in la piaça del comum de Pava e quelu, el quale averà fato o fato fare el dicto pano, sea privò perpetualmente dela fraia de l'arte dela lana et no posa nè lavorare, nè far lavorare, et çaschaun posa acusare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LXX.

Statuto chel no se posa fare alguno drapo de pi' de una raxon drapo (sic) *lana che no abia una verga dentro de l'una raxon de lana e l'altra.*

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o compagno de l'arte dela lana ardischa nè proxome de fare nè far fare alguno drapo in la citè de Pava, nè in lo destreto, el qual sea de più de una raxone lana, in lo quale i no faça fare una verga larga uno deo grosso de un' altra lana grossa et tinta dentro l'una lana l'altra, açò chel se cognoscha l' una lana da l'altra, in pena e bando de libre X per çaschauna verga non fata in li dicti drapi per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno. (*Ms. c. 39*) posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte, salvo che se la lana de soto fose meiore de quela de sovra, che i dicti no sea tegnu' de farge verga.

Capitolo LXXI.

Statuto che çaschauno sea tegnu' de metere i breve ai soi pexeli de stame.

Item che çaschauno maistro, o maistra, o fatore, o compagno de l'arte dela lana dela citè de Pava sea tegnu' de metere uno breve a çaschauno pexelo de stame che i darà a filare, in li qual breve sea scrito el nome de quelu e de quela de chi serà el stame, in pena e bando de s. V per çaschauno pexelo, che no averà el decto breve, e per çaschauno e per çaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia.

Capitolo LXXII.

Statuto chel fia creçù al libro e al sagramento de çaschauno lanaro.

Ancora che se alguna question fose intro alguno maistro, o maistra de l'arte dela lana, et intro soi lavorenti per alguna quantitè de pecunia, per i dicti lavorenti habua dai dicti maistri o maistre, e per algun altro lavorero fato per li dicti lavorenti ai dicti maistri o per alguna altra caxon, la qual poese esere entro i dicti maistri, o maistre et entro i dicti lavorenti, chel sia creçù e stease al querno e al sagramento dei diti maistri o maistre, nietrementre garda' la qualitè dele porsone, e questo sea in determinatione de meser lo rectore e di gastaldi.

Capitolo LXXIII.

Statuto quanto tempo de' stare i pegni in salvo.

Item che se alguna persa (*sic*) per alguno comandaore serà pegnora' a domandaxon de alguna persona de l'arte dela lana e chel dito comandaore averà metu' el dito pegno in salvo apreso de alguna persona e che quela persona a demandaxone de chi e' serà sto et tolesto el dicto pegno e metu' in salvo, sea tegnu' e debia soleçitare e fare chel dicto pegno sea levò de salvo o de farse pagare a quelu, a chi serà sta tolesto el dicto pegno, infra II

mexi, lumbrando (*sic*) del di chel dicto pegno serà sto pegnorò e metu' el dito pegno in salvo; la qual cosa s'elo nol farà, che pase el dicto termene dei du' mexi, che quela dicta persona a demandaxone de chi serà sto tolesto el dicto pegno, nè altri per elli no possa nè debia tornarse sovra colu, apreso de chi serà sto metu' el dicto pegno in salvo per la predita chaxone, salvo se infra el dicto termene dei du' mexi la dicta persona, a domandaxone de chi fosse sto tolesto el dicto pegno e metuo in salvo mandase con l' ordene a levare el dicto pegno infra i du' mixi e quelo, apreso de chi serà sto metu' el dicto pegno, devease de darge el dito pegno, che quela persona che de' avere, como è dito de sovra, abi termene de dui mixi dal die che elli averà mandò a levare el dicto pegno, tante fie quante fie i' manderà a levare i dicti pegni e serage vee, e sea tegnu' de farlo scrivere a l'arte ogno fia chel ge serà veo: altramentre sel non fose scrito a l'arte, che i' no habia se no el termene primo sovra scrito.

Capitolo LXXIV.

Statuto se alguno se partirà de Pava per debito, che no abia de pagare.

Ancora che se alguna persona de l'arte dela lana, o de pignole, o de banbaxo, de que condition esto voia e sea, partirà dela citè de Pava e del destreto inhonestamente per alguni debiti, che meser lo rectore e gastaldi sea tegnu' e debia andare ala caxa de quelu, che serà cosi partio, e tuti y bene de cose, le quale serà trovè in caxa, e altri bene mobele e ymobele, y quale se caterà del dicto, che serà cosi partio, fare redure in scrito e diligentementre deba far cercare, se alguni altri bene mobele e ymobele se catase de soi in alguni luogi o apreso de algune persone, le quale spitase a quelu che fose cosi partio, e sel devese avere da alguna persone alguna quantitè de peccunia, e tute quele conse cosi trovè fare redure in scrito e retegnirle apreso da sie o darle apreso in salvo de qualche bona persona e ben segura, infina che le serà tute asunè (*sic*) e po' tuto quelo, che serà trovò, far vendere a l' encanto e dei dinari, i quali illi averà de dite conse, satisfare e pagare çaschauno el quale deverà avere de quelu, el quale serà cosi partio, a çaschauno rata per rata quelo che ge tocherà per livra, segondo che i deverà avere.

Mille tresento e satanta dal mexe de maço in pleno capitolo fo obtegnu' per ben de l'arte che questo statuto se intenda di y ben, i qual se trovase apreso del debitore o de altri, domentre che iy no sea tolti per pegno de comandamento del rectore e di gastaldi o chel debitore no ause de velenta apegna' el crededore per X di inançi chel fose parti', sichè in quisti doy casi i credidori sea seguri, nè no vegna a concorere cum y altri creditori. Et che nesuna altra corte posa (*Ms. c. 40*) cognosere dele predicte conse, nè debia inframeterne, salvo che se la dicta moiere avese carta de dote fata in Pava o in lo destreto, chel sia liçito ala soa dicta moiere de pagarse sovra le conse dele suoe dote inmobele o sovra conse, le quale no spete ad arte de lana, nè a mercandaria. Et se le dite cose non se trovase, alora vegna cum li altri creditori a pagamento dela dota per rata sovra y ben e le cose de l'arte dela lana. Et se la dota fose fata altro che in Pava o in lo destreto, ch'ella solamente se debia pagare sovra y bene ymmobele e mobele, che no spete ad arte de lana. Et sel comparese alguno, el qual domandase al dito, el qual fose così andò via, più ch'elo no deverà avere de raxone, che quelu domandase più chel no devese avere de raxon, caça in pena de soldi X per livra de quelo chel demandase oltra quelo chel devese avere, la qual pena pervegna in la fraia. E chel dicto statuto sea oservò ecciandio in çaschauno de l'arte dela lana, el quale morise, chel no se ge trovase de pagare çaschauno intriegamentre, che misier lo

retore e gastaldi sea tegnu' de far criare sule quatro escale del palaço et denançi dala chaxa dela habitaore (*sic*) de quelu, che serà cosi andò via o morto, como è dito de sovra, che çaschauno, el quale avese o savese chi avese di bene di sovrascriti, y debia redure in scrito denanço dal dicto rectore e gastaldi infra di VIII dapo' che serà fata la dicta cria, in pena e bando de libre L piçoli per çaschanno, el quale retegnise alguna cosa, ch'elo no la fese scrivere, et nientrementre sea tegnu' de dare le dicte conse en le man di diti, como è dito de sovra, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte. Et se y gastaldi no farà fare le dicte crie, dapo' chel ge serà notificò, infra di III, che y caça in pena de soldi XL per çaschauno e per çaschauna fia, la qual pena pervegna in la fraia.

Capitolo LXXV.

Statuto che nesuna persona debia (sic) *parole inçurioxe al rectore, nè ali officiali, nè entro si.*

Item che nesuna persona, stando in çuixio denanço de meser lo retore e gastaldi, o deli officiali de l'arte dela lana, ardischa nè proxome de dire vilania al dicto rectore e gastaldi e officiale, nè alguni de quili, nè algune altre parole inçurioxe, in pena e bando de libre X per zaschauna parola inçurioxa e per çaschauno e per çaschauna fia, de la qual mità vegna al comum, l'altra mità ala fraia, e che nesuna persona, seando in çuixio denanço dai sovradicti, ardischa nè proxome de dirsse insembrementre vilania, nè paro[le] inçurioxe l' uno l'altro, nè l' uno a l' altro, in pena e bando de s. XL per çaschauno, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà la mitè, e l'altra mitè la fraia.

Capitolo LXXVI.

Statuto che se alguno maistro vorà andare a lavorare per larorente, se debia far cançelare.

Ancora che se alguna persona, la quale sie al presente scrito per maistro e per maistra in la marigola de l'arte dela lana e per alguno tempo ello vorà andare a lavorare ad alguna persona dela dicta arte, che la dicta persona sia tegnu' e debia de farse cançelare del maiestierio de dicta arte, pena e bando de libre X per çaschauno, el quale anderà a lavorare e no se farà cançelare e per çaschauna fia: de la qual pena la mitè vegna al comum e l'altra mitè ala fraia. Et se per alguno tempo el dicto volese fare lavorare per maistro dela dicta arte, chel dito sea tegnu' e debia farse scrivere in la marigola de l'arte dela lana e pagare libre X, segondo che dixe el statuto, che dixe che çaschauno, che vol fare lavorare, el debia entrare in la fraia de l'arte, in quela pena, sel no fese scrivere, che se contene in lo statuto, che dixe che çaschauno, el qual vorà lavorare o fare lavorare, sea tegnu' de farse scrivere.

Capitolo LXXVII.

Statuto chel se posa fare la fiança a quili che xe a libro de l'arte e per quanti dinari.

Item che se alguna persona serà metua al libro de l'arte, el termena serà passò, che s'el dicto avese alguna caxon legitima de domandare fiança de poere vegnire in piaça e per la terra con la fiança de poere esere piya' per quili debiti, per li quale i fose al libro, che

liçito sea a meser lo rectore e gastaldi de darge la dicta liçençia e fidança per di V e no più, e questo sea in la determination di prediti retore e gastaldi, se caxom xè legitima o no.

Capitolo LXXVIII.

Statuto chel no se posa vendere alguni drapi grixi.

Ancora che nesuna persona de l'arte dela lana dela citè de Pava nè del destreto ardischa nè proxome de vendere, nè far vendere, nè ecciandio alguna (*Ms. c. 41*) persona, de que condicion esto voia e sea, ardischa nè proxome de comprare nè far comprare alguni drapi gresi tutilana, nè meçalana, sença parola e liçencia de meser lo retore e dey gastaldi, in pena e bando de libre XXV per çaschauno vendaore e compraore e per çaschauno drapo venduo e per çaschauno e per çaschauna fia, e chel mercò no vaya, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte e serà ben tegnu' in creça (*sic*).

Capitolo LXXVIII.

Statuto chel no se posa metere in alguno drapo tutollana altro che lana e stame.

Item che nesuna persona de l'arte dela lana, de que condicion esto voia e sea, i quale lavora o lavorare fa e lavorerà in la çitè de Pava o in lo destreto, ardischa nè proxome de metere nè far metere in alguno pano tuto lana alguna consa altro cha solamentre lana o stame de lana, in pena e bando de libre C. piçoli per çaschauno e per çaschauno drapo così trovò che ge avese altro che lana, e serà bandeçò e chaso perpetualmentre de l'arte dela lana, e i diti drapi, in li quale fose trovò altro cha lana, como è dito de sovra, sea brusè sula piaça del comum de Pava e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l'arte, ecepto cha entro i divixè, vergè e schachè.

Capitolo LXXX.

Statuto che alguna persona, la quale fose trova' aver fato alguno furto de lana, no possa lavorare in Pava.

Ancora che se alguna persona fose trovò fare nè aver fato alguno furto de lana, stame, o drapi, che quelo, el quale serà cosi trovò, sea frusta' tre volte entorno el palaço o altramentre puni' realmentre e personalmentre segondo la condicion e la qualitè del delito, e çaschauno posa acuxare et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LXXXI.

Statuto che nesuna persona ardischa nè proxome de domandar gratia per alguni, i qual sea bandeçè per furto de lana o per alguna falsitè fata in l'arte dela lana.

Item che nesuna persona de l'arte dela lana ardischa nè proxome de rengare, nè de domandare, nè de alegare denanço dal rectore e day gastaldi o di savi o del capitolo de l'arte che

alguno o alguna, i quale fose bandeçè dela fraia de l'arte dela lana per furto alguno de lana, fose renduo gracia e tornò in l' arte dela lana, in pena de libre V per çaschauno e per çaschauna fia, dela qual pena pervegna in la fraia la mitè e l' altra mitè in lo comum, e nientementre la gratia no ge sea fata.

Capitolo LXXXII.

Statuto chel no se posa condure alguna lana, nè stame filò, nè telle de lana.

Ancora che nesuna persona terrera o forestiera, de que condition esto voia e sea, ardischa nè proxome de condure nè far condure in Pava nè in lo pavan destreto alguna lana fila', nè stame, nè tella ordie, le quale o el quale sea sta fillè fuora del destreto de Pava per caxon de que vendere o lavorare in la citè de Pava o in lo destreto, in pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia e de perdere le dicte lane e stami e telle, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo LXXXIII.

Statuto che nesuno ardischa de andare sovra alguno mercò de lana, che fose un altro.

Item che nesuna persona de l'arte dela lana ardischa nè proxome de andare sovra alguno mercò de lana dela quale fose alguno como alguno, el quale avese lana da vendere, nè inpaçarse de algun mercò de lana, el quale fese alguno. Et se alguno no sapiando che quelu, el quale comprase la dicta lana, sea tegnu' de dar parte a quelu, che ie fose çonto, et se alguno fose con quelu, el quale ge fose cosi açonto e volese parte dela dicta lana, chel dicto, el quale la comprerà, sea tegnu' de dare la soa parte ay predicti, in pena e bando de l'albitrio del retore e dy gastaldi.

Capitoto LXXXIIII.

Statuto quando se de' dare chombio ay lavorenti e quando illo demore.

Ancora che se alguno maistro o maystra voia dare conbio ad alguno lavorente et se alguno lavorente vorà tuore conbio da alguno maistro, liçito sia e posa el maistro dare conbio ai lavorenti e i lavorenti tore (*Ms. c. 42*) conbio day maistri el sabo solamentre e no altro die.

Capitolo LXXXV.

Statuto chel no se possa enpegnare alguno drapo comprò al fontego.

Item che nesuna persona posa enpegnare alguni drapi al fontego, i quale drapi illi avese comprè, nè 'l fontegaro posa enprestare alguna consa sovra i dicti drapi, in pena e bando de libre V per çaschauno drapo e per çaschauna fia e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço del bando, e l'altro terço la fraia, e l'altro el comum e serà ben tegnu' in crença, salvo cha tentore, folaore, tiraore, purgaore et garçaore, i quale posa

i drapi conpiẹ per si inpegnare al fontego del segnore; el dicto fontegaro ge posa enprestare, se questo sia de voluntè e liçençia de quili, i quale averà fati o fati fare i diti drapi.

Capitolo LXXXVI.

Statuto che le mercandarie forestiere se venda pure al modo et al pexo pavam et ala monea pavana.

Ancora che caschauna persona, la quale comprase, o fese comprare, over dese o fese vendere alguna lana forestiera, o algune altre merchandarie, o conse, le quale spete o partegna a arte de lana e de tentoria in Pava o in lo pavan destreto, sea tegnu' de vendere e de comprare pur al presio e ala mainiera pava[na] e alatramente no, in pena e bando de s. XX per çaschauno centenaro e per çaschauno vendaore et compraore. Et che çaschauno vendaore de lane forestiere, sea tegnu' de lasare el sacho o' fose entro le dicte lane al compraore sença alguno prexio, abatando *(sic)* çò el pexo del dicto sacho, et che i meseti, i qual serà ai dicti merchè, sea tegnu' de notificare el dicto statuto al copraore *(sic)* et vendaore, in pena é bando de s. XL per çaschauno meseto, la qua[l] pena pervegna in la fraia.

Capitolo LXXXVII.

Statuto chel no possa fir fata alguna tella ala pia[*na*] *de men de LX portee.*

Item che çaschauno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana, de que condicion esto voia e sea, no ardischa nè proxome per alguno modo nè inçegno ordire, nè fare ordire, nè fare tesere algune telle de alguna condicion ala piana, le quale sea men de LX porte e che le cimose di diti pani sia e fia fati, segondo che fi fate le çimose dey drapi che fi fati ala piana e no reondè, e questo in pena de libre XXV per çaschauno maistro, el quale contrafarà al dito statuto, e de livre X a çaschauno tesaro o tesarixe, el quale teserà contra l'ordene sovrascrito, per çaschauno drapo e per çaschauna fia e çaschauno posa acuxare i contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte, salvo chel no s'entenda de pani salomonè, schachè, vergè e divixè.

Capitolo LXXXVIII.

Statuto de quili che po' fir metu' al libro de l'arte.

Ancora che çaschauna persona, el quale o la quale rechuxerà de pagare alguno, al quale elo serà tegnu', e serà comandò e mandò a pegnorare segondo li ordenamenti de l'arte dela lana, et se a quelu no se porà trovare pigni, i quale satisfaça al debito, chel dito posa fir metu' al libro de bandeçè de l'arte dela lana, e che quando elo serà sta al dicto libro dui mexi, che ello no averà contentò quelu, a demandaxone de chie ello ge serà sto metu' de quelo, chel deverà avere, chel dicto, el quale serà sto al libro, como è dito de sovra, posa fir destegnu' e prexo in persona e menò in le prexon del comum de Pava a demandaxone de quelu, che deverà avere e per chi el serà sto al libro per lo dicto termene, salvo sel dicto dese bon pegno, chel dito no posa eser menò ala prexon, et che nesun posa fir metu' al libro per menor debiti de soldi XX, e se alguno starà dui mexi al libro e serà

sto çetò personalmentre a esere, averse, metere al libro, chel dito no possa fir cançelò dal libro per pagare le spexe digando: hyo ge fu metu' per contumacia, che hyo no comparsi, sil no paga intregamentre quelo chel deverà dare a quelu, a domandaxone de chie elo serà sto metu' al libro.

Capitolo LXXXVIIII.

Statuto dele apelaxone per que modo le de' fir fate.

Item che se alguna sentença serà da' per meser lo rectore e per y gastaldi de l' arte predicta contra alguna persona, de que condition esto voia e sea, e quela persona, la quale serà sentencia', se vorà apelare dela dicta sentença ad alguna persona, chel dicto sea tegnu' d' apelarse infra di X dapo' che serà da' la dicta sentença, la qual consa s' elo no farà enfra el dicto termene, che la apellaxone no vaia et la sentença sea ferma e sea tegnu' quelu, el quale se vorà apelare, de dare (*Ms. c. 43*) bona segurtè a meser lo rectore o ay gastaldi el di, chel se apelerà, de pagare a l' arte dela lana soldi V per libra de quelo, che se apelerà, sel serà senteciò, che sea male apelò e ben çuigò, e chel dicto, el quale serà così apelò, sea tegnu' de fare pernuntiare e sententiare infra IIII mexi dal die ch' elo serà sto sentenciò per li gastaldi chel serà ben apelò e mal çuigò; la qual consa s' elo no farà, chel caça in la soprascripta pena. Sel predito fese o fese fare alguni pati con l' arte (1) parte o ch' elo no fosse, che sentença en fose da', caça in la sovrascrita pena chel fose ben apelò e mal çuigò. Et che la dicta sentença no posa eser cometua per quela persona, a chi el dicto serà apelò, nè per altra persona o alguna persona, se no propriamente a merchante dela dicta arte, le quale uxerà i dicti, entro i quale serà le dicte questione.

Capitolo XC.

Statuto che nesuno, el quale sia partio per debito, possa avere officio in l' arte.

Ancora che se alguna persona de l' arte dela lana se partirà dela çitè de Pava e del pavan destreto inhonestamente, o per debito, o per altra caxone con dano d' altrui et el dicto retornerà a pati, chel no satisfaça pinamente (*sic*) a tuti queli, che deverà avere da lui, chel dicto no posa avere officio nè beneficio per l' arte dela lana in la çitè de Pava nè in lo destreto, d' enfintanto ch' elo no contenterà intriegamentre tuti quili, a chi elo serà tegnuo et de quelo, che ge serà tegnu' e chel ge deverà dare, quando elo serà partio.

Capitolo XCI.

Statuto chel no se posa refuare per dēbito de libre X in su.

Item che se alguna persona, la qual serà metua en preson per debito, el quale spete a arte dela lana, e de drapi, e de pignole, o de bambaxo, chel dito debito sea da libre X in su, che (2), el quale serà metu' in prexon, no posa nè debi refuare segondo i statuti del comum de Pava per alguno debito, el qual spete a arte de lana, e de drapi, e de pignole, o

(1) Da mano posteriore corretta nell' interlinea: *contra l' altra.*
(2) Corretto nell' interlinea: *e che' l dicto.*

de bambaxo, como è dito de sovra, salvo sel no serà de volontè e licencia de maore parte di soi debitori o del maore debito e sea licito a çaschauno da livre diexe in çò poere refuare.

Capitolo XCII.

Statuto dele feste, le quale se de' guardare per l' arte.

Ancora che çaschauno maistro, o maistra, o fatore, o lavorente de l'arte de lana dela çitè de Pava sea tegnu' de gardare et de far guardare tute le feste, le quale è scrite sula matrichola de l' arte dela lana, ecepto cha texari, tentore, folaore e tiraore, i quale sea tegnu' de guardare tute le feste principale, le quale è comandè per la sancta mare gexia, e le feste, le quale è comanda' per la dicta arte, çoè sancto Antonio confessore, sancto Prosdocimo, sancta Iustina e sancto Daniele, in pena e bando de s. V per çaschaun lavorante, e çaschauno posa achuxare et averà la mitè e l' altra mitè la fraia.

Capitolo XCIII.

Statuto chel no se posa fare alguno grixo, che l' ordimento sea de lim o de stopa.

Item che nesuna persona, i qual lavora e lavorar fa in la citè de Pava o in lo destreto, ardisca nè proxome de fare nè de far fare alguno grixo, del quale l' ordimento sea de filo, de lim, o de stopa, in pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauno grixo e per çaschauna fia, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comun, el terço l' arte et serà ben tegnu' in crença, salvo che çaschauno posa fare di diti grixi, come è, dito de sovra, d' enfintanto chi faça quili garçare e farli con pelo e altramente no.

Capitolo XCIIII

Statuto de quanto prexio de' esere el grosume, el quale po' fir venduo per quili de l'arte

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l' arte dela lana, i quale averà compra' alguna lana nostrana per lavorare, pose nè debia vendere dele dite lane salde ad alguna persona, se no groxame, el quale grosame no sea de valore de soldi III o de soldi VI per libra o da me' in çò, in pena e bando de libre XXV per çaschauno vendaore o per çaschauna fia, e çaschauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum (*sic*), el terço l' arte.

Capitolo XCV.

Statuto de quato (sic) *po' fir creçù al libr*[*o*] *di merchanti schaveçaore.*

Item chel debia fir creçù al libro et al segramento di çaschauno merchante de drapi e de lana infina ala suma de libre X e da vie in su infina a libre XXV como uno testemonio el segramento el libro, et nientemente da libre X et XXV [*Ms. c. 44*] romagna in albitrio del rectore e di gastaldi e da vie in su segondo raxon.

Capitolo XCVI.

Statuto de quanto tempo po' fir creçù al libro de merchanti schaveçaore.

Ancora che se alguno schaveçaore o drapiero faça alguna crença per cixon de drapi vendu', et el dicto laserà pasare l'ano, ch'elo no se farà pagare o chel no farà convegnire quelu, da chi el deverà avere, che pasò l'anno, sel deto, el quale averà fata la dita crença, gaverà a domandare a l'arte et el debitore negase, chel no fia creçù al libro del dito, sel no gavese altra prova (1).

Capitolo XCVII.

Statuto chel no se posa fare ordire alguna tella de pi' nè de men de braça L.

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore de l'arte dela lana o altri per elli ardisca nè proxome de ordire nè fare ordire alguna tela de lana alta nè basa, la quale sea men nè più de braça L, in pena e bando de libre V per çaschauna tela al maistro, che la fese ordire e che la ordise. Et che nesuna persona ardischa nè proxome de ordire nè far ordire alguna tela alta nè basa su alguno ordauro, el quale no sea bolò dela bola de l'arte dela lana, pena e bando de libre X per çaschauno ordauro e per çaschauno e per e per (*sic*) çascauna fia, e çascauno posa acuxare i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte. Et che nesuno maistro nè maistra ardischa nè proxome de tegnire in le sue caxe o staçone alguni ordauri, i quali no sea bolè dela dicta bola, soto la dicta pena.

Capitolo XCVIII.

Statuto chel no se posa ordire tele de braça XLV e no da men nè più infina a braça L.

Ancora ordenemo che alguno maistro o maistra dela çitè de Pava o del destreto no ardischa nè proxome ordire nè fare ordire alguna tella de braça XLV, la qual sia nè più nè men de braça XLV, pena e bando al maistro de çascauna tella de libre X et a l'orduresa de libre V, e chi achuxerà, averà et terço dela pena, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo XCVIIII.

Statuto chel no se posa tirare alguno drapo de braça XLV pi' de braça XLV.

Item che alguno maistro nè maistra dela citè de Pava e del destreto no ardisca nè proxome de far tirare alguno pano de braça (*sic*) XLV pi' cha braça XLV, pena e bando al maistro de libre X et al tiraore de libre V, e l'acuxaore abia el terço dela pena, et l'altro sea de l'arte, et l'altro del comum.

---

(1) In margine di mano posteriore si legge: *Post annum non credatur libris scapitiatorum sine probatione.*

Capitolo C.

Statuto chel posa fir do licentia
a caschauno, al quale manchase stame per compire alguna tella.

Ancora che se caxo fose che alguno no poese compire alguna tella per alguno stame, che ge manchase, che i diti posa vegnire da meser lo retore e day gastaldi e tuore parola dela dita tella, et che licito sea a meser lo retore e ay gastaldi de dare la dita licentia al dito, e chel retore e y gastaldi posa dare licencia de çaschaum caveço, segondo come elli parerà, a persona ch' abia lavora' peça entrega delo stame, delo qual vorà fare caveço, e chel dito, el quale averà la dita licentia, sea tegnu' de fare scrivere ai noari la dita licencia, el di, che la ge serà da', el tesaro, che tesarò, e quando la dita tella serà tesua, chel dito vegna a farge dare de penna e chel noaro la debi scrivere in luogo chel sea trovò inscrito, se i cercaore de l' arte catase la dita tella in tellaro ; el dito noaro debia avere soldi I per la soa faiga.

Capitolo CI.

Statuto che no se posa comprare alguna consa, la quale spete a arte de lana,
che no sia fato mesetaria.

Item che nesuna persona, de que condition voia e sea ardisca nè proxome de vendere, nè comprare, nè fare algun mercò per si nè per altri de alguna consa la qual spete a arte de lana, de pignole, o de bambaxo, la qual monte da libre X in su, che i no la faça scrivere ala mesetaria infra terço die, in pena e bando de libre V a çaschauno contrafaçando e per çaschauna fia. E che çaschauno meseto sea tegnuo de scrivere caschauno merchò, el quale ge serà dito per lo compraore e vendaore, soto la dita pena, pur chel dito mercò no sea contra i statuti de l' arte dela lana, salvo che le predicte cose no s' entenda en hii drapi vendu' a schaveço, nè en le lane grose vendu' a menu' e caschaun posa acuxare i contrafaçando et (1) el terço, et l' altro la fraia (2) e l' altro el comum. [*Ms. c. 45*].

Capitolo CII.

Statuto che nesuno maistro de l' arte dela lana possa essere meseto, nè meçan.

Ancora che nesuno, el quale serà scrito per maistro in l' arte dela lana in la citè de Pava o in lo destreto, possa nè debia esser meseto ne meçan de alguna cosa, la qual spete ad arte de lana, in pena e bando de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno possa acuxare et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte e serà tegnu' in creça (*sic*).

---

(1) Agg. da mano posteriore: *averà*.
(2) Corretto: *l' arte*.

Capitolo CIII.

Statuto che i no possa fir retirò alguno drapo bianco, nè beretino, nè mecoll' (sic).

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore, o compagno, nè scaveçaore nè alguna altra persona terrera nè forestera, de que condicion esto voia o sea, ardischa nè proxome de tirare nè far tirare per si nè per altri alguno pano bianco, nè beretino, nè meçollana, alto nè basso dapo' ch'ello serà sto tira' saldo de follo, nè chel ge sea metu' su alguna man de garço, in pena e bando de libre X per çaschauno drapo e per çaschauno e per çaschauna fia e de libre V al tiraore per çaschauno drapo e per çaschauna fia, salvo chel retore e hii gastaldi possa dar licençia, chel se possa retirare, sel ge parerà veçando li panni se lo necesse (*sic*) (1) et çaschauno possa acusare i contrafaçando et averà el terço del bando, el terço el comum, el terço (*sic*) a l' arte e serà ben tegnu' in crença.

Capitolo CIIII.

Statuto che nesuno lavorente se posa partire de alguna staçone infra setemana

Ancora che nesuno lavorente de l'arte dela lana mascholo nè femena, de que condicion esto voia et sea, i qual lavora ad alguna persona, possa nè debia partirse dal lavorare del dito maistro o persona con chie elo serà conçò a lavorare per tuta quela setemana de fina al sabo proximo che de' vegnire sença parola e licençia de quelo maistro con chie elo serà conçò, in pena e bando de soldi XL per çaschauno contrafaçando e per çaschauna fia. Et che nesuno maistro, o maistra, o fatore, o compagno dela dita arte ardischa nè proxome de recevere in le sue staçone infra setemana alguno di diti lavorenti chosì parti', sel no sa imprimamentre con chi elo lavorava la dita setemana, et sel no domanda licentia dal maistro (2), con chi el lavorava el dito lavorente, soto la dita pena, e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra mitè l' arte.

Capitolo CV.

Statuto de quili, che vorà prestar dinari ai lavorenti, posa far scrivere al libro de l' arte.

Item che çaschauno maistro, o maistra, o fatore, o compagno de l'arte dela lana dela cità, de Pava o del destreto, i quale vorà prestar dinari ad alguni lavorenti dela dita arte da soldi XX in su, sea tegnu' de farlo scrivere ai noari de l' arte dela lana e questo sea presente i diti lavorenti, i quale i farà scrivere o cetè *(sic)* personalmentre et altramentre no i posa fare scrivere. E se alguno maistro volese tuore alguno lavorente, el quale lavorente volese dinari ad impresteo da s. XX in su, chel dito maistro debia andare a l'arte a vere se l'è debito ad alguno maistro. E sel dito lavorente fose tegnu' ad algun altro maistro, nol posa tuore, sel dito lavorente no è in acordo col dito maistro, al quale l'è tegnu' imprima, e sel dito maistro o fatore el tolese e che quelo maistro o fatore, al quale l'è tegnu' e che

---

(1) Corretto : *lo e necessario.*

(2) Agg.: *o fatore.*

à fato scrivere el so debito a l'arte, ge dise: Questo lavorente m'è tegnu', no ge dar da lavorare, s'elo no se acorda com mie, sea tegnu' incontinente chel dito maistro sia tegnu' de pagare (1) (*sic*) de darge conbio o de eser in acordo col dito maistro, a chi l'è debito e sel no ge dese conbio encontinente, chel dito maistro sea tegnu' de pagare tuto el debito a l'altro maistro, el quale devese avere e che l' avese fato scrivere a l'arte, e de mandare el dano al dito maistro che ge fose incorso, perchè el dito lavorente no ge fose andò a lavorare e no ge avese perservi (*sic*) i soi dinari e fia creçù al sagramento del dito maistro o fatore, a chi el fose tegnuo del so danno.

Capitolo CVI.

Statuto quanto stame po' tirare le filere a filare.

Ancora che nesuna filera de rocha, nè da mulinello in la cità de Pava o in lo destreto ardischa nè proxome de tuore a filare più de uno pexelo de stame o de lana per çaschauna fia da alguno maistro o maistra de l' arte dela lana e quelo filare inanço ch' ela en toia d' altra, e sel fose trova' [*Ms. c. 46*] alguna filera avere più de uno pexelo de lana, nè de stame, nè de più de uno maistro, caça in penna de soldi X per çaschauno peselo e per çaschauna fia, et çaschaun posa accusar e averà la mitè e l' altra la fraya.

Capitolo CVII.

Statuto che çaschauno compagno
sia tegnu' de pagare per lo so compagno per li lavoreri fati per la compagnia.

Item che se alguna persona, de que condition esto voia e sea, i quale fa o farà lavorare arte de lana in la citè de Pava o in lo destreto ad alguna persona per si e quela persona, la quale lavora o fese lavorare, no volese o no posese pagare a quili, i quale devese avere iustamente da lui per li diti lavoreri e lane e altre conse, le quale spetese a l'arte de lana, chel dito, per chie o con chie elo averà fato lavorare, sia tegnu' de pagare a çaschaun, el quale domanderà de rason per lavoreri fati in la dita arte. E questo se intenda chel sia tegnu' infina a quella summa, che l' à metu' in la compagnia e non oltra.

Capitolo CVIII.

Statuto che nesuno petenaore non ardischa de fare su le manele.

Ancora che nesuno petenaore de lana ardischa nè proxome de fare su le manele dei stame, per qui petena in Pava e in lo Pavam destreto ad algum maistro de l'arte dela lana, in penna de soldi I per çaschauna manela e per çaschauno petenaore. E sel maistro o fatore gen dese parola, caça in la dita penna, salvo chel maistro posa fare quel stame su encontinente tuto e quelo pesare, como l'è fato su E se el dito lavorente petenase. façando su, chel caça in la sovrascrita penna e çaschauno posa accusare e averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya.

(1) Le parole: *chel dito – pagare* sono espunte da mano del sec. XVI.

Capitolo CVIIII.

Statuto che nesuno tesaro debia tesere ad alguna persona, la quale no sia in l'arte.

Item che nesuno tesaro o tesarixe, de que condition esto voia e sea, ardisca ne prosome de tesere nè far tesere alguna tela, nè caveço, nè schiapo de lana, nè meçolana ad alguna persona, i quale no sea dela fraia de l'arte dela lana sença parola e licentia de miser lo retore e di gastaldi de l'arte dela lana in penna de libre XXV per çaschauno schiapo, o caveço, o meçolana e per çaschauno e per çaschauna fia e caschauno, el quale avese licentia, el debia far scrivere ai noari de l'arte: altramentre si ge fose trove et elo no fose scrito, che i caça in la sovrascrita penna e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço l' arte e serà tegnu' in crença.

Capitolo CX.

Statuto che nesuno tesaro debia tuore più de una tela per telaro.

Ancora che nesuno tesaro o tesarise de drapi de lana, de que condition esto voia e sea, posa nè debia tuore a tesere più de una tela o caveço per çaschauno telaro infina tanto ch'elo no à ameça' la dita tela o caveço, el quale l' à in telaro, in penna de soldi XL per caschauna tela o caveço; la quale l' avese in casa oltra quele ch' è in telaro. Et licito sia ai diti de turne (*sic*) una per telaro, quando i à ameçà quela e non più. E chi tesari debia aver fato el pano infra XV di dapo' che l' averà porta' la tela, en la penna predita, e çaschauno posa accusare et averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraia.

Capitolo CXI.

Statuto che nesuno tesaro debia tegnir in casa alguna staela.

Item che nesuno tesaro o tesarisa d' arte de lana ardisca nè proxome de tegnir in casa nè in le sue staçone in la cità de Pava alguna staela da pesare, in penna (1) de soldi XX per çaschauno e per çaschauna staela e per çaschauna fia e çaschauno posa accusare i contrafaçando et averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya.

Capitolo CXII.

Statuto che çaschauno tesaro se posa lamentare de çaschauna tela o caveço, lentè, o quarcè.

Ancora che sel adovegnise che alguno tesaro o tesarise se lamentase d'alguno maistro o maistra dela lana per cason d' alguna tela de lana o caveço tento o bianco de filo, i quali fose lenti o squarcè, si che no poese tesere per defeto de alguna persona o de tentore, chel dito maistro, de chi fose la dita tela o caveço, sea tegnu' de mandare el so danno al dito tesaro e tuto el danno, el quale ge mandase el dito maistro, el tentore o altri, per chi cason ge fose el dito danno, sea tegnuo de mandarge el dito danno e chel fia creçù al

(1) Agg: *e bando.*

maistro per sagramento el dito damno chi l' averà fato, guarda' nientementre la qualitè dela persona e questo sea in determinatione del retore e dei gastaldi.

Capitolo CXIII.

Statuto che nesuno tesaro posa tesere alguni cavici de filo, i quali no sea compi' de porte.

Item che nesuno tesaro o tesarise d' arte de lana ardisca nè proxome tesere nè far tesere alguno caveço de filo tento nè biancho, el quale sia men de porte XXIII dei basi, e di alti, i qual sia men XLIII porte, salvo che sel caveço fose tento e rio o lento, licito sia a qui tesari teserlo como una meçanina men de X fili e sel caveço biancho fose rio, licito sia a quili teserlo cum V fili men e no oltra. Et inanço chi començe tesere i diti cavici rei sia tegnu' i diti tesari de farlo asavere ai diti maistri, de chi serà i diti chavici in penna de soldi XL per çaschauno caveço altramentre tesuo e per çaschauno tesaro e per caschauna fia e sil no fa asavere a quili, de chi serà i diti cavici, como è dito de sovra, e çaschauno posa accusare e averà la mitè e l' altra la fraya.

Capitolo CXIIII.

Statuto che nesuno menbro de l' arte posa tegnir in casa olio linoso.

Ancora che nesuno tesaro, o tesarise, nè curaore, purgaore, folaore, tiraore, garçaore, çimaore, nè tentore ardischa nè proxome de tegnir in casa soa nè in le sue staçone nè apreso i soi lavoreri, i quali aspete a l' arte dela lana, algune lucerne nè altri ordigni da ardere, come olio linoso, in penna (1) de soldi XX per çaschauna lucerna o ordegno, el quale ge fose trova' in casa, e caschauno posa accusare i contrafaçando et averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya.

Capitolo CXV.

Statuto che nesuno tesaro posa texere alguna tela
ch' ela no sia de stame filò a rocha e petenò a petene.

Item che nesun tesaro o tesarise de l' arte dela lana de la citè de Pava e del destreto, de que condition esto voia e sea, ardischa, nè prosome per algun mudo e via et inçegno tesere nè far tesere alguni drapi o cavici o tele de tuta lana, i qual no sea ordi' de stame de lana petena' cum petene e filò a rocha, in pena de libre X per çaschaun tesaro e per çaschauno drapo e tela o caveço e per çaschauna fia, e çaschauno posa accusare et averà el terço, e l' altro la fraya, e l' altro el comum.

Capitolo CXVI.

Statuto che nesuno tesaro posa ture çò de telaro alguna tela si no l' à compia de tesere.

Ancora che nesuno tesaro o tesarise de l' arte dela lana de la citè de Pava e del destreto teriro nè forestiro, de que condition esto voia e sea, ardisca nè proxome de tuore çò

(1) Agg,: *e bando.*

del telaro alguna tela o caveço de filo, si no l' à in prima compia de tesere, sença licentia e parola de quel maistro o persona, de chi serà la dita tela o chaveço, in pena de soldi XL per çaschauna tela o caveço, e sel maistro, del quale serà la dita tela o chaveço, no dese al dito tesaro stame o lana a sufitientia pe (*sic*) quela tela o chaveço, licito sea al dito tesaro lamentarse del so danno denanço dal dito rectore e gastaldi et esser satisfato del so danno, e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà la mitè e l' altra mitè la fraya.

Capitolo CXVII.

Statuto che nesuno tesaro ardisca de tegnir alguni petene nè fiçe de ree per l' arte.

Item che nesuno tesaro o tesarise, nè alguna altra persona de l' arte dela lana ardischa nè prosome de tegnir in le su chase nè in alguni altri lugi alguno petene de lana, nè fiça, altri che da L e da ive in su et etiandio de XXII e no da ive in su infina ai L, nè in çò, en penna de libre V per caschauno petene e fiça e per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà el terço del bando e l' altro la fraya e l' altro el comum e serà tegnu' in creença, salvo de petene meçell (*sic*) alti e basi.

Capitolo CXVIII.

Statuto che nesuno tesaro debia tesere alguna tela sel petene no è pino.

Ancora che nesuno maistro, o maistra, o tesaro, o tesarise ardisca nè prosumme de tesere o far tesere algune tele o chavici de tele in alguni petene se no in quili come [i è] dito denanço, e che quili petene sea tuti pienni, salvo che se le dito (*sic*) tele o chavici de tele avese cimosa, licito sea a quili teserle e farle tesere cum una porta meno. E s'ele no à cimosa, vaga tuto pino el petene, in penna de libre V per çaschauno tesaro e per çaschauno maistro e per çaschauna tela e per çaschauna fia e çaschaum posa accusare i contrafaçando e averà el terço del bando e l' altro la fraya e l' altro el comum. E che quando el dito tesaro caterà la dita tela de men, como è dito de sovra, sia [*Ms. c. 48*] tegnu' de notificaro (1) al maistro, de chi serà la dita tela e sel no gel notificase, chel sea tegnu' de pagare el dito bando per lo dito maistro, come [è] dito de sovra.

Capitolo CXVIIII.

Statuto che nesuno petene se posa usar, el quale sia entro porte L e LX.

Item che nesuno petene posa fir usò in Pava nè in lo pavam destreto, i quale sea intro LII e LV (*sic*) porte, in pena de libre L per çaschaun petene o drapo trovò e çaschaun posa accusar et averà el terço, el terço el comum, el terço la fraya.

(1) Corretto in *notificarlo*.

Capitolo CXX.

Statuto che çaschauno folaore e tiraore debia dare la soa parte dei fuli e dele cloare a çaschauno lanaro, segondo che ge convenne.

Ancora che çaschauno folaore e tiraore sia tegnu' de dare tal parte de fuli e de clo[a]re a çaschauna persona de l' arte dela lana, che nesuna persona no abia cason de lamentarse de alguni de quili e che i diti sea tegnui de dare tal parte a l' uno et a l' altro di lanari, che se convegna ala qualitè del lavoriro chi fa o fa fare, in penna (1) de libre V per çaschauno folaore e tiraore e per çaschauno, che se lamentase e mostrase legitima casone e rasone, e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà el terço, e l'altro terço la fraya, e l' altro terço el comum.

Capitolo CXXI.

Statuto che nesuno folaore, tiraore, tentore, garçaore debia lavorare ad alguno, el quale no sia in l' arte.

Item che nesuno folaore, tiraore, tentore, garçaore, purgaore ardisca nè prosome de folar, tirar, tençer, garçar, purgar, alguno drapo nè chaveço de drapo in la citè de Pava e in lo destreto ad alguna persona se no propriamentre a maistri, i qual fa lavorar arte de lana in la citè de Pava o in lo destreto, in pena (2) de libre XXV picoli per çaschauno drapo e chaveço e per çaschauno e per çaschauna fia, salvo chel no se intenda de drapi forestieri e nientementre i diti folaore, tiraore, tentore, garçaore, purgaore sia tegnu' de domandar parola a miser lo retore e gastaldi de l' arte dela lana de conçar i diti drapi, come[è] dito de sovra, in penna per caschaun panno o chaveço forestiero, el qual ge fose trovò in chasa, del quale i no avese parola, de libre V e caschauno posa accusar e averà el terço, e l' altro terço la fraia, e l' altro terço el comum.

Capitolo CXXII.

Statuto che nesuno folaore, tiraore, garçaore, tentore posa fare nè far fare arte de lana.

Ancora che nesuno folaore, purgaore, tiraore, garçaore, tentore nè meseto ardischa nè prosome de far nè far fare per so proprio nome, nè per altri, arte de lana, nè aver parte cum alguna persona per alguno mudo e encegno *(sic)* in arte de lana e spetialmente in le sue chase, in penna (3) de libre C per çaschauno contrafaçando e averà el terço, el terço el comum, el terço l' arte e serà tegnu' in crença.

(1) Agg.: *e bando.*
(2) Agg.: *e bando.*
(3) Agg.: *e bando.*

Capitolo CXXIII.

Statuto che çaschauno folaore, tiraore,
garçaore, tentore sia tegnu' de far segurtà a l' arte de libre L

Item che çaschauno folaore, purgaore, garçaore, tiraore tentore e meseti e teriri e forestiri, i qual lavora o lavorar fa in la citè de Pava o in lo destreto, sia tegnu' e debia dare bona segurtè a meser lo retore e ai gastaldi de l' arte dela lana de libre L de far o de ovrar bene e lialmentre l' arte soa, segondo i statuti e li ordenamenti de l' arte dela lana fati e che se deverà fare, ogno anno per tuto el mese de maço, in penna de libre X per çaschauno folaore, purgaore, garçaore, tiraore, tentore e meseti e per çaschauna fia che i serà commandè a devere far la dita segurtè, e nientementre no posa fare alguno de diti magisterii, si no fa ogno agno la dita segurtè soto la dita penna, e che i gastaldi sea tegnu' de far comandare infra di VIII de maço, dapo' che i serà entrò la soa gastaldia, a çaschauno che vegna a fare le sue segurtè, in pena de soldi XL per çaschauno gastaldo, se i no fa fare i diti comandamenti e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, e l'altro la fraia e l' altro el comum.

Capitolo CXXIIII.

Statuto che nesuno folaore, tiraore,
garçaore, tentore, nè meseto posa comprar alguno drapo.

Ancora che nesuno folaore, tiraore, garçaore, purgaore, tentore nè meseti de l'arte dela lana ardisca nè prosome nè posa comprar nè far comprar per so proprio nome e no etiandio per nome de algun mercadante, nè tuore in deposito, nè a empresteo, nè far tuore alguno panno o pani de lana, nè tuti [*Ms. c. 49*] lana, nè meçolana d' alguno maistro o maistra de l'arte dela lana sença parola e licentia de miser lo rectore e dei gastaldi de l' arte dela lana, ala qual licentia fir da' debia eser presente el vendaore in penna de libre III per çaschauno drapo e per çaschauno e per çaschauna fia e nientementre la vendea no vaya, e che quelu, che averà la licentia, sea tegnu' de farlo scrivere ai noari de l' arte dela lana, e se i fose accusé et el no fose scrito, che i caça in la dita penna, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, e l' altro terço la fraya, e l' altro terço el comum.

Capitolo CXXV.

Statuto che nesuno maistro debia star de fare el so segno sul savon chi darà ai folaore.

Item che çaschauna persona de l'arte dela lana sia tegnu' e debia fare el so segno, el qual i fa su i su' drapi usò, su çaschauna peça de savon, la qual i darà ai folaore per folar i su' drapi, in penna de s. V per çaschauna peça trova' no bola' a folo. E che nesuno folaore ardischa nè prosome de ture alguna peça de savone d' alguno lanaro o d' altri per eli, la qual no sia abola' soto la dita penna, la qual penna pervegna in la fraya et se accusaor ge fose, abia la mitè del bando e l' altra mitè la fraia.

Capitolo CXXVI.

Statuto che nesuno garçaore debia lasare bolare alguno drapo in le sue staçone sença parola.

Ancora che nesuno garçaore ardisca nè prosome de bolare nè de far bolare alguno pano o pani in casa soa o in le sue staçone de bola de cera seça (*sic*) parola o licentia del maistro de chi serà i diti drapi, in penna de s. XL per çaschauno drapo trovò cosi bolò e per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè e l' altra mitè la fraya e serà tegnu' in creença.

Capitolo CXXVII.

Statuto che çaschauno garçaore, tentore e tesaro sea tegnu' de fare sui drapi, che ge pertiera, el so segno.

Item che çaschaun garçaore, tentore e tesaro de l'arte dela lana sia tegnu' de fare el so segno su çaschauni drapi o chaviçi de drapi, i qual i garçerà, o tençerà, o teserà, in penna de s. XX per çaschauno drapo o chaveço no segnò e per çaschauno e per çaschauna fia, la qual penna pervegna in la fraya, e se accusaor ge fose, abia la mitè. E se entro i diti drapi fose alguno defeto, de que el no fose fato alguno mendo de garço e de tinta e de tesere, chel sia creçù al sagramento del maistrà, o de chi serà el dito drapo e chi l' averà garçò [e] tento e tesu'.

Capitolo CXXVIII.

Statuto che nesuno garçaore debia deveare a nesuno meseto che i no va in le su staçone.

Ancora che nesuno garçaore de drapi nè alguna altra persona de casa sua ardisca ne prosumme de deveare ad alguno meseto, che i no posa andare in le sue staçone o chase a vere et a mostrare e mesurare i drapi de çaschaun merchante, in penna de s. XL per çaschauno e per çaschauna fia e çascauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya e serà ben tegnu' in creença.

Capitolo CXXVIIII.

Statuto che nesuno tiraore, folaore, garçaore, nè tentore, nè tesaro posa eser meseto nè meçan.

Item che nesuno tiraore, folaore, garçaore, purgaore, tentore, nè lanaro, nè alguni altri, i qual faça o faça fare le dite arte in la citè de Pava o in lo destreto, posa eser meseto nè meçan de alguna consa la qual spete a l' arte dela lana, in penna de s. XL per çaschauno e per çaschaun merchà de lana e de drapi e de çaschauna altra consa, la qual spete a l' arte de lana e per çaschauna fia e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà

la mitè del bando e l'altra mitè la fraya. Salvo che a çaschauno garçaore sia licito de mostrare e vendere di drapi, i quali ili averà in le su staçone, no contrafaçando ai altri statuti de l'arte dela lana fati e che se de' fare, d'enfintanto chi lo faça de volontà e licentia di maistri, de chi serà i diti drapi et altramentre no.

Capitolo CXXX.

Statuto chel no se debia purgare alguni drapi cum altro cha cum savone negro o cum tera.

Ancora che nesuna persona nè terera nè forestira, de que condition esto voia e sea, ardischa nè prosome de purgare nè far purgare alguni drapi nè chavici de drapi, fati in la citè de Pava o in lo destreto, como alguna altra consa che cum savone negro e (1) tondelo e cum tera e no cum aqua forte, in penna (2) de libre L per çaschauno e per çaschauno drapo e per çaschauna fia e de eser menè super la piaça de comum de Pava como una corona in testa (3) e de [*Ms. c. 50*] eser privè de l'arte imperpetuo e çaschauno posa accusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço la fraya e fia creçò al sagramento de l'acusaore como uno testimonio, nientementre guarda' la qualitè dele persone e questo sia in determination de miser lo retore e dei gastaldi.

Capitolo CXXXI.

Statuto che nesuno tentore debia tençere de mola, nè calcina, nè de lodo.

Item che nesuno tentore, el quale lavora o lavorar fa in la citè de Pava o in lo destreto, nè alguna altra persona ardisca nè prosome de tençere, nè far tençere, nè lasar far tençere alguni drapi o chavici de drapi nè lane nè chaviçi de filo como alguna maistra (*sic*) de miola, nè de calcina, nè cum lodo in le sue staçone, in pena de libr. XXV per çaschauno panno, o caveço, o lana, o chaveço de filo per caschauno e per çaschauna fia, e çaschauno posa acusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comun, el terço la fraya e serà ben tegnu' in creença. E sel serà de licentia de quili, de chi serà i diti lavoreri, che i diti, de chi serà, caça in la sovradita penna. Salvo che sia licito a çaschauno, el quale volese fare alguno beretino meçolana far tençere el caveço de ludo e de molada e çaschauno, el quale volese far alguni grisi, posa far tençere le lane dei diti grisi de quelo che ge piaserà.

Capitolo CXXXII.

Statuto che nesuno temtore debia tegnire in le su staçone nè loto, nè mola.

Ancora chel no sea alguno tentore, de quili che à staçone da tençere pani in Pava o in lo pavan destreto, i qual onse tegnire in le su staçone nè ludo nè molada, in penna de libr. XXX per çascauno, a chi la fose trova', e per çaschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, el terço el comun, el terço l'arte. Salvo che quili che tençe filo e tele e mati

(1) Da mano del sec. XVI è inserita nell' interlinea la parola: *duro*.

(2) Agg.: *e bando*.

(3) In margine da mano del sec. XVII con richiamo è scritto: *leggi*.

e pignole en posa tegnire in casa e staçone, d'enfintanto che i tença consa alguna, che spete ad arte de lana, soto la dita penna, como è dito de sovra.

Capitolo CXXXIII.

Statuto chel no se posa teçere (sic) *cum oricelo.*

Item che nesuno maistro, o maistra, o fatore de temtore, lavorenti, nè alguni altri per eli, nè per sie, ardischa nè prosumme de dare nè far dare oricelo ad algun drapo o chaveço de panno, el qual abia roça, el qual sia lavorò in la citè de Pava o in lo destreto, in penna de libr. XXV per çascauno pano o chaveço e per çaschauno e per caschauna fia, e çascauno possa accusar i contrafaçando e averà el terço, el terço el comun el terço l' arte e serà tegnu' in creença.

Capitolo XXXIIII.

Statuto che i temtore debia fare le sue rasone cum i maistri in fina a uno mese.

Ancora che çaschauno tentore o tentorese, i qual tença alguni pani o lana o altre conse, le qual spete ad arte de lana, d'alguna persona de l'arte de lana de la citè de Pava o in lo distreto, sia tegnu' e debia çaschauno mese, dal qual i diti drapi o lane o conse sovrascriti serà tinte, lombrando dal die che le dite conse sarà tinte, fare consuentare le sue rason cum quele persone, dale quale ili averà abu' i diti drapi, o lane, o conse a tençere, e le dite rason cosi fate entro quili sia tegnu' roiti, tentore, o tentorese, e i drapi, le lane e le altre conse e i precii e la summa di diti precii scriver de soa man o far scriver sul libro del maistro a chi l'avrà tente le sovradite conse, o algune de quele, e cosi el dito mercante sia tegnu' e debia scrivere o far scrivere le sovradite conse sul libro del dito tentore o tentorese. E se alguno tentore o tentorese le dite conse recusase de far infra uno mese, che sia creçu' al libro e al sagramento de çaschaun maistro.

Capitolo CXXXV.

Statuto quanta lana se de' calare per centenaro ai tentore.

Item che se alguna persona darà alguna quantitè de lana a tençere, chel se debia calare lib. V de lana per çaschauno centenaro, che peserà la dita lana, al far del pagamento per lo chalo dela dita lana.

Capitolo CXXXVI.

Statuto che nesuno tiraore debia tirare nesuno drapo più de braça.

Ancora che nesuno tiraore de drapi ardisca nè prosome de tirare nè far tirare alguni drapi alti nè basi oltra la misura de le cloare, le qual è bolè, la qual mesura sia de braça I al paso novo, nè su alguna cloara, la qual no sia bolà de la bola' de l'arte e a l'annesura de l'arte, in pena de libr. X per çaschauno tiraore e per çaschauno drapo e per çaschauna

fia e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya. E chi tiraore debia aver s. VIII per çaschaun pano tento e s. IIII per çascaun panno biancho a tute so spese de garçi e che nesun tiraore no posa tirare nè aver compagnia (*Ms. c. 51*) cum altri se no in una posta de cloare, si che le romagna quatro poste, como le he, penna de libre dusento per çaschaun, che contrafese e per çaschauna fia, la qual pena sea el terço del comun, el terço de l' arte, e sea caso perpetualmentre de l'arte, si chel no posa ma' tirare nè far tirar panni in la citè de Pava nè en lo destreto. E che nesun maistro de cloare no posa tirar panno empagamento da nesun maistro, soto pena de libre X per çaschaun e per çaschauna fia. E licito sia ai diti tiraore, i quale avese alguna cloara non bola', de domandare al retore e gastaldi che i ge faça bolare la dita cloara infra di III chel ge serà domanda', in la dita pena per caschauno gastaldo a chi el serà dito, e se acusaore ge fose, abia la mitè e l' altra mitè la fraya.

Capitolo CXXXVII.

Statuto chel no se pose spianar alguno panno cum scartasi.

Item che nesuno maistro, o maistra, nè fatore, nè altra persona per si nè per altri ardischa nè prosumme de spianar nè far spianar alguno drapo o drapi alti nè basi de nesuna condition in cloara cum scartasi, in penna de libre X per çaschauno drapo cosi spianò, e che nesuno tiraore debia tegnire in le sue chase nè in le cloare alguno schartaso o schartasi, in penna de soldi XX per çaschauno schartaso, el quale ge fose trovò, e çaschauno posa accusar i contrafaçando et averà la mitè del bando e l'altra mitè l'arte e che quele persone, le qual vorà che i sui drapi sia spiana', sia tegnu' de dare le garciere ai diti spianaore o tiraore a tute su' spese.

Capitolo CXXXVIII.

Statuto che nesuno lavorente debia portar fura de la staçon algun oxeveglio sença parola.

Ancora che nesuno lavorente d' arte de lana nè altri per quili ardisca nè presume de portare nè far portare alguno exeveglo nè ordegno d' arte de lana fuora dela staçone, si petenaore, como scartasiero, e altri lavorenti, sença parola e licentia del maistro o fatore de la staçon, in pena al scartasiero s. XL, e altri lavorenti e al petenaore de libre III per çascauno e per caschauna fia, la qual penna la mitè sea del maistro de la staçone, da chie serà tolisti i diti oxevegli, l'altra mitè sea de l'arte, e nientementre sia tegnu' i diti lavorenti de tornare i diti oxevegli o ordegni tolisti in la dita staçone.

Capitolo CXXXVIIII.

Statuti de quanti feruci e de quante riege de' eser i scartasii che fi fatti in Pava.

Item che çaschauno, che fa scartasi in la citè de Pava o in lo destreto, sia tegnu' de farli de rege LV e de feruçi XLV, in penna de s. XX per çaschauno paro, el qual fose fato de men e per çaschauno e per çascauna fia e çascauno posa accusar e averà la mitè e l'altra la fraya.

Capitolo CXL.

Statuto in que mudo se de' condure in Pava i scartasi forestieri.

Ancora che nesuna persona terira nè forestiera ardisca nè prosumme de condure nè far condure in la citè de Pava nè in lo destreto alguni scartasi, i qual no sea cosi buoni como quili che se fa in Pava, e che i prediti, che condurà o farà condure i diti scartasi forestieri, sia tegnu' de presentarli infina III di, da chi serà condutí, al retore e gastaldi de l'arte dela lana, in penna de s. XX. per çascadun paro de scartasi e de perdere i diti scartasi. El dito retore e gastaldi sia tegnu' de far stimare i diti scartasi, se i serà cosi buoni, como i de' farli bolare de la bola de l'arte.

Capitolo CXLI.

Statuto de quili che fa le fice, de quanta mesura i le de' fare.

Item che çaschauno, che faça fice da petene da teser drapi de lana, non onse nè prosumma de fare alguna fiça de plù quantitè, como è su la mesura del ferro, ch'è ala camera de l'arte de la lana, in penna di libre V per caschauno e per caschauna fiça e per çaschauna fia e casçauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, el terço el comun, el terço l'arte.

Capitolo CXLII.

Statuto che nesuno meseto debia scrivere alguna mesetaria de lana nostrana, la qual vendese alguno lanaro sença parola.

Ancora che nesuno meseto ardisca nè prosome de far scrivere alguna mesetaria de alguna vendea de alguna lana nostrana, salvo cha in grosume, la qual fise vendua per alguna persona de l'arte dela lana ad alguna persona, de que condition esto voya e sea, sença parola e licentia de mesir lo retore e di gastaldi de l'arte dela lana, in penna de libr. V per çascaum centenaro de lana vendua e per lui scrita e per çascauno e per çascauna fia e çaschauno posa accusar e averà el terço del bando, e l'altro terço la fraya, e l'altro terço el comun. (*Ms. c. 52*).

Capitolo CXLIII.

Statuto che le stime di drapi debia fir fate a dinari.

Item che nesuno meseto nè stimaore ardisca nè prosume de fare mendo de alguno panno per le dite mesure o stime d'altro cha a dinari, in penna de soldi XX per çaschaun meseto e stimaore e per çascaun drapo e per çaschauna fia, e çascauno posa accusar i contraçando e averà la mitè e l'altra mitè la fraya, e chel sia do el sagramento a çaschadun di meseti de l'arte de observare el dito statuto (1).

---

(1) Agg: *e serà tegnu' in crença.*

Capitolo CXLIIII.

Statuto in que mudo de' mesurare i meseti.

Ancora che i meseti, quum mesura e chel drapo sea de drio pur de una otava (?) più de la mesura, chel dito meseto sia tegnu' de metere quel più de la mesura, in penna de soldi XX per çascauno drapo e per çaschauno e per çaschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra mitè la fraya. E che sia do el sagramento a çaschaun di meseti de l'arte de observare el dito statuto.

Capitolo CXLV.

Statuto che çaschaun meseto debia avere uno libro.

Item che çascauno meseto debia avere uno libro in lo qual i sea tegnu' de scrivere tuti i merchè per quili fati o chi farà fare coi pati e condition, i quale serà entro i vendaore e compraore, e i nome di vendaore e dei compraore e la quantitè di drapi e dele merchandarie e laça braça e i prexii ; el qual libro cum tuti i merchè cosi scriti sea tegnu' e debia i diti meseti de produre e presentare ogno lunidi inanci terça al noaro, el qual ge serà deputò a scrivere e a registrare su uno libro autentico tuti i merchè e mesetarie, i qual se farà in Pava e in lo pavan destreto in pena (1) de s. XL per çaschaun meseto e per çaschauna fia e chel noaro, el qual è deputò a registrare, sea tegnu' infra III di de notificare a meser lo retore e gastaldi tuti quili meseti, i quale no averà el so libro e no lo averà produto el lunidi, como è dito de sovra, in pena (2) al dito noaro de s. XL per caschauna fia e per çaschauno meseto ch' elo no denuntierà, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l'altra mitè la fraya.

Capitolo CXLVI.

Statuto che nesuno meseto debia tegnir alguno merchò celò.

Item che nesuno meseto ardisca nè prosuma de tegnir alguno merchò celò per quili fato, de que condition e maniera voia e sea, e chel no sea reduto per quili in scrito in lo so libreçulo infra terço di dapo' che serà fato el dito merchò, in penna (3) de libre V per çaschauno merchò non scrito e per çaschauno meseto e per çaschauna fia, e çaschaun possa accusar i contrafaçando e averà el terço del bando, e l' altro terço la fraya, e l' altro el comun.

Capitolo CXLVII.

Statuto che nesuno meseto debia fare alguno pato de la soa mesetaria.

Ancora che nesuno meseto ardisca nè prosume de fare alguno pato contra alguno vendaore o compraore de dever avere da quili alguna consa, oltra quelo ch'è statuio in lo

(1) Agg.: *e bando.*
(2) Agg.. *e bando.*
(3) Agg.: *e bando.*

prevelegio del segnore che debia avere i diti meseti de le su' mesetarie, in penna de libre V per çaschaun meseto contrafaçando e per çaschauna fia e çaschaun posa accusar i contrafaçando et averà el terço del bando, e l' altro la fraya, e l' altro el comun.

Capitolo LXLVIII.

Statuto che nesuno meseto posa scrivere alguno merchò de alguno pano greço.

Item che nesuno meseto debia nè posa fare scrivere alguna mesetaria de alguno pano greço sença parola e licentia de meser lo retore e di gastaldi de l' arte dela lana, in penna di libre III per çaschauno pano e per çaschauno meseto contrafaçando e per çaschauna fia, e nientementre el dito mercò non vaia nè tegna, e caschaun posa accusar i contrafaçando e averà el terço del bando, e l' altro terço la fraya, e l' altro el comun.

Capitolo CXLVIIII.

Statuto che i meseti se debia far pagare infina a um mese.

Ancora che caschaun meseto sia tegnu' e debia de farse pagare dele su mesetarie e merchè per quili fati ai merchante, per chie ili li averà fate, infra uno mese dal die che li averà scrite le dite mesetarie e merchè segondo la forma del so preveligio e no oltra, in penna de perdere tuto quelo ch' elo deverà avere dai diti merchante, la qual penna pervegna in la fraya.

Capitolo CL.

Statuto che çascauno meseto debia portare el so libro al noaro dal registro.

Item che çaschauno meseto sia tegnu' ogno cavo de VI mese, començando el primo di de maço, de presentare el so libro, in lo (*Ms. c. 53*) qual elo scrive e mete i merchè e stimarie per quelo fate in li diti VI mese, al noaro deputò a registrare le dite mesetarie e merchè, açò chel se posa vere se i diti merchè e mesetarie se concorda como el libro autenticho del dito noaro, che alguno ingano non posa fir fato per li diti meseti, in penna de libre V per caschauno meseto, el qual non presentarà el dito libro so al dito noaro, si com' è dito de sovra, e se alguno ingano serà trovò intra i sui diti libri, si sea tegnuo el dito noaro, el qual à l'ofitio de registrare, de farlo savere al retore o ai gastaldi de l'arte dela lana quili meseti, in li qual libri serà trovè alguni ingani, e quili meseti, i qual non produrà i soi libri, como è dito de sovra, soto la dita penna e çaschaun posa accusar i contrafaçando et averà el terço del bando, e l' altro terço la fraya, e l'altro terço el comun, e serà tegnu' in creença.

Capitolo CLI.

Statuto che nesuno meseto debia mesurare algun drapo,
del qual un altro meseto avese fato el merchò.

Ancora che nesun meseto posa nè debia mesurar nè scriver alguno drapo, del qual fose fato merchò per alguno altro meseto, cha per lui medesemo, sença parola e licentia de

quelo meseto, per lo qual fose sto el dito merchò, in penna de soldi XX per cascaun drapo o per cascaun contrafaçando e per çaschauna fia e çaschaun posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra la fraya. E simelmentre s' entenda de çaschauno merchò de lana e d' ogn' altra consa, la qual spete a l' arte dela lana.

Capitolo CLII.

Statuto che nesuno meseto debia far merchò, nè scrivere de algun drapo, el quale non sea bolò dela bola de l' arte.

Item che nesuno meseto posa nè debia far nè far fare alguno merchò de alguno drapo tuto lana, nè meçolana, nè de alguna condition fato in la citè de Pava o in lo destreto, nè scrivere el dito mercò, el qual non sia inanci bolò de la bola de piombo de l' arte dela lana, dela qual fi bolè i drapi fati in Pava, in penna de soldi XX per çascaun drapo e per çascauna fia, e çaschauno posa accusare i contrafaçando e averà la mitè del bando, e l'altra mitè la fraya, e serà tegnu' in creença.

Capitolo XLIII.

Statuto in que mudo de' esere pagè i meseti di grisi.

Ancora che çaschaun meseto, el qual farà o scriverà alguna mesetaria de alguni grisi, de que condition voia e serà i diti grixi, debia tuore per soa mesetaria soldi IIII per çaschaun centenaro de grisi e no oltra, e se l' aparese che i diti meseti en tolese più, como è dito de sovra, caça in pena de soldi XL per çaschaun centenaro de grixi e per caschauno meseto e per çaschauna fia e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà la mitè del bando e l' altra mitè l' arte e serà tegnu' in creença.

Capitolo CLIIII.

Statuto che nesuno meseto debia andare a vere alguna lana nostrana.

Item chesuno (*sic*) meseto de l' arte dela lana de la citè de Pava e del destreto ardisca nè prosumme de andare a vere alguna lana nostrana in la citè de Pava, nè in lo destreto, sença maistro, nè cum maistro, la qual lana sia nasua a LX meia vesino dela citè de Pava o en lo padoam destreto, nè de quele lane fare alguno merchò, nè empaçarsene, nè ameçare, nè de quele lane alguna parola fare cum alguno vendaore e compraore o cum altri per quili, in pena de libre XXV per çascauno meseto e per çascauna fia e per çascauna parola. E çascaun posa accusar e averà el terço del bando, el terço el comun, el terço l'arte.

Capitolo CLV.

Statuto che i meseti debia fare uno masaro entro sie.

Item che i meseti de l' arte dela lana sia tegnuo de fare uno masaro intro si, el qual debia scrire tute le mesetarie dele dite lane; el dito masaro sia tegnu' de far bona segurtè

de tuto quanto quelo che ge pervegnerà ale man dele dite mesetarie dele dite lane, e che le dite mesetarie dele dite lane sia comune intro tuti i meseti; el dito masaro sia tegnuo de scrire tute le mesetarie dele dite lane e partire ogni cavo de mese intro sie quelo, el qual serà pervegnu' ale man del dito masaro entro sie. E lecito sia ai diti meseti de poere . . . . . ogni cavo de mese el dito masaro e farne uno da novo, segondo che a ili o ala maor parte piaserà.

Capitolo CLVI.

Statuto se alguno meseto fose trovò in alguna falsitè.

(*Ms. c. 53*) Ancora che alguno meseto serà (1) trovò fare alguna falsitè o dano in l'arte dela lana, como è inscrivere quelo chel no debia o che no sia vero scrivere, o inscrivere o più o meno, che no sia vero in le sue mesetarie, chel dito meseto sia caso perpetualmentre dela mesetaria de l'arte dela lana e no ge posa mai più tornare e caça in pena de libre I per çaschauno meseto, e se alguna persona arengase o domandase in capitolo o in conseio chel dito meseto cosi privò tornase e fose tornò in la dita mesetaria, chel dito, che l'arengase e demandase, caça in penna de libre X per çaschauno e per çaschauna fia. E sel dito meseto cosi privò se trovase far mesetaria nè merchà, caça in penna de libre I per caschauna fia e çaschauno posa accusar in contrafaçando e averà el terço del bando, el terço el comun, el terço l'arte e serà tegnu' in creença.

Capitolo CLVII.

Statuto chel sia creçu' al sagramento deli accusaore.

Item chel sia creçu' al sagramento de çaschauno, el quale accuserà alguna persona, i qual contrafarà ai statuti e ordenamenti fati e che se de' fare per l'arte dela lana, nientementre guarda' la qualitè dele persone, e questo sia solamentre in determination de mesere lo retore e di gastaldi de l'arte dela lana.

Capitolo CLVIII.

Statuto chel fia trovò uno offitiale che va cercando l'arte.

Ancora che per miser lo retore e per li gastaldi de l'arte dela lana fia eleto uno bono e liale e sufitiente homo o persona de l'arte dela lana, el quale sia tegnuo de andare una fia ala setimana o più, segondo che a lui piaserà, per la citè de Pava e per li burgi e per lo destreto o' serà più necessario cercando et inquirando le case e i luogi e staçone de tute le persone, le qual lavora o lavorar fa arte de lana in çaschauni casi de lavoreri de magisterii, i qual spete a l'arte dela lana o de drapi, e se i troverà algune persone, le quale contrafaça ai statuti e ordenamenti de l'arte dela lana, sia tegnu' e debia el dito cerchaore de denuntiare quele persone a meser lo retore e i gastaldi e quelu, el quale troverà i prediti contrafaçando, habia la soa parte de tute quele penne, in le quale serà incursi i contrafaçando, segondo che se contene in li statuti dela lana, e che meser lo retore e gastaldi de

(1) Da mano posteriore corretto: *se - fosse*.

l'arte dela lana sia tegnu' e debia dare el sagramento a quelu, el quale serà cosi eleto de fare bene e lialmentre el dito offitio per VI mesi e licito sia a miser lo retore e gastaldi de poere cambiare e confermare el dito offitiale ogno cavo de VI mese, segondo che a ili parà che sea meio per l'arte dela lana, e che nesuna persona, de que condition esto voia e sea, ardisca nè prosume de deveare nè far deveare al dito offitiale ch'elo no intre in le sue chase luogi e staçone per fare el so offitio, in pena de libr. V per çascaun contrafaçando e per çascauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço del bando, e l'altro terço la fraia, e l'altro el comun, e serà ben tegnu' in creença.

Capitolo CLIX.

Statuto che quili da Basan e da Citaela debia esser hobediente al retore e ai gastaldi.

Item che quili da Basan o da Citaela e çaschauno, i qual lavora o lavorar fa sul pavan destreto, debia esser soto miser lo retore e i gastaldi de l'arte dela lana per via che no posa comprar lane fuora de Basan e de Citadela, e sel g'abesognase comprar più lane, che non fose in le dite terre de Basan e de Citaela, che i diti posa vegnire a comprar in la citè de Pava, oservando i statuti dela lana, como fa i altri maistri, che lavora in la citè de Pava, soto la pena che se contene in li statuti de l' arte dela lana.

Capitolo CLX.

Statuto chel retore nè i gastaldi posa absolvere alguno, el quale faça contra l' ordene de l' arte.

Ancora che meser lo retore nè i gastaldi no posa nè debia asolvere alguno, i qual fese contra i statuti e ordenamenti de l' arte dela lana fati e che se de fare, in penna de pagare i gastaldi del so proprio quelo bando, in lo quale incorese quili i quale i asolvese e caschauno posa accusar i contrafaçando e averà la soa parte del bando, segondo che se contene in li statuti, in li quale serà incursi quili, i quale i averà asolti o mitigi, e serà tegnu' in creença.

Capitolo CLXI.

Statuto chel no se posa fare alguno tinto in lana de men de XL porte.

Item che nesuna persona, de que condition esto voia e sea, ardisca nè prosume de ordire, nè far ordire, tesere nè far tesere alguna tela de alguno tinto in lana, la qual sia de men de XL portee a III lici nè ala piana in la (*Ms. f. 55*) citè de Pava nè in lo pavan destreto, in pena de libre XXV per çaschauna tela o drapo a çaschauno maistro e tesaro e per çaschauna fia e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, el terço el comun, el terço l'arte, e serà tegnu' in creença. E che no sia fato alguno tinto lana, el quale no sia fato al modo che se de fare tinti lana, soto la dicta penna.

Capitolo CLXII.

Statuto che i membre de l' arte sia tegnu' de cerchare i drapi, quando i ge fi mandè, se ili à alguno defeto manço, che i ge meta man su.

Item che quando algun drapo o chaveço de drapo alto o baso, tuto lana o meçolana, vene do o mandò ad alghuni di membri de l' arte come curaore, purgaore, garçaore, folaore, tiraore, tentore e çimosaore, che i diti, a chi i fi de o mandè, sia tegnu' de dover cercare i diti drapi, se ili avese alguno defeto, come è di busi, squarçaure, rosegaure, nè maie, nè alguno altro defeto, el quale podese eser in li diti drapi, e se i trovase alguno defeto in li diti drapi, sia tegnu' de notificarlo ai maistri de chi serà i diti drapi inanci che ili ge faça alguno lavorero intro i diti drapi, per lo quale i diti drapi ge sia ste de o mandè, altramentre si nol fa asavere ai diti, de chi serà i diti drapi, che se quum i renderà i diti drapi et el ge sirà trova' alguno defeto, chel fia reputò che soto soa chasone el ge sia fato e che nesuna scusa ge vaia che i no satisfaça ogni danno e ogni interese, salvo che se i diti drapi fose guasti de garço o avese schachi de telaro, e che a quili defeti sia tegnu' pure i garçaore e i tesari.

Capitolo CLXIII.

Statuto de quili che se sperçurerà a l' ofitio de l' arte.

Ancora che se alguna persona, seando denanci dal retore e dai gastaldi o dali offitiale, sirà do el sagramento per lo dito retore, o gastaldi, o offitiale, che i debia dire el vero de alguna consa, che i faça alguna consa e chel sia trovò chi sea sperçure, chi diti, i quale serà cosi sperçure, caça in pena de libre XXV e çaschauno posa accusare e averà el terço, el terço el comun, el terço l' arte e se accusaor no ge serà, che quelo terço, che vegnerave a l' acusaor, sia de l' arte.

Capitolo CLXIIII.

Statuto che i drapi no posa fir retirè.

Ancora che nesuna persona terira ne forestira, de que condition esto voia e sea, per si ne alguni altri, per quili ardisca ne prosumme de retirare nè far retirare alguno drapo bianco, nè tinto, nè beretino, alto nè baso, tutolana nè meçolana, sença licentia de mesir lo retore e di gastaldi, in penna (1) de libre X per çaschauno drapo e per çaschauno e çaschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando e averà el terço, el terço el comun, el terço l' arte, e de sfendere el dito drapo per schina.

Capitolo CLXV.

Ancora che tuti i bandi e le penne, che pasase per plusor sume de soldi XL de piçoli per çaschauna condanason che se facese, debiano vegnir per la terça parte in lo comun de Pava; per l' altro terço in la fraya de l' arte e per l' altro terço de' vegnir in l'accusador o denun-

(1) Agg. *e bando.*

ciador, se l' uno o l'altro intervegna. E se l' un o l' altro no intervegnise, vegna per la mitè in lo comun de Pava e per l' altra in la fraya, etiandio se nel statuto se contegnisse chel pervegna in la fraya o in l' accosador. E questo dove per multiplication de penne per ati multiplicadi la penna s. XL pasase.

Confirmatio statutorum artis lane.

Magnificus et excelsus dominus dominus Franciscus de Cararia civitatis et districtus Padue etc., pro sacro romano imperio vicarius generalis, animadvertens diligenterque notans artem lane, que in civitate et districtu patavo exercetur et fit, ex ipsius principalibus membris unum esse, et quod expedit propter rerum varietatem et grandem numerum operantium et laborantium in dicta arte ipsius magisterium nec non laborantes et operantes in ea nescienter se casu aliquo posint absque fiendorum statutis ordinibus prolabi in errorem sub certa debita norma et municipalibus legibus contineri, ut grasantibus et comittentibus in ipsa arte pena posit infligi et bene agentibus debite laudis decus et preconium tribuatur, statuta in presenti volumine descrita, que sub lege municipali per rectorem et gastaldiones dicte artis cum hominum ipsius fratalee despositione condita sunt et facta, oblata eidem magnifico domino, grandi cum supplicatione petentes, ut ipsorum factum diligenti (*Ms. f. 56*) trutinatione, si reperta forent decus suum et statum reipublice concernere, dignaretur de sue iustitie fomite confirmare statuta ipsa, que audire voluit et sibi legi fecit in nonnulorum eius peritorum iuris presentia et etiam trutinari mandavit de sue plenitudine potestatis ex certa scientia et non per errorem cum aliquorum modificatione et correctione, uti scrita sunt, nulis civitatis Padue statutis obstantibus loquentibus in contrarium, quibus in hac parte derogavit et esse voluit derogatum, perinde ac si de verbo ad verbum hic expresa et plena mentio facta foret, ratificavit, confirmavit et approbavit et pro confirmatis, ratificatis et approbatis poni voluit et mandavit habitura roboris firmitatem usque ad ipsius magnifici domini beneplacitum voluntatis.

Anno domini millesimo trecentesimo sexagessimo octavo, indictione sexta, die sabbati XXVIII mensis octubris.

Ego Nicoletus de Alexio de Iustinopoli prothonotarius cancelarie suprascriti magnifici domini confirmationem premisam de ipsius mandato hic scripsi meque subscripsi.

Capitolo CLXVI.

Imperçochè la casa e la iesia sie e de' esere tutissimo refugio e receptacolo a caschauna persona, statuimo et ordenemo che alguna persona no posa nè debia per algun mudo fir preso nè destegnu' per alguno debito el quale spete a l'arte dela lana nè drapi in alguna iesia, nè in le case, là o' (1) è le su' propri habitation, nè in le staçone, o' istà a lavorare, e che i portesi de le dite case e staçone fia intendu' esser su' proprie habitation e se alguno fise preso en li diti luogi seando in la presone el ge fose alguno intredito che la dita piiaura, no vaia nè no tegna. El comandaore, el quale piierà, caça in pena de libre C a pagare infina a uno mese, e sel no paga, chel fia scovò tre fie intorno el palaço e fia caso perpetualmentre de l'offitio de l' arte.

(1) Sopra da altra mano sta scritto: *dove.*

Capitolo CLXVII.

Statuimo et ordenemo che caschauna mesetaria, la qual firà fata in Pava e in lo destreto de çaschauna consa, la qual spete ad arte de lana o de drapi, si abia fermeça e posa fir usa' e per quela demandò infina al termine de tri agni dal die che la serà sta fata e scrita. E se in la dita mesetaria serà alguno termine, chel fia intendu' començare i tre agni al die che serà el dito termine in la dita mesetaria e che pasò i diti III agni le dite mesetarie sia e fia intendue prescrite e de nesun valore e che per quele no posa pi' fir demandò, pasò el dito termene, salvo che le dite mesetarie posa fir introrupte per quili, i quale deverà avere, o per altri per ili infra el dito termene de I - III agni, çoè in convenire ala rasone quili, che deverà dare per le dite mesetarie, personalmentre o doi volte ale sue habitation o, se habitation i no avese o che i fose forestiri, basti de farli citar due volte cridando ii a l' arte. E che, fata la interuption, la dita mesetaria dure ancora infina III agni e no oltra, salvo che se elo averà otegnu' comandamento o sententia de la dita mesetaria che la sententia o lo comandamento abia fermeça dal di chi serà fati infina X agni, e cosi ogni sententia o comandamento debia fir scosi infina a X agni dal di che i serà pasa', e da ive in su i no habia efeto. E che çaschauna mesetaria, sententia e comandamento, i qual serà fati inanço questo statuto, soçaxa a questa prescrition, la qual ge comançe a core dal di presente de questo statuto, salvo e reserva' che a çaschaun mercante forestiro soa fato quela rason in la citè de Pava, no ostagando la prescrition de questo statuto e per elo e contra elo, che serà fata a un mercante pavan in la citè, donde serà quel mercante forestiro.

Capitolo CLXVIII.

Item ordenemo che se per algun comandaore de l' arte de lana de comandamento de miser lo retore e dei gastaldi sea tolesto algun pegno a demandason e a enstantia d' alguna persona e quel pegno così tolesto serà fato vendere a l' encanto per lo dito meser lo retore e di gastaldi, el qual pegno se debia encantare tre volte in tri diversi di, che quela persona, di chi serà qui diti pigni così vendu', abia termene da schure da quelo o da quele persone, le quale ii avrà comprè a l' encanto, infina a di cinque le conse mobele, e le conse inobele infra du' mese, lombrando dal di che serà sto fato el comandamento a quili, de chi serà i diti pigni, che ili abia scosi, e pasò el dito termene, neguna persona posa più demandare nè usar rason alguna in diti pigni. E che quili, a [*Ms. f. 37*] domandaxone de chi serà ste vendu' i diti pigni, sea tegnu' de far fare el comandamento a quili, de chi serà ste i diti pigni, che abia scosi e questo s'entenda de le persone, le quale habita in la citè de Pava e in lo destreto de Pava.

Capitolo CLXVIII.

A caschauna persona sia manifesto.

Açò chi i drapi, i qual se fa in Padoa, sea buni e sufficienti e che li homini dele dite città e destriti no abia cason de lamentarsene e che la città de Pava pige nome de far buoni drapi, si che merchadante teriri e forestiri [abia ocaxion] de porne (1) via.

---

(1) Poi corretto: *pordarne.*

Capitolo CLXX.

Ancora statuisce et ordena che i petene se faça e usese da quatordese quarti al paso novo, soto penna de libre X e de rompere el petene, e çaschauna persona infina a XX di si abia fornidi diti petene, sapiando che pasa' el dito termen, lo dito miser lo retore manderà cercando, e çaschauno, che se troverà usar altri petene de men de XIIII quarti el paso novo, i ge serà ruti e caçirà ala penna de libre X per çaschaun petene.

Capitolo CLXXI.

Ancora che alguna tela non se faça nè ardischa far de men de LII porte entrige, soto penna de libre X per çaschauna tela, salvo che sel fose drapo divisò, vergò e salomonò.

Capitolo CLXXII.

Ancora che ogni drapo, oltra le dite porte, habia cimosa e che çascauno tesaro tesa sença duplanti, soto penna de libre V.

Capitolo CLXXIII.

Ancora che çaschauno panno a tri lici bianco, quando el ven de su saldo de cloare o complido suto, debia pesare almen libre XXXV, sel serà panno de soldi L in su infina libre III; e sel serà panno da soldi L ançò debia pesare libre XXXVII. E se alguno fose drapo trova eser de menor peso, chel dito drapo sia sfendu' per spigolo. E se in le dite conse se cometese alguno fraudo o che per bontà dela lana e del filo, che fose ben filà, altramentre aparese, questo remagna in albitrio e in determination de miser lo retore e di gastaldi.

Capitolo CLXXIIII.

Ancora chi drapi pavani fia tinti de bona tintura, açò chi fe' boni e de bon colore e belo, sapiando che sel serà trova' alguno, el qual no sia ben tinto o che fose malitia alguna in la tinta, el tintor caçerave a pena de libre X per caschauno panno e de stare X di in preson e de refare ogni danno, che çurase el mercadante, che l' avese recevu' per la dita ria tintura.

Capitolo CLXXV.

Ancora che alguno drapo pavan a tri lici no se posa vendere, dare, nè alienare en alguna persona, se in prima el drapo no serà pesa' e abola' per li diti offitiale o per uno de quigi, soto penna de libre XXV per caschauno drapo e per caschauna fia, ala qual pena tieandio caça lo meseto el quale farà mesetaria alguna de alguno drapo no bola'.

Capitolo CLXXVI.

Ancora che alguno drapo no se debia pontare o tegnire aponta' cum mantelo, e chi n'avese, si debia ture el mantelo çò, si che le falde del dito drapo se posa vedere, soto penna de libre X sia chi aponterà, como a chi i tignerà apontè.

Capitolo CLXXVII.

Ancora che quando se vende alguno drapo a scaveço od engroso e che lo dito drapo se mesura a algun, no debia tirar el drapo, ma debiase destendere su la tavola sença alguno tirare, soto penna de libre X per caschaun e caschauna fia.

Capitolo CLXXVIII.

Ancora statuimo et ordenemo che caschauno, el quale destigerà alguna persona per l'arte, debia avere cum i beroeri de libre X soldi XX, e da libre X infina a libre XXV debia avere soldi XXIIII, e da libre XXV infina a libre L debia avere soldi XXXII, e da libre L infina libre C debia avere soldi XL, e da libre C in su debia avere libre III e questo se intenda con i beroiri. En le vile se debia pagare el dopio de quelo ch'è dito e questo con i beroiri, pena de libre V per caschauno comandaore, el quale tolese plù come è dito, e per caschauno e per caschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo CLXXVIIII.

Da chi enançi çaschauna persona terira o forestira posa condure a Pava e sul pavan destreto panni de çaschauna rason e condition, dum (*Ms. c. 58*) fina tanto chi pani, i quale se condurà sea de valore e prisio de libre V de piçoli, e da ive in su per braço, servando l'ordene infrascrito, e de melior presio per algun mudo nè inçigno panno alguno de alguna condition no se posa nè debia poer condure o far condure in Padoa nè sul pavan, salvo che per transito, in pena de perdere li panni e libre L per C de valore oltra li panni, e salvo che panni grisi de Pedemonte cença (*sic*) pelo de valor de soldi X e da ive in çò, façando quisti grisi trata de altro tanto drapo, ut supra etc.

Capitolo CLXXX.

Primo che caschauna persona, che vorà condure panni forestieri a Pava de la rason predita çoè da libre V in su, sea tegnu' e debia, enanci chi conduga o faça condure i panni in Padoa, andare o mandare al retore de l'arte dela lana e a quelo denuntiare e dire i pani ch'ili vole condure, çoè quanti pani e de que contra' e far segurtà al dito retore per citadini de Padoa suffitienti de far la trata de tanta quantitè de pani o de fustagni o parte de fustagni, como a elo parerà, el terço fustagni per lo plù, quanto serà el valore de li pani ch'elo vorà condure, intendando che si li pani, per elo conduti, serà de valor de du-

cati mile, che el faça trata de altretanto, quanto monteran i drapi che averano conduti e questa trata sea tegnu' de far dapo' che l' avrà conduti li pani in Padoa fina misi quatro che vignirà. E in caso chel cesase de fare la dita trata, chel sea tegnu' de pagare a l'arte dela lana ducati X d' oro per ogno panno, el quale l' avrà meso in la citè de Pava o in lo destreto, e nientementre sia tegnu' de fare la trata.

Capitolo CLXXXI.

Ancora che quando quela persona farà condure in Pava algun di sovra diti panni, che inanci che elo li faça descargare en casa o in staçon, el sia tegnu' de presentarli al retore o al fontego di pani, si che quili panni posa fir veçu' e stima' e fir bola', in penna (1) de soldi X per caschauno panno, e nientementre çò ch' è dito de sovra, abia fermeça.

Nos Franciscus de Cararia heroum domus ipsius carariensis, civitatis et districtus Padue (2) septimus dominus et capitanius generalis, volumus, mandamus et declaramus quod tria statuta unum post aliud sequentia, quorum primum incipit: *Da chi inanci caschauna persona* etc.; secundum vero incipit: *Primo che çascauna persona che vorà condure o far condure panni forestiri a Pava* etc; tertium vero incipit: *Ancora che quando quela persona farà condure in Pava* etc., descripta in volumine statutorum artis lane, de cetero sint et esse inteligantnr non in forma statutorum neque in ipsorum vigore, sed in forma gratie valiture iuxta nostre beneplacitum voluntatis, eo quod a principio ordinatoris ipsorum mens nostra ita fuit et sic mandabimus hic describi.

Ego Nicoletus prothonotarius suprascripti domini premisi sub MIII LXXX, indicione tertia, die XXI aprilis.

Capitolo CLXXXII.

Ancora che veçu' li panni, la stima de quili debia fir scrita.

Capitolo CLXXXIII.

Ancora che li diti panni debia fir bola' da entrambedui chavi.

Capitolo CLXXXIIII.

Ancora che sel fose trova' algun panno o caveço che no fose bola', el s' entenda fraude e chaçe ala pena de libre X de picoli per caschauno panno e ale penne sovradite.

Capitolo CLXXXV.

Ancora a scaveço nè in cavici se posa condure o far condure per alguna persona in Pava nè in sul pavan panno alguno d' alguna condition, in penna de perdere i panni e altro,

(1) Agg. da altra mano: *e bando*.

(2) Queste parole di intitolazione sono abrase.

tanto como serà el valore di diti panni, e çascauno posa accusar e averà la mitè del bando e serà tegnu' in creença.

Capitolo ÇLXXXVI.

Ancora che nesuno sartore nè cimaore no ose taiare, nè cimare, drapo nè caveço de panno alguno ch' elo no sapia da chi l' è sta comprò, e se de fura dela citè fuse conduto a scaveço, debialo denuntiar al retore de l' arte e quelo apresentargelo in penna de libre XXV per çaschauno caveço e stare uno mese in preson, e chi accusa, abia el meço del bando e sea tegnu' in creença, presumandose eser in fraude de diti cimaori [*Ms. c. 59*] e sartori ogne fiata che apreso de lor sia trovati panni alguni e iy no faça fede che li diti panni sia comprà in Padoa da li drapiri de Padoa, en le scaveçarie, segondo l' ordene infra-scrito e per questo eser condana', como è dito de sovra.

Capitolo CLXXXVII.

Ancora che panno caschauno, che fose trovato en alguna staçon, o cason, o lugo no façando transito, lo qual fose complito o no fose bola' dela bola de l' arte, si drapo teriro como forestiro de la rason sovradita, s' entenda esser cum fraude e per quelo posa esser condena' quelo, apreso de chi elo serà trovado, como è dito de sovra, e al termene en albitrio.

Capitolo CLXXXVIII.

Ancora che neguna lana pela' no se posa lavorare in alguni drapi alti, nè basi, nè grisi per alguno modo et ençegno, nè comprar, nè tegnir in casa, in pena de libre XXV de piçoli per çascauno e çaschauna fia, e çaschauno posa accusar i contrafaçando et averà el terço del bando, e l' altro la fraia, e l' altro el comum, e serà tegnu' in creença.

Capitolo CLXXXVIIII.

Ancora chel no sia alguni petene da LIII porte infina LXV porte e che li petene de LXII porte no se use e che i petene de LXV porte sia intrigi e no arcunti e sia XV quarte al paso novo e che cum licentia de miser lo retore e di gastaldi se posa far miscli de LXII porte in petene de LXV porte, in penna e bando de libre X.

Capitolo CXC.

Ancora che çaschauno panno ala piana da libre III de piçoli in su, lo qual sia fato de lana nostrana, pese, seando complido, libre XXXIIII, e quelo de lana forestira pese libre XXXI, in pena e bando de libre XXV, salvo chel romagna in descrition de meser lo retore e di gastaldi de considerar sel panno starà ben o male.

Capitolo CXCI.

Ancora che i tesari caça a pena de libre X, si no meterà el peso sovrascrito ai panni.

Capitolo CXCII.

Ancora che neguno panno de valore de libre III el braço, e da ive en su, no se posa metere in petene, el qual sia menore de LXV porte in pena e bando de libre XXV.

Capitolo CXCIII.

Ancora che alguna persona non posa far tesere alguno panno in petene de LII porte, el qual vaia de libre III in su el braço, in pena e bando de libre X de piçoli.

Capitolo CXCIV.

Ancora che çaschauno panno, el qual sia tesu' in petene de LII porte, posa fir comprò per libre III lo braço a chi lo vorà comprar, in pena de libre X.

Capitolo CXCV.

Ancora che çaschauno tesaro o tesarise sia tegnu' de fare uno segno, el quale ge se deputò per l'arte, su çaschauno panno tesu' in petene de porte LII, in pena de libre X de piçoli per çaschauno, el quale no averà el dito segno: el segno sie questo infrascrito.

Franciscus de Cararia, heroum (1) domus ipsius carariensis, civitatis et districtus Padue septimus dominus et capitanius generalis, scientes non pose aliqua per mortales a deo perfecte disponi, 'quin ex temporis varietate et hominum conditionibus ipsa corectione errore seu aliquo supplemento, et ubi huiusmodi ordinatorum correctiones vel editum supplementum sapiunt commodum publicum. ut iustitie, honestatum. adeo quod locum merentur inter alia diutius ordinata, munienda sunt viribus et favore, habuimus ex supplicatione per gastaldiones et frataleam artis lane imprime nobis fato non in sola in presenti volumine statutorum artis lane statuta edita fore atque scripta. que utilitati publice accomoda erant et utili iam non parum, ut statuta ipsa per eos edita et in ipso s atutorum volumine drescrita a prima aliorum ratificatione usque ad hanc, non vaccantia, sub isto signo ✠ prothonotarii infrascripti manu notata inter cetera statuta, alia de cetero [*Ms. c. 60*] observari. Nos itaque volentes iustis petitionibus prebere assensum pariter et consensum et potissimum hisque sapiunt publicam utilitatem et commodum cunctorum concernunt, de nostre plenitudine potestatis et ex certa nostra scientia et non per errorem, ac auctoritate, qua fungebamur et fungimur, ac omni iure via modo et forma, quibus melius et efficatius possumus et valemus, nullis civitatis Padue statutis obstantibus, que in contrarium voluimus derogatum, proinde ac is de ipsis de verbo ad verbum hic expresa mentio facta foret, statuta ipsa, prout mentio hic

(1) Parole abrase.

supra fit, ratificamus, confirmamus et approbamus et pro confirmatis, ratificatis et approbatis haberi volumus et mandamus habitura roboris firmitatem usque ad nostre beneplacitum voluntatis. Anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indicione secunda, die iovis vigesima prima mensis Aprilis.

Ego Nicoletus de Alexio de Iustinopoli prothonotarius cancelerie suprascripti magnifici domini confirmationem premisam de ipsius magnifici domini mandato, ex relatione nobilis et honorabilis viri domini Valerani de Lombardis de Scitonio, legum doctoris, eius referendarii, hic scripsi meque subscripsi in testimonium premisorum et sunt statuta XXVIIII.

Capitolo CXCVI.

Primo che nesuna persona terira nè forestira, de que conditiom esto voia e sea, no ardisca nè prosumma de condure nè far condure in la citè de Pava nè en lo destreto algune lane forestire per chason de quele vendere o far vendere en Pava nè en lo pavan destreto, soto pena de perdere la dita lana e de libre XXV per centenaro, salvo che lana veronise, taxine, ferarise, vesentine, e mantoane. Ancora che çaschauna persona, la qual fa o farà fare l'arte dela lana, posa condure lane forestire in Pava o in lo pavan destreto e no vendere, in pena de libre XXV per centenaro e de perdere le dite lane. Salvo cha lane francesche se posa condure in Pava o in lo pavan destreto e quele vendere, ma no se posa revendere per alguni, in pena de libre XXV per caschaun centenaro de lana revendua e caschaun posa accusar etc. E se in le dicte conse se cometese alguno ingano, chaça a le penne predite e quili, che à lane forestire in questa terra al presente, posa vendere le dite lane come ge piase.

Capitolo CXCVII.

Ancora che çaschauno, el qual condurà lana forestira per lavorar, sia tegnu' de farla scrivere a l'ofitiale del fontego del segnore deputò a çò, e simelmentre al noaro del retore e di gastaldi de l'arte infina al termine de V di, da che la serà conduta in Pava, in pena e bando de libre X per centenaro.

Capitolo CXCVIII.

Ancora chel piaqua al magnifico e posente nostro segnore de far gratia ai lanari chel fontego di pani posa e debia far comprar per persone, che s'entenda de comprar, bone lane de le dite lane forestire e quele far condure al fontego di pani in Pava e darne ai lanari per lavorare, segondo che elo parerà, per quelo prexio, che li vegnirà al fontego: e pagando i diti compraori al fontego libre X per centenaro et in rason de centenaro, començando al di che igli comprerà la dita lana al fontego.

Capitolo CXCVIIII.

Ancora che per çaschauno maistro o maistra de l'arte dela lana se posa comprare libre IIII de lana nostrana marcega' ogni anno e no oltra per staçon et abia termene per

tuto el mese de maço. E benchè fose dui compagni o pare e fiyulo, non posa comprare oltra la dita summa in penna de lihre XXV per centenaro e de perdere la dita lana comprà oltra la dita summa de libre IIII. E pasò el mese de maço, el fontego del magnifico e posente segnor nostro, per persone che s'entenda de comprar bone lane, e tuti li altri lanari posa comprar de le dite lane, segondo che igni vorà, façando quela lavorare e no revendere, soto la dita penna. Et el dito fontegaro debia dare dele dite lane, segondo cha a ello parerà, ai lanari per quelo presio, che le vene al fontego, pagando i diti lanari libre X per centenaro et in rason de centenaro al fontego, comencando al di che i ge torà le dite lane dal fontego, e che nesuno maistro nè maistra ardisca de far scrivere lana compra' per igni ad algun altro maistro, soto pena de libre XXV per centenaro de lana e de perder quela. E cosi çaschauno maistro, e maistra posa comprar libre VI milia de lana agostana ogni anno per tuto el mese de otore e no oltra, segondo com' è dito de sovra de la lana marcega', in penna de libre XXV per centenaro de lana e de perder la dita lana e pasò el mese de otore, tuti li maistri posa comprare, segondo como a igni parerà, per cason de lavorar e no revendere, soto la dita penna. E cosi posa el fontego del magnifico segnor nostro meser Francesco da Carara e el dito fontegaro posa dare dele dite lane ai lanari, segondo como a elo parerà, per quelo prexio che elle comprerà, pagando libre X per centenaro e façando com' è dito de le marcegè de sovra.

Capitolo CC.

Ancora che negun mercante no ose nè debia fare creença de drapi nè de pignole vendu' a scaveço a neguna persona da la vila, la qual habita de fura dala citè de Pava, e se algun mercante contrafese ale predite cose, che a quel mercante, che dese o che vendese in creença, miser lo retore nè hii gastaldi no debia far rason alguna contra quigi, che comprerà, nè realmentre nè personalmentre.

Die Iovis XXVIII Aprilis, MIII LXXXIII. Magnificus et excelsus dominus noster dominus Franciscus de Cararia approbavit suprascriptos ordines, ex relatione domini Guilielmi de Curtarodulo.

Capitolo CCI.

Ancora che nesuna persona no sea tegnu' nè obbliga' per segurtè de nesun mercante etc., sel la segurtè no campare per si o per altri a farse scrivere al noaro del registro sul fontego.

Capitolo CCII.

Ancora se dui, o tri, o più persone serà obliga' insembrementre in un merca' e sea dito e scrito in la mesetaria che çaschaun sia tegnu' in tuto, che in questo caso çaschaun de quisti cosi obligé posa fir convegnu' in tuto dal creditore realmentre e personalmentre, no obstagando nesun statuto del comum de Pava, el qual fose o dise in contrario.

Capitolo CCIII.

Ancora che nesuno garçaore per si nè per altri non ose nè prosima de purgare nè far purgare alguni drapi, nè cavici, nè avere parte, nè compagnia cum algum purgaore, in

penna (1) de libre III per çaschauno e per çaschauno drapo e per çaschauna fia, e caschauno posa accusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte. E simelmentre che neguno purgaore non ose nè presumma de garçare nè far garçare alguni panni, nè panno, nè cavici, nè aver parte, nè compagnia cum algum garçaore, in la pena predicta.

Capitolo CCIIII.

Ancora che nesuno membro de l' arte posa nè debia avere compagnia insembre per alguno mudo, nè inçegno, in penna (2) de libre C per çaschauno e per çaschauna fia e çaschauno posa accusar i contrafaçando et averà el terço, el terço el comum, el terço l'arte.

Capitolo CCV.

Ancora che nesuno meseto ardisca nè prosumme de scrivere alguna mesetaria, la qual spete o pertegna ad arte de lana, de drapi, bambaso o pignolo, nè script (*sic - poi corretto*: scrivere) alguna segurtè, nè promese, le quale spete ale dite conse, sença duy testemonii, la qual consa si non farà, chi caça a penna de libre L per çaschauno e per çaschauna fia, e nientementre la mesetaria no vaia, e chi accuserà, averà el terço del bando, el terço el comum, el terço l' arte.

Capitolo CCVI.

Ancora che alguna persona, de que condition esto voia e sea, no ardisca uè prosumma de mudarse el nome nel nome del mario, del pare e dele contrè, in penna (3) de libre XXV per çaschauno e per çaschauna fia etc. E chel mario sea tegnu' per la moier infina ala summa de libre V per çaschauna cosa dela dita soa moiere, per filare o per lavorare in çaschauno membro de l' arte.

Capitolo CCVII.

Ancora chi fontegari di pagni no posa nè debia imprestare sovra alguna lana a alguna persona, la quale avese la dita lana per revendere, soto quela penna che piaserà al segnor nostro. E chi diti fontegari [*Ms. c. 62*] posa prestar a çaschauna persona terira e forestira sovra ogni consa, che spete ad arte lana.

Capitolo CCVIII.

Ancora chi meseti sea tegnu' e debia mostrare a çascaun mercante forestiro, el qual volese comprar drapi in la citè de Pava, tute le garçarie, el fontego de drapi, inanci chi faça nesun mercò, in penna (4) de libre X per çaschaun meseto e per çaschauna fia.

---

(1) Agg.: *e bando.*
(2) Agg.: *e bando.*
(3) Agg.: *e bando.*
(4) Agg.: *e bando.*

Capitolo CCVIIII.

Ancora neguna persona terira nè forestira no ardischa nè presumma de far nè de far fare alguna trata de panni o de pignoli per alguna altra persona, la qual devese far trata per drapi o grisi conduti in citè de Pava, soto penna de libre XXV per çaschauna peça de drapo e de libre X per çaschauna peça de pignolo, in la qual penna caça quela persona che farà o farà fare la dita trata e quela, per chi la serà fata, e çaschaun posa accusar e serà tegnu' in creença e averà dela penna el terço, el terçò del comum, el terço de l'arte.

Capitolo CCX.

Ancora che neguna persona neguna (*sic*) terira nè forestira no ardisca nè prosumma de condure nè far condure nè per si nè per altri [in Pava, nè in lo pavam destrecto alguno] drapo forestiro, nè a peça intrega, nè a caveço, nè per vendere, nè per usare, soto pena de perdere el dito panno o caveço e de libre XXV per çaschauna peça intriga e de libre X per çascaun caveço. E se intenda drapo forestiro ogni drapo che fose fato fuore de la citè de Pava o del destreto, salvo che le predite cose no abia luogo in hy drapi de colpo de grana, çoè scarlata, moregi, cardenalesca et accole de grana, e in drapi verga' o divisè de sea, i qual drapi posa fir conduti licitamente e sença pena ala citè de Pava a peça intriga (1) e per vendere e per usare. E chi cimaore e sartore sea tegnu' e debia in pena de libre X per çaschaun caveço chi cimerà o chi tayerà denuntiar al retore o ay gastaldi tuti chavici di drapi forestiri, i quale firà portè ale sue staçon, e çaschaun posa accusar i contrafaçando e serà tegnu' in creença e averà el terço dela penna, el terço el comum, el terço l' arte.

[Capitolo CCXI.]

Statuto de le feste che se de' guardare.

[I]tem de çaschauno lanaro e lavorente e çaschauno membro de l' arte dela lana sia tegnu' de guardare e far guardare in le sue staçone tute le infrascrite feste, in penna de soldi XL per çaschaun lanaro, e lavorente, e membro de l'arte, e çaschauno posa accusar et averà la mitè del bando.

Del mese de çenaro.

I	La circuncision del segnore.
VI	Pasqua thophania.
XVII	Sancto Anthonio de Vienna.
XXI	Sancta Agnese V. e M.
XXV	La conversion de San Polo.

Del mese de fevraro.

II	La Purification de Sancta Maria.
III	San Biasio veschevo.
V	Sancta Agata V. e M.
XXIII	San Marco apostolo.

---

(1) Agg.: *e cavici.*

Del mese de março.

XII San Grigolo pp.
XXV Annunciatione de Sancta Maria.

Del mese de aprile.

I La resurection del Signore
II. III Trì di drio.
XXIII Sam Iorio m.
XXV Sam Marco evangelista.

Del mese del maço.

I Sam Iacomo Philipo.
III La invention de Sancta Crose.
La Ascension del Segnore.
Pasqua Pentecoste.
II. III Tri dì drio.

Del mese de çugno.

El corpo del Segnor Christo.
XI Sam Barnabe apostolo.
XIII Sam Antonio confessore.
XXIIII La nativita de Sam Çuane Baptista.
XXXIIII Sam Piro e Sam Polo appostoli.

Del mese de luio.

XX Sancta Malgareta V. e M.
XXII Sancta Maria Magdalena.
XXV Sam Iacomo apostolo e Sam Christopharo.

Del mese de avosto.

VI Sam Salvatore.
X Sam Lorenço M.
XV La Asuntion de Sancta Maria.
XXIIII Sam Bartholomio appostolo.
XXVIIII La decolation de Sam Çuane Baptista.

Del mese de setembre.

VII La natività de Sancta Maria.
XIIII La exaltation de Sancta Crose.
XXI Sam Mathio appostolo.

Del mese de otore.

VII Sancta Iustina V.
XVIII Sam Lucha evangelista.
XXVIII Sam Simon e Iuda.

Del mese de novembre.

I La festa de Omnisanti.
VII Sam Prosdocimo.
XI Sam Martin veschevo.
XXV Santa Catharina V. e M.
XXX Santo Andrea appostolo.

Del mese de decembre.

VI Sam Nicolò.
XIII Santa Lutia.
XXI Sam Thomio.
XXV La nativitè de Segnore.
II. III Tri dì drio.

II.

Statuto della fraglia dei scavezzadori di panni.

[*Ms. c. 1*] Ad laudem, decus et gloriam altissimi Redemptoris eiusque sanctissime genitricis Marie Virginis gloriose, nec non beatissimorum Prosdocimi presulis, Antonii confessoris, Daniellis martiris et Iustine virginis beatissime alme civitatis Patave protectorum tociusque superne curie. Amen.

Quoniam nil fore prestancius, nil utilius iudicatum in multitudine plurimorumque cetu laudabilliusque regulari propriis stabillitis ut in eorum crescentibus gestis insequuti regullaritatis normam prohibita declarant, permisaque sectentur et obendienciores fiant ac prociores in cunctis licitis ac utilibus etiam collegialliter peragendis, cum et inordinata [*Ms. p. 2*] queque confusiones calligine obfuschentur, nec ut plurimum suum effectum debitum consequantur, quod tanto reprehensibilius videatur, quanto id provvidos et perspicaces aprehendit. Ut igitur tanto occuratur errori, provideatur quod utillia ac quodammodo oportuna pro augmento salubrique conservacione fratalee scapiciatorum alme Patave civitatis, congregati capitulariter omnes dicte fratallee in ecclesia palacii comunis ex comissione provvida discretorum gastaldionum Petriboni de Plumbiolis et Iohannis de Bredepallea, licencia domini potestatis Padue prehabita et optenta, de eorum congregatorum voluntate singulariter exquisita unanimique consensu, infrascripta ordinamenta seu statuta firmata fuerunt inviolabilliter (*Ms. p. 3*) observanda per omnes et singulos de fratallea prelibata et quos eciam infrascripta concernunt seu contingunt, pena in inferioribus terminata, contrafacientibus infligenda, vel aliter, si determinata non foret, imponenda arbitrio rectoris et gastaldionum dicte fratallee qui pro tunc fuerint. Currente anno domini millesimo trecentesimo nonagessimo quinto, inditione tercia, die quinto, mensis Julii.

Compilata hec omnia per sapientem et discretum virum dominum Medium Comitem, licenciatum in utroque, civem patavum et rectorem pro tunc dicte fratallee ad banchuu leopardi, de beneplacito suprascriptorum dominorum gastaldionum suprascriptis millesimo et inditione.

Primo statuimus et ordinamus quod [*Ms. p. 4*] singulis quatuor mensibus elligantur duo gastaldiones ex descriptis in dicta fratallea scapiciatorum seu negociatorum in capitullo seu congregacione dicte fratallee et secundnm mores et consuetudines antiquas et observatas diu in ellectionibus predictorum.

Item quod dicti gastaldiones ellecti et singullariter deputati singullis quattuor mensibus, finito eorum officio, teneantur ac debeant reddere et assignare sufficientem rationem gastaldionibus novis omnium expensarum et gestorum per ipsos in dicto eorum officio pro tempore quattuor mensium supradicto et hoc infratermin um decem dierum, postqua mdicti antiqui

gastaldiones fuerint per ipsos novos requisiti. Qui novi gastaldiones teneantur eciam ac debeant infra eundem terminum [*Ms. p. 5*] decem dierum, inchoandorum a die principii sui officii predicti requirere ipsos antiquos gastaldiones de predictis ac eciam videre et calculare dilligenter dictas rationes dictorum gastaldionum precedencium, pena tam gastaldionibus antiquis, quam novis contrafacientibus imponenda soldorum XVIII parvorum pro quolibet predictorum contrafaciente aplicanda ipsi fratallee predicte.

Item quod dicti gastaldiones electi et deputati singulis quatuor mensibus et durante eorum officio teneantur ex debito sui officii et debeant custodire et custodire facere per omnes et singullos de dicta fratallea scapiciatorum seu negociatorum omnes et singullas festivitates, que reverentur et custodiuntur per maiorem partem artium et artificum civitatis Padue.

Item quod dicti gastaldiones teneantur eciam [*Ms. p. 6*] ac debeant fieri facere processiones solempnes debitas et consuetas, et ad quas processiones gastaldiones dicte fratallee cum fratallea teneantur, ut debent ac consueverunt, accedere simul cum aliis fratalleis civitatis Padue. Et ad dictas processiones debitas et consuetas accedant ac accedere processionaliter debeant dicti gastaldiones cum fratallea.

Item quod quilibet ex dicta fratallea teneatur et debeat secum ducere suos garçones seu discipulos ad processiones predictas et asociare processionaliter gastaldiones et fratalleam predictam.

Item quod quilibet garçones seu discipulus predictorum, qui lucrarentur annuatim de salario ducatos X auri, teneantur accipere candelotum in processionibus fiendis, sicut tenentur [*Ms. p. 7*] omnes et singulli de fratallea predicta solum pro medietate, ita quod ila medietas non excedat summa soldorum II, et quod magistri eorum teneantur accipere dictos candelotos et solvere omnes eorum contumacias defiendas dicta ochasione de eorum salario.

Item quod quilibet de dicta fratallea requisitus per ipsos gastaldiones vel de eorum mandato pro capitullari congregatione dicte fratallee inobediens et non accedens ad ipsum capitulum puniatur et puniri debeat qualibet vice pena soldorum quinque parvorum applicanda ipsi fratallee.

Item quod omnia et singulla, optenta, laudata et aprobata in capitullari congregacione dicte fratallee per maiorem partem ibidem existencium, sint et esse debeant vallida et firma ac eciam inviolabilliter observentur per omnes et singullos de dicta fratallea, pena contrafacientibus soldorum XX parvorum pro quolibet et qualibet vice imponenda, aplicanda ut supra. [*Ms. p. 8*].

Item quod si aliquis ex dicta fratallea moreretur, unus saltim ex magistris cuiuslibet stationis dicte artis scapiçarie teneatur et debeat, in pena soldorum sex parvornm pro unoquoque et qualibet vice contrafactionis, accedere ad funus seu sepulturam dicti defuncti ac sociare ipsum cadaver ad ipsum funus, que pena aplicetur ut supra.

Item quod quilibet ex dicta fratallea, qui in capitullari congregacione contetur venirę, et sponte veniat pro iusticia consequenda in pallacio comunis Padue coram rectore seu iudice et gastaldionibus dicte fratallee scapiciatorum, non audeat neque possit accedere neque ire quoquomodo ochaxione artis predicte scapiçarie et dependentium ac connexorum ab eadem arte coram alio iudice, rectore vel officialli pro iusticia consequenda, pena librarum trium parvorum [*Ms. p. 9*] cuilibet ex contrafacientibus et pro qualibet vice reallie imponenda, aplicanda dicte fratallee.

Item quod quilibet accedens seu veniens pro iusticia consequenda coram iudice seu rectore et gastaldionibus dicte fratallee scapiciatorum occaxione dicte artis scapiçarie et dependencium ac connexorum ab eadem teneatur et debeat confferre pro ratta eidem tan-

gente ac eciam solvere omnes expensas necessarias pro officio nostro deputato in pallacio comunis pro dicta fratallea et maxime expensas sallarii iudicis seu rectoris cuiuslibet deputati ad dictum officium pro ratione et iustitia reddenda omnibus et singulis de dicta fratallea. Et hoc incontinenti cum ipse tallis fuerit per ipsos gastaldiones seu alium nomine ipsorum requisitus. [*Ms. p. 10*].

Item quod quelibet persona scapicians et vendens ad scapicium pannos non eius proprios ac eciam quilibet tenens stacionem scapiçarie teneatur et debeat intrare et se describi facere in dicta fratallea scapiciatorum et solvere pro introitu dicte fratallee ipsis gastaldionibus seu alii per ipsos deputato libras X et soldos VIII pro quolibet intrante.

Item quod quelibet persona, scapicians et vendens ad scapicium pannos non eius propios extra civitatem Padue in castris, villis vel alio seu aliis locis districtualibus dicte civitatis, teneatur et debeat intrare dictam fratalleam scapiciatorum solvendo pro introitu dicte fratallee, ut supra dictum est, ac eciam teneatur et debeat conferre ad omnes expensas et ad omnia alia necessaria pro dicta fratallea.

Item quod nullus de dicta fratallea scapiciatorum [*Ms. p. 11*] audeat sive possit scapiciare pannum in festivitatibus reverendis et custodiendis per ipsam fratalleam, ut supra dictum est, pena soldorum quinque parvorum pro quoque brachio panni scapiciato, contrafacienti imponenda, aplicanda ut supra, excepto casu necessitatis, quo tunc liceat impune pannum scapiciare, et non aliter.

Item quod per rectorem officii dicte fratallee scapiciatorum et gastaldiones ipsius fratallee possit assumi unus preco, qui circa omnia eidem condecencia et necessaria seu utillia pro officio dicto et pro dicta fratallea intendat et sollicitet, prout eidem mandabitur seu imponetur per predictos rectorem et gastaldiones vel ipsorum alterum. Et quod dicto preconi pro eius premio annuatim dari debeant in festo sancti Antonii confessoris brachia sex panni usque ad valorem [*Ms. p. 12*] soldorum XLV parvorum pro quolibet brachio per gastaldiones dicte fratallee, qui pro tunc erunt, expensis tocius fratallee.

Item quod quilibet preco, exercens officium suum pro aliquibus dicte artis scapiciarie contra debitores quoscumque ex causa dicte artis et dependencium seu concexorum (*sic*) ab eadem, non possit exigere ab illis, ad quorum instanciam officium suum exercuerit, ampliorem vel maiorem sollucionem inferius descriptam. Et quod omnes et singuli debitores, contra quos expense alique facte fuerint per aliquem seu aliquos dicte artis et occaxione dicte artis et dependencium etc. ut supra, teneantur et debeant solvere et refficere expensas eis factas secundum determinationem infrascriptam:

Primo pro citatione qualibet in Padua intra civitatem s. I parvorum pro quolibet debitore. [*Ms. p. 13*].

Item pro citatione qualibet extra civitatem Padue s. II parvorum pro quolibet debitore.

Item pro pignoracione voluntaria intra civitatem s. II. parvorum pro quolibet debitore.

Item pro pignoracione voluntaria extra civitatem s. III parvorum pro quolibet debitore.

Item pro pignoracione per vim intra civitatem s. VI parvorum pro quolibet debitore.

Item pro pignoracione per vim extra civitatem s. XVI parvorum pro quolibet debitore. Et hoc quando sunt plures violenter pignorandi extra civitatem. Si vero esset unus solus pignorandus per vim extra civitatem, tunc fiat sollucio preconi in discrecione rectoris et gastaldionum dicte fratallee.

Item pro pignore seu pignoribus unius debitoris incantatis habeat preco pro omnibus tribus incantis s. II parvorum pro quolibet debitore. [*Ms. p. 14*]

Item pro quolibet sequestro cum beroeriis intra civitatem s. VI parvorum pro quolibet debitore.

Item pro quolibet sequestro sine beroeriis intra civitatem s II parvorum pro quolibet debitore.

Item pro quolibet sequestro sine beroeriis extra civitatem s. VI parvorum pro quolibet debitore.

Item pro quolibet sequestro cum beroeriis extra civitatem fiat sollucio preconi secundum determinacionem rectoris et gastaldionum dicte fratallee,

Item statuimus et ordinamus quod nulla pignoracio per vim possit fieri intra civitatem vel extra, nisi cedulla dicte pignoracionis bulletur et sit bullata bulla et signo dicti officii fratallee scapiciatorum et hoc sub pena librarum I parvorum pro qualibet pignoracione cuiuslibet debitoris.

III.

Statuto della fraglia dei tellaroli e fabbricanti di pignolati.

(*Ms. f. 1*) Questi sonno li ordini di tutte le robbe che puol tegnir in bottega per vender in grosso et a menudo quelli, li quali son scritti et che se farano scriver in questa fraglia o schola di tellaroli e fustagneri. Prima fustagni alti e bassi et ogni altro lavorerio di bombaso, over di bombaso e filo, segondo i nostri ordini, et tellarie di ogni rason bianche e tente così de lino como di canevo, così terriere como forestiere, como per antica usanza è stado: etiam lavori fatti et coltre, raffe, farze, frisetti, samitti, gambeloti, grisi, polane et altre robbe, como per antiche usanze è sta' tenuto, banbasi, gottoni, fila' di bianchi e tenti e queste tal robbe se intenda il membro di detta fraglia e scola et chi vorà vender tal robe debbia entrare in detta scola et osservar li ordini, como in la matricola nostra si contiene per i statuti e ordini nostri vecchi et novi fati et confirmadi.

Statuemo et ordinemo che da qui in drio tutti quelli, che vorano intrare in detta fraglia o schola per exercitar ditto mestiero, siano stadi cinque anni in Padoa o in lo Padoan destreto, che habia fatto le facion et sostegnudo le gravezze con Padoa o con lo Padoan, che habia paga' tagie over gravezze secondo i lochi, ove son statti e dove i vorà esercitar detto mestiero et debia tuor una botega, sea ferma et non portatile, per exercitar detto mestiero in Padua. Et chi non tegnerà bottega, non possa vendere in altro luogo, nè possa exercitar detto mestiero, nè se debia tuor in fragia nostra.

Statuemo et ordinemo che da qui in drio tutti quelli, i quali vorà entrare in detta fraglia o schola sia persona di che condition voglia essere si sia, così di Padua come del Padoano [*Ms. f. 2*] destretto, et paga per entrare in detta schola livre cinque di pizoli de consentimento di gastaldi e massaro della detta fragia o schola et sel sarà trovada a vender o scavezar cosa alcuna, che pertegna al detto mestiero, che 'l ditto non sia scritto in ditta fragia o schola, cada alla pena de livre XX e perder la robba ogni volta et tante volte, quante el sarà trova', et della detta pena uno terço sia de messer lo zudese et un terço dello accusador et uno terço della fraglia.

Statuemo et ordenemo che sia da' fede ai libri di cadaun mercadante de ditta fragia, che tegna libro e çornale, con lo suo sacramento del mercadante infin alla summa de livre diese, con uno testimonio sin alla summa di livre vinticinque, et con sottoscrition di man del debitore o per instrumento sia da' fede per ogni summa et sia creti (*sic*) dal di sarà fatta la partita per alchun tempo havesse fatto saldo e atto in iudicio se intenda da hora indrio che i haurà (*sic*) domanda' el suo debito o soi heredi possa esser creto fin anni trenta proximi, como è ditto di sopra.

Statuemo et ordinemo che niun mercadante de detta schola o fragia non possa mandar

a bianchezar nè a tenzer fustagni e banbasine, se non sarà bolladi de do bolle della schola nostra et innanti le vadi a tenzer o bianchezar sia obliga' farle bollar al massaro nostro per soldo uno per peza bassa et soldo uno e piçoli sie delle enteme: et se le saran trovade senza bolla, cada ala pena de livre diese, la qual penna sia divixa in tre parte, el terço sia del zudese e un terço dello accusadore e un terço della fraia: et cadauno possa accusare. [*Ms. f. 3*].

Statuemo et ordinemo che niun possa comprar nè far coltre per vendere de telle nove che non siano piene di bon bombaso novo et sel sarà coltre nove trovade, che fusse piene di bambaso vecchio, nè falso, nè garzadura, nè çimadura et sia piena di bon bambaso novo, cada alla pena de livre quindese per coltra et perdere la coltra et sia datta all' hospedale di san Francesco o altri hospedali, dove apparerà ali gastaldi et massaro nostri, et delle libre XV sia un terço del zudese, un terço dell' acusador et un terço della fraglia nostra.

Statuemo et ordinemo che da tempo de fiere se faranno in Padua, sel vegnerà tellaroli merzarieri alle ditte fiere a vendere a scaveço, non possano star in Padua a vendere a scavezo più de zorni otto innanti el dì dalla fiera et zorni otto da poi. Ma passa' i zorni otto innanti et dapo' possa, vendere intriego et non a scavezo. sotto pena de livre venticinque per cadauna volta chel serà trova', dela qual pena un terço sia de messer lo zudese, el terço dello accusador, el terço della fraglia nostra.

Statuemo et ordinemo che tutte le utilità di pene e contrabandi, che aspetterà alla nostra fraglia o schola, sia un terzo di gastaldi e un terço del massaro e un terço della fraglia nostra. Et innanti che i gastaldi e massaro ensa (*sic*) de officio, sia fatto rason et viste tutte le pene et contrabandi seguidi soto el suo tempio et chel massaro debbia [*Ms. f. 4*] tegnire bon conto et dar et consignar a cadaun la parte sua.

Franciscus Foscari, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Nobilibus et sapientibus viris Georgio Cornario de suo mandato potestati Paduae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Quoniam pro parte fratalee misterii et artis tellarie civitatis nostre Padue poreta fuerunt nostro dominio quedam capitula dicta per ipsam frataleam pro bonificacione predicti misterii, quae his inclusa ad vos transmittimus ad supplicationem fidelium nostrorum eiusdem fratalee, decrevimus, examinata ipsorum capitulorum continentia, cum auctoritate nostri consilii Rogatorum illa confirmare et approbare, reservato tamen arbitrio dominio nostro addendi, mutandi et minuendi, sicuti videbitur esse necesse: mandamus itaque vobis cum dicto consilio quatenus predicta capitula illinc, ubi vobis opus esse videbitur, registrari faciatis, ut debeant futuris temporibus, sicut iacent, effectualiter observari.

Data in nostro ducali palatio die XXVI febrarii, indictione ****, MCCCCXXX.

Statutorum et ordinamentorum artis et frataleae telarolorum et pignolatorum Padue copia.

Statuimo et ordinamo che ciascuno, che lavorerà nel mestiero dell' arte de pignolati, debbia lavorare et fare le sue pezze di buono et legitimo bombaso d' altezza del modo vecchio, cioè de porta' ventisette a fili venti per porta' et di longhezza di misura giusta, intendendo esser quelle pezze di buon bombaso et che habbia zinelle di bombaso da un capo all' altro, cioè braccia quarantacinque bianca o tinta, et ciascuna, che sarà ritrovata a quella misura, sia bollato da un capo et l'altro con la nostra bolla. Et quella pezza non fusse trovata alla misura, sia bollata in mezzo con doe bolle, cioè da una cimossa et dall'altra et non si possa vendere se non a cavezzo. Et ciascuno che contrafarà cada alla pena de soldi desnove e mezzo per ciascuna pezza et in simil pena cada etiandio l' offitiale deputato a quella bolla. E se la pezza fusse tramata lunga et non avesse zinella, che 'l casca in pena di soldi sei per ciascuna zinella, et ciascuno possa accusar et habbia la mettà del bando et l' altra mettà la nostra fragia.

Item statuimo et ordinamo che ciascuna pezza debbia essere de bombaso, non bombaso vecchio, nè bombaso salato, nè di cordella, nè di carzatura, et chi contrafarà, che la ditta pezza (come falsa) sia arsa sulla piaccia.

Item statuimo et ordinamo che ciascun battaro sia tenuto battere buon bombaso et non ardisca nè presuma in casa di alcuno maestro et meno in casa sua battere in volta da filare bombaso vecchio, bombaso salato, nè tondelle, nè pellame, nè garzadura, in pena di danari dodici per ciascuna libra et quel bombaso, come falso, debbia essere arso intendendosi il maestro, di cui sarà il bombaso, essere incorso in simil pena et se 'l ditto battaro o altra persona denoncierà questa cosa, habbia la mettà del bando et l' altra mettà la fragia.

Item statuimo et ordinamo che niuno di essa fragia debbia comprare alcun cavezzo forestiero che vegna in Padova, se non è appassato, cioè misurato col passo per i gastaldi, overo officiali et se non lo trovassero nè lungo, nè giusto, sia scavezzato. Et chi contrafarà paghi alla fragia soldi diese per ciascuno et per ciascuna volta et chi accuserà, averà la mettà del bando.

Item statuimo che ciascun battaro habbia giusta la sua libra, et se alguno contrafarà, paghi soldi cinque per ogni fiata alla fragia.

Item statuimo che niun tessaro o lavorente no ardisca nè presuma far fine del lavoriero del suo maestro, infina che non è in concordia con esso maestro et con quelli habbia francati i danari che li sarà obbligato lavorando. Et questo sotto pena de soldi cento di piccoli. Et similmente se alcuno dei maestri dell' arte dei pignolati haverà accettato alcuno lavorente o che veramente darà da lavorare a quello in casa sua o altrove, cada in simil pena de soldi cento per ciascun lavorante et per zascauna volta, salvo che se detto maestro havesse tolto il ditto lavorante con licentia dei gastaldi, che non cada a pena alcuna.

Item statuimo che se alcuno di essa fragia dirà di fare o farà obrobrio alli suoi gastaldi, paghi alla fragia soldi dieci.

Item statuimo che ciascuno che ordirà debbia avere ordidoro lungo et questo alla misura et alla lunghezza del modo usato, cioè de braccia cinquanta et doi terzi. Et se ditto ordiduro fusse trovato falso che incontanente sia tagliato per i gastaldi et sia condannato

[*Ms. f. 70*] il maestro overo maestra, di cui sarà, in soldi desnove et mezzo. Et debbiasi intendere l'ordiduro falso, quando fusse trovato men longo della misura, et se alcuna cavicchia fosse trovata non star bene et non ben ferma, sia condannato colui, di cui sarà l'ordiduro, in danari dodici per ciascuna caviglia et più in arbitrio dei gastaldi, che cercheranno dette caviglie se staranno ferme et bene.

Item statuimo et ordinamo che ciascun tessaro de pignolati habbia il suo pettene largo de portò XXVII : et se ditto pettene non sarà ritrovato giusto, esso tessaro cada alla pena di soldo uno per zascaun filo, il quale mancasse in detto pettene.

Item statuimo et ordinamo che li gastaldi debbiano far capitolo per giorni XV avanti usciscano dal suo ufficio, nel qual capitolo debbiano essere eletti i gastaldi a volontà della fragia, et se per giusto impedimento non restassero di quelli che fossero eletti a volontà della fragia in gastaldi et che ricusassero non voler essere, paghino alla fragia soldi desnove et mezzo et nondimeno debbiano essere gastaldi et ricevere et tenere la matricola nostra et li statuti nostri et innanzi che facciano officio, de li ad otto giorni debbiano giurare in mano delli gastaldi vecchi di bene e diligentemente custodire i nostri statuti, sotto pena de lire tre per zascauno.

Item statuimo che alcun tessaro non debbia fare nè lasciar fare piane, piannelle longhe, oltra che un quarto di braccio et chi contrafarà paghi soldi cinque alla fragia per ciascuna pannella et per ciascuna volta. Et quelle pannelle debbia dare al suo maestro per un soldo l'una, sotto la pena preditta. Et se li maestri non le torranno, cadano nella medesima pena.

Item statuimo che niun tessaro non debbia fare alcun cavezolo di panno in fraude della pezza et del maestro suo, in pena de soldi desnove et mezzo per ciascuno et ciascuna volta.

Item statuimo che niuno di essa fragia, i quali lavorano con propria mano, cioè battere, tessere, garzare, fredegadori et bianchezadori, non possano havere officio tratto, salvo che se a nodaria o degania saranno eletti ; et quando ricusassero, cadano alla pena de soldi desnove et mezzo per ciascuno et per ciascuna volta et nondimeno debbiano fare l'officio.

Item statuimo che li gastaldi novi infra dieci giorni dapo' saranno entrati nell'ufficio debbiano fare capitolo, nel quale debbiano essere eletti tre boni homini, i quali debbiano vedere et diligentemente essaminare le ragion delli gastaldi vecchi et massaro et quelli senza inganno per loro giuramento assolvere o condannare possano, la ditta ragion specificare in fine de giorni dieci, dopo ch' essi haveranno veduto la detta ragion in pena de soldi desnove et mezzo et quante volte saranno chiamati per li gastaldi ad essere con loro a porgere aiuto e consiglio.

Item statuimo che li gastaldi debbiano andare per le stationi delli maestri de pignola et bombasi et guardando et cercando, trovando et pesando le lire del bombaso et faldelle et quelle che non troveranno bone et giuste, debbiano stratiare in quattro parti, et saranno condannati i maestri in XII danari.

Item statuimo che alcun capitolo della nostra fragia non vaglia, nè tegna, nè di ragion, nè di fatto, se in quel capitolo non li sarà più della mettà della fragia.

Item statuimo che non sia persona alcuna nè terriera nè forestiera, di che condition voia essere o sia, la quale ardisca o presuma di condur o far condurre in segreto, nè in palese, pezze di pignola integri nè in cavezzi nella città di Padova et meno nel destretto, le quali non siano lavorate in Padova o nel distretto, lavoriero alcuno nè altra distribution in Padova nè nel destretto ; non intendendo pezze di pignola fatte in Venetia sotto pena di libre dieci per pezza e di perdere i detti pignolati et ciascuno possa accusare et haverà la mettà della pena et l' altra mettà il commun.

Item statuimo che ciascuna persona, la quale comprerà alcun cavezzo, sia tenuta descrivere un breve sul cavezzo col nome del venditore acciò che sempre si possa sapere la persona, contra cui si doverà procedere, quando il cavezzo non fusse trovato giusto, cioè curto et di manco porta' e di filo marzo e che l' havesse alcuno altro defetto. Et quel venditore sea tenuto rifare il danno al compratore, et in questo caso siano eletti doi buoni homini dell'arte, cioè uno pro parte, i quali stimino quel danno et segondo la loro stima il venditore sia tenuto rifare il compratore.

Item statuimo che ciascun rettore deputa' a ragion, dove comparesse alcun mercatante della fragia dei pignolati, sia tenuto credere al libro di esso mercatante infra la somma di libre cinque di piccoli et poi col giuramento di detto mercatante fino alla somma di libre dieci con un testimonio giurato.

Item statuimo chi vorrà lavorare da qui in poi, overo far lavorare pezze di pignola, per vendere o tagliare in alcun lavoriero per vendere, debbia entrare in la nostra fragia, et parimente chi comprerà tele di che conditione si sia per vendere a cavezzo, paghi per entrare in detta fragia libre cinque di piccoli. Non intendendo battadori, bianchezadori, filadori, ordidori et garzadori, i quali siano tenuti pagare per entrare in fragia soldi desnove et mezzo.

Item statuimo che li gastaldi, che saranno, debbiano proponere a ballotte et far dare tutto quello che li huomini della fragia arrengheranno et contenteranno alle opere della fragia, in pena de soldi desnove et mezzo per ciascuno et per ciascuna volta.

Item statuimo che niun tessaro, il quale sia lavoratore d'altri, per niun modo non ardisca nè presuma alloro del predetto mestiero lavorare infina che saranno lavoradori d' altri, et se vorranno lavorare per se medesimi, debiano entrare in detta fragia et ad alcuni altri non presuma lavorare pagando per entrata secondo la forma delli altri statuti. Et se per alcun tempo volessero lavorare ad alcuno, statuimo che niuno della fragia non li debbia dare da lavorare, infin tanto che non haveranno renontiato all' arte et non si haveranno fatti cancellare della matricola, sotto pena di lire cinque di piccoli per ciascuno et per ciascuna volta, in la qual pena cadano tante volte quante contrafaranno et ciascuno possa accusare guadagnando la mettà della pena e l' altra mettà la fragia.

Item statuimo che niuno della fragia, nè altri per lui, non possa mostrare nè vendere pignolati, tele, nè bombasi per modo alcuno in stazone nè fuora di stazone nei giorni delle domeneghe, in giorni di Santa Maria, nè di Apostoli, nè di altre feste comandate per la santa madre chiesia. Et chi contrafarà paghi alla fragia soldi desnove et mezzo per ciascuno et per ciascuna volta et ciascuno possa accusare et guadagnerà la mettà della pena e l' altra mettà la fragia.

Item statuimo che ciascuno della fragia, il quale sarà comandato per lo menevello, overo per alcuno altro officiale della fragia, a capitolo, overo ad offerire alli santi ordinati, et non venirà, cada alla pena de soldi cinque per zascauno et per ciascuna volta, che sarà comandato. Et il simile si intenda di ciascuno, che fusse morto, intendendo etiam della morte dei figliuoli dei fratelli della fragia, che, non venendo, cada alla pena, non havendo scusa legitima et ciascuno, quando sarà comandato, non venendo all'hora che sarà comandato, cada in detta pena.

(*Segue la ducale di Francesco Foscari in data 26 febbraio 1430, già riportata in fine agli statuti dell' arte dei tellaroli*).

INDICE

DOCUMENTI.

APPENDICE.

MEMORIE
DEL
REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
VOLUME XXVIII. N.° 3.

P. CARNEVALE

Radiolarie e Silicoflagellati di Bergonzano (Reggio Emilia)

(presentata dal Dott. A. FORTI, *s. c. nell' adunanza 14 giugno 1908)*

VENEZIA, 1908
PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

MEMORIE

DEL

REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Volume XXVIII. N.° 3.

P. CARNEVALE

Radiolarie e Silicoflagellati di Bergonzano (Reggio Emilia)

(presentata dal Dott. A. FORTI, *s. c. nell' adunanza 14 giugno 1908)*

VENEZIA, 1908

PRESSO LA SEGRETERIA DEL R. ISTITUTO NEL PALAZZO LOREDAN

OFFICINE GRAFICHE DI CARLO FERRARI

Il tripoli di Bergonzano (Reggio Emilia), le cui radiolarie formano oggetto del presente studio, appartiene al miocene medio, più precisamente al Langhiano o meglio al piano a *Spatangus austriacus* Laub., *Solenomya Doderleini* etc., così il prof. Pantanelli comunicava al prof. Squinabol, inviandogliene un campione.

Sottoposto il tripoli consecutivamente alle azioni dell' acido cloridrico, del solfato sodico, dell' acido solforico e del carbonato sodico, e decantato convenientemente il residuo, le radiolarie, insieme ad un discreto numero di diatomee e spicule di spugne, si sono isolate completamente.

Il numero delle famiglie, nonchè dei generi, e la quantità e qualità delle forme che esse rappresentano è grandissima, tanto da poter considerare questa fauna fra le più ricche finora conosciute. Quest' abbondanza, unita ai molti caratteri inerenti al complesso di essa fauna, permettono, come cercherò di dimostrare passando questi in rivista, di assegnare importanza maggiore di quella che generalmente si dà a tali organismi come documenti stratigrafici. Certo è che il numero delle radiolarie finora conosciuto, sia delle forme e sia dei generi, è addirittura enorme, e che l' aumento di questo numero continua ad ogni nuova scoperta di giacimenti, così da non poter dire con assoluta sicurezza: questo genere è esclusivo di questo terreno.

Ma se consideriamo invece l' aspetto e individuale e complessivo delle forme di diversi terreni, la fisionomia con la quale in essi si presentano, il numero delle forme che in ognuno rappresenta un dato genere, le dimensioni dei singoli individui, la silice dei gusci stessi, si arriva certamente a stabilire differenze reali e notevoli fra esse faune.

Non solo, ma anche e più la delicatezza dei gusci e quindi la loro relativa resistenza alle pressioni, si mostra maggiore o minore a seconda che si tratti di una forma più o meno recente; e così pure le ornamentazioni sono diverse ed egualmente più o meno eleganti. Difatti, osservando gruppi di forme rappresentanti un genere e appartenenti a terreni cretacei, giuresi, triassici, carboniferi, devoniani, siluriani, notiamo a mano a mano individui sempre più crassi, tozzi: individui nei quali la delicatezza delle singole parti è sempre minore, fino a che diventa talmente rozza rispetto a quella delle forme recenti, che appare manifesta, grandissima la differenza esistente, l' influenza del tempo.

Forse il fatto di aver studiato finora tali organismi quasi sempre in sezioni, deve aver contribuito non poco a dare ad essi scarso valore stratigrafico. Ma chi osservasse la ricca collezione posseduta dal prof. Squinabol, di faune a radio-

larie appartenenti a diversi orizzonti, le cui forme egli ha saputo isolare completamente, in modo tale da poter girare ognuna in qualunque posizione e quindi vederne tutte le parti, noterebbe subito le differenze delle diverse faune.

In questa di Bergonzano lo stato di conservazione è perfetto e le numerose forme rotte sono tali per le operazioni a cui il materiale è stato sottoposto; il quale se vien trattato solamente con dell' acido cloridrico, la quantità di esse risulta di gran lunga inferiore, ma le forme non restano isolate.

Ora, in generale, quelle maggiormente rovinate sono appunto le specie dei generi appartenenti a terreni anteriori al miocene, le quali si presentano quì come ho detto con un guscio molto più sottile, delicato ed elegante, e alle volte con una conseguente grande trasparenza maggiore e migliore di quanto sia delle forme affine trovate nei terreni precedenti e di quanto sia delle forme che maggiormente abbondano nel miocene, come se il tempo avesse avuto il campo di abbellire le prime e non quello di fare altrettanto per le seconde.

Infatti, confrontando due forme dello stesso genere e appartenenti a due periodi geologici diversi, per esempio due Cenosphaere, di cui una di un terreno cretaceo e l' altra miocenica, a parità di condizioni rispetto allo spessore, cioè egualmente spesse e con superficie egualmente ondulata, rugosa, scabrosa o spinosa, la forma cretacea è meno chiara, meno trasparente dell' altra.

Analogamente: osservando nel tripoli di Bergonzano due forme appartenenti, una ad un genere comune nei terreni precedenti al miocene: per es. una Stylosphaera, e l' altra, un Doryconthidium frequente in questo, la delicatezza del guscio nella specie miocenica è minore; la quale delicatezza però confrontata con quella di una Stylosphaera di un terreno cretaceo, mostra su per giù la stessa rozzezza nell' aspetto.

Questa differenza non si può spiegare se non ammettendo aver la silice, che costituisce i gusci, subita una modificazione; spiegazione avvalorata anche dal fatto che mentre quella della prima si colora col rosso magenta, il guscio della seconda non si colora.

Inoltre, mentre i generi noti, o per meglio dire le specie dei generi più comuni nei terreni precedenti, si presentano nel tripoli di Bergonzano generalmente con dimensioni piccolissime; quelle prevalentemente mioceniche e quelle trovate finora solo nei terreni miocenici, sono rappresentate da individui che rispetto ai primi sono grandi.

Salvo un Zygospyris, che ha un piede lungo 0,661 di mm., di tutte le altre specie poche si avvicinano alla grandezza di un decimo e mezzo di mm., le mioceniche, invece, come alcune Siphonosphaere, i Dorylonchidium, i Doryconthidium, i Dorydiscus, i Doryphacus, gli Ommatodiscus, i Spongophyle e i Larcopyle, superano quella misura, avvicinandosi ai $^3/_{10}$ di mm., massima grandezza della fauna.

Un' altra eccezione la presentano i Porodiscus, i quali sono tutti grandi ed enormemente numerosi, tanto d' ammettere che in questo terreno essi raggiungano il massimo sviluppo, sia in numero che in grandezza.

In quanto poi alle dimensioni delle forme rispetto a quelle delle precedenti, come si deduce dalle misure citate, sono di gran lunga inferiori: si conoscono delle specie cretacee, visibili ad occhio nudo, che raggiungono una lunghezza di due millimetri.

Come ho detto, il numero delle famiglie e dei generi è addirittura enorme: quelli che ho descritti e figurati non rappresentano che una cifra molto limitata,

ma sempre grande e tale da poterci dare esempi chiari e credo decisivi per la dimostrazione che tento.

Non molti sono i generi non rappresentati, fra i quali notevoli le Dorysphaera e Sphaeropyle, comuni nei terreni miocenici. Mancano anche, per citare generi più frequenti nei terreni precedenti, le Achantosphaere, le Heliosphaere, le Xiphosphaere, le Staurosphaere, gli Xyphostilus, ecc.

Al contrario si hanno due generi nuovi con forme *lenticolari, aventi un solo aculeo nascente da un punto della zona equatoriale e con una o due sfere concentriche, le quali sono riunite al guscio corticale con raggi terminanti nelle due zone polari.*

Tutti e due sono rappresentati da parecchie forme pochissimo differenziate, e al primo ho dato il nome di *Dorydiscus*, al secondo quello di *Doryphacus*.

Essi stanno fra i discoidi (fam. Phacodiscida) come i Dorydruppa e i Druppastylus (fam. Druppulida) stanno fra i prunoidi, e come i Dorylonchidium e i Doryconthidium (fam. Dorysphaerida) fra gli sphaeroidei.

Come si vede nelle tavole e come realmente affermo essere, pochissime sono le Cenosphaere; rare le Carposphaere: una sola, che è quella descritta e figurata, mi s' è presentata.

Notevoli invece sono le Collosphaeridae con il genere Siphonosphaera, rappresentato da molte forme, piccole e grandi, eleganti e più o meno regolari.

Altre forme appartenenti alla stessa famiglia presentano contemporaneamente caratteri dei generi Odontosphaera ed Acrosphaera, e veramente qualcuna si avvicina più alle forme del primo che a quelle del secondo, conservando sempre qualche cosa di queste, più caratteri propri e distinti.

Per tali cause, piuttosto che istituire altri due nuovi generi, ho creduto opportuno riunire in uno i due generi haeckeliani, chiamandolo *Odontosphaera* e modificando così la relativa diagnosi: *Collosphaeride con fori di diversa grandezza e i maggiori aventi una o due sporgenze spinose, salienti, le quali possono anche riunirsi lungo il loro decorso.*

In conseguenza, l' *Acrosphaera hirsuta* descritta dal Perner, che dalla figura pare essere piuttosto una Odontosphaera, resterebbe *Odontosphaera hirsuta*.

Così pure le Acrosphaere *glitzii* ed *hercynica* del Rüst, appartenenti, la prima al carbonifero inferiore dell' Harz, e la seconda al devoniano superiore di Schaebenholz (Pal. 1891-92, Tav. IX, fig. 2 e 3); e l' *Acrospaera mirabilis* figurata dal prof. Squinabol nelle radiolarie cretacee euganee, (Tav. II, fig. 5).

Oltre a queste Collosphaeridae, finora non si conoscevano che una Pharyngosphaera descritta del Dreyer e appartenente al miocene di Caltanisetta; una Siphonosphaera citata solamente dal Tedeschi e trovata nel miocene di Arcevia, che poi è messa in dubbio dal Vinassa (Rad. mioc. ital., pag. 21, nota 4); e l' *Odontosphaera echinocastus* del siluriano di Cabrières, descritta e figurata dal Rüst (op. e tav. cit., fig. 4). Limitato è il numero delle Stylosphaere, dei Sphaerostylus, dei Staurolonche, dei Stauroxiphos, Stauracontium, Hexastylus, Hexalonche, Hexacontium, ecc. che abbondano nei terreni precedenti.

Numerose, invece, sono le forme appartenenti ai generi Dorylonchidium e Doryconthidium, le quali, a differenza di quelle descritte dal Vinassa, hanno la sfera o le sfere concentriche, a seconda che si tratti delle forme dell' uno o dell' altro genere, riunite al guscio corticale mediante raggi più o meno numerosi, più o meno robusti.

Questo carattere si presenta costantemente in tutte le forme, anche in quelle a superficie liscia o crestata che non figuro.

Per questo ho creduto bene modificare le diagnosi dei generi istituiti dal Vinassa, anzi che aggiungere ancora due altri generi al numero enorme esistente. Le nuove diagnosi sarebbero queste: *Sferidee con un aculeo e con una o due sfere interne, concentriche* (a seconda dell' un genere o dell' altro) *riunite o no da raggi.*

Il genere Porodiscus, come ho detto, è rappresentato da numerosissimi esemplari, e i quattro figurati sono stati fotografati direttamente, e sono su per giù eguali a tutti gli altri. Così pure ho fotografato gli Ommatodiscus, che sono egualmente, se non più, numerosi, e che da quelli dello Stöhr si differenziano principalmente per avere, nel maggior numero dei casi, la lunghezza massima dei cingli concentrici perpendicolare alla lunghezza del disco, anzichè secondo essa lunghezza, come in quelli.

Gli Astrophacus sono in numero discreto, su per giù eguali fra loro e molto simili all' *Heliodiscus cingillum* dell' Haeckel, per il solo aspetto esterno, s' intende; come si può vedere da quello fotografato.

Parecchie le Stylodictya, anch' esse poco diverse fra loro e ricordanti in certo qual modo quelle dell' Ehrenberg.

I Tesserastrum non son pochi, ma non ostante la loro relativa robustezza, per lo più sono rotti e quasi in tutti il patagio è scomparso.

Ricchissimo poi è il genere Spongopyle, rappresentato da due soli gruppi di forme: uno avente per rappresentante lo *Spongopyle Dreyerii* (quello fotografato e molto mal riuscito, data la sua complicata struttura); l' altro con forme vicinissime allo *Spong.* (Spongotrocus) *craticulatus* dello Stöhr.

In comune, poi, con le forme del Dreyer sono pure e numerosissimi, le larcopyle, molti dei quali si avvicinano ai *Larc. spongiosa* e *Herbstii* (Trip. di Caltanisetta, Tav. VI, fig. 28 e 29).

Egualmente numerosi sono altri Ommatodiscus, che ricordano i viventi *Omm. ellipticus, irregularis*, e forme che si avvicinano al *Larcopyle Butschlii* pure del Dreyer (Morph..... Tav. IV, fig, 60, 61, 62 e Tav. V, fig. 70).

I cyrtoidi, e specialmente le Dicolocapsae, i Podocyrtis, i Theocorys, i Theocampe, le Cyrtocapsae, le Sticocapsae, gli Eucyrtidium, i Lithocampe, le Dictyomitrae somigliano moltissimo a quelle di Arcevia e Montegibio, delle Barbados e di Caltanisetta; ad alcune forme, anzi, poco manca per l' eguaglianza con quelle, specialmente con le prime.

Per esse si può dire che esiste, insomma, la stessa relazione che si osserva tra il *Dictyocephalus australis* dell' Haeckel (op. cit., Tav. 62, fig. 1) e il *Dictyoc. bergontianus* (Tav. IV, fig. 20). Per questa ragione ho preferito disegnare e descrivere solamente gli altri cyrtoidi, che sono compresi tra i numeri 15-27 della Tav. IV, i quali tutti, chi più chi meno, si allontanano da quelli.

Ricordo ancora che delle forme delle Barbados, oltre le Stylodictya e i Cyrtoidi, presentano affinità con le bergonziane anche le Stylosphaerae e moltissimo i Porodiscus che sono del tipo del *Por. flustrella.*

Con quelle del Maryland, descritte dal Martin, esistono le stesse relazioni che con le forme di Arcevia e Montegibio; specialmente poi con il *Lithocampe marylandicus* e con lo Spongasteriscus, che come dimostro nella descrizione dell' Histiastrum, è invece, sempre se è realmente uno Spongodiscida, uno Spongaster.

Infine, aggiungo di aver separato le Dictyoche dalle Radiolarie, conformemente alle nuove vedute (Zool. Concréte Delage e Hérouard, Tome I, pag. 371), ascrivendole alla classe dei Flagellati (Silicoflagellati).

LEG. SPUMELLARIA

Ord. SPHAERELLARIA
Sottord. SPHAEROIDEA
Fam. LIOSPHAERIDA
Subfam. ETMOSPHAERIDA

Gen. CENOSPHAERA, Ehr.

1. **Cenosphaera aemiliana.** — n. f. Tav. I, fig. 1.

Numerose e disuguali creste, aguzze e a base triangolare, ricoprono il guscio, che è spesso; e con la continuazione delle loro coste formano un irregolare reticolato a maglie esagonali.

In queste si aprono i fori, i quali sono circolari, di diverse grandezze, irregolarmenti disposti, non numerosi e restringentisi verso la superficie interna del guscio.

Diametro della sfera 0,181.

Spessore del guscio 0,016.

Si differenzia dalla *C. aspera* dello Stöhr (Pal. XXVI. III. F. II. T. I, fig. 2) per essere più grande e per il numero maggiore delle creste; e dalla *C. varieporata* del Vinassa (Rad. Mioc. Ital. T. I, fig. I) per essere questa più piccola e per la maggior differenza dei diametri dei suoi fori, oltre che per la forma del loro decorso.

2. **Cenosphaera subtilis.** — n. f. Tav. I, fig. 2.

Guscio sottile e con rare creste, che sorgono pure isolate. I fori sono irregolari, molto ellittici, piuttosto grandi e abbastanza numerosi.

È meno crestata delle *C. varieporata e porosissima* del Vinassa (op. cit. T. I, fig. 1 e 2), più grande, ha il guscio meno spesso e differenza minore nei diametri dei fori; ed anche si allontana dalla seconda per la non equidistanza dei fori. La grandezza, le creste e lo spessore del guscio la diversificano dalla *C. plutonis* dello Stöhr (op. cit. T. I, fig. 1).

3. **Cenosphaera hispida.** — n. f. Tav. I, fig. 3.

Il diametro della sfera e lo spessore del guscio sono eguali a quelle della *C. aemiliana*, ma i fori, irregolari e situati pure irregolarmente, sono più numerosi e

si restringono verso l'interno molto più che quelli. Inoltre, invece che delle creste, sulla superficie del guscio sorgono delle brevi punte, alcune triangolari ed altre a base quadrangolare.

Diametro della sfera 0,181.

Spessore del guscio 0,016.

Subfam. Carposphaerida

Gen. CARPOSPHAERA, Haeckel.

4. **Carposphaera rara.** — n. f. Tav. I. fig. 4.

Guscio spesso e con numerose creste aguzze ed eguali. Fori circolari, eguali e situati con una certa regolarità. La sfera interna risulta formata da un esilissimo reticolato di maglie pentagonali, ed è riunita all'esterno mediante sottili e numerosi raggi.

Diametro della sfera esterna 0,112.

Diametro della sfera interna 0,029.

Diametro dei fori 0,006.

Spessore del guscio 0,014.

Differisce dalla *C. Stöhri* del Vinassa (op. cit. Tav. I, fig. 5) per il diametro della sfera esterna che è più grande, per il numero maggiore dei fori e per la loro quasi regolare disposizione, non che per la sfera midollare, avendo quella fori e superficie scabrosa. E si allontana dalla *C.* (*Haliomma*) *infundibuliforme* dello Stöhr (op. cit. T. I, fig. 6) per la forma dei fori e per il rapporto (nella mia maggiore) esistente tra la grandezza del guscio esterno e la sfera midollare.

Nè ricorda le *C. nobilis* e *Waltheri* del Dreyer (Die Tripoli von Caltanisetta, Tav. II, fig. 3 e 4), le quali sono prive di creste, hanno fori grandi e disuguali, oltre a diametri diversi e diversa costituzione della sfera interna.

Subfam. Thecosphaerida

Gen. THECOSPHAERA, Kaeckel.

5. **Thecosphaera lophophilla.** — n. f. Tav. I, fig. 5.

Numerose e robuste creste ricoprono la superficie del guscio, e fra i rari intervalli si aprono i fori, che sono circolari e disuguali.

Il guscio è piuttosto spesso, ma lascia vedere la seconda sfera che appare formata da un regolare reticolato di grosse maglie pentagonali ed eguali fra loro. Non ben visibile la sfera midollare.

Sottili raggi riuniscono le tre sfere, alcuni dei quali sembrano comuni a tutte e tre.

Diametri delle sfere 0,196-0,058-0,024.

Spessore del guscio 0,024.

6. **Thecosphaera stylodendra.** — n. f. Tav. I, fig. 6.

Forma regolare e con robusti raggi ramificati che uniscono la prima con la seconda sfera; altri e relativamente molto sottili, congiungono questa con la

centrale. La superficie del guscio è lievemente crestata e i fori sono circolari, differenti in diametro, prevalentemente grandi e non molto numerosi. La sfera mediana ha pur essa fori circolari, disuguali e irregolarmente disposti. Sulla superficie del suo guscio sorgono una decina di spine acuminate e abbastanza lunghe. La sfera midollare risulta formata da un reticolato di maglie pentagonali, eguali fra loro e regolarmente disposte.

Diametri delle sfere: 0,297-0,085-0,053.

7. **Thecosphaera Paroniana.** — n. f. Tav. I, fig. 8.

Guscio ricoperto da numerose creste triangolari e eguali, le quali continuantesi fra loro alla base per mezzo delle coste, formano una specie di reticolato esagonale, entro le cui maglie si aprono i fori, che sono circolari, eguali e regolarmente disposti intorno a uno e quindi secondo circoli concentrici.

Il guscio è relativamente spesso, ed esili raggi lo riuniscono alle altre due sfere, che non sono ben visibili.

Diametri delle sfere 0,155-0,042-0,016.

Diametro dei fori 0,007.

Distanza fra essi 0,004.

Spessore del guscio esterno 0,014.

8. **Thecosphaera leptococcos.** — n. f. Tav. I, fig. 10.

Guscio meno spesso che i precedenti, lievemente ondulato e con fori circolari, numerosi, eguali ed equidistanti. Parecchi e sottili raggi riuniscono la prima e la seconda sfera; altri questa e la centrale.

Diametri delle sfere: 0,118-0,042-0,019.

Diametro dei fori 0,004.

Distanza fra essi 0,003.

Spessore del guscio esterno 0,009.

La *T. Grecoi* del Vinassa (op. cit. Tav. I, fig 8) che ricorda, ha superficie rugosa, minor numero di braccia di congiunzione (sei), maggior robustezza di questi e diametro della sfera esterna più grande.

9. **Thecosphaera spiralis.** — n. f. Tav. I, fig. 9.

In questa forma i fori, che sono circolari ed eguali fra loro, sono disposti secondo una spirale sferica con giri equidistanti.

Il guscio è molto spesso e la sua superficie esterna è ricoperta da numerose ed eguali creste aguzze.

Diametro delle sfere 0,178-0,054-0,027.

Diametro dei fori 0,013.

Spessore del guscio esterno 0,024.

Fam. COLLOSPHAERIDA

Subfam. ACROSPHAERIDA

Gen. ODONTOSPHAERA, Haeckel (*rett.*)

10. **Odontosphaera Haeckelii.** — n. f. Tav. I, fig. 11.

Guscio sottile e con fori rari, di diversa grandezza, irregolarmente disposti

e quasi tutti ellittici. Alcuni sono armati di una robusta ed acuminata sporgenza, partente ad angolo col piano del foro, da una dell' estremità dell' asse minore dell' ellissi, che spesso raggiunge una lunghezza maggiore dell' asse maggiore del foro. Altri, invece, sono armati di due sporgenze le quali, se nascenti in posizioni opposte, ad una certa distanza dalla loro origine, si riuniscono dando origine ad una specie di manico di canestro ad angolo acuto.

Diametro della sfera 0,158.

11. **Odontosphaera longispina.** — n. f. Tav. I. fig. 18.

Le sporgenze dei fori in questa forma non partono con quella regolarità della *Od.* precedente. Oltre che da posizioni opposte, in alcuni sorgono dalla stessa parte; parecchie si riuniscono per formare un sol tutto come in quella, ed altre hanno dei fori alla loro base, su per giù, come le spine dell' *Acrosphaera inflata* dell' Haeckel (Rep... Chall., Tav. V. fig. 7). Altre, infine, sono ramificate. Tutte molto robuste.

Diametro della sfera 0,050.

Gen. SIPHONOSPHAERA, Müller.

12. **Siphonosphaera rariporata.** — n. f. Tav. I, fig. 17.

Guscio sottile e leggermente ondulato. I tubi sono rari, disposti irregolarmente, differenti in sezione ma di altezza eguale, e presentano un lieve accenno a rivoltarsi verso l' estremità superiore.

Diametro della sfera 0,176.

13. **Siphonosphaera minima.** — n. f. Tav. I, fig. 21.

I tubi sono molto più larghi che nella forma precedente, hanno sezione ellittica e, come quelli, anch' essi sono alti egualmente, appena slabbrati nella parte superiore e diversamente larghi.

Il guscio è sottile e liscio.

Diametro della sfera 0,089.

14. **Siphonosphaera Squinaboli.** — n. f. Tav. I, fig. 14.

Guscio sottilissimo e con tubi numerosi, non eguali in sezione e slabbrati come quelli della *S. patinaria* dell' Haeckel (op. cit. Tav. VI, fig. 8), dalla quale si differenzia sia per il diametro dei tubi, che in quella è più grande, e sia per il numero di essi che è maggiore.

Diametro della sfera 0,150.

15. **Siphonosphaera Preveriana.** — n. f. Tav. I, fig. 13.

Anche in questa forma il diametro dei tubi, i quali sono prevalentemente circolari, è variabile, mentre come nelle precedenti, resta costante la loro altezza, che è maggiormente sviluppata.

Alcuni si riuniscono in due ed anche in tre, dando origine ad un unico tubo avente, rispettivamente, due o tre fori. Questa particolarità, oltre che alla grandezza e numero dei tubi, allontana la forma bergonziana dalla *S. ciatina* dell' Haeckel (op. cit. Tav. VI, fig. 10) con la quale ha in comune l' aspetto degli altri tubi.

Diametro della sfera 0,217.

Altezza dei tubi 0,013.

Fam. Dorysphaerida

Gen. DORYLONCHIDIUM, Vin. (*rett.*).

16. **Dorylonchidium Pantanellii.** — n. f. Tav. I, fig. 19.

Guscio con superficie liscia e poco spesso. Fori a rosetta, eguali ed equidistanti. Aculeo piuttosto robusto e a sezione triangolare. Sottili raggi riuniscono la sfera esterna e quella interna, la quale risulta formata da un reticolato di maglie pentagonali ed eguali fra loro.

Diametro delle sfere 0,083 e 0,036.
Diametro dei fori 0,009.
Distanza fra essi 0,005.
Lunghezza dell' aculeo 0,078.

17. **Dorylonchidium Rüstii.** — n. f. Tav. I, fig. 12.

Elegantissima e regolare forma con superficie ricoperta da grosse, eguali ed acuminate punte a base triangolare; le quali con le loro coste, al pari di quelle della *Thecosphaera Paroniana* si continuano in modo da formare una specie di reticolato di regolari ed eguali maglie esagonali. In queste si trovano i fori pur essi eguali fra loro, meno uno che è più piccolo, che hanno forma di rosetta e che sono regolarmente disposti.

L' aculeo è robusto, ha forma piramidale e con la parte assile continua fino alla seconda sfera, formando uno dei raggi, (se ne vedono parecchi), con i quali questa è riunita alla prima.

La seconda sfera risulta costituita da maglie eguali e pentagonali.
Diametro interno della prima sfera 0,087.
Diametro della sfera interna 0,041.
Diametro dei fori 0,010.
Distanza fra essi 0,006.
Diametro del foro più piccolo 0,007.
Lunghezza delle punte 0,013.
Lunghezza dell' aculeo 0,102.

Gen. DORYCONTHIDIUM, Vin. (*rett.*).

18. **Doryconthidium maximum.** — n. f. Tav II, fig. 1.

Guscio molto spesso, crestato leggermente e con rare e robuste spine. Fori circolari ed ellittici, ineguali e irregolarmente disposti. L' aculeo è relativamente piccolo, conico e con la parte assile continua fino alla seconda sfera. Questa è riunita alla corticale con altri raggi, alcuni dei quali sono la continuazione delle spine che sorgono sulla superficie del guscio esterno. Poco visibile la terza sfera.

Diametri delle sfere: 0,298-0,083-0,034.
Spessore del guscio 0,040.
Lunghezza dell' aculeo 0,098.

19. **Doryconthidium aculeatum.** — n. f. Tav. I, fig. 20.

Molte spine, prevalentemente coniche e di diversa grandezza sorgono sul guscio, che è poco spesso e nel quale si aprono numerosi fori, piccoli, eguali e

regolarmente disposti: la distanza fra essi è uguale al loro diametro. L' aculeo è conico, robusto e molto lungo; e come nella forma precedente, anche in questa, esso, con la sua parte assile continua fino alla seconda sfera per formare uno dei raggi di congiunzione, e pare che dopo ne attraversi il guscio e arrivi alla sfera centrale. Parecchi altri raggi riuniscono le tre sfere. La seconda sfera risulta formata da un reticolato irregolare.

Diametri delle sfere: 0,112-0,044-0,024.

Diametro dei fori e distanza fra essi 0,0049.

Spessore del guscio 0,007.

Lunghezza dell' aculeo 0,181.

20. **Dorycontlidium Vinassianum.** — n. f. Tav. I, fig. 16.

Guscio piuttosto sottile e ricoperto come il precedente da spine piccole e grandi, oltre che da creste continue, irregolari e non molto sviluppate. Fra alcune di queste si trovano i fori, che sono rari, disuguali, irregolarmente disposti e per lo più piccoli.

L' aculeo è robusto, conico e continuante con la sua parte assile fino alla seconda sfera. Oltre questo raggio, altri e tutti esili, riuniscono le tre sfere.

Nella zona diametralmente opposta a quella dove sorge l' aculeo, il numero delle spine è maggiore, e di queste la più lunga misura 0,024.

Diametri delle sfere 0,137-0,044-0,019.

Lunghezza dell' aculeo 0,156.

21. **Doryconthidium isoacanthos.** — n. f. Tav. I, fig. 7.

Creste molto aguzze ed eguali fra loro ricoprono fittamente e regolarmente la superficie del guscio, il quale è spesso ed ha fori circolari, eguali e regolarmente disposti. Anch' essi, come quelli del *Dor. aculeatum*, hanno il diametro eguale alla distanza interposta. L' aculeo è conico, robusto e, al pari delle forme precedenti, la sua parte assile attraversa la sfera corticale e va fino alla seconda. Altri raggi riuniscono le tre sfere; ed uno di essi continua esternamente per formare, ingrossato però, il piccolo aculeo che trovasi nella parte opposta, spostato verso sinistra di chi guarda la figura, al grande.

Diametri delle sfere 0,137-0,044-0,019.

Diametro e distanza dei fori 0,004.

Spessore del guscio 0,013.

Lunghezza dell' aculeo 0,176.

Ciò che resta del piccolo aculeo 0,04.

22. **Doryconthidium polistylus.** — n. f. Tav. II, fig. 2.

Il guscio poco spesso di questa forma e la sua trasparenza mi ha permesso vedere nettamente i raggi che riuniscono le tre sfere, i quali sono le parti assili delle spine maggiori che sorgono sul guscio esterno e dell' aculeo, e quindi disegnarli.

La grandezza di essi è proporzionale a quella delle rispettive spine e diminuisce passando alla terza sfera.

L' aculeo è robusto e conico. La superficie del guscio è lievemente crestata ed anche su essa il numero delle spine aumenta verso la parte opposta all' aculeo, dove pure si trovano le più grandi.

I fori sono circolari ed eguali fra loro. La sfera mediana ha il guscio sottile e fori circolari, numerosi, eguali e regolarmente disposti.

Diametri delle sfere: 0,123-0,045-0,015.

Lunghezza dell' aculeo 0,137.

Lunghezza della spina maggiore 0,043.

Fam. STYLOSPHAERIDA

Subfam. SPHAEROSTYLIDA

Gen. STYLOSPHAERA, Ehr.

23. **Stylosphaera undulata.** — n. f. Tav. I, fig. 15.

Guscio sottile, leggermente e regolarmente crestato e con fori circolari, eguali ed equidistanti. Gli aculei, piuttosto sottili, sono rotondi, di eguale sezione e tutti e due rotti ad eguale distanza dalla rispettiva base. La sfera interna è formata da un esile guscio, il quale è riunito a quello esterno mediante due sole braccia, che sono le parti assili degli aculei.

Diametri delle sfere: 0,117 e 0,034.

Lunghezza di ciò che resta di ciascun aculeo 0,034.

La *Styl. Fornasini* del Vinassa (op. cit. Tav. I, fig. 15) è più grande, e la sua sfera esterna è « scabrosa, quasi spinosa » e riunita all' interno da « sottili bastoncelli ».

24. **Stylosphaera isoporata.** — n. f. Tav. II, fig. 3.

Si differenzia dalla precedente sia per la grandezza e sia per la superficie del guscio, che oltre ad essere più accentuatamente crestata, ha qua e là delle brevi e robuste spine. I fori sono circolari e, come nell' altra forma, eguali e regolarmente disposti.

La seconda sfera è formata da un esilissimo reticolato di maglie più grandi che i fori del guscio esterno, ed è riunita pur essa alla corticale per mezzo delle sole parti assili dei due aculei.

Questi sono rotti, rotondi, di eguale sezione e presumibilmente di eguale lunghezza, onde l' inscrizione della forma al genere Stylosphaera, invece che al gen. Sphaerostylus.

Diametri delle sfere: 0,121 e 0,027.

Diametro dei fori 0,006.

Spessore del guscio 0,009.

Gen. SPHAEROSTYLUS, Haeckel.

25. **Sphaerostylus Nevianii.** — n. f. Tav. II, fig. 4.

L' aculeo maggiore presenta verso l' apice delle ornamentazioni costituite da piccole punte; ha sezione circolare e termina alla seconda sfera, così come l'aculeo opposto, il quale ha pure forma conica ed ha una lunghezza che è circa un terzo di quella del primo.

Il guscio della sfera esterna è spesso, leggermente ondulato e con fori circolari, eguali, equidistanti e regolarmente disposti.

La sfera interna risulta formata da un esilissimo reticolato di grandi maglie irregolari e di forma pentagonale.

Altri raggi concorrono a riunire le due sfere.

Diametri delle sfere: 0,102 e 0,034.

Diametro dei fori 0,004.

Spessore del guscio 0,009.

Lunghezze degli aculei 0,131 e 0,049.

Subfam. Amphistylida

Gen. AMPHISPHAERA, Haeckel.

26. **Amphisphaera italica.** — n. f. Tav. II, fig. 5.

Guscio spesso e crestato. I fori sono circolari, eguali ed equidistanti. Relativamente piccoli gli aculei, che sono piramidali, eguali in lunghezza e in sezione, e verso la base presentano una scanalatura, la quale segna la grandezza delle loro parti assili che attraversano il guscio e, arrivando sulla superficie della seconda sfera, formano le sole braccia di congiunzione di essa con l' interna. La sfera centrale è riunita alla mediana per mezzo di più raggi.

Diametri delle sfere: 0,180-0,045-0,017.

Diametro dei fori 0,006.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,065.

27. **Amphisphaera spinosa.** — n. f. Tav. II, fig. 6.

Sulla superficie esterna del guscio oltre che a delle leggiere ondulazioni, vi sorgono parecchie e robuste spine coniche, disuguali e continuanti con le loro parti assili fino alla terza sfera, formando così con le due degli aculei, le braccia di congiunzione.

Il guscio della sfera esterna è sottile e i suoi fori sono circolari, eguali ed egualmente distanti. Quello della seconda sfera è formato da un reticolato di grandi maglie pentagonali.

Dei due aculei, uno è rotto; entrambi hanno sezione circolare, eguale e, presumibilmente, eguale lunghezza.

Diametri delle sfere; 0,122-0,049-0,024.

Diametro dei fori 0,004. Distanza frà essi 0,004.

Lunghezza dell' aculeo intiero 0,117.

28. **Amphisphaera cristata.** — n. f. Tav. II, fig. 7.

Lo spessore del guscio e le numerose creste, che sono eguali, aguzze e sorgenti da posizioni equidistanti, impediscono di vedere se le tre sfere sono riunite o no dalle stesse braccia e se le parti assili degli aculei, dopo di essere arrivate sulla seconda sfera, l' attraversano per continuare fino alla centrale. S' intravedono però numerose braccia di congiunzione, il cui numero, l' eguaglianza e la forma delle creste, non che la sezione e lunghezza degli aculei e i rispettivi diametri delle tre sfere, differenziano questa forma dall' *Amph. italica.*

Gli aculei sono conici, un po' diversi fra loro per spessore e lunghezza, carattere che porterebbe come conseguenza l' ascrivere questa specie al genere Amphistylus, ma mantengo la determinazione fatta per l'aspetto complessivo degli aculei,

così come l' Haeckel fa in un caso simile *Stylosphaera calliope*, invece di *Sphaerostylus* per la figura 6 Tav. XVI dell' op. cit.

I fori del guscio sono circolari, eguali, equidistanti e disposti regolarmente secondo circoli concentrici.

Diametri delle sfere: 0,147-0,044-0,025.

Diametro dei fori e loro distanza: 0,007-0,004.

Lunghezza degli aculei: 0,127 e 0,107.

Spessore del guscio 0,019.

Fam. STAUROSPHAERIDA

Subfam. STAUROLONCHIDA

Gen. STAUROLONCHE, Haeckel.

29. **Stauroloncbe rara**. — n. f. Tav. II, fig. 8.

Guscio spesso e ricoperto da creste più o meno sviluppate. I fori sono irregolari e non molto numerosi. Nel piano equatoriale e simmetricamente disposti, sorgono i quattro aculei, robusti, eguali e a sezione poligonale. Essi continuano con le loro parti assili fino alla seconda sfera, la quale è riunita all' esterna anche da altre due braccia, che sono opposte fra loro e situate in un piano perpendicolare al piano delle altre quattro e degli aculei.

Il guscio della sfera interna è formato da un reticolato di grandi maglie pentagonali.

Diametri delle sfere: 0,147 e 0,044.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,078.

Gen. STAUROXIPHOS, Haeckel.

30. **Stauroxiphos communis**. — n. f. Tav. II, fig. 9.

Gli aculei piccoli sono tutti e tre eguali fra loro, sia in sezione che in lunghezza; il quarto è molto robusto, di gran lunga più sviluppato degli altri, ha forma piramidale e continua, al pari di quelli, con la parte assile fino alla seconda sfera.

Il guscio è spesso, leggermente crestato, i suoi fori sono circolari, eguali ed equidistanti.

La seconda sfera è formata di maglie eguali.

Diametri delle sfere: 0,112 e 0,044.

Diametro dei fori 0,004.

Spessore del guscio 0,014.

Lunghezza dell' aculeo grande 0,132.

Lunghezza di ciascun aculeo piccolo 0,024.

Subfam. STAURACONTIDA

Gen. STAURACONTIUM, Haeckel.

31. **Stauracontium Cameranii**. — n. f. Tav. II, fig. 10.

Numerose, eguali ed aguzze creste ricoprono la superficie del guscio, che è

molto spesso. I fori sono pur essi numerosi, circolari, eguali ed equidistanti. Gli aculei sono piuttosto sottili, eguali in lunghezza e sezione, e simmetricamente disposti. Anch' essi mandano le loro parti assili alla seconda sfera, e lo spessore del guscio non permette vedere se arrivano fino alla sfera centrale.

Diametri delle sfere: 0,133-0,046-0,021.

Diametro dei fori 0,007.

Distanza fra essi 0,004.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,053.

Spessore del guscio 0,018.

Fam. Cubosphaerida

Subfam. Hexastylida

Gen. HEXASTYLUS, Haeckel.

32. **Hexastylus Rosai.** — n. f. Tav. II, fig. 11.

Piccole e rare punte, oltre a leggiere creste sorgono sulla superficie del guscio. I fori sono circolari, ellittici ed irregolarmente disposti.

I sei aculei sono robusti, piramidali, eguali fra loro e partenti regolarmente dalle estremità di tre diametri: due dei quali situati in un piano e il terzo in un altro a questo perpendicolare.

Diametro della sfera 0,137.

Lunghezza di ciascun aculeo, 0,089.

Il Vinassa (nell' op. cit. T. I, fig. 20) figura un Hexastylus che è più grande; i fori sono più piccoli e più numerosi, e gli aculei molto meno robusti.

33. **Hexastylus Angelaccii.** — n. f. Tav. II, fig. 12.

Il guscio è molto più spesso che il precedente e la sua superficie è, su per giù, rispetto al numero e forma di creste e spine, eguale ad esso. I fori sono egualmente irregolari, ma più numerosi; e i sei aculei presentano sezione maggiore e minor lunghezza. Sono anch' essi disposti simmetricamente.

Diametro della sfera 0,157.

Spessore del guscio 0,015.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,068.

Ha grandezza del guscio eguale a quella della forma miocenica di Montegibio, ma gli aculei sono molto più robusti.

Subfam. Hexalonchida

Gen. HEXALONCHE, Haeckel.

34. **Hexalonche Hindei.** — n. f. Tav. II, fig. 13.

Guscio spesso e ricoperto da acuminate, irregolari e numerose creste. I suoi fori sono piuttosto rari e disuguali. Molto robusti e a forma piramidale i sei aculei, le cui parti assili formano i raggi di congiunzione della prima con la seconda sfera. Questa ha fori circolari, eguali, ma irregolarmente disposti.

Diametri delle sfere 0,137 e 0,031.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,075.

35. **Hexalonche Hindei**, var. septem-aculeata Tav. III, fig. 1.

Sebbene questa forma abbia sette aculei invece di sei, l'ascrivo al genere Hexalonche piuttosto che al genere Haliomma, per l'aspetto suo che presenta maggior analogia con le forme del primo che con quelle del secondo. Al pari delle precedenti, essa ha sei aculei situati simmetricamente e in due piani fra loro perpendicolari. Sono robusti, hanno aspetto piramidale come quelli delle altre due specie e sono eguali fra loro. Il settimo, eguale in lunghezza e sezione agli altri, sorge in uno dei due piani, fra due aculei e in un punto equidistante dalle basi di essi. Tutti mandano le loro parti assili alla sfera centrale, il cui guscio è formato da maglie pentagonali.

I fori della sfera esterna sono piuttosto rari, circolari, grandi e irregolarmente disposti. La superficie ha creste disuguali ed aguzze.

Diametri delle sfere: 0,108 e 0,027.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,078.

36. **Hexalonche dendrostylus.** — n. f. Tav. II, fig. 14.

Le parti assili degli aculei, con le quali si uniscono le due sfere, sono ramificate come le braccia della *Cenosphaera stylodendra.*

Il guscio è sottile, ricoperto da poche creste ed ha fori circolari, disuguali e allargantisi verso l'interno. Eguali fra loro, a sezione poligonale e relativamente robusti i sei aculei.

La sfera centrale, che ha un diametro eguale ad un sesto di quello della corticale, è formata da un regolare reticolato di eguali maglie pentagonali.

Diametri delle sfere: 0,147 e 0,024.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,078.

Subfam. HEXACONTIDA

Gen. HEXACONTIUM, Haeckel.

37. **Hexacontium subtile.** — n. f. Tav. II, fig. 15.

Il guscio è sottile, crestato irregolarmente e i suoi fori sono circolari ed elittici, disuguali, non numerosi e grandi.

Gli aculei, a forma piramidale, sono relativamente robusti, eguali fra loro e sorgenti da posizioni simmetriche. Le loro parti assili formano i raggi di congiunzione delle tre sfere.

Diametri delle sfere: 0,122-0,044-0,017.

Lunghezza di ciascun aculeo 0.058.

Fam. ASTROSPHAERIDA

Subfam. ACTINOMMIDA

Gen. ACTINOMMA, Haeckel.

38. **Actinomma echinoideum.** — n. f. Tav. III, fig. 2.

Numerosi, disuguali, acuminati e conici aculei ricoprono la superficie del guscio; e fra essi si trovano i fori, circolari, eguali, ma irregolarmente disposti e restrigentisi verso l'interno.

Molte braccia riuniscono le tre sfere, ma non sono nettamente visibili per lo spessore del guscio e il numero degli aculei.

Diametro delle sfere: 0,137-0,049-0,029.

Spessore del guscio 0,016.

39. **Actinomma appenninicum.** — n. f. Tav. III, fig. 3.

Guscio spesso, leggermente crestato e con aculei di due grandezze, oltre a qualche piccola spina. I fori sono circolari, non numerosi, irregolarmente disposti e disuguali.

La seconda sfera è formata da un reticolato di eguali maglie esagonali e dai vertici di alcune di esse sorgono delle spine.

Tutti gli aculei formano con le loro parti assili i raggi di congiunzione delle tre sfere.

Diametri delle sfere: 0,137-0,065-0,031.

Spessore del guscio 0,016.

Distanza fra due lati paralleli di ciascun esagono del reticolato 0,008.

40. **Actinomma octoacanthium.** — n. f. Tav. III, fig. 4.

Otto robusti aculei sorgono da posizioni simmetriche dalla superficie del guscio. Hanno forma piramidale, sezione eguale e sebbene sei siano rotti, presumibilmente credo abbiano eguale pure la lunghezza, come realmente l' hanno i due intieri.

Le loro parti assili arrivano fino alla terza sfera, formando con esse i soli raggi di congiunzione che esistono.

Il guscio è sottile e con creste e fori non numerosi, circolari questi, e disuguali. La seconda sfera ha fori pure circolari, ma eguali fra loro e regolarmente disposti.

Un reticolato di maglie pentagonali ed eguali forma il guscio della sfera centrale.

Diametri delle sfere: 0,137-0,058-0,029.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,058.

41. **Actinomma Saccoi.** — n. f. Tav. II, fig. 16.

Guscio sottile e regolarmente ondulato. I fori sono numerosi, piccoli, circolari, eguali ed equidistanti. Gli aculei sono dieci e, come nella forma precedente, hanno sezione poligonale, eguali fra loro e le rispettive parti assili congiungono le tre sfere.

Altri raggi, però, e più sottili di esse partono dalla superficie interna della prima sfera e vanno, come quelle, fino alla terza sfera.

Diametri delle sfere: 0,115-0,049-0,019.

Lunghezza di ciascun aculeo 0,039.

SOTTORD. PRUNOIDEA

Fam. Ellipsida

Gen. CENELLIPSIS, Haeckel.

42. **Cenellipsis bergontianus.** — n. f. Tav. III, fig. 5.

Guscio con superficie liscia e con rari fori, circolari, piccoli, disuguali e irregolarmente disposti. Questi conservano attraverso lo spessore del guscio, che è piuttosto grande, lo stesso diametro.

Lunghezza dell' asse maggiore dell'ellissoide 0,117.

Lunghezza del suo asse minore 0,083.

Spessore del guscio 0,014.

43. **Cenellipsis bergontianus**, var. α. — Tav. III, fig. 5.

Si differenzia dalla forma precedente per la minor lunghezza degli assi e per il maggior spessore del guscio. Questo è ugualmente liscio e i fori, circolari, disuguali ed irregolarmente disposti, sono meno numerosi e allargantisi continuamente e gradatamente verso le due superficie interna ed esterna; in modo che la loro sezione normale alle aperture li mostra come formati da due tronchi di coni riuniti con le basi minori.

Lunghezza degli assi: 0,112 e 0,078.

Spessore del guscio: 0,017.

44. **Cenellipsis bergontianus**, var. β. — Tav. III, fig. 7.

Superficie lievemente ed irregolarmente ondulata; fori rari, circolari, elittici, e disuguali. Guscio meno spesso dei precedenti, mentre le lunghezze degli assi superano quelle di essi.

Lunghezze degli assi: 0,132 e 0,087.

Spessore del guscio 0,010.

Gen. LITHOMESPILUS, Haeckel.

45. **Lithomespilus rarus.** — n. f. Tav. III, fig. 8.

Guscio spesso e con creste e fori irregolari ed irregolarmente disposti. Dalle estremità dell'asse maggiore dell'ellissoide sorgono due ciuffi di corti aculei, differenti in lunghezza e sezione; prevalentemente conici.

Lunghezza degli assi 0,147 e 0,128.

Spessore del guscio 0,024.

Fam. Druppulida

Gen. PRUNULUM, Haeckel.

46. **Prunulum regulare.** — n. f. Tav. III, fig. 9 (senza l'aculeo).

La superficie del guscio dell'ellissoide esterno è lievissimamente ondulata. I

fori sono piuttosto numerosi, circolari, piccoli, eguali fra loro, ma irregolarmente disposti.

L'elissoide mediano risulta formato da un reticolato di grandi ed eguali maglie esagonali. Dai vertici di esse partono dei pilastri che terminano alla superficie interna del guscio corticale, e sono in numero così grande da far credere che da ogni vertice ne parta uno. Appena s'intravede l'ellissoide centrale.

Lunghezze degli assi maggiori: 0,157 - 0,088 - 0,044.

Lunghezze degli assi minori: 0,137 - 0,078 - 0,029.

Spessore del guscio 0,019.

Gen. DRUPPASTYLUS, Cayeux 1897.
DORYPRUNUM, Vinassa 1900.

47. **Druppastylus Cayeuxii.** -- n. f. Tav. III, fig. 9.

Forma simile al Prunulum sopra descritto. Le lunghezze degli assi sono minori che quelle e l'aculeo è piccolo e incompleto.

Lunghezze degli assi maggiori: 0,135 - 0,069 - 0,036.

Lunghezze degli assi minori: 0,118 - 0,062 - 0,033.

Lunghezze di ciò che resta dell'aculeo 0,017.

Gen. DRUPPATRACTUS, Haeckel.

48. **Druppatractus Agostinelli.** — n. f. Tav. III, fig. 10.

Elegantissima forma a sezione perfettamente elittica o circolare, a seconda della direzione, e col guscio molto spesso. La sua superficie è ricoperta da robuste, acuminate ed eguali creste a base triangolari, che al pari di quelle sorgenti sul *Dorylonchidium Rüstii* alle quali somigliano completamente, si continuano con le loro tre coste in modo da formare un regolare reticolato esagonale, entro le cui maglie si aprono i fori, che sono a rosetta, eguali fra loro, equidistanti e regolarmente disposti: cioè, alternati secondo elissi normali al piano degli assi minori dell'ellissoide e continui secondo circoli paralleli alla sezione di questo piano con l'ellissoide stesso.

Proporzionatamente robusti i due aculei, che differiscono molto per lunghezza ed anche per sezione: questa nel piccolo è triangolare, triraggiata e con angoli esterni curvilinei nel maggiore. Entrambi mandano le loro parti assili sul guscio del secondo ellissoide, il quale risulta formato da un reticolato di maglie pentagonali, eguali fra loro e pur esse regolarmente disposte.

Lunghezze degli assi maggiori 0,125 e 0,046.

Lunghezze degli assi minori 0,120 e 0,039.

Lunghezze degli aculei 0,128 e 0,029.

Gen. XIPHATRACTUS, Haeckel.

49. **Xiphatractus brevispina.** — n. f. Tav. III, fig. 11.

Guscio spesso e con piccole creste. Fori circolari, disuguali, piccoli e numerosi. Il secondo ellissoide è riunito al corticale mediante numerose braccia, fra le quali le parti assili dei due aculei. I suoi fori sono più grandi che quelli del guscio

esterno; sono eguali fra loro e regolarmente disposti. Lo spessore dell' ellissoide esterno non permette vedere bene quello centrale, nè se le braccia siano comuni a tutti e tre.

I due aculei sono brevi: il piccolo è conico, mentre l'altro ha forma piramidale; e per questo oltre che per la differente loro lunghezza, non ascrivo la forma al gen. *Stylatractus*, dove, se la sezione fosse stata eguale, avrei potuto inscriverlo così come ho fatto per l'*Amphisphaera cristata*, nella quale i due aculei si differenziano soltanto per la lunghezza.

Lunghezze degli assi maggiori 0,161 - 0,088 - 0,044.
Lunghezze degli assi minori 0,137 - 0,083 - 0,039.
Lunghezze degli aculei 0,053 e 0,024.
Spessore del guscio 0,014.

Fam. Cyphinida

Gen. CANNARTIDIUM, Haeckel.

50. **Cannartidium Bassanii.** — n. f. Tav. III, fig. 12.

Delle due appendici polari, una manca completamente, l' altra è rotta alla punta. Il guscio è spesso e ricoperto da numerose creste che sorgono fino al principio delle appendici polari, sulle quali s'innalzano invece delle piccole scabrosità. Fra queste e fra quelle si trovano i fori, numerosi anch'essi e circolari: di diversa grandezza e irregolarmente disposti quelli del guscio, più piccoli e situati in serie parallele fra loro e parallele all'asse polare i fori dell'appendice.

Discretamente accentuata la strozzatura equatoriale, la quale divide la forma in due parti eguali. Poco visibile la sfera mediana, la quale è unita al guscio esterno, nel piano equatoriale, da raggi che continuano ancora di un po' fuori di questo. La sfera centrale appena appena s'intravede.

Lunghezza del guscio 0.165.
Sua larghezza nella strozzatura 0.089.
Diametri delle due sfere 0.049 e 0.019.
Lunghezza dell'appendice polare conservata 0.115.

SOTTORD. DISCOIDEA

Fam. Phacodiscida

Subfam. Heliosestrida

Gen. DORYDISCUS n. g.

51. **Dorydiscus bergontianus.** — n. f. Tav. III, fig. 13.

Guscio spesso e ricoperto da creste, che diventano sempre più numerose verso il margine del disco, da un punto del quale sorge l'aculeo che è relativamente piccolo e a forma piramidale. I fori sono circolari, di diversa grandezza

e irregolarmente disposti. Parecchie braccia riuniscono la sfera midollare col disco, nelle due zone polari. Essa risulta formata da un reticolato di maglie irregolari in grandezza e disposizione.

Diametro equatoriale del disco 0.148.
Diametro della sfera 0.042.
Lunghezza dell'aculeo 0.079.

Gen. DORYPHACUS n. g.

52. **Doryphacus poroacanthos**. — n. f. Tav. III, fig. 15.

Le creste sono generalmente meno aguzze, più irregolari e pure meno numerose che quelle della forma del genere precedente. Il guscio è piuttosto spesso e tale si mantiene, come egualmente succede nella forma seguente, anche nel contorno equatoriale del disco stesso. I suoi fori sono pochi, circolari e di diversa grandezza. L'aculeo è robusto, piramidale e lungo una faccia ha sette incavi con apertura elittica, e nella base della stessa una scanelatura che si restringe avvicinandosi al disco.

La sfera mediana è riunita alle due zone polari del disco per mezzo di parecchie braccia. Poco visibile la sfera midollare.

Diametro equatoriale del disco 0.147.
Diametri delle due sfere: 0.053 e 0.019.
Lunghezza dell'aculeo 0.136.

53. **Doryphacus bergontianus**. — n. f. Tav. III fig. 14.

L'aculeo è meno robusto che il precedente, ma più lungo; e invece dei fori, su una delle sue facce presenta una scanelatura irregolare che la percorre tutta ed altre due laterali a questa verso la base. Le creste del disco sono aguzze e piccole; e i fori, circolari, disuguali e più numerosi verso una parte. Inoltre, i fori presentano la particolarità che in alcuni, e propriamente quelli circostanti alle zone polari, una parte del loro contorno dà origine ad una cresta e la opposta ad un braccio di congiunzione del disco con la sfera mediana. Questa ha fori circolari e pure disuguali. Piuttosto sottile il guscio del disco.

Diametro equatoriale del disco 0.127.
Distanza delle due zoni polari 0.098.
Diametri delle sfere: 0.053 e 0,014.
Lunghezza dell'aculeo 0.142.

Gen. PHACOSTYLUS, Haeckel.

54. **Phacostylus Del-Lupi.** — n. f. Tav. III. fig. 16.

Disco spesso e con creste aguzze ed irregolari. I fori sono piuttosto rari disuguali e prevalentemente ellittici. Robusti e diversamente lunghi i due aculei. Poco visibili le due sfere interne, le quali sono riunite fra loro e riunite al disco mediante raggi che terminano nelle zone polari di questo.

Diametro equatoriale del disco 0,137.
Diametri delle sfere: 0,047 e 0,016.
Lunghezza dei due aculei: 0,123 e 0,091.

Subfam. ELIODISCIDA

Gen. ASTROPHACUS, Haeckel.

55. **Astrophacus Ehrenbergii.** — n. f. Tav. IV, fig. 1.

L' aspetto generale di questa forma ricorda moltissimo quello del *Heliodiscus cingillum* dell' Haeckel (op. cit. Tav. 33 fig. 7), tanto che se avesse una sola sfera interna si potrebbe considerare come tale, notando però che in essa le spine periferiche non sono eguali fra loro, nè disposte simmetricamente come in quella. Le due sfere interne s' intravedono e così i raggi di congiunzione, i quali terminano tutti nelle zone polari del disco.

Diametro equatoriale del disco, interno: 0,127; esterno, fra due spine più lunghe 0,136.

Diametri delle sfere: 0,043 e 0,017.

Fam. PORODISCIDA

Subfam. TREMATODISCIDA

Gen. PORODISCUS, Haeckel.

56. **Porodiscus bergontianus.** — n. f. Tav. IV, fig. 2.

Dei circoli concentrici ne restano nove, di cui uno è incompleto; e la distanza fra essi aumenta a mano a mano che cresce quella dal centro. Numerosi raggi, partenti dal circolo centrale, attraversano gli altri circoli e arrivano alla periferia del disco, dove due appaiono nettamente. I fori sono circolari e numerosi; e diventano più grandi via via che si allontanano dal centro, però dopo la ultima fascia circolare tornano ad impiccolire fino a che gli ultimi hanno su per giù il diametro eguale ai centrali. La forma è incompleta.

Diametro del circolo maggiore 0,220.

Diametro del circolo minore 0,019.

57. **Porodiscus Squinaboli.** — n. f. Tav. IV. fig. 3.

Nella zona centrale trovasi un circolo e nelle sue vicinanze un altro, il quale dà origine ad una spirale i cui giri sono disposti, relativamente alle rispettive distanze dal centro, come i circoli della forma precedente. Il loro numero più il circolo centrale è pure nove; e i fori del disco sono anch' essi eguali a quelli sia in forma, sia in numero e sia, infine, in grandezza, la quale varia egualmente con la posizione. Anche quì numerosi raggi partono dal circolo centrale e vanno fino alla periferia.

Diametro maggiore del disco (di quello che resta s' intende) 0,221.

Diametro del circolo centrale 0,020.

58. **Porodiscus ellipticus.** — n. f. Tav. IV, fig. 4.

Il guscio del disco è molto più sottile che quelli delle forme precedenti, specialmente verso la periferia. I suoi fori sono meno numerosi ed alcuni relativamente grandi. Anch' essi dopo d' aver raggiunto un massimo, rimpiccoliscono allontanandosi dal centro. Nella zona di questo, i cingoli, invece che formarvi dei circoli, sono disposti ad ellissi, due delle quali, le prime, presentano una certa regolarità; la terza, al contrario, si restringe verso una dell' estremità del suo asse maggiore e da questo e dall' opposto continua per la stessa direzione,

dando origine a due irregolarissime spirali, che dopo poco si riuniscono e formano con i raggi provenienti dal centro un reticolato informe.

Diametro del disco 0,264.

Lunghezza degli assi maggiori delle due elissi: 0.048 e 0.034.

Lunghezza dei loro assi minori 0.039 e 0.019.

59. **Porodiscus Fortii.** — n. f. Tav. IV, fig. 5.

I due lobi sono intieri e i raggi partenti dal centro. che ad essi arrivano, vi continuano di un pò oltre il limite sotto forma di piccole punte coniche. Il contorno opposto è incompleto, e a cominciare da esso, il guscio diventa a mano mano più spesso, raggiungendo il massimo sulle zone dei due lobi. L' insenatura termina ad angolo acuto e la bisettrice di questo divide la forma in due parti eguali e simmetriche. Nella zona centrale i cingoli formano tre elissi, due delle quali abbastanza regolari. Dopo, l' andamento di essi cingoli diventa confuso e in numero diminuiscono verso la parte opposta ai lobi.

In questi, invece, formano delle pieghe, con le curve rivolte verso l' insenatura. Piuttosto numerosi i fori, che sono circolari e più piccoli sulla zona centrale.

Distanza dal vertice dell' insenatura al punto opposto 0,295.

Larghezza massima, misurata da una linea perpendicolare alla congiungente il vertice dell'insenatura e il suo punto opposto 0.315.

Lunghezza degli assi maggiori delle due ellissi 0,044 e 0,022.

Lunghezze dei loro assi minori 0,038 e 0,014.

Questa forma è completamente diversa da tutti i Porodiscus finora conosciuti: non così le tre precedenti le quali presentano delle analogie più o meno spiccate con le note. Diffatti, la prima ricorda il *Porodiscus flustrella* Ehr. dal quale si differenzia per i raggi e i cingoli formanti i circoli che sono più spessi, per la disposizione dei fori, per la grandezza e, pare anche, per il minor spessore del guscio.

Il *Porodiscus Squinaboli*, il cui aspetto generale e molto simile al precedente, tanto è vero che se invece della spirale avesse i circoli concentrici sarebbe una forma eguale ad esso, ricorda il *Por. centrospira* dell' Haeckel (op. cit. Tav. 41, fig. 6) dal quale diversifica per la grandezza, oltre che per i raggi, i quali nella forma bergonziana partono tutti dalla zona centrale.

Inoltre ricorda pure un pò il *Por. ellipticus* (Trematodiscus) dello Stöhr (op. cit. Tav. IV, fig. 16), che però ha minor numero di giri, che sono disposti a circolo e non a spirale, ed è più piccolo.

Subfam. Ommatodiscida

Gen. OMMATODISCUS, Stöhr.

60. **Ommatodiscus Pantanellii.** — n. f. Tav. IV, fig. 6.

Forma sottilissima e con superficie liscia. I fori sono circolari, numerosi e disposti con una certa regolarità secondo linee irradianti dal centro. Essi sono piccolissimi verso la periferia. Parecchi raggi partono dal centro e alcuni continuano di un pò oltre il contorno, il quale è formato da un sottile cingolo disposto irregolarmente ad ellissi. La camera centrale è riunita all' ellissi che la

comprende, mediante quattro braccia disposte a croce di S. Andrea. Tra questa e il contorno si trovano due circoli quasi perfetti che distano fra loro quanto l' interno è lontano dall' estremità dell' asse minore dell' ellissi. L' apertura boccale trovasi ad una dell' estremità dell' asse maggiore dell' ellissi della forma ; essa è contornata da piccole punte, le quali si originano dal circolo esterno.

Lunghezze degli assi maggiori: 0,178-0,115-0,075-0,036.

Lunghezze degli assi minori: 0,145-0,113-0,074-0,029

Diametro della camera centrale 0,016.

61. **Ommatodiscus Simonellii.** — n. f. Tav. IV, fig. 7.

I fori hanno la stessa disposizione che quelli della forma precedente; sono anch' essi piccoli, circolari ma meno numerosi. Il contorno del disco non è tutto formato da cingolo ; manca nelle vicinanze dell' apertura boccale ed anche alla destra di chi guarda la figura, sebbene qui il disco continui pochissimo, e parte del sinistro si confonde col primo giro. La camera centrale è riunita all' ellissi nel cui interno si trova, da quattro raggi non perpendicolari fra loro. La seconda ellissi ha i due assi che si differenziano poco in lunghezza ; dopo questa trovasi un pezzo di spirale che forma il contorno destro e quello opposto all' apertura boccale. Questa si presenta esternamente su per giù come quella precedente.

Lunghezza maggiore del disco 0,166.

Sua larghezza maggiore 0,151.

Assi maggiori delle ellissi 0,085 e 0,041.

Assi minori 0,068 e 0,036.

Diametro della camera centrale 0,014.

62. **Ommatodiscus reniformis.** — n. f. Tav. IV, fig. 8.

Ad una dell' estremità dell' asse minore del disco, il contorno s' addentra nella direzione della camera centrale, formando un' ampia ed ottusa insenatura. Essa è percorsa (il suo contorno) da un cingolo, che da una parte arriva con lo stesso spessore fino all' apertura boccale e dall' altra si assottiglia a mano a mano che si allontana dall' insenatura stessa. Su questa viene ad addossarsi la prima ellissi, la quale, al pari delle due che essa comprende e differentemente da quelle delle due forme precedenti, ha il suo asse maggiore nella direzione dell' asse maggiore del disco e non perpendicolare a questo come in quelle. Anch' essa da una parte segue l' andamento dell' insenatura. La seconda ellissi, invece, ha il contorno regolare, però la sua forma si avvicina molto a quella di un rettangolo, con gli angoli, ben inteso, curvi. Dopo questa, in luogo di una terza ellissi, vi sono due archi e propriamente quelli corrispondenti all'asse maggiore ; l' estremità di essi sono riuniti alla camera centrale per mezzo di quattro raggi.

La superficie del disco e il suo contorno sono lievemente ondulati ; e i fori piccoli, circolari e numerosi. L' apertura boccale è rotta da una parte e le punte che la contornano sono piccole e aguzze.

Lunghezze degli assi maggiori: 0,205-0,127-0,083.

Lunghezze degli assi minori: 0,117-0,093-0,063.

Distanza fra i due archi riuniti alla camera centrale 0,034.

Diametro della camera centrale 0,022.

63. **Ommatodiscus circularis.** — n. f. Tav. IV, fig. 9.

Contorno quasi circolare e superficie lievemente ondulata. I fori sono numerosi, disposti ad un dipresso come quelli delle forme precedenti, ma i più grandi di essi si trovano nella zona centrale, dove sono pure equidistanti ed eguali fra loro. Fra la camera centrale ed il contorno trovansi tre giri equidistanti, e dei quali, il primo, più lontano dal centro, è un circolo, il secondo ha un pò più lungo il diametro parallelo all' apertura boccale e così pure il terzo.

Lunghezza massima del disco e dei giri: 0,175-0,127-0,083-0,033.

Loro larghezze: 0,171-01,27-0,078-0,029.

Diametro della camera centrale 0.014.

Larghezza della bocca 0,043.

Le specie descritte dallo Stöhr, (Palaeont. Vol. XXVI, 1879) oltre che per le rispettive misure, per il numero e disposizione dei fori, maggiormente si differenziano per lo spessore del guscio e dei raggi che è maggiore, e più ancora per la disposizione delle ellissi: queste hanno, contrariamente alle forme bergonziane, gli assi maggiori nella direzione della lunghezza del disco.

Subfam. Stylodictyida

Gen. STYLODICTYA, Ehr.

64. **Stylodictya Paroniana.** — n. f. Tav. IV. fig. 10.

Quindici spine di diversa grandezza si trovano sul contorno, il quale è circolare e leggermente ondulato. Molte mandano le loro parti assili alla camera centrale, altre arrivano ai giri solamente e con questi formano parecchie fasce, aventi ciascuna, per conseguenza, due lati curvilinei, le parti dei giri, più o meno regolarmente concentrici ed altri due rettilinei e convergenti verso il centro. Nelle vicinanze della zona centrale, le quattro fasce esistenti sono quasi eguali fra loro e i lati curvi interni sono continui e formano il circolo centrale. I fori sono numerosi, circolari, disuguali e i più piccoli si trovano nella zona centrale e nelle vicinanze della periferia. Alcune spine sono rotte e vengono da intervalli disuguali.

Diametro al disco 0,147.

Diametro della camera centrale 0,024.

Lunghezza di una spina meglio conservata 0,014.

Subfam. Euchitonida

Gen. HISTIASTRUM, Ehr.

65. **Histiastrum Martinianum.** — n. f. Tav. IV. fig. 11.

Delle quattro braccia, uno è spostato; però si vede chiaramente che gli angoli da esse formati in origine erano eguali fra loro cioè retti. Il loro contorno apicale è curvo e ivi le rispettive larghezze sono maggiori di quelle corrispondenti basali; e tanto le une come le altre sono eguali fra loro. Varia invece, sebbene di poco, la lunghezza; e propriamente, quella del braccio spostato e il suo opposto misura meno che l' altra delle altre due.

Nella zona centrale trovasi un'ellissi, e dopo questa parecchi irregolari giri, alcuni dei quali s' addentrano per un po' nelle braccia, formandovi come delle anse.

Il patagio è sottilissimo e incompleto. Sulla superficie delle braccia come in quella della zona centrale trovansi dei fori piccoli ed irregolari.

Lunghezza delle braccia (cominciando dal braccio spostato e andando verso destra) 0,176-0,186-0,166-0,178.

Larghezza di ciascuna estremità 0,063.

Larghezza di ciascuna base 0,044.

Distanza fra i vertici degli angoli 0,088 e 0,079.

Fatta eccezione della regolarità del contorno, questa forma ricorda moltissimo quella miocenica di Maryland, descritta dal Martin nel « Radiolaria in the Miocene of Maryland-Geological Survey (Miocene) Baltimore » e figurata nella Tav. C. XXX, N. 10., che egli chiama *Spongasteriscus*.

L' aspetto farebbe credere che anche la specie bergonziana fosse uno spongodiscida, tanto è rugosa la sua superficie, che quasi quasi nasconde i fori; nel qual caso sarebbe uno *Spongaster*, e non mai, come erroneamente ha classificato il Martin, uno *Spongasteriscus*, per la semplicissima ragione che *Spongasteriscus* è uno spongodiscida *without a connecting patagium.*

Gen. TESSERASTRUM, Haeckel.

66. **Tesserastrum Fortii**. — n. f. Tav. IV. fig. 12.

L' uguaglianza degli angoli opposti formati dalle braccia è manifesta, e del patagio non resta che qualche maglietta e piccole parti di esse, situate lungo il contorno e delle braccia e dell' area centrale.

Le braccia aumentano in grandezza verso l' estremità, il cui contorno è curvo come nella forma precedente; e tanto le basi come le punte sono fra loro rispettivamente eguali.

Nella zona centrale trovansi parecchi giri formanti un' irregolare spirale e nella sua superficie, come su quella delle braccia, si trovano fori piccoli, circolari ed irregolarmente disposti.

Lunghezze delle coppie di braccia: 0,319 e 0,308.

Loro larghezza nell' estremità 0,078.

Distanza fra i vertici degli angoli opposti 0,112 e 0,110.

Fam. Spongodiscida

Subfam. Spongopylida

Gen. SPONGOPYLE, Dreyer.

67. **Spongopyle Dreyerii**. — n. f. Tav. IV, fig. 13.

È uno dei numerosi esemplari del genere del Dreyer e si avvicina moltissimo alle forme di questi, specialmente allo *Spong. osculosa*. Ha struttura complicata, pochissimo trasparente, e nella zona centrale, dove si ha il massimo spessore, è maggiormente oscuro. Il piloma è poco sviluppato e termina con brevi punte, che gli fanno corona.

Lunghezza 0,215.

Larghezza 0,183.

LEG. NASSELLARIA

Ord. CYRTELLARIA

Subord. SPYROIDEA

Fam. ZYGOSPYRIDA

Subfam. TRIPOSPYRIDA

Gen. TRISTYLOSPYRIS Haeckel.

68. **Tristylospyris sphaerococcos.** — Tav. III. fig. 17.

Guscio quasi sferico, piuttosto spesso e ricoperto da piccole creste ottuse. I fori hanno forma prevalentemente ellittica; due o tre soltanto sono circolari e questi più piccoli di quelli. Complessivamente sono rari, non molto grandi ed irregolarmente disposti.

Delle appendici basali, tutte incomplete, due sono più robuste e più lungamente conservate della terza, della quale resta una piccola parte. Tutte hanno forma conica e sono situate ad eguale distanza.

Lunghezza massima del guscio 0,075.

Lunghezza dell' appendice meglio conservata 0,183.

Subfam. TRETRASPYRIDA

Gen. TESSAROSPYRIS, Haeckel.

69. **Tessarospyris pododendros.** — n. f. Tav. III, fig. 18.

Delle quattro appendici basali, tre sono incomplete; la quarta è intiera e termina con un allargamento dal quale partono sei punte. Il guscio non è molto spesso ed i fori che vi si trovano sono circolari, grandi e situati in serie parallele al piano sagittale. Essi diminuiscono in grandezza a mano a mano che si allontanano dal piano stesso. Gl' intervalli fra essi esistenti sono lisci. Il piano si prolunga esternamente al guscio; e nella parte apicale, in corrispondenza della strozzatura, presenta un doppio ingrossamento a forma di cintura. Nella base si trovano quattro fori di due diverse grandezze.

Larghezza massima del guscio 0,093.

Altezza 0,059.

Subfam. HEXASPYRIDA

Gen. CANTHAROSPYRIS, Haeckel.

70. **Cantharospyris tuberculatus.** — n. f. Tav. III fig. 19.

Forma abbastanza regolare tanto da poterla considerare come metà di un ellissoide, schiacciato però, avente per asse minore, l' asse maggiore dell' ellissi base. Il suo guscio è piuttosto spesso e ricoperto da ottuse creste, fra le quali

si trovano i fori che sono circolari, non molto numerosi, piccoli ed aventi grandezza e disposizione diversa ed irregolare.

Delle appendici basali, che sono tutte incomplete e a sezione circolare, due eguali fra loro, partono dagli estremi dell'asse minore dell'ellissi base; altre due, pure eguali fra loro ed eguali alle precedenti, partono da due punti equidistanti da una delle appendici sagittali; e le ultime due, che sono più grandi di tutte, ma eguali fra loro, partono dai fianchi basali, a distanze eguali dalle ultime due.

Nella base si trovano nove fori, dei quali tre, molto grandi e quasi eguali fra loro, nella parte centrale e propriamente in corrispondenza delle due appendici basali laterali ad una delle appendici sagittali, e dell' altra appendice sagittale. Gli altri sei, circolari e pure eguali fra loro, si trovano, in coppie, in corrispondenza delle altre tre appendici.

Larghezza massima del guscio 0,085.

Sua altezza 0,059.

Lunghezza dell' appendice più conservata 0,280.

Distanza fra le appendici 0,026.

Larghezza della base delle appendici maggiori 0,019; delle minori 0,013.

Subfam. THEROSPYRIDA

Gen. ZYGOSPYRIS Haeckel.

71. **Zygospyris brevispina.** — n. f. Tav. III, fig. 20.

Le creste che si trovano sul guscio di questa forma sono dello stesso tipo di quelle del Tristylospyris e del Cantharospyris sopra descritti. Il guscio è discretamente spesso e i fori che vi si trovano sono circolari, piccoli, rari e situati irregolarmente in serie parallele al piano sagittale. In corrispondenza della piccola insenatura apicale, sorge un breve aculeo, incompleto e rotondo.

Anche le appendici basali di questa radiolaria sono tutte rotte. Hanno sezione circolare, sono di due diverse grandezze, e per disposizione rispetto al piano sagittale, troviamo rispettivamette una grande e una piccola da ciascuna parte e distanti egualmente, opposte fra loro.

Nella base si aprono nove fori: tre grandi nella zona centrale ed in corrispondenza, due delle due piccole appendici, il terzo, di un estremo del piano sagittale. Gli altri sei, in coppie e tutti eguali, in corrispondenza delle due grandi appendici e dell' altro estremo del piano sagittale.

Larghezza massima del guscio 0,075.

Sua altezza 0,066.

Larghezza delle appendici più grandi 0,019.

Lunghezza di ciò che resta del corno 0,008.

72. **Zygospyris brevispina** var. α. Tav. III. fig. 12.

Si differenzia dalla forma precedente per avere il guscio maggiore, mentre i fori sono più piccoli e il loro numero più grande.

Il piano sagittale ha la sezione rappresentata da una *S*, ed il corno, al pari del precedente, è piccolo conico ed incompleto.

Eguali rispetto alla forma, che è circolare, le sezioni delle appendici basali:

in coppie hanno il corrispondente diametro uguale; ed in lunghezza, una è enormemente sviluppata e completa. Le altre tre sono rotte.

Larghezza massima del guscio 0,102.

Sua altezza 0,079.

Lunghezza dell' appendice basale completa 0,661.

SUBORD. CYRTOIDEA

Sez. Dycirtida

Fam. Anthocyrtida

Subfam. Sethophormida

Gen. ANTHOCYRTIUM, Haeckel.

73. **Anthocyrtium phylloacanthos.** — n. f. Tav. IV, fig. 14

Sul capo trovasi una robusta spina leggermente ramificata e ornata alla base e verso la metà, da due corone di espansioni fogliacee. La sua parte libera e la corona basale hanno pochi fori, circolari e disuguali.

Il guscio è discretamente spesso, ovato; e la sua superficie è liscia.

I fori sono circolari, non molto numerosi, irregolarmente disposti, disuguali e i maggiori trovansi nel torace. Questo è distinto dal capo per mezzo di una leggiera rientranza del guscio.

I piedi sono poco sviluppati in lunghezza, ma robusti ed alcuni sono rotti.

Lunghezza della spina 0,075.

Altezza del capo 0,061.

Altezza del torace 0,087.

Larghezza nella divisione del capo dal torace 0,102.

Gen. CARPOCANIUM, Ehr.

74. **Carpocanium pulchrum.** — n. f. Tav. IV, fig. 15.

Guscio spesso e liscio. I fori sono pochi, circolari, disuguali e disposti, meno quattro o cinque in serie parallele fra loro e parallele alla lunghezza del guscio. Il decorso boccale è cilindrico ed i piedi, in numero di sei, separati da intervalli disuguali, sono diversamente lunghi ed hanno direzione convergente.

Il capo è completamente nascosto nel torace, e nessuna insenatura del guscio ne indica la zona di divisione con quello.

I fori del torace sono più grandi che quelli del capo.

Larghezza massima del torace 0,087.

Sua altezza 0,072.

Altezza del capo 0,020.

Lunghezza della bocca compresa quella dei piedi 0,036.

Larghezza della bocca nel decorso 0,020.

Fam. Sethocirtida

Subfam. Sethocorida

Gen. SETHOCONUS, Haeckel.

75. **Sethoconus subtilis.** — n. f. Tav. IV, fig. 16.

Guscio molto sottile, leggermente ondulato e con fori elittici e disposti in serie, alternati, convergenti verso l'apice. L'asse maggiore di ciascun foro è perpendicolare alla lunghezza del guscio e diminuisce in lunghezza gradatamente che i fori si allontanano dalla base, nelle cui vicinanze uno è diviso in parti eguali da un setto. L'aculeo è rotondo e incompleto.

Altezza totale 0,237.
Senza aculeo 0,212.
Larghezza massima 0,059.

Gen. SETHOCORYS, Haeckel.

76. **Sethocorys Bussonii.** — n. f. Tav. IV, fig. 17.

Il capo è poco distinto dal torace, ed è diviso da un setto in corrispondenza del quale, nel guscio, apronsi due piccoli fori, eguali fra loro, ed eguali agli altri che si trovano sul capo.

Più grandi sono i fori del torace, i quali sono pure circolari, eguali e disposti in tante serie parallele alla lunghezza della forma.

Il guscio è sottile nel capo, molto spesso nel torace; e la bocca ha un decorso subcilindrico. La superficie è liscia, e l'aculeo è piccolo, acuminato e rotondo.

Altezza del capo 0,022.
Altezza del torace 0,068.
Sua massima larghezza 0,088.
Larghezza della bocca 0,029.
Lunghezza del suo decorso 0,024.

77. **Sethocorys cristata.** — n. f. Tav. IV, fig. 18.

L'insenatura corrispondente alla zona di divisione del capo dal torace è un po' più accentuata che nella forma precedente; ed in corrispondenza del piano esistente sul capo, si aprono, da una parte, tre fori anzi che due. La superficie del guscio è crestata ottusamente, e più nel torace che nel capo. I fori di questo sono piccoli, circolari ed eguali fra loro; più grandi, disuguali e disposti in serie parallele fra loro e trasversalmente alla lunghezza del guscio quelli del torace.

Breve il decorso boccale. L'aculeo è conico, acuminato e un tantino più sviluppato di quello precedente.

Altezza del capo 0,024.
Altezza del torace 0,073.
Sua larghezza massima 0,098.
Lunghezza del corno 0,009.
Larghezza della bocca 0,034.
Lunghezza del suo decorso 0,009.

78. **Sethocorys cristata.** — var. α. Tav. IV, fig. 19.

Il guscio è più spesso che quello della forma precedente, e le creste, che sorgono solamente sul torace, sono più numerose e meno ottuse. L'aculeo è più sviluppato, egualmente rotondo, ma incompleto. I fori del capo sono piccoli, circolari, eguali ed equidistanti; quelli del torace sono disuguali, numerosi e disposti ad un dipresso secondo il contorno del guscio.

Breve il decorso della bocca.
Altezza del capo 0,024.
Altezza del torace 0,078.
Sua larghezza massima 0,098.
Larghezza del capo 0,039.
Larghezza della bocca 0,031.
Lunghezza del suo decorso 0,009.
Lunghezza di ciò che resta dell' aculeo 0,009.

Gen. DICTYOCEPHALUS, Ehr.

79. **Dictyocephalus bergontianus.** — n. f. Tav. IV, fig. 20.

Ottusamente crestata la superficie del torace, liscia quella del capo. Guscio piuttosto spesso e apertura boccale ampia e regolare.

I fori sono circolari, disuguali ed irregolarmente disposti.
Altezza del capo 0,019.
Altezza del torace 0,068.
Sua massima larghezza 0,065.
Larghezza dell' apertura boccale 0,034.
Lunghezza del suo decorso 0,019.

Si differenzia dalla forma dell' Haeckel (op. cit. Tav. 62, fig. 1) per la superficie del guscio che è crestata e per una piccola differenza delle dimensioni.

80. **Dictyocephalus crassus.** — n. f. Tav. IV, fig. 21.

Forma tozza e con guscio spesso. La superficie è liscia e il capo è poco distinto dal torace. I fori sono circolari, disuguali, e disposti con una certa regolarità, secondo linee trasversali, nel torace; eguali ed equidistanti nel capo.

Breve il decorso della bocca, la cui apertura è discretamente ampia.
Altezza del capo 0,021.
Altezza del torace 0,075.
Sua massima larghezza 0,086.
Diametro dell' apertura boccale 0,029.
Lunghezza del decorso della bocca 0,011.

Sez. Tricyrtida

Fam. Podocyrtida

Subfam. Theoperida

Gen. THEOPERA, Haeckel.

81. **Theopera fragilis.** — n. f. Tav. IV, fig. 22.

Delle tre ali una sola è completa. Essa comincia da un punto della giuntura

del capo col torace e arriva fin quasi all' estremità dell' addome, a metà del quale si prolunga lateralmente in forma di punta, alla cui base si apre un foro circolare.

Il guscio è sottile e le strozzature corrispondenti alle divisioni delle tre camere sono appena accennate.

La superficie del torace e dell' addome è leggermente ondulata, liscia quella del capo. I fori sono rari, più grandi quelli dell' addome, la maggior parte elittici e irregolarmente disposti.

L' aculeo è incompleto, non molto robusto e a sezione triangolare.

Altezza del capo 0,016.

Altezza del torace 0,032.

Larghezza massima dell' addome 0,082.

82. **Theopera aculeata.** — n. f. Tav. IV, fig. 23.

Anche in questa forma due ali sono rotte; l' intiera comincia dalla parte superiore del torace e arriva a metà dell' addome, e l' espansione acuta che forma lateralmente è rivolta verso il basso e come quella della precedente, ha un foro circolare. L' aculeo è completo, robusto e a sezione triangolare. Il guscio è sottile, liscio; i fori sono grandi, rari ed elittici nell' addome; più numerosi e più piccoli nel torace; piccolissimi, circolari ed eguali fra loro nel capo. Alla base di questo ed in posizione opposta all' ala intiera sorge un aculeo piccolo e conico.

Altezza del capo 0,019.

Altezza del torace 0,042.

Larghezza massima dell' adome 0,079.

Lunghezza dell' aculeo 0,011.

Fam. PHORMOCYRTIDA

Subfam. THEOPHORMIDA

Gen. CALOCYCLAS, Ehr.

83. **Calocyclas coronata.** — n. f. Tav. IV, fig. 24.

Guscio spesso e con numerose creste. I fori sono circolari, disuguali e disposti secondo linee trasversali all' asse del guscio.

L' aculeo è discretamente sviluppato, conico e piegato da una parte. Il capo, il torace e l' addome ben distinti fra loro con i rispettivi restringimenti basali. Alla sommità dell' addome, lungo la zona rientrante che si attacca al torace, si aprono dieci fori, i quali superano in grandezza tutti gli altri. Numerose le appendici, che sono acuminate, poco sviluppate e sorgenti da intervalli disuguali.

Altezza del capo 0,19; del torace 0,044; dell' addome 0,078.

Loro rispettive larghezze: 0,034-0,073-0,132.

Diametro dell' apertura 0,068.

Lunghezza dell' aculeo 0,019.

84. **Calocyclas De Stefanii.** — n. f. Tav. IV, fig. 25.

Il capo è poco distinto dal torace per mezzo del restringimento esterno, mentre è manifesta la strozzatura del guscio nella zona di separazione tra il torace e l' addome.

L' aculeo è robusto, piramidale, spuntato e rotto pure lateralmente. Il guscio è poco spesso e la sua superficie è liscia.

Numerosi, prevalentemente circolari e disuguali i fori; i quali sono disposti, più o meno regolarmente, secondo linee che partendo dalla base convergono verso l' aculeo. I piedi sono molto meno numerosi che nella forma precedente, ma più sviluppati e sorgenti da posizioni diversamente distanti.

Altezza del capo 0,053; del torace 0,073; dell' addome 0,093.

Diametro della zona di separazione del torace e dell' addome 0,122.

Lunghezza dell' aculeo 0,044.

85. **Calocyclas aculeata.** — n. f. Tav. IV, fig. 26.

L' aculeo è piramidale, con coste rientranti e ricopre con la sua base, nella quale si trovano otto coppie di fori situate in linee convergenti verso l' apice, il capo che nasconde completamente. Il torace incomincia senza accentuata discontinuità nel regolare campanulato contorno, mentre questo mostra restringimento dove principia l' addome. Il guscio è spesso e molto più crestato nell' addome, che nel torace e sul capo. I fori sono piuttosto numerosi, circolari e irregolarmente disposti. Una robusta e conica spina sorge nella parte superiore del torace. I piedi sono numerosi e disuguali.

Altezza del capo 0,024; del torace 0,053; dell' addome 0,093.

Larghezza massima dell' addome 0,073.

Lunghezza dell' aculeo 0,063.

Fam. THEOCYRTIDA

Subfam. THEOCAPSIDA

Gen. THEOCAPSA, Haeckel.

86. **Theocapsa gibba.** — n. f. Tav. IV, fig. 27.

Forma irregolare e con guscio sottile nel capo e nell' addome, spesso nel torace. La superficie dell' addome come quella del capo è leggermente ondulata, mentre il torace è ricoperto da numerose ed irregolari creste. I fori sono piccoli e numerosi nell' addome, rari e grandi nel torace, nel capo piccoli e rari egualmente. Sono tutti circolari, irregolarmente disposti e disuguali. L' aculeo è rotto e presenta sezione triangolare.

Altezza del capo 0,043; del torace 0,058; dell' addome 0,093.

Loro larghezze: 0,049; 0,117; 0,102.

CL. FLAGELLATI (1)

Sottoclasse Silicoflagellati

Gen DICTYOCHA, Ehr.

1. **Dictyocha regularis.** — Tav. IV, fig. 28.

Dagli estremi dell'asse maggiore dell'ellissi partono due spine eguali in lunghezza e forma; e da quelli dell'asse minore una mezza cintura leggermente incurvata che divide l'ellissi in due parti eguali. Il contorno è liscio.

Lunghezza totale 0,069.

Larghezza 0,022.

Lunghezza di ciascuna spina 0,016.

2. **Dictyocha fibula**, Ehr. — Tav. V, fig. 29.

In questa forma il numero dei fori è doppio che in quella precedente e così le spine. Queste come i fori, formano due coppie eguali in sezione e in grandezza ed hanno la seguente diposizione: le due spine e i fori più grandi si trovano lungo la direzione, diciamo così, dell'asse maggiore dell'ellissi forma; le altre due coppie lungo la direzione dell'asse minore e tutte, s'intende, opposte fra loro. Le due coppie di fori differiscono fra loro pure perchè mentre i maggiori risultano formati da tre lati rettilinei e due curvilinei, i piccoli da due lati rettilinei e da uno curvilineo. Il contorno è liscio.

Lunghezza dell'asse maggiore dell'ellissi 0,044; dell'asse minore 0,033.

Lunghezza di ciascuna spina 0,003.

3. **Dictyocha trigona**, Zittel. var. langhiana. — Tav. IV, fig. 30.

Le spine sono eguali fra loro e così i fori; i quali risultano formati da due lati rettilinei e da uno curvilineo.

Il contorno è liscio.

Altezza del triangolo 0,023.

Lunghezza di ciascuna spina 0,009.

4. **Dictyocha irregularis.** — n. f. Tav. IV, fig. 31.

Delle tre spine una è rotta e le altre due, intiere, sono diversamente sviluppate. Il contorno è liscio; ed i fori, pure tre, sono irregolari e disuguali.

---

(1) (Leg. *Phaeodaria*).
(ord. *Phaeocyrtina*).
(Fam. *Cannorrhaphida*).
(Subfam. *Dictyochida*).
(Gen. *Dictyocha*).

BIBLIOGRAFIA

1858. Ehrenberg G. — *Mikrogeologie.* — Berlino 1854.

1858. Müller J. — *Ueber die Thalassicollen, Polycystinen, und Acanthometren des Mittelmeeres.* — Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. Berlino 1858.

1860-61. Bury. — *Polycystins. In the Barbados Chalk Deposit.* — Londra 1861.

1862. Haeckel E. — *Die Radiolarien* (*Rhizopoda radiaria*). Eine Monographie. Berlino 1862.

1872. Ehrenberg G. — *Mikrogeologische Studien.* — Monatsber d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. z. Berlin. Berlino 1872.

1872. Ehrenberg G. — *Mikrogeologische Studien.* — Abhandl. d. k. Akad. e. Wissensch. Berlino 1872.

1873. Ehrenberg G. — *Polycystinen von Barbados* (*Namensverzeichniss der fossilen*) — Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. z. Berlin, Berlino 1873.

1875. Ehrenberg G. — *Polycystinen — Mergel von Barbados.* — Abhandl d. k. Akad. d. Wissensch· Berlino 1875.

1876. Zittel K. A. — *Ueber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide.* — Zeitschr. d. Deuschen geolog. Gesellschaft, Vol. XXVIII. Berlino 1876.

1879. Stöhr Em. — *Die Radiolarien fauna der Tripoli von Grotte.* — Paleontographica, Vol. XXVI. Cassel 1879.

1880. Rothpletz A. — *Radiolarien, Diatomaceen und Sphärosomatiten im silurischen Kieselschiefer von Laugenstriegis in Sachen.* — Zeits. d. D. geol. Ges. XXXII.

1880. Pantanelli D. — *I Diaspri della Toscana ed i loro fossili.* — Mem. R. Acc. dei Lincei. Classe Sc. fis. mat. nat. Serie III. Vol. VIII. Roma 1880.

1881. Brandt H. — *Untersuchungen an Radiolarien. Monastbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften-Sitzung. der physikalisch-mat. Klasse.* — April 21. Berlino 1881.

1882. Nigotra L. — *Diatomeae in schistis quibusdam messanensibus detectae.* — In Boll. della Soc. geol. it. Vol, I., fas. I. Roma 1882.

1882. Dunikowski E. — *Die Spongien, Radiolarien und Foraminiferen der Unter-liassischen Schichten vom Schafberg bei Salzburg.* — Deukschr. d. k. Akad. d. Wiss., Vol. XLV. Vien 1882.

1882. Pantanelli D. — *Fauna miocenica a Radiolarie dell' Apennino settentrionale. Montegibio e Baiso.* — Boll. Soc. geo. ital. Vol. I. Roma 1882.

1884. Rüst Dr. — *Beiträge z. Kenntniss d. foss. Radiolarien aus Gesteinen des Jura.* — Palaeontographica. — Vol. XXXI. Cassel 1884.

1887. Mariani E. e Parona C. P. — *Fossili tortoniani di Capo S. Marco in Sardegna.* Soc. ital. di sc. nat. Vol. XXX. Milano 1887.

1887. Haeckel E. — *Report on the Radiolaria collected by H. M. S. Challenger during the years 1873-76.* — Report on the scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challanger during the years 1873-76, Vol. XVIII. London 1887.

1887-88. Rüst Dr. — *Beiträge z. Kenntniss d. foss. Radiolarien aus Gesteinen der Kreide* — Palaeontographica, Vol. XXXIV. Stuttgart 1887-88.

1888. Wisniowski T. — *Beiträge z. Kenntniss d. Mikrofauna aus den oberjurassischen Feuersteinknollen d. Umgegend von Krakau.* — Jahrbuch d. k. k. geol. Reichs., Vol. XXXVIII. Wien 1888.

1889. Shrubsole W. H. — *Notes on the Radiolaria of the London Clay.* — Quart. Journal of the Geol. Society, Vol. XLX, N. 177. London 1889.

1889. Dreyer F. — *Morphologische Radiolarienstudien. Erste Helft-Die Pylombildungen in vergleichmd-anatomicher und entwcklunges geschitlicher Beziehung bei Radiolarien....* Sonder-Abdruck aus der Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft XXIII Bd. N. F. XVI. Iena, 1889.

1890. Dreyer F. — *Morphologische Radiolarienstudien. Zwetes Heite Die Tripoli von Caltanisetta (Steinbruch Gessolungo) auf Sizilien.* — Sonderabdruch aus der Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft XXIV. Bd. N. F. XVII. Jena 1890.

1890. Hinde G. J. — *Notes on Radiolaria from the Lower Palaeozoic Rocks (Llandeilo-Caradoc) of the South of Scotland.* — Annals and Mag. of Natural History, Serie VI, Vol. VI, N. 31. London 1890.

1890. Issel A. — *Il calcifiro fossilifero di Rovegno in Val di Trebbia.* — Annali Museo Civico di Storia Nat. di Genova. Serie II. Vol. IX (Res Ligusticae XII). Genova 1890.

1890. Parona C. F. — *Radiolarie nei noduli selciosi del Calcare giurese di Cittiglio presso Laveno.* — Boll. Soc. geol. ital. Vol. IX, fasc. I. Roma 1890.

1890. Issel A. — *Dei noduli a radiolarie di Cassagna e delle rocce silicee e manganesifere che vi si connettono.* — Soc. Ligustica di Sc. Nat. e Geog. Vol. N. 1. Genova 1890.

1891. Perner J. — *O radiolariich z. českého útvaru krédového.* — Sitz. d. konigl. bohmischen Gesellschaft d. Wiss Praga 1891.

1891-92. Rüst Dr. — *Beiträge z. Kenntniss d. foss. Radiolarien aus Gesteinen d. Trias und palaeozoischen Schichten.* — Palaeontographica, Vol. XXXVIII. Stuttgart 1891-92.

1892. Capellini G. — *Un Delfinide miocenico, ossia il supposto uomo fossile di Acquabona presso Arcevia nelle Marche.* — Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, Serie V, fasc. 10. Roma 1892.

1892. Parona C. F. - - *Sugli schisti silicci a Radiolarie di Cesana presso il Monginevra.* — Atti R. Acc. d. Scienze di Torino. Vol. XXVII. Torino 1892.

1892. Rüst Dr. — *Contributions to Canadian Micro — Palaeontology Part IV — Radiolaria from the Pierre formation of North-Western Manitoba.* — Geological and Natural History Survey of Canada. Ottawa 1892.

1893. Hinde G. J. — *Note on a Radiolarian Rock from Fanny Bay, Port Darwin, Australia.* — Quart. Journal of the geol. Society, Vol. XLIX, parte 2ª, n. 194. London 1893.

1893. Hinde G. J. — *Note on the Radiolaria in the Mullion Island Chert. (in Howard Fox and J. J. H. Tealt. — On a Radiolarian Chert from Mullion Island).* — Quart. Journal of the geol. Society, Vol. XLIX, parte IIª n. 194. London 1893.

1894. Cayeux L. — *Les preuves de l' existence d' organismes dans le Terrain précambrien* — Bull. Soc. géol. de France, Sér. III. Vol. XX. Paris 1894.

1895. HILL. W. and. A. J. JUKES BROWN. — *On the occurrence of Radiolaria in Chalk.* — Quart. Journal of the geol. Society, Vol. LI, parte 4ª, n. 204. London 1895.

1895. HINDE G. J. AND HOWARD FOX. — *On a Wel-marked Horizon of Radiolarian Rocks in the Lower Culm Measures of Devon Cornwall and West Somerset.* — Quart. Jurnal of geol. Society, Vol. LI, parte 4ª, n. 204. London 1885.

1895. PARONA C. F. e ROVERETO G. — *Diaspri permiani a Radiolarie di Montenotte (Liguria (Occidentale).* — Atti R. Accad. Sc. di Torino, Vol. XXX. Torino 1985.

1895. TEDESCHI E. — *I Radiolari delle marne mioceniche di Arcevia* (Nota Preliminare). — Rivista italiana di Paleontologia, Vol. I. Bologna 1895.

1897. CAYEUX L. — *Contribution à l' étude micrographique des terrains sédimentaires. I. Étude de quelques dépôts silicieux secondaires et tertiaires. II. Craie du Bassin de Paris.* Mém. de la Soc. géologique du Nord, Vol. IV, 2. Lille 1887.

1898. VINASSA DE REGNY P. — *Nuove famiglie e nuovi generi di Radiolarie.* — Rivista ital. di Paleontologia. Anno IV. Parma 1898.

1898. VINASSA DE REGNY P. — *I Radiolari delle flaniti titoniane di Carpena presso Spezia.* — Atti della R. Acc. dei Lincei. Serie V. Vol. VII. Roma 1898.

1898. VINASSA DE REGNY P. — *I Radiolari delle flaniti titoniane di Carpena (Spezia).* — Palaeontographia Italica, Vol. IV. Pisa 1898.

1898. VINASSA DE REGNY P. — *Nuovi generi di Radiolari del Miocene di Arcevia.* — Boll. Soc. geol. ital., Vol. XVII. Roma 1898.

1898-99. RÜST DR. — *Neue Breiträge z. Kenntniss der foss. Radiolarien au Gesteinen des Jura und der Kreide* — Palaeontographica. Vol. XLV. Stuttgart 1898-99.

1899. HINDE G. J. — *On Radiolaria in Chert from Chypson Form.* Mullon Parish (Cornwal). Quart. Journal of geol. Society. Vol. LV, parte II n. 218. London 1899.

1899. HINDE G. J. — *On the Radiolaria in the Devonian Rocks New South Wales.* — Quart. Journal of geolog. Society, Vol. LV, parte I, n. 217. London 1899.

1899. HINDE G. J. — *Description of the Radiolaria from the Rocks of central Borneo.* — In Molengraaf. — Borneo. Leyden-Amsterdam 1899.

1900. VINASSA DE REGNY P. — *Radiolari miocenici italiani.* — Mem. R. Acc. Sc. di Bologna. Serie V, Tomo VIII, Bologna 1900.

1900. VINASSA DE REGNY P. — *Rocce e fossili dei dintorni di Grizzana e di Lagaro nel Bolognese.* — Boll. Soc. geol. ital. Vol. XIX. Roma 1900.

1900. NEVIANI A. — *Supplemento alla fauna a Radiolari delle rocce mesozoiche del Bolognese.* — Boll. Soc. geol. ital. XIX. Roma 1900.

1900. MURTON HOLMES W. — *On Radiolaria from the Upper Chalk at Couldson (Surrey)* — Quart. Journal of the geol. Society. Vol. LVI, parte 4ª, n. 224. London 1900.

1901. VINASSA DE REGNY P. — *Radiolari cretacei di Karpathos.* — Mem. R. Acc. Sc. di Bologna. Serie V, Tomo IX. Bologna 1900.

1903. SQUINABOL S. — *Radiolarie fossili di Teolo (Euganei).* — Nota preliminare. — Mem. R. Acc, Sc. Lettere ed Arti di Padova. Vol. XIX. Padova 1903.

1903. SQUINABOL S. — *Le Radiolarie dei noduli selciosi nella Scaglia degli Euganei.* Contribuzione I. — Rivista ital. di Paleontologia Anno IX, fasc. IV. Bologna 1908.

1903. COCCO L. — *I radiolari fossili del Tripoli di Condrò (Sicilia).* — Rend. e Mem. d. R. Acc. di Sc. Lettere ed Arti d. Zelanti di Acireale. Serie 3ª Vol. DC. 1904-1805. Mem. d. Classe di Sc. Acireale 1905.

1904. SQUINABOL S. — *Radiolarie cretacee degli Euganei.* — Padova 1904.

1904. MARTIN G. C. — *Radiolaria in the Miocene of Maryland.* — Maryland Geological Survey (Miocene) Baltimore 1904.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I.

1	Cenosphaera aemiliana n. f.	Pagina 7
2	» subtilis n. f.	» »
3	» hispida n. f.	» »
4	Carposphaera rara n. f.	» 8
5	Thecosphaera lophophilla n. f.	» »
6	» stylodendra n. f.	» »
7	Dorycontidium isoacanthos n f.	» 12
8	Thecosphaera Paroniana n. f.	» 9
9	» spiralis n. f.	» »
10	» leptococcos n. f.	» »
11	Odontosphaera Haeckelii n. f.	» »
12	Dorylonchidium Rustii n. f.	» 11
13	Siphonosphaera Preveriana n. f.	» 10
14	» Squinaboli n. f.	» »
15	Stylosphaera undulata n. f.	» 13
16	Dorycontidium Vinassianum n. f.	» 12
17	Siphonosphaera rariporata n. f.	» 10
18	Odontosphaera longispina n. f.	» »
19	Dorylonchidium Pantanellii n. f.	» 11
20	Dorycontidium aculeatum n. f.	» »
21	Siphonosphaera minima n. f.	» 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II.

1	Dorycontidium maximum n. f.	Pagina 11
2	» polystylus n. f.	» 12
3	Stylosphaera isoporata n. f.	» »
4	Sphaerostylus Nevianii n. f.	» 13
5	Amphisphaera italica n. f.	» 14
6	» spinosa n. f.	» »
7	» cristata n. f.	» »
8	Staurolonche rara n. f.	» 15
9	Stauroxiphos communis n. f.	» »
10	Stauracontium Cameranii n. f.	» »
11	Hexastylus Rosai n f.	» 16
12	» Angelacii n. f.	» »
13	Hexalonche Hindei n. f.	» »
14	» dendrostylus n. f.	» 17
15	Hexacontium subtile n. f.	» »
16	Actinomma Saccoi n. f.	» 18

6
2
9
7
15
16
5
4
1
14
11
12
3
8
10
13

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III.

1	Hexalonche Hindei, var. septemaculeata	Pagina 17
2	Actinomma echinoideum n. f.	» »
3	» appenninicum n. f.	» 18
4	» octoacanthium n. f.	» »
5	Cenellipsis bergontianus n. f.	» 19
6	» » var. α	» »
7	» » var. β	» »
8	Lithomespilus rarus n. f.	» »
9	Druppastylus Cayeuxii n. f.	» 20
10	Drappatractus Agostinellii n. f.	» »
11	Xiphatractus brevispina n. f.	» »
12	Cannartidium Bassanii n. f.	» 21
13	Doridiscus bergontianus n. f.	» »
14	Doryphacus bergontianus n. f.	» 22
15	» paroacanthos n. f.	» »
16	Phacostylus Del-Lupi n. f.	» »
17	Tristylospyris sphaerococcos n. f.	» 28
18	Tessarospyris pododendros n. f.	» »
19	Cantharospyris tuberculatus n. f.	» »
20	Zygospiris brevispina n. f.	» 29
21	» » var. α	» »

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV.

1	Astrophacus Ehrenbergii n. f.	Pagina	23
2	Porodiscus bergontianus n. f.	»	»
3	» Squinaboli n. f.	»	»
4	» ellipticus n. f.	»	»
5	» Fortii n. f.	»	24
6	Ommatodiscus Pantanellii n. f.	»	»
7	» Simonellii n. f.	»	25
8	» reniformis n. f.	»	»
9	» circularis n. f.	»	26
10	Stylodictya Paroniana n. f.	»	»
11	Histiastrum Martinianum n. f.	»	»
12	Tesserastrum Fortii n. f.	»	27
13	Spongopyle Dreyerii n. f.	»	»
14	Anthocyrtium philloacanthos n. f.	»	30
15	Carpocanium pulckrum n. f.	»	»
16	Sethoconus subtilis n. f.	»	31
17	Sethocorys Bussonii n. f.	»	»
18	» cristata n. f.	»	»
19	» » var. α	»	32
20	Dictyocephalus bergontianus n. f.	»	»
21	» crassus n. f.	»	»
22	Theopera fragilis n. f.	»	»
23	» aculeata n. f.	»	33
24	Calocyclas coronata n. f.	»	»
25	» De-Stefanii n. f.	»	»
26	» aculeata n. f.	»	34
27	Theocapsa gibba n f.	»	»
28	Dictyocha regularis n. f.	»	35
29	» fibula, Ehr.	»	»
30	» trigona, Zittel var. langhiana	»	»
31	« irregularis n. f.	»	»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31